Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Segretaria di Stato della migrazione SEM

Istruzioni e commenti
I. Settore degli stranieri
(Istruzioni LStrI)

Versione riveduta e unificata

Senza il capitolo 4 «Soggiorno con attività lucrativa»

Ottobre 2013 (Stato 15 giugno 2026)

Segreteria di Stato della migrazione SEM
Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern
T +41(0)58 465 11 11
www.sem.admin.ch

Indice

0 Basi Legali 1
0.1 Oggetto 1
0.2 Condizioni quadro di diritto internazionale 1
0.2.1 Accordi bilaterali 1
0.2.1.1 ALC e relativi protocolli 1
0.2.1.2 Accordi di associazione a Schengen e Dublino 2
0.2.1.3 Trattati e accordi di domicilio 3
0.2.1.3.1 Trattati di domicilio 3
0.2.1.3.2 Accordi di domicilio 3
0.2.1.3.3 Memorandum of Understanding 10
0.2.1.4 Accordi di reclutamento 10
0.2.1.5 Accordi sullo scambio di tirocinanti 10
0.2.1.6 Accordi relativi ai frontalieri 10
0.2.1.7 Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini 11
0.2.2 Accordi multilaterali 12
0.2.2.1 Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e accordi di sede con le organizzazioni internazionali 12
0.2.2.2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 12
0.2.2.3 Convenzioni sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi 13
0.2.2.4 Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale 13
0.2.2.5 Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna 13
0.2.2.6 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti 14
0.2.2.7 Patto internazionale sui diritti civili e politici (Patto ONU II) 14
0.2.2.8 General Agreement on Trade in Services (GATS) 14
0.2.2.9 Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo 14
0.2.2.10 Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale 14
0.2.2.11 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) 15
0.3 Disposizioni di diritto nazionale 15
0.3.1 Costituzione federale 15
0.3.2 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI (in precedenza LStr) 16
0.3.3 Ordinanze d'esecuzione della LStrI 17
0.3.4 Istruzioni e commenti relativi alla legislazione in materia di stranieri 17

1 Procedura e competenze 19
1.1 Principi in materia di decisione 19
1.2 Competenze delle diverse autorità 20
1.2.1 In generale 20
1.2.2 Rapporti tra le autorità cantonali competenti in materia di stranieri e la SEM 20
1.2.3 Rapporti tra autorità competenti in materia di stranieri e autorità preposte al mercato del lavoro 21
1.2.3.1 Decisione preliminare delle autorità preposte al mercato del lavoro 21
1.2.3.2 Carattere vincolante della decisione delle autorità preposte al mercato del lavoro 22
1.3 Procedura d'approvazione 22

1.3.1 Procedura d'approvazione per i casi menzionati nell'OA-DFGP 23
1.3.2 Data di rilascio del permesso di domicilio 24

2 Entrata in Svizzera 25
2.1 Disposizioni generali relative all'entrata e al visto 25
2.1.1 Procedura d'entrata e del visto 25
2.1.2 Visto per motivi umanitari 25
2.2 Eurodac e entrata illegale 25
2.3 Disposizioni speciali per soggiorni sottoposti ad autorizzazione 25
2.3.1 Notificazione 25
2.3.1.1 Procedura di notificazione in caso di soggiorno senza attività lucrativa 26
2.3.1.2 Procedura di notificazione in caso di soggiorno con attività lucrativa 26
2.3.2 Entrata in vista di un soggiorno con attività lucrativa 27
2.3.2.1 Principio 27
2.3.2.2 Procedura del visto 27
2.3.2.3 Assicurazione del rilascio di un permesso di dimora 27
2.3.3 Entrata in vista di un soggiorno senza attività lucrativa 28
2.3.3.1 Principio 28
2.3.3.2 Procedura del visto 28
2.3.3.3 Assicurazione del rilascio di un permesso di dimora 28
2.3.4 Tutela giurisdizionale 28

3 Disciplinamento delle condizioni di soggiorno 30
3.1 In generale 30
3.1.1 Soggiorno non sottoposto a permesso 30
3.1.2 Notificazione 30
3.1.3 Obbligo dell'alloggiatore di notificare l'arrivo 30
3.1.3.1 In generale 30
3.1.3.2 Bollettino di notifica 31
3.1.4 Rilascio del permesso di dimora 31
3.1.5 Documenti di legittimazione nazionali 31
3.1.5.1 Produzione di un titolo di viaggio valido 31
3.1.5.2 Persone sprovviste di documenti 32
3.1.5.3 Deposito 32
3.1.6 Estratto del casellario giudiziale 32
3.1.7 Carta di soggiorno 33
3.1.7.1 Carta di soggiorno come conferma di un'autorizzazione 34
3.1.7.2 Carta di soggiorno conformemente allo statuto 34
3.1.7.3 Presentazione della carta di soggiorno 35
3.1.7.4 Proroga della carta di soggiorno 35
3.1.7.5 Carta di soggiorno biometrica 35
3.1.7.5.1 Destinatari della carta di soggiorno biometrica 35
3.1.7.5.2 Tipi di permessi per i quali è rilasciata una carta di soggiorno biometrica 36
3.1.7.6 Forma della carta di soggiorno 36
3.1.7.6.1 Forma della carta di soggiorno non biometrica 36

3.1.7.6.2 Forma della carta di soggiorno biometrica 37
3.1.7.7 Rilevamento dei dati biometrici 37
3.1.7.8 Accesso ai dati biometrici 37
3.1.7.9 Lettura delle impronte digitali (art. 102*b* cpv. 2 LStrI, art. 72*a* OASA) 38
3.1.7.10 Procedura in caso di perdita o furto 38
3.1.7.11 Ritiro della carta di soggiorno (art. 72 cpv. 2 OASA) 38
3.1.7.12 Emolumenti per la carta di soggiorno (art. 8 OEmol-LStrI) 39
3.1.7.12.1 Emolumento per le autorizzazioni (art. 8 cpv. 1 OEmol-LStrI) 39
3.1.7.12.2 Emolumento per l'allestimento (art. 8 cpv. 2 OEmol-LStrI) 40
3.1.7.12.3 Emolumento per la registrazione biometrica (art. 8 cpv. 3 OEmol-LStrI) 40
3.1.7.13 Circolare SEM 41
3.1.8 Validità territoriale del permesso 41
3.1.8.1 Soggiorno temporaneo in un altro Cantone 41
3.1.8.1.1 Regolamento del soggiorno settimanale 41
3.1.8.1.2 Soggiorno settimanale di stranieri ammessi provvisoriamente e di persone bisognose di protezione 42
3.1.8.1.3 Allievi e studenti che effettuano un tirocinio in un altro Cantone 42
3.1.8.1.4 Frontalieri che esercitano un'attività lucrativa in un altro Cantone 42
3.1.8.2 Cambiamento di Cantone 42
3.1.8.2.1 Informazioni di base 42
3.1.8.2.2 Cambiamento di Cantone per titolari di un permesso di dimora 44
3.1.8.2.3 Cambiamento di Cantone per titolari di un permesso di domicilio 44
3.1.8.2.4 Cambiamento di Cantone per persone ammesse provvisoriamente 44
3.1.9 Notificazione della partenza 45

3.2 Relazione con la procedura d'asilo 45

3.3 Integrazione 46

3.3.1 Criteri d'integrazione 46
3.3.1.1 Rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 58*a* cpv. 1 lett. a LStrI) 46
3.3.1.2 Rispetto dei valori della Costituzione federale (art. 58*a* cpv. 1 lett. b LStrI) 47
3.3.1.3 Competenze linguistiche (art. 58*a* cpv. 1 lett. c LStrI) 48
3.3.1.3.1 Attestato linguistico 50
3.3.1.3.2 Proporzionalità delle competenze linguistiche richieste 51
3.3.1.4 Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione (art. 58*a* cpv. 1 lett. d LStrI) 51
3.3.1.4.1 Partecipazione alla vita economica 51
3.3.1.4.2 Partecipazione all'acquisizione di una formazione 52
3.3.1.4.3 Proporzionalità 52
3.3.1.5 Considerazione delle circostanze personali (art. 58*a* cpv. 2 LStrI) 52
3.3.1.5.1 Disabilità fisica, mentale o psichica o malattia grave o cronica (art. 77*f* lett. a e b OASA) 53
3.3.1.5.2 Grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere (art. 77*f* lett. c n. 1 OASA) 53
3.3.1.5.3 Lavoratore povero (art. 77*f* lett. c n. 2 OASA) 53
3.3.1.5.4 Adempimento di obblighi di assistenza (art. 77*f* lett. c n. 3 OASA) 53
3.3.1.5.5 Conseguenze negative della violenza domestica o di un matrimonio forzato (art. 77f lett. c n. 4 OASA) 53
3.3.2 Particolare bisogno d'integrazione 54
3.3.3 Accordo d'integrazione e raccomandazioni per l'integrazione 54
3.3.3.1 Accordo d'integrazione (art. 58*b* cpv. 1–3 LStrI) 54
3.3.3.1.1 Destinatari 54
3.3.3.1.2 Condizioni 55
3.3.3.1.3 Accordo d'integrazione separato 55

3.3.3.1.4 Accordo d'integrazione come parte del permesso ... 55
3.3.3.1.5 Contenuto ... 56
3.3.3.1.6 Inosservanza per propria colpa ... 56
3.3.3.2 Raccomandazione per l'integrazione (art. 58*b* cpv. 4 LStrI) ... 56
3.3.4 Diritto transitorio ... 56

3.4 Permesso di soggiorno di breve durata e di dimora ... 57
3.4.1 Permesso di soggiorno di breve durata ... 58
3.4.2 Permesso di dimora ... 58
3.4.3 Estinzione del permesso di soggiorno di breve durata e del permesso di dimora ... 59
3.4.4 Revoca del permesso di dimora ... 60
3.4.5 Rifiuto della proroga del permesso di dimora ... 61
3.4.6 Regolamento del soggiorno dopo la revoca della cittadinanza svizzera ... 61

3.5 Permesso di domicilio ... 62
3.5.1 Durata di validità ... 63
3.5.2 Condizioni per il rilascio del permesso di domicilio ... 63
3.5.2.1 Termini ... 63
3.5.2.2 Nessun motivo di revoca ... 65
3.5.2.3 Criteri d'integrazione ... 65
3.5.3 Prescrizioni speciali ... 65
3.5.3.1 Rilascio immediato del permesso di domicilio ... 65
3.5.3.2 Rilascio anticipato del permesso di domicilio ... 66
3.5.3.2.1 Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno all'estero ... 69
3.5.3.2.2 Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo una commutazione ... 70
3.5.3.2.3 Mantenimento del permesso di domicilio in caso di soggiorno all'estero ... 70
3.5.4 Rilascio del permesso di domicilio a categorie particolari di stranieri ... 71
3.5.4.1 Stranieri privi di documenti di legittimazione validi ... 71
3.5.4.2 Rifugiati riconosciuti che hanno ottenuto asilo ... 71
3.5.4.3 Apolidi ... 72
3.5.4.4 Ex richiedenti l'asilo ai quali è stato rilasciato un permesso di dimora in ragione di un grave caso di rigore personale ... 72
3.5.4.5 Stranieri che hanno effettuato il servizio militare all'estero ... 72
3.5.4.6 *Abrogato* ... 72
3.5.4.7 Titolari di una carta di legittimazione del DFAE ... 72
3.5.4.8 Impiegati di amministrazioni straniere e corrispondenti di media esteri ... 73
3.5.5 Decadenza del permesso di domicilio ... 73
3.5.6 Revoca del permesso di domicilio ... 74

4 Soggiorno con attività lucrativa ... 75

5 Soggiorno senza attività lucrativa, giustificato da un interesse pubblico importante e in casi personali particolarmente gravi ... 76

5.1 Formazione e formazione continua ... 76
5.1.1 In generale ... 76
5.1.1.1 Elusione delle prescrizioni d'ammissione ... 76
5.1.1.2 Obbligo di presentarsi personalmente ... 77
5.1.1.3 Documenti richiesti ... 77

5.1.1.4 Mezzi finanziari necessari 78
5.1.1.5 Durata della formazione o della formazione continua 78
5.1.1.6 Tipo di permesso 78
5.1.1.7 Scuola a tempo pieno / Requisiti per le scuole 79
5.1.1.8 Colloquio con il richiedente 80
5.1.1.9 Conoscenze linguistiche 80
5.1.1.10 Test linguistici 81
5.1.1.11 Inoltro della documentazione di domanda completa all'autorità cantonale migratoria competente 81
5.1.1.12 Scuole private, ovvero istituti di formazione / «startup» nuovi o sconosciuti 82
5.1.1.13 Registro svizzero delle scuole private 82
5.1.1.14 Agenti 82
5.1.1.15 Interconnessione/scambio d'informazioni 83
5.1.2 Soggiorno temporaneo di sei mesi e ammissione agevolata per lo straniero con un diploma universitario svizzero (art. 21 cpv. 3 LStrI) 84
5.1.3 Formazione e formazione continua con attività accessoria 84
5.1.4 Formazione con periodo di pratica obbligatorio 85
5.1.5 Attività lucrativa durante la formazione continua presso un'università o una scuola universitaria professionale 85

5.2 Soggiorno per cure mediche 85

5.3 Redditieri 85

5.4 Adottati e affiliati 87
5.4.1 Adottati 87
5.4.1.1 La procedura di adozione internazionale in Svizzera 87
5.4.1.2 Effetti giuridici dell'adozione all'estero 88
5.4.1.3 Effetti giuridici di un'adozione internazionale non riconosciuta 88
5.4.1.4 Procedura di accoglimento 88
5.4.1.5 Regolamentazione del soggiorno del minore (art. 48 LStrI) 89
5.4.1.6 *Abrogato* 90
5.4.1.7 Violazione delle regole procedurali 90
5.4.2 Affiliati di cui non è prevista l'adozione 90
5.4.2.1 Accoglimento del minore 91
5.4.2.2 Regolamentazione del soggiorno del minore (art. 33 OASA) 91

5.5 Ammissione per importanti interessi pubblici 92
5.5.1 Soggiorno nel contesto di una collaborazione transfrontaliera 93

5.6 Ammissione in presenza di un caso personale particolarmente grave 93
5.6.1 Persone senza statuto di soggiorno 94
5.6.2 Persone che non svolgono attività lucrativa 94
5.6.3 Coppie di concubini senza figli 94
5.6.4 Coppie di concubini con figli 94
5.6.5 Soggiorno per preparare il matrimonio 95
5.6.6 Permesso di dimora per coppie omosessuali 95
5.6.7 Persone il cui matrimonio o la cui comunità familiare è stata sciolta 96
5.6.7.1 Scioglimento del matrimonio o della comunità familiare 96
5.6.7.2 Riacquisizione di un diritto di soggiorno dopo un matrimonio forzato 97
5.6.8 Persone ammesse provvisoriamente 97
5.6.9 Settore dell'asilo 98
5.6.10 Criteri determinanti per il riconoscimento di un caso di rigore 98

5.6.10.1 Integrazione del richiedente (art. 31 cpv. 1 lett. a OASA) 99
5.6.10.2 Situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (art. 31 cpv. 1 lett. c OASA) 100
5.6.10.3 Situazione finanziaria (art. 31 cpv. 1 lett. d OASA) 100
5.6.10.4 Durata della presenza in Svizzera (art. 31 cpv. 1 lett. e OASA) 100
5.6.10.5 Stato di salute (art. 31 cpv.1 lett. f OASA) 101
5.6.10.6 Possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (art. 31 cpv. 1 lett. g OASA) 101
5.6.10.7 Rivelazione dell'identità (art. 31 cpv. 2 OASA) 101
5.6.11 Formazione professionale di base per persone in situazione irregolare (art. 30*a* OASA) 102
5.6.11.1 Nozione di formazione professionale di base (art. 30*a* cpv. 1 OASA) 103
5.6.11.2 Partecipazione a offerte di formazione transitoria (art. 30*a* cpv. 1 OASA) 103
5.6.11.3 Esame della domanda 103
5.6.11.4 Criteri determinanti per l'esame della domanda 104
5.6.11.4.1 Durata minima della frequenza della scuola dell'obbligo in Svizzera (art. 30*a* cpv. 1 lett. a OASA) 104
5.6.11.4.2 Momento del deposito della domanda (art. 30*a* cpv. 1 lett. a OASA) 105
5.6.11.4.3 Deposito di una domanda da parte del datore di lavoro e rispetto delle condizioni di salario e di lavoro (art. 30*a* cpv. 1 lett. b e c OASA) 105
5.6.11.4.4 Adempimento dei criteri d'integrazione (art. 30*a* cpv. 1 lett. d OASA) 105
5.6.11.4.5 Obbligo di rivelare la propria identità (art. 30*a* cpv. 1 lett. f OASA) 105
5.6.11.5 Proroga del permesso di dimora al termine della formazione professionale di base (art. 30*a* cpv. 2 OASA) 106
5.6.11.6 Familiari della persona in formazione (art. 30*a* cpv. 3 OASA) 106

5.7 Vittime e testimoni della tratta di esseri umani 106
5.7.1 Nozione di tratta di esseri umani 106
5.7.2 Processo guida «Competo» 107
5.7.2.1 Procedura investigativa della polizia 107
5.7.2.2 Informazione 107
5.7.2.3 Periodo di recupero e di riflessione (art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI in c. d. con l'art. 35 OASA) 108
5.7.2.4 Permesso di soggiorno di breve durata per la presumibile durata dell'indagine di polizia o del procedimento giudiziario (art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI e 36 OASA) 108
5.7.2.5 Disciplinamento del soggiorno per motivi umanitari (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI e 31 OASA) 109
5.7.2.6 Modalità del ritorno / della reintegrazione 111
5.7.2.7 Ammissione provvisoria 111
5.7.3 Statistica cantonale 111
5.7.4 Vittime della tratta di esseri umani in procedura d'asilo 111
5.7.5 Soggiorno nel quadro della protezione extraprocessuale dei testimoni 113

6 Ricongiungimento familiare 114

6.1 Principi generali del ricongiungimento familiare 114
6.1.1 Riunione dell'intera famiglia 114
6.1.2 Figlio nato fuori del matrimonio 114
6.1.3 Termini per il ricongiungimento familiare 115
6.1.4 Alloggio comune 115
6.1.5 Validità del permesso di dimora 116
6.1.6 Estinzione dei diritti legati al ricongiungimento familiare 116
6.1.7 Scioglimento della comunità familiare 117
6.1.8 Ricongiungimento di coppie omosessuali 117
6.1.9 Soggiorno dopo il raggiungimento della maggiore età dei figli entrati nel quadro del ricongiungimento familiare 117

6.2 Familiari di cittadini svizzeri 118
6.2.1 Familiari senza permesso di dimora in uno Stato UE/AELS 118
6.2.2 Familiari con un permesso di dimora in uno Stato UE/AELS 118
6.2.3 Applicabilità dell'ALC al ricongiungimento familiare di cittadini svizzeri 118
6.2.4 Rilascio del permesso di domicilio 119
6.2.4.1 Coniuge 119
6.2.4.2 Figli 120
6.2.5 Ammissione di parenti in linea discendente di un cittadino svizzero in vista della naturalizzazione 120
6.2.6 Figli del coniuge straniero di un cittadino svizzero 121
6.3 Parenti di un titolare del permesso di domicilio 121
6.3.1 Condizioni 121
6.3.1.1 Coabitazione 121
6.3.1.2 Abitazione conforme ai bisogni 121
6.3.1.3 Mezzi finanziari: né aiuto sociale né prestazioni complementari 121
6.3.1.4 Competenze linguistiche 122
6.3.2 Accordo d'integrazione 123
6.3.3 Rilascio del permesso di domicilio 123
6.4 Familiari di stranieri titolari del permesso di dimora 123
6.4.1 Condizioni 123
6.4.1.1 Coabitazione 123
6.4.1.2 Abitazione conforme ai bisogni 123
6.4.1.3 Mezzi finanziari: né aiuto sociale né prestazioni complementari 124
6.4.1.4 Competenze linguistiche 124
6.4.2 Accordo d'integrazione 124
6.4.3 Rilascio del permesso di domicilio 125
6.5 Familiari di stranieri titolari del permesso di soggiorno di breve durata 125
6.6 Familiari di rifugiati riconosciuti che hanno ottenuto asilo 125
6.7 Familiari di persone ammesse provvisoriamente 127
6.8 Ricongiungimento familiare parziale 127
6.9 Deroghe al requisito della coabitazione 128
6.10 Termine per il ricongiungimento familiare 129
6.10.1 Inizio dei termini 130
6.10.2 Ricongiungimento dei figli dopo lo scadere del termine 131
6.10.3 Ricongiungimento familiare del coniuge dopo lo scadere del termine 133
6.11 Attività lucrativa dei familiari 133
6.12 Estinzione dei diritti in materia di ricongiungimento familiare 133
6.13 Estinzione dei diritti a causa di un motivo di revoca 134
6.13.1 Violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici e dipendenza dall'aiuto sociale 134
6.14 Estinzione dei diritti invocati abusivamente 138
6.14.1 Matrimoni formali invocati abusivamente 138
6.14.2 Matrimoni di compiacenza 140
6.14.2.1 Competenze e collaborazione delle autorità 141
6.14.2.1.1 Rifiuto di celebrare il matrimonio in casi evidenti di matrimoni fittizi (CC) 141

6.14.2.1.2 Dimostrazione del soggiorno regolare durante la procedura preparatoria del matrimonio o durante la procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica 141
6.14.2.1.3 Decisione d'ammissione delle autorità cantonali competenti in materia di stranieri 143
6.14.2.1.4 Procedura d'approvazione presso la Segreteria di Stato della migrazione 143
6.14.2.1.5 Rilascio del visto da parte delle rappresentanze svizzere 143
6.14.2.1.6 Collaborazione tra le autorità coinvolte 144
6.14.2.2 Esame della domanda d'entrata 144
6.14.2.2.1 Domanda presentata all'estero 144
6.14.2.2.2 Domanda depositata in Svizzera 145
6.14.2.3 Il matrimonio di compiacenza quale fattispecie penale 146
6.14.3 Matrimoni forzati e matrimoni con minorenni 147
6.14.3.1 Conseguenze civili e penali in caso di matrimonio forzato 147
6.14.3.2 Conseguenze civili e penali in caso di matrimoni con minorenni 148
6.14.3.3 Conseguenze per il diritto in materia di stranieri 148

6.15 Regole applicabili al soggiorno dopo lo scioglimento della comunità familiare 150
6.15.1 Durata dell'unione coniugale o del concubinato 151
6.15.2 Criteri d'integrazione per i casi di rigore dopo il divorzio 153
6.15.3 Gravi motivi personali 154
6.15.3.1 Figli comuni 154
6.15.3.2 Decesso del coniuge 157
6.15.3.3 Vittime di violenza domestica 157
6.15.3.4 Reinserimento sociale nel Paese di provenienza 159

6.16 Mantenimento del permesso di dimora o di domicilio in caso di formazione all'estero 161

6.17 Protezione della vita privata e della vita familiare secondo l'articolo 8 CEDU 162
6.17.1 Portata della protezione della vita familiare secondo l'articolo 8 CEDU 163
6.17.1.1 Separazione dei membri della famiglia 163
6.17.1.2 Nessun diritto incondizionato 163
6.17.2 Condizioni per invocare la protezione della vita familiare secondo l'articolo 8 CEDU 163
6.17.2.1 Relazione familiare intatta ed effettiva con parenti prossimi 163
6.17.2.1.1 Familiari con rapporto di forte dipendenza 164
6.17.2.1.2 Rapporto dei figli maggiorenni con i genitori 164
6.17.2.1.3 Fidanzati / concubinato 164
6.17.2.1.4 Coppie omosessuali 165
6.17.2.2 Diritto consolidato di soggiornare in Svizzera 165
6.17.2.3 Eccezione: combinazione degli ambiti di protezione della vita privata e familiare 165
6.17.2.4 Ponderazione degli interessi 165
6.17.2.4.1 Interesse pubblico 165
6.17.2.4.2 Rapporto genitori-figli e diritto di visita in particolare 166
6.17.2.4.3 Il bene del minore 168
6.17.3 La protezione della vita privata secondo l'articolo 8 CEDU 169
6.17.4 Trasformazione dell'ammissione provvisoria in permesso di dimora 170

7 Membri del personale di rappresentanze estere e organizzazioni internazionali, tirocinanti e delegati presso organizzazioni internazionali, domestici privati 172

7.1 Definizioni e basi legali 172
7.1.1 Campo d'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) 173

7.2 Membri del personale delle rappresentanze straniere e delle OI 173
7.2.1 Entrata in Svizzera 173
7.2.2 Carta di legittimazione del DFAE 173
7.2.2.1 Reclutamento sul posto 174
7.2.2.2 Casi particolari 175
7.2.3 Attività lucrativa 175
7.2.3.1 Titolare principale 175
7.2.3.2 Coniuge e figli dei membri del personale delle rappresentanze straniere e delle OI 175
7.2.3.2.1 Attestato per l'accesso agevolato al mercato del lavoro 176
7.2.3.2.2 Permesso Ci (permesso speciale che autorizza il soggiorno con attività lucrativa per coniugi e figli) 176
7.2.3.2.3 Cambiamento di posto di lavoro, di professione o di Cantone 177
7.2.3.3 Lavoro durante le vacanze 178
7.2.3.4 Frontalieri 178
7.2.4 Perdita del diritto alla carta di legittimazione 178
7.2.5 Pensionamento del titolare principale 178
7.2.5.1 Funzionari internazionali 178
7.2.5.1.1 Pensionamento giusta gli statuti dell'OI 178
7.2.5.1.2 Pensionamento anticipato 180
7.2.5.1.3 Pensionamento dei membri del personale delle rappresentanze straniere 180
7.2.6 Statuto indipendente del coniuge e dei figli 181
7.2.6.1 Coniuge 181
7.2.6.2 Figli 181
7.2.7 Decesso, divorzio e trasferimento definitivo del titolare principale 182
7.2.7.1 Conseguenze per il coniuge 182
7.2.7.2 Conseguenze per i figli 182

7.3 Tirocinanti presso le rappresentanze straniere e le OI 183
7.3.1 Entrata in Svizzera 183
7.3.2 Soggiorno 183
7.3.3 Partenza dalla Svizzera 183

7.4 Delegati delle conferenze internazionali 184
7.4.1 Entrata in Svizzera 184
7.4.2 Proroga della durata del visto 184
7.4.3 Partenza dalla Svizzera 184

7.5 Domestici privati 184

8 Misure di allontanamento e di respingimento 185

8.1 Applicabilità ai cittadini di Stati dell'UE/AELS 185

8.2 Recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (modifica della LStrI) 189

8.3 Fine del soggiorno 190
8.3.1 Revoca dei permessi (art. 62 LStrI) 191
8.3.1.1 Lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali (art. 62 cpv. 1 lett. a LStrI) 191
8.3.1.2 Lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi dell'articolo 64 o 61 del Codice penale (art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI) 192

8.3.1.3 Lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI, art. 77*a* e 77*b* OASA) 194
8.3.1.4 Lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione (art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI) 194
8.3.1.5 Revoca o mancata proroga del permesso di dimora a causa del percepimento di pre-stazioni dell'aiuto sociale (art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI) 195
8.3.1.6 Lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell'ambito di un annullamento (art. 62 cpv. 1 lett. f LStrI). 197
8.3.1.7 Lo straniero disattende senza motivi scusabili un accordo d'integrazione (art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI): 197
8.3.2 Revoca del permesso di domicilio (art. 63 cpv. 1 LStrI) 198
8.3.2.1 Lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali (art. 63 cpv. 1 lett. a LStrI) 198
8.3.2.2 Lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi dell'articolo 64 o 61 del Codice penale (art. 63 cpv. 1 lett. a LStrI) 198
8.3.2.3 Lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI; art. 77*a* e 77*b* OASA) 199
8.3.2.4 Revoca del permesso di domicilio a causa del percepimento di prestazioni dell'aiuto sociale (art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI) 200
8.3.2.5 Lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell'ambito di un annullamento (art. 63 cpv. 1 lett. d LStrI). 202
8.3.3 Commutazione di un permesso di domicilio (art. 63 cpv. 2 LStrI) 203
8.3.3.1 Abrogazione dell'art. 63 cpv. 2 LStrI finora vigente 204
8.3.3.2 Procedura 204
8.3.3.3 Esempi di commutazione 204
8.3.3.4 Decisione 205
8.3.3.5 Revoca e nuovo rilascio 206
8.3.4 Mancata proroga dei permessi 206
8.3.5 Aiuto al ritorno per prostitute (vittime di reati) 207

8.4 Espulsione penale 207

8.4.1 Campo d'applicazione delle disposizioni penali 208
8.4.1.1 Espulsione obbligatoria 208
8.4.1.2 Espulsione non obbligatoria 209
8.4.2 Conseguenze per il diritto in materia di stranieri 209
8.4.2.1 Rapporto tra le misure conformemente al diritto in materia di stranieri e l'espulsione penale nonché applicazione dell'ALCP 209
8.4.2.1.1 Principio del divieto di dualismo 209
8.4.2.1.2 Deroga al divieto del dualismo 210
8.4.2.1.3 Rapporto tra l'applicazione dell'ALC e l'espulsione 210
8.4.2.2 Estinzione dei permessi 211
8.4.2.3 Revoca o rifiuto della proroga dei permessi 212
8.4.2.4 Rifiuto / revoca di documenti di viaggio svizzeri per stranieri 214
8.4.2.5 Divieto d'entrata 214
8.4.2.6 Esecuzione dell'espulsione penale 216
8.4.2.7 Sospensione dell'espulsione 217

8.4.2.8 Registrazione delle espulsioni penali 218

8.5 Introduzione misure di allontanamento e di respingimento....219

8.6 Allontanamento....219

8.6.1 Allontanamento formale ordinario (art. 64, 64*b*, 64*d*–*f* LStrI)....220
8.6.1.1 Termine di partenza ed esecuzione immediata (art. 64*d* LStrI) 221
8.6.1.2 Obblighi dopo la notificazione della decisione di allontanamento (art. 64*e* LStrI) 223
8.6.1.3 Traduzione della decisione di allontanamento (art. 64*f* LStrI) 223
8.6.2 Allontanamento senza formalità 223
8.6.2.1 Allontanamento di uno straniero in possesso di un titolo di soggiorno valido in uno Stato Schengen (art. 64 cpv. 2 LStrI) 224
8.6.2.2 Allontanamento in virtù di un accordo di riammissione (art. 64*c* cpv. 1 lett. a LStrI)....224
8.6.2.3 Allontanamento in caso di rifiuto d'entrata secondo l'articolo 14 del codice frontiere Schengen (art. 64*c* cpv. 1 lett. b LStrI) 224
8.6.2.4 Riconoscimento delle decisioni di allontanamento estere (art. 83*a* OASA) 225
8.6.3 Rifiuto d'entrata e allontanamento all'aeroporto (art. 65 LStrI) 225
8.6.4 Allontanamento in base all'Accordo di associazione alla normativa di Dublino (art. 64*a* LStrI)....226
8.6.4.1 Recepimento e attuazione del regolamento Dublino III....226
8.6.4.2 Allontanamento nel quadro della procedura Dublino....226
8.6.5 Momento della decisione di allontanamento nel caso di stranieri che scontano una pena 227
8.6.6 Allontanamento di minorenni autori di reati 227
8.6.7 Allontanamento di minorenni non accompagnati 228
8.6.8 Allontanamento di richiedenti l'asilo respinti....229
8.6.9 Abrogato....229
8.6.10 Esecuzione dell'allontanamento 229
8.6.11 Disposizione di misure sostitutive (ammissione provvisoria)....229

8.7 Espulsione per salvaguardare la sicurezza interna ed esterna 230

8.7.1 Espulsione pronunciata da fedpol (art. 68 LStrI)....230
8.7.2 Espulsione pronunciata dal Consiglio federale (art. 121 cpv. 2 in combinato disposto con gli art. 184 cpv. 3 e 185 cpv. 3 Cost.)....231
8.7.3 Esecuzione e punibilità in caso di inadempienza 231

8.8 Misure nei confronti di rifugiati riconosciuti....231

8.9 Dichiarazione di «persona non grata» da parte del DFAE....232

8.10 Divieto d'entrata (art. 67 LStrI)....232

8.10.1 Divieto d'entrata pronunciato dalla SEM (art. 67 cpv. 1 e 2 LStrI)....233
8.10.1.1 Divieto d'entrata secondo l'articolo 67 capoverso 1 LStrI 234
8.10.1.2 Divieto d'entrata secondo l'articolo 67 capoverso 2 LStrI 235
8.10.1.3 Durata del divieto d'entrata (art. 67 cpv. 3 LStrI)....235
8.10.1.4 Sospensione e revoca (art. 67 cpv. 5 LStrI)....235
8.10.2 Divieto d'entrata pronunciato da fedpol (art. 67 cpv. 4 LStrI) 236

8.11 Obbligo di comunicare delle autorità 237

8.11.1 Obblighi di comunicare in relazione a inchieste penali e sentenze di diritto civile e penale (art. 82 OASA) 237
8.11.2 Obblighi di comunicare in relazione allo stato civile (art. 82*a* OASA) 237
8.11.3 Obblighi di comunicare in relazione al versamento di prestazioni dell'aiuto sociale (art. 82*b* OASA) 238
8.11.4 Obblighi di comunicare degli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione in relazione a cittadini di Stati membri dell'UE/AELS (art. 82c OASA)....238

8.11.5 Obblighi di comunicare in relazione al versamento di prestazioni complementari (art. 82*d* OASA) 238
8.11.6 Obblighi di comunicare in relazione a misure disciplinari di autorità scolastiche (art. 82*e* OASA) 239
8.11.7 Obblighi di comunicare in relazione a misure di protezione del figlio e dell'adulto (art. 82*f* OASA)....239

8.12 Sanzioni amministrative e penali....240
8.12.1 Sanzioni amministrative nei confronti del datore di lavoro....240
8.12.2 Sanzioni penali e giurisprudenza....240
8.12.3 Giurisprudenza CGUE in merito alla direttiva sul rimpatrio....243

8.13 Segnalazione nel SIS di misure di allontanamento e di respingimento....244

9 Rinvio coatto e misure coercitive nel diritto in materia di stranieri....247

9.1 Rinvio coatto....247

9.2 Introduzione misure coercitive....248
9.2.1 Tipi di misure coercitive....248
9.2.2 Presupposti e principi....248
9.2.3 Tutela giurisdizionale....249

9.3 Ripercussioni di atti normativi internazionali sulle misure coercitive (direttiva UE sul rimpatrio e regolamento Dublino III)....249
9.3.1 Recepimento della direttiva dell'UE sul rimpatrio....249
9.3.2 Recepimento del regolamento Dublino III....249

9.4 Modifiche urgenti della legge sull'asilo....250

9.5 Fermo secondo l'articolo 73 LStrI....250

9.6 Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio secondo l'articolo 74 LStrI....251

9.7 Carcerazione preliminare secondo l'articolo 75 LStrI....252

9.8 Carcerazione in vista di rinvio coatto secondo l'articolo 76 LStrI....253

9.9 Carcerazione Dublino (art. 76*a* LStrI)....255
9.9.1 Condizioni generali per la carcerazione Dublino....255
9.9.1.1 Abrogato....256
9.9.2 Carcerazione Dublino per preparare la decisione («carcerazione preliminare» nell'ambito della procedura Dublino)....256
9.9.2.1 Abrogato....257
9.9.3 Carcerazione Dublino per garantire la procedura di trasferimento («carcerazione in vista di rinvio coatto» nel quadro della procedura Dublino)....257
9.9.3.1 Abrogato....258
9.9.4 Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione nel quadro della procedura Dublino (art. 80*a* LStrI)....258
9.9.4.1 Ordine di carcerazione....258
9.9.4.2 Esame della legalità e dell'adeguatezza dell'ordine di carcerazione....258
9.9.5 Scarcerazione....258
9.9.6 Disposizioni speciali per minorenni non accompagnati riguardanti l'ordine della carcerazione Dublino (art. 80*a* cpv. 6 LStrI)....259

9.10 Carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio secondo l'articolo 77 LStrI....259

9.11 Carcerazione cautelativa secondo l'articolo 78 LStrI 259
9.12 Durata massima della carcerazione secondo l'articolo 79 LStrI 261
9.13 Condizioni di carcerazione secondo l'articolo 81 LStrI 262
9.14 Panoramica delle misure coercitive 263
9.15 Partecipazione finanziaria della Confederazione alla costruzione e alla pianificazione di stabilimenti cantonali per l'esecuzione della carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri 265

10 Tutela giurisdizionale 266
10.1 Basi legali 266
10.2 Diritto di essere sentiti 266
10.3 Diritto di consultare gli atti 267
10.4 Obbligo di motivare la decisione 267
10.5 Lingua della decisione 267
10.6 Notifica della decisione 268
10.7 Indicazione dei rimedi giuridici 268
10.8 Rimedi giuridici 268
10.8.1 Procedura di ricorso 268
10.8.1.1 Ricorsi dinanzi al Tribunale amministrativo federale 268
10.8.1.2 Ricorsi dinanzi al Tribunale federale: 269
10.8.2 Revisione 270
10.8.3 Domanda di riesame 270
10.8.3.1 Domanda di riesame semplice 270
10.8.3.2 Domanda di riesame qualificata: 271
10.8.4 Denunzia 271

11 Sistemi d'informazione dell'UE 272
11.1 Sistema di ingressi/uscite EES 272

0 Basi Legali

0.1 Oggetto

La legislazione relativa agli stranieri nonché le disposizioni del diritto internazionale costituiscono le basi legali che consentono il controllo dell'entrata e dell'uscita degli stranieri dalla Svizzera, il regolamento delle loro condizioni di soggiorno, nonché l'emanazione di misure di allontanamento nei loro confronti.

0.2 Condizioni quadro di diritto internazionale

0.2.1 Accordi bilaterali

Il principale accordo bilaterale nel settore migratorio è l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC[1]). La Svizzera ha concluso anche altri trattati e accordi di domicilio.

0.2.1.1 ALC e relativi protocolli

Per i cittadini di 27 Stati membri dell'UE, i loro familiari nonché i prestatori di servizio provenienti da tali Stati, l'ALC e i relativi protocolli prevedono una regolamentazione assai circostanziata ed esaustiva della circolazione delle persone; soprattutto per quel che concerne l'entrata, l'ammissione, il disciplinamento del soggiorno, l'attività lucrativa e il ricongiungimento familiare.

Il 1° luglio 2013 la Croazia ha aderito all'UE. L'estensione dell'ALC alla Croazia è stata disciplinata nel Protocollo del 4 marzo 2016[2] sull'estensione dell'ALC alla Croazia. Questo Protocollo è entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Dal 1° gennaio 2022 la Croazia gode della libera circolazione completa delle persone.[3]

Quale conseguenza del recesso del Regno Unito dall'UE (Brexit), dal 1° gennaio 2021 l'ALC non è più applicabile ai cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

L'Accordo del 21 giugno 2001[4] di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960[5] istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) prevede perlopiù le stesse disposizioni dell'ALC e del suo protocollo (Allegato 1). La libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein è disciplinata nell'Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine[6]. Conformemente all'articolo 6 di questo accordo quadro, la Svizzera concede ai cittadini del Liechtenstein la libera circolazione secondo le disposizioni dell'Allegato K - Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione AELS.

In merito all'ALC, cfr. Istruzioni SEM II.

---

[1] RS **0.142.112.681**
[2] RU **2016** 5251
[3] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[4] RU **2003** 2685
[5] RS **0.632.31**
[6] RS **0.360.514.2**

La legge federale del 16 dicembre 2005[7] sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI); si applica solo in maniera sussidiaria alle persone che beneficiano della libera circolazione, nei rari casi in cui l'Accordo e le disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale non contengono disposizioni derogatorie o se la LStrI prevede una regolamentazione più favorevole allo straniero (art. 2 LStrI).

Ciò vale per la promozione dell'integrazione e il permesso di domicilio (illimitato e non vincolato a condizioni) nonché per l'ammissione di prestatori di servizi provenienti da uno Stato dell'UE/AELS, qualora la prestazione di servizi non superi la durata prevista dall'ALC.

Le misure di allontanamento e respingimento previste dalla LStrI sono parimenti applicabili; la loro interpretazione deve tuttavia allinearsi alle direttive e ai regolamenti UE nonché alle sentenze emanate dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE; cfr. n. 8.1).

0.2.1.2 Accordi di associazione a Schengen e Dublino

I seguenti accordi disciplinano l'associazione della Svizzera al cosiddetto acquis di Schengen:

- l'Accordo del 26 ottobre 2004[8] tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
- l'Accordo del 26 ottobre 2004[9] sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- l'Accordo del 17 dicembre 2004[10] tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- l'Accordo del 28 aprile 2005[11] tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- il Protocollo del 28 febbraio 2008 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Gli accordi di associazione a Dublino sono:

- l'Accordo del 26 ottobre 2004[12] tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;

[7] RS **142.20**
[8] RS **0.362.31** (FF **2004** 5747, **2004** 5273)
[9] RS **0.360.268.11** (FF **2004** 5795)
[10] RS **0.362.32** (FF **2004** 5791)
[11] RS **0.360.314.1**
[12] RS **0.142.392.68** (FF **2004** 5777)

- l'Accordo del 17 dicembre 2004[13] tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- il Protocollo sull'Accordo di associazione a Dublino vertente sulla partecipazione della Danimarca a tale accordo;
- il Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

0.2.1.3 Trattati e accordi di domicilio

Occorre fare una distinzione fra i trattati di domicilio e gli accordi di domicilio.

0.2.1.3.1 Trattati di domicilio

La Svizzera ha concluso trattati di domicilio con 31 Stati (cfr. Allegato «Elenco dei trattati di domicilio»). Tuttavia, questi trattati non conferiscono più un diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio (DTF 106 Ib 125 segg.;120 Ib 360 segg.; 110 Ib 66 e DTF 132 II 65 riguardante la validità del trattato di domicilio russo e DTF 139 V 263 con considerazioni sull'ulteriori validità di trattati dal punto di vista del diritto internazionale).

Le disposizioni sulla libera circolazione sono applicabili unicamente ai cittadini degli Stati contraenti già titolari di un permesso di domicilio giusta la legislazione svizzera sugli stranieri. Prima dell'entrata in vigore della LStrI, i trattati di domicilio avevano una certa rilevanza nel quadro del cambiamento di Cantone da parte di persone titolari del permesso di domicilio. L'articolo 37 LStrI prevede ora un diritto generale dei titolari del permesso di domicilio a cambiare Cantone. Sono fatti salvi i motivi di revoca di cui all'articolo 63 LStrI. I trattati di domicilio non sono pertanto più rilevanti neppure in tale contesto.

I trattati di domicilio non garantiscono tuttavia un diritto al rilascio del permesso di domicilio (DTF 120 Ib 360, consid. 2b, pag. 364 seg. e sentenza 2A.395/2005 del 22 novembre 2005, consid. 2.3). Il diritto a ottenere il permesso di domicilio dopo un soggiorno di durata determinata risulta da accordi complementari ai trattati di domicilio (accordi di domicilio, cfr. n. 3.4.3.3). Questi accordi di domicilio mirano a ridurre da dieci a cinque anni il termine per l'ottenimento del permesso di domicilio.[14]

0.2.1.3.2 Accordi di domicilio[15]

Gli accordi di domicilio integrano i trattati di domicilio (n. 0.2.1.3.1). La Svizzera ha concluso accordi di domicilio con il Liechtenstein (2008) e i seguenti Stati membri dell'UE: Italia (1934 e 1965), Belgio (1935), Paesi Bassi (1935), Francia (1946), Austria (1950 e 1997), Germania (1953), Danimarca (1962), Spagna (1989), Portogallo (1990) e Grecia (1992). Si veda anche l'allegato elenco degli accordi di domicilio che danno diritto al rilascio del permesso di domicilio.

[13] RS **0.362.32** (FF **2004** 5273)
[14] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2023.
[15] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

Il contenuto degli accordi di domicilio è cambiato nel corso del tempo; a partire dalla stipula dell'accordo con la Spagna nel 1989 è pressoché identico. Con il Liechtenstein, la questione del domicilio è parte integrante di un accordo quadro più generale.

Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo (art. 31 par. 1 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati[16]; CV). Ai fini dell'interpretazione del trattato occorre tenere conto, inoltre, della pratica seguita dagli Stati contraenti nell'applicazione del trattato (art. 31 par. 3 lett. b CV). Ogni trattato deve essere interpretato separatamente al fine di determinare se conferisce il diritto a un permesso di domicilio, a chi e a quali condizioni.

Nonostante i contenuti talvolta differenti, gli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera presentano gli aspetti comuni seguenti:[17]

- conferiscono il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni (deroga alla formulazione potestativa dell'art. 34 cpv. 2 LStrI).

  Gli accordi di domicilio conclusi con i Paesi Bassi e il Belgio non sono stati formulati in modo vincolante, ma, considerata la prassi esistente tra la Svizzera e questi Stati, essi sono interpretati in modo che conferiscano tale diritto;

- prevedono deroghe solamente alla durata del soggiorno di almeno dieci anni prevista dall'articolo 34 capoverso 2 lettera a LStrI; per il resto, le disposizioni della LStrI si applicano a titolo complementare (cfr. sentenza 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania). Il rilascio di un permesso di domicilio in virtù dell'articolo 34 capoverso 2 LStrI sulla base di un accordo di domicilio è quindi possibile solo se non esiste alcun motivo di revoca (art. 62 cpv. 1 LStrI) o di retrogradazione (art. 63 cpv. 2 LStrI) e se lo straniero è integrato, in particolare se dispone delle necessarie competenze linguistiche (art. 58*a* LStrI).

- Il Tribunale federale si è pronunciato a più riprese sull'interpretazione di un accordo di domicilio. In base alla LDDS, che non prevedeva alcuna condizione per la concessione di un permesso di domicilio, il TF era giunto alla conclusione che il diritto di ottenere tale autorizzazione dovesse essere concesso solo alle condizioni stabilite nell'accordo, ovvero il soggiorno regolare per un periodo ininterrotto di cinque anni (cfr. DTF 120 Ib 360 consid. 3b concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e l'Austria). Nel quadro della LStr, che ha introdotto la condizione dell'assenza di un motivo di revoca (art. 34 cpv. 2 lett. b LStr), il TF aveva precisato che tale condizione doveva essere esaminata (cfr. sentenza 2C_1144/2014 del 6 agosto 2015 consid. 4.4 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania). Infine, nel quadro della LStrI, che ha introdotto la condizione dell'integrazione (art. 34 cpv. 2 lett. c LStrI), il TF ha aggiunto che doveva essere esaminata anche quest'altra condizione (cfr. la già citata sentenza 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3);

- sono destinati ai cittadini dell'altro Stato contraente. Trattandosi degli accordi di domicilio conclusi con l'Austria, la Germania e la Danimarca occorre considerare i seguenti elementi:

[16] RS **0.111**
[17] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2023.

- questi accordi conferiscono inoltre il diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio al coniuge e ai figli minorenni che vivono nella stessa economia domestica dei cittadini dello Stato in questione;
- secondo l'interpretazione della SEM, il diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio del coniuge e dei figli minorenni si applica indipendentemente dalla loro nazionalità.

Svizzera – Italia (1934 e 1964)

La dichiarazione del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia[18] a cui rimanda l'accordo del 10 agosto 1964 fra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera[19] stabilisce che i cittadini italiani che hanno o avranno dimorato regolarmente in Svizzera, senza interruzione, durante cinque anni riceveranno il permesso di domicilio incondizionato (cfr. n. 1 della dichiarazione del 1934 a cui rinvia l'art. 10 dell'accordo del 1964).

Gli accordi non contengono alcun rimando alla LDDS (salvo che per l'entrata dei lavoratori italiani e il loro diritto di dimora in Svizzera).

Gli accordi sono formulati in modo vincolante e conferiscono ai cittadini italiani il diritto a ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Poiché su questo punto la formulazione di questi accordi è simile a quella dell'accordo di domicilio concluso tra la Svizzera e la Germania, l'ottenimento del permesso di domicilio è necessariamente disciplinato, a titolo complementare, anche dalla LStrI (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania).

Svizzera – Paesi Bassi (1935)

Lo scambio di note del 16 febbraio 1935 tra la Svizzera e i Paesi Bassi relativo al permesso di domicilio accordato ai cittadini dei due Stati con cinque anni di residenza regolare e ininterrotta sul territorio dell'altro Stato[20] stabilisce che, con condizione di reciprocità, il Governo svizzero si propone di accordare il permesso di domicilio ai cittadini olandesi che hanno soggiornato o soggiorneranno regolarmente in Svizzera senza interruzione per cinque anni purché non siano ritenuti indesiderabili, sia dal punto di vista del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici, della moralità e della salute pubbliche, sia perché rischiano di andare a carico dell'assistenza pubblica.

L'accordo non contiene alcun rimando alla legislazione federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS).

L'accordo non è formulato in modo vincolante. Tuttavia, tenendo conto della prassi tra la Svizzera e i Paesi Bassi, la sua interpretazione conferisce ai cittadini olandesi il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Pertanto, l'ottenimento del permesso di domicilio è necessariamente disciplinato, a titolo complementare, anche dalla LStrI (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania).

[18] RS **0.142.114.541.3**
[19] RS **0.142.114.548**
[20] RS **0.142.116.364**

Svizzera – Belgio (1935)

Lo Scambio di lettere del 30 marzo 1935 tra la Svizzera e il Belgio relativo al permesso di domicilio accordato ai cittadini dei due Stati dopo cinque anni di residenza regolare e ininterrotta sul territorio dell'altro Stato[21] stabilisce che il Governo svizzero, con riserva di reciprocità, si impegna ad accordare il permesso di domicilio, ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ai cittadini belgi residenti regolarmente e ininterrottamente da cinque anni sul territorio svizzero e che continuano a risiedervi.

L'accordo rimanda all'articolo 6 LDDS secondo cui il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

L'accordo non è formulato in modo vincolante. Tuttavia, tenendo conto della prassi tra la Svizzera e il Belgio, la sua interpretazione conferisce ai cittadini belgi il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Pertanto, l'ottenimento del permesso di domicilio è necessariamente disciplinato, a titolo complementare, anche dalla LStrI (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania).

Svizzera – Francia (1946)

Secondo l'Accordo del 1° agosto 1946 con la Francia[22] i cittadini francesi che attestano di aver soggiornato regolarmente e ininterrottamente in Svizzera durante cinque anni ricevono un permesso di domicilio.

L'accordo non contiene alcun rimando alla LDDS.

L'accordo è formulato in modo vincolante e conferisce ai cittadini francesi il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Poiché su questo punto la formulazione di questo accordo è simile a quella dell'accordo di domicilio concluso tra la Svizzera e la Germania, l'ottenimento del permesso di domicilio è necessariamente disciplinato, a titolo complementare, anche dalla LStrI (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania).

Svizzera – Austria (1950 e 1997)

L'accordo del 14 settembre 1950 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente convenzioni complementari intese a regolare le condizioni di domicilio degli attinenti dei due Stati[23] modificato dallo scambio di lettere del 18 settembre 1997[24] stabilisce che i cittadini austriaci hanno diritto, dopo un soggiorno ininterrotto e regolare di cinque anni nella Svizzera, al permesso di domicilio ai sensi dell'articolo 6 della legge federale svizzera del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 1). I coniugi e i figli di meno di 18 anni beneficiano anch'essi dello stesso diritto, purché vivano nella stessa economia domestica (art. 3). L'accordo non ha effetto sulle prescrizioni legali dei due Stati contraenti concernenti la scadenza e il ritiro dei permessi di domicilio o di soggiorno (art. 5).

---

[21] RS **0.142.111.723**
[22] Pubblicato dal 1° aprile 2024 nel sito della SEM.
[23] RS **0.142.111.631.1**
[24] RU **1999** 1863

L'accordo rimanda all'articolo 6 LDDS secondo cui il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

L'accordo è formulato in modo vincolante e conferisce ai cittadini austriaci il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Poiché su questo punto la formulazione di questo accordo è simile a quella dell'accordo di domicilio concluso tra la Svizzera e la Germania, l'ottenimento del permesso di domicilio è necessariamente disciplinato, a titolo complementare, anche dalla LStrI (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania).

Secondo l'interpretazione della SEM, il diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio del coniuge e dei figli minorenni previsto dall'articolo 3 si applica indipendentemente dalla loro nazionalità.

Svizzera – Germania (1953)

Secondo il Protocollo del 19 dicembre 1953 tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativo a questioni di domicilio[25] i Germanici hanno il diritto, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni in Svizzera, di ottenere il permesso di domicilio previsto nell'articolo 6 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (n. I.1). Il coniuge del beneficiario del permesso e i figli di età inferiore ai 18 anni fruiscono parimenti di questo diritto se convivono con il capofamiglia e continuano a beneficiarne anche dopo lo scioglimento di questa convivenza (n. I.3). Le prescrizioni legali relative al termine e al ritiro del diritto di dimora incondizionato e di durata illimitata e del titolo di domicilio non sono toccate da questa regolamentazione (n. IV).

L'accordo rimanda all'articolo 6 LDDS secondo cui il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

L'accordo è formulato in modo vincolante e conferisce ai cittadini tedeschi il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. L'ottenimento del permesso di domicilio è disciplinato, a titolo complementare, dalla LStrI (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3).

Secondo l'interpretazione della SEM, il diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio del coniuge e dei figli minorenni previsto dal numero I.3 del Protocollo si applica indipendentemente dalla loro nazionalità.[26]

Svizzera – Danimarca (1962)

Secondo lo scambio di lettere del 6 settembre 1962 tra la Svizzera e la Danimarca relativo al trattamento dei rispettivi cittadini in materia di polizia degli stranieri[27] i cittadini danesi residenti ininterrottamente e regolarmente in Svizzera da cinque anni ricevono il permesso di domicilio previsto nell'articolo 6 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, modificata l'8 ottobre 1948 (art. 1). La moglie del beneficiario dell'accordo e i figli di età inferiore ai 18 anni godono parimenti di questo diritto qualora convivano con il capo famiglia, qualunque sia la durata del loro soggiorno nell'altro Paese (art. 3). Rimane riservato il diritto all'espulsione conformemente alle legislazioni degli Stati contraenti (art. 5).

[25] RS **0.142.111.364**
[26] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2023.
[27] RS **0.142.113.141.1**

L'accordo rimanda all'articolo 6 LDDS secondo cui il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

L'accordo è formulato in modo vincolante e conferisce ai cittadini danesi il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Poiché su questo punto la formulazione di questo accordo è simile a quella dell'accordo di domicilio concluso tra la Svizzera e la Germania, l'ottenimento del permesso di domicilio è necessariamente disciplinato, a titolo complementare, anche dalla LStrI (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania).

Secondo l'interpretazione della SEM, il diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio del coniuge e dei figli minorenni previsto dall'articolo 3 dello scambio di note si applica indipendentemente dalla loro nazionalità e a prescindere dalla durata del loro soggiorno in Svizzera, sempreché i membri della famiglia vivano nella stessa economia domestica. In questi casi devono tuttavia essere adempite le condizioni per quanto riguarda l'integrazione (art. 34 cpv. 2 lett. c LStrI). Se i membri della famiglia soddisfano questi requisiti sin dall'entrata in Svizzera, hanno diritto da subito al rilascio del permesso di domicilio.[28]

Svizzera – Spagna (1989)

Secondo lo scambio di lettere del 9 agosto / 31 ottobre 1989 tra la Svizzera e la Spagna concernente il trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni (applicato provvisoriamente a decorrere dal 1° novembre 1989)[29] i cittadini spagnoli che attestano di aver soggiornato regolarmente e ininterrottamente in Svizzera durante cinque anni ricevono un permesso di domicilio ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 2).

L'accordo rimanda all'articolo 6 LDDS secondo cui il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

L'accordo è formulato in modo vincolante e conferisce ai cittadini spagnoli il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Poiché su questo punto la formulazione di questo accordo è simile a quella dell'accordo di domicilio concluso tra la Svizzera e la Germania, l'ottenimento del permesso di domicilio è necessariamente disciplinato, a titolo complementare, anche dalla LStrI (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania).

Svizzera – Portogallo (1990)

Secondo lo scambio di lettere del 12 aprile 1990 tra la Svizzera e il Portogallo concernente il trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni[30] i cittadini portoghesi con dimora regolare e ininterrotta in Svizzera di cinque anni ricevono un permesso di domicilio ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 2).

L'accordo rimanda all'articolo 6 LDDS secondo cui il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

---

[28] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2023.
[29] RS **0.142.113.328.1**
[30] RS **0.142.116.546**

L'accordo è formulato in modo vincolante e conferisce ai cittadini portoghesi il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Poiché su questo punto la formulazione di questo accordo è simile a quella dell'accordo di domicilio concluso tra la Svizzera e la Germania, l'ottenimento del permesso di domicilio è necessariamente disciplinato, a titolo complementare, anche dalla LStrI (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania).

Svizzera – Grecia (1992)

Secondo lo scambio di lettere del 12 marzo 1992 tra la Svizzera e la Grecia concernente il trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni[31] i cittadini ellenici con dimora regolare e ininterrotta in Svizzera di cinque anni ricevono un permesso di domicilio ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 2).

L'accordo rimanda all'articolo 6 LDDS secondo cui il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

L'accordo è formulato in modo vincolante e conferisce ai cittadini greci il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Poiché su questo punto la formulazione di questo accordo è simile a quella dell'accordo di domicilio concluso tra la Svizzera e la Germania, l'ottenimento del permesso di domicilio è necessariamente disciplinato, a titolo complementare, anche dalla LStrI (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania).

Svizzera – Liechtenstein (2008)

Secondo l'Accordo quadro concluso il 3 dicembre 2008 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine[32] dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, ai cittadini del Liechtenstein in Svizzera è rilasciato un permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1).

L'accordo non contiene alcun rimando alla LStrI.

L'accordo è formulato in modo vincolante e conferisce ai cittadini del Liechtenstein il diritto di ottenere un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Poiché su questo punto la formulazione di questo accordo è simile a quella dell'accordo di domicilio concluso tra la Svizzera e la Germania, l'ottenimento del permesso di domicilio è necessariamente disciplinato, a titolo complementare, anche dalla LStrI (cfr. sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2 e 4.3 concernente l'accordo di domicilio tra la Svizzera e la Germania).

La prassi in assenza di accordi

La prassi in vigore nel quadro della LStr di concedere il permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare ed ininterrotto di cinque anni vale anche nel quadro della LStrI. Essa si applica

[31] RS **0.142.113.722**
[32] RS **0.360.514.2**

ai seguenti Stati: Andorra, Finlandia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Regno Unito, San Marino, Santa Sede (Città del Vaticano) e Svezia. Anche per i cittadini di questi Stati valgono i criteri d'integrazione (inclusi i requisiti linguistici; v. anche n. 3.3.1).

0.2.1.3.3 Memorandum of Understanding

Con gli Stati Uniti e il Canada sono stati conclusi due memorandum of understanding rispettivamente del 6 luglio 1995 (FF *1995* III 617) e del 1° maggio 2003 (FF *2003* 4592). Anche ai cittadini di questi Stati viene rilasciato un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni; valgono però i criteri d'integrazione (inclusi i requisiti linguistici); si vada anche il numero 3.3.1.

0.2.1.4 Accordi di reclutamento

La Svizzera ha concluso, in data 2 marzo 1961, con la Spagna[33] e, in data 10 agosto 1964, con l'Italia[34] accordi relativi al reclutamento della manodopera. I due accordi confermano il principio del reclutamento privato della manodopera straniera. Essi regolano l'assunzione, la presa a carico delle spese di viaggio, le condizioni di stipendio e di lavoro nonché misure d'ordine sociale relative ai lavoratori immigrati. L'accordo con l'Italia contempla inoltre disposizioni concernenti il rinnovo dei permessi, la mobilità professionale e il ricongiungimento familiare.

Per motivi di equità, nel 1967 i vantaggi concessi ai lavoratori italiani furono estesi a tutta la manodopera proveniente dagli Stati dell'Europa occidentale senza tuttavia conferire diritti (FF *1978* II 170).

Dall'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE/AELS (ALC), questi accordi hanno perduto importanza e sono applicabili solo in maniera sussidiaria (art. 2 LStrI).

0.2.1.5 Accordi sullo scambio di tirocinanti

La Svizzera ha concluso accordi relativi allo scambio di tirocinanti con 33 Paesi (accordi sui tirocinanti; cfr. elenco dei Paesi e informazioni più dettagliate al n. 4.4.8).

Gli Stati contraenti s'impegnano ad autorizzare ogni anno un determinato numero di giovani stranieri a soggiornare, per un periodo massimo di 18 mesi, nel loro Paese ai fini della formazione professionale o della formazione professionali continua.

Il Consiglio federale può concludere di propria competenza accordi sullo scambio di tirocinanti (art. 100 cpv. 2 lett. e in combinato disposto con l'art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI). La procedura e il rilascio di permessi sono retti dagli accordi sui tirocinanti e dalle convenzioni amministrative bilaterali (art. 42 cpv. 1 OASA).

0.2.1.6 Accordi relativi ai frontalieri

Accordi relativi ai frontalieri sono stati conclusi con:

[33] RS **0.142.113.328**
[34] RS **0.142.114.548**

- la Germania: Accordo del 21 maggio 1970[35] tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine, modificato con Scambio di lettere del 22 dicembre 1975[36];
- la Francia: Accordo del 1° agosto 1946[37] tra la Svizzera e la Francia concernente il traffico di confine; Accordo supplementare del 15 aprile 1958[38] tra la Svizzera e la Francia sui lavoratori frontalieri; in virtù di tale accordo, i cittadini dei due Paesi che vantano dieci anni di attività salariata ininterrotta hanno diritto al rinnovo del loro permesso a meno che gravi perturbazioni del mercato del lavoro vi si oppongano;
- l'Austria: Accordo del 13 giugno 1973[39] tra la Confederazione svizzera e la Repubblica austriaca concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine;
- l'Italia: Accordo non pubblicato del 21 ottobre 1928 sul traffico di confine.

Questi accordi definiscono i requisiti applicabili ai permessi, l'obbligo di tornare nella zona di frontiera contigua nonché l'estensione della zona di frontiera. Per i cittadini dell'UE-27/AELS hanno una rilevanza solo in riferimento alla definizione dell'estensione delle zone di frontiera nel caso in cui vige un periodo transitorio in materia di contingenti. In particolare, le zone di frontiera restano applicabili ai cittadini di Stati terzi che risiedono in uno Stato limitrofo e lavorano in Svizzera.

Si vedano anche i numeri 4.4.12 e 4.8.3 e, per i cittadini UE/AELS, il numero 2.7 delle Istruzioni SEM II.

0.2.1.7 Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini

Successivamente all'uscita del Regno Unito dall'UE (Brexit) è stato stipulato l'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini[40]. Esso disciplina la tutela, dopo il 1° gennaio 2021, dei diritti acquisiti dai cittadini britannici e dai loro familiari in virtù dell'ALC.

La circolare della SEM del 14 dicembre 2020 «Brexit – Tutela dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell'ALC» illustra le disposizioni di tale accordo.

L'ALC è stato applicato ai cittadini del Regno Unito fino al 31 dicembre 2020. I cittadini del Regno Unito che non hanno acquisito diritti derivanti dall'ALC non sono coperti dal predetto accordo. Queste persone soggiacciono alle disposizioni ordinarie della LStrI e alle presenti istruzioni.

Per l'ammissione al mercato del lavoro di cittadini britannici appena entrati in Svizzera rimandiamo al numero 4.8.6.

[35] RS **0.631.256.913.63**
[36] RS **0.631.256.913.631**
[37] RS **0.631.256.934.91**
[38] RS **0.142.113.498**
[39] RS **0.631.256.916.33**
[40] Accordo del 25 febbraio 2019 tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e alla fine dell'applicabilità dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone; RS 0.142.113.672

0.2.2 Accordi multilaterali

0.2.2.1 Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e accordi di sede con le organizzazioni internazionali

In virtù dei suoi impegni internazionali, la Svizzera è in linea di principio tenuta ad autorizzare l'entrata e il soggiorno, da una parte, dei membri delle rappresentanze straniere (ambasciate, missioni permanenti e consolati), d'altra parte, delle persone chiamate dalle organizzazioni internazionali che hanno conchiuso un accordo di sede con il Consiglio federale (organizzazioni internazionali; cfr. cap. 7).

Lo statuto giuridico dei membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari è disciplinato dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961[41] sulle relazioni diplomatiche e dalla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963[42] sulle relazioni consolari. Lo statuto delle persone che lavorano alla sede delle organizzazioni internazionali è disciplinato dagli accordi di sede e dalle Convenzioni di Vienna applicabili per analogia.

0.2.2.2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950[43] contempla, in particolare agli articoli 3 e 8, disposizioni significative per il diritto sugli stranieri (CEDU). L'articolo 3 (divieto della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti) costituisce il caposaldo del principio del non allontanamento in virtù del quale nessuno straniero può essere costretto a recarsi in un Paese nel quale rischia di essere sottoposto ad un trattamento che viola gravemente i diritti dell'uomo (DTF 111 Ib 68 segg., segnatamente pagg. 70 e 71; cfr. anche art. 25 cpv. 3 Cost). Tutti gli stranieri giunti al confine o che già dimorano sul territorio nazionale possono appellarsi a questo principio.

Nel diritto in materia di stranieri si può far valere l'articolo 3 CEDU solo se lo straniero deve essere espulso dalla Svizzera (cfr. DTF non pubblicata del 7 novembre 1994 nella causa M.).

La protezione della vita privata e familiare è sancita dall'articolo 8 CEDU (n. 6.17). Il Tribunale federale ha riconosciuto a un familiare in senso stretto il diritto fondamentale al rilascio e al rinnovo del permesso di dimora quando un altro familiare gode del diritto di residenza in Svizzera e non è possibile esigere che prosegua all'estero la sua vita di famiglia (DTF 122 II 1). Vanno considerati come familiari in senso stretto il coniuge e i figli minorenni (meno di 18 anni) nonché, a determinate condizioni, i figli maggiorenni in relazione di dipendenza (DTF 120 Ib 257 segg.; per le coppie omosessuali cfr. DTF 126 II 425; DTF 115 Ib 4).

Secondo l'articolo 1 del Protocollo n. 7 CEDU del 22 novembre 1984, uno straniero che soggiorna legalmente in un Paese può esserne espulso unicamente con l'esecuzione di una decisione emanata in conformità con la legislazione vigente[44]. Deve avere la possibilità di esporre i motivi che si oppongono alla sua espulsione, di fare esaminare il suo caso e di farsi rappresentare dinanzi le autorità competenti.

La LStrI e le sue ordinanze d'esecuzione adempiono le esigenze postulate dalla CEDU.

[41] RS **0.191.01**
[42] RS **0.191.02**
[43] RS **0.101**
[44] RS **0.101.07**

0.2.2.3 Convenzioni sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi

La Convenzione del 28 luglio 1951[45] sullo statuto dei rifugiati nonché il Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 1967[46] definiscono la nozione di rifugiato e stabiliscono le garanzie minime di cui godono i rifugiati.

Il principio di non respingimento di cui all'articolo 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e all'articolo 3 CEDU è un principio di diritto internazionale imperativo (*ius cogens*). Secondo le disposizioni in narrativa, nessuno Stato è autorizzato a espellere un rifugiato in un Paese in cui la sua vita o la sua libertà sono minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. È inoltre vietato allontanare persone verso Stati in cui rischiano di essere sottoposte alla tortura, a trattamenti inumani o degradanti o a violazioni particolarmente gravi dei diritti dell'uomo.

Tuttavia, questa convenzione non conferisce un diritto all'asilo. Infatti, la concessione dell'asilo è disciplinata dalla legislazione nazionale. La legge svizzera sull'asilo prevede una definizione più estesa della nozione di rifugiato che non quella del diritto internazionale (art. 3 della legge federale del 26 giugno 1998[47] sull'asilo, LAsi). Essa disciplina la procedura che porta al riconoscimento dello statuto di rifugiato e precisa le conseguenze giuridiche che ne risultano.

La Convenzione del 28 settembre 1954[48] sullo statuto degli apolidi garantisce a questi ultimi, in linea di massima, gli stessi vantaggi che ai rifugiati.

0.2.2.4 Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

La Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965[49] sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale mira a combattere la discriminazione razziale in tutte le sue forme e in tutti i settori. Gli Stati sono liberi di riservare un trattamento diverso ai propri cittadini e agli stranieri, purché tale diversità di trattamento non sia dettata da motivi razzisti e non porti a un risultato discriminante in tal senso. La Convenzione non conferisce invece un diritto d'entrata e di soggiorno in un determinato Stato.

Al momento della ratifica, la Svizzera ha ritenuto opportuno formulare una riserva per quel che concerne la legislazione in materia di ammissione sul mercato del lavoro. La politica attuale di ammissione sul mercato del lavoro svizzero si basa su un sistema binario che distingue tra cittadini di Stati dell'UE/AELS e cittadini di altri Stati (cosiddetti Stati terzi). Questa distinzione non contraddice la Convenzione nella misura in cui poggia su un Accordo con i Paesi interessati.

0.2.2.5 Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

La Convenzione del 18 dicembre 1979[50] sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna intende evitare qualsiasi distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, volta ad ostacolare o vanificare il riconoscimento e l'esercizio da parte della donna dei diritti umani e delle libertà fondamentali in base al principio della parità dei sessi. Tali principi valgono anche nel diritto in materia di stranieri.

---

[45] RS **0.142.30**
[46] RS **0.142.301**
[47] RS **142.31**
[48] RS **0.142.40**
[49] RS **0.104**
[50] RS **0.108**

0.2.2.6 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

La Convenzione del 10 dicembre 1984[51] contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti mira a potenziare la lotta alla tortura e ai trattamenti crudeli, inumani o degradanti nel mondo. Nessuno Stato può espellere, respingere né estradare una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischi di essere torturata (art. 3). Tale disposizione sancisce il principio di non respingimento, contenuto anche nell'articolo 25 capoverso 3 Cost. e nell'articolo 3 CEDU.

0.2.2.7 Patto internazionale sui diritti civili e politici (Patto ONU II)

Il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966[52] riconosce ad ogni persona che soggiorna legalmente sul territorio di uno Stato il diritto di spostarsi e di eleggere domicilio nonché di lasciare il Paese. Questo diritto può tuttavia essere oggetto di restrizioni per i motivi elencati nel Patto. La Svizzera ha ratificato il Patto con la riserva dell'applicazione della sua legislazione federale in materia di stranieri secondo la quale i permessi di dimora e di domicilio sono valevoli unicamente per il Cantone che li ha rilasciati.

0.2.2.8 General Agreement on Trade in Services (GATS)

L'Accordo del 15 aprile 1994[53] che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (Accordo GATS) è entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1995. Solo alcune disposizioni sono direttamente applicabili e conferiscono ai beneficiari diritti direttamente sottoposti a giurisdizione. L'Allegato 1B all'Accordo, concernente i fornitori di servizi, contiene principi quali la parità di trattamento, la trasparenza, la liberalizzazione graduale delle condizioni d'ammissione sul mercato, la parità di trattamento degli indigeni e la procedura di ammissione sul mercato del lavoro. Nel diritto in materia di stranieri ciò significa che, nel contesto del soggiorno per prestazioni di servizio temporanee, occorre osservare il principio della parità di trattamento per quel che concerne le condizioni d'ammissione e la dimora.

Al momento della ratifica, la Svizzera ha formulato una riserva così da poter riservare un trattamento privilegiato ai cittadini dell'UE/AELS.

Cfr. n. 4.8.1.

0.2.2.9 Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo

La Convenzione del 20 novembre 1989[54] sui diritti del fanciullo mira a garantire al fanciullo, effettivamente e giuridicamente, una migliore protezione. Sebbene né il fanciullo né i genitori possano dedurre da tale Convenzione un diritto giuridico al ricongiungimento familiare, essa esige che le domande di entrata o di partenza siano trattate dagli Stati parte con benevolenza, umanità e celerità. La Svizzera ha inoltre emesso una riserva all'articolo 10 capoverso 1 della Convenzione (cfr. DTF 124 II 361 segg.).

0.2.2.10 Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale

La Convenzione del 29 maggio 1993[55] sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (n. 5.4). Essa mira a

[51] RS **0.105**
[52] RS **0.103.2**
[53] RS **0.632.20**
[54] RS **0.107**
[55] RS **0.211.221.311**

istituzionalizzare un sistema di cooperazione tra Stato di accoglienza e Stato d'origine, onde combattere gli abusi in materia di adozione internazionale (FF *1999* 4858 segg.).

0.2.2.11 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)

La Svizzera ha sottoscritto questa Convenzione[56] l'11 settembre 2013 con entrata in vigore il 1° aprile 2018[57].

La Convenzione del Consiglio d'Europa è il primo strumento giuridicamente vincolante che protegge completamente le donne e le bambine da qualsiasi forma di violenza, inclusa quella domestica. Ha lo scopo di prevenire la violenza, proteggere le vittime, perseguire i reati ed eliminare ogni forma di violenza contro le donne. Inoltre intende fornire un contributo all'eliminazione della discriminazione contro le donne e favorire la parità tra uomo e donna. Sono fondamentali in questo contesto i diritti, la tutela e il sostegno delle vittime.

A livello nazionale l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) è competente per l'attuazione della Convenzione e i rapporti destinati al Consiglio d'Europa. L'UFU coordina anche l'attuazione delle misure della Confederazione. A livello intercantonale la Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD) coordina l'attuazione della Convenzione, su incarico della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) e della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS).

La Convenzione chiede agli Stati contraenti di adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di violenza domestica del settore degli stranieri o dell'asilo ottengano un titolo autonomo di soggiorno (art. 59 par. 1 della Convenzione). Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale (art. 59 par. 1 della Convenzione).

Abrogato[58]

0.3 Disposizioni di diritto nazionale

0.3.1 Costituzione federale

Giusta l'articolo 121 della Costituzione federale del 18 aprile 1999[59] (Cost.), la Confederazione ha la competenza esclusiva di legiferare in materia di entrata, uscita, dimora e domicilio degli stranieri.

Giusta l'articolo 121 capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 185 numero 3 Cost., il Consiglio federale è autorizzato ad adottare misure di allontanamento nei confronti di stranieri che mettono in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

[56] RS **0.311.35**; FF **2017** 143; RU **2018** 1119
[57] Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.ebg.admin.ch > Pagina iniziale > Temi > Diritto > Diritto internazionale > Consiglio d'Europa > Convenzione di Istanbul.
[58] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° gennaio 2025.
[59] RS **101**

0.3.2 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI (in precedenza LStr)

La legge sugli stranieri (LStr), in vigore dal 1° gennaio 2008, è stata rinominata legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) a partire dal 1° gennaio 2019[60] e disciplina in particolare l'ammissione e la dimora di cittadini (attivi e non attivi) di Paesi non membri dell'UE/AELS.

Con la LStrI, l'intero settore degli stranieri è disciplinato per la prima volta a livello di legge (sino al 1° gennaio 2008 era principalmente disciplinato da ordinanze del Consiglio federale). Il Parlamento è così direttamente coinvolto nella messa a punto della politica in materia di stranieri.

Per i cittadini di Stati dell'UE/AELS è applicabile in prima linea l'Accordo sulla libera circolazione delle persone. La LStrI è applicabile a queste persone unicamente se prevede un disciplinamento più favorevole oppure se l'Accordo sulla libera circolazione delle persone non prevede disposizioni derogatorie (art. 2 LStrI).

La LStrI limita l'ammissione di stranieri esercitanti attività lucrativa provenienti da Stati terzi ai lavoratori qualificati di cui vi è urgente bisogno.

La LStrI elenca i principi e gli obiettivi per l'integrazione. Gli stranieri che hanno la prospettiva di rimanere in Svizzera a lungo termine devono poter partecipare alla vita economica, sociale e culturale.

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni li sostengono in questo ambito. A tal scopo promuovono anche misure volte a facilitare la comprensione reciproca della popolazione svizzera e straniera e la loro convivenza (art. 53 LStrI). Confederazione e Cantoni attuano dal 2014 la promozione dell'integrazione nel quadro dei Programmi d'integrazione cantonali (PIC)[61], che tra l'altro prevedono la prima informazione e la consulenza degli stranieri al fine di promuoverne l'integrazione.

L'integrazione è un processo reciproco. Dagli stranieri si esige che intraprendano sforzi in vista della propria integrazione, segnatamente imparando la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza e partecipando alla vita economica o all'acquisizione di una formazione.

Con la riveduta regolamentazione in materia di ammissione e di dimora nella LStrI si intende rendere più vincolante la responsabilità degli stranieri per quanto riguarda la loro integrazione. Ora la legge definisce chiari criteri d'integrazione (art. 58*a* LStrI). L'integrazione va favorita con incentivi positivi. In casi in cui vi sia una particolare necessità d'integrazione le competenti autorità possono emanare decisioni comprendenti condizioni, se necessario spiegarle con raccomandazioni in materia d'integrazione o concludere accordi d'integrazione e in tal modo illustrare chiaramente alle persone in questione quali sono le aspettative nei loro confronti per un adeguato adempimento dei criteri d'integrazione. Nel quadro dei PIC Confederazione e Cantoni promuovono tra l'altro offerte d'integrazione e corsi di lingua per stranieri. È opportuno che l'attuazione degli accordi e delle raccomandazioni d'integrazione si basi su una stretta collaborazione tra le autorità migratorie e i servizi cantonali competenti per questioni inerenti l'integrazione. Per il diritto transitorio si rimanda al n. 3.3.4.

Nel quadro della lotta agli abusi, la LStrI prevede (rispetto alla LDDS) provvedimenti più severi, segnatamente contro l'attività dei passatori, il lavoro nero e i matrimoni di compiacenza. Una

[60] RU **2017** 6521; FF **2016** 7937
[61] www.kip-pic.ch

disposizione del Codice civile (CC)[62] prevede il rifiuto di celebrare il matrimonio se vi sono evidenti indizi che si tratta di un matrimonio di compiacenza (art. 97*a* e 105 n. 4 CC).

0.3.3 Ordinanze d'esecuzione della LStrI

Nel quadro delle proprie competenze e delle pertinenti disposizioni di delega (cfr. art. 121 cpv. 1 Cost; e in particolare art. 5 segg., 20 cpv. 1, 30 cpv. 2, 98 segg. e 124 cpv. 1 LStrI) il Consiglio federale ha emanato le seguenti disposizioni d'esecuzione della LStrI:

- ordinanza del 24 ottobre 2007[63] sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA);
- Ordinanza del DFGP del 13 agosto 2015[64] concernente i permessi e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione (Ordinanza del DFGP concernente l'approvazione, OA-DFGP);
- ordinanza del 22 maggio 2002[65] concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sula libera circolazione delle persone, OLCP);
- ordinanza del 15 agosto 2018[66] concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV);
- ordinanza del 15 agosto 2018[67] sull'integrazione degli stranieri (OIntS);
- ordinanza del 24 ottobre 2007[68] sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (ordinanza sugli emolumenti LStrI, OEmol-LStrI);
- ordinanza del 12 aprile 2006[69] concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC);
- ordinanza dell'11 agosto 1999[70] concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE);
- ordinanza del 14 novembre 2012[71] concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV);
- Ordinanza del 10 novembre 2021[72] sul sistema di ingressi/uscite (OEES)[73].

0.3.4 Istruzioni e commenti relativi alla legislazione in materia di stranieri

Allo scopo di coordinare la prassi, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; nuova denominazione, dal 1° gennaio 2015, dell'Ufficio federale della migrazione [UFM]) ha emanato le

[62] RS **210**
[63] RS **142.201**
[64] RS **142.201.1**
[65] RS **142.203**
[66] RS **142.204**
[67] RS **142.205**
[68] RS **142.209**
[69] RS 1**42.513**
[70] RS **142.281**
[71] RS **143.5**
[72] RS **142.206**
[73] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 settembre 2025.

presenti istruzioni e commenti, rivolti in particolare alle autorità incaricate di applicare la legge nonché alle persone interessate.

Le istruzioni e commenti non sono disponibili in versione cartacea ma sono pubblicate e costantemente aggiornate sulla homepage della SEM.

Sostituiscono le precedenti «Istruzioni e commenti» dell'UFM concernenti la LDDS e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2008 unitamente alla LStr e alle sue ordinanze d'esecuzione.

1 Procedura e competenze

1.1 Principi in materia di decisione

Nelle loro decisioni intese a concedere permessi, le autorità devono, di regola, tenere conto degli interessi economici del Paese nonché dello sviluppo demografico e sociale della Svizzera (art. 3 LStrI). Nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero nonché del potere d'apprezzamento, l'autorità decide circa la concessione, il rinnovo o la proroga del permesso di dimora nonché il rilascio del permesso di domicilio. Ciò facendo, tiene conto degli interessi pubblici della Svizzera nonché degli interessi personali e dell'integrazione dello straniero (art. 96 LStrI). Il potere d'apprezzamento è limitato qualora sia dato un diritto al rilascio di un permesso (art. 42, 43, 48 e 50 LStrI). Meri atti come l'avvio di procedure di diritto matrimoniale e familiare, la scolarizzazione dei figli, l'acquisto di un immobile, l'affitto di un'abitazione, la stipulazione di un contratto di lavoro, la fondazione di un'azienda o la partecipazione a un'azienda non possono giustificare pretese in relazione con la procedura di permesso (art. 6 cpv. 2 OASA). Un diritto in tal senso si estingue inoltre in caso di invocazione abusiva (art. 51 LStrI).

Con la riserva delle convenzioni internazionali (ALC al n. 021.1 e art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU), accordi di domicilio, ecc.) o di particolari disposizioni di legge (artt. 42, 43, 48 e 50 LStrI, art. 60 LAsi, diritti derivanti dall'ALC), lo straniero non può prevalersi di nessun diritto al rilascio, al rinnovo (art. 32–35 LStrI; art. 56 OASA) o alla proroga di un permesso di dimora o al rilascio di un permesso di domicilio.

L'autorità amministrativa deve rispettare i principi giuridici generali desunti dalla giurisprudenza. L'autorità è così tenuta a rispettare il diritto all'uguaglianza, la protezione contro l'arbitrio e la protezione della buona fede (art. 8 e 9 Cost.). Nel diritto in materia di stranieri, tuttavia, è possibile interporre un ricorso di diritto pubblico presso il Tribunale federale per violazione degli articoli 8 e 9 Cost. solo se sussiste in merito un diritto garantito per legge (DTF 126 I 81 segg., DTF 133 I 185; per contro il TF ha precisato la sua giurisprudenza riguardo alla naturalizzazione ordinaria: il principio del divieto dell'arbitrio può ormai essere invocato tramite un ricorso costituzionale sussidiario, cfr. DTF 138 I 375). L'autorità che fruisce di una libertà d'apprezzamento deve quindi evitare ogni eccesso e/o abuso di potere assimilato dalla legge ad una violazione del diritto (art. 95 e 106 della legge federale del 17 giugno 2005[74] sul Tribunale federale [LTF] e art. 49 della legge federale del 20 dicembre 1968[75] sulla procedura amministrativa [PA]).

Decidere per apprezzamento non significa decidere a piacimento; di conseguenza l'autorità che apprezza oltre i limiti conferitile dalla legge nell'ambito del potere del libero apprezzamento commette una violazione. Parimenti abbiamo una violazione laddove un'autorità non esercita o limita il proprio libero potere di apprezzamento decidendo sistematicamente a scatola chiusa.

[74] RS **173.110**
[75] RS **172.021**

Vi è abuso di potere quando l'autorità emana arbitrariamente una decisione oppure viola palesemente determinati principi giuridici o costituzionali, come il principio della parità di trattamento, il diritto alla protezione della buona fede e il principio della proporzionalità[76].

L'apprezzamento deve in ogni evenienza attenersi al principio della proporzionalità e conformarsi al senso ed allo scopo della norma applicata. Secondo il Tribunale federale questo aspetto risponde a due esigenze: da un lato il mezzo utilizzato deve essere idoneo al conseguimento dello scopo desiderato, rispettando il più possibile, nell'interesse pubblico, la libertà individuale. D'altro canto, deve sussistere un ragionevole rapporto tra lo scopo prefisso e le restrizioni necessarie. Secondo la dottrina, affinché sia rispettato il principio della proporzionalità, deve essere tenuto conto

- dell'idoneità dell'intervento statale per raggiungere il fine desiderato,
- della necessità dell'intervento, che preclude qualsiasi ingerenza ovviabile, nonché
- dell'adeguatezza, o proporzionalità in senso stretto, che vuole impedire inutili eccessivi pregiudizi nella sfera dei diritti costituzionali rapportati al fine prefisso[77].

È d'uopo infine che le autorità si applichino ad evitare un formalismo eccessivo che la giurisprudenza assimila a un diniego di giustizia contrario all'articolo 29 capoverso 1 Cost. Per eccesso di formalismo s'intende il tentativo da parte dell'autorità di imporre il rispetto di una norma formale in modo da non dover decidere essa stessa nella fattispecie. Il Tribunale federale condanna simile applicazione di prescrizioni formali quando queste non sono giustificate da interessi degni di protezione e/o che complicano inutilmente l'applicazione del diritto materiale.

1.2 Competenze delle diverse autorità

1.2.1 In generale

La ripartizione delle competenze tra autorità federali e cantonali competenti in materia di stranieri risulta dagli articoli 98 e 99 LStrI nonché dagli articoli 83–86 OASA e l'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) concernente l'approvazione (qui di seguito: OA-DFGP, cfr. n. 1.3)[78]. Tutto ciò che concerne il rilascio, il rinnovo o la proroga dei permessi di dimora e che non è contemplato da ordinanze ben precise o da istruzioni è di competenza dei Cantoni.

1.2.2 Rapporti tra le autorità cantonali competenti in materia di stranieri e la SEM

La SEM non può costringere un Cantone a rilasciare, rinnovare o prorogare un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora oppure a rilasciare un permesso di domicilio. In effetti, secondo il diritto federale, i Cantoni decidono in merito alla dimora e al domicilio degli stranieri. Il rifiuto del permesso pronunciato dal Cantone è definitivo, su riserva di un diritto alla dimora.

---

[76] A. Grisel, *Traité de droit administratif*, 1984, pag. 333; U. Häfelin/G. Müller, *Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts*, 1993, pag. 87 N 374 segg.; R. Rhinow/H. Koller/Chr. Kiss. *Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes*, 1996, N 1044 segg., 1298, 1303 segg.
[77] A. Grisel, *Traité de droit administratif*, 1984, pag. 348 segg.; U. Häfelin/G. Müller, *Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts*, 1993, pag. 111, N 486 segg.
[78] RS **142.201.1**

Ciò nondimeno, in taluni casi definiti dall'OA-DFGP, o se l'autorità cantonale competente chiede una verifica delle condizioni del diritto federale in un caso particolare, la SEM esercita un diritto di sorveglianza e di veto nel quadro della procedura di approvazione (art. 99 LStrI; art. 85 e 86 OASA e OA-DFGP; in merito cfr. n.1.3).[79]

La SEM può svolgere una procedura di approvazione soltanto se un'autorità cantonale si pronuncia *a favore* del rilascio di un permesso, anche ove si tratti di un'autorità cantonale di ricorso (art. 99 cpv. 2 LStrI; sentenza TF del 17 novembre 2020, 2D_36/2020 consid. 3.3).

Abrogato[80]

La SEM stabilisce inoltre la data a contare dalla quale uno straniero può ottenere il permesso di domicilio (art. 34 LStrI e art. 62 OASA; cfr. n. 1.3.2 e 3.5.2.1).

1.2.3 Rapporti tra autorità competenti in materia di stranieri e autorità preposte al mercato del lavoro

1.2.3.1 Decisione preliminare delle autorità preposte al mercato del lavoro

Prima del primo rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa, il servizio competente secondo il diritto cantonale per l'ammissione sul mercato del lavoro decide giusta l'articolo 83 capoverso 1 OASA se sono adempite le condizioni:

a) per l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente o dipendente secondo gli articoli 18–25 LStrI;

b) per la prestazione transfrontaliera di servizi da parte di una persona o di una ditta con domicilio o sede all'estero secondo l'articolo 26 LStrI;

c) per il cambiamento a un'attività lucrativa indipendente da parte di uno straniero titolare del permesso di dimora secondo l'articolo 38 capoverso 3 LStrI.

La procedura è retta dal diritto cantonale. Nei casi contemplati dall'OA-DFGP, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro trasmette alla SEM, per approvazione, le proprie decisioni preliminari relative al rilascio del permesso di dimora giusta l'articolo 33 LStrI e al rilascio del permesso di soggiorno di breve durata giusta l'articolo 32 LStrI (art. 99 LStrI e art. 85 OASA i.c.d. con l'art. 1 dell'OA-DFGP; per ulteriori dettagli, si veda il capitolo 4 «Soggiorno con attività lucrativa» n. 4.6 e 4.7 e tabella al n. 4.8.10).[81]

Il servizio competente per l'ammissione sul mercato del lavoro decide, giusta l'articolo 83 capoverso 2 OASA, se è possibile prorogare o rinnovare il permesso di soggiorno di breve durata. Nel caso di persone titolari di un permesso di soggiorno di breve durata e di richiedenti l'asilo, esamina inoltre la possibilità di autorizzare il cambiamento di posto.

Al di fuori dei casi contemplati dall'articolo 1 OA-DFGP, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro può trasmettere alla SEM, per approvazione, le proprie decisioni preliminari affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempite (art. 85 cpv. 3 OASA).[82]

[79] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° febbraio 2023.
[80] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° febbraio 2023.
[81] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° febbraio 2023.
[82] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° febbraio 2023.

1.2.3.2 Carattere vincolante della decisione delle autorità preposte al mercato del lavoro

Le decisioni del servizio competente in materia di ammissione sul mercato del lavoro vincolano le autorità competenti in materia di stranieri. Le autorità competenti in materia di stranieri possono però, nonostante la decisione di massima positiva o il parere favorevole dell'Ufficio del lavoro, rifiutare il permesso per considerazioni diverse da quelle dell'economia o del mercato del lavoro.

1.3 Procedura d'approvazione[83]

La LStrI precisa che il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione della SEM. La SEM può rifiutare di approvare la decisione di un'autorità amministrativa cantonale o di un'autorità cantonale di ricorso, limitarne la durata di validità oppure vincolarla a condizioni e oneri (art. 99 LStrI).

L'OASA demanda al DFGP la competenza per determinare i casi che devono essere sottoposti all'approvazione della SEM (art. 85 cpv. 1 e 2 OASA). In attuazione di tale delega di competenza, il DFGP ha emanato l'ordinanza concernente i permessi e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione (OA-DFGP), la quale regolamenta in dettaglio i casi che vanno obbligatoriamente sottoposti alla SEM per approvazione (cfr. n. 1.3.1).

La procedura di approvazione consente quindi alla SEM di esercitare il proprio dovere di vigilanza ai fini di un'applicazione corretta e coerente del diritto degli stranieri da parte delle autorità cantonali preposte, compito che le compete in virtù dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia[84] (Org-DFGP; cfr. art. 12 cpv. 1 e 2 lett. d).

La procedura di approvazione della SEM deve sempre essere oggetto, in via preliminare, di una decisione positiva di un'autorità cantonale o di un'autorità cantonale di ricorso (art. 99 cpv. 2 LStrI) in merito al rilascio di un permesso di soggiorno. In questi casi, l'autorità cantonale può rilasciare, rinnovare o prorogare un permesso di dimora soltanto se la SEM vi ha dato la sua approvazione; in caso contrario, la carta di soggiorno non può essere rilasciata (art. 85 cpv. 5 OASA).

Per contro, se intende negare il rilascio, il rinnovo o la proroga di un permesso soggetto all'approvazione della SEM, l'autorità cantonale può pronunciarsi autonomamente precisando i rimedi giuridici applicabili.

Con sentenza del 25 aprile 2015 (DTF 141 II 169), il Tribunale federale ha stabilito che la procedura d'approvazione è ammessa soltanto se la SEM non può appellarsi all'autorità di ricorso cantonale o al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha confermato che la giurisprudenza giusta la DTF 141 II 169 era valida soltanto fino all'entrata in vigore il 1° giugno 2019 dell'articolo 99 LStrI modificato. In effetti, dall'entrata in vigore della modifica le decisioni delle autorità cantonali di ricorso – nella misura in cui la decisione contestata rientra nell'articolo 85 OASA – sono soggette all'approvazione della SEM. In base al diritto transitorio, ai fini della norma di cui all'articolo 99 capoverso 2 LStrI è determinante il momento della decisione cantonale di ricorso e non quello della decisione dell'ufficio della migrazione (sentenza TAF F-488/2021 del 27 giugno 2022 consid. 4.2).

---

[83] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° febbraio 2023.
[84] RS 172.213.1

Inoltre, l'autorità cantonale della migrazione può sottoporre alla SEM per approvazione una decisione cantonale affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempite (art. 85 cpv. 3 OASA).

Riassumendo, vanno sottoposti alla SEM per approvazione:

a) i casi menzionati nell'OA-DFGP, se l'autorità cantonale competente in materia di stranieri intende rilasciare, rinnovare o prorogare il permesso richiesto;

b) i casi che l'autorità cantonale decide di sottoporre alla SEM in applicazione dell'articolo 85 capoverso 3 OASA.

1.3.1 Procedura d'approvazione per i casi menzionati nell'OA-DFGP

Se intende rilasciare, rinnovare o prorogare un permesso che secondo l'OA-DFGP deve essere sottoposto alla SEM per approvazione, la competente autorità cantonale trasmette il caso alla SEM assieme al suo parere per via elettronica. Può rinunciare al parere se dalla documentazione risulta inequivocabilmente che la domanda può senz'altro essere approvata o se il caso è stato trasmesso su ordine di un'autorità cantonale di ricorso. L'autorità cantonale comunica per scritto alla persona in questione che intende accogliere la sua domanda ma deve prima sottoporla alla SEM per approvazione. La SEM può negare l'approvazione, limitarla nel tempo o vincolarla a condizioni e oneri (art. 86 cpv. 1 OASA).

In assenza di specificazione, l'ordinanza si applica sia ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS inclusi i cittadini del Regno Unito, sia a quelli di un Paese membro dell'UE o dell'AELS.

L'OA-DFGP contiene anche le decisioni di deroga alle condizioni di ammissione che devono essere sottoposte per approvazione alla SEM (art. 30 cpv. 2 LStrI, art. 86 OASA). Le decisioni preliminari in materia di mercato del lavoro (art. 40 cpv. 2 LStrI e artt. 83 e 85 OASA) e il rilascio preliminare del permesso di domicilio sono parimenti inclusi nell'OA-DFGP per ragioni di sistematica. Per maggiori dettagli, si veda l'OA-DFGP, che sottopone alla procedura di approvazione dinanzi alla SEM le seguenti categorie di permessi:

a) Decisioni preliminari in vista di un soggiorno per l'esercizio di un'attività lucrativa per i cittadini di Stati non membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e per i cittadini del Regno Unito (art. 1 OA-DFGP)

Dal 1° febbraio 2023, l'OA-DFGP sottopone alla SEM per approvazione solo talune decisioni preliminari vertenti sul rilascio di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora, a prescindere che tali autorizzazioni rientrino nei contingenti. L'articolo 1 OA-DFGP enumera in modo esaustivo le decisioni preliminari da sottoporre ad approvazione.

L'articolo 1 OA-DFGP è applicabile a tutti i cittadini di Stati terzi e, riguardo ai cittadini del Regno Unito, qualora la competente autorità cantonale ritenga che costituiscano una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (cfr. art. 1 lett. b OA-DFGP). I cittadini dell'UE/AELS non rientrano, invece, nel campo d'applicazione dell'articolo 1 OA-DFGP

L'approvazione della SEM della decisione preliminare dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro comprende l'approvazione del rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora (per ulteriori dettagli, si veda il capitolo 4 «Soggiorno con attività lucrativa» n. 4.6 e 4.7 e tabella al n. 4.8.10).

b) Rilascio di determinati permessi iniziali di dimora per i cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS in vista di un soggiorno senza attività lucrativa (art. 2 dell'OA-DFGP)

Conformemente all'articolo 2 lettera a dell'OA-DFGP, la SEM definisce l'elenco dei Paesi associati a un elevato rischio di compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera o di elusione delle prescrizioni legali in vista del rilascio di un permesso di dimora per allievi, studenti, dottorandi, post-dottorandi, ospiti accademici, persone che beneficiano di un congedo sabbatico e titolari di una borsa di studio della Confederazione. Di conseguenza, il rilascio di un permesso di dimora ai cittadini di un Paese menzionato nell'allegato «Straniero ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale» deve essere sottoposto per approvazione alla SEM.

c) Rilascio e proroga di determinati permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio in casi particolari (art. 3 e 4 dell'OA-DFGP)

d) Rilascio di determinate categorie di permessi in deroga alle condizioni di ammissione (art. 5 dell'OA-DFGP)

e) Rilascio di determinati permessi di soggiorno ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS nell'ambito del ricongiungimento familiare (art. 6 dell'OA-DFGP)

1.3.2 Data di rilascio del permesso di domicilio

La SEM stabilisce caso per caso, conformemente alle prescrizioni della LStrI (art. 34 LStrI) e agli accordi conclusi con l'estero, la data a contare dalla quale può essere accordato il domicilio. La fissazione di tale data non conferisce alcun diritto al rinnovo del permesso di dimora né al ricongiungimento familiare (diritto previgente: DTF 125 II 633). Di regola, essa corrisponde a una registrazione automatizzata dei dati nel SIMIC, la quale fissa la durata del soggiorno necessaria per il rilascio del permesso di domicilio in funzione dalla data d'entrata in Svizzera, del motivo d'ammissione e della cittadinanza. Questa data può anche essere adeguata nel singolo caso su richiesta motivata del Cantone.

Anche se ha fissato la data a contare dalla quale è possibile rilasciare il permesso di domicilio, in casi singoli la SEM può ulteriormente rifiutare tale rilascio per motivi materiali (art. 99 LStrI). Ciò può rivelarsi indicato in particolare qualora la competente autorità cantonale intenda rilasciare il permesso di domicilio nonostante sussistano motivi di revoca ai sensi dell'articolo 62 LStrI (art. 34 cpv. 2 lett. b LStrI).

Per il rilascio anticipato del permesso di domicilio sono applicabili le condizioni di cui al n. 3.5.3.2. (art. 34 cpv. 4 LStrI; art. 62 OASA).

2 Entrata in Svizzera

2.1 Disposizioni generali relative all'entrata e al visto

Le principali basi legali concernenti l'entrata e il rilascio dei visti figurano nella LStrI e OEV, che rimandano alla normativa Schengen (CAS[85], codice frontiere Schengen[86], codice dei visti[87]).

2.1.1 Procedura d'entrata e del visto

Le Istruzioni SEM VII contengono indicazioni circostanziate per quanto concerne la procedura d'entrata e le competenze in materia di rilascio dei visti.[88]

2.1.2 Visto per motivi umanitari

Le rappresentanze svizzere all'estero possono rilasciare un visto umanitario (categoria D) alle persone di cui vi è motivo di ritenere che l'integrità fisica o la vita stessa siano direttamente, gravemente e concretamente minacciate nello Stato d'origine o di provenienza.

Per la procedura si rinvia all'Istruzione SEM «Visto umanitario conformemente all'articolo 4 capoverso 2 OEV».

2.2 Eurodac e entrata illegale

I posti di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia rilevano le impronte digitali di tutte le dita degli stranieri maggiori di 14 anni che entrano illegalmente in Svizzera a una frontiera esterna Schengen (presso gli aeroporti; art. 111*i* cpv. 1 LStrI). Diversi dati, come il luogo del fermo e la data del rilevamento dattiloscopico, vanno comunicati all'unità centrale Eurodac e registrati.

Le suddette autorità come anche le autorità competenti nel settore degli stranieri possono rilevare le impronte digitali degli stranieri maggiori di 14 anni che soggiornano illegalmente in Svizzera per verificare se hanno già presentato una domanda d'asilo in un altro Stato Dublino (art. 111*i* cpv. 3 LStrI). In caso affermativo, la situazione può sfociare in un allontanamento Dublino ai sensi dell'articolo 64*a* LStrI (cfr. 8.6.4.2).

2.3 Disposizioni speciali per soggiorni sottoposti ad autorizzazione

2.3.1 Notificazione

Lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l'autorità competente per il luogo di domicilio in Svizzera prima della scadenza del soggiorno esente da permesso o prima di iniziare un'attività lucrativa (art. 12 cpv. 1 LStrI), anche se dispone del visto d'entrata.

Per quanto riguarda i cittadini dell'UE/AELS, sono determinanti l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e le pertinenti Istruzioni SEM II.

---

[85] GU L 239 del 22 settembre 2000
[86] Vecchia versione GU L 105 del 13 aprile 2006, nuova versione GU L 77/1 del 23 marzo 2016, Regolamento (UE) 2016/399.
[87] Vecchia versione GU L 243 del 15 settembre 2009, nuova versione GU L 188 del 12 luglio 2019, pagg. 25–54, in vigore dal 2 febbraio 2020.
[88] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.

Per la notificazione, giusta gli articoli 9 segg. OASA, vige quanto segue:

2.3.1.1 Procedura di notificazione in caso di soggiorno senza attività lucrativa

	Soggiorno senza notificazione (art. 9 OASA)	Notificazione in caso di soggiorno superiore a tre mesi (art. 10 OASA)	Proroga del visto per un soggiorno non superiore a tre mesi (art. 11 OASA)
Termine di notificazione	Per un soggiorno non superiore a tre mesi (90 giorni) nell'arco di sei mesi (180 giorni) dall'entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto a notificarsi.	Entro 14 giorni dall'entrata qualora lo straniero sia entrato in Svizzera per un soggiorno superiore a tre mesi senza attività lucrativa e gli sia stato rilasciato un permesso d'entrata (cpv. 1), al più tardi 14 giorni prima della scadenza del soggiorno esente da permesso se dopo l'entrata intende cambiare lo scopo del soggiorno (cpv. 2).	Al più tardi 14 giorni prima della scadenza del visto se lo straniero non può lasciare la Svizzera entro il termine stabilito nel visto o se intende cambiare lo scopo del soggiorno.

2.3.1.2 Procedura di notificazione in caso di soggiorno con attività lucrativa

	Attività lucrativa di breve durata (art. 12 OASA)	Personale di servizio (art. 13 OASA)	Attività lucrativa transfrontaliera fino a otto giorni (art. 14 OASA)
Termine di notificazione	Per esercitare un'attività lucrativa o per fornire una prestazione di servizi transfrontaliera in Svizzera per complessivi quattro mesi nell'arco di 12 mesi non occorre notificarsi. -- per attività lucrative in Svizzera di un totale di più di quattro mesi nell'arco di 12 mesi è possibile iniziare l'attività lucrativa dopo la notificazione (cpv. 2).	Sono considerati personale di servizio gli stranieri che accompagnano il loro datore di lavoro che, nell'ambito di un soggiorno esente da permesso, non esercita un'attività lucrativa. In tal caso si parte dall'idea che il personale di servizio non persegue un'attività lucrativa in Svizzera. Queste persone non soggiacciono pertanto alle disposizioni in materia di notifica e di permesso di cui all'articolo 9 OASA.	Se l'attività non dura più di otto giorni per anno civile, non occorre nessuna notificazione per fornire una prestazione transfrontaliera o esercitare un'attività lucrativa in Svizzera su mandato di un datore di lavoro straniero. Se l'attività si protrae oltre otto giorni per anno civile, prima della scadenza del termine di otto giorni è necessaria la notificazione. Obbligo di notificarsi prima dell'inizio dell'attività nei seguenti settori, indipendentemente dalla durata del soggiorno: edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia, ristorazione e lavori di pulizia in aziende o economie domestiche, servizi di sorveglianza e di

	Attività lucrativa di breve durata (art. 12 OASA)	Personale di servizio (art. 13 OASA)	Attività lucrativa transfrontaliera fino a otto giorni (art. 14 OASA)
			sicurezza, commercio ambulante (legge federale sul commercio ambulante), settore a luci rosse.

2.3.2 Entrata in vista di un soggiorno con attività lucrativa

2.3.2.1 Principio

Lo straniero che intende esercitare un'attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all'autorità competente per il luogo di lavoro previsto (art. 11 cpv. 1 LStrI in combinato disposto con gli art. 12 segg. OASA).

È eccettuato lo straniero che fornisce una prestazione di servizi transfrontaliera o che svolge temporaneamente un'attività lucrativa in Svizzera su mandato di un datore di lavoro all'estero, se la sua attività non supera otto giorni per anno civile (art. 14 cpv. 1 OASA). Tuttavia, se lo straniero svolge un'attività lucrativa in uno dei settori seguenti: edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia, ristorazione e lavori di pulizia in aziende o economie domestiche, servizi di sorveglianza e di sicurezza, commercio ambulante (Legge federale sul commercio ambulante, SR *943.1*) o settore a luci rosse (art. 14 cpv. 3 lett. a, b, c, d, e OASA), l'attività sottostà a permesso.

In maniera più specifica, le attività artistiche di meno di otto giorni sottostanno a permesso dal momento che vi è assunzione d'impiego (n. 4.7.12.2.2).

Agli stranieri sottostanti all'obbligo del visto per esercitare un'attività lucrativa si applica la procedura descritta di seguito. Agli stranieri non sottostanti all'obbligo del visto è consigliato di richiedere un'assicurazione del rilascio di un permesso di dimora (v. n. 2.3.2.3).

2.3.2.2 Procedura del visto

In generale, gli stranieri sottostanti all'obbligo del visto devono presentare una domanda d'entrata presso la rappresentanza svizzera competente per il loro luogo di domicilio. Quest'ultima può rilasciare il visto solo se abilitata dall'autorità cantonale o federale competente. Per maggiori informazioni consultare le Istruzioni SEM VII.

2.3.2.3 Assicurazione del rilascio di un permesso di dimora

Per un soggiorno con attività lucrativa sottostante a permesso (v. n. 2.3.2.1), lo straniero dev'essere titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora a prescindere dalla durata del soggiorno. Con l'acquis di Schengen, alle persone sottostanti all'obbligo del visto non occorre più l'assicurazione del rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora per entrare in Svizzera. Se dopo essere entrato in Svizzera lo straniero deposita una domanda in vista di esercitare un'attività lucrativa sottostante a permesso, in applicazione dell'articolo 17 LStrI le autorità cantonali possono esigere che il richiedente attenda all'estero la decisione relativa al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora. Si raccomanda pertanto agli interessati di presentare all'autorità competente per il luogo di residenza previsto una domanda di assicurazione

del rilascio di un permesso già prima di entrare in Svizzera. Tale assicurazione consente di garantire, sotto forma di decisione, al richiedente e soprattutto al suo datore di lavoro il rilascio del permesso e agevola le formalità al momento del valico della frontiera (le suppellettili domestiche non devono essere sdoganate).

2.3.3 Entrata in vista di un soggiorno senza attività lucrativa

2.3.3.1 Principio

Per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa lo straniero non necessita di un permesso; se nel visto è fissato un soggiorno di durata inferiore, vale questa durata (art. 10 cpv. 1 LStrI). Se lo straniero prevede un soggiorno più lungo senza attività lucrativa, dev'essere in possesso di un permesso che deve sollecitare prima di entrare in Svizzera presso l'autorità competente per il suo luogo di residenza (art. 10 cpv. 2 LStrI).

Conformemente all'articolo 29*a* LStrI, lo straniero che soggiorna in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego e i suoi familiari non hanno diritto all'aiuto sociale. Per ulteriori osservazioni in merito si veda il numero 8.3.1 delle Istruzioni SEM II, Accordo sulla libera circolazione delle persone.

2.3.3.2 Procedura del visto

Per un soggiorno senza attività lucrativa (ovvero tutti i soggiorni di oltre tre mesi, in particolare per redditieri, studenti, cure mediche ecc.) sottostante a permesso, gli stranieri degli Stati che soggiacciono all'obbligo del visto devono procurarsi un visto nazionale della categoria D prima di entrare in Svizzera (cfr. Istruzioni SEM VII. Visti > Soggiorno superiore a 90 giorni > Istruzioni Visti nazionali della SEM).

2.3.3.3 Assicurazione del rilascio di un permesso di dimora

Per un soggiorno non superiore a tre mesi senza attività lucrativa si raccomanda, prima di entrare in Svizzera, di sollecitare un'assicurazione del rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora presso l'autorità competente per il luogo di residenza previsto. Se lo straniero entra senza essere in possesso di tale assicurazione e richiede ulteriormente (una volta in Svizzera) un permesso di soggiorno superiore a tre mesi, le autorità cantonali possono, in applicazione dell'articolo 17 LStrI, esigere che l'interessato attenda la decisione all'estero. L'assicurazione del rilascio di un permesso di dimora consente di garantire, sotto forma di decisione, al richiedente il rilascio del permesso e agevola le formalità al momento del valico della frontiera (le suppellettili domestiche non devono essere sdoganate).

2.3.4 Tutela giurisdizionale

La disciplina della tutela giurisdizionale in caso di rifiuto di un visto è reperibile nelle Istruzioni SEM VII > FAQ – Entrata > 6. Informazioni sui visti concessi o rifiutati.[89]

In linea di principio, lo straniero in possesso di un visto per un soggiorno sottostante a permesso o di un'assicurazione del rilascio di un permesso di dimora (art. 5 OASA) ha diritto al rilascio del permesso di dimora con riserva di motivi particolari. Sono considerati motivi particolari, nello specifico, false indicazioni, un divieto d'entrata ecc. Contro le decisioni di revoca del visto d'entrata o della garanzia del permesso di soggiorno è ammissibile il ricorso di diritto

[89] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.

pubblico, come in passato il ricorso al Tribunale amministrativo (DTF 102 Ib 97; sentenza 2A.2/2000 del TAF del 16 maggio 2000 consid. 3b).[90]

[90] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.

3 Disciplinamento delle condizioni di soggiorno

3.1 In generale

3.1.1 Soggiorno non sottoposto a permesso

Lo straniero entrato legalmente nello spazio Schengen in vista di un soggiorno senza attività lucrativa di al massimo tre mesi (90 giorni) nell'arco di sei mesi (180 giorni) non necessita di un permesso ai sensi del diritto in materia di stranieri. Se il visto (nel caso di persone soggiacenti all'obbligo del visto) comporta una durata più breve, tale durata è determinante (art. 10 cpv. 1 LStrI e art. 9 cpv. 1 OASA nonché art. 6 del regolamento [UE] 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016[91] che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen, CFS]). Per un soggiorno di oltre tre mesi senza attività lucrativa o per un soggiorno con attività lucrativa è necessario un permesso. Quest'ultimo va richiesto prima dell'entrata in Svizzera presso l'autorità competente per il luogo di residenza (art. 10 cpv. 2 e art. 11 LStrI).

In virtù dell'articolo 17 capoverso 1 LStrI, lo straniero entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che in seguito richiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la decisione all'estero. Se le condizioni d'ammissione sono manifestamente adempiute, l'autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a rimanere in Svizzera durante la procedura (art. 17 cpv. 2 LStrI).

Si considera entrato legalmente in Svizzera lo straniero che abbia osservato le prescrizioni sul possesso di documenti di legittimazione, sul visto, sul controllo di confine ecc. e non abbia contravvenuto a un divieto personale, come un'espulsione o un divieto d'entrata (art. 17 LStrI in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1 LStrI e l'art. 2 cpv. 1 OEV).

3.1.2 Notificazione

Lo straniero che necessita di un permesso deve, entro la scadenza del pertinente termine, notificare il suo arrivo all'autorità competente del luogo di domicilio (art. 10 e 12 OASA). Deve notificarsi anche lo straniero entrato in Svizzera in virtù di un'assicurazione del rilascio di un permesso di dimora (art. 5 OASA) o di un visto. Secondo l'articolo 9 OLCP, l'obbligo di notificazione è applicabile anche alle persone che possono appellarsi alla libera circolazione. Non vi è invece obbligo di notificazione nel contesto dei permessi valevoli fino a quattro mesi secondo l'articolo 12 capoverso 1 OASA.

L'autorità competente per la notificazione dell'arrivo è il Comune (o altre autorità secondo il disciplinamento cantonale) in cui lo straniero ha stabilito il centro della sua vita e dei suoi interessi (rapporti familiari, sociali e privati).

3.1.3 Obbligo dell'alloggiatore di notificare l'arrivo

3.1.3.1 In generale

Giusta gli articoli 16 LStrI e 18 OASA, l'alloggiatore deve notificare immediatamente all'autorità cantonale competente lo straniero che alloggia dietro compenso. Fatte salve disposizioni cantonali più severe, chi alloggia uno straniero a titolo gratuito non deve notificarlo.

[91] GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; modificato dal regolamento (CE) n. 265/2010, GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1, nuova versione GU L 77/1 del 23 marzo 2016.

Il termine «alloggiatore» si riferisce a tutte le persone fisiche o giuridiche che alloggiano uno straniero e che, da questa attività, ricavano un utile finanziario. Non è fatta alcuna distinzione fra un alloggiatore professionale (albergo o stabilimento paralberghiero) e alloggiatore occasionale (privato cittadino), in quanto l'unico criterio determinante è quello del compenso (ossia del «pagamento») che l'alloggiatore riceve in contropartita dell'alloggio messo a disposizione; non è invece determinante il criterio della regolarità dell'attività. Il privato che utilizza una delle apposite piattaforme on-line (p. es. Airbnb, Wimdu, HomeAway) per dare in affitto il proprio alloggio dietro compenso deve di conseguenza essere considerato un alloggiatore e quindi soggetto all'obbligo di notifica secondo gli articoli 16 LStrI e 18 OASA.

Lo straniero è tenuto a presentare il proprio documento di legittimazione all'alloggiatore affinché questi possa notificarne l'arrivo. L'alloggiatore deve accertarsi che i bollettini di notifica siano debitamente compilati e firmati dallo straniero (v. sotto n. 3.1.3.2).

L'alloggiatore che non osserva l'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 16 LStrI e dell'articolo 18 OASA non adempie tuttavia la fattispecie di cui all'articolo 116 LStrI, in quanto l'obbligo di notifica non implica in linea di principio uno stato di garante (diritto previgente: DTF 127 IV 27). L'alloggiatore è invece punibile ai sensi dell'articolo 120 capoverso 1 lettera a LStrI.

3.1.3.2 Bollettino di notifica

Quando uno straniero è alloggiato dietro compenso, la notifica deve essere effettuata mediante un bollettino di notifica giusta l'Allegato 530H «Bollettino di notifica». Questo bollettino è utilizzato sia dagli albergatori che ospitano regolarmente stranieri (alberghi, pensioni, ecc.) sia da alloggiatori privati (locatori di camere e appartamenti di villeggiatura).

Quando i membri di una famiglia viaggiano assieme (coniugi, genitori con figli), è sufficiente registrare i dati di uno dei coniugi o di uno dei genitori. Basta indicare il numero dei membri della famiglia. Gli altri parenti e accompagnatori stranieri, quali autisti, personale di servizio, ecc. devono compilare un bollettino di notifica a parte.

Le competenti autorità cantonali consegnano all'alloggiatore i bollettini di notifica o li mettono a loro disposizione su Internet. Una volta compilati, essi vanno trasmessi alla competente autorità cantonale. Se il diritto cantonale lo prevede, possono essere trasmessi in forma elettronica.

3.1.4 Rilascio del permesso di dimora

In generale, il permesso di dimora è rilasciato dall'autorità cantonale competente in materia di stranieri. Tuttavia, in certi Cantoni questo compito può essere espletato da altre autorità (autorità della Città competente in materia di stranieri, Ufficio del lavoro). Per il regolamento delle condizioni relative al rilascio del permesso di soggiorno, le autorità competenti in materia di stranieri non sono vincolate dal domicilio civile o fiscale dello straniero. La Svizzera non prevede una nozione unitaria del domicilio.

3.1.5 Documenti di legittimazione nazionali

3.1.5.1 Produzione di un titolo di viaggio valido

Alla domanda di rilascio di un permesso lo straniero deve allegare i suoi documenti di legittimazione (art. 13 cpv. 1 LStrI e art. 8 OASA). La presentazione di un passaporto valido è richiesta per il rilascio o per la proroga di un permesso nonché per la proroga del termine di

controllo del permesso di domicilio (art. 89 LStrI). Fatto salvo l'ALC, ciò vale anche per i cittadini di Paesi con i quali la Svizzera ha concordato la soppressione dell'obbligo del passaporto nel traffico viaggiatori. Lo straniero entrato in Svizzera con un altro documento di legittimazione è tenuto a produrre un passaporto valido al più tardi al momento della prima proroga del permesso.

I documenti elencati qui di seguito sono parimenti validi quali documenti d'identità nazionali e sono riconosciuti per l'entrata e il regolamento del soggiorno in Svizzera senza che sia necessaria un'approvazione speciale da parte della SEM:

- Lettonia: «Alien's Passport»;
- *revocato*[92]
- Macao Special Administrative Region: People's Republic of China, Passport (MSAR-Pass);
- Hongkong Special Administrative Region: People's Republic of China Passport (HKSAR);
- «British Dependent Territory Citizen» Passport;
- «British Overseas Citizen» Passport;
- «British National (Overseas)» Passport (passaporto BNO).

Un passaporto nazionale valido è parimenti richiesto per gli stranieri che effettuano un soggiorno temporaneo (studenti, tirocinanti, ecc.).

Se lo straniero titolare di un diritto di soggiorno garantito (p. es. in quanto coniuge straniero di un cittadino svizzero o di uno straniero domiciliato, oppure straniero domiciliato) è sprovvisto di documenti di legittimazione validi, la sua presenza in Svizzera e il diritto al rilascio di un permesso non sono messi in causa (DTF 123 II 145 segg.).

3.1.5.2 Persone sprovviste di documenti

I rifugiati riconosciuti e gli apolidi nonché i domiciliati sprovvisti di documenti ottengono, su domanda, documenti di viaggio che consentono loro di viaggiare all'esterno della Svizzera.

A determinate condizioni, la SEM fornisce documenti di viaggio e visti anche ad altre persone sprovviste di documenti, senza che tale diritto sia sancito per legge (cfr. ODV).

La SEM è competente per il rilascio dei documenti di viaggio ai rifugiati riconosciuti e agli apolidi riconosciuti.

3.1.5.3 Deposito

In virtù dell'articolo 8 capoverso 3 OASA, l'autorità cantonale competente in materia di stranieri può esigere il deposito dei documenti di legittimazione qualora circostanze particolari lo esigano, segnatamente in caso di rischio di sottrazione o distruzione di tali documenti. L'autorità può fare fotocopie dei documenti di legittimazione.

3.1.6 Estratto del casellario giudiziale

Prima del rilascio di un permesso allo straniero che desidera soggiornare in Svizzera per un certo periodo, e al più tardi prima della prima proroga del permesso, può essere richiesto un

[92] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.

estratto del casellario giudiziale dello Stato di origine (art. 13 cpv. 2 LStrI). Per le persone che possono appellarsi all'ALC vigono disposizioni speciali (cfr. n. 2.4.2 delle Istruzioni SEM II).

Essenzialmente sono esentati dall'obbligo di produrre un estratto del casellario giudiziale nazionale:

- i titolari di un permesso di dimora Ci (art. 45 OASA);
- i professori universitari;
- gli allievi, studenti, dottorandi, post-dottorandi, beneficiari di un congedo sabbatico, ospiti accademici, apprendisti, tirocinanti, borsisti e giovani alla pari;
- le persone che soggiornano in Svizzera per meno di un anno (p. es. artisti, soggiornanti per cure mediche, per soggiorni brevi).

Se uno straniero proviene da un Paese che non prevede l'istituzione del casellario giudiziale, la sua buona reputazione deve essere comprovata in altro modo, ad esempio mediante un certificato di buona condotta.

3.1.7 Carta di soggiorno

Lo straniero riceve una carta di soggiorno che indica il genere del permesso rilasciatogli (art. 41 LStrI e art. 71 OASA). La carta di soggiorno, nella quale devono figurare la foto e la firma dello straniero, deve contenere tutti i dati concernenti lo statuto dell'interessato secondo il diritto in materia di stranieri. La SEM determina la forma e il contenuto della carta di soggiorno. Tuttavia, per i cittadini di Paese terzo deve considerare le esigenze formulate dall'accordo d'associazione a Schengen, segnatamente dai regolamenti (CE) n. 1030/2002 e n. 380/2008.

Si rinvia agli allegati:

- Nomi di cittadini stranieri:
  - Informativa del 20 giugno 2013 inerente all'Istruzione sulla determinazione e l'ortografia dei nomi di cittadini stranieri
  - *Abrogato*[93]
  - Istruzione del 1° gennaio 2012 sulla determinazione e l'ortografia dei nomi di cittadini stranieri
  - Definizioni
  - Lista per la trasposizione dei caratteri speciali
  - Promemoria sui diversi Paesi
  - Regolamentazione transitoria
- *Abrogato*[94]
  - *Abrogato*
  - *Abrogato*

[93] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° giugno 2025.
[94] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° giugno 2025.

- Registrazione e modifica dei dati personali in SIMIC:
  - Istruzione del 1° luglio 2020 concernente la registrazione e la modifica dei dati personali in SIMIC

Riguardo alla carta di soggiorno biometrica si rimanda ai commenti del numero 3.1.7.5.

Accanto alle carte di soggiorno biometriche vi sono diversi tipi di carta di soggiorno. L'indicazione del colore nelle tabelle qui di seguito vale per il permesso in forma cartacea.

3.1.7.1 Carta di soggiorno come conferma di un'autorizzazione

La presente disposizione concerne le persone che ottengono un *titolo di soggiorno* in Svizzera ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 LStrI LStrI (permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio). A seconda del caso, le carte di soggiorno ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 OASA possono essere emanate in forma biometrica o cartacea (cfr. n. 3.1.7.5).

La carta in forma cartacea (libretto) è rilasciata nei seguenti colori:

Permesso L (viola):	per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa di breve durata o per altri soggiorni a carattere temporaneo
Permesso B (grigio):	per i dimoranti
Permesso C (verde):	per i domiciliati

La carta in formato carta di credito ha il medesimo design per tutte le tre categorie (ver-de/blu).

3.1.7.2 Carta di soggiorno conformemente allo statuto

Le persone qui di seguito ottengono una carta di soggiorno relativa al loro statuto particolare. Tali carte non valgono come *titolo di soggiorno* in senso stretto e sono emanate come carte non biometriche. La loro forma è illustrata al numero 3.1.7.6.1.

La carta in forma cartacea (libretto) è rilasciata nei seguenti colori:

Permesso G (marrone):	per i frontalieri
Permesso N (blu scuro):	per i richiedenti l'asilo. Questo permesso è rilasciato dalle autorità cantonali su decisione della SEM.
Permesso F (azzurro):	per gli stranieri ammessi provvisoriamente (art. 83 e 85 LStrI, art. 20 OEAE) e i rifugiati ammessi provvisoriamente (art. 59 LAsi,). Questo permesso è rilasciato dalle autorità cantonali su decisione della SEM, previa decisione di allontanamento da parte del Cantone o della Confederazione.
Permesso S (azzurro):	per le persone bisognose di protezione (art. 66 segg. LAsi). Questo permesso è rilasciato dalle autorità cantonali su decisione della SEM.
Permesso Ci (rosso):	per i familiari dei dipendenti delle organizzazioni internazionali (OI) e delle rappresentanze estere che svolgono un'attività. Questo permesso è rilasciato dalle autorità cantonali (cfr. n. 7.2.3.2.2).

La carta in formato carta di credito è mantenuta in verde/blu per le categorie G e Ci.

Chi beneficia di privilegi, immunità e agevolazioni ottiene una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE (art. 71*a* cpv. 2 OASA; cfr. n. 7.2.2); il documento in questione non è biometrico.

3.1.7.3 Presentazione della carta di soggiorno

Su richiesta delle autorità, lo straniero è tenuto a presentare o consegnare immediatamente la carta di soggiorno. In caso di impossibilità, è fissato un termine adeguato (art. 72 cpv. 1 OASA). Lo straniero non è tenuto a portare con sé la carta di soggiorno (diritto previgente: sentenza TF 6S.636/1997 del 28 novembre 1997 nella causa A.). È sufficiente che l'interessato la presenti in tempo utile alle competenti autorità. Se omette di farlo, si presume, fino a prova del contrario, che egli non possieda nessun permesso. Può pertanto essere comminata una multa alle condizioni di cui all'articolo 90a OASA. Lo straniero deve inoltre presentare spontaneamente al datore di lavoro la propria carta di soggiorno (art. 91 LStrI).

3.1.7.4 Proroga della carta di soggiorno

Le domande per la proroga devono essere presentate all'autorità competente al più tardi due settimane prima della scadenza della validità del permesso di domicilio o del permesso per persone ammesse provvisoriamente. La domanda può essere presentata al più presto tre mesi prima della scadenza del permesso (art. 59 cpv. 1 e art. 63 OASA, art. 20 cpv. 4bis OEAE). Sono possibili deroghe solo in casi singoli debitamente motivati, ad esempio in caso di scadenza durante un soggiorno all'estero per impellenti motivi professionali o in caso di viaggio all'estero, per esempio qualora lo Stato di destinazione esiga un permesso di soggiorno in Svizzera valido al minimo sei mesi.

3.1.7.5 Carta di soggiorno biometrica

3.1.7.5.1 Destinatari della carta di soggiorno biometrica

I cittadini dell'UE o dell'AELS che esercitano in Svizzera il proprio diritto alla libera circolazione delle persone non rientrano nel campo d'applicazione dei regolamenti europei e ottengono una carta di soggiorno non biometrica (art. 71*b* cpv. 1 lett. a OASA). In linea di principio, i cittadini di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS e i familiari di un cittadino UE/AELS ottengono una carta di soggiorno biometrica (art. 71*d* cpv. 1 OASA). Il numero 2.5 delle Istruzioni SEM II è applicabile alle persone che possono appellarsi all'ALC.

In linea di principio, i cittadini di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS coniugati con un cittadino svizzero ottengono una carta di soggiorno biometrica con la menzione «membro della famiglia» (art. 71*d* cpv. 3 OASA). Il cittadino di uno Stato terzo membro della famiglia di un cittadino di uno Stato dell'UE o dell'AELS ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS» (art. 71d cpv. 4 OASA). Ciò vale anche se si tratta del coniuge di un cittadino svizzero che fa uso della libera circolazione delle persone (precedente soggiorno in uno Stato UE/AELS).

Diritto di rimanere: il cittadino di cui all'articolo 71*d* capoverso 5, che ottiene un diritto di rimanere in virtù dell'Allegato I articolo 4 ALC o dell'Allegato K appendice 1 articolo 4 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) riceve una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «diritto personale di rimanere» oltre alla menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS». In caso di decesso del cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, riceve una carta di soggiorno biometrica recante la sola menzione «diritto personale di rimanere».

Dal 1° gennaio 2021 i cittadini del Regno Unito ricevono una carta di soggiorno biometrica in virtù dell'articolo 71*d* capoversi 1 e 1bis OASA. Sono eccettuati i frontalieri britannici che risiedono in uno Stato membro dell'UE all'interno dello spazio Schengen e beneficiano dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini (art. 71*b* cpv. 1 lett. d OASA).

Si veda anche la circolare SEM del 14 dicembre «Brexit – Tutela dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell'ALC» nonché l'appendice tecnica ad numero 4.8.6.1.

3.1.7.5.2 Tipi di permessi per i quali è rilasciata una carta di soggiorno biometrica

Può essere rilasciata una carta di soggiorno biometrica solo per i permessi di soggiorno in Svizzera la cui durata supera i tre mesi, vale a dire i permessi di soggiorno di breve durata (permessi L), i permessi di dimora (permessi B) e i permessi di domicilio (permessi C; art. 71 cpv. 1 OASA).

Gli altri motivi di soggiorno in Svizzera esulano dal campo d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1030/2002 e n. 380/2008 (art. 71*a* cpv. 1 e 2 OASA). È il caso dei frontalieri (permessi G), dei richiedenti l'asilo (permessi N), delle persone ammesse provvisoriamente (permessi F), delle persone bisognose di protezione (permessi S), dei familiari di funzionari di organizzazioni i internazionali (OI) e delle rappresentanze straniere (permessi Ci) esercitanti un'attività lucrativa.

È prevista una deroga al rilascio della carta di soggiorno biometrica unicamente nel caso di cittadini di Stati terzi non sottostanti all'obbligo del permesso in Svizzera ed esercitanti un'attività lucrativa di massimo quattro mesi nell'arco di dodici mesi (art. 12 cpv. 1 e 19 cpv. 4 lett. a OASA). Queste persone non ottengono una carta di soggiorno biometrica, bensì un'autorizzazione d'entrata (visto/conferma del lavoro) prima del loro arrivo in Svizzera in vista di esercitarvi un'attività lucrativa. L'autorizzazione d'entrata vale quale titolo di soggiorno (art. 71 cpv. 2 OASA).

Per i permessi per artisti e musicisti (art. 19 cpv. 4 lett. b OASA) è invece emanata una carta di soggiorno biometrica a condizione che la durata degli ingaggi superi i tre mesi. La carta è emanata per l'intera durata del soggiorno (al massimo otto mesi) e reca la menzione: Valida unicamente con conferma del lavoro attuale. Per ogni mese il Cantone in cui esercita la professione deve pertanto rilasciare una conferma del lavoro in SIMIC. La carta è valida unicamente con questa conferma.

3.1.7.6 Forma della carta di soggiorno

3.1.7.6.1 Forma della carta di soggiorno non biometrica

Conformemente all'articolo 71*b* capoverso 3 lettera b OASA, attualmente la carta di soggiorno non biometrica è rilasciata in forma cartacea, ossia quale documento stampato su carta di sicurezza in forma di libretto. Dal 1° novembre 2019 può tuttavia essere rilasciata anche una carta di soggiorno non biometrica sotto forma di carta senza elementi biometrici (art. 71b cpv. 3 lett. a OASA).

Questa carta è volta a sostituire l'attuale permesso in forma cartacea. I Cantoni devono effettuare questa sostituzione entro il 1° luglio 2021. A dipendenza del Cantone e della categoria di permesso, durante questa fase di transizione è rilasciata una carta senza elementi biometrici oppure ancora il permesso in forma cartacea. In propsito si può consultare la seguente tabella:

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/aufenthalt/eu_efta.html

La carta di soggiorno per stranieri deve essere munita di una fotografia formato tessera del titolare. I criteri cui devono rispondere le fotografie sono i medesimi previsti per il passaporto e la carta d'identità per cittadini svizzeri e sono riportati al link seguente:

http://www.schweizerpass.admin.ch/dam/data/pass/ausweise/fotomustertafel.pdf

Forma della carta senza elementi biometrici

La carta di soggiorno per stranieri non è munita di un chip di dati. Reca l'immagine del volto e la firma del titolare. Il rilevamento di questi dati deve essere effettuato secondo le prescrizioni sul rilevamento dei dati biometrici.

Per ulteriori precisazioni relative alle carte di soggiorno, si rinvia ai link seguenti:

- per persone non beneficianti dell'ALC:

  https://www.sem.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/aufenthalt/nicht_eu_efta.html
- per persone beneficianti del regime dell'ALC:

  https://www.sem.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/aufenthalt/eu_efta.html

3.1.7.6.2 Forma della carta di soggiorno biometrica

Conformemente all'articolo 71*c* OASA, la carta di soggiorno biometrica è munita di un microchip contenente un'immagine del volto, due impronte digitali e i dati del titolare figuranti nella zona a lettura ottica.

Per ulteriori informazioni sulla carta di soggiorno biometrica, si rinvia al link seguente:

https://www.sem.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/schengen_dublin/schengen/biometr_auslaenderausweis.html

Le carte di soggiorno in formato uniforme Schengen restano valide fino al loro rinnovo.

3.1.7.7 Rilevamento dei dati biometrici

Al primo rilevamento dei dati biometrici per la carta biometrica o non biometrica, il competente servizio cantonale o comunale effettua un controllo fisico dell'identità del futuro titolare della carta di soggiorno (art. 71*e* cpv. 1 OASA). Se l'interessato dispone di documenti biometrici (passaporto o carta di soggiorno), i servizi competenti controllano tali documenti nonché i dati biometrici ivi registrati. Questi controlli sono molto importanti e devono essere eseguiti con cura.

L'articolo 71*g* OASA prevede una deroga al principio della conservazione dei dati biometrici per cinque anni in applicazione dell'articolo 102*a* capoverso 2 LStrI. Le autorità cantonali possono pertanto esigere dagli adulti e dai minori il rilevamento biometrico dopo la prima emissione della carta e prima di un termine di cinque anni qualora siano constatate modifiche importanti della fisionomia tali da impedire l'identificazione della persona come titolare della carta di soggiorno.

3.1.7.8 Accesso ai dati biometrici

Sebbene l'Allegato 1 dell'ordinanza SIMIC indichi che le autorità che rilasciano la carta di soggiorno indichi che le autorità che rilasciano la carta di soggiorno possono trattare i dati biometrici (impronte digitali e fotografia del titolare nel quadro del suo soggiorno), non è possibile

visualizzare tali dati. Infatti l'accesso in vista del trattamento (menzione «B» nell'allegato) permette unicamente di registrare tali dati nel quadro della produzione di una carta di soggiorno. Sotto il profilo della protezione dei dati, la visualizzazione della fotografia registrata nel sistema non è indispensabile alle autorità che rilasciano la carta di soggiorno. L'identità deve essere verificata unicamente in base ai documenti di legittimazione (passaporto o carta d'identità). L'unica deroga a tale principio è prevista per la sezione informatica della SEM, la quale è abilitata a visionare tali dati in caso di problemi tecnici legati ai dati biometrici.

3.1.7.9 Lettura delle impronte digitali (art. 102*b* cpv. 2 LStrI, art. 72*a* OASA)

Su proposta della SEM, il DFGP designa, con decisione generale, le compagnie aeree e i gestori aeroportuali autorizzati a leggere, nel quadro del controllo dei passeggeri al momento dell'imbarco, le impronte digitali registrate sul microchip della carta biometrica (art. 102*b* cpv. 2 LStrI, art. 72*a* OASA). La SEM può esigere l'esecuzione di tali controlli in virtù dell'obbligo di diligenza che vincola le imprese di trasporto (art. 32 cpv. 2 lett. b OEV). Nel determinare le compagnie aeree e i gestori aeroportuali autorizzati a leggere le impronte digitali contenute nelle carte biometriche, si tiene conto tra l'altro del rischio, rilevato in determinati voli o per determinate provenienze, di migrazione illegale nonché del numero di persone che non dispongono di documenti di viaggio regolari.

La SEM è altresì autorizzata, conformemente all'articolo 72*a* capoverso 3 OASA, a rendere noti i diritti di lettura delle impronte digitali agli Stati vincolati da un accordo d'associazione a Schengen nonché agli Stati con cui il Consiglio federale ha concluso un accordo ai sensi dell'articolo 41*a* capoverso 2 LStrI.

3.1.7.10 Procedura in caso di perdita o furto

La perdita o il furto di una carta di soggiorno per stranieri deve essere notificata alla polizia cantonale, che dispone la segnalazione in RIPOL (Sistema di ricerca informatizzato di polizia), SIS (Sistema d'informazione di Schengen) e ASF (Automated Search Facilitities) Interpol (international). La nuova emanazione di una carta per stranieri non più ritrovabile dovrebbe essere effettuata unicamente su presentazione di una denuncia di perdita o di furto. I dati devono riferirsi in maniera specifica al numero della carta di soggiorno in questione e non al titolare.

In caso di conseguimento fraudolento di una carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 253 del Codice penale svizzero (CP, RS *311.0*), la SEM raccomanda ai Cantoni di disporre una segnalazione in RIPOL e di notificare il fatto affinché sia iscritto nel N-SIS.

3.1.7.11 Ritiro della carta di soggiorno (art. 72 cpv. 2 OASA)

Il nuovo capoverso 2 dell'articolo 72 OASA consente ai Cantoni e alle autorità incaricate di attuare la LStrI di ritirare la carta di soggiorno allo straniero che non adempie più le condizioni di soggiorno. L'autorità cantonale è libera di delegare tale competenza ad autorità subordinate o al Corpo delle guardie di confine, ad esempio qualora una persona sia allontanata in virtù dell'articolo 64 LStrI o espulsa conformemente all'articolo 68 LStrI. Questa disposizione mira a evitare che le persone il cui diritto di soggiorno in Svizzera è estinto o che sono state allontanate dalla Svizzera continuino a dimorare nello spazio Schengen per un ulteriore periodo di tre mesi con un titolo di soggiorno ancora formalmente valido. Se del caso è possibile rilasciare un visto C per il ritorno in patria.

Se non è possibile ritirare una carta di soggiorno, quest'ultima deve essere indicata in SIMIC come non valida ed essere segnalata in SIS e RIPOL.

3.1.7.12 Emolumenti per la carta di soggiorno (art. 8 OEmol-LStrI)

Conformemente all'articolo 123 capoverso 2 LStrI, il Consiglio federale fissa il tetto massimo degli emolumenti cantonali. Quelli fissati all'articolo 8 OEmol-LStrI sono emolumenti massimi che non devono essere oltrepassati. I Cantoni sono tuttavia liberi di riscuotere emolumenti inferiori (ad es. per bambini, giovani o famiglie).

Con l'introduzione della biometria nella carta di soggiorno sono stati istituiti tre tipi di emolumenti: l'emolumento per le autorizzazioni (cpv. 1), quello per l'allestimento (cpv. 2) e quello per la registrazione dei dati biometrici (cpv. 3).

Gli stranieri che possono appellarsi allALC o alla Convenzione AELS continuano a soggiacere all'emolumento previsto dall'ALC, composto di più emolumenti parziali. Tale emolumento ammonta come sinora a 65 franchi e corrisponde all'emolumento per il rilascio della carta d'identità svizzera desunto dall'ALC (cfr. ALC, Allegato I art. 2 par. 3). I cittadini di Paese terzo aventi un diritto di rimanere ottengono, quale unica eccezione, una carta di soggiorno biometrica soggiacente all'emolumento di 65 franchi valevole per i cittadini UE/AELS (art. 71*d* cpv. 5 OASA). I bambini e i giovani stranieri minori di 18 anni che possono appellarsi all'ALC o alla Convenzione AELS continuano a beneficiare di un emolumento ridotto pari al massimo a 30 franchi. Per i minori di 18 anni non coniugati che non possono appellarsi all'ALC o alla Convenzione AELS non è prevista una riduzione dell'emolumento.

Per i permessi F (persone ammesse provvisoriamente), N (richiedenti l'asilo) e S (persone bisognose di protezione) l'articolo 8 OEmol-LStrI non è applicabile, fatto salvo il capoverso 1 lettera h (proroga della carta di soggiorno di persone ammesse provvisoriamente).

Il capoverso 5 prevede una riduzione dell'emolumento per i cittadini di un Paese terzo che sono membri della famiglia di un cittadino di uno Stato parte dell'ALC o di uno Stato parte della Convenzione AELS e che ottengono un diritto di rimanere in virtù dell'allegato I articolo 4 ALC o dell'allegato K appendice 1 articolo 4 della Convenzione AELS, con riferimento al Regolamento (CEE) n. 1251/70 e alla Direttiva 75/34/CEE. Queste persone ottengono una carta di soggiorno biometrica (art. 71d cpv. 4 OASA).

Per le regole riguardanti i cittadini del Regno Unito, rimandiamo alla circolare SEM del 14 dicembre 2020 «Tutela dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell'ALC».

3.1.7.12.1 Emolumento per le autorizzazioni (art. 8 cpv. 1 OEmol-LStrI)

L'emolumento per le autorizzazioni consente di coprire le spese sostenute dalle autorità cantonali per il rilascio, il rinnovo (ai sensi dell'art. 56 OASA di un permesso di soggiorno di breve durata) e la proroga dei permessi. Tale emolumento copre la procedura del permesso. Questi gli importi previsti:

- 95 franchi per il rilascio o il rinnovo (art. 56 OASA) di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri nonché di permessi di domicilio (lett. b e d);
- 75 franchi per la proroga di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri (lett. e);
- 65 franchi per la proroga del termine di controllo della carta di soggiorno certificante il domicilio (lett. f);
- 40 franchi per l'esame, la registrazione e il trattamento di tutte le restanti modifiche della carta di soggiorno in SIMIC nonché per il rilascio di un duplicato (lett. l e m). Per ogni

modifica in SIMIC che non richiede il rilascio di una carta di soggiorno, in particolare per le modifiche dell'indirizzo, il nuovo emolumento massimo è di 30 franchi (lett. j);

- 65 franchi per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri per cittadini UE/AELS (cpv. 4) e 30 franchi per cittadini UE/ALES minori di 18 anni non coniugati (cpv. 6).

Per il rilascio di un duplicato è prelevato un emolumento di 40 franchi secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera m OEmol-LStrI. Questo importo massimo copre l'onere amministrativo per il rilascio di un duplicato. Conformemente al capoverso 2, per la sostituzione della carta di soggiorno (con o senza registrazione biometrica) è prelevato un ulteriore emolumento.

Gli artisti (segnatamente i musicisti) che non possono appellarsi all'ALC o alla Convenzione AELS e che entrano in Svizzera per un soggiorno inferiore a tre mesi ottengono, conformemente all'articolo 71 capoverso 3 OASA (cfr. pertinenti commenti), oltre a un visto C, anche un attestato di lavoro. Non essendo rilasciato alcun titolo di soggiorno biometrico, oltre all'emolumento per il visto C (60 euro[95], cfr. art. 12 OEmol-LStrI) è riscosso un emolumento di 95 franchi per l'allestimento dell'attestato di lavoro conformemente al capoverso 1 lettera b. Al rinnovo dell'attestato di lavoro in caso di cambiamento di Cantone o di impiego può essere prelevato un emolumento ai sensi del capoverso 1 lettera c, pari anch'esso a 95 franchi.

3.1.7.12.2 Emolumento per l'allestimento (art. 8 cpv. 2 OEmol-LStrI)

L'emolumento per l'allestimento deve consentire d'indennizzare le spese dovute all'allestimento della carta di soggiorno. L'emolumento riscosso per l'allestimento, la sostituzione e tutte le restanti modifiche della carta di soggiorno biometrica ammonta a 22 franchi (lett. a). I proventi dell'emolumento sono ripartiti tra i Cantoni (a copertura delle spese di gestione dei documenti), la Confederazione (per coprire le spese d'introduzione della carta di soggiorno biometrica e i costi riconducibili allo sviluppo dell'infrastruttura a chiave pubblica [ICP]) e l'impresa incaricata della produzione delle carte di soggiorno (a copertura delle spese di produzione).

L'emolumento previsto per l'allestimento, la sostituzione e tutte le restanti modifiche della carta di soggiorno non biometrica ammonta a 10 franchi. Tale emolumento, interamente a favore dei Cantoni, è volto a coprire le spese di produzione nonché le spese supplementari legate alla gestione dei documenti.

Le spese di spedizione, per raccomandata, della carta di soggiorno sono a carico del destinatario.

3.1.7.12.3 Emolumento per la registrazione biometrica (art. 8 cpv. 3 OEmol-LStrI)

L'emolumento relativo alla registrazione biometrica per la *carta di soggiorno biometrica* è di 20 franchi (lett. a). Questo importo, volto a coprire le spese per il rilevamento, la registrazione e il trattamento dei dati biometrici, corrisponde a quello stimato dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) come base di calcolo per il nuovo passaporto svizzero. L'importo previsto per la registrazione dei dati biometrici figura anche all'allegato 3 dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV).

L'emolumento relativo al rilevamento e alla registrazione della fotografia e della firma per la carta di soggiorno non biometrica (in formato carta di credito senza elementi biometrici) è di 15 franchi al massimo (lett. b).

[95] Dal 20 febbraio 2020 l'emolumento ammonterà a 80 euro (modifica del Codice UE dei visti).

3.1.7.13 Circolare SEM

Per maggiori informazioni sulla carta di soggiorno biometrica si rinvia alla circolare del 23 dicembre 2010 concernente l'introduzione della carta di soggiorno biometrica e al suo allegato 1 sugli emolumenti (questo documento non è disponibile in italiano).

3.1.8 Validità territoriale del permesso

Il permesso vale esclusivamente sul territorio del Cantone che l'ha rilasciato. Lo straniero non può avere contemporaneamente un permesso in più Cantoni (art. 66 OASA).

3.1.8.1 Soggiorno temporaneo in un altro Cantone

Lo straniero ha il diritto di risiedere temporaneamente (fino a tre mesi per anno civile) in un altro Cantone senza notificare il suo arrivo (art. 37 cpv. 4 LStrI e art. 67 OASA).

3.1.8.1.1 Regolamento del soggiorno settimanale

È un soggiornante settimanale chi, senza trasferire il centro dei propri interessi in un altro Cantone, vi svolge un'attività lucrativa durante la settimana o vi effettua i propri studi, ma torna poi regolarmente nel Cantone che gli ha rilasciato il permesso per trascorrervi il fine settimana, le vacanze nonché i giorni festivi (art. 16 OASA; DTF 113 Ia 465, consid. 4, pag. 467). Se lo straniero trasferisce il centro dei suoi interessi in un altro Cantone, si tratta di un cambiamento di Cantone sottostante a permesso; l'interessato deve quindi ottenere un nuovo permesso (art. 66 OASA).

I soggiornanti settimanali sono tenuti a notificarsi entro 14 giorni nel luogo del soggiorno settimanale, se questo dura più di tre mesi per anno civile (art. 16 OASA). La notificazione in qualità di soggiornante settimanale è ammessa solo se è stato chiaramente dimostrato che lo straniero ha mantenuto il centro dei suoi interessi nel Cantone che gli ha rilasciato il permesso. Il luogo in cui lo straniero svolge la sua attività, segue una formazione o risiede effettivamente la maggior parte del tempo non è preponderante nella valutazione del centro degli interessi personali. È per contro determinante il luogo in cui si svolge l'essenziale dei suoi rapporti familiari, sociali e privati.

In ogni caso occorre esaminare se un rientro quotidiano dello straniero è ragionevolmente esigibile tenuto conto della distanza tra il domicilio e il luogo dove si svolgono il lavoro o gli studi nonché del tempo per lo spostamento e delle spese che ne risultano. Vanno considerati come ragionevoli gli spostamenti di circa un'ora per l'andata come per il ritorno con mezzi pubblici.

La prassi attuata dalle autorità del controllo degli abitanti per i residenti svizzeri che soggiornano durante la settimana in un altro Cantone è di regola parimenti applicabile ai cittadini stranieri.

Il regolamento del soggiorno settimanale perde ogni validità alla scadenza del permesso rilasciato dal Cantone di residenza (art. 67 OASA).

3.1.8.1.2 Soggiorno settimanale di stranieri ammessi provvisoriamente e di persone bisognose di protezione[96]

Le disposizioni relative al soggiorno settimanale valgono anche per gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione.

Nel caso degli stranieri ammessi provvisoriamente si pone spesso il problema che, dato che possono cambiare domicilio solo a determinate condizioni (n. 3.1.8.2.4), la loro mobilità sul mercato del lavoro risulta limitata. Anche le persone bisognose di protezione (statuto S) possono cambiare Cantone solo a determinate condizioni.

Con il soggiorno settimanale si mitiga la problematica legata alla lontananza del luogo di lavoro e si permette di iniziare un lavoro in un altro Cantone senza che già cambi la competenza per l'aiuto sociale del Cantone. Se, nel caso di una persona ammessa provvisoriamente, il rapporto di lavoro sussiste da almeno 12 mesi oppure, considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l'orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza (secondo l'art. 85*b* cpv. 3 lett. b LStrI; n. 3.1.8.2.4), è possibile autorizzare un cambiamento di Cantone con annullamento del soggiorno settimanale.

3.1.8.1.3 Allievi e studenti che effettuano un tirocinio in un altro Cantone

Gli allievi e gli studenti (p. es. delle scuole alberghiere) che effettuano un tirocinio obbligatorio di oltre tre mesi in un altro Cantone per poi continuare la loro formazione teorica nel Cantone iniziale necessitano di un consenso sotto forma di lettera nel Cantone di lavoro (con copia all'autorità migratoria del Cantone in cui si trova la scuola). Ciò a condizione che il Cantone dove si svolgono gli studi abbia autorizzato la totalità della formazione (formazione teorica e tirocinio compresi).

3.1.8.1.4 Frontalieri che esercitano un'attività lucrativa in un altro Cantone[97]

La maggior parte dei frontalieri sono cittadini di Stati dell'UE o dell'AELS che lavorano in Svizzera in virtù dell'ALC (cfr. n. 2.7 delle istruzioni SEM II).

I cittadini di Stati terzi possono ottenere un permesso per frontalieri unicamente se fruiscono di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo della Svizzera e se risiedono da almeno sei mesi nella zona di frontiera (cfr. n. 4.4.12 e art. 25, 35 e 39 LStrI). Il Cantone di lavoro può autorizzare un'attività temporanea non superiore a tre mesi fuori di tale zona di frontiera o fuori del Cantone che ha rilasciato il permesso per frontalieri. Se il centro dell'attività è trasferito nella zona di frontiera di un altro Cantone, occorre richiedere un nuovo permesso per frontalieri (art. 39 cpv. 1 LStrI). Se il luogo di lavoro è situato fuori della zona di frontiera, i cittadini di Stati terzi devono essere titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora in virtù della LStrI in vista di esercitare un'attività lucrativa.

3.1.8.2 Cambiamento di Cantone

3.1.8.2.1 Informazioni di base

Il permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio è valido solo nel Cantone che lo ha rilasciato. Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che desidera cambiare Cantone necessita di un nuovo permesso rilasciato preliminarmente

[96] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° giugno 2024.
[97] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° settembre 2025.

(art. 37 LStrI). Al di là del tenore letterale, questa norma è applicabile anche ai titolari di un permesso di domicilio.

I titolari di un permesso di dimora hanno diritto di cambiare Cantone purché non siano disoccupati e non sussistano motivi di revoca ai sensi dell'articolo 62 LStrI. I titolari del permesso di domicilio hanno diritto di cambiare Cantone se non sussistono motivi di revoca ai sensi dell'articolo 63 LStrI.

Per rifiutare il permesso nel nuovo Cantone non occorre che sia stata disposta o eseguita la revoca del vecchio permesso. È sufficiente che sussista un motivo di revoca e che, nelle circostanze del caso, tale misura appaia proporzionata (DTF 127 II 177, pag. 182 per il diritto previgente; messaggio relativo alla LStrI, FF *2002* II 3407). Il permesso nel nuovo Cantone non può tuttavia essere rifiutato per il solo motivo che il richiedente ha la possibilità di restare nel Cantone che gli ha rilasciato il permesso attuale. Deve cioè esservi un motivo di revoca che giustifichi un allontanamento dalla Svizzera (DTF 105 Ib 234). Il nuovo Cantone deve pertanto esaminare se vi è un motivo di revoca e se l'allontanamento dalla Svizzera costituisca una misura proporzionata.

Le persone che dimorano nel nuovo Cantone senza previa autorizzazione di cambiare Cantone possono essere allontanate verso il vecchio Cantone qualora venga negata loro la predetta autorizzazione. In virtù dell'articolo 61 capoverso 1 lettera b LStrI, il permesso nel vecchio Cantone non decade. L'eventuale allontanamento dalla Svizzera compete al vecchio Cantone.

Se, nel vecchio Cantone, è in corso una procedura per la revoca o la mancata proroga del permesso, il nuovo Cantone può sospendere la domanda di trasferimento della residenza finché la procedura non è conclusa con una decisione passata in giudicato. Il vecchio Cantone è tenuto a portare a termine la procedura e a eseguire l'allontanamento in base alla decisione negativa passata in giudicato. Ciò vale sia per i titolari di un permesso di dimora sia per i titolari di un permesso di domicilio. L'articolo 37 capoversi 2 e 3 sancisce il principio del diritto al cambiamento di Cantone, a condizione tuttavia che non sussistano motivi di revoca del permesso. Il senso e lo scopo di questa disposizione consistono nell'evitare procedure parallele in due o più Cantoni, ovvero evitare che le autorità di più Cantoni si trovino a dover deliberare sullo stesso caso e che il titolare di un permesso possa presentare domanda di trasferimento della residenza in più Cantoni. Una procedura è considerata avviata o pendente sin dalla concessione del diritto di essere sentiti (cfr. sentenza TF 2C_155/2014 del 28 ottobre 2014, consid. 3.2 con ulteriori riferimenti).

Per quanto concerne i titolari di un permesso di dimora, il diritto al cambiamento di Cantone dipende anche dal grado d'integrazione professionale. Tale diritto sussiste dunque unicamente se l'interessato può dimostrare di avere un impiego – anche nel nuovo Cantone – e di disporre di mezzi sufficienti per provvedere al proprio sostentamento senza doversi rivolgere all'assistenza sociale. I disoccupati titolari di un permesso di dimora hanno senz'altro la possibilità di cercare un nuovo posto di lavoro in tutta la Svizzera. Il diritto di cambiare Cantone esiste tuttavia unicamente a partire dal momento in cui l'interessato può accedere al nuovo posto di lavoro (cfr. messaggio relativo alla LStrI, FF *2002* II 3407).

I titolari del permesso di soggiorno di breve durata non hanno diritto di cambiare Cantone.

Un soggiorno temporaneo in un altro Cantone, di durata inferiore a tre mesi nell'arco di un anno civile, è esente da permesso (art. 67 cpv. 2 OASA). Per le persone titolari del permesso

di soggiorno di breve durata, tuttavia, ciò è valevole solo se il soggiorno in un altro Cantone non è legato a un cambiamento d'impiego (art. 38 cpv. 3 e art. 55 OASA).

Lo straniero che segue cure mediche o ottiene assistenza in un altro Cantone (p. es. ospedale, sanatorio, stabilimento di cura), non è considerato come trasferito in un altro Cantone anche se il suo soggiorno dura parecchio tempo (art. 68 cpv. 1 OASA).

Lo stesso dicasi dello straniero che, in applicazione dell'articolo 36 capoverso 2 OASA, ottiene un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria e che soggiorna fuori del Cantone che ha rilasciato il permesso (per la protezione extraprocessuale dei testimoni cfr. n. 5.7.5).

Se, sul territorio del Cantone che ha rilasciato il permesso o su quello di un altro Cantone, lo straniero sconta il carcere preventivo o è collocato in uno stabilimento penitenziario o vi si trova in esecuzione stazionaria o ambulante di misure ai sensi degli articoli 59–61, 63 o 64 del Codice penale, oppure è internato in una casa di cura ai sensi dell'articolo 426 del Codice civile[98] (CC), il suo attuale permesso rimane valido fino alla sua liberazione (art. 70 cpv. 1 OASA).

Le condizioni di soggiorno vanno di nuovo disciplinate al più tardi al momento della liberazione condizionata o incondizionata dall'esecuzione della pena, dall'esecuzione di misure o dal collocamento. Se per l'esecuzione di una sentenza penale vi è la possibilità di trasferire lo straniero in questione nel suo Paese d'origine, occorre decidere subito sulle condizioni di soggiorno (art. 70 cpv. 2 OASA).

In caso di cambiamento di Cantone, lo straniero deve notificare il suo arrivo, entro 14 giorni, all'autorità competente in materia di stranieri del nuovo luogo di residenza (art. 15 cpv. 1 OASA).

3.1.8.2.2 Cambiamento di Cantone per titolari di un permesso di dimora

Se sono adempiuti i presupposti di cui all'articolo 37 capoverso 2 LStrI, il titolare del permesso di dimora ha diritto di cambiare Cantone e può, se è attivo professionalmente, esercitare la sua attività lucrativa in tutta la Svizzera. Non necessita di un'autorizzazione per cambiare impiego (art. 38 cpv. 2 LStrI, mobilità professionale).

Lo straniero che si trasferisce per oltre tre mesi in un altro Cantone a fini di formazione continua (studio o tirocinio) necessita pure di un nuovo permesso se vi ha trasferito il centro dei propri interessi. In caso contrario sono applicabili le disposizioni in materia di dimora settimanale (n. 3.1.8.1.1).

3.1.8.2.3 Cambiamento di Cantone per titolari di un permesso di domicilio

Il titolare di un permesso di domicilio ha diritto di cambiare Cantone purché non sussistano motivi di revoca ai sensi dell'articolo 63 LStrI. Non necessita di un'autorizzazione per cambiare professione o impiego (art. 38 cpv. 4 LStrI).

3.1.8.2.4 Cambiamento di Cantone per persone ammesse provvisoriamente[99]

Il cambiamento di Cantone delle persone ammesse provvisoriamente è retto dalle disposizioni dell'articolo 85*b* LStrI in combinato disposto con l'articolo 67*a* OASA. La SEM autorizza un

[98] RS **210**

[99] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° giugno 2024.

cambiamento di Cantone per tutelare l'unità della famiglia, se sussiste una grave minaccia oppure se lo straniero ammesso provvisoriamente esercita un'attività lucrativa di durata indeterminata o assolve una formazione professionale di base che dà diritto al cambiamento di Cantone.

Vi è grave minaccia per esempio se un cambiamento di Cantone è necessario per proteggere la salute della vittima o di altre persone in caso di violenza domestica. La SEM può inoltre disporre un cambiamento di Cantone se entrambi i Cantoni in questione sono d'accordo.

Per i rifugiati ammessi provvisoriamente, il cambiamento di Cantone è inoltre retto dalle disposizioni concernenti le persone con permesso di dimora (secondo l'art. 85*b* cpv. 5 LStrI; v. n. 6.1.8.2.2 e Istruzioni SEM III n. 6.3.8).

Per periodi più brevi si rimanda in particolare alla possibilità del soggiorno settimanale (v. n. 3.1.8.1.2).

Per le modalità procedurali e i prerequisiti si rimanda al numero 6.3.4 delle Istruzioni SEM III.

3.1.9 Notificazione della partenza

Lo straniero che si trasferisce in un altro Comune o Cantone oppure all'estero è tenuto a notificare la propria partenza (art. 15 OASA). Prima di cambiare Cantone, il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora deve accertarsi di poter ottenere un permesso nel nuovo Cantone. In caso di trasferimento definitivo all'estero lo straniero deve consegnare il permesso alle autorità, a meno che ne abbia bisogno per uscire legalmente dallo spazio Schengen.

3.2 Relazione con la procedura d'asilo

Secondo l'articolo 14 capoverso 1 della legge sull'asilo (LAsi; RS *142.31*) vige il principio del carattere esclusivo della procedura d'asilo volto a evitare lo svolgimento parallelo di due procedure. Secondo tale principio, dopo la presentazione della domanda d'asilo e fino alla partenza dalla Svizzera al termine della procedura d'asilo con decisione passata in giudicato, oppure fino a che sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione in materia di stranieri, a meno che vi abbia diritto (art. 42–43 LStrI, art. 8 CEDU), o a meno che il Cantone sia disposto, in via eccezionale, a rilasciare un permesso di dimora nel quadro di un grave caso di rigore personale (art. 14 cpv. 2 LAsi). I richiedenti l'asilo non godono tuttavia di un diritto di proposta (cfr. n. 5.6.9).

Le procedure pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con la presentazione della domanda d'asilo. I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni del diritto in materia di stranieri.

Tale disciplinamento è volto a impedire che i richiedenti l'asilo facciano protrarre la procedura d'asilo o ritardino un allontanamento incombente presentando una domanda di permesso secondo il diritto in materia di stranieri in seguito a una decisione negativa in materia d'asilo (DTF 128 II 200, consid. 2.1; sentenza TF 2C_551/2017 del 24 luglio 2017, consid. 2.2).

In tale contesto, il Tribunale federale ha deciso che una domanda fondata unicamente sull'articolo 8 CEDU deve essere trattata, in linea generale, soltanto dopo che l'interessato ha lasciato la Svizzera. Le autorità cantonali avviano una procedura nel contesto del diritto in materia di stranieri solo se sussiste manifestamente un diritto materiale di principio al permesso

richiesto (sentenza non pubblicata 2A.8/2005 del 30 giugno 2005; DTF 137 I 351, consid. 3.1; sentenza TF 2C_947/2016 del 17 marzo 2017).

3.3 Integrazione

Le disposizioni sull'integrazione valgono essenzialmente per tutti gli stranieri. Per i dimoranti e i domiciliati, segnatamente per i rifugiati riconosciuti nonché per le persone e i rifugiati ammesse provvisoriamente valgono disposizioni specifiche sull'integrazione.

L'ammissione, la regolamentazione della presenza nonché il ricongiungimento familiare dei cittadini degli Stati UE/AELS, nonché la perdita del diritto di soggiorno sono regolamentati in modo esaustivo nei rispettivi accordi di libera circolazione.

I cittadini del Regno Unito e i loro familiari che beneficiano dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini continuano a beneficiare delle regole derivanti dall'ALC come i cittadini dell'UE/AELS. Rimandiamo alla circolare SEM del 14 dicembre 2020 «Tutela dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell'ALC».

La LStrI vale soltanto se prevede disposizioni più favorevoli (cfr. art. 2 cpv. 2 e 3 LStrI). Esclusivamente per quanto riguarda la concessione, l'estinzione e la revoca del permesso di domicilio si applicano la LStrI ed eventuali accordi di domicilio. Nel quadro di queste normative sono applicabili i criteri d'integrazione dell'articolo 58*a* LStrI.

3.3.1 Criteri d'integrazione

I criteri d'integrazione (art. 58*a* LStrI) costituiscono la base per la valutazione dell'integrazione dei singoli stranieri. I principi validi sotto il diritto previgente per un'«integrazione di successo» e la relativa giurisprudenza valgono essenzialmente ancora ora; tuttavia sono stati concretizzati i requisiti relativi alle competenze linguistiche.

In linea di massima e in considerazione del singolo caso, i requisiti per l'integrazione devono essere proporzionati alla portata dei diritti concessi con lo statuto richiesto (modello graduale). La legge e l'ordinanza prevedono questa struttura soprattutto per le competenze linguistiche che devono essere dimostrate per il rilascio di determinati permessi. Le competenze linguistiche richieste devono essere adeguate allo statuto particolare collegato al permesso (cfr. art. 60 cpv. 2, 62, 73*a* e 73*b* OASA). Questa regola è applicabile per analogia anche agli altri criteri d'integrazione.

Le autorità devono tenere conto in particolare dei seguenti ambiti per determinare il contributo degli stranieri alla loro integrazione:

3.3.1.1 Rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 58*a* cpv. 1 lett. a LStrI)

La sicurezza pubblica significa l'inviolabilità dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato.

L'ordine pubblico comprende due elementi:

1. l'ordinamento giuridico oggettivo

Principio: reputazione impeccabile stando all'estratto del casellario giudiziale.

Eventuali condanne vanno considerate a seconda del tipo di reato, della gravità della colpa e della comminatoria penale. In caso di procedura penale pendente: sospendere la decisione fino ad una decisione passata in giudicato. Se i fatti sono inconfutabili, in particolare perché l'autore ha confessato, ciò può essere preso in considerazione nella decisione di diritto degli

stranieri anche prima della sentenza penale definitiva. Tuttavia, nella pratica si dovrà considerare il divieto del dualismo dell'espulsione penale (le decisioni di diritto degli stranieri non si possono basare esclusivamente su fattispecie penali giudicate dal giudice penale; v. anche n. 8.4).

2. la nozione di ordine

Con questo concetto si intende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica dei cittadini. Gli eventi devono essere messi agli atti. Si intendono in particolare:

- l'ottemperanza alle decisioni delle autorità nonché agli obblighi decretati dal diritto pubblico o privato (ad es. assenza di esecuzioni e di debiti fiscali, versamento tempestivo degli alimenti, ecc.);
- la cooperazione con le autorità (autorità sociali, autorità scolastiche, autorità competenti per le esecuzioni e i fallimenti: p. es. richiami di autorità scolastiche, convocazioni ripetutamente ignorate).

Vi è *inosservanza* della sicurezza e dell'ordine pubblici in particolare se l'interessato (art. 77*a* cpv. 1 OASA):

a. non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle autorità;
b. temerariamente non adempie doveri di diritto pubblico o privato;
c. approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la tranquillità pubblica, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra.

Vi è *esposizione* della sicurezza e dell'ordine pubblici *a pericolo*, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dell'interessato porti con notevole probabilità a un'inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 77*a* cpv. 2 OASA).

3.3.1.2 Rispetto dei valori della Costituzione federale (art. 58*a* cpv. 1 lett. b LStrI)

I valori della Costituzione federale comprendono i principi di base, i diritti fondamentali e gli obblighi nei confronti dello Stato. Sussiste una violazione dei valori costituzionali soprattutto in caso di mancato rispetto dei seguenti valori.

Violazione dei principi dello Stato di diritto o dell'ordinamento liberal-democratico della Svizzera:

Azioni propagandistiche pubbliche che minacciano gli interessi della democrazia liberale e dello Stato di diritto possono violare le nozioni di ordine svizzere. L'osservanza di queste nozioni di diritto (v. n. 3.3.1.1) va considerata un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica dei cittadini.

Violazione dei diritti costituzionali fondamentali (come p. es.):

- dichiarazioni o comportamenti da parte di stranieri che violano o contestano i diritti fondamentali; per esempio, mancanza di tolleranza nei confronti di altri gruppi e/o religioni o approvazione di matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili o violazione della libertà e dell'integrità personale;
- denigrazione generalizzata pubblica di minoranze, dei membri di una determinata religione o di persone con un determinato orientamento sessuale;

- rifiuto dell'uguaglianza fra donna e uomo.

Inosservanza di obblighi costituzionali:

- in particolare obbligo di frequentare la scuola dell'obbligo: si intendono tutte le lezioni e le attività obbligatorie. La lezione di educazione fisica (scolastica) svolta insieme riveste in Svizzera un'importante funzione di socializzazione. In una sentenza (Sentenza della Corte EDU del 10 gennaio 2017 nella causa Osmanoğlu e Kocabas contro la Svizzera; sen-tenza TF 2C_666/2011del 7 marzo 2012 e sentenza TF 2C_1079/2012 dell'11 aprile 2013, consid. 3.6) pronunciata di recente, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che i genitori non possono esonerare le proprie figlie in età prepuberale dalla lezione di nuoto mista della scuola. Per i bambini immigrati la scuola è particolarmente importante per l'integrazione sociale. Secondo il Tribunale federale bisogna evitare che i bambini vengano relegati nel ruolo di esclusi già nella scuola elementare ad esempio a causa della loro religione (DTF 135 I 79). Il divieto di partecipare alla lezione di nuoto obbligatoria a scuola può quindi violare gli obblighi costituzionali, soprattutto se la scuola è già venuta ampiamente incontro a richieste di stampo religioso;
- rigetto di forme riconosciute di manifestazione di rispetto nei confronti di insegnanti o collaboratori di autorità.

3.3.1.3 Competenze linguistiche (art. 58*a* cpv. 1 lett. c LStrI)

Per competenza linguistica s'intende in generale la capacità di esprimersi in una lingua nazionale nella vita quotidiana. Gli stranieri devono essere in grado di interagire nella lingua nazionale parlata nel loro luogo di residenza. Il legislatore attribuisce un'importanza di rilievo a un minimo di integrazione linguistica degli stranieri. Esiste un importante interesse pubblico all'acquisizione di conoscenze minime di una lingua nazionale, le quali sono fondamentali per l'integrazione delle persone immigrate e per la coesione sociale in generale (sentenza 2C_1030/2020 del TF dell'8 dicembre 2021 consid. 5.3.1 segg.).[100] [101]

Per i consulenti e gli insegnanti valgono requisiti più severi (art. 26*a* LStrI); si rimanda al capitolo 4 «Soggiorno con attività lucrativa» n. 4.3.7.

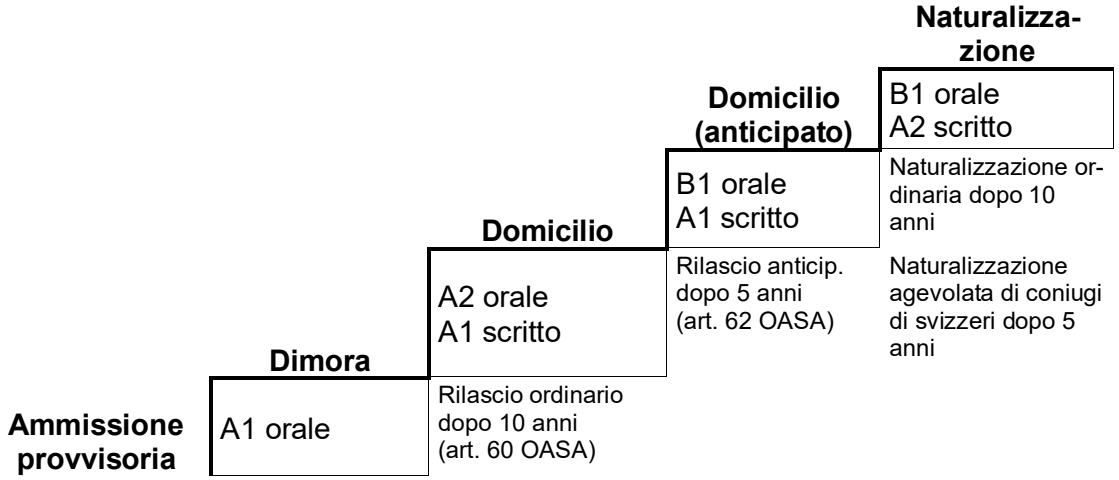

[100] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[101] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.

A1 orale	Coniugi di titolari di un permesso di domicilio o dimora (art. 73*a* OASA)	Nuovo rilascio dopo soggiorno all'estero (art. 60 OASA) o dopo commutazione (art. 61*a* OASA)
Coniugi nel ricongiungim. fam. inclusi rifugiati ammessi provvisoriam. (art. 74*a* OASA)	Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità fam. (art. 77 OASA)	Coniugi di titolari di un permesso di domicilio o di svizzeri

Le competenze linguistiche sono considerate dimostrate se è data una delle situazioni riportate di seguito alle lettere a-d. Nelle altre costellazioni va stabilito caso per caso se sono date le competenze linguistiche necessarie per l'ammissione ai sensi dell'articolo 58*a* LStrI, segnatamente:

- nei casi di rigore (cfr. n. 5.6.10.1);
- per ammissioni dovute a interessi pubblici (cfr. n. 5.5); o
- ammissioni legate al mercato del lavoro (cfr. capitolo 4 «Soggiorno con attività lucrativa»);
  - si veda numero 4.3.5 per quanto riguarda le condizioni personali (compresa la lingua),
  - si veda numero 4.3.7 per quanto riguarda le condizioni specifiche per l'ammissione di consulenti e insegnanti (compresa la lingua).[102]

a) La lingua parlata nel luogo di residenza è la lingua materna

Per «lingua materna» s'intende la lingua imparata nella prima infanzia senza insegnamento formale. Vale a dire che la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza è stata appresa nell'infanzia dai genitori o dal contesto sociale immediato. La lingua materna è quella che una persona padroneggia perfettamente, usa correntemente per comunicare (lingua principale) e sente emozionalmente più vicina. Lo straniero parla e scrive in questa lingua nazionale e materna parlata nel luogo di residenza.

b) Frequentazione della scuola dell'obbligo per almeno tre anni

Gli stranieri che hanno frequentato la scuola dell'obbligo nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, di norma dispongono di conoscenze linguistiche altrettanto buone che se avessero acquisito la lingua nazionale attraverso il contesto familiare. Tuttavia in questi casi non si può parlare di lingua materna in senso classico. La scuola dell'obbligo non deve essere stata frequentata per forza in Svizzera.

c) Assolvimento di una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale

S'intende una formazione in una lingua nazionale parlata nel luogo di residenza a livello secondario II (formazione professionale di base, maturità liceale) o terziario (scuola universitaria

[102] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.

professionale, università). Anche in tali casi lo straniero dispone di conoscenze linguistiche di una lingua nazionale buone o molto buone. La formazione di livello secondario II o terziario non deve per forza essere stata fatta in Svizzera.

d) Attestato linguistico che certifichi le competenze linguistiche orali e scritte e che si basi su un esame di lingua conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure d'esame in campo linguistico

Il raggiungimento del livello linguistico richiesto in una lingua nazionale parlata nel luogo di residenza va comprovato con un attestato (certificato, diploma o attestato simile) conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.

Si rinvia qui agli allegati:

- Promemoria sulla prova delle competenze linguistiche in vista del rilascio di un permesso di dimora o di domicilio
- Domande frequenti sull'obbligo di dimostrare le competenze linguistiche

3.3.1.3.1 Attestato linguistico

Per il rilascio del permesso vanno accettati solo attestati linguistici conseguiti mediante una procedura di test che soddisfa criteri internazionali di qualità per i test come, ad esempio, quelli della Association of Language Testers in Europe (ALTE)[103]. Tali standard di qualità riconosciuti a livello internazionale fissano criteri per lo sviluppo, l'esecuzione e la valutazione delle procedure di test, in modo che i risultati forniscano indicazioni quanto più affidabili possibile sulle competenze linguistiche dei candidati. Ad esempio, i compiti assegnati devono consentire di valutare oggettivamente il livello linguistico dei candidati. Inoltre questi devono essere informati in anticipo sulle modalità di svolgimento della procedura di test. Durante l'esecuzione e la valutazione del test deve poi essere garantita la riservatezza. Infine, i risultati devono essere comunicati per scritto per in forma comprensibile, ad esempio facendo riferimento nella descrizione delle competenze linguistiche orali e scritte al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). L'autorità cantonale competente deve garantire che sia presentato un attestato linguistico che rispetti gli standard di qualità richiesti (art. 77*d* cpv. 1 lett. d OASA).

Per certificare le competenze linguistiche la SEM ha sviluppato una procedura di attestazione linguistica che si basa sul progetto di promozione linguistica fide e adempie gli standard di qualità di ALTE – il test fide. Tale procedura sviluppata nel quadro di fide si orienta a situazioni quotidiane autentiche e legate alla realtà del nostro Paese. Ha lo scopo di valutare la competenza di interagire nella quotidianità svizzera.

Con l'attuazione del progetto di promozione delle competenze linguistiche della Confederazione «fide | Français, Italiano, Deutsch in Svizzera – imparare, insegnare, valutare»[104] la SEM ha conferito alla segreteria fide o meglio alla commissione qualità l'incarico di verificare le esistenti procedure di attestazione linguistica di diversi fornitori per appurare se rispettano gli standard di qualità internazionalmente riconosciuti come quelli di ALTE. Le procedure che rispettano i requisiti di qualità sono riportate in un elenco non esaustivo (Lista delle certificazioni

[103] http://www.alte.org/attachements/files/minimum_standards_de.pdf (in tedesco).
[104] www.fide-info.ch

linguistiche riconosciute[105]), che viene regolarmente aggiornato e messo a disposizione dei Cantoni dalla segreteria fide su incarico della SEM.

Al fine di dimostrare le competenze linguistiche, la SEM ha introdotto il passaporto delle lingue.

Si tratta di un documento che attesta le competenze orali e scritte nelle lingue nazionali tedesco, francese e italiano. Il passaporto delle lingue viene rilasciato dalla segreteria fide su incarico della SEM e può essere richiesto da persone che hanno superato il test fide, che dispongono di un certificato riconosciuto o che hanno comprovato le loro competenze linguistiche mediante un dossier di validazione. A tale proposito si rimanda al sito www.fide-service.ch > Attestazione delle competenze linguistiche. Il passaporto delle lingue è rilasciato unicamente se sono soddisfatti i requisiti di cui nella LStrI. La possibilità di richiedere direttamente il passaporto delle lingue svizzero agevola il lavoro delle autorità poiché la lista delle certificazioni linguistiche riconosciute è costantemente adeguata.

3.3.1.3.2 Proporzionalità delle competenze linguistiche richieste[106]

L'obbligo di disporre di competenze linguistiche sufficienti non vale in assoluto. In caso di disabilità, di malattia o di altre circostanze personali rilevanti si può prescindere da questo requisito (art. 58*a* cpv. 2 LStrI). In al modo si tiene conto del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) e del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). È infatti possibile che una persona, a causa di una disabilità o di difficoltà di apprendimento, lettura o scrittura non sia in grado di imparare bene una lingua nazionale.

A titolo di esempio, il Tribunale federale ha escluso l'esistenza di un motivo di deroga nel caso di uno straniero che soggiorna in Svizzera da circa 18 anni e ha compiuto pochi sforzi per imparare la lingua parlata nel luogo di residenza. Considerati i numerosi solleciti nonché il tempo e le opportunità a disposizione, i pochi sforzi consentiti non sono sufficienti. Dai certificati medici presentati non si evincono motivi atti a giustificare il fatto che lo straniero non abbia cercato di acquisire perlomeno competenze linguistiche orali minime di livello A1 (sentenza TAF 2C_12/2025 dell'8 settembre 2025 consid. 6.2.2–6.2.4).

3.3.1.4 Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione (art. 58*a* cpv. 1 lett. d LStrI)

3.3.1.4.1 Partecipazione alla vita economica

Il concetto di partecipazione alla vita economica si basa sul principio dell'autosufficienza economica. Gli stranieri devono essere essenzialmente in grado di mantenere sé stessi e la loro famiglia con il loro reddito, patrimonio o prestazioni di terzi cui hanno diritto. Per prestazioni di terzi si intendono, ad esempio, prestazioni di mantenimento secondo il Codice civile o prestazioni dell'assicurazione sociale come la previdenza di vecchiaia, per i superstiti e gli invalidi o prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Chi invece dipende dall'aiuto sociale non partecipa alla vita economica ai sensi di questa disposizione[107]. Per cui il ricorso all'aiuto sociale può comportare la revoca del permesso di

[105] Consultabile sotto: www.fide-service.ch > Attestazioni > Certificati di lingua riconosciuti > documenti >Lista delle certificazioni linguistiche riconosciute.
[106] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 giugno 2026.
[107] A titolo esemplificativo DTF 2C_430/2011, consid. 4.2.

diritto degli stranieri, sebbene nel caso concreto vadano tenute in considerazione le cause per il ricorso all'aiuto sociale (n. 8.3) (A titolo esemplificativo DTF 137 II 297, consid. 4).

Indicatori della volontà di partecipare alla vita economica

- rapporto di lavoro in corso (copia del contratto di lavoro e certificazione di lavoro aggiornata) o prova dell'autonomia economica, p. es. attività lucrativa autonoma;
- prova degli sforzi per trovare lavoro; iscrizione presso l'URC; lavoro temporaneo (lavori di assistenza / interinali) o la conferma di guadagni transitori che provano la volontà di vivere in modo responsabile.

3.3.1.4.2 Partecipazione all'acquisizione di una formazione

Sia il diritto della cittadinanza che il diritto degli stranieri pongono la partecipazione alla vita economica e la partecipazione all'acquisizione di una formazione sullo stesso piano come dimostra, ad esempio, la partecipazione a corsi di formazione e formazione continua nell'ambito della formazione formale. Ne fanno parte soprattutto formazioni e formazioni continue che terminano con i seguenti diplomi: certificato federale di formazione pratica e attestato federale di capacità, diploma di scuola specializzata, maturità professionale, maturità specialistica o ginnasiale oppure diploma federale, attestato professionale federale, diploma di scuola professionale superiore, bachelor, master o dottorato. Come partecipazione all'acquisizione di una formazione vale anche la frequenza di offerte formative che permettono di iniziare una formazione formale (formazioni transitorie, decimo anno di scuola, semestre motivazionale). Anche altre attività d'apprendimento che non rientrano nel sistema formativo formale – come p. es. corsi, seminari o lezioni private – possono a certe condizioni rientrare in questo ambito se sono adeguate a favorire la futura autosufficienza economica della persona interessata in modo sostenibile (art. 77*e* cpv. 2 OASA).

La volontà di acquisire una formazione è dimostrata provando un'attività formativa in corso (certificazione dell'istituto di formazione, contratto di praticantato) o la partecipazione a corsi e/o a offerte di formazione continua.

3.3.1.4.3 Proporzionalità

In caso di disabilità, di malattia o di altre circostanze personali rilevanti si può prescindere dalle competenze linguistiche, dalla partecipazione alla vita economica e dall'acquisizione di una formazione (art.58*a* cpv. 2 LStrI), tenendo così conto in particolare del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) e del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). In merito si rimanda al numero 3.3.1.5.

3.3.1.5 Considerazione delle circostanze personali (art. 58*a* cpv. 2 LStrI)

Nel valutare le competenze linguistiche **e** la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione occorre considerare le circostanze personali. In particolare bisogna tenere debitamente conto della situazione di persone che non adempiono a questi criteri d'integrazione o possono farlo solo con gradi difficoltà a causa di disabilità o malattia o altre gravi circostanze personali. Le circostanze personali vanno inoltre considerate nell'ambito del ricorso all'aiuto sociale, ad esempio se la dipendenza dall'aiuto sociale dura a lungo a causa della frequentazione di una prima formazione (n. 3.3.1.4.2). Tra le altre vanno considerate le seguenti circostanze personali:

3.3.1.5.1 Disabilità fisica, mentale o psichica o malattia grave o cronica (art. 77*f* lett. a e b OASA)

È possibile derogare ai criteri d'integrazione secondo l'articolo 58a capoverso 1 lettere c e d LStrI in presenza di una disabilità fisica, mentale o psichica cronica o di una malattia grave o cronica, che pregiudica le circostanze di vita della persona interessata.

In caso di malattia occorre che vi sia un certo grado di gravità e/o deve perdurare per un certo periodo di tempo e nel peggiore dei casi essere incurabile (completamente).

Esempi di tali disabilità o malattie: gravi disabilità visive o uditive, malattie psichiche o cancro.

Queste circostanze devono, laddove ragionevole, essere comprovate da un attestato medico e vanno eventualmente verificate con una perizia.

3.3.1.5.2 Grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere (art. 77*f* lett. c n. 1 OASA)

Occorre tenere debitamente conto di disturbi comprovati e gravi delle facoltà di apprendimento, lettura o scrittura che non possono essere superate con facilità (come la legastenia). Vanno inoltre considerate circostanze concrete (origine, età, fuga), che fanno presumere una formazione scolastica inesistente o molto limitata.

3.3.1.5.3 Lavoratore povero (art. 77*f* lett. c n. 2 OASA)

Occorre tenere debitamente in considerazione anche la situazione degli stranieri che, nonostante un'attività lavorativa a lungo termine (percentuale di lavoro di norma 100 %) non riescono a raggiungere un reddito superiore al minimo esistenziale (working poor) e quindi devono fare affidamento sull'aiuto sociale. Queste persone partecipano concretamente alla vita economica, ma non dispongono di un reddito che assicuri la loro sussistenza.

3.3.1.5.4 Adempimento di obblighi di assistenza (art. 77*f* lett. c n. 3 OASA)

Nel valutare le competenze linguistiche e la partecipazione alla vita economica o all'acquisizione di una formazione occorre considerare anche la situazione di persone che svolgono compiti di assistenza. Si pensi, ad esempio, a situazioni in cui la persona deve assistere un congiunto in seno alla famiglia (p. es. genitori malati, figlio disabile) o a genitori single con figli al disotto dei 16 anni o a casi in cui un genitore si occupa esclusivamente dell'economia domestica e dell'educazione e della cura dei figli. Occorre considerare se il Cantone ha offerte di promozione linguistica speciali per questa categoria di stranieri. Per quanto riguarda la partecipazione alla vita economica dei genitori single si rimanda alla sentenza TF 2D_12/2014 del 31 ottobre 2014, considerando 3.7.

3.3.1.5.5 Conseguenze negative della violenza domestica o di un matrimonio forzato (art. 77f lett. c n. 4 OASA)[108]

Nel valutare le competenze linguistiche e la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione devono essere debitamente considerate le conseguenze negative della violenza domestica o del matrimonio forzato. Pertanto le autorità interessate dovranno considerare il fatto che una persona vittima di violenza domestica o di un matrimonio forzato viene spesso isolata consapevolmente dall'autore dei fatti e non ha pertanto la possibilità di acquisire le competenze linguistiche necessarie o di esercitare un'attività lucrativa e che, pertanto, potrà

[108] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° gennaio 2025.

intraprendere il percorso integrativo unicamente dopo lo scioglimento del matrimonio. Le autorità dovranno inoltre considerare in maniera sistematica che, a causa degli eventi traumatici vissuti, l'integrazione di queste vittime richiederà più tempo rispetto ad altri stranieri.

3.3.2 Particolare bisogno d'integrazione

Tutti gli stranieri che giungono in Svizzera per soggiornarvi a lungo termine devono essere invitati a un primo colloquio informativo (art. 57 cpv. 3 LStrI). In questo modo il Cantone può individuare tempestivamente se sussiste un bisogno d'integrazione e verificare in modo mirato nel caso concreto se è ragionevole stipulare un accordo d'integrazione nel caso in cui riscontri un effettivo bisogno d'integrazione.

Vi è un bisogno particolare d'integrazione quando vengono individuate carenze nell'integrazione. Ciò può verificarsi se i criteri d'integrazione non sono soddisfatti (art. 58*a* LStrI) oppure se, a causa di eventi documentati, nel singolo caso si prevede uno sviluppo negativo del processo d'integrazione. Le carenze nell'integrazione devono essere così gravi che non possa essere escluso uno sviluppo negativo del processo d'integrazione.

Le carenze nell'integrazione possono evidenziarsi sotto forma di difficoltà nel padroneggiare la lingua nelle situazioni quotidiane, violazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici (p. es. omissione di adempiere a obblighi di mantenimento stabiliti dal diritto di famiglia, esecuzioni, mancata comparsa a offerte di consulenza) oppure sotto forma di carente partecipazione alla vita economica (dipendenza duratura e massiccia dall'aiuto sociale) o all'acquisizione di una formazione (la persona si rifiuta di acquisire una formazione e/o la lingua).

L'esistenza di una comunicazione conformemente all'articolo 97 capoverso 3 LStrI è segno di un bisogno d'integrazione particolare (p. es. notifica del ricorso all'aiuto sociale o a prestazioni complementari, esclusione definitiva dalla scuola; cfr. n. 8.11).

3.3.3 Accordo d'integrazione e raccomandazioni per l'integrazione

Le regole relative all'accordo d'integrazione si basano sul diritto previgente (art. 54 cpv. 1 LStr in combinato disposto con l'art. 5 vOIntS). Questo strumento è applicabile a cittadini di Stati terzi, sempreché il permesso non si basi sull'Accordo Generale di Commercio di Servizi (Accordo GATS/AGCS) o sulla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari. Per le persone che hanno diritto al rilascio di un permesso (p.es. art. 42 o 43 LStrI), la stipula di un accordo di integrazione può essere richiesta soltanto se la legge lo prevede (art. 43 cpv. 4 LStrI).

Per queste categorie di persone nonché per le persone che possono richiamarsi all'ALC è ora possibile emettere una raccomandazione per l'integrazione.

3.3.3.1 Accordo d'integrazione (art. 58*b* cpv. 1–3 LStrI)

L'accordo d'integrazione deve dimostrare in modo trasparente agli stranieri i presupposti affinché la responsabilità individuale che si chiede loro sia adempiuta. L'accordo fissa gli obiettivi, le misure e i termini nell'ambito di una promozione dell'integrazione concordata individualmente e regola il relativo finanziamento. Gli accordi d'integrazione non dovrebbero essere usati sistematicamente, bensì in modo mirato.

3.3.3.1.1 Destinatari

In particolare nelle seguenti costellazioni e con le seguenti categorie di persone vi è la possibilità di stipulare un accordo d'integrazione ai sensi dell'articolo 58*b* LStrI:

- rilascio e proroga del permesso di dimora (art. 33 cpv. 5 LStrI);
- rilascio e proroga del permesso di dimora di coniugi di persone titolari di un permesso di domicilio (art. 43 cpv. 4 LStrI);
- rilascio e proroga del permesso di dimora di coniugi di persone titolari di un permesso di dimora (art. 44 cpv. 4 LStrI)
- persone ammesse provvisoriamente (art. 83 cpv. 10 LStrI);
- in caso di commutazione (art. 63 cpv. 2LStrI).

3.3.3.1.2 Condizioni

Se a causa di eventi documentati nel caso concreto si prevede uno sviluppo negativo del processo d'integrazione e/o vi è un bisogno particolare d'integrazione (per l'obbligo di notifica v. n. 8.11), va verificato se la stipula di un accordo d'integrazione abbia senso. Se si riscontrano carenze nell'integrazione occorre agire quanto più velocemente possibile. Un accordo d'integrazione presuppone la disponibilità della persona interessata a collaborare con le autorità. Se esse manca va verificato se il rilascio o la proroga del permesso debba essere assoggettata a condizioni in modo che possano essere soddisfatti i criteri d'integrazione. Se è appurato che questi criteri non possono essere soddisfatti, il permesso va rifiutato o non va prorogato oppure va verificata la possibilità di una commutazione o di una revoca. Sono fatte salve le deroghe descritte nel numero 3.3.1.5.

3.3.3.1.3 Accordo d'integrazione separato

Se le autorità competenti ritengono che sia necessario stipulare separatamente un accordo d'integrazione, il permesso di dimora viene rilasciato o prorogato soltanto dopo la stipula dell'accordo. L'obbligo di stipulare un accordo d'integrazione aggiuntivo diventa quindi una condizione per il rilascio o la proroga del permesso di diritto degli stranieri. Se lo straniero si rifiuta di stipulare un accordo d'integrazione aggiuntivo, il permesso non viene rilasciato o prorogato. Contro la disposizione di un accordo d'integrazione come condizione per il rilascio del permesso di dimora è possibile interporre ricorso, poiché si tratta di una decisione ai sensi dell'articolo 5 PA.

All'occorrenza le autorità cantonali competenti assicurano una consulenza per l'attuazione dell'accordo d'integrazione. In questo contesto collaborano con i servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all'integrazione (art. 77*g* cpv. 4 OASA in combinato disposto con art. 4 OIntS). Al fine di sostenere gli stranieri nell'adempimento dell'accordo d'integrazione o delle raccomandazioni d'integrazione, le autorità preposte alla migrazione e i servizi competenti in materia di integrazione collaborano per informare sulle offerte della promozione speicifica dell'integrazione nonché per fornire consulenza e accompagnare le persone in questione.

3.3.3.1.4 Accordo d'integrazione come parte del permesso

Gli accordi d'integrazione possono essere previsti anche come condizione per il rilascio di un permesso di dimora e costituiscono quindi una parte integrante del permesso stesso (art. 33 cpv. 2 LStrI)

3.3.3.1.5 Contenuto

L'accordo d'integrazione deve indicare agli stranieri in modo trasparente quali contributi devono fornire nell'ambito della loro integrazione. Può prevedere in particolare obiettivi per l'acquisizione di competenze linguistiche, per l'integrazione scolastica o professionale ed economica nonché per l'acquisizione di conoscenze delle condizioni di vita, del sistema economico e dell'ordinamento giuridico in Svizzera. A seconda del bisogno d'integrazione individuato, sono possibili e ragionevoli anche altri obiettivi che mirano al raggiungimento dei criteri d'integrazione secondo l'articolo 58*a* capoverso 1 LStrI. Gli obiettivi devono essere chiari, misurabili e verificabili.

3.3.3.1.6 Inosservanza per propria colpa

L'inosservanza per propria colpa di un accordo d'integrazione può, nel rispetto del principio della proporzionalità, comportare la mancata proroga o la revoca del permesso. Ciò avviene, ad esempio, quando offerte di promozione linguistica concordate non sono state frequentate ripetutamente e senza una giustificazione comprensibile o quando obiettivi parziali chiaramente descritti o altri accordi non vengono rispettati (cfr. n. 8.3.1.7 Spiegazioni relative alle disposizioni in materia di revoca, art. 62 lett. f LStrI).

3.3.3.2 Raccomandazione per l'integrazione (art. 58*b* cpv. 4 LStrI)

Le raccomandazioni per l'integrazione vanno emesse a carico di stranieri con i quali non è possibile stipulare un accordo d'integrazione per motivi giuridici. Si tratta di stranieri che hanno un diritto stabilito dal diritto internazionale al rilascio di un permesso (persone che rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC con gli Stati UE/AELS, dell'accordo GATS o della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari) o per le quali la LStrI o la LAsi non lo prevedono (ricongiungimento familiare con cittadini svizzeri, art. 42 LStrI; rilascio di un permesso di dimora a rifugiati riconosciuti con diritto d'asilo, art. 60 cpv. 1 LAsi).

Le raccomandazioni per l'integrazione sono anche nell'interesse dei destinatari perché garantiscono una maggiore trasparenza, dato che al momento del rilascio del permesso di domicilio generalmente si considera anche l'integrazione e dopo il rilascio di un permesso di domicilio, in presenza di motivi di revoca, oltre all'annullamento del diritto di dimora, può eventualmente essere valutata anche la commutazione.

3.3.4 Diritto transitorio

Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la LStr, in sostituzione della LDDS previgente. In occasione del passaggio dalla LDDS alla LStr, l'articolo 126 capoverso 1 stabilisce, a mo' di diritto transitorio, che la vecchia legge rimane applicabile alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della nuova legge. La disposizione non copre, tuttavia, il caso di una procedura avviata d'ufficio, non espressamente menzionato nell'articolo 126 capoverso 1. Stando alla prassi del TAF e del TF, l'articolo 126 capoverso 1 va interpretato nel senso che il diritto materiale vigente rimane applicabile anche alle procedure avviate d'ufficio in prima istanza prima dell'entrata in vigore della LStr (sentenze TF 2C_383/2009 del 23 dicembre 2009 consid. 1.2; 2C_64/2009 del 15 luglio 2009 consid. 2; 2C_160/2009 del 1° luglio 2009 consid. 2; 2C_701/2008 del 26 febbraio 2009 consid. 2; 2C_745/2008 del 24 febbraio 2009 consid. 1.2.3; sentenza TAF C-7842/2008 consid. 3).

Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore una revisione parziale della LStr, con cui è stato modificato anche il titolo della legge, divenuta legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

(LStrI). Nella prassi si è posto il quesito di sapere se l'articolo 126 si applicasse unicamente al passaggio dalla LDDS alla LStr o se dovesse essere applicabile anche al passaggio dalla LStr alla LStrI. Già poche settimane dopo l'entrata in vigore della revisione parziale il TAF ha emanato la sentenza F-1737/2017 del 22 gennaio 2019 nella quale ritiene che l'articolo 126 non possa (più) essere applicato. La decisione è stata motivata sostenendo che la disposizione transitoria dell'articolo 126 si applicava unicamente al passaggio dalla LDDS alla LStr e non poteva pertanto essere applicata alla modifica di legge del 1° gennaio 2019. Secondo il TAF, la LStrI e le sue ordinanze esecutive non conterrebbero, peraltro, altre disposizioni transitorie o allora solo in margine a questioni molto specifiche. Frattanto, nella sua giurisprudenza recente, anche il TF si è pronunciato a più riprese su questa tematica, giungendo a una conclusione diversa da quella del TAF: il TF ritiene, nei casi in cui deve giudicare, che l'articolo 126 sia ancora applicabile e che quindi i principi generali del diritto intertemporale non debbano essere considerati (sentenze TF 2D_10/2020 del 9 luglio 2020 consid. 2.2 seg.; 2C_9/2020 del 29 giugno 2020 consid. 4.1; 2C_911/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 4.1; 2C_549/2019 del 9 dicembre 2019 consid. 4.1; 2C_496/2019 del 13 novembre 2019 consid. 4; 2C_212/2019 del 12 settembre 2019 consid. 4.1).

Pertanto, alle domande presentate prima del 1° gennaio 2019 e alle procedure avviate d'ufficio prima del 1° gennaio restano applicabili le vecchie disposizione della LStr.

Una procedura amministrativa può essere avviata su richiesta o d'ufficio. Nel primo caso l'autorità avvia la procedura dopo aver ricevuto la richiesta; nel secondo deve essere preso in considerazione il momento della concessione del diritto di essere ascoltati (sentenza TF 2C_222/2021 del 12 aprile 2022 consid. 2.2).[109]

3.4 Permesso di soggiorno di breve durata e di dimora

Il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora è sempre di durata limitata e può essere vincolato a determinate condizioni. Lo straniero è vincolato agli impegni assunti nel corso della procedura di permesso e alle sue dichiarazioni, segnatamente in merito allo scopo della dimora (incluso l'accordo d'integrazione).

La LStrI distingue tra i tipi di permessi seguenti:

- permesso di soggiorno di breve durata (art. 32 LStrI; art. 12, 16, 19, 55-57, 66 e 68 OASA)
  → permesso L;
- permesso di dimora (art. 33 LStrI; art. 20, 58, 59, 66-68 OASA)
  → permesso B;
- permesso di dimora con attività lucrativa, rilasciato ai familiari dei membri di rappresentanze straniere o di organizzazioni internazionali (art. 45 OASA; cfr. n. 7.2.3)
- → permesso Ci;
- permesso di domicilio (cfr. n. 3.5)
- → permesso C.

[109] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

3.4.1 Permesso di soggiorno di breve durata

Il permesso di soggiorno di breve durata è rilasciato per soggiorni limitati di un anno al massimo. Esso è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni. Può essere prorogato fino a due anni. Il cambiamento d'impiego è possibile solo per motivi importanti (art. 32 LStrI e art. 55 OASA). Oltre che per soggiorni temporanei motivati da un'attività lucrativa di al massimo un anno (art. 19 OASA), questo permesso è pure rilasciato ad altre categorie di stranieri (tirocinanti, studenti, allievi, soggiornanti per cure mediche, ecc.) il cui soggiorno è di durata limitata (al massimo due anni).

Un nuovo permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato solo dopo un'adeguata interruzione del soggiorno in Svizzera (art. 32 cpv. 4 LStrI e art. 56 e 57 OASA).

Si rinvia inoltre alle normative seguenti concernenti le norme applicabili in materia di permesso di dimora.

3.4.2 Permesso di dimora

Allo straniero che entra per la prima volta in Svizzera, di norma è rilasciato dapprima soltanto un permesso di dimora valido solitamente un anno al massimo (cfr. art. 58 OASA). In seguito può essere rinnovato per due anni se le circostanze concrete del caso individuale lo giustificano. Sono fatte salve le disposizioni applicabili a coloro che possono appellarsi all'ALC (cfr. n. 2 delle Istruzioni SEM II).

La durata del permesso dipende dallo scopo del soggiorno, dalla validità dei documenti di legittimazione e, se del caso, dalla decisione dell'autorità preposta al mercato del lavoro (durata del contratto di lavoro). La proroga del permesso di dimora può essere rifiutata se sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 LStrI (maggiori dettagli nel n. 8.3.1) o se non è adempiuta una condizione.

Quando si rilascia o si proroga un permesso di dimora, per stabilirne la durata di validità si considera l'integrazione della persona in questione (v. in merito il n. 3.3.2).

Se sussiste un bisogno d'integrazione particolare secondo i criteri di cui all'articolo 58*a* LStrI (v. n. 3.3.1 e 3.3.2), il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere assoggettati alla stipula di un accordo d'integrazione (n. 3.3.3.1) oppure si può vincolare la proroga a pertinenti condizioni.

Il permesso di dimora può essere prorogato finché lo straniero ha diritto a indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione o partecipa a un programma occupazionale. Se egli riprende un'attività, si applicano le disposizioni generali.

Una volta raggiunto lo scopo del soggiorno, lo straniero titolare di un permesso di carattere temporaneo è tenuto a lasciare la Svizzera, a meno che non ottenga un permesso di dimora ad altro titolo. Lo straniero deve attendere la decisione all'estero a meno che le condizioni d'ammissione non siano manifestamente adempiute (art. 17 LStrI). I soggiorni temporanei comprendono segnatamente i soggiorni per cure mediche, studi, tirocini e qualsiasi altra formazione nonché i soggiorni per un'attività lucrativa limitata nel tempo (art. 54 OASA).

È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l'obbligo di presentare o consegnare la carta di soggiorno secondo gli articoli 63 o 72 OASA (art. 90*a* OASA).

3.4.3 Estinzione del permesso di soggiorno di breve durata e del permesso di dimora

Secondo l'articolo 61 LStrI, il permesso di dimora decade:

- con la notificazione della partenza all'estero (immediatamente);
- con il rilascio di un permesso in un altro Cantone (cfr. anche art. 66 OASA); in caso di persone aventi diritto alla libera circolazione il permesso vale in tutta la Svizzera, ragione per cui in caso di cambiamento di Cantone è rilasciata soltanto una nuova carta di soggiorno (art. 6 cpv. 4 Allegato I ALC; art. 4 cpv. 2 OLCP);
- alla sua scadenza;
- con l'espulsione secondo l'articolo 68 LStrI;
- con il passaggio in giudicato dell'espulsione obbligatoria ai sensi degli articoli 66a CP o 49*a* CPM (cfr. n. 8.4.2.2);
- con l'esecuzione dell'espulsione non obbligatoria ai sensi degli articoli 66*a*^{bis} CP o 49*a*^{bis} CPM (cfr. n. 8.4.2.2);
- quando la dimora cessa di fatto.

Per i titolari del permesso di soggiorno di breve durata, la dimora cessa di fatto quando lo straniero risiede all'estero per oltre tre mesi. Per i titolari del permesso di dimora, la dimora cessa di fatto quando lo straniero dimora all'estero per oltre sei mesi (art. 61 cpv. 2 LStrI). I motivi della cessazione della dimora effettiva non sono rilevanti (p.es. soggiorno involontario all'estero per causa di detenzione). L'articolo 61 capoverso 2 LStrI prevede la decadenza del permesso prorogato in precedenza in virtù dell'articolo 50 LStrI (permesso rilasciato dopo lo scioglimento della comunità familiare). In questo caso, il permesso e il diritto al permesso conformemente all'articolo 50 LStrI decadono sia se l'unione coniugale su cui si fondava il diritto di soggiorno è dissolta durante il soggiorno all'estero, sia se era già venuta meno al momento della partenza (sentenza TF 2C_483/2014, consid. 2.3).

La dimora in un Cantone o in Svizzera cessa di fatto se lo straniero trasferisce il centro d'interessi all'estero (cfr. art. 79 OASA). Si può considerare che una persona abbia trasferito il centro dei suoi interessi se, per esempio, ha rescisso i rapporti di servizio, disdetto l'affitto, assunto un impiego all'estero, ritirato il capitale della cassa pensione, ecc. Di regola, il mantenimento del permesso di dimora è subordinato alla presenza del titolare in Svizzera la maggior parte dell'anno (diritto previgente: DTF 2°/126/1993 non pubblicata del 18 agosto 1993 nella causa S.).

Nel caso di stranieri chiamati a frequenti spostamenti fuori della Svizzera (uomini d'affari, artisti, sportivi, montatori, ecc.), si può derogare a quest'esigenza purché il centro d'interessi rimanga in Svizzera. Ciò è il caso se queste persone possiedono in Svizzera legami più importanti che all'estero, segnatamente quando la loro famiglia risiede effettivamente e durevolmente su suolo elvetico (cfr. anche n. 3.1.8.1.1 concernente i soggiornanti settimanali). Questo vale anche per i minorenni che assolvono una formazione o una formazione continua all'estero, a condizione che abbiano posseduto un permesso di dimora e ritornino regolarmente in Svizzera (p. es. visita ai genitori nelle vacanze scolastiche o semestrali). Per le altre condizioni e per la giurisprudenza del Tribunale federale si rimanda al numero 6.16.

Invece, brevi soggiorni di visita in Svizzera non bastano a interrompere il termine di sei mesi per il mantenimento del permesso di dimora o di domicilio qualora il centro degli interessi sia stato trasferito all'estero (cfr. art. 79 cpv. 1 OASA; diritto previgente: DTF 120 Ib 369; sentenze

non pubblicate 2A.365/1999 del 10 dicembre 1999, consid. 2a; 2A.66/2000 del 26 luglio 2000, consid. 4b e Andreas Zünd, *Beendigung der ausländerrechtlichen Anwesenheitsberechtigung*, in: *Aktuelle Fragen des schweizerischen Ausländerrechts*, San Gallo 2001, pag. 132 segg.).

Conformemente all'articolo 61*a* LStrI, in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in Svizzera, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS si estingue dopo un determinato periodo di tempo. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro durante i primi dodici mesi di soggiorno (rapporto di lavoro di meno di un anno), il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS si estingue sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dopo il termine del versamento dell'indennità di disoccupazione. Durante questo lasso di tempo gli interessati non hanno diritto alle prestazioni dell'aiuto sociale. Se il rapporto di lavoro cessa dopo il primo anno di soggiorno in Svizzera (rapporto di lavoro di oltre un anno) e se non sono percepite prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro; se invece sono percepite prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo la fine del versamento delle stesse. In questo periodo gli interessati possono beneficiare dell'aiuto sociale giacché hanno la qualità di lavoratori dipendenti. Per ulteriori osservazioni in merito all'estinzione del diritto di soggiorno di cittadini UE/AELS e alla disciplina durante i termini conformemente all'articolo 61*a* LStrI si vedano i numeri 8.3.2 e 8.3.3 delle Istruzioni SEM II. Accordo sulla libera circolazione delle persone.

3.4.4 Revoca del permesso di dimora

Il permesso di dimora può essere revocato dalle competenti autorità cantonali, in virtù dell'articolo 62 LStrI, se lo straniero):

a. il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali;

b. è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi dell'articolo 64 o 61 del Codice penale (RS *311.0*);

c. ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

d. disattende una delle condizioni legate alla decisione;

e. una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale;

f. ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera o se tale cittadinanza gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell'ambito di un annullamento;

g. non rispetta un accordo d'integrazione senza validi motivi.

Per quanto riguarda il il divieto di dualismo relativo alla limitazione delle possibilità di revoca del permesso o di rifiuto di rinnovo dello stesso qualora il giudice penale ordini l'espulsione penale o si astenga dal farlo, si vedano le spiegazioni dettagliate di cui ai numeri 8.3.1, 8.4.2.2 e 8.4.2.3.

3.4.5 Rifiuto della proroga del permesso di dimora[110]

A meno che non possa avvalersi di un diritto di dimora in virtù del diritto federale (art. 42 e 43 LStrI o art. 60 cpv. 1 LAsi) o del diritto internazionale (art. 8 CEDU, ALC, accordi di domicilio), lo straniero non ha un diritto sancito per legge alla proroga del permesso di dimora. Le autorità cantonali competenti in materia di stranieri decidono secondo il loro potere discrezionale circa la proroga del permesso di dimora.

Il permesso di dimora di durata limitata può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 LStrI (art. 33 cpv. 3 LStrI). L'eventuale rifiuto della proroga dev'essere proporzionato. I pregiudizi cui la persona rischia di essere esposta in caso di ritorno nello Stato di provenienza devono essere considerati già al momento di esaminare la proporzionalità e non soltanto dopo l'eventuale disposizione dell'ammissione provvisoria (sentenza TF 2C_392/2023 del 5 agosto 2025 consid. 3 e 4.3).

Se il rilascio di un permesso di dimora è vincolato alla condizione di frequentare un corso linguistico o d'integrazione e se tale condizione non è adempiuta, è possibile rifiutarne la proroga (art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI; cfr. n. 8.3.1.4).

La mancata proroga del permesso di dimora rilasciato a seguito della commutazione passata in giudicato del permesso di domicilio in permesso di dimora dev'essere nel complesso proporzionata (DTF 148 II 1 consid. 2.6). In questa configurazione non occorre un ulteriore ammonimento qualora non vi sia più da aspettarsi un effetto significativo dello stesso e la persona sia stata chiaramente informata che la proroga del permesso di dimora è vincolata alle condizioni stabilite al momento della commutazione (sentenza TAF 2C_649/2024 del 4 novembre 2025 consid. 6.4).

3.4.6 Regolamento del soggiorno dopo la revoca della cittadinanza svizzera

In caso di annullamento della naturalizzazione passato in giudicato vigono le condizioni generali d'ammissione della LStrI (art. 30 cpv. 3 OASA).

Se, prima della naturalizzazione, la persona interessata era titolare di un *permesso di dimora*, quest'ultimo, avendo durata temporanea, non è automaticamente ripristinato. La nuova situazione esige che venga riesaminato l'eventuale diritto di risiedere in Svizzera oppure l'allontanamento della persona interessata (DTF 135 II 1, consid. 3.2; sentenza 2C_431/2010 del 25 luglio 2011, consid. 1.1). Tuttavia, se prima del divorzio ha acquisito un diritto al permesso di dimora secondo l'articolo 42 o 43 capoverso 1 LStrI in combinato disposto con l'articolo 50 capoverso 1 lettera a o b LStrI, l'interessato può appellarvisi anche dopo la fine del matrimonio (DTF 128 II 145, consid. 1.1.4; sentenze 2C_1123/2012 dell'11 luglio 2013, 2C_431/2010 del 25 luglio 2011, consid. 1.2; 2C_682/2012 del 7 febbraio 2013, consid. 6.2.2 e contrario; cfr. anche sentenza TAF C-1030/2012 del 12 settembre 2012, consid. 7).

Sono determinanti segnatamente la durata della presenza in Svizzera e il comportamento della persona interessata (p. es. inganno delle autorità per quel che concerne l'esistenza di un'unione coniugale effettiva e stabile) nonché il grado d'integrazione.

Se, prima della naturalizzazione, la persona interessata era titolare di un permesso di domicilio, le è conferito il medesimo statuto che possedeva prima della naturalizzazione purché non sussistano motivi di decadenza o revoca secondo gli articoli 61 e 63 LStrI (diritto previgente: DTF 135 II 1). Dai motivi che hanno comportato l'annullamento della naturalizzazione non si

[110] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 giugno 2026.

può desumere automaticamente che sussistono motivi di revoca. Ad esempio, se la naturalizzazione è stata annullata perché, durante la procedura di naturalizzazione, le autorità sono state ingannate in merito all'esistenza di un'unione coniugale effettiva e stabile, le autorità devono dimostrare che l'interessato non viveva più in unione coniugale prima della scadenza del termine di cinque anni determinante per il rilascio del permesso di domicilio e che quindi aveva già allora ingannato le autorità a tal proposito (cfr. DTF 135 II 1). Inoltre, la revoca del permesso di domicilio deve essere proporzionata alle circostanze concrete del caso individuale.

Il fatto di sottacere una relazione durevole parallela alla relazione che fonda il diritto al permesso giustifica tuttavia, in linea di massima, anche la revoca di un permesso di domicilio o di dimora (recuperato; DTF 142 II 265, consid. 3.2; sentenza TF 2C_461/2016 del 6 aprile 2017, consid. 2.1).

L'ottenimento abusivo della cittadinanza svizzera e il relativo tentativo costituiscono un motivo per la revoca di un permesso di dimora e di domicilio (art. 62 cpv. 1 lett. f e art. 63 cpv. 1 lett. d LStrI).

Il rilascio di un permesso di dimora e di domicilio sottostà all'approvazione della SEM (n. 1.3.2.1 lett. d).

3.5 Permesso di domicilio

Il permesso di domicilio è di durata illimitata. Non può essere vincolato a condizioni (art. 34 cpv. 1 LStrI). Il disciplinamento delle condizioni di soggiorno compete alle autorità (art. 98 e 99 LStrI), che decidono se rilasciare o meno un permesso allo straniero sottostante all'obbligo del permesso. In base alle circostanze concrete del caso, l'autorità stabilisce d'ufficio quale tipo di permesso rilasciare (art. 10 e 11 LStrI). La persona interessata non ha pertanto diritto di scegliere tra permesso di soggiorno di breve durata, permesso di dimora e permesso di domicilio.

In questa decisione adottata secondo la massima d'ufficio, non può essere determinante nemmeno la rinuncia esplicita al permesso di domicilio da parte della persona interessata (ad es. per considerazioni fiscali). In caso contrario vi sarebbe il rischio di violare il principio della parità di trattamento.

La decisione di rilascio del permesso di domicilio si basa in prima linea sugli atti disponibili. All'occorrenza si possono chiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari al richiedente.

In assenza di un diritto sancito per legge al permesso di domicilio, l'autorità competente non è tenuta d'ufficio a esaminare la domanda (cfr. n. 6.2.4.1, osservazioni in merito alla DTF 128 II 145 e n. 3.5.3.2).

L'attività lucrativa dello straniero in possesso di un permesso di domicilio non è soggetta a limitazioni economiche o riguardanti il diritto in materia di stranieri o il mercato del lavoro (art. 38 cpv. 4 LStrI). Sono fatte salve le prescrizioni generali della polizia sanitaria e del commercio.

Lo straniero titolare di un permesso di domicilio ha diritto di cambiare Cantone purché non sussistano motivi di revoca ai sensi dell'articolo 63 LStrI (art. 37 cpv. 3 LStrI).

3.5.1 Durata di validità

Il permesso di domicilio è di durata illimitata (art. 34 cpv. 1 LStrI). Tuttavia, per motivi di controllo, la carta di soggiorno per gli stranieri domiciliati è rilasciata per una durata di cinque anni al massimo (art. 41 cpv. 3 LStrI). Per ottenerne la proroga, lo straniero domiciliato deve presentarla all'autorità competente almeno 14 giorni prima dello scadere del permesso. La proroga è concessa al più presto tre mesi prima dello scadere della durata di validità (art. 63 OASA; cfr. deroghe n. 3.1.7.1.4). È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l'obbligo di presentare o consegnare la carta di soggiorno secondo gli articoli 63 o 72 OASA (art. 90*a* OASA).

3.5.2 Condizioni per il rilascio del permesso di domicilio

Il permesso di domicilio (art. 34 cpv. 2 LStrI) viene rilasciato allo straniero se:

- il termine di soggiorno è rispettato (lett. a) e negli ultimi cinque anni non è avvenuta alcuna commutazione (art. 34 cpv. 6 LStrI);
- non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 o 63 capoverso 2 LStrI (lett. b, cfr. n. 8.3.1 e 8.3.3);
- il richiedente è integrato (lett. c e art. 60 OASA, per i criteri d'integrazione v. n. 3.3.1).

Anche se si prevede che lo straniero resterà durevolmente in Svizzera, l'autorità rilascia di regola dapprima soltanto un permesso di dimora (per deroghe cfr. n. 3.5.3.1). Prima di rilasciare un permesso di domicilio, l'autorità verifica il comportamento tenuto dal richiedente fino a quel momento, in particolare se sussistono motivi di revoca ai sensi degli articoli 62 e 63 capoverso 2 LStrI, nonché il suo grado d'integrazione (art. 60 OASA; per i criteri d'integrazione v. n. 3.3.1).

3.5.2.1 Termini

Per il rilascio del permesso di domicilio secondo l'articolo 34 capoverso 2 LStrI dev'essere rispettato il termine seguente:

- **soggiorno complessivo:** complessivi dieci anni di soggiorno in virtù di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora;[111]
- **primi cinque anni:** nei primi cinque anni del termine per il rilascio del permesso di domicilio i soggiorni temporanei possono essere presi in considerazione a prescindere dal permesso rilasciato e dallo scopo di tali soggiorni (art. 34 cpv. 5 primo periodo LStrI e contrario). Le interruzioni non devono superare la durata del soggiorno precedente e, insieme, devono essere inferiori o uguali a due anni. È computata unicamente la durata effettiva del soggiorno;[112]
- **ultimi cinque anni:** durante gli ultimi cinque anni lo straniero deve inoltre essere stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora. I soggiorni temporanei non sono presi in considerazione per il computo del termine in vista del rilascio del permesso di domicilio (trattamenti medici, cure, soggiorni di breve durata ecc.). I soggiorni in vista di una formazione o di una formazione continua (art. 27 LStrI) sono computati se al termine degli stessi la persona interessata è stata titolare di un permesso di dimora duraturo per un periodo ininterrotto di due anni (art. 34 cpv. 5 secondo periodo LStrI) o se il soggiorno

[111] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 giugno 2026.
[112] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 giugno 2026.

con un permesso di soggiorno di breve durata aveva un carattere duraturo (p. es. in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o se le autorità e l'interessato sono partiti dall'inizio dal presupposto di un soggiorno durevole).[113]

Termini di soggiorno speciali per cittadini che possono richiamarsi a un accordo di domicilio con la Svizzera:

In virtù di accordi di domicilio, i cittadini dei seguenti Stati ottengono il permesso di domicilio dopo cinque anni di soggiorno regolare e ininterrotto in Svizzera: Austria; Belgio; Danimarca; Francia; Germania; Grecia; Italia; Principato del Liechtenstein; Paesi Bassi; Portogallo e Spagna.

Senza che vi sia un diritto sancito dalla legge, è possibile rilasciare un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni in Svizzera ai cittadini dei seguenti Stati: Andorra, Città del Vaticano, Finlandia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Regno Unito, San Marino, Svezia, nonché Canada e Stati Uniti d'America (v. in merito il n. 0.2.1.3.2 seg.).

Anche in questo caso per il calcolo dei cinque anni non sono computati i soggiorni di natura temporanea. I soggiorni in vista di una formazione o una formazione continua sono invece considerati anche in questo caso, se al termine degli stessi la persona interessata è stata titolare di un permesso di dimora duraturo per un periodo ininterrotto di due anni (cfr. art. 34 cpv. 5 LStrI).[114]

Per i cittadini di uno Stato terzo che acquisiscono la nazionalità di un Paese con il quale la Svizzera ha concluso un accordo di domicilio, il soggiorno antecedente l'acquisizione della nuova nazionalità non è considerato per il calcolo del soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni in virtù di tale accordo. È invece considerato per il calcolo del soggiorno secondo l'articolo 34 capoversi 2 e 4 LStrI.[115]

Per ulteriori informazioni sugli accordi di domicilio e i cittadini interessati si rimanda al numero 0.2.1.3.2.

Calcolo del termine di soggiorno per i rifugiati riconosciuti e gli ex richiedenti l'asilo:

Per il computo dei termini per rifugiati riconosciuti ed ex richiedenti l'asilo che hanno ottenuto un permesso di dimora per un grave rigore personale, si rinvia ai numeri 3.5.4.2 e 3.5.4.4 (apolidi cfr. n. 3.5.4.3).

Termine di soggiorno dopo commutazione (art. 34 cpv. 6 LStrI):

Se il permesso di domicilio è stato revocato e rimpiazzato da un permesso di dimora (art. 63 cpv. 2 LStrI), una volta che sono soddisfatti i criteri d'integrazione, il permesso di domicilio può essere nuovamente rilasciato al più presto dopo cinque anni. Il termine decorre dal giorno seguente al passaggio in giudicato della commutazione (art. 61*a* OASA).

Soggiorni di cittadini UE/AELS in qualità di dottorandi e post-dottorandi:

In linea di principio, i soggiorni effettuati da cittadini UE/AELS in qualità di dottorandi o post-dottorandi non sono computati per il termine di soggiorno in quanto considerati di natura temporanea. Se, durante la loro attività scientifica, i dottorandi o post-dottorandi dispongono però

[113] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 giugno 2026.
[114] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° aprile 2024.
[115] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° aprile 2024.

di un contratto di lavoro ed esercitano un'attività lucrativa di oltre 15 ore settimanali, il soggiorno è computato retroattivamente nella durata del soggiorno necessaria in vista del rilascio del permesso di domicilio qualora, al termine dell'attività scientifica, la persona interessata passi all'economia privata o nella pubblica amministrazione. Lo stesso vale se, alla fine della formazione o della formazione continua (dottorato/post-dottorato), tale persona prosegue la propria attività scientifica presso il medesimo datore di lavoro. Per il rilascio del permesso di domicilio, oltre ad aver totalizzato il numero necessario di anni di dimora regolare – cinque o dieci a seconda della cittadinanza –, lo straniero deve disporre anche di un contratto di lavoro valido di durata superiore a un anno.

I dottorandi e post-dottorandi in possesso di un contratto di lavoro (attività lucrativa di oltre 15 ore settimanali) vanno considerati manodopera ai sensi del diritto comunitario. Se, al termine dell'attività scientifica, accedono al mercato del lavoro e s'integrano dunque professionalmente, non è corretto riservare loro un trattamento meno favorevole di quello di cui beneficiano gli altri lavoratori stranieri che hanno lavorato in Svizzera per la medesima durata.

3.5.2.2 Nessun motivo di revoca

Per i motivi di revoca e i motivi che possono portare a una commutazione si rimanda ai numeri 3.5.6, 8.3.2 e 8.3.3.

3.5.2.3 Criteri d'integrazione[116]

Affinché possa essere rilasciato un permesso di domicilio agli stranieri (art. 34 cpv. 2 lett. c LStrI) devono essere soddisfatti i criteri d'integrazione (art. 58*a* cpv. 1 LStrI; v. in merito il n. 3.3.1).

Per quanto riguarda le competenze linguistiche, gli stranieri devono dimostrare soprattutto che dispongono di competenze orali almeno del livello di riferimento A2 e di competenze scritte almeno del livello di riferimento A1 della lingua nazionale parlata nel luogo in cui risiedono. In virtù della giurisprudenza del TF (sentenza del TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2. e 4.3) anche i cittadini di Stati con cui esistono accordi di domicilio (n. 0.2.1.3.2 e Allegato «Elenco degli accordi di domicilio che conferiscono un diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio») devono comprovare le loro competenze linguistiche.

3.5.3 Prescrizioni speciali

3.5.3.1 Rilascio immediato del permesso di domicilio

Conformemente ad una prassi consolidata, i professori ordinari e straordinari che insegnano in un'università, in una scuola politecnica federale o all'«Institut universitaire de Hautes Etudes internationales (IUHEI)», ottengono subito il permesso di domicilio. Ottengono parimenti il permesso di domicilio dal momento della loro nomina:

- i professori straordinari e i professori assistenti nominati dal Consiglio di Stato, dal Consiglio federale oppure dal Consiglio universitario;
- i professori ordinari che insegnano in una scuola universitaria professionale (SUP) o in un'alta scuola pedagogica.[117]

[116] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[117] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° febbraio 2023.

Gli insegnanti assunti in qualità di docenti presso una SUP, invece, ottengono il permesso di domicilio solo dopo essere stati nominati professori ordinari da parte degli organi competenti.

Nel definire quali scuole superiori possono beneficiare del rilascio immediato del permesso di domicilio ai loro insegnanti, la SEM si basa sulla lista delle scuole universitarie svizzere riconosciute da swissuniversities.

Le condizioni per il rilascio immediato del permesso di domicilio valgono anche per il coniuge e i figli minori di 12 anni ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare (art. 43 cpv. 6 LStrI). Il coniuge straniero e i figli minorenni stranieri di un professore ordinario o straordinario cittadino svizzero beneficiano della stessa regolamentazione (art. 42 cpv. 2 LStrI).

I criteri d'integrazione dell'articolo 58*a* LStrI e i requisiti dell'articolo 34 capoverso 2 LStrI sono considerati adempiuti e non devono essere ulteriormente verificati.

Gli altri insegnanti assunti autonomamente dalle alte scuole sottostanno invece alle disposizioni ordinarie in materia di rilascio del permesso di domicilio (n. 3.5.2).

Il rilascio anticipato del permesso di domicilio a un insegnante non sottostà all'approvazione della SEM (art. 3 lett. d OA-DFGP).[118]

Con riserva del l'approvazione da parte della SEM (art. 3 lett. d OA-DFGP), i Cantoni possono, in casi concreti particolarmente giustificati e per motivi gravi, rilasciare un permesso di domicilio subito o dopo un soggiorno più breve anche ad altre persone. Ciò può essere giustificato da motivi politici sovraordinati o se una persona torna in Svizzera dopo un soggiorno all'estero e sono date le circostanze per un nuovo rilascio immediato del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 3 LStrI).[119]

3.5.3.2 Rilascio anticipato del permesso di domicilio

La domanda di rilascio anticipato del permesso di domicilio secondo l'articolo 34 capoverso 4 LStrI e l'articolo 62 OASA va presentata alle autorità competenti in materia di migrazione del Cantone interessato. In assenza di tale domanda espressa, l'autorità non è tenuta – ad esempio nel contesto di una procedura per la proroga del permesso di dimora – a esaminare d'ufficio la possibilità del rilascio anticipato del permesso di domicilio, poiché il richiedente non può far valere un diritto in tal senso sancito per legge (cfr. n. 3.5).

Motivi economici quali la costituzione di nuove imprese, la creazione di posti lavoro, considerazioni fiscali, l'acquisto di beni immobili, ecc. non sono sufficienti per giustificare da soli il rilascio anticipato del permesso di domicilio da parte della SEM (art. 6 cpv. 2 OASA).

In caso di domanda di rilascio anticipato del permesso di domicilio, è tenuto conto del grado d'integrazione dei membri della famiglia di età superiore a dodici anni (art. 62 cpv. 2 OASA). Nondimeno, ciò non esclude una valutazione individuale indipendente di singoli membri della famiglia.[120]

Il rilascio anticipato del permesso di domicilio intende onorare gli sforzi di integrazione personali. In questo contesto occorre tenere presente che riconoscere una «penalizzazione collettiva» o una «responsabilità familiare» in virtù della quale uno straniero debba pagare le con-

[118] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° febbraio 2023.
[119] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° febbraio 2023.
[120] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° febbraio 2023.

seguenze della mancata integrazione di uno o più membri della sua famiglia sarebbe in contraddizione con il senso e lo scopo dell'articolo 34 capoverso 4 LStrI (sentenza TAF F-6168/2016 del 3 dicembre 2018 consid. 7.3 e 7.4). Per i figli che hanno già compiuto dodici anni, i criteri di integrazione vanno esaminati separatamente e conformemente all'età; se i criteri sono soddisfatti, essi possono ottenere anticipatamente il permesso di domicilio anche indipendentemente dai genitori (per analogia all'art. 30 LCit). L'integrazione va comprovata, in particolare, con un rapporto dell'istituto scolastico. In questo contesto occorre tenere conto di un'eventuale procedura di mancata proroga o di revoca del permesso di dimora nei confronti dei genitori. La prova dell'integrazione dei figli è fornita, nello specifico, mediante un rapporto scolastico.[121]

Talvolta, la mancata integrazione di un parente stretto (segnatamente il coniuge o i figli minorenni che hanno già compiuto dodici anni) è indice di un'integrazione insufficiente del richiedente stesso. Pertanto, è importante che l'autorità competente per il rilascio anticipato del permesso di domicilio ai sensi dell'articolo 34 capoverso 4 LStrI esamini il grado di integrazione dei membri della famiglia del richiedente (in particolare il coniuge e i figli minorenni che hanno già compiuto dodici anni), siano essi inclusi o meno nella domanda d'autorizzazione (sentenza TAF F-573/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.4.1).[122]

Le condizioni per il rilascio anticipato di un permesso di domicilio sono le seguenti:

- **il richiedente è titolare da cinque anni di un permesso di dimora ininterrotto**: i soggiorni precedenti in Svizzera, compresi quelli di natura temporanea (formazione, studi, trattamenti medici, cure, soggiorno di breve durata ecc.) non sono considerati nel computo del termine di residenza. I soggiorni in vista di una formazione o una formazione continua, invece, sono presi in considerazione se al termine degli stessi la persona interessata è stata titolare di un permesso di dimora duraturo per un periodo ininterrotto di due anni (cfr. art. 34 cpv. 5 LStrI) o se il soggiorno con un permesso di soggiorno di breve durata aveva un carattere duraturo (p. es. in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o se le autorità e lo straniero interessato sono partiti dall'inizio dal presupposto di un soggiorno durevole).

  Il permesso di soggiorno di breve durata rilasciato per una durata di sei mesi per la ricerca di un impiego dopo il conseguimento di un diploma universitario svizzero (art. 21 cpv. 3 LStrI) non implica l'interruzione del termine del «soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora» richiesto dall'articolo 34 capoverso 4 LStrI. Tuttavia, la durata del permesso di soggiorno di breve durata rilasciato per il soggiorno per la ricerca di un impiego in virtù dell'articolo 21 capoverso 3 LStrI non può essere presa in considerazione nel calcolo del termine di cinque anni di cui all'articolo 34 capoverso 5 LStrI. Infatti, in questo contesto possono essere presi in considerazione solo determinati soggiorni per formazione (art. 34 cpv. 5, 2° periodo LStrI) o soggiorni ininterrotti sulla scorta di un permesso di dimora. Lo stesso principio si applica per il rilascio di un permesso di domicilio in virtù dell'articolo 34 capoverso 2 LStrI.[123]

- **il richiedente è integrato**: i criteri d'integrazione dell'articolo 58*a* LStrI devono essere soddisfatti (art. 62 cpv. 1 OASA, cfr. n. 3.3.1).

[121] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° febbraio 2023.
[122] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° febbraio 2023.
[123] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° febbraio 2023.

Nell'esame della domanda di rilascio anticipato del permesso di domicilio si tiene conto del grado d'integrazione dei familiari di età superiore a 12 anni (art. 62 cpv. 2 OASA). Lo straniero deve dimostrare che dispone di competenze linguistiche orali almeno del livello di riferimento B1 e scritte almeno del livello A1 della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza;

- **non sussistono motivi di revoca** (art. 62 e 63 cpv. 2 LStrI, cfr. n. 8.3.1 e 8.3.3).

Di concerto con i Cantoni, la SEM ha elaborato un elenco non esaustivo di aspetti da tenere in considerazione e ponderare nel singolo caso, in virtù dell'esercizio del potere discrezionale, per valutare il grado di integrazione ai fini del rilascio anticipato del permesso di domicilio:[124]

a) Rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (cfr. n. 3.3.1.1)

In linea di principio:

- nessuna condanna in Svizzera e all'estero e nessuna procedura penale pendente;
- nessuna violazione di disposizioni di legge o di decisioni delle autorità;
- adempimento di obblighi di diritto pubblico e privato (segnatamente nessuna esecuzione, nessun attestato di carenza beni, pagamento regolare delle imposte).

Le condanne stralciate dal casellario giudiziario o di cui l'autorità di migrazione è a conoscenza possono essere tenute in considerazione per soppesare gli interessi in applicazione dell'articolo 96 cpv 1 LStrI (cfr. sentenza TAF F-3474/2020 del 22 luglio 2022 consid. 7.3.1 con i riferimenti citati). Nel soppesare gli interessi, è opportuno dare meno importanza alle condanne pronunciate molto tempo addietro, in particolare se sono di lieve entità. Delle pene leggere non escludono necessariamente l'integrazione della persona e, nel caso concreto, l'autorità competente deve procedere a un'applicazione globale, tenendo conto degli elementi d'integrazione sia positivi che negativi (cfr. sentenza TAF F-252/2017 dal 31 gennaio 2019 consid. 5.3 con i riferimenti alle sentenze del TF citate).

b) Rispetto dei valori della Costituzione federale (cfr. n. 3.3.1.2)

Con ciò è inteso, segnatamente, il rispetto dei seguenti valori:

- principi dello Stato di diritto o dell'ordinamento liberal-democratico della Svizzera;
- diritti fondamentali come l'uguaglianza fra donna e uomo, il diritto alla vita o la libertà personale, di coscienza, di credenza e di opinione.

c) Competenze linguistiche (cfr. n. 3.3.1.3)

Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento (art. 62 cpv. 1bis OASA).

[124] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° febbraio 2023.

d) Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione (cfr. n. 3.3.1.4)

- Partecipazione alla vita economica: il concetto di partecipazione alla vita economica si basa sul principio dell'autosufficienza economica.
  Sono indicatori della volontà di partecipare alla vita economica, ad esempio, un rapporto di lavoro in corso o la prova dell'autonomia economica.
- Acquisizione di una formazione: i bambini e i giovani o le persone che seguono una formazione di base o un perfezionamento professionale devono fornire la dimostrazione dell'attività formativa in corso.

e) Considerazione delle circostanze personali (cfr. n. 3.1.1.5)

Nel valutare le competenze linguistiche e la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione occorre considerare le circostanze personali. In particolare, bisogna tenere debitamente conto della situazione di persone che non adempiono a questi criteri d'integrazione o possono farlo solo con grandi difficoltà a causa di disabilità o malattia o altre gravi circostanze personali (art. 58*a* cpv. 2 LStrI).

Per l'esame dei criteri d'integrazione, l'autorità competente dispone di un ampio potere discrezionale (art. 96 cpv. 1 LStrI e sentenza TF 2C 455/2018 del 9 settembre 2018 consid. 4.1). Il grado d'integrazione dello straniero va valutato alla luce di una considerazione complessiva delle circostanze (sentenze TF 2C 276/2021 del 28 giugno 2021 consid. 4.1; 2C 527/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 3.1; 2C 14/2014 non pubblicata del 27 agosto 2014 consid. 4.6.1 in DTF 140 II 345). In questo contesto, l'autorità competente deve tenere conto del fatto che un permesso di domicilio conferisce ampi diritti al suo beneficiario. Quanti più diritti conferisce lo statuto giuridico, tanto più elevati devono essere i requisiti riferiti al grado d'integrazione (sentenza TAF F-573/2021 del 14 giugno 2021 consid. 5.2).

Prima della revisione della LStrI entrata in vigore il 1° gennaio 2019, l'articolo 50 capoverso 1 lettera a vLStr esigeva dallo straniero un'«integrazione avvenuta con successo»[125]. Il Tribunale federale ha espresso, in più occasioni, l'utilità della giurisprudenza resa in relazione a questa nozione per interpretare i criteri del nuovo articolo 58*a* LStrI (cfr. messaggio dell'8 marzo 2013 concernente la modifica della legge federale sugli stranieri [Integrazione][126] e sentenza TF 2C 342/2021 consid. 6.2). Di conseguenza, si dovrebbe farvi riferimento anche per l'analisi del grado d'integrazione ai fini del rilascio anticipato del permesso di domicilio.

Il rilascio anticipato del permesso di domicilio non soggiace più all'obbligo di approvazione della SEM (modifica al 1° febbraio 2023 dell'OA-DFGP concernente l'approvazione). In caso di dubbio, l'autorità cantonale può, nel singolo caso, sottoporre una decisione alla SEM affinché verifichi se sono adempite le condizioni previste dal diritto federale (art. 85 cpv. 3 OASA, n. 1.3).

3.5.3.2.1 Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno all'estero

Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno più breve di dieci anni se sussistono motivi gravi (art. 34 cpv. 3 LStrI).

[125] RU **2007** 5437
[126] FF **2013** 2145

Il nuovo rilascio del permesso di domicilio presuppone – come per il rilascio ordinario – il livello linguistico orale A2 e scritto A1 (cfr. in merito il n. 3.3.1.3). Se, in occasione del rilascio originario del permesso di domicilio, erano già state verificate le conoscenze linguistiche, questa condizione è di norma adempiuta. Se a uno straniero viene rilasciato un nuovo permesso di dimora dopo un soggiorno all'estero (cfr. art. 49–51 OASA), la SEM, per fissare la data a contare dalla quale è possibile rilasciare il permesso di domicilio, può tenere conto della totalità o di parte dei precedenti soggiorni in Svizzera (cfr. art. 61 OASA). Sono determinanti la durata del precedente soggiorno e della permanenza all'estero nonché il fatto che lo straniero sia stato o meno titolare di un permesso di domicilio prima della partenza (cfr. art. 49–51 e 61 OASA e n. 3.5.4.5). La giurisprudenza ha precisato che, prima di poter sollecitare il rilascio anticipato del permesso di domicilio in applicazione dell'articolo 61 OASA, lo straniero deve aver trascorso nuovamente alcuni (almeno due) anni in Svizzera con un permesso di dimora (sentenza TAF F-139/2016 dell'11 aprile 2017, consid. 5.2).

La domanda di rilascio di un nuovo permesso di domicilio va presentata presso l'autorità cantonale competente in materia di stranieri. Se questa è disposta a rilasciare di nuovo il permesso di domicilio, sottopone alla SEM la domanda di approvazione del rilascio anticipato del permesso di domicilio. Se l'autorità cantonale non è disposta a dare corso alla richiesta, emette una decisione impugnabile.

La SEM esamina la domanda di rilascio di un nuovo permesso di domicilio unicamente se la proposta dell'autorità cantonale è positiva.

3.5.3.2.2 Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo una commutazione

Dopo un periodo di attesa di cinque anni da una commutazione (v. n. 3.5.3.2) il permesso di domicilio può essere nuovamente rilasciato se non sussistono motivi di revoca (art. 62 e 63 LStrI, v. n. 8.3) e i criteri d'integrazione sono soddisfatti (n. 3.3.1). Il richiedente deve dimostrare che dispone di competenze linguistiche sufficienti della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (orale almeno A2 e scritto almeno A1). Anche se i criteri d'integrazione sono già soddisfatti, occorre rispettare il termine di cinque anni. Poiché si tratta di un termine stabilito per legge non sono possibili deroghe.

3.5.3.2.3 Mantenimento del permesso di domicilio in caso di soggiorno all'estero

Il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la sua partenza o se risiede effettivamente all'estero durante sei mesi. Mere visite brevi per esempio di visita, turismo o affari in Svizzera non interrompono il termine di sei mesi, purché il centro degli interessi sia stato trasferito all'estero (cfr. art. 79 OASA; sentenza TF 2C_405/2015 del 23 ottobre 2015, consid. 2.2). Dietro domanda presentata entro i sei mesi, il permesso può essere mantenuto per quattro anni (art. 61 cpv. 2 LStrI). Se lo straniero ne fa domanda entro il termine di sei mesi, il permesso di domicilio può essere mantenuto per quattro anni (art. 61 cpv. 2 LStrI). La domanda dev'essere presentata all'autorità cantonale competente in materia di stranieri prima del soggiorno di sei mesi all'estero (art. 79 cpv. 2 OASA), la quale la evade secondo la propria discrezione. Le domande devono essere sufficientemente motivate.

L'articolo 61 LStrI deve essere interpretato alla luce del fatto che, secondo la legislazione in materia di stranieri, il diritto di soggiorno sussiste soltanto se è esercitato dallo straniero direttamente presente.

In caso di permanenza all'estero per oltre sei mesi, il permesso di domicilio resta valido unicamente se il richiedente ha l'effettiva intenzione di ritornare in Svizzera entro quattro anni al

massimo. È il caso soprattutto dei soggiorni all'estero di natura temporanea (p. es. per l'assolvimento del servizio militare, per la formazione professionale continua o per un'attività svolta per conto del datore di lavoro in Svizzera, ecc.). Anche una detenzione all'estero può in linea di massima giustificare il mantenimento del permesso, in quanto si tratta tipicamente di un soggiorno all'estero limitato nel tempo, che in quest'ottica è comparabile con altri soggiorni all'estero per loro natura soltanto temporanei (sentenza 2C_461/2012, consid. 2.2). In questi casi sarà tuttavia regolarmente dato un motivo di revoca ai sensi dell'articolo 63 LStrI (detenzione a lungo termine), che si oppone al mantenimento del permesso.

Giovani stranieri della seconda generazione o stranieri giunti all'età del pensionamento possono, se partono dalla Svizzera per valutare la possibilità di reintegrazione nel Paese d'origine, chiedere una proroga del termine di assenza fino a quattro anni. Per «stranieri della seconda generazione» s'intendono le persone nate e cresciute in Svizzera nonché quelle ammesse nell'ambito del ricongiungimento familiare e che hanno frequentato le scuole o acquisito una formazione professionale su suolo elvetico.

Durante il mantenimento di un permesso di domicilio i cittadini di Stati terzi soggetti all'obbligo del visto devono munirsi di un visto per entrare in Svizzera e non sono autorizzati a svolgere un'attività lucrativa durante il soggiorno nel nostro Paese. In linea di principio sono nuovamente autorizzati a svolgere un'attività lucrativa solo una volta recuperato il permesso di domicilio (e quindi una volta terminato il mantenimento dello stesso).[127]

Se il ritorno avviene dopo il termine di sei mesi o dopo la proroga di tale termine accordata dall'autorità cantonale competente in materia di stranieri, il permesso di domicilio ha perso ogni validità. In tal caso, lo straniero è considerato un nuovo arrivato e sottostà in linea di principio alle disposizioni generali in materia d'ammissione della LStrI e dell'OASA (cfr. però l'art. 49 OASA). Se gli è rilasciato un nuovo permesso di dimora, l'autorità può, in via eccezionale, prendere in considerazione la totalità o parte del soggiorno precedente per il rilascio anticipato del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 3 LStrI e art. 61 OASA; n. 3.5.3.2). Ciò è tuttavia possibile unicamente se l'interruzione del soggiorno non si è protratta troppo a lungo (cfr. anche il n. 3.5.4.5).

3.5.4 Rilascio del permesso di domicilio a categorie particolari di stranieri

3.5.4.1 Stranieri privi di documenti di legittimazione validi

Di regola, il permesso di domicilio è concesso allo straniero sprovvisto di documenti di legittimazione nazionali riconosciuti e validi soltanto se questi dimora legalmente e senza interruzione in Svizzera da almeno dieci anni e, in quest'arco di tempo, si è comportato in modo da giustificare il rilascio del permesso. Il termine minimo di dieci anni può eccezionalmente essere ridotto.

3.5.4.2 Rifugiati riconosciuti che hanno ottenuto asilo

Per il rifugiato cui la Svizzera ha concesso l'asilo, il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 34 LStrI (cfr. art. 60 cpv. 2 LAsi). Non è più previsto un diritto al rilascio di tale permesso. I soggiorni durante la procedura d'asilo, durante l'ammissione provvisoria o nel

[127] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° giugno 2024.

contesto di un'azione umanitaria non sono più computati per il rilascio del permesso di domicilio. Sono invece computati i soggiorni ininterrotti in Svizzera in virtù di un permesso ordinario di diritto degli stranieri.

3.5.4.3 Apolidi

Nel caso di un apolide riconosciuto ai sensi della Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 1954 (RS *0.142.40*), il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 34 LStrI (l'art. 31 cpv. 3 LStrI è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2018[128]). Non è più previsto un diritto al rilascio di tale permesso. I soggiorni durante la procedura d'asilo, durante l'ammissione provvisoria o nel contesto di un'azione umanitaria non sono più computati per il rilascio del permesso di domicilio. Sono invece computati i soggiorni ininterrotti in Svizzera in virtù di un permesso ordinario di diritto degli stranieri.

Agli apolidi riconosciuti tali prima del 1° gennaio 2018 e per i quali si pone la questione del rilascio del permesso di domicilio dopo tale data (scadenza del termine di cinque anni previsto dal diritto previgente) sono applicabili i termini di cui all'articolo 34 LStrI. Non vi sono disposizioni transitorie.

3.5.4.4 Ex richiedenti l'asilo ai quali è stato rilasciato un permesso di dimora in ragione di un grave caso di rigore personale

Il richiedente che ha ottenuto un permesso di dimora in ragione di un grave caso di rigore personale (art. 14 cpv. 2 LAsi) può ricevere il permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di dieci anni. Il soggiorno durante la procedura d'asilo e quello effettuato sulla scorta dell'ammissione provvisoria non sono computati nel calcolo dei dieci anni (art. 34 cpv. 2 lett. a LStrI): questo termine decorre dal momento della decisione d'ammissione della SEM nel quadro di un grave caso di rigore personale.

Per il rilascio anticipato del permesso di domicilio vigono le disposizioni ordinarie (cfr. n. 3.5.3.2).

3.5.4.5 Stranieri che hanno effettuato il servizio militare all'estero

Il periodo trascorso all'estero per svolgere il servizio militare non è preso in considerazione nel computo dei soggiorni che danno diritto al permesso di domicilio.

Nella misura in cui il ritorno è stato autorizzato conformemente all'articolo 51 OASA, i soggiorni regolari in Svizzera prima di assolvere il servizio militare all'estero sono presi in considerazione nel computo dei soggiorni che danno diritto al permesso di domicilio.

3.5.4.6 *Abrogato*[129]

3.5.4.7 Titolari di una carta di legittimazione del DFAE

I soggiorni in Svizzera sulla scorta di una carta di legittimazione del DFAE non sono considerati per il calcolo degli anni necessari all'ottenimento (anticipato) di un permesso di domicilio. Questo a causa del carattere temporaneo di tale carta, che non conferisce un diritto di soggiorno permanente in Svizzera (sentenza TAF del 17 aprile 2023 F-3505/2021, consid. 7.2;

[128] RU **2017** 6171; FF **2014** 6917, 7024.
[129] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° aprile 2024.

confermata in DTAF 2025 VII/5). Per il rilascio obbligatorio del permesso di soggiorno o di domicilio in cambio di una carta di legittimazione del DFAE, si rimanda al numero 7.[130] [131]

3.5.4.8 Impiegati di amministrazioni straniere e corrispondenti di media esteri

Il soggiorno effettuato dal funzionario di un'amministrazione straniera (art. 43 cpv. 1 lett. e OASA) con luogo di servizio in Svizzera, nonché dal personale qualificato al servizio di organismi ufficiali stranieri (art. 43 cpv. 1 lett. g OASA) non è computato per il rilascio di un permesso di domicilio. Questo vale anche per il personale di imprese statali privatizzate.

Per contro, i corrispondenti di mass media titolari di un permesso di dimora ai sensi dell'articolo 43 capoverso 1 lettera f OASA ottengono il permesso di domicilio secondo le disposizioni generali (art. 34 cpv. 2 LStrI).

Questa norma valeva anche per i collaboratori di organizzazioni con sede in Svizzera che ottenevano un permesso di dimora giusta l'articolo 43 capo-verso 1 lettera h OASA. Nello specifico si trattava di collaboratori dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA), del Centro per il dialogo umanitario (Centro HD), del Geneva International Centre for Humanitarian Demining (Centro internazionale di sminamento umanitario - Ginevra; GICHD), del Comitato internazionale olimpico (CIO), della Drugs for Neglected Diseases Initiatives (DNDi), del Forum economico mondiale (WEF), della Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND), della Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), della fondazione Medicines for Malaria Venture (MMV) e della Società internazionale delle telecomunicazioni aeronautiche (SITA).

Dal 1° gennaio 2016 i collaboratori di queste organizzazioni appena assunti in provenienza dall'estero ottengono dal DFAE una carta di legittimazione di tipo «R» ove le condizioni del loro soggiorno in Svizzera non siano già state disciplinate in altro modo (per es. nel quadro del ricongiungimento familiare con un cittadino svizzero).

3.5.5 Decadenza del permesso di domicilio

Conformemente all'articolo 61 LStrI, il permesso di domicilio decade:

- con la notificazione della partenza dalla Svizzera;
- con il rilascio di un permesso in un altro Cantone;
- in seguito ad espulsione;
- dopo un soggiorno effettivo all'estero di oltre sei mesi;
- con il passaggio in giudicato dell'espulsione obbligatoria ai sensi dell'articolo 66*a* CP o 49*a* CPM (cfr. n. 8.4.2.2 a); oppure
- con l'esecuzione dell'espulsione non obbligatoria ai sensi dell'articolo 66*a*^{bis} o 49*a*^{bis} CPM (cfr. n. 8.4.2.2 b).

Il permesso di domicilio decade in tutti i casi dopo un soggiorno effettivo di sei mesi all'estero (fatto salvo il mantenimento del permesso). Questo a prescindere dai motivi dell'assenza dalla Svizzera e dalle intenzioni dell'interessato (sentenze 2C_2/2018 del 15 maggio 2018 consid. 1.1 con rimandi; 2C_19/2017 del 21 settembre 2017 consid. 4.1; 2C_405/2015 del 23 ottobre 2015 consid. 2.2). Il permesso di domicilio decade anche se il motivo dell'assenza involontaria è una detenzione all'estero (sentenze 2C_512/2013 del 17 febbraio 2014 consid. 2;

[130] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° aprile 2024.
[131] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 giugno 2026.

2C_461/2012 del 7 novembre 2012 consid. 2.4.1). Analogamente, l'assenza involontaria dal Paese non deve necessariamente essere il risultato di una condotta riprovevole e punibile dell'interessato per far scattare la conseguenza giuridica dell'articolo 61 capoverso 2 LStrI (cfr. sentenza 2C_461/2012 del 7 novembre 2012 consid. 2.4.1).

Il Tribunale federale ha stabilito che il permesso di domicilio di un cittadino UE va considerato decaduto se questi adduce, senza poterlo dimostrare, di aver trascorso 4 anni e mezzo in Svizzera senza un'abitazione propria, senza lavoro e in parte beneficiando dell'aiuto sociale. In queste circostanze tale persona non può nemmeno appellarsi al diritto di restare in Svizzera in virtù dell'ALC (sentenza TF 2C_471/2012 del 18 gennaio 2013). Il termine di sei mesi può, su richiesta, essere prolungato fino a quattro anni (art. 61 cpv. 2 LStrI; n. 3.5.3.2.3).

Con la notificazione della partenza il permesso di domicilio perde immediatamente ogni validità. Data la portata di tale atto, la notificazione della partenza ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera a LStrI è accettata solo se dettata dall'intenzione di rinunciare al domicilio. A priori, la notificazione della partenza accompagnata da una domanda di mantenimento del permesso non implica pertanto l'estinzione del permesso di domicilio.

Si veda anche il numero 3.4.3 sull'estinzione del permesso di dimora, giacché l'articolo 61 LStrI si applica all'estinzione di tutti i permessi.

3.5.6 Revoca del permesso di domicilio

Conformemente all'articolo 63 LStrI, il permesso di domicilio può essere revocato se lo straniero (per maggiori dettagli cfr. n. 8.3.2 e 8.4.2.2 per quanto riguarda la limitazione delle possibilità di revoca del permesso di domicilio ove il giudice penale pronunci oppure rinunci a pronunciare un'espulsione penale):

a. o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali;

b. è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi dell'articolo 64 o 61 del Codice penale (RS *311.0*; sono fatte salve le disposizioni relative all'espulsione penale);

c. ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

d. o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole;

e. lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell'ambito di un annullamento secondo l'articolo 36 della LCit

f. nei confronti dello straniero è stata pronunciata l'espulsione penale.

Il permesso di domicilio può essere rimpiazzato da un permesso di dimora se non sono soddisfatti i criteri d'integrazione (n. 3.3.1; cosiddetta commutazione, art. 63 cpv. 2 LStrI; cfr. anche n. 8.3.3).

4 Soggiorno con attività lucrativa

Il capitolo 4 relativo al soggiorno con attività lucrativa si trova qui.

5 Soggiorno senza attività lucrativa, giustificato da un interesse pubblico importante e in casi personali particolarmente gravi

5.1 Formazione e formazione continua

Le condizioni d'ammissione in vista di una formazione o formazione continua sono rette dall'articolo 27 LStrI. Le esigenze per quanto attiene alle qualifiche personali e alle scuole sono rette dagli articoli 23 e 24 OASA. Ciò al fine di evitare che i soggiorni autorizzati a scopo di formazione o formazione continua vengano utilizzati per eludere condizioni d'ammissione più severe.[132]

Abrogato[133]

Cittadini del Regno Unito: dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici che non beneficiano dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini soggiacciono alle condizioni d'ammissione ordinarie della LStrI. Le persone ammesse prima del 1° gennaio 2021 possono usufruire dei loro diritti acquisiti fino al termine della formazione (continua). Si veda al riguardo la circolare SEM del 14 dicembre 2020 «Brexit – Tutela dei diritti acquisBrexititi dai cittadini britannici in virtù dell'ALC».

5.1.1 In generale

Lo straniero desideroso di seguire una formazione o una formazione continua in Svizzera deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 27 LStrI, segnatamente possedere il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o la formazione continua previsti (art. 27 cpv. 1 lett. d LStrI). Deve inoltre presentare un programma di studio personale e indicare con precisione lo scopo perseguito (diploma, maturità, bachelor, master, dottorato ecc.). La domanda è confrontata con il programma ufficiale proposto dall'istituto interessato, la cui direzione deve altresì confermare che, a suo avviso, il candidato dispone del livello formativo e delle conoscenze linguistiche necessari per poter seguire la formazione prevista. Il permesso di soggiorno per ragioni di studio non può essere rifiutato per ragioni di età. La prassi secondo cui non è possibile, per principio, rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di studio a stranieri di oltre 30 anni di età viola il divieto di discriminazione di cui all'8 capoverso 2 Cost. (DTF 147 I 89). Essendo al corrente del carattere temporaneo del permesso di soggiorno per motivi di studio sin dal suo rilascio, lo straniero che soggiorna in Svizzera in virtù di un tale permesso non può appellarsi alla tutela della vita privata garantita dall'articolo 8 CEDU (DTF 144 I 266 consid. 3.9; sentenza 2C_916/2021 del TAF del 17 novembre 2021 consid. 3.2).[134]

5.1.1.1 Elusione delle prescrizioni d'ammissione

Le condizioni personali non sono adempiute in particolare quando precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze lasciano presagire che la formazione o la formazione continua previsto serva esclusivamente a eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri (art. 23 cpv. 2 OASA). Poiché il soggiorno a scopo di formazione o di formazione continua ha carattere temporaneo, lo straniero deve essere intenzionato a lasciare la Svizzera una volta raggiunto l'obiettivo del soggiorno, ovvero al termine della formazione (art. 5 cpv. 2 LStrI). Ciò vale anche per gli studenti che desiderano frequentare

[132] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[133] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[134] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.

l'università o una scuola universitaria professionale. Sebbene, al termine della formazione abbiano la possibilità di cercare un impiego e, sotto certi aspetti, beneficino di un accesso agevolato al mercato del lavoro (cfr. n. 5.1.3), il loro soggiorno a scopo di formazione o formazione continua è pur sempre un soggiorno temporaneo. Lo straniero che, conclusa la formazione ovvero raggiunto l'obiettivo del soggiorno, intende soggiornare ulteriormente in Svizzera deve ottenere un nuovo permesso (art. 54 OASA). In linea di principio, il richiedente deve lasciare la Svizzera e attendere la decisione all'estero, salvo nel caso in cui l'autorità competente ritenga che le condizioni siano manifestamente adempiute e lo autorizzi quindi a restare (art. 17 LStrI). La verifica delle condizioni personali secondo l'articolo 23 capoverso 2 OASA deve consentire di escludere che la domanda sia finalizzata a ottenere un permesso di soggiorno temporaneo al solo scopo di eludere le prescrizioni in materia di soggiorno degli stranieri e ottenere in definitiva un permesso di soggiorno duraturo. Nel singolo caso occorre dunque esaminare in particolare: la situazione personale del richiedente (età, situazione familiare, formazione scolastica, contesto sociale), soggiorni o domande precedenti e regione di provenienza (situazione politico-economica e possibilità offerte ai laureati dal mercato del lavoro). Nel caso in cui il richiedente sia originario di una regione verso la quale il rinvio coatto risulterebbe difficile se non addirittura impossibile, i requisiti applicati risultano più severi. Occorre in particolare che – in base alla situazione personale o all'insieme delle circostanze – sussistano elementi concreti che facciano ritenere praticamente sicuro il rientro volontario del richiedente nel proprio Paese d'origine al termine della formazione.

5.1.1.2 Obbligo di presentarsi personalmente

Lo straniero desideroso di seguire una formazione o una formazione continua in Svizzera, sottoposto all'obbligo del visto, deve presentarsi personalmente presso la rappresentanza svizzera all'estero competente, a prescindere se si sia o no previamente presentato di persona presso il fornitore di servizi esterno, e sollecitare ivi un'autorizzazione d'entrata (cfr. n. 2.2.4.2.1 delle Istruzioni SEM VII).

È possibile derogare all'obbligo di presentarsi personalmente ove, in un caso specifico, l'interessato possieda manifestamente le competenze linguistiche necessarie (p. es. domanda da un Paese anglofono per una formazione in inglese) e a fronte dell'origine e della situazione personale del richiedente si possa escludere un rischio di migrazione. Sono possibili deroghe anche qualora uno studente possieda già un permesso di dimora rilasciato da uno Stato Schengen e documenti in maniera sufficiente le proprie conoscenze linguistiche e le circostanze del soggiorno previsto. Nel dubbio la rappresentanza svizzera o il servizio cantonale di migrazione competente può esigere che l'interessato si presenti personalmente.

5.1.1.3 Documenti richiesti

La domanda deve essere accompagnata da: una conferma della scuola o dell'istituto interessato, il diploma richiesto per l'ammissione (di cui, all'occorrenza, la rappresentanza all'estero potrà verificare – per i Paesi caratterizzati da una forte pressione emigratoria e da un elevato tasso di falsificazione di documenti – l'autenticità, per esempio facendolo riautenticare dal ministero degli esteri oppure facendone confermare l'autenticità dall'università emittente), una lettera di motivazione, un giustificativo attestante il versamento delle tasse scolastiche o la prova che, conformemente al regolamento della scuola, la persona è dispensata dal versamento anticipato delle tasse scolastiche, una conferma dell'esistenza di mezzi finanziari sufficienti per l'intera durata della formazione o della formazione continua, dichiarazione scritto dell'interessato a lasciare la Svizzera alla fine della formazione o della formazione continua

(salvo nel caso in cui la formazione/formazione continua sia finalizzato al proseguimento degli studi in una università o scuola universitaria professionale svizzera; cfr. n. 5.1.1 e n. 5.1.2), un curriculum vitae nonché il foglio complementare concernente le conoscenze linguistiche (vedi n. 5.1.1.9). Lo straniero deve disporre di un alloggio consono ai suoi bisogni.

In casi debitamente motivati le autorità possono esigere che l'interessato si sottoponga a un esame linguistico (vedi n. 5.1.1.10). I documenti suindicati vanno inviati all'autorità cantonale competente per decisione, unitamente a eventuali osservazioni della rappresentanza svizzera all'estero (un tale commento della rappresentanza è auspicabile soprattutto in Paesi con una forte pressione migratoria o per i cosiddetti studenti soggetti ad approvazione – v. n. 1.3.1/b; v. anche n. 5.1.1.1).

5.1.1.4 Mezzi finanziari necessari

L'esistenza dei mezzi finanziari necessari per una formazione o una formazione continua può essere comprovata (art. 23 cpv. 1 OASA):

- da una dichiarazione d'impegno nonché una prova di reddito o di patrimonio di una persona solvibile con domicilio in Svizzera (gli stranieri devono essere titolari di un permesso di dimora o di domicilio);
- dalla conferma di una banca ammessa in Svizzera concernente l'esistenza di sufficienti valori patrimoniali del richiedente. Sono considerate banche ammesse in Svizzera quelle autorizzate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari[135];
- dall'assicurazione vincolante di una congrua borsa di studio o di un congruo prestito (in una valuta stabile, p. es. in franchi, euro, dollari USA o yen per la formazione). Anche questo documento può, all'occorrenza essere verificato sotto il profilo dell'autenticità;
- nel quadro del caso individuale, da altre garanzie finanziarie (p. es. garanzia finanziaria di un'università per casi di rigore).

5.1.1.5 Durata della formazione o della formazione continua

Di norma, sono autorizzati corsi di formazione o di formazione continua per un periodo massimo di otto anni. Sono possibili deroghe unicamente in singoli casi motivati, sottostanti ad approvazione della SEM (art. 23 cpv. 3 OASA; cfr. art. 4 lett. b OA-DFGP). È questo il caso, per esempio, di una formazione consequenziale e progressiva (p. es. internato, liceo, studi di diploma, dottorato), che persegue un obiettivo preciso e che non funge da pretesto per eludere condizioni d'ammissione più severe.

5.1.1.6 Tipo di permesso

Se la durata della formazione supera un anno, è rilasciato un permesso di dimora (permesso B). Altrimenti è rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L).

È rilasciato un permesso per formazione o formazione continua secondo l'articolo 27 LStrI solo se lo straniero frequenta una scuola a tempo pieno con almeno 20 ore di insegnamento settimanali.

[135] https://www.finma.ch/it > Autorizzazione > Etablissements et personnes autorisés > Banche e commercianti di valori mobiliari autorizzati

5.1.1.7 Scuola a tempo pieno / Requisiti per le scuole

Sono considerate scuole a tempo pieno gli istituti scolastici che impartiscono un insegnamento quotidiano durante l'intera settimana. I licei, le scuole tecniche, le scuole commerciali e agricole e le altre scuole professionali sono considerate scuole a tempo pieno. Le scuole con programma limitato o che offrono un numero limitato di corsi non sono invece considerate a tempo pieno (si pensi in particolare alle scuole serali).

Vanno inoltre osservate le esigenze di cui all'articolo 24 OASA riguardanti le scuole (cfr. n. 5.1.1.13).

Lo straniero che soggiorna in Svizzera per motivi di formazione o formazione continua deve superare in tempo utile gli esami intermedi e finali. I servizi cantonali di migrazione effettuano le pertinenti verifiche. Se tale esigenza non è adempita, lo scopo del soggiorno è considerato non raggiunto e il permesso non è prorogato. Tuttavia, il fatto che la formazione si concluda con il conseguimento di un brevetto professionale o di un diploma, non rappresenta un presupposto conformemente all'articolo 27 LStrI o all'articolo 24 OASA (cfr. sentenza TAF C-6783/2009 del 22 febbraio 2011, consid. 6). Solo in casi eccezionali debitamente motivati è ammesso un cambiamento d'indirizzo della formazione o della formazione continua oppure una formazione supplementare.

Uno straniero può essere ammesso a frequentare una scuola linguistica qualora l'acquisizione di conoscenze linguistiche sia perseguita in vista della formazione o carriera prevista (p. es. corsi di preparazione all'università) e sussistano motivi validi per seguire l'insegnamento linguistico in Svizzera.

Al termine della formazione o formazione continua lo straniero che desidera soggiornare più a lungo in Svizzera deve richiedere un nuovo permesso (art. 54 OASA).

Per quanto riguarda il computo dei soggiorni per formazione o formazione continua in vista del rilascio del permesso di domicilio, si rinvia al numero 3.4 delle presenti istruzioni.

Nelle situazioni seguenti è stato giustamente negato il rilascio del permesso di dimora:

Sentenza TAF C-3023/2011 del 7 giugno 2012	– Durata massima di 8 anni superata – Risultati insufficienti (bocciature, interruzione, cambiamento di studi)
Sentenza TAF C-7924/2010 del 7 marzo 2012	– Seconda formazione – Partenza dopo la formazione non garantita – Nessuna necessità impellente di una seconda formazione o di una formazione continua
Sentenza TAF C-8712/2010 del 20 giugno 2012	– Partenza dopo la formazione non garantita – La necessità di una formazione secondo il parere dello straniero non costituisce una condizione di cui all'art. 27 LStrI (i.c. seconda formazione; i giovani studenti che assolvano una prima formazione hanno la priorità).
Sentenza TAF C-4995/2011 del 21 maggio 2012	Dato che l'art. 27 LStrI non dà diritto al rilascio di un permesso, la richiesta di un permesso può essere respinta anche in base a una politica restrittiva di ammissione (cfr. art. 3 cpv. 3 LStrI), anche se le condizioni di cui all'art. 27 LStrI sono adempiute.

5.1.1.8 Colloquio con il richiedente

La rappresentanza svizzera all'estero svolge un colloquio con il richiedente (per le deroghe cfr. n. 5.1.1.2, Obbligo di presentarsi personalmente). Il colloquio è molto utile in vista della decisione da parte delle autorità migratorie. Lo scopo è di ottenere informazioni riguardanti il richiedente e le sue intenzioni per il futuro nonché di valutare/costatare le sue conoscenze linguistiche (vedi n. 5.1.1.9).

Possibili domande al richiedente:

- Chi è Lei?
- Da dove viene?
- Dove vive la Sua famiglia (genitori/fratelli e sorelle e che attività professionale svolgono)?
- Lei è già stato/a all'estero (se sì: dove e perché)?
- Dove ha conseguito la Sua formazione?
- Perché desidera conseguire una formazione in Svizzera?
- Quali sono le Sue intenzioni per il futuro (in particolare al ritorno in patria)?
- Quali possibilità Le si prospettano per il futuro in patria (dopo la formazione in Svizzera)?
- Una volta tornato/a in patria, potrà recuperare il denaro investito per la formazione in Svizzera? Oppure il reddito medio nel Suo Paese d'origine è troppo basso per consentirle di recuperare tale denaro (occorre garantire che la persona lasci la Svizzera al termine della formazione)?
- Quale reddito può sperare nel Suo Paese d'origine dopo la formazione conseguita in Svizzera?

5.1.1.9 Conoscenze linguistiche

Per consentire una valutazione delle conoscenze linguistiche occorre in ogni caso inoltrare il pertinente foglio complementare «Valutazione delle conoscenze linguistiche». Idealmente, anche il richiedente stesso dimostra le proprie conoscenze linguistiche producendo un diploma linguistico riconosciuto. Il richiedente deve pertanto dimostrare di possedere le conoscenze linguistiche necessarie per seguire la formazione in Svizzera. In altre parole, dev'essere in grado di seguire l'insegnamento senza difficoltà.

- Livello 1/conoscenze di base: conoscenze di una lingua nazionale svizzera o dell'inglese per poter comunicare nella vita quotidiana[136].
- Livello 2/conoscenze medie: conoscenze medie di una lingua nazionale svizzera o dell'inglese per poter seguire senza problemi l'insegnamento[137].
- Livello 3/buone conoscenze: buone, ovvero ottime conoscenze di una lingua nazionale svizzera, eventualmente dell'inglese, consone a una formazione di altissimo livello[138].

[136] Il livello 1 corrisponde al livello A2 del quadro europeo comune di riferimento QCER.
[137] Il livello 2 corrisponde al livello B1 del quadro europeo comune di riferimento QCER.
[138] Il livello 3 corrisponde al livello B2 del quadro europeo comune di riferimento QCER.

Sono richieste conoscenze di livello 1 per:

- scuole alberghiere, sempreché lo studente sia alloggiato nella scuola e questa offra un corso linguistico;
- scuole linguistiche/scuole a tempo pieno come da n. 5.1.1;
- corsi linguistici di preparazione agli studi (p. es. all'università).

Sono richieste conoscenze di livello 2 per:

- altre scuole alberghiere.

Sono richieste conoscenze di livello 3 per:

- università e scuole tecniche superiori, sempreché non sia dimostrato che il richiedente ha seguito previamente un corso linguistico prescritto dalla scuola stessa, o che quest'ultima non richieda esigenze linguistiche superiori.

Dopo il colloquio, la rappresentanza svizzera all'estero completa il foglio complementare relativo alla valutazione delle conoscenze linguistiche e allega allo stesso un commento destinato alla competente autorità cantonale di migrazione riguardante le conoscenze linguistiche del richiedente.

5.1.1.10 Test linguistici

Se non ritiene che dal colloquio si possano desumere senza ombra di dubbi le conoscenze linguistiche del richiedente, la rappresentanza svizzera ordina un test linguistico (p. es. International English Language Testing System/IELTS, che permette di determinare quali sono le conoscenze della lingua inglese del candidato). Se il richiedente supera il test, si può dare per acquisito che dispone per lo meno di conoscenze medie dell'inglese (livello 2, vedi sopra).

Osservazione:

- Per essere ammessi in Svizzera in veste di allievi/studenti non basta aver superato un test linguistico. Occorre altresì dimostrare l'adempimento delle restanti condizioni d'entrata.
- Non sono richieste le medesime conoscenze linguistiche per tutte le formazioni. La competente autorità cantonale migratoria/l'autorità competente per il rilascio dei permessi decide in maniera definitiva se sono adempite le condizioni d'entrata.
- Infine, la direzione della scuola deve confermare all'autorità cantonale migratoria che il richiedente possiede il livello di formazione e le conoscenze linguistiche necessarie per seguire l'insegnamento.

5.1.1.11 Inoltro della documentazione di domanda completa all'autorità cantonale migratoria competente

La domanda è inoltrata, conformemente al numero 2.1.2.2 delle Istruzioni SEM VII), alla competente autorità cantonale di migrazione.

La rappresentanza all'estero allega alla documentazione di domanda, all'attenzione dell'autorità di migrazione, *un breve commento/una valutazione* riguardante la domanda e comunica all'autorità di migrazione, all'occorrenza, eventuali fondati dubbi in merito alla persona del richiedente/allo scopo del soggiorno. La rappresentanza all'estero verifica l'autenticità di even-

tuali conferme bancarie o diplomi. Se l'esame della domanda non consente di dissipare eventuali dubbi, l'autorità cantonale di migrazione competente si rivolge alla rappresentanza all'estero, incaricandola di svolgere ulteriori accertamenti sul posto.

5.1.1.12 Scuole private, ovvero istituti di formazione / «startup» nuovi o sconosciuti

Se la rappresentanza all'estero ha conoscenza di scuole nuove o sconosciute che pubblicizzano all'estero loro istituti/scuole in Svizzera (p. es. manifestazioni informative con distribuzione di prospetti su carta patinata), lo comunica senza indugio alle competenti autorità cantonali di migrazione e alla SEM. La scuola deve dimostrare indubitabilmente, da subito, di disporre dei mezzi finanziari necessari per garantire il proprio funzionamento a lungo termine. Oltre ai mezzi finanziari, la scuola deve disporre anche di strutture organizzative stabili che le consentano di offrire agli studenti prestazioni di qualità. Se la scuola dispone già di una certificazione, per esempio eduQua, spetta alle competenti autorità cantonali (dipartimento competente per la formazione/educazione, autorità di migrazione) verificare che la scuola privata sia in grado di fornire un insegnamento di qualità, ovvero che la certificazione sia giustificata nel caso concreto.

Per l'ammissione di nuove scuole private devono essere osservate le condizioni seguenti:

- piano aziendale (inerente alla struttura organizzativa, finanziamento a lungo termine, offerta, lingua, responsabilità, referenze, ecc.);
- parere/raccomandazione del dipartimento cantonale della formazione o dell'educazione competente vertente sull'ammissione dell'attività di insegnamento.

Se costata che la formazione offerta non corrisponde all'offerta scolastica ufficiale, ovvero al programma scolastico, l'autorità cantonale di migrazione è libera di adottare, in collaborazione con il dipartimento dell'educazione, i provvedimenti che ritiene adeguati nei riguardi della direzione della scuola (ammonimento, ecc.).

5.1.1.13 Registro svizzero delle scuole private

Di norma si può ritenere che le scuole private figuranti nel registro adempiono le esigenze sotto il profilo del diritto in materia di stranieri per quanto riguarda una formazione e una formazione continua confacenti ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 OASA. Con circolare del 16 maggio 2024, la SEM raccomanda alle autorità cantonali e comunali di migrazione un modus operandi standard nei riguardi delle scuole private figuranti nel registro. Non occorre registrare le istituzioni di formazione professionale superiore riconosciute a livello federale, segnatamente le scuole universitarie professionali (SUP). Ora, anche per le scuole alberghiere che propongono cicli di formazione riconosciuti dalla Confederazione si può ritenere che si tratti di «scuole riconosciute». Il riconoscimento federale di questi cicli di formazione è considerato un sufficiente adempimento delle condizioni di cui all'articolo 24 OASA.

5.1.1.14 Agenti

Gli agenti che svolgono attività pubblicitarie/manifestazioni informative all'estero per il conto di scuole/istituti formativi svizzeri costituiscono sovente, per gli interessati, il primo contatto con la Svizzera. Questi agenti hanno dunque una grossa responsabilità. L'informazione da essi veicolata dev'essere completa, trasparente e veritiera (niente false promesse o promesse irrealistiche!). Le promesse menzognere generano reclami, delusioni e nuocciono alla reputazione dell'offerta formativa della Svizzera. Se le rappresentanze all'estero vengono a conoscenza dell'operato di agenti «poco seri», lo segnalano senza indugio alle autorità cantonali di

migrazione competenti, rispettivamente alla SEM. L'autorità cantonale di migrazione competente si mette immediatamente in contatto con la scuola in questione e segnala il problema. Le autorità nazionali informano a loro volta le rappresentanze all'estero in merito all'operato di eventuali agenti «poco seri».

5.1.1.15 Interconnessione/scambio d'informazioni

Le autorità coinvolte nell'autorizzazione dei soggiorni di studio (rappresentanze all'estero, autorità di migrazione, dipartimenti della formazione, controllo degli abitanti, SEM, registro svizzero delle scuole private) curano uno scambio d'informazioni aperto, costruttivo e dinamico. Occorre osservare segnatamente quanto segue:

- consapevolezza che determinate regioni del mondo sono caratterizzate da una forte pressione migratoria;
- le autorità (vedi sopra) s'informano reciprocamente, per esempio laddove il richiedente si riveli problematico o sussistano dei dubbi in merito alla serietà degli agenti, in presenza di diplomi di scuole sconosciute - e di titolari di siffatti diplomi che cerchino di far pressione sulle autorità - oppure laddove vi sia motivo di sospettare un'attività di passatori, ecc.;
- la SEM adotta rapidamente le eventuali misure del caso (p. es. sottoporre i richiedenti di determinate nazionalità alla procedura di approvazione SEM);
- le autorità di migrazione e i dipartimenti dell'educazione (come anche, se del caso, il registro svizzero delle scuole private) curano regolari contatti con le scuole private;
- le autorità visitano le scuole problematiche (vedi sopra) in loco e adottano rapidamente i provvedimenti del caso in vista di migliorare la qualità;
- le scuole s'impegnano nei confronti delle autorità ad assistere da vicino, globalmente ed efficacemente gli allievi/studenti durante il loro soggiorno in Svizzera. Laddove gli allievi/studenti godono di un'assistenza di qualità si verificano più di rado casi di abuso per quanto riguarda lo scopo del soggiorno (p. es. esercizio di un'attività lucrativa senza pertinente permesso);
- consapevolezza, da parte delle scuole private, della loro grossa responsabilità nei riguardi degli allievi/studenti (e della buona reputazione dell'offerta formativa della Svizzera). Maggiore è la qualità della formazione, migliore sarà l'immagine della scuola (e della Svizzera) all'estero;
- le scuole informano le autorità di migrazione/i dipartimenti della formazione in merito a problemi insolubili o ripetuti con allievi di una scuola. Se del caso, le autorità cantonali informano anche la SEM;
- le autorità di migrazione segnalano al competente dipartimento cantonale della formazione nonché alla SEM eventuali problemi/irregolarità nei contatti con scuole private (all'occorrenza anche al Registro svizzero delle scuole private). La SEM informa le rappresentanze all'estero;
- il Registro svizzero delle scuole private e la SEM curano regolari scambi tra loro;
- per gestire correttamente il registro delle notifiche, il comune (controllo abitanti) necessita dell'indirizzo esatto di ogni allievo o studente, ovvero l'indirizzo presso il quale risiede

effettivamente. Le scuole private sono tenute a notificare senza indugio ai Comuni qualsiasi cambiamento (trasloco, partenza, soggiorno prolungato all'estero ecc.).

5.1.2 Soggiorno temporaneo di sei mesi e ammissione agevolata per lo straniero con un diploma universitario svizzero (art. 21 cpv. 3 LStrI)

In deroga alla priorità di cui all'articolo 21 capoverso 1 LStrI, lo straniero con un diploma universitario svizzero[139] può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa se tale attività riveste un elevato interesse scientifico o economico (art. 21 cpv. 3 LStrI; cfr. cap. 4 per le condizioni relative al mercato del lavoro). Ottenuto il diploma universitario, lo straniero è ammesso provvisoriamente per un periodo di sei mesi affinché possa trovare un impiego qualificato.

Sono considerate «scuole universitarie svizzere» le università (università cantonali, politecnici federali [PF], istituti universitari che hanno diritto a un sussidio[140]) e le scuole universitarie professionali (cfr. art. 3 della legge federale sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario; RS *414.20).* Per «diploma universitario svizzero» ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3 LStrI si intendono anche i casi in cui lo straniero abbia conseguito in Svizzera unicamente un titolo di master o di dottorato.

Spetta ai Cantoni disciplinare le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di sei mesi finalizzato alla ricerca di un impiego (codice SIMIC 3662: permesso di soggiorno di breve durata per la ricerca di un impiego per cittadini di Paesi terzi con un diploma universitario svizzero, massimo sei mesi). Oltre ad essere titolare di un diploma universitario svizzero, lo straniero deve disporre di mezzi finanziari sufficienti e di un alloggio conforme ai suoi bisogni (per analogia art. 27 cpv. 1 lett. b e c LStrI). Se queste condizioni sono soddisfatte, lo straniero ha diritto per legge al permesso corrispondente.

Il permesso di soggiorno di breve durata è valido a partire dal momento in cui lo straniero ha concluso con successo la formazione presso la scuola universitaria/scuola universitaria professionale. Per comprovare la conclusione del ciclo di studi è sufficiente una dichiarazione della scuola; non è necessario produrre il diploma. Se il diploma è stato conseguito prima della scadenza del permesso rilasciato per un soggiorno a scopo di formazione o formazione continua, il tempo trascorso dal momento in cui è stata terminata la formazione è aggiunto alla durata prestabilita (sei mesi) del soggiorno. Durante il soggiorno temporaneo per la ricerca di un impiego può essere autorizzata un'attività lucrativa che comporti un massimo di 15 ore lavorative settimanali (per analogia art. 38 OASA e cap. 4). Autorizzare un orario di lavoro di durata superiore risulterebbe incompatibile con lo scopo del soggiorno (ricerca di un impiego). Il permesso in questione non può essere prorogato.

5.1.3 Formazione e formazione continua con attività accessoria

Lo straniero ammesso in vista di una formazione o una formazione continua a tempo pieno in Svizzera può essere autorizzato, nell'ambito del periodo di pratica obbligatoria e al più presto dopo sei mesi, a esercitare un'attività lucrativa. A tal fine occorre una conferma della direzione della scuola secondo cui tale attività non pregiudica la formazione e non rischia di ritardarne il decorso. L'attività non deve superare le 15 ore settimanali (salvo durante le vacanze), deve

[139] Sono considerati diplomi universitari svizzeri: bachelor, master, dottorato. Trattasi di una lista non esauriente.
[140] P. es. EMPA (Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca), PSI (Istituto Paul Scherrer), EAWAG (Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque).

essere presentata una domanda di un datore di lavoro e devono essere rispettate le condizioni di salario e di lavoro (cfr. art. 38 OASA e n. 4.3.4).

Sono considerate scuole universitarie ai sensi della LPSU le università cantonali e i politecnici federali [PF] come anche le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche (art. 2 LPSU).

5.1.4 Formazione con periodo di pratica obbligatorio

Lo straniero che effettua in Svizzera una formazione a tempo pieno con periodo di pratica obbligatorio può essere autorizzato a effettuare un periodo di pratica retribuito purché siano rispettate le condizioni salariali e lavorative in uso nel luogo e nel settore professionale in questione e purché l'attività lucrativa non oltrepassi la metà della durata complessiva della formazione. Deve inoltre essere presentata una domanda di un datore di lavoro ed essere disponibile un alloggio consono ai bisogni del richiedente (cfr. art. 39 OASA e n. 4.3.6).

5.1.5 Attività lucrativa durante la formazione continua presso un'università o una scuola universitaria professionale

Lo straniero che effettua una formazione continua presso un'università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato a svolgere un'attività lucrativa nel settore della sua specializzazione purché sia presentata la domanda di un datore di lavoro e siano osservate le condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nel settore professionale in questione. Inoltre, l'attività lucrativa non deve pregiudicare la formazione (cfr. art. 40 OASA e n. 4.4.3).

5.2 Soggiorno per cure mediche

Devono essere adempite le condizioni menzionate all'articolo 29 LStrI (mezzi finanziari sufficienti, garanzia della partenza dalla Svizzera al termine della terapia). Può altresì essere richiesto un certificato medico che confermi la necessità delle cure e indichi la loro probabile durata.

Non sussiste un diritto sancito per legge a ottenere un permesso per ragioni di cure mediche.

Cittadini del Regno Unito: dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici che non beneficiano dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini soggiacciono alle condizioni d'ammissione ordinarie della LStrI. Le persone ammesse prima del 1° gennaio 2021 possono usufruire dei loro diritti acquisiti fino al termine delle cure mediche. Si veda al riguardo la circolare SEM del 14 dicembre 2020 «Brexit – Tutela dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell'ALCBrexit».

5.3 Redditieri

Per l'ammissione di redditieri (ovvero di beneficiari di una rendita), i requisiti stabiliti agli articoli 28 LStrI e 25 OASA vanno applicati in modo cumulativo.

- età minima: 55 anni;
- legami personali particolari con la Svizzera;
- mezzi finanziari necessari;
- nessuna attività lucrativa in Svizzera o all'estero (salvo la gestione del proprio patrimonio).

Cittadini del Regno Unito: dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici che non beneficiano dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini soggiacciono alle condizioni d'ammissione ordinarie della LStrI. Le persone ammesse prima del 1° gennaio 2021 possono usufruire dei loro diritti acquisiti. Si veda al riguardo la circolare SEM del 14 dicembre 2020 «Brexit – Tutela dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell'ALC».

Il rilascio del permesso di dimora sottostà all'approvazione della SEM (cfr. n. 1.3.1/b).

Sono considerati legami stretti con la Svizzera in particolare: soggiorni lunghi e frequenti nel passato (segnatamente vacanze a cadenza regolare in Svizzera), la presenza di familiari (genitori, figli, fratelli/sorelle) oppure origini svizzere. Per contro, il possesso di una proprietà o l'esistenza di legami commerciali con il nostro Paese non sono determinanti.

Sebbene nell'articolo 25 capoverso 2 OASA i legami personali particolari con la Svizzera siano descritti in particolare come legami stretti con parenti prossimi in Svizzera, il TAF ha statuito che alla luce della genesi dell'articolo 28 LStrI i legami personali particolari devono sussistere anche con la Svizzera e non soltanto con parenti in Svizzera. Devono pertanto sussistere legami propri, indipendenti dai parenti, di tipo culturale o personale (sentenze TAF C-6349/2010 del 14 gennaio 2013; C-797/2011 del 14 settembre 2012). Sono quindi intesi, per esempio, legami con collettività locali, la partecipazione a manifestazioni culturali o contatti diretti con la popolazione indigena.

A dimostrazione del fatto che si è effettivamente ritirato dalla vita professionale attiva, il redditiere deve esibire una dichiarazione in tal senso. Egli deve inoltre impegnarsi a non svolgere più alcuna attività, né in Svizzera né all'estero.

Il redditiere deve trasferire il centro dei suoi interessi in Svizzera. Se non vi provvede, il permesso di dimora non viene rinnovato.

Il redditiere che desidera stabilirsi in Svizzera con il coniuge e i figli minorenni può parimenti essere ammesso. Sono applicabili le disposizioni ordinarie in materia di ricongiungimento familiare (art. 43 e 44 LStrI; n. 6.1 segg.).

Si considera che il redditiere dispone dei mezzi finanziari necessari quando superano l'importo che autorizza uno svizzero ed eventualmente i suoi familiari a percepire prestazioni complementari. Tali mezzi devono essere disponibili fino al termine della sua vita (rendite, capitali). Ciò consente infatti di considerare trascurabile il rischio di dipendenza dall'assistenza sociale (decisione dell'Ufficio dei ricorsi del DFGP del 15 febbraio 2001 in merito all'art. 34 OLS allora vigente; la competenza dell'allora Ufficio dei ricorsi spetta ora al TAF). Le promesse di contributo al sostentamento del richiedente e persino le dichiarazioni di garanzia fornite per scritto da parenti residenti in Svizzera non sempre bastano a fornire questa certezza, in quanto è difficile misurarne la fattibilità concreta. La disponibilità di eventuali mezzi finanziari di terzi deve essere garantita in misura analoga a quanto previsto per i mezzi propri (ad es. garanzia bancaria). Se i redditieri non hanno praticamente mezzi finanziari sufficienti, le esigenze qualitative in materia di prestazioni di sostegno da parte di terzi sono conseguentemente più elevate (sentenza TAF C-6310/2009, consid. 9.4).

L'ammissione di redditieri è una decisione che rientra nel margine di apprezzamento dell'autorità cantonale in materia di migrazione, la quale considera adeguatamente gli sviluppi sociodemografici in Svizzera (art. 3 cpv. 3 LStrI; sentenza TAF C-6310/2009, consid. 4 e 9.3.3, a differenza di un eventuale diritto in virtù dell'ALC).

5.4 Adottati e affiliati

5.4.1 Adottati

5.4.1.1 La procedura di adozione internazionale in Svizzera

Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore in Svizzera la Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (Convenzione dell'Aia, CAA)[141]. La CAA si applica qualora un minore originario di uno Stato contraente («Paese d'origine») debba essere trasferito in un altro Stato contraente («Paese d'accoglienza») prima o dopo l'adozione. Essa si applica dunque sempre qualora il minore e i genitori adottivi risiedano in Stati contraenti diversi, indipendentemente dal rispettivo domicilio e dalla rispettiva nazionalità. L'elenco aggiornato degli Stati contraenti può essere consultato sul sito della Conferenza dell'Aia.

Detta Convenzione regolamenta tutte le categorie di adozione che determinano un legame di filiazione durevole tra il minore e i genitori, indipendentemente dal fatto che il legame di filiazione con i genitori biologici sia soppresso totalmente (adozione completa) o parzialmente (adozione semplice). La CAA intende anzitutto garantire che le adozioni internazionali tengano conto dell'interesse superiore del minore e avvengano nel rispetto dei suoi diritti fondamentali. A tal fine è stato instaurato un sistema istituzionalizzato di cooperazione tra gli Stati contraenti mediante la creazione di un'Autorità centrale in ogni Stato. In Svizzera questo ruolo è svolto dall'Ufficio federale di giustizia, a livello nazionale, e dalle autorità istituite conformemente all'articolo 316 capoverso 1bis CC, a livello cantonale[142].

La CAA ha inoltre lo scopo di assicurare il riconoscimento da parte di tutti gli Stati contraenti delle adozioni conformi alla Convenzione.

La legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e ai provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA)[143] prevede, oltre alla procedura, provvedimenti tesi a migliorare in generale la protezione dei minori in caso di adozione internazionale.

La procedura di accoglienza dei minori che provengono e non provengono da uno Stato membro della CAA è disciplinata dettagliatamente nell'ordinanza sull'adozione (OAdoz)[144]. Tra le altre cose, tale procedura è equiparata alle procedure degli Stati contraenti della Convenzione dell'Aia sull'adozione. Inoltre gli uffici cantonali in materia di migrazione e le rappresentanze svizzere all'estero sono sostenuti tecnicamente nel controllo dei dossier dei minori prima dell'entrata in Svizzera.

In merito alla procedura internazionale in materia di adozione cfr. anche la documentazione pertinente dell'Ufficio federale di giustizia, autorità competente. In merito alla procedura in materia di diritto degli stranieri, cfr. il promemoria sulla procedura di approvazione da parte della SEM all'entrata in Svizzera di un minore dopo la sua adozione o in vista della stessa.[145]

---

[141] RS **0.211.221.311**
[142] Reperibili sotto: www.bj.admin.ch > Società > Adozione internazionale > CUG: Autorità centrali cantonali.
[143] RS **211.221.31**
[144] RS **211.221.36**
[145] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° giugno 2025.

5.4.1.2 Effetti giuridici dell'adozione all'estero

L'adozione pronunciata all'estero conformemente alla procedura prevista dalla Convenzione è riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti (art. 23 CAA).

Le adozioni estere non concluse conformemente alla CAA possono essere riconosciute alle condizioni di cui all'articolo 78 capoverso 1 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)[146].

In caso di adozione completa il precedente rapporto di filiazione è sostituito integralmente da quello nuovo. Il minore acquista la cittadinanza svizzera se almeno un genitore possiede la cittadinanza svizzera (art. 4 LCit; cfr. n. 2.2.4 delle Istruzioni SEM V). In caso di adozione semplice o debole, il minore non acquista la cittadinanza svizzera.

Se con l'adozione secondo la CAA il minore acquista la cittadinanza svizzera, l'Ufficio federale di giustizia autorizza la rappresentanza svizzera a rilasciare un lasciapassare per il minore adottato (art. 10 LF-CAA) (In dettaglio cfr. n. 2.3.3.4.2 seg. Istruzioni SEM VII. Visti > Soggiorno superiore a 90 giorni > Istruzioni Visti nazionali della SEM).

Per tutte le altre situazioni rientranti o meno nel campo di applicazione della CAA, ad esempio in caso di adozione da parte di cittadini stranieri, di adozione prevista soltanto dopo l'arrivo in Svizzera, di adozione non riconosciuta o di adozione semplice, il minore straniero ha bisogno di un permesso di entrata e di dimora della competente autorità cantonale in materia di migrazione. Per il riconoscimento di un'adozione internazionale valgono i medesimi principi applicabili all'adozione da parte di cittadini svizzeri. In caso di adozione completa il figlio adottivo va trattato come un figlio biologico dei genitori adottivi. In caso di adozione completa riconosciuta il figlio adottivo va trattato come un figlio biologico dei genitori adottivi. Sono applicabili le regole relative al ricongiungimento familiare e si applicano in particolare gli articoli 42 segg. LStrI e la pertinente giurisprudenza (n. 6.1 segg.).

5.4.1.3 Effetti giuridici di un'adozione internazionale non riconosciuta

Se l'adozione straniera non è riconosciuta in Svizzera, il minore deve essere trattato come qualsiasi straniero che desidera risiedere in Svizzera. I genitori devono inoltre presentare una domanda volta a ottenere un'autorizzazione per l'accoglimento, giusta il diritto svizzero (n. 5.4.2).

Si può vagliare la possibilità di rilasciare un permesso di dimora giusta l'articolo 30 lettera b LStrI unicamente se sussistono motivi gravi (n. 5.6).

Se sono soddisfatte le pertinenti condizioni, il minore può ottenere un permesso di dimora quale affiliato in virtù dell'articolo 30 capoverso 1 lettera c LStrI anche se non è prevista l'ulteriore adozione in Svizzera (n. 5.4.2).

5.4.1.4 Procedura di accoglimento

Chi dimora regolarmente in Svizzera e desidera accogliere un adottando o adottare un minore dall'estero necessita dell'autorizzazione della competente autorità cantonale (secondo l'art. 316 cpv. 1bis CC; art. 4 OAdoz[147]).

Prima di rilasciare l'autorizzazione è esaminata l'idoneità dei futuri genitori adottivi a garantire il bene e a soddisfare le esigenze del minore che desiderano accogliere (art. 5 OAdoz). Se le

[146] RS **291**
[147] RS **211.221.36**

condizioni di cui all'articolo 5 OAdoz sono adempiute, l'autorità centrale cantonale certifica l'idoneità all'adozione mediante decisione.

Il certificato di idoneità o l'autorizzazione all'accoglienza di un minore straniero sono trasmessi all'autorità cantonale competente in materia di migrazione (art. 8 cpv. 1 OAdoz). Questa decide se autorizzare il rilascio del visto o assicurare la concessione del permesso di dimora per il minore. Comunica la propria decisione all'autorità centrale cantonale in materia di adozione (art. 8 cpv. 2 OAdoz).

Secondo l'articolo 8 capoverso 3 OAdoz il rilascio del visto o l'assicurazione del permesso di dimora per l'adottando possono essere effettuati soltanto se i documenti di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere b–e OAdoz sono completi e l'autorità centrale cantonale in materia di adozione ha rilasciato l'autorizzazione o ha approvato l'entrata (art. 7 cpv. 5 OAdoz). L'autorità competente per la procedura di accoglimento verifica pertanto non soltanto l'idoneità dei futuri genitori adottivi, bensì anche il dossier del minore. La procedura viene così adeguata a quella prevista dalla CAA (cfr. art. 8 e 9 LF-CAA). Tale verifica è effettuata quanto prima, in ogni caso prima dell'arrivo del minore (in merito cfr. la circolare dell'Autorità centrale della Confederazione in materia di adozione dell'8 giugno 2012).

Se sussistono dubbi sulla filiazione, occorre contattare l'autorità centrale cantonale in materia di adozione, che può esigere ulteriori documenti (art. 7 cpv. 2 OAdoz) e se del caso negare l'autorizzazione.

5.4.1.5 Regolamentazione del soggiorno del minore (art. 48 LStrI)

L'affiliato ha diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora se ne è prevista l'adozione in Svizzera, se sono adempite le disposizioni di diritto civile sul collocamento in vista d'adozione e se l'entrata in Svizzera per dimorarvi è stata autorizzata (art. 48 cpv. 1 LStrI).[148]

In caso di adozione da parte di cittadini di Stati terzi, il rilascio di un'autorizzazione d'entrata o dell'assicurazione di un permesso di soggiorno presuppone il soddisfacimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare (art. 43 o 44 LStrI). Se il Paese d'origine del o dei genitori adottivi non è uno Stato parte della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori, dovrà essere prodotto anche un certificato rilasciato dalle autorità competenti di tale Paese che garantisca che il minore potrà accompagnare il o i genitori adottivi in caso di ritorno in tale Paese (cfr. l'allegato promemoria dell'UFG sulla procedura di approvazione da parte della SEM all'entrata in Svizzera di un minore dopo la sua adozione o in vista della stessa). Se il Paese d'origine è uno Stato parte della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori, il certificato dev'essere prodotto unicamente se sussistono seri dubbi in merito al riconoscimento dell'adozione da parte di tale Paese.[149]

Il rilascio di un permesso di dimora a un affiliato cittadino di uno Stato terzo sottostà ad approvazione della SEM (art. 2 lett. d OA-DFGP).[150]

Se l'adozione prevista non ha luogo, l'affiliato ha diritto alla proroga del permesso di dimora e, cinque anni dopo l'entrata in Svizzera, al rilascio del permesso di domicilio (art. 48 cpv. 2 LStrI).

[148] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° settembre 2025.
[149] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° settembre 2025.
[150] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° settembre 2025.

Se durante la procedura d'adozione il minore è dato in affidamento in un Cantone diverso da quello del suo tutore o legale, il Cantone competente per il rilascio del permesso di dimora è quello in cui il minore ha il centro dei suoi interessi. Il domicilio del rappresentante legale non è determinante, in quanto le disposizioni in materia di stranieri si basano sul principio della presenza effettiva.

5.4.1.6 *Abrogato*[151]

5.4.1.7 Violazione delle regole procedurali

Se un'autorità cantonale della migrazione constata che in un determinato caso non sono state rispettate le disposizioni di legge svizzere sull'accoglienza di minori in vista di adozione (OAdoz e LF-CAA), deve informarne tempestivamente l'autorità centrale cantonale in materia di adozione. Lo stesso vale se il minore è entrato in Svizzera illegalmente.

L'autorità centrale cantonale in materia di adozione e l'autorità cantonale degli stranieri devono verificare approfonditamente tali situazioni, anche con la collaborazione dell'autorità di protezione dei minori. Esse decidono in merito alle misure da adottare, segnatamente misure di protezione del minore come un collocamento o sanzioni penali (v. art. 10 cpv. 3 e 4 e art. 11 OAdoz; art. 22 LF-CAA).

La LStrI (art. 97 cpv. 3 lett. d^{quinquies} LStrI in combinato disposto con l'art. 82*f* OASA) nonché le disposizioni del Codice civile (CC) relative alla protezione dei minori (art. 314*d* cpv. 1 n. 2 CC) prevedono un pertinente obbligo di comunicazione tra le autorità competenti in materia di migrazione e le competenti autorità civili. Persone che svolgono un'attività ufficiale (collaboratori delle autorità della migrazione, delle competenti autorità civili, dei tribunali) sono tenuti a comunicare eventuali situazioni di pericolo per il minore (v. n. 8.11.7 e la raccomandazione del novembre 2018 della Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti COPMA e dell'Associazione dei servizi cantonali di migrazione ASM «*Recommandations pour la mise en œuvre de l'obligation de communiquer entre les APEA et les autorités migratoires conformément à l'art. 82f OASA* », non disponibile in italiano).

Un'adozione che mira ad eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno del diritto in materia di straneiri è contraria al senso e allo scopo del ricongiungimento familiare e implica l'estinzione del diritto al ricongiungimento (art. 51 cpv. 2 lett. a LStrI; sentenza TF 2C_404/2014 del 19 giugno 2014, consid. 2.2; sentenza TF 2C_1115/2013 dell'11 febbraio 2014, consid. 2.6). Per l'estinzione dei diritti in caso di abuso del diritto si rimanda al n. 6.14.

5.4.2 Affiliati di cui non è prevista l'adozione

Un minore straniero può essere affidato anche a genitori affidatari anche se non sono intenzionati ad adottarlo.

Gli articoli 6 e 6*b* dell'ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin)[152] fissano le condizioni per l'accoglimento di un minore straniero in Svizzera. Un minore straniero che abbia vissuto finora all'estero può essere accolto in Svizzera presso genitori affilianti che non hanno intenzione di adottarlo, soltanto se è dato un grave motivo.

151

152 RS **211.222.338**

Se lo Stato d'origine del minore è uno Stato contraente della Convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori[153], va rispettata la procedura di cui all'articolo 33 di tale Convenzione. Lo Stato d'origine deve consultare l'Autorità centrale dell'altro Stato (in Svizzera l'Autorità centrale della Confederazione è l'Ufficio federale di giustizia; inoltre ogni Cantone dispone di una propria autorità centrale) oppure direttamente l'autorità competente. In Svizzera la competente autorità civile o amministrativa deve verificare le domande di accoglimento ed eventualmente autorizzare l'accoglimento. A tal fine detta autorità riceve un rapporto esaustivo sulla situazione del minore e sui motivi del collocamento. La decisione sul collocamento potrà essere presa solo se l'autorità competente dello Stato accogliente avrà approvato tale collocamento, tenuto conto del superiore interesse del minore (art. 33 della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori). Se questa procedura non viene rispettata le autorità svizzere possono non riconoscere la decisione estera di accoglimento (art. 23 cpv. 2 lett. f della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori).

5.4.2.1 Accoglimento del minore

Le condizioni della OAMin nonché, nei rapporti con gli Stati contraenti, le condizioni dell'articolo 33 della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori devono essere adempiute.

Se i genitori biologici sono in possesso di un permesso di dimora (B) o di domicilio (C) in Svizzera o se il minore straniero viene collocato in Svizzera per ordine o intervento di un'autorità federale, l'OAMin prevede condizioni agevolate per l'accoglimento da parte dei genitori affilianti in Svizzera (art. 6*b* OAMin).

5.4.2.2 Regolamentazione del soggiorno del minore (art. 33 OASA)

In deroga alle condizioni di ammissione, è possibile rilasciare un permesso di dimora per i minori affiliati di cui non è prevista l'adozione se sono adempiute le condizioni di diritto civile per l'accoglimento di affiliati (art. 30 cpv. 1 lett. c LStrI e 33 OASA). Queste disposizioni si applicano anche agli affiliati cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS, giacché non possono beneficiare delle disposizioni dell'ALC. Infatti, né la giurisprudenza della CGUE né quella del TF riconoscono a un minore cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS un diritto originario di stabilirsi (in Svizzera) in modo autonomo, ossia senza il genitore che ne ha la custodia.[154]

La procedura di ammissione è essenzialmente uguale a quella prevista in caso di adozione (v. n. 5.4.1.4). Le condizioni da soddisfare, previste dall'OAMin e dall'articolo 33 della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori, sono parte integrante dell'autorizzazione d'entrata e dell'assicurazione del permesso di dimora.[155]

Il rilascio di un permesso di dimora agli affiliati, siano essi cittadini di uno Stato membro dell'UE/AELS o cittadini di uno Stato terzo, è soggetto all'approvazione della SEM (art. 99 LStrI; art. 5 lett. f OA-DFGP). Se sono presentati i documenti necessari, la SEM autorizza la competente rappresentanza svizzera all'estero a rilasciare un visto o l'assicurazione di un permesso di dimora.[156]

---

[153] RS **0.211.231.011**
[154] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° settembre 2025.
[155] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° settembre 2025.
[156] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° settembre 2025.

Di norma, il minore affiliato è esonerato dal controllo federale dopo un soggiorno di cinque anni e ottiene un permesso di domicilio.

Le autorità cantonali della migrazione si assicurano che la disposizione sull'ammissione di minori affiliati (art. 33 OASA) non sia elusa con il rilascio di un permesso di dimora ad allievi (art. 23 e 24 OASA). Il principale scopo dell'articolo 33 OASA è quello di consentire a un minore di beneficiare di un contesto familiare e sociale adeguato. La possibilità di frequentare le scuole in Svizzera si desume dall'ammissione quale affiliato.

Considerando la protezione internazionale dei minori, è indispensabile che l'accoglimento avvenga esclusivamente per il bene del minore e che non vi siano altre considerazioni, soprattutto di carattere migratorio, in primo piano.

Abrogato[157]

Cittadini del Regno Unito: dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici che non beneficiano dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini soggiacciono alle condizioni d'ammissione ordinarie della LStrI. I minori ammessi prima del 1° gennaio 2021 possono usufruire dei loro diritti acquisiti. Si veda al riguardo la circolare SEM del 14 dicembre 2020 «Brexit – Tutela dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell'ALC».

5.5 Ammissione per importanti interessi pubblici

L'espressione «importanti interessi pubblici» ai sensi degli articoli 30 capoverso 1 lettera b LStrI e 32 OASA costituisce una nozione giuridica indeterminata. Tuttavia, un'applicazione troppo estesa esula dagli obiettivi della LStrI e dell'OASA (cfr. anche GAAC 60.95; 60.87 in merito al vecchio art. 13 lett. f OLS).

Le disposizioni di cui all'articolo 30 capoverso 1 LStrI sono di carattere potestativo. Di conseguenza l'autorità competente decide a sua discrezione, nel quadro delle condizioni di ammissione previste dalla legge, se rilasciare un permesso. L'autorità competente dispone di un ampio margine di discrezionalità (sentenza TAF F-4448/2023 dell'11 giugno 2024, consid. 6.1).[158]

Il Cantone può rilasciare il permesso di dimora allo straniero che può far valere aspetti culturali significativi, ragioni politiche di rilievo o notevoli interessi fiscali oppure la necessità del soggiorno temporaneo nel quadro di una procedura amministrativa.

Lo straniero deve dimostrare che intende trasferire il centro dei propri interessi in Svizzera e soggiornarvi in maniera preponderante.

Possono sussistere ragioni politiche di rilievo segnatamente qualora il rifiuto del permesso di dimora influirebbe negativamente sulle relazioni internazionali della Svizzera (art. 32 cpv. 1 lett. b OASA).

Nel contesto dell'ammissione per notevoli interessi fiscali cantonali (art. 32 cpv. 1 lett. c OASA) è possibile esercitare un'eventuale attività lucrativa solo all'estero (art. 32 cpv. 2 OASA). È fatta salva l'amministrazione del proprio patrimonio.

Ai notevoli interessi fiscali per il Cantone si contrappone l'interesse pubblico della Svizzera al mantenimento della sua buona reputazione. Le autorità devono pertanto considerare tutte le circostanze dei casi singoli e soppesare in maniera accurata gli interessi pubblici e privati nel

157

158 Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° giugno 2025.

quadro dell'esame della proporzionalità. Come conseguenza del conflitto tra Russia e Ucraina la Svizzera si è unita ai pacchetti di sanzioni dell'UE, che colpiscono persone e organizzazioni e contemplano, tra le varie cose, divieti di viaggio e blocchi di beni. Secondo il TAF la reputazione internazionale della Svizzera all'estero e l'opinione degli altri Stati nei suoi confronti verrebbero probabilmente scalfiti se la Svizzera accordasse a cittadini russi facoltosi uno statuto che permetta di soggiornare nel Paese per meri interessi di natura fiscale (sentenza TAF F-4448/2023 dell'11 giugno 2024, consid. 7.1 e 7.2).[159]

Può essere dato un aspetto culturale significativo (art. 32 cpv. 1 lett. a OASA) nel caso di una personalità del mondo artistico la cui notorietà, con la sua sola presenza in Svizzera, si rifletterebbe in modo significativo sul nostro Paese. La persona in questione deve godere di una notorietà internazionale nel mondo artistico o culturale (negata nella sentenza TAF F-5189/2018 del 27 luglio 2020 consid. 7). Per contro, il solo fatto di donare una somma importante non è sufficiente per riconoscere un «aspetto culturale significativo» al fine di rilasciare un permesso di dimora.[160]

Nel quadro dell'ammissione per aspetti culturali significativi o per ragioni politiche di rilievo può essere autorizzato l'esercizio di un'attività lucrativa (art. 32 cpv. 2 OASA).

5.5.1 Soggiorno nel contesto di una collaborazione transfrontaliera

Se pertinenti motivi di ordine infrastrutturale lo esigono (p. es. penuria di alloggi), l'autorità cantonale competente in materia di stranieri può ammettere degli stranieri esercitanti un'attività lucrativa in un Paese limitrofo a risiedere in Svizzera in virtù dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI.

Ciò concerne segnatamente:

a. gli stranieri che lavorano a Campione d'Italia o nel Liechtenstein;
b. gli impiegati delle ferrovie, della posta o della dogana la cui attività si svolge al confine;
c. gli studenti stranieri che studiano sul suolo del Paese limitrofo (Costanza/Kreuzlingen);
d. le persone impiegate presso l'aeroporto di Basilea/Mulhouse;
e. i barcaioli renani su battelli che battono bandiera svizzera.

Di regola, tali ammissioni avvengono solo nel quadro di convenzioni con i Paesi limitrofi, le quali fissano esplicitamente le condizioni d'ammissione e la cerchia dei beneficiari. L'assunzione di un impiego da parte di familiari di cittadini di Stati terzi è retta dall'articolo 46 LStrI in combinato disposto con l'articolo 22 LStrI.

5.6 Ammissione in presenza di un caso personale particolarmente grave

La SEM esamina individualmente, nel quadro della procedura di approvazione, ogni domanda di ammissione riguardante un caso personale particolarmente grave. Ciò a condizione che le autorità cantonali siano disposte a rilasciare il permesso. La decisione negativa della SEM è impugnabile presso il TAF.

Il riconoscimento di un caso personale particolarmente grave presuppone che l'interessato si trovi in situazione di bisogno. Le sue condizioni di vita ed esistenza devono risultare critiche rispetto alla condizione media delle altre persone straniere. È vagliata l'esigibilità del rimpatrio

[159] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° giugno 2025.
[160] Si veda anche la risposta del Consiglio federale alla Ip. Fathi del 30 settembre 2016 (

sotto il profilo personale, economico e sociale. A tal fine la potenziale situazione dell'interessato nel Paese d'origine è paragonata all'attuale situazione in Svizzera. Il riconoscimento di un caso personale particolarmente grave non è teso a garantire la protezione da guerre, persecuzioni statali o altre situazioni analoghe che rendono l'esecuzione dell'allontanamento inammissibile, inesigibile o impossibile e che sfociano nell'ammissione provvisoria. Per i requisiti esatti per un caso personale particolarmente grave si rimanda al numero 5.6.10.

Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, la valutazione dei casi di rigore verte su tutte le circostanze della situazione individuale. L'esame del caso singolo deve tenere conto della situazione nel suo complesso nonché di tutti gli aspetti a favore o contro il riconoscimento di un caso di rigore (DTF 124 II 110, DTF 128 II 200).

Il TAF è competente per l'esame in ultima istanza dei casi personali particolarmente gravi.

5.6.1 Persone senza statuto di soggiorno

L'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI in combinato disposto con l'articolo 31 OASA consente alle persone che soggiornano illegalmente e senza titolo di soggiorno in Svizzera (cosiddetti «sans-papiers») di ottenere un permesso in presenza di un caso personale particolarmente grave.

5.6.2 Persone che non svolgono attività lucrativa

In virtù dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI in combinato disposto con l'articolo 31 OASA, può essere invocato un caso personale particolarmente grave anche se non è prevista un'attività lucrativa in Svizzera. Ciò può essere il caso di uno straniero bisognoso di aiuto e assistenza che dipende da un parente residente in Svizzera (cfr. DTF 120 Ib 257).

5.6.3 Coppie di concubini senza figli

Il partner di un cittadino svizzero oppure di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora annuale (permesso C o B) può ottenere un permesso di dimora in applicazione dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI se le seguenti condizioni sono soddisfatte in modo cumulativo:

- è dimostrato che la relazione è intatta e duratura, e
- l'intensità della relazione è dimostrata da fattori quali:
- il tipo e la portata della disponibilità, stipulata contrattualmente, ad assumere gli obblighi assistenziali nei confronti del partner (p. es. contratto di concubinato),
- la volontà e l'attitudine del partner straniero per quel che concerne l'integrazione;
- non si può esigere dai richiedenti che coltivino la loro relazione all'estero e/o nel contesto di soggiorni non sottostanti a permesso;
- non vi è violazione dell'ordine pubblico (cfr. per analogia l'art. 51 in combinato disposto con l'art. 62 LStrI);
- i concubini convivono in Svizzera.

5.6.4 Coppie di concubini con figli

Se la coppia di concubini ha figli in comune, il partner di un cittadino svizzero oppure di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora annuale (permesso

C o B) può ottenere un permesso di dimora in applicazione dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI in combinato disposto con l'articolo 31 OASA se:

- genitori e figli convivono;
- i genitori assumono in comune la cura dei figli e provvedono al loro sostentamento;
- non vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (cfr. per analogia l'art. 51 in combinato disposto con l'articolo 62 LStrI).

Per quanto riguarda lo statuto di soggiorno dei figli, si rimanda al numero 6.1.2. I figli di madre svizzera ottengono la cittadinanza svizzera alla nascita (art. 1 cpv. 1 lett. b LCit). Se il padre possiede la cittadinanza svizzera, i suoi figli minorenni ottengono parimenti la cittadinanza svizzera in virtù del rapporto di filiazione (art. 1 cpv. 2 LCit).

Lo straniero che ha forti legami con un parente stretto residente in Svizzera può far valere l'articolo 8 CEDU per ottenere un permesso. A tal fine occorre tuttavia che il parente in questione benefici di un diritto di residenza garantito in Svizzera. Per il ricongiungimento familiare secondo l'articolo 8 CEDU si rimanda al numero 6.17.

Se non vi è un rapporto di concubinato e se la relazione col figlio è coltivata solo nel contesto di un diritto di visita, il diritto a un permesso sussiste solo a determinate condizioni (cfr. n. 6.15.3.2 e 6.17.4.2; cfr. sentenza 2A.87/2002 non pubblicata del 22 febbraio 2002, consid. 2.1 e DTF 120 Ib 1, consid. 3c pag. 5, 22, consid. 4a/b pag. 25 seg.).

5.6.5 Soggiorno per preparare il matrimonio

Un permesso di dimora ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI in combinato disposto con l'articolo 31 OASA può essere rilasciato per consentire alla persona straniera di preparare in Svizzera il suo matrimonio con un cittadino svizzero o con uno straniero titolare di un permesso di dimora o di domicilio (permesso B o C). A tal fine occorre una conferma dell'ufficio dello stato civile secondo cui le pratiche in vista del matrimonio sono state avviate e lo stesso potrà essere celebrato in tempo utile. Occorre inoltre che siano adempiute tutte le condizioni per il ricongiungimento familiare (p. es. mezzi finanziari sufficienti, assenza d'indizi di matrimonio di compiacenza, nessun motivo di espulsione). Sono autorizzati soggiorni di oltre sei mesi solo in casi individuali debitamente motivati, soprattutto quando l'autentificazione di documenti dello stato civile richiede molto tempo. Per la procedura d'esame dei documenti necessari in vista del matrimonio è applicabile per analogia la direttiva «Procedura di ricongiungimento familiare per i cittadini di Stati terzi» e il suo allegato.[161]

5.6.6 Permesso di dimora per coppie omosessuali

Dal 1° luglio 2022 in Svizzera non è più possibile contrarre unioni domestiche registrate secondo la legge federale del 18 giugno 2004[162] sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD). Tutte le coppie omosessuali possono unirsi in matrimonio. L'apertura del matrimonio a tutte le coppie significa che, in futuro, potranno formare una coppia di coniugi non soltanto un uomo e una donna, ma anche due uomini o due donne. Le unioni domestiche

[161] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° febbraio 2023.
[162] RS **211.231**

registrate contratte antecedentemente al 1° luglio 2022 sono mantenute invariate. Per maggiori informazioni: www.bj.admin.ch > Società > Stato civile > Direttive > Matrimonio e unione domestica > Direttiva UFSC Matrimonio per tutti.[163]

In virtù della loro unione domestica registrata, le coppie hanno diritto al rilascio di un permesso di dimora alle stesse condizioni dei coniugi (art. 52 LStrI). Deve essere mantenuta la prassi vigente, secondo cui, in virtù dell'articolo 31 OASA (casi personali particolarmente gravi) è possibile rilasciare il permesso di dimora nel caso in cui una coppia omosessuale abbia rinunciato a registrare la propria unione domestica, per esempio se sussiste il rischio di svantaggi nel Paese d'origine di uno dei partner. Se per gli stessi motivi si rinuncia al matrimonio, secondo la prassi vigente può configurarsi un caso personale particolarmente grave.[164]

Prima dell'entrata in vigore del «Matrimonio per tutti», il Tribunale federale ha stabilito (DTF 126 II 425, consid. 4a) che le unioni tra persone dello stesso sesso non costituiscono una vita familiare, ragione per cui ad esse non può estendersi la protezione ai sensi dell'articolo 8 CEDU o dell'articolo 13 capoverso 1 Cost. In determinate circostanze, tuttavia, il rifiuto del permesso può violare il diritto alla protezione della vita privata sancito parimenti dall'articolo 8 CEDU e dall'articolo 13 capoverso 1 Cost. e limitare il potere discrezionale delle autorità.[165]

Secondo tale giurisprudenza, il partner dello stesso sesso di un cittadino svizzero o di uno straniero con diritto di residenza garantito (permesso di domicilio o diritto a un permesso di dimora) ha diritto di ottenere un permesso se:[166]

- è dimostrato che la relazione è intatta e duratura;
- l'intensità della relazione è dimostrata da fattori quali:
  - il tipo e la portata della disponibilità, stipulata contrattualmente, ad assumere gli obblighi assistenziali nei confronti del partner (p. es. contratto di partecipazione, registrazione giusta il diritto estero o cantonale),
  - la volontà e l'attitudine all'integrazione da parte del partner straniero;
  - la convivenza dei concubini in Svizzera;
- l'assenza di violazioni dell'ordine pubblico.

Anche se il partner straniero che già risiede in Svizzera non beneficia di un diritto di residenza garantito, l'autorità cantonale di migrazione può rilasciare il permesso di dimora previa approvazione della SEM (art. 85 OASA).

5.6.7 Persone il cui matrimonio o la cui comunità familiare è stata sciolta

5.6.7.1 Scioglimento del matrimonio o della comunità familiare

Secondo l'articolo 50 capoverso 1 lettera b LStrI in combinato disposto con l'articolo 31 OASA, il diritto del coniuge o dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora permane se, dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, gravi motivi personali rendono

[163] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[164] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[165] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[166] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

necessario il prolungamento del soggiorno in Svizzera. Questa disposizione si riferisce a persone già in possesso di un permesso di dimora alle quali, quasi sicuramente, il permesso non verrebbe prorogato.

Per ulteriori indicazioni in merito all'articolo 50 LStrI si rinvia al numero 6.15.

5.6.7.2 Riacquisizione di un diritto di soggiorno dopo un matrimonio forzato[167]

In virtù dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI in combinato disposto con l'articolo 31 OASA, è possibile rilasciare un permesso di dimora, in particolare in caso di scioglimento del matrimonio, a una persona straniera vittima di matrimonio forzato che è stata trasferita all'estero ai fini della celebrazione del matrimonio e a causa di ciò ha perso il permesso di soggiorno in Svizzera. Nel valutare i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58*a* capoverso 1 lettere c e d LStrI, l'autorità competente considera debitamente le circostanze personali dello straniero (art. 31 cpv. 1 lett. a OASA). È possibile derogare a detti criteri se lo straniero non li può adempiere o può farlo solo con grandi difficoltà a causa delle conseguenze negative di un matrimonio forzato (art. 77*f* lett. c n. 4 OASA; n. 3.3.1.3.5).

Per il matrimonio forzato si rimanda al numero 6.14.3.

5.6.8 Persone ammesse provvisoriamente

Secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI o l'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI in combinato disposto con l'articolo 31 OASA, le domande di soggiorno presentate da persone ammesse a titolo provvisorio che dimorano in Svizzera da oltre cinque anni devono essere esaminate in modo approfondito per accertare se sussiste un caso personale particolarmente grave. L'esame in questione deve tenere conto del grado d'integrazione dell'interessato, della sua situazione familiare e dell'esigibilità di un ritorno nel Paese di provenienza. Sono esaminate in prima linea le possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine. Questo elenco non è esaustivo (sentenza TAF C-1136/2013, consid. 4.3). Si parte dal presupposto che i vincoli che legano lo straniero alla Svizzera sono così stretti da non poterlo obbligare a vivere in un altro Paese, in particolare nel suo Paese d'origine (DTAF 2017 VII/6 consid. 6.3).

Di norma la famiglia è considerata come un'unità e la situazione dei singoli membri non è esaminata individualmente (DTAF 2007/16 consid. 5.3). Con ciò non dovrebbe tuttavia essere escluso un esame individuale riferito a singoli membri della famiglia, in concreto ai figli minorenni (sentenza TAF F-5147/2018 del 10 giugno 2020 consid. 6.4). In un caso specifico ciò può sfociare nel rilascio di un permesso per un caso di rigore al figlio minorenne ma non ai genitori (cfr. sentenza TAF F-5147/2018 del 10 giugno 2020).

Occorre attribuire particolare importanza all'integrazione sociale e scolastica avanzata dei figli in Svizzera (secondo l'interpretazione dell'art. 3 par. 1 della convenzione sui diritti del fanciullo; cfr. sentenza TAF F-3332/2015 del 13 febbraio 2018 consid. 4.4).

Previa approvazione della SEM, i Cantoni possono rilasciare a queste persone un permesso di dimora. Tutte le persone che figurano nella domanda del Cantone devono adempiere a titolo individuale i criteri di cui all'articolo 84 capoverso 5 LStrI. Se ciò non è il caso, il permesso di dimora può essere rilasciato eccezionalmente soltanto alle persone che adempiono i presupposti.

[167] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° gennaio 2025.

Le autorità cantonali possono concludere accordi d'integrazione anche con persone ammesse provvisoriamente se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58*a*, vi è un bisogno d'integrazione particolare (art. 83 cpv. 10 LStrI; cfr. n. 3.3.1). Nel quadro dell'Agenda Integrazione Svizzera[168] è previsto che siano elaborati piani d'integrazione con persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti e che il competente Cantone garantisca una gestione continuativa dei casi al fine di attuare i suddetti piani d'integrazione, che tengono conto delle prescrizioni di cui all'articolo 58*a* LStrI. Il contenuto degli accordi d'integrazione eventualmente conclusi con persone ammesse provvisoriamente deve essere sintonizzato con gli obiettivi dell'Agenda Integrazione Svizzera o con i corrispondenti piani d'integrazione individuali, che mirano a un'integrazione linguistica e professionale *duratura*. I servizi cantonali per le questioni inerenti all'integrazione sono competenti per l'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera. L'attuazione riuscita del piano d'integrazione individuale va debitamente considerata nell'ambito della valutazione di una domanda per casi di rigore.

Per le proposte alla SEM, Divisione Ammissione dimora, occorre utilizzare il modulo conformemente all'allegato 1 delle Istruzioni SEM III.

5.6.9 Settore dell'asilo

Secondo l'articolo 14 capoverso 2 LAsi, il richiedente l'asilo può, su richiesta del Cantone, ottenere un permesso di dimora se è in Svizzera da almeno cinque anni e se, considerato il suo elevato grado d'integrazione, si è in presenza di un grave caso di rigore personale. Il luogo di soggiorno dell'interessato deve inoltre essere sempre stato noto alle autorità di migrazione. Questa norma è applicabile a prescindere dallo stadio della procedura, ovvero si applica anche alle persone la cui domanda d'asilo è stata respinta con decisione passata in giudicato. Infine, non devono sussistere motivi di revoca conformemente all'articolo 62 LStrI[169]. Tutti gli adulti di una famiglia indicati nella domanda del Cantone devono adempiere a titolo individuale i criteri previsti dall'articolo 14 capoverso 2 LAsi. Se ciò non è il caso, il permesso di dimora può essere rilasciato eccezionalmente soltanto alle persone che adempiono i presupposti.

Soltanto il Cantone di attribuzione (art. 27 LAsi) può svolgere una procedura di dimora in virtù di questa disposizione (sentenza TF 2C_551/2017 del 24 luglio 2017, consid. 2.4).

Per ulteriori indicazioni in merito al rilascio del permesso di dimora durante o in seguito alla procedura d'asilo in casi personali particolarmente gravi si rinvia alle n. 6.1.3.2 e seguenti delle Istruzioni SEM III.

5.6.10 Criteri determinanti per il riconoscimento di un caso di rigore

Per stabilire se nelle categorie suindicate (n. 5.6.1 segg.) sussiste un caso personale particolarmente grave devono essere applicati obbligatoriamente i criteri di cui all'articolo 31 capoverso 1 OASA. L'elenco non è esaustivo.

Il comportamento tenuto dalla persona straniera in Svizzera riveste un'importanza decisiva. Quale presupposto occorre che la persona straniera abbia vissuto per un determinato periodo in Svizzera, integrandosi nel contesto professionale e sociale. Si deve inoltre trattare di una persona alla quale, vista la situazione concreta, non possa più essere chiesto di lasciare la Svizzera e di reintegrarsi in un altro Paese. Nel caso delle persone ammesse provvisoriamente

[168] www.integrationsagenda.ch
[169] Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU **2013** 4375, 5357; FF **2010** 3889, FF **2011** 6503).

viene considerata la partecipazione positiva a misure d'integrazione (cfr. n. 5.6). Tale partecipazione positiva è data anche quando si prevede il raggiungimento degli obiettivi di un piano d'integrazione individuale (buona valutazione delle prestazioni; conclusione prevedibile di un apprendistato professionale).

Oltre ai criteri di cui all'articolo 31 capoverso 1 OASA, nel caso di persone il cui soggiorno è illegale occorre tenere debitamente conto delle circostanze concrete che hanno portato alla clandestinità.

Se la presenza illegale è stata finora tacitamente tollerata dalle autorità incaricate dell'esecuzione del diritto in materia di stranieri (Comuni e Cantoni), ciò va considerato a favore dello straniero.

Di regola le persone senza statuto in Svizzera («sans papiers») non hanno la possibilità di procurarsi un certificato di buona condotta. In tal caso può essere tenuto conto di documenti non ufficiali.

Se di recente l'interessato si è visto negare esplicitamente il riconoscimento di un caso personale particolarmente grave e se tale decisione è passata in giudicato, per procedere a un riesame della situazione è necessario che siano intervenuti nuovi elementi importanti.

5.6.10.1 Integrazione del richiedente (art. 31 cpv. 1 lett. a OASA)

L'adempimento dei criteri d'integrazione secondo l'articolo 58° LStrI (v. n. 3.31) viene essenzialmente misurato in base ai criteri seguenti:

- rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (cfr. n. 3.3.1.1);
- rispetto dei valori della Costituzione federale (cfr. n. 3.3.1.2);
- competenze linguistiche (cfr. n. 3.3.2.3);
- partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione (cfr. n. 3.3.1.4).

Le conoscenze linguistiche richieste devono permettere di interagire nella vita quotidiana (ad esempio con le autorità preposte al mercato del lavoro, con gli insegnanti dei figli, per la consulenza professionale o per un consulto medico). Lo straniero è in grado di comprendere espressioni quotidiane comuni e frasi semplici che gli consentano di soddisfare esigenze concrete. È in grado di presentare sé stesso o altre persone, di porre e rispondere a domande personali, di esprimersi in modo semplice con interlocutori che parlano lentamente e chiaramente e che sono disposti ad aiutarlo. Il livello minimo richiesto corrisponde al livello A1 del quadro di riferimento comune europeo per le lingue. Il requisito minimo è il livello A1 QCER.

Il comportamento tenuto dalla persona straniera in Svizzera riveste un'importanza decisiva. Vi è violazione della sicurezza pubblica segnatamente se sono commesse violazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità e se non sono adempiuti doveri di diritto pubblico o privato. Costituiscono condizioni irrinunciabili un comportamento irreprensibile e una buona reputazione, in particolare l'assenza di condanne penali importanti o ripetute. Questo può essere attestato tra l'altro con la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o da rapporti allestiti da servizi ufficiali.

La partecipazione alla vita economica e l'acquisizione di una formazione si dimostra con l'esistenza di un rapporto lavorativo o formativo, o perlomeno con lo sforzo concreto di creare un tale rapporto. Le prove in tal senso devono essere state presentate prima ancora del rilascio di un permesso per casi di rigore. In assenza di un'attività lucrativa occorre verificare (ad es.

presso l'ufficio regionale di collocamento, URC) se, negli ultimi anni, l'interessato si è annunciato come disoccupato e se si è prodigato seriamente nella ricerca di un impiego.

Occorre tenere conto degli elementi seguenti:

- rapporto di lavoro non disdetto o attività lucrativa indipendente;
- formazione in corso / prova degli sforzi profusi in tal senso;
- impieghi temporanei che dimostrino la volontà dell'interessato di sopperire ai propri bisogni in maniera responsabile.

Secondo l'articolo 31 capoverso 5 OASA, per stabilire se sussiste un caso personale particolarmente grave occorre tenere conto dell'eventuale impossibilità da parte del richiedente di svolgere un'attività lucrativa a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi.

Quali mezzi probatori possono essere presentati contratti di lavoro, attestati di lavoro attuali, giustificativi a conferma degli sforzi profusi nella ricerca di un impiego, attestati di una formazione in corso, contratti di apprendistato, rapporti riguardanti progetti d'integrazione e rapporti di uffici regionali di collocamento (URC).

5.6.10.2 Situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (art. 31 cpv. 1 lett. c OASA)

Prima di procedere all'allontanamento di una famiglia, occorre verificare, tenendo conto della situazione di tutta la famiglia, che non sussista un caso grave di rigore. In determinate circostanze, l'allontanamento di minori può rappresentare uno sradicamento assimilabile a un caso di rigore particolarmente grave (DTF 123 II 125, consid. 4a).

Nei singoli casi occorre pertanto tenere debitamente conto dei criteri seguenti:

- età dei minori al momento dell'entrata e della partenza prevista; se i minori hanno trascorso l'adolescenza in Svizzera, si considera che sono fortemente integrati nel Paese;
- durata ed esito della scolarizzazione in Svizzera.

Nel caso di minori, la valutazione può basarsi su lettere di insegnanti, rapporti scolastici e lettere di società sportive o ricreative.

5.6.10.3 Situazione finanziaria (art. 31 cpv. 1 lett. d OASA)

La situazione finanziaria si valuta in base a criteri come il patrimonio, l'attività lucrativa e la dipendenza dall'aiuto sociale.

5.6.10.4 Durata della presenza in Svizzera (art. 31 cpv. 1 lett. e OASA)

La durata totale della presenza in Svizzera costituisce un criterio importante per il riconoscimento di un caso di rigore. Nel contesto dell'esame delle circostanze personali occorre determinare la durata del soggiorno e tenerne conto unitamente agli altri criteri di riferimento. L'obbligo di lasciare il Paese, anche dopo un lungo soggiorno in Svizzera, non rappresenta di per sé un caso di rigore (cfr. DTF non pubblicata del 20 agosto 1996 nella causa S. T.). Lo stesso vale anche qualora l'esecuzione dell'allontanamento sia stata resa impossibile dal comportamento dell'interessato, dimostratosi non cooperativo, e che tale impossibilità sia sfociata in un soggiorno più lungo. In singoli casi, un soggiorno di lunga durata può tuttavia rendere meno restrittive le esigenze poste al riconoscimento della situazione di bisogno.

- Persone il cui soggiorno non è regolato (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI): per le persone senza statuto di soggiorno secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI l'esame della durata del soggiorno deve avvenire tenendo debitamente conto di tutte le circostanze del caso. Né la legge né la prassi del Tribunale federale prevedono una durata minima o massima del soggiorno. In determinate situazioni (p. es. malattia improvvisa, vittime di incidenti o reati, tratta di esseri umani ecc.) una durata minima fissata rigidamente potrebbe essere pregiudizievole. Derogando alle condizioni d'entrata ordinarie, il legislatore intende precisamente evitare tale rischio. Le famiglie sottostanno in linea di principio alle medesime condizioni valide per le persone singole. Tuttavia, per tenere conto della situazione specifica delle famiglie, è fissata in maniera indicativa una durata del soggiorno in Svizzera di cinque anni.
- Le domande di rilascio di un permesso di dimora sono esaminate approfonditamente se le persone ammesse provvisoriamente si trovano in Svizzera da oltre cinque anni (art. 84 cpv. 5 LStrI).
- I richiedenti l'asilo possono ottenere un permesso di dimora se si trovano in Svizzera da almeno cinque anni (art. 14 cpv. 2 LAsi).

5.6.10.5 Stato di salute (art. 31 cpv.1 lett. f OASA)

In vista di stabilire se sussiste un caso grave di rigore occorre tenere debitamente conto di malattie croniche o gravi dell'interessato o di un membro della famiglia per le quali non sono garantite cure adeguate nel Paese d'origine (malattie croniche, tendenze suicide accertate, traumi di guerra, incidenti gravi ecc.).

La valutazione dello stato di salute può basarsi su rapporti o certificati medici, rapporti di servizi terapeutici o sociali e analisi della sezione competente presso la SEM.

5.6.10.6 Possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (art. 31 cpv. 1 lett. g OASA)

Il fattore determinante è la situazione globale cui l'interessato sarebbe confrontato in caso di ritorno nel Paese d'origine. Per valutare la situazione nel Paese d'origine, l'autorità cantonale può chiedere informazioni o rapporti ai team sui Paesi della SEM.

Nel valutare le possibilità di reinserimento occorre tenere conto degli elementi seguenti:

- età dell'interessato all'entrata in Svizzera;
- familiarità con usi e costumi e padronanza della lingua;
- eventuali problemi di salute;
- rete di contatti con familiari e conoscenti nel Paese d'origine;
- scuole/formazione nel Paese d'origine;
- situazione/reinserimento professionale nel Paese d'origine;
- situazione abitativa.

5.6.10.7 Rivelazione dell'identità (art. 31 cpv. 2 OASA)

Lo straniero che partecipa a una procedura prevista dalla LStrI deve possedere un documento di legittimazione valido e riconosciuto ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 LStrI (ossia un passaporto). In caso contrario è tenuto a procurarsene uno o a collaborare con le autorità per ottenerne uno (art. 89 e 90 lett. c LStrI i.r. con l'art. 8 OASA).

Non si può esigere che un rifugiato riconosciuto (anche ammesso provvisoriamente) e un richiedente l'asilo la cui procedura d'asilo non è conclusa si mettano in contatto con le autorità competenti del loro Stato d'origine. Per queste persone, la condizione della prova dell'identità può essere considerata adempiuta se le indicazioni fornite durante la procedura secondo il diritto in materia d'asilo sono verosimili, esenti da contraddizioni e l'interessato non si è servito di alias.

Si può invece esigere che un richiedente l'asilo respinto la cui procedura d'asilo è definitivamente conclusa o uno straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera si metta in contatto con le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza per sollecitare un documento di legittimazione valido e riconosciuto ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 LStrI. In questi casi, se l'interessato sostiene di trovarsi nell'impossibilità di ottenere un documento di legittimazione, spetta a lui fornire la prova dell'impossibilità oggettiva di ottenere dal proprio Paese un passaporto nazionale valido (sentenza TAF C-1075/2013 del 21 febbraio 2014 consid. 6.2). A questo proposito va rilevato che le difficoltà tecniche quali ritardi accumulati dalle autorità dello Stato d'origine non costituiscono, di norma, un motivo sufficiente per ammettere il sussistere di un'impossibilità oggettiva.

Per quanto riguarda gli stranieri ammessi provvisoriamente a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento occorre, tuttavia, consultare previamente i servizi compe-tenti della SEM.

5.6.11 Formazione professionale di base per persone in situazione irregolare (art. 30*a* OASA)[170]

La LStrI e la LAsi prevedono la possibilità di rilasciare un permesso di dimora in un caso personale particolarmente grave (n. 5.6.1, 5.6.9 e 6.1.3.2 istruzioni SEM III) per assolvere una formazione professionale di base qualora siano soddisfatte le condizioni d'ammissione previste dalla LStrI (art. 30 cpv. 1 lett. b) e dalla LAsi (art. 14 cpv. 2) nonché dalla giurisprudenza dei Tribunali federali.

In quanto disposizione esecutiva, l'articolo 30*a* OASA enuncia i criteri specifici da considerare in occasione del rilascio di un permesso di dimora per casi personali particolarmente gravi a persone che dimorano illegalmente in Svizzera (sans papiers o richiedenti l'asilo respinti) che desiderano assolvere una formazione professionale di base e/o accedere a una formazione transitoria che presuppone l'esercizio di un'attività lucrativa. Completa la disciplina generale vigente dei casi di rigore sancita dall'articolo 31 OASA, che enuncia i criteri determinanti da considerare in occasione dell'esame di un caso di rigore e si riferisce sia ai casi personali particolarmente gravi nel settore degli stranieri (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI) sia ai casi di rigore personale nel settore dell'asilo (art. 14 cpv. 2 LAsi).

Il rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 30*a* OASA costituisce una decisione discrezionale nel quadro dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI e dell'articolo 14 capoverso 2 LAsi. Anche laddove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 30*a* OASA, non esiste un diritto a che l'autorità cantonale competente prospetti il rilascio del permesso corrispondente e chieda l'approvazione della SEM al rilascio dello stesso (sentenza TF 2C_5/2022 del 17 agosto 2022 consid. 2).

[170] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° giugno 2024.

5.6.11.1 Nozione di formazione professionale di base (art. 30*a* cpv. 1 OASA)

Sebbene la legge sulla formazione professionale (LFPr)[171] consenta di svolgere più formazioni professionali di base, l'articolo 30*a* OASA si applica unicamente alla prima formazione. Le persone desiderose di proseguire la loro formazione possono sollecitare un permesso per un caso personale particolarmente grave in virtù delle disposizioni vigenti in materia di casi di rigore (cfr. art. 30*a* cpv. 2 OASA e n. 5.6.11.5).

5.6.11.2 Partecipazione a offerte di formazione transitoria (art. 30*a* cpv. 1 OASA)

Le offerte di formazione transitoria sono provvedimenti adottati dai Cantoni per preparare i giovani che terminano la scuola dell'obbligo a una formazione professionale di base (formazione professionale di base di 2, 3 o 4 anni, scuola di commercio, scuola di arti e mestieri) o al proseguimento degli studi. Queste formazioni non sono parte integrante della scuola dell'obbligo e implicano, in certi casi, l'esercizio di un'attività lucrativa per 2–3 giorni a settimana (p. es.: stage, semestri di motivazione, preapprendistati). Le offerte di formazione transitoria comprendono anche offerte di preparazione scolastica puramente teorica, che non implicano l'esercizio di un'attività lucrativa (p. es. decimo anno scolastico, anno di orientamento, anno di collegamento o integrazione per giovani migranti).

I giovani che, tra la fine della scuola dell'obbligo e l'inizio della formazione professionale di base, desiderano partecipare a una formazione transitoria che necessita l'esercizio di un'attività lucrativa devono depositare una domanda di permesso di dimora per caso di rigore e adempiere le condizioni dell'articolo 30*a* OASA. La partecipazione a una siffatta offerta è compresa nell'enunciato del primo periodo del capoverso 1 «consentire una formazione professionale di base».

5.6.11.3 Esame della domanda

L'autorità cantonale competente sottopone la domanda alla SEM per approvazione (cfr. n. 1.3.2/d). La validità del permesso di dimora rilasciato per la prima volta è di un anno al massimo (cfr. art. 58 OASA) Se la formazione termina prematuramente occorre sollecitare un nuovo permesso (art. 54 OASA).

In virtù dell'articolo 14 capoverso 3 della legge sulla formazione professionale (LFPr; RS *412.10*), il contratto di tirocinio deve essere approvato dalle competenti autorità cantonali. Pertanto, occorre verificare se il contratto di tirocinio è stato approvato dall'ufficio cantonale responsabile per la formazione professionale.

La domanda deve contenere, in particolare, il contratto di tirocinio firmato dal maestro di tirocinio. In caso di partecipazione a una formazione transitoria con attività lucrativa (in particolare in caso di preapprendistato), la domanda deve contenere anche il contratto di lavoro o la conferma di partecipazione. Alla luce del soggiorno senza permesso della persona interessata, l'iter per la stipula e la firma da parte del futuro datore di lavoro di un contratto di tirocinio o di un contratto di lavoro può rivelarsi delicata, segnatamente nell'ottica dell'articolo 117 LStrI. Pertanto, se il Cantone costata che sono soddisfatte tutte le altre condizioni dell'articolo 30*a* OASA ed è disposto a rilasciare un permesso di dimora al richiedente, può emanare un attestato in cui si dichiara disposto a rilasciare un permesso di dimora all'interessato fatta salva l'approvazione della SEM. Questo attestato consente all'interessato di cercare un impiego e

[171] RS **412.10**

al datore di lavoro di firmare il contratto. Se sussistono dubbi, l'incarto può essere sottoposto preliminarmente alla SEM per parere.

Un tale attestato può essere rilasciato anche se il richiedente sollecita un permesso di dimora presso il Cantone in vista di partecipare a una formazione transitoria o a una formazione professionale di base durante il secondo anno di scuola dell'obbligo in Svizzera.[172]

Al momento di esaminare la domanda occorre inoltre stabilire se non vi siano elementi in base ai quali si possa presumere che lo scopo perseguito sia l'elusione delle prescrizioni generali sull'ammissione e il soggiorno degli stranieri, nello specifico quelle in materia di ricongiungimento familiare, da parte della persona richiedente e dei membri della sua famiglia (cfr. n. 5.6.11.6).[173]

5.6.11.4 Criteri determinanti per l'esame della domanda

5.6.11.4.1 Durata minima della frequenza della scuola dell'obbligo in Svizzera (art. 30*a* cpv. 1 lett. a OASA)[174]

La persona interessata deve aver frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera ininterrottamente durante i due anni immediatamente precedenti il deposito della domanda. Il richiedente deve dimostrare di aver totalizzato il necessario numero di anni di scuola in Svizzera.

La partecipazione a un'offerta di formazione di base puramente teorica dopo la scuola dell'obbligo va contabilizzata nel calcolo della durata di due anni di scolarità richiesta. Non possono invece essere contabilizzate altre offerte di formazione transitoria che comportano l'esercizio di un'attività lucrativa, giacché per svolgere una tale attività occorre presentare una pertinente domanda secondo l'articolo 30*a* OASA (cfr. n. 5.6.10.1).

Per i richiedenti l'asilo respinti, la durata minima di frequenza della scuola dell'obbligo di due anni prevista dall'articolo 30*a* capoverso 1 lettera a OASA prima del deposito della domanda non incide sulle condizioni d'ammissione di cui all'articolo 14 capoverso 2 LAsi. La durata minima di soggiorno in Svizzera di cinque anni almeno e le altre condizioni di cui all'articolo 14 capoverso 2 LAsi devono essere soddisfatte anche per il rilascio di un permesso di dimora in un caso di rigore a un richiedente l'asilo respinto che assolve una formazione professionale di base.

Lo stesso vale per l'esame delle domande di permesso di dimora in casi di rigore presentate da persone in situazione irregolare in Svizzera (sans-papiers) che assolvono una formazione professionale di base in applicazione dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI. La giurisprudenza dei Tribunali federali relativa all'esame delle domande di permesso di dimora in virtù dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI, in particolare per quanto concerne la durata del soggiorno anteriore in Svizzera generalmente richiesta per il riconoscimento di un caso di rigore in applicazione della predetta disposizione, conserva la propria validità. Pertanto, un esame sistematico delle domande di permesso di dimora presentate da giovani sans papiers che assolvono una formazione professionale di base dopo due anni di scuola dell'obbligo in Svizzera, a prescindere dalla durata complessiva del soggiorno in Svizzera, sarebbe contraria ai principi della giurisprudenza sviluppata dai Tribunali federali in applicazione dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI e alla prassi delle autorità preposte alla migrazione, che prevedono

[172] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° giugno 2024.
[173] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° giugno 2024.
[174] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° giugno 2024.

in generale una durata maggiore del soggiorno anteriore al rilascio di un permesso di dimora per casi di rigore (cfr. n. 5.6.10.4 e n. 1.2 del rapporto esplicativo del Consiglio federale[175]).

5.6.11.4.2 Momento del deposito della domanda (art. 30*a* cpv. 1 lett. a OASA)

In generale, la formazione professionale di base deve seguire immediatamente la scuola dell'obbligo. Tuttavia, può capitare che l'interessato non trovi un posto che gli consenta di iniziare la formazione immediatamente dopo la fine della scuola dell'obbligo. Pertanto, la domanda per un caso personale particolarmente grave deve essere depositata fino a un massimo di due anni dopo il termine della scuola dell'obbligo.[176]

Si veda parimenti il numero 5.6.11.3 per i casi in cui la domanda del permesso è presentata prima della fine della scuola dell'obbligo.

5.6.11.4.3 Deposito di una domanda da parte del datore di lavoro e rispetto delle condizioni di salario e di lavoro (art. 30*a* cpv. 1 lett. b e c OASA)

Per analogia con l'articolo 31 OASA, occorre esaminare se il datore di lavoro ha presentato una domanda (art. 18 lett. b LStrI) e se sono rispettate le condizioni salariali e lavorative (art. 22 LStrI; cfr. anche n. 4.3.4).

5.6.11.4.4 Adempimento dei criteri d'integrazione (art. 30*a* cpv. 1 lett. d OASA)

Come nell'ambito dell'articolo 31 OASA, i criteri d'integrazione devono essere soddisfatti (v. in merito n. 5.6.10.1. segg. e per i criteri d'integrazione il n. 3.3.1). In tale contesto occorre considerare debitamente l'effetto integrativo della scuola.

In linea di principio, se l'interessato ha frequentato cinque anni di scuola dell'obbligo in Svizzera, i criteri riguardanti le competenze linguistiche e la partecipazione all'acquisizione di una formazione possono essere considerati soddisfatti. Qualora abbia frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera per una durata inferiore a cinque anni occorre verificare, in particolare, se l'interessato dispone delle competenze linguistiche necessarie per frequentare una formazione professionale o un'offerta di formazione transitoria (cfr. art. 30*a* cpv. 1 lett. d OASA e il rimando all'art. 58*a* cpv. LStrI).[177]

Il comportamento dello straniero sin dal suo arrivo in Svizzera è di centrale importanza (in merito cfr. n. 3.3.1.2). Tuttavia, il soggiorno illegale non può essere imputato a questi giovani, che di norma sono entrati in Svizzera con i genitori.

5.6.11.4.5 Obbligo di rivelare la propria identità (art. 30*a* cpv. 1 lett. f OASA)

Analogamente alla disciplina dei casi personali particolarmente gravi vigente, il richiedente è tenuto a rivelare la propria identità al momento del deposito della domanda (in merito a questa nozione, cfr. n. 5.6.10.7).

---

[175] Rapporto del Consiglio federale relativo alla modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (attuazione della mozione CIP-N 22.3392) disponibile su www.fedlex.admin.ch > procedure di consultazione concluse 2023 > DFGP > OASA.

[176] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° giugno 2024.

[177] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° giugno 2024.

5.6.11.5 Proroga del permesso di dimora al termine della formazione professionale di base (art. 30*a* cpv. 2 OASA)

Al termine della formazione è possibile prorogare il permesso (art. 59 OASA). Non vi è un diritto in tal senso e ogni caso va esaminato alla luce dei criteri di cui all'articolo 31 OASA. Il grado d'integrazione riveste un'importanza cruciale.

5.6.11.6 Familiari della persona in formazione (art. 30*a* cpv. 3 OASA)

Le condizioni di soggiorno dei genitori e dei fratelli e delle sorelle della persona che soddisfa le condizioni per l'ottenimento di un permesso di dimora secondo l'articolo 30*a* OASA vanno esaminate secondo l'articolo 31 OASA (cfr. n. 5.6.10).

Nell'esaminare la domanda si deve considerare la situazione dell'insieme della famiglia.

5.7 Vittime e testimoni della tratta di esseri umani

5.7.1 Nozione di tratta di esseri umani

La Svizzera ha ratificato il Protocollo addizionale dell'ONU per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone[178] e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (CTEU)[179].[180]

L'espressione «tratta di esseri umani» indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone (atto; 1° elemento costitutivo), con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento (mezzo; 2° elemento costitutivo). Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi (scopo di sfruttamento; 3 elemento costitutivo) (cfr. art. 4 lett. a CTEU e art. 3 lett. a del Protocollo addizionale; cfr. anche l'art. 182 CP).[181]

Di regola, le vittime della tratta di esseri umani sono individuate nel corso di indagini di polizia oppure si annunciano autonomamente presso i servizi specializzati (consultori LAV, ONG specializzate e consultori per le vittime). Una volta identificate, le vittime della tratta di esseri umani sono seguite, di regola, da servizi specializzati. Gli strumenti del diritto in materia di stranieri a disposizione delle vittime della tratta di esseri umani (legge e ordinanza) sono tesi a offrire loro protezione e ad agevolare il perseguimento penale degli autori di tali forme di sfruttamento. La lista di controllo allegata costituisce un ausilio importante, il cui impiego è caldamente raccomandato per stabilire se si è in presenza di una vittima di tale pratica. Si vedano gli «Indicatori per l'identificazione di potenziali vittime della tratta di esseri umani».[182] Questa lista di indicatori è rivolta a tutti i servizi e a tutte le organizzazioni che, nello svolgimento dei loro compiti, potrebbero venire a contatto con vittime della tratta di esseri umani (specialisti e non specialisti del settore). È stata elaborata da un gruppo di esperti svizzeri riuniti dall'Ufficio federale di

[178] RS **0.311.542**
[179] RS **0.311.543**
[180] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[181] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[182] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.

polizia (fedpol) ed è intesa quale documento di riferimento congiunto per l'individuazione e l'identificazione di vittime potenziali della tratta di esseri umani.[183] [184]

Non vi è tratta di esseri umani se le persone interessate fanno appello a passatori per entrare illegalmente in Svizzera. Infatti, «traffico di migranti» indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente (cfr. art. 3 lett. a del Protocole addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria[185]).[186]

5.7.2 Processo guida «Competo»

Per lottare efficacemente contro la tratta di esseri umani e offrire una protezione efficace alle vittime sono imprescindibili un modus operandi interdisciplinare e coordinato e una cooperazione efficiente tra autorità di perseguimento penale, autorità migratorie e servizi specializzati. Il processo guida «Competo» (Questo documento non è disponibile in italiano) mira a garantire il trattamento uniforme delle situazioni di tratta di esseri umani definendo le autorità e gli operatori interessati. Questo processo mira inoltre a garantire la sicurezza giuridica e il trattamento paritario e agevola il perseguimento penale. Va rilevato che le singole componenti del processo guida sono intimamente connesse tra loro ai fini di una maggiore efficacia. L'interazione tra autorità di perseguimento penale, autorità migratorie e servizi specializzati è uno dei fattori di maggiore rilievo nella lotta alla tratta di esseri umani e garantisce una tutela ottimale delle vittime. La SEM raccomanda di utilizzare il processo guida e plaude al tempo stesso all'istituzione a livello cantonale di ulteriori «tavole rotonde» interdisciplinari quali importanti ed efficaci strumenti per lottare contro la tratta di esseri umani.[187]

5.7.2.1 Procedura investigativa della polizia

Se in occasione di un controllo o di un fermo la polizia concepisce il sospetto che una persona possa essere vittima della tratta di esseri umani è avviata una procedura investigativa (preliminare) della polizia, seguita dall'istruzione da parte del pubblico ministero conformemente all'articolo 182 del Codice penale (CP)[188]) e all'articolo 152 del Codice di procedura penale (CPP)[189]. Le vittime della tratta di esseri umani possono tuttavia rivolgersi direttamente ai servizi specializzati, senza previo intervento della polizia.

5.7.2.2 Informazione

Se si tratta di una persona straniera, l'autorità di perseguimento penale comunica l'avvio dell'istruzione penale alla competente autorità migratoria nonché al servizio specializzato, il quale offre consulenza e assistenza alla persona interessata conformemente alla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati[190] (LAV).[191]

---

[183] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[184] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2023.
[185] RS **0.311.541**
[186] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[187] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[188] RS **311.0**
[189] RS **312.0**
[190] RS **312.5**
[191] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.

5.7.2.3 Periodo di recupero e di riflessione (art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI in c. d. con l'art. 35 OASA)

Il periodo di recupero e di riflessione per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani è retto dall'articolo 35 OASA. Per maggiori informazioni si rimanda agli «Indicatori per l'identificazione di potenziali vittime della tratta di esseri umani».[192]

Immediatamente dopo l'individuazione della loro qualità di vittima e dopo il termine dalla situazione di sfruttamento, le vittime della tratta di esseri umani si trovano in una situazione precaria. La richiesta di un periodo di recupero e di riflessione può essere presentata dalla vittima stessa oppure dalle autorità di perseguimento penale, dai servizi specializzati (allegando una pertinente procura). In caso di fondato sospetto di tratta degli esseri umani, la domanda è approvata. La concessione di un periodo di recupero e di riflessione non genera nessun diritto a una futura disciplina del soggiorno. L'autorità di migrazione competente conferma per scritto un «periodo di recupero e di riflessione» di almeno 30 giorni. Se vi sono indicazioni fondate secondo cui occorrerà più tempo, il periodo di recupero e riflessione può essere concesso da subito per una durata superiore a 30 giorni. In casi motivati vi è inoltre la possibilità di prorogarlo. I competenti servizi specializzati vanno informati conseguentemente. Se invece è già stata emanata la decisione in merito a una collaborazione con le autorità, non è concesso alcun periodo di recupero e di riflessione. In questi casi può essere immediatamente rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata conformemente all'articolo 36 OASA. Nei casi di cui all'articolo 35 capoverso 3 OASA, il periodo di recupero e riflessione concesso può essere revocato (l'interessato dichiara di non essere disposto a collaborare con le autorità, ha liberamente ripreso i contatti con i presunti autori, in base a nuovi elementi risulta non essere né una vittima né un testimone della tratta di esseri umani o viola gravemente la sicurezza e l'ordine pubblici). Al termine del periodo di recupero e di riflessione, l'interessato deve lasciare la Svizzera (art. 36 cpv. 5 OASA).[193]

Non occorre rilasciare un permesso per stranieri in senso formale. In vista di eventuali controlli, basta una conferma scritta (soggiorno tollerato) del periodo di recupero e di riflessione. Per proteggere la persona interessata, la conferma non deve indicare né il luogo di dimora né il motivo del soggiorno.

Se, al termine del periodo di recupero e di riflessione, la vittima è tenuta a lasciare la Svizzera, è fissato un termine di partenza adeguato per preparare il ritorno (p. es. conclusione delle cure mediche intraprese, accertamento della situazione nel Paese d'origine, preparativi nel quadro dell'aiuto al ritorno ecc.).

5.7.2.4 Permesso di soggiorno di breve durata per la presumibile durata dell'indagine di polizia o del procedimento giudiziario (art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI e 36 OASA)

L'articolo 14 capoverso 1 lettera b CTEU prevede il rilascio di un permesso di soggiorno rinnovabile alle vittime qualora l'autorità competente considera che il loro soggiorno sia necessario in ragione della loro collaborazione con le autorità competenti ai fini dell'inchiesta o del procedimento penale. Se le autorità di perseguimento penale considerano che il proseguimento del soggiorno di una vittima della tratta di esseri umani è necessario ai fini del procedimento penale, le autorità migratorie devono rilasciare un permesso di soggiorno di breve durata. In questo contesto non dispongono di nessun margine di discrezionalità (cfr. DTF 145 I 308 consid. 3.4). Il rilascio e la proroga del permesso sottostanno all'approvazione della SEM

[192] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2023.
[193] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2023.

(art. 85 cpv. 2 OASA e 5 lett. g OA-DFGP). Per garantire la protezione e l'anonimato delle persone interessate, il domicilio non deve figurare nel permesso (casella postale oppure indirizzo di protezione).[194]

L'interessato può essere autorizzato a svolgere un'attività lucrativa dipendente, purché vi sia una pertinente domanda di un datore di lavoro e siano osservate le condizioni di lavoro e rimunerazione usuali nella regione, nella professione e nel settore economico e purché l'interessato disponga di un alloggio adeguato (art. 36 cpv. 4 OASA). Di norma il permesso di lavoro è rilasciato dalle competenti autorità cantonali preposte al mercato del lavoro. È importante che i servizi e le autorità coinvolti accertino con cura la situazione della vittima sotto il profilo delle possibili minacce. Il servizio specializzato informa le autorità migratorie in merito a qualsiasi cambiamento della situazione della vittima.[195]

Se la vittima è stata sfruttata in un unico Cantone, la competenza per il rilascio del permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia e del procedimento penale incombe a quel Cantone (art. 36 cpv. 2 1° periodo). Se la vittima è stata sfruttata in più Cantoni e se in questi Cantoni sono in corso indagini di polizia, il permesso di soggiorno di breve durata è rilasciato dal Cantone in cui lo straniero ha soggiornato per ultimo (art. 36 cpv. 2, 2° periodo OASA). Si tratta, in linea di principio, del Cantone in cui è stato commesso l'ultimo reato di tratta di esseri umani. Tuttavia, se l'autorità di perseguimento penale di uno di questi Cantoni assume la direzione del procedimento penale, il rilascio del permesso di soggiorno di breve durata compete all'autorità migratoria di quel Cantone.[196]

Per ridurre al minimo qualsiasi rischio di contatto tra la vittima e gli autori o per garantire le prestazioni di aiuto in assenza di istituzioni adeguate in un dato Cantone, può essere necessario allontanare la vittima dal Cantone competente per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata ai sensi dell'articolo 36 OASA. In questo caso, il soggiorno fuori dal Cantone competente, indipendentemente dalla sua durata, non costituisce un cambiamento di Cantone (art. 68 cpv. 2 OASA).[197] Il Cantone di alloggio non ha nessuna competenza in materia di permessi.[198]

Se non sussiste più la necessità di un ulteriore soggiorno nell'ambito delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria, la persona deve lasciare la Svizzera (art. 36 cpv. 5 OASA), a meno che la sua situazione personale costituisca un caso di rigore personale (cfr. n. 5.7.2.5).[199]

5.7.2.5 Disciplinamento del soggiorno per motivi umanitari (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI e 31 OASA)

Al termine del periodo di recupero e di riflessione è possibile presentare in qualsiasi momento una domanda di soggiorno per motivi umanitari nel quadro di un caso personale particolarmente rigoroso ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI in combinato disposto con l'articolo 31 OASA. Ciò a prescindere dal fatto che la vittima sia stata disposta o no a collaborare con le autorità di perseguimento penale. La domanda va presentata alla competente autorità in materia di migrazione (cfr. n. 5.7.2.4, 3° paragrafo). Può essere presentata dalla vittima oppure da un servizio specializzato (con procura allegata). Lo straniero che pretende di

[194] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[195] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[196] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[197] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[198] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[199] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.

essere vittima della tratta di esseri umani soggiace a un obbligo di cooperazione maggiore (art. 90 LStrI). Deve rendere verosimile il proprio statuto di vittima producendo mezzi probatori adeguati (cfr. DTF 142 I 152 consid. 6.2). Se non vi è violazione rilevante e ripetuta dell'ordine e della sicurezza pubblici, la persona interessata può attendere la decisione in Svizzera.[200]

L'articolo 14 capoverso 1 lettera a CTEU prevede il rilascio di un permesso di soggiorno rinnovabile alle vittime qualora l'autorità competente considera che la loro permanenza sia necessaria in ragione della loro condizione personale. Il Tribunale federale precisa che la lettera a conferisce un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno (cfr. sentenza 2C_483/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.3). Tuttavia, il semplice fatto di riconoscere a una persona lo statuto di vittima di tratta di esseri umani non basta. Occorre altresì che il soggiorno sia necessario a causa della situazione di rigore personale in cui si trova la persona. A fronte della formulazione ampia della disposizione, le autorità dispongono pertanto di un ampio margine discrezionale (cfr. sentenza precitata consid. 8.1.1).[201]

A prescindere da un'eventuale collaborazione con le autorità incaricate del procedimento penale, l'esame volto a stabilire se si tratta di un caso di rigore deve essere effettuato alla luce della situazione particolare delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani (art. 36 cpv. 6 OASA). Nel valutare e ponderare i criteri di cui all'articolo 31 OASA occorre tenere debitamente conto di circostanze quali eventuali gravi problemi di salute che non possano essere trattati adeguatamente nello Stato d'origine (la salute della vittima è minacciata), oppure il pericolo di ricadere vittima della tratta di esseri umani o il fatto che il reinserimento nel Paese d'origine non sia più possibile. Se dalla ponderazione degli elementi costitutivi di un caso personale di rigore emerge che il ritorno non è ragionevolmente esigibile, la domanda di soggiorno per motivi umanitari può essere approvata anche se il grado di integrazione in Svizzera è considerato insufficiente.[202]

Per le vittime minorenni occorre tenere particolarmente conto del loro maggiore bisogno di protezione e assistenza. In alcuni casi, inoltre, il fatto di collaborare con le autorità nell'ambito del procedimento penale può tradursi in una grave minaccia per la vittima/il testimone, se la protezione statale dagli autori del reato è insufficiente. Può parimenti essere tenuto conto di un diritto in virtù della LAV.[203]

Il rilascio e/o il rinnovo del permesso devono essere vagliati alla luce dei criteri indicati di seguito. L'esistenza di motivi di rigore va documentata con rapporti e documenti conformemente all'articolo 31 OASA:

- situazione iniziale, situazione nel Paese d'origine e pericolo di sfruttamento;
- situazione familiare, rapporti di servizi specializzati;
- minaccia, pericolo in caso di ritorno;
- stato di salute; certificato medico;
- grado di integrazione e sforzi in vista di integrarsi in considerazione della situazione individuale;

[200] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[201] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[202] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[203] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.

- eventuali rapporti sullo stato e rapporti di polizia aventi una rilevanza per la valutazione della minaccia cui è esposta la vittima;
- eventuale denuncia penale e condanna degli autori del reato, laddove disponibili e rilevanti per la valutazione della domanda;
- eventuali rapporti di situazione di altri servizi riguardanti le circostanze particolari nello Stato d'origine;
- documento di viaggio valido;
- altri atti utili.

Il rilascio di un permesso di soggiorno in un caso di rigore personale sottostà all'approvazione della SEM (art. 85 cpv. 2 OASA e 5 lett. d OA-DFGP). In questo contesto la SEM conta sul fatto di ricevere dossier completi e quanto più possibile dettagliati, in modo da poter prendere una decisione in tempi brevi e senza ulteriori misure istruttorie.[204]

5.7.2.6 Modalità del ritorno / della reintegrazione

I servizi specializzati competenti informano le vittime in merito alle possibilità di disciplina del soggiorno in Svizzera e tematizzano la questione del ritorno. I necessari processi sono svolti tempestivamente prima dello scadere dei pertinenti per-messi. In questo contesto sono illustrate, nello specifico, le possibili prospettive in patria. Le modalità del ritorno volontario e l'intermediazione per partecipare a un eventuale programma di reintegrazione in patria sono definite in collaborazione con i servizi specializzati per le vittime competente e con le organizzazioni partner negli Stati di origine delle vittime. In questo contesto si raccomanda di collaborare da vicino con i consultori cantonali in vista del ritorno, con la SEM e con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) a Berna. Ulteriori informazioni sull'iter, le competenze e i compiti dei diversi servizi per la concessione dell'aiuto al ritorno sono riportate nel capitolo 4 delle Istruzioni SEM III.

5.7.2.7 Ammissione provvisoria

Se non vi è un caso personale particolarmente rigoroso ma l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile a causa di una particola-re minaccia da parte degli autori nel Paese d'origine oppure sussistono altri ostacoli all'esecuzione ai sensi dell'articolo 83 LStrI, la SEM può, su richiesta dell'autorità competente, ordinare l'ammissione provvisoria (art. 83 LStrI e art. 36 cpv. 6 OASA).[205]

5.7.3 Statistica cantonale

All'inizio dell'anno civile la SEM chiede alle autorità cantonali di migrazione di fornire i dati dell'anno precedente riguardanti il numero di periodi di recupero e di riflessione concessi (cfr. n. 5.7.2.3) e il numero di permessi rilasciati (partecipazione al procedimento penale e casi di rigore; n. 5.7.2.4 e 5.7.2.5).[206]

5.7.4 Vittime della tratta di esseri umani in procedura d'asilo

Nel quadro dell'attuazione dei piani d'azione nazionali contro la tratta di esseri umani (2012–2014 e 2017–2020) come anche delle raccomandazioni formulate dal Gruppo di esperti sulla

[204] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[205] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[206] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.

lotta alla tratta di esseri umani (GRETA), alla SEM è stato definito un processo interno di coordinamento da applicare in caso di sospetto di tratta di esseri umani nella procedura d'asilo. Lo scopo è quello di agevolare l'individuazione precoce delle potenziali vittime della tratta di esseri umani, garantire il rispetto dei loro diritti e assicurare che nell'esame della domanda d'asilo sia tenuto conto delle loro specificità. La Policy Tratta di esseri umani della Divisione Procedura d'asilo e prassi della SEM è responsabile per questo processo e provvede affinché la prassi in materia di asilo per questa tematica sia applicata correttamente. Coordina tra le altre cose la collaborazione con fedpol, la quale assicura a sua volta il coordinamento con le autorità cantonali di perseguimento penale. Per questioni giuridiche di carattere generale relative alle procedure e alle competenze connesse al tema della tratta di esseri umani in procedura d'asilo ci si può rivolgere all'indirizzo mail seguente: AVP2-Menschenhandel@sem.admin.ch.[207]

In presenza di fondati indizi di tratta di esseri umani, la SEM informa la potenziale vittima in merito ai diritti specifici connessi con il suo status nel quadro della procedura di asilo.

Per trasmettere al Cantone informazioni complete in merito a una potenziale vittima della tratta di esseri umani attribuita a tale Cantone, è stato predisposto un modulo ad hoc.

Le autorità, dal canto loro, sono parimenti tenute a informare quanto prima la SEM in merito al coinvolgimento di un richiedente l'asilo in una procedura giudiziaria e, successivamente, circa l'eventuale riconoscimento dello status di vittima della tratta di esseri umani. La SEM deve infatti poter integrare queste informazioni nell'esame della qualità di rifugiato o dell'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.

Stante il principio di esclusività della procedura d'asilo in virtù dell'articolo 14 LAsi, in linea di principio gli articoli 35 e 36 OASA non si applicano, eccetto se sussiste un diritto «manifesto» al rilascio di un permesso di soggiorno (cfr. DTF 145 I 308 consid. 3.1). Un tale diritto può risultare dalla legislazione in materia di stranieri (p. es. ricongiungimento famigliare) e da disposizioni del diritto internazionale. Secondo la giurisprudenza, l'articolo 14 CTEU conferisce alle vittime un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno qualora l'autorità competente considera che la loro permanenza sia necessaria in ragione della loro condizione personale (cfr. sentenza 2C_483/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.3; cfr. inoltre il n. 5.7.2.5) o in ragione della loro collaborazione con le autorità competenti ai fini dell'inchiesta o del procedimento penale (cfr. DTF 145 I 308 consid. 3.4; cfr. anche il n. 5.7.2.4).[208]

Se l'esecuzione dell'allontanamento è illecita o non è ragionevolmente esigibile a causa di un rischio di cadere nuovamente vittima della tratta di esseri umani nel Paese di origine, il richiedente l'asilo è ammesso a titolo provvisorio. Dopo cinque anni di dimora in Svizzera, il Cantone può concedere, in un caso individuale e previa approvazione della SEM, un permesso per casi di rigore.[209]

Se la presenza del richiedente l'asilo, in quanto potenziale vittima di tratta di esseri umani, è necessaria ai fini del procedimento penale svolto in Svizzera, non è possibile procedere al trasferimento Dublino. Se tale trasferimento non è eseguito entro il termine di sei mesi, la responsabilità per il trattamento della domanda d'asilo passa allo Stato richiedente (art. 29 Regolamento Dublino III). È quanto può verificarsi anche nel caso in cui lo Stato richiedente rilascia un permesso di soggiorno a una vittima della tratta di esseri umani in quanto la sua presenza è richiesta delle autorità di polizia o giudiziarie (art. 19 Regolamento Dublino III; cfr.

[207] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[208] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[209] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.

decreto F-2487/2021 del TAF del 3 giugno 2021 consid. 4.3). La disponibilità di una presunta vittima della tratta di esseri umani per i bisogni del procedimento penale in Svizzera non può essere assicurata, dopo un trasferimento Dublino, tramite un visto per un soggiorno di breve durata (cfr. DTF 145 I 308 consid. 4.1).[210]

5.7.5 Soggiorno nel quadro della protezione extraprocessuale dei testimoni

La legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes; RS *312.2*) istituisce le basi legali e le strutture per l'attuazione di programmi di protezione dei testimoni per persone minacciate a causa del loro coinvolgimento in un procedimento penale federale o cantonale. Nello specifico, è stato istituito il Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione, subordinato all'Ufficio federale di polizia (fedpol). Il servizio provvede affinché i testimoni disposti a collaborare in un procedimento penale federale o cantonale beneficino di una protezione anche all'infuori degli atti procedurali veri e propri e anche dopo la conclusione del procedimento.

Allo straniero che soggiorna in Svizzera nell'ambito di un programma di protezione extraprocessuale dei testimoni realizzato dalla Svizzera, da uno Stato estero o da una Corte penale internazionale è rilasciato un permesso di dimora in deroga alle condizioni d'ammissione (art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI) se (art. 36*a* OASA):

- è stata emanata una decisione passata in giudicato del direttore di fedpol sull'attuazione di un programma di protezione dei testimoni (art. 8 LPTes), o
- è stato concluso un accordo riguardo all'accoglienza di una persona da proteggere proveniente dall'estero ai sensi dell'articolo 28 LPTes.

Il permesso di dimora per stranieri nell'ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni è rilasciato dall'autorità cantonale competente in materia di migrazione in cui è collocato lo straniero (art. 36*a* cpv. 2 OASA). L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 31 capoversi 3 o 4 OASA.

Prima di rifiutare di concedere o di prorogare un permesso in virtù degli articoli 31–34 LStrI, l'autorità competente in materia di migrazione consulta il Servizio di protezione dei testimoni. È parimenti tenuta a consultare tale servizio qualora intenda revocare un permesso e decida di ordinare misure di allontanamento ai sensi degli articoli 64–68 LStrI (cfr. art. 20 LPTes[211]).

Di norma, il Servizio di protezione dei testimoni informa preliminarmente l'autorità cantonale competente in materia di migrazione circa la predisposizione di un programma di protezione dei testimoni. In caso contrario e se l'autorità competente in materia di migrazione ha già emanato una decisione negativa, il servizio si mette in contatto con l'autorità che ha emanato la decisione o, se tale decisione è stata impugnata, con l'autorità di ricorso.

[210] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[211] RS **312.2**

6 Ricongiungimento familiare

6.1 Principi generali del ricongiungimento familiare

6.1.1 Riunione dell'intera famiglia

Il ricongiungimento familiare è volto a consentire e a garantire la vita familiare comune in Svizzera. Prima di autorizzare il ricongiungimento familiare, occorre stabilire dove si troverà il centro della vita familiare. Se resta all'estero, le condizioni per il ricongiungimento familiare si considerano non adempiute. Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare parziale, il Tribunale federale ha modificato la giurisprudenza pronunciata in virtù dell'articolo 17 capoverso 2 terzo periodo della LDDS (DTF 136 II 78), stabilendo il principio secondo cui non è più necessario che i figli vivano con entrambi i genitori e che un solo genitore può far valere gli articoli 42 capoverso 1 e 43 LStrI per ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno per il o i figli minori di 18 anni, se i termini previsti per il ricongiungimento familiare sono rispettati (cfr. n. 6.10), il diritto non è invocato abusivamente e non sussistono motivi di revoca del permesso (cfr. n. 6.13 e 6.14). Questa giurisprudenza è applicabile anche all'articolo 44 LStrI (2C_764/2009 e 2C_537/2009).

Cittadini del Regno Unito: dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici ammessi prima del 1° gennaio 2021 possono usufruire dei loro diritti acquisiti. Per i cittadini britannici senza diritti acquisiti in virtù dell'ALC si veda la circolare SEM del 14 dicembre 2020 «Brexit – Tutela dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell'ALC».

Per la procedura del ricongiungimento familiare, in particolare gli accertamenti speciali (test del DNA e verifica dei documenti di stato civile) si rimanda alla direttiva «Procedura di ricongiungimento familiare per i cittadini di Stati terzi» e al suo allegato.

6.1.2 Figlio nato fuori del matrimonio

Alla nascita, al figlio di una coppia non sposata che vive presso entrambi i genitori è rilasciato il medesimo permesso della madre qualora essa eserciti da sola l'autorità parentale. Ottiene il permesso di domicilio contemporaneamente alla madre. Se i genitori non vivono in un'economia domestica comune, il figlio riceve in linea di principio lo statuto del genitore con cui vive e che esercita da solo l'autorità parentale.

In caso di autorità parentale congiunta constatata con decisione della competente autorità di protezione dei minori, il figlio che vive con entrambi i genitori in un'economia domestica comune riceve lo statuto del genitore a lui più favorevole. Il figlio ottiene lo statuto a lui più vantaggioso anche se i genitori non vivono in un'economia domestica comune ma detengono l'autorità parentale congiunta ed esercitano la custodia (di fatto) in maniera alternata[212].

Il figlio riceve invece lo statuto del genitore con cui vive e che esercita da solo la custodia parentale se i genitori che non vivono nella medesima economia domestica dispongono di un'autorità parentale congiunta, ma la custodia parentale è stata conferita soltanto a un genitore.

[212] Definizione della custodia alternata del Tribunale federale: la situazione in cui i genitori detengono congiuntamente l'autorità parentale ma si occupano del bambino a turni più o meno uguali.

Il figlio straniero di una coppia non sposata che convive in Svizzera, in cui il padre è svizzero, ottiene la cittadinanza svizzera in virtù del riconoscimento da parte del padre (art. 1 cpv. 2 LCit).

Per il rilascio del permesso di domicilio si rinvia anche ai numeri 6.2.4.2 e 6.3.3.

6.1.3 Termini per il ricongiungimento familiare

Il ricongiungimento familiare deve essere fatto valere entro determinati termini (n. 6.10; per cittadini svizzeri e titolari del permesso di domicilio: art. 47 LStrI; per titolari del permesso di dimora: art. 73; per persone ammesse provvisoriamente: 74 cpv. 3 OASA). Questi termini si applicano sia al ricongiungimento del coniuge sia a quello dei figli (decisione del TF 2C_914/2014 del 18 maggio 2015, consid. 4.1). L'obiettivo è favorire un'integrazione per quanto possibile rapida in Svizzera. Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato solo se possono essere invocati gravi motivi familiari. Tali motivi vanno interpretati alla luce del principio del rispetto della vita familiare (art. 13 Cost., art. 8 CEDU). In caso di domande successive occorre tenere conto dei motivi per cui la prima domanda di ricongiungimento familiare, presentata entro i termini previsti, è stata respinta.

Il fatto che i termini di ricongiungimento disciplinati nell'articolo 47 capoverso 1 LStrI valgano soltanto per gli aventi diritto, mentre nel capoverso 3 sia tuttavia disciplinata la decorrenza dei termini per i titolari di un permesso che non hanno diritto al ricongiungimento familiare costituisce una svista del legislatore (cfr. DTF 137 II 393). Il nuovo articolo 73 capoverso 1 OASA vi pone rimedio.

Considerazioni circostanziate sul termine per il ricongiungimento familiare sono reperibili al numero 6.10.

6.1.4 Alloggio comune

I familiari devono convivere in Svizzera (art. 42 cpv. 1, 43 cpv. 1, 44, 45 e 85 cpv. 7 LStrI). Fanno eccezione i familiari di cittadini svizzeri che al momento del ricongiungimento familiare sono titolari di un permesso di dimora duraturo di uno Stato dell'UE/AELS con cui la Svizzera ha concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 42 cpv. 2 LStrI).

L'alloggio disponibile deve essere atto a ospitare effettivamente l'intera famiglia. Alcune autorità cantonali competenti in materia di stranieri stabiliscono, a titolo indicativo, un numero di stanze minimo (numero di persone meno 1). Anche se la LStrI prevede esplicitamente l'obbligo di disporre di un «alloggio adeguato» solo per il ricongiungimento familiare con una persona titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora, questo obbligo si applica in realtà anche ai cittadini svizzeri e ai titolari di un permesso di domicilio poiché scaturisce indirettamente dal fatto che i membri di una famiglia devono coabitare (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF *2002* 3409; diritto previgente: DTF 119 Ib 81; LStrI: sentenza TF 6B_497/2010, consid. 1.2 del 25 ottobre 2010). L'alloggio è adeguato anche se vi abita una coppia sposata insieme ai genitori di uno dei coniugi. Salvo nel caso in cui l'abitazione risulti oggettivamente troppo piccola, non è ammissibile pretendere che gli interessati dispongano di un alloggio in cui abitino da soli (sentenza TF 6B_497/2010, consid. 1.2).

L'esigenza della coabitazione non è applicabile se possono essere invocati gravi e comprensibili motivi professionali o familiari che giustificano il mantenimento di due domicili separati e se la comunità familiare continua a sussistere (art. 49 LStrI e art. 76 OASA; n. 6.9).

6.1.5 Validità del permesso di dimora

La validità del permesso di dimora rilasciato per la prima volta nel contesto del ricongiungimento familiare è di un anno; il permesso può essere prorogato di due anni (art. 58 cpv. 1 OASA). Ciò vale anche per i familiari di cittadini svizzeri (art. 42 LStrI).

6.1.6 Estinzione dei diritti legati al ricongiungimento familiare

Il diritto dei familiari al rilascio del permesso di dimora in Svizzera si estingue se invocato abusivamente o se sussistono motivi di revoca (art. 51 LStrI; n. 6.13 e 6.14).

In caso di condanna all'espulsione penale obbligatoria (su questa nozione cfr. n. 8.4.2.2 a), il permesso si estingue con il passaggio in giudicato della sentenza penale (cfr. n. 3.4.3 e 3.5.5, art. 61 cpv. 1 lett. e LStrI). In caso di condanna all'espulsione penale non obbligatoria (cfr. n. 8.4.2.2 b), il permesso si estingue con l'esecuzione dell'espulsione penale (art. 61 cpv. 1 lett. f LStrI).

Se è presentata una domanda di ricongiungimento familiare prima del passaggio in giudicato della sentenza che condanna lo straniero all'espulsione penale obbligatoria, la domanda di ricongiungimento familiare dev'essere sospesa fino all'esito dell'eventuale ricorso. La sospensione può intervenire non appena le autorità in materia di migrazione competenti hanno conoscenza di un reato che sfocerà verosimilmente in un'espulsione penale (il che può emergere, ad es., dal rapporto di polizia o dall'apertura di un'indagine penale). Con il passaggio in giudicato della sentenza penale che ordina l'espulsione penale obbligatoria, la domanda di ricongiungimento familiare dev'essere respinta, giacché lo straniero è privato di qualsiasi diritto di soggiorno in Svizzera e, pertanto, da quel momento non è più autorizzato a chiedere il ricongiungimento familiare. Lo stesso vale per la domanda di ricongiungimento familiare in caso di passaggio in giudicato della sentenza penale che condanna lo straniero all'espulsione penale non obbligatoria. In questo caso, tuttavia, laddove emerga che per un periodo protratto di tempo non sarà possibile eseguire l'espulsione non obbligatoria, le autorità in materia di migrazione competenti devono esaminare la domanda di ricongiungimento familiare, fatta salva l'eventuale revoca o l'eventuale rifiuto della proroga del permesso da parte dell'autorità in materia di migrazione competente (maggiori dettagli sono reperibili al n. 8.4.2.2).

Occorre determinare in base alle circostanze del singolo caso quando i precedenti reati non sono più considerati motivi di estinzione secondo l'articolo 51 LStrI e non si oppongono più, di per sé, alle pretese di ricongiungimento. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, un diritto al ricongiungimento familiare va riesaminato, in linea di massima, laddove l'interessato abbia tenuto all'estero un comportamento irreprensibile durante cinque anni. Infatti, la durata massima del divieto d'entrata è, di norma, di cinque anni e può essere oltrepassata soltanto in presenza di un grave pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblici (cfr. art. 67 cpv. 3 LStrI; sentenza TF 2C_40/2016 del 14 luglio 2016, consid. 5 con rimandi). È altresì ammissibile esaminare la domanda prima di tale scadenza laddove il divieto d'entrata sia stato pronunciato per una durata inferiore a cinque anni oppure laddove sia intervenuto un cambiamento tale, per quanto riguarda i fatti, da consentire di considerare seriamente plausibile un esito diverso (sentenza TF 2C_166/2013 del 12 novembre 2013, consid. 3.5). Per la valutazione materiale dopo lo scadere dei cinque anni (o più tardi) occorre ponderare tutti gli interessi in presenza, ossia l'interesse a sospendere col tempo l'effetto dei motivi di estinzione, da un lato, e l'interesse privato del singolo, dall'altra (sentenza 2C_1170/2012 del 24 maggio 2013, consid. 3.5.2). Questo principio non è applicabile ove l'espulsione penale obbligatoria o non

obbligatoria sia stata eseguita; in questo caso non è dato nessun diritto al riesame della domanda giacché non è possibile interrompere o sospendere l'espulsione penale.

6.1.7 Scioglimento della comunità familiare

Dopo lo scioglimento della comunità familiare, il diritto di soggiorno in Svizzera del coniuge e dei figli di un cittadino svizzero o di un titolare del permesso di domicilio, di soggiorno di breve durata o di dimora continua a sussistere se la comunità familiare è durata almeno tre anni e i criteri d'integrazione sono soddisfatti oppure se sussistono gravi motivi personali (art. 50 LStrI, art. 31 OASA; n. 6.15). Questi diritti si applicano anche in caso di concubinato, qualora a uno dei concubini sia stato rilasciato un permesso di dimora in ragione di un caso personale particolarmente grave ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI affinché possa rimanere presso l'altro (art. 50 cpv. 4 LStrI). L'articolo 50 LStrI si applica per analogia anche in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali (art. 52 LStrI). Si rimanda al numero 6.15.[213]

6.1.8 Ricongiungimento di coppie omosessuali

Dal 1° luglio 2022 in Svizzera non è più possibile contrarre unioni domestiche registrate secondo la LUD. Le unioni domestiche registrate contratte antecedentemente al 1° luglio 2022 sono mantenute invariate. Il ricongiungimento con il partner straniero registrato è autorizzato secondo le medesime modalità applicate al ricongiungimento con il coniuge (art. 52 LStrI).[214]

In virtù dell'articolo 31 OASA (caso personale particolarmente grave) è possibile rilasciare un permesso di dimora se le persone interessate per il rischio di svantaggi nel Paese d'origine di uno dei partner hanno rinunciato a contrarre l'unione domestica registrata oppure non vogliono sposarsi. Si veda il numero 5.6.6.[215]

Per i beneficiari del diritto alla libera circolazione delle persone si rinvia alle Istruzioni SEM II.

6.1.9 Soggiorno dopo il raggiungimento della maggiore età dei figli entrati nel quadro del ricongiungimento familiare[216]

Il raggiungimento della maggiore età di per sé non costituisce un motivo di estinzione o revoca del permesso di dimora e non conduce, di norma, a un nuovo esame delle condizioni di soggiorno o dello scopo dello stesso. Quando i figli ricongiunti con i genitori raggiungono la maggiore età, di norma il permesso di dimora rilasciato nel quadro del ricongiungimento viene prorogato (art. 33 cpv. 3 LStrI).

In determinate configurazioni è opportuno esaminare individualmente la proroga del permesso di dimora. Ciò vale in particolare in presenza di un abuso di diritto ai sensi dell'articolo 51 LStrI. Possono essere indizi di un abuso di diritto, in particolare, il fatto che il ricongiungimento intervenga poco prima della maggiore età e la persona entrata abbia in tal modo adottato rapidamente uno stile di vita autonomo. Un esame individuale s'impone inoltre in presenza di un motivo di revoca e se la persona non è integrata.

---

[213] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° gennaio 2025.
[214] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[215] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[216] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 giugno 2026.

Se il permesso di dimora della madre o del padre viene rinnovato in virtù dell'articolo 50 LStrI dopo lo scioglimento dell'unità familiare, i figli ricongiunti che frattanto sono diventati maggiorenni non possono dedurne un diritto al permesso di dimora (sentenze TF 2C_351/2023 del 15 aprile 2025 consid. 1.2.3; 2C_682/2021 del 3 novembre 2021 consid. 1.2.2). Sono fatti salvi i casi di rigore secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI.

6.2 Familiari di cittadini svizzeri

In linea con la vecchia giurisprudenza relativa all'ALC, si distingue, per quanto concerne i familiari stranieri di cittadini svizzeri, tra coloro che sono già titolari di un permesso di dimora duraturo in uno Stato UE/AELS e gli altri (art. 42 cpv. 1 e 2 LStrI, cfr. n. 6.2.3).

6.2.1 Familiari senza permesso di dimora in uno Stato UE/AELS

I coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri, che non possiedono un permesso di dimora duraturo in uno Stato dell'UE/AELS, hanno diritto al rilascio del permesso di dimora se coabitano con loro (art. 42 cpv. 1 LStrI; cfr. anche sentenza 2C_537/2009, consid. 2.2.2: l'espressione nel testo di legge francese «ses enfants célibataires» [figli celibi o nubili] si riferisce soltanto ai figli di cittadini svizzeri). Il diritto al rilascio di questo permesso presuppone un'unione familiare effettiva.

Per la verifica della coabitazione è possibile rifarsi alla prassi relativa al vecchio articolo 17 capoverso 2 LDDS (ricongiungimento familiare di titolari del permesso di domicilio). L'esigenza della coabitazione non è applicabile se possono essere invocati gravi e comprensibili motivi professionali o familiari che giustifichino il mantenimento di due domicili separati, purché la comunità familiare continui a sussistere (art. 49 LStrI, cfr. anche n. 6.9).

6.2.2 Familiari con un permesso di dimora in uno Stato UE/AELS

Ai familiari stranieri di cittadini svizzeri, titolari di un permesso di dimora duraturo in uno Stato dell'UE/AELS con il quale sussiste un accordo di libera circolazione è applicabile una disciplina paragonabile a quella prevista dall'ALC (art. 42 cpv. 2 LStrI).

Sono considerati familiari:

- il coniuge e i parenti in linea discendente, minori di 21 anni o a carico;
- i parenti in linea ascendente, propri e del coniuge, a carico.

I parenti in linea ascendente sono i genitori, i nonni, ecc. I parenti in linea discendente sono i figli, gli abbiatici, ecc. Il diritto al rilascio del permesso di dimora vale anche per i parenti del coniuge straniero di un cittadino svizzero.

Per la coabitazione dei familiari si applica per analogia l'ALC (cfr. cap. 7, in particolare n. 7.2.1, Istruzioni SEM II).

6.2.3 Applicabilità dell'ALC al ricongiungimento familiare di cittadini svizzeri

L'ALC – come pure il diritto comunitario all'interno dell'UE – è applicabile unicamente in un contesto transfrontaliero. Nel loro Paese d'origine, i cittadini dell'UE possono appellarsi alla normativa comunitaria (acquis comunitario) solo dopo essersi avvalsi dei diritti legati alla libera circolazione delle persone. Per i cittadini svizzeri, tale sarebbe il caso se rientrassero in Svizzera, assieme ai loro familiari stranieri, da un Paese dell'UE o dell'AELS con cui esiste un accordo di libera circolazione (decisione della CGUE del 2 luglio 1992, causa C-370/90).

Conformemente alla nuova prassi del Tribunale federale, il diritto al ricongiungimento familiare previsto dall'articolo 3 Allegato I ALC non presuppone più che il congiunto per il quale è richiesto il ricongiungimento, cittadino di uno Stato non contraente, risieda già legalmente in uno Stato contraente (DTF 136 II 5). In altre parole, il Tribunale federale ha recepito la nuova giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) (sentenza Metock del 25 luglio 2008 [C-127/08]).

Per quanto riguarda il ricongiungimento dei familiari stranieri con un cittadino svizzero, l'articolo 42 capoverso 2 LStrI continua a prevedere l'obbligo a carico dello straniero che non sia cittadino di uno Stato contraente di essere titolare del permesso di dimora di uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo di libera circolazione. Il recepimento della giurisprudenza della CGUE (sentenza Metock) non ha modificato questa condizione, che resta dunque valida per i cittadini degli Stati membri dell'UE e dell'AELS (DTF 136 II 120, consid. 3; si veda anche sentenza 2C_351/2011, consid. 2.7 in merito all'ammissibilità della discriminazione dei cittadini svizzeri nei confronti dei cittadini dell'UE/AELS in materia di ricongiungimento familiare – confermata nelle sentenze 2C_354/2011, consid. 2.7 e 2C_56/2012, consid. 5.1).

6.2.4 Rilascio del permesso di domicilio

6.2.4.1 Coniuge

Il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni se sono soddisfatti i criteri d'integrazione (cfr. n. 3.3.1; art. 42 cpv. 3 LStrI).

Competenze linguistiche: i coniugi devono dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 (art. 73*b* OASA).

Nel calcolo del predetto lasso di tempo è computato unicamente il soggiorno ininterrotto dell'interessato in Svizzera durante il matrimonio. In caso di ricongiungimento familiare in virtù dell'articolo 42 capoverso 1 LStrI occorre inoltre che i coniugi convivano. Decorso il termine dei cinque anni, il diritto al permesso di domicilio sussiste anche in caso di divorzio o di decesso del coniuge svizzero.

Per il calcolo del termine dei cinque anni giusta l'articolo 42 capoverso 3 non sono presi in considerazione i soggiorni in Svizzera nell'ambito di un matrimonio precedente, i periodi trascorsi all'estero con il coniuge di nazionalità svizzera né i soggiorni di natura temporanea (tirocinio, studi ecc. in Svizzera). È fatto salvo il computo di soggiorni precedenti nel quadro dei termini generali di cui all'articolo 34 LStrI (cfr. n. 3.5.2.1).

Decisioni del Tribunale federale:

DTF 122 II 145, consid. 3b	Lo straniero il cui matrimonio con una cittadina svizzera è durato meno di cinque anni non ha diritto a un permesso di domicilio.
DTF 130 II 54	Inizio del periodo di cinque anni, consid. 3.2.3: alla data del matrimonio in Svizzera oppure alla data d'entrata in Svizzera in caso di matrimonio celebrato all'estero.

DTF 128 II 145 segg.	Se sussiste un diritto al rilascio del permesso di domicilio, i presupposti per il rilascio vanno esaminati d'ufficio anche qualora non sia stata presentata una pertinente domanda. Se tali presupposti sono adempiuti, l'autorità competente non può rifiutare il rilascio del permesso di dimora, il quale costituisce un diritto di residenza meno esteso.
Sentenza TF del 30 novembre 2001 nella causa A., 2A. 382/2001	Tenuto conto del principio della proporzionalità, in taluni casi può essere parimenti indicato rinunciare a disporre l'allontanamento o l'espulsione dello straniero e limitarsi a rilasciargli un permesso di dimora anziché un permesso di domicilio – quest'ultimo conferirebbe all'interessato un migliore statuto sotto il profilo del diritto in materia stranieri.

6.2.4.2 Figli

I figli stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio immediato del permesso di domicilio fino all'età 12 anni (art. 42 cpv. 4 LStrI).

Se i figli hanno più di 12 anni hanno soltanto diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. È così tenuto conto del fatto che le persone che giungono in Svizzera dopo i 12 anni di età possono essere confrontate con problemi di integrazione particolari. In casi gravi le autorità hanno la possibilità di rifiutare più agevolmente (art. 62 e non art. 63 LStrI) il prosieguo del soggiorno in Svizzera. Esiste però anche la possibilità di un rilascio anticipato del permesso di domicilio se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 34 capoverso 4 LStrI e i genitori ne fanno domanda.

È determinante l'età al momento della domanda.

Se i figli ottengono un permesso di dimora, vigono le disposizioni generali relative al rilascio del permesso di domicilio (art. 34 LStrI). In caso di adempimento dei criteri d'integrazione, il permesso di domicilio può essere rilasciato già dopo cinque anni (art. 34 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 62 OASA; v. n. 3.5.3.2).

6.2.5 Ammissione di parenti in linea discendente di un cittadino svizzero in vista della naturalizzazione

Ai parenti stranieri in linea discendente di un cittadino svizzero che non hanno diritto al ricongiungimento familiare (art. 42 LStrI) può essere rilasciato un permesso di dimora, a prescindere dall'età e senza ricongiungimento familiare, se sussiste la possibilità di una reintegrazione o di una naturalizzazione agevolata ai sensi degli articoli 27 capoverso 2 e 51 capoversi 1 e 2 LCit (art. 29 OASA). Devono sussistere vincoli stretti con la Svizzera.

Non vi è un diritto sancito per legge al rilascio del permesso di dimora. Il rifiuto del rilascio di un permesso di dimora sarebbe tuttavia in netto contrasto con gli scopi perseguiti dalla legge sulla cittadinanza, in quanto la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione presuppongono in certi casi la residenza in Svizzera (art. 24 e 27 cpv. 2 LCit) o legami stretti con la Svizzera (art. 11 cpv. 1 lett. a LCit).

Continua a essere applicabile la prassi attuale (cfr. DTF 2A.307/1996 non pubblicata del 25 aprile 1997 nella causa M. J. A. e altri).

L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 31 capoverso 3 o 4 OASA.

6.2.6 Figli del coniuge straniero di un cittadino svizzero

Se il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha dei figli nati da una relazione precedente, il ricongiungimento familiare è disciplinato in funzione delle condizioni applicate al permesso del coniuge straniero (se permesso di domicilio: art. 43 LStrI; se permesso di dimora: art. 44 LStrI; sentenza 2C_537/2009, consid. 2.2).

I figli che possiedono un permesso di dimora duraturo in uno Stato UE/AELS con cui è stato concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone possono beneficiare del ricongiungimento familiare se minori di 21 anni o a carico (art. 42 cpv. 2 LStrI; n. 6.2.2).

Per la situazione speciale dei genitori che vivono separati si rinvia al numero 6.8.

6.3 Parenti di un titolare del permesso di domicilio

Il coniuge e i figli non coniugati minori di 18 anni di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio di un permesso di dimora se sono soddisfatti i pertinenti criteri (v. n. 6.3.1).

Il ricongiungimento familiare giusta l'articolo 43 LStrI è possibile anche qualora i familiari residenti in Svizzera adempiano tutte le condizioni per l'ottenimento di un permesso di domicilio (durata del soggiorno, comportamento) ma per vari motivi (ritardo nel trattamento dell'incarto, termine per la produzione di documenti) detto permesso non sia ancora stato rilasciato.

Il figlio di cittadini di uno Stato membro dell'UE/AELS ammesso nel quadro del ricongiungimento familiare tra il 12° e il 21° anno d'età ottiene un permesso di dimora (cfr. in merito anche Istruzioni SEM II).

6.3.1 Condizioni

6.3.1.1 Coabitazione

Si rinvia ai numeri 6.1.4 e 6.9.

6.3.1.2 Abitazione conforme ai bisogni

La famiglia deve disporre di un'abitazione conforme ai propri bisogni (art. 43 cpv. 1 lett. b LStrI). Tale è il caso se l'abitazione consente di accogliere l'intera famiglia senza risultare sovraffollata (v. n. 6.1.4).

6.3.1.3 Mezzi finanziari: né aiuto sociale né prestazioni complementari

Devono essere disponibili mezzi finanziari che rendano possibile il ricongiungimento familiare senza causare una dipendenza dall'aiuto sociale (art. 43 cpv. 1 lett. c LStrI). Per valutare il rischio di dipendenza dall'aiuto sociale ci si fonda sulla situazione pregressa e su quella attuale per poi valutare il probabile sviluppo della situazione economica sul lungo periodo. Occorre tenere conto delle possibilità finanziarie di tutti i membri della famiglia. Le possibilità di guadagno e il reddito connesso devono essere documentati e devono apparire garantiti, con una certa probabilità, al di là di un breve periodo (DTF 139 I 330 consid. 4.1; sentenze del TF 2C_1144/2014 del 5 agosto 2015 consid. 4.5.2; 2C_502/2020 del 4 febbraio 2021 consid. 5.1; 2C_309/2020 del 5 ottobre 2021 consid. 5.5).[217]

[217] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.

Devono essere disponibili perlomeno i mezzi finanziari indicati nelle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'assistenza sociale (direttive CSIAS). I Cantoni decidono liberamente se esigere mezzi finanziari più cospicui che consentano allo straniero di garantire la propria integrazione sociale in Svizzera.

Lo straniero domiciliato in Svizzera non deve ricevere prestazioni complementari e non dovrà avervi diritto in seguito al ricongiungimento familiare (art. 43 cpv. 1 lett. e LStrI). La valutazione della mancata percezione di prestazioni complementari si fonda, per analogia, sui criteri sviluppati per valutare il rischio di dipendenza dall'aiuto sociale (sentenza TF 2C_309/2021 del 5 ottobre 2021 consid. 5.5).[218] Nel quadro di questa valutazione, si deve stabilire l'ammanco che in futuro dovrebbe essere coperto dalle prestazioni complementari se la persona che si è trasferita dovesse rimanere presso la persona già domiciliata in Svizzera. Pertanto, l'importo dell'ammanco è giuridicamente rilevante. Nel valutare l'eventuale rischio di dipendenza da prestazioni complementari, se l'ammanco è esiguo vanno posti requisiti di prova meno esigenti per quanto riguarda un presunto reddito futuro (sentenza TF 2C_795/2021 del 17 marzo 2022 consid. 4.2.4 con rimando alla sentenza 2C_309/2021 del 5 ottobre 2021, consid. 6.4.1).[219]

Per quanto riguarda gli obblighi di notifica delle autorità federali e cantonali si veda il numero 8.11.5.[220]

6.3.1.4 Competenze linguistiche

Il congiunge che raggiunge l'altro coniuge in Svizzera deve essere in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza. Le competenze linguistiche orali devono essere almeno del livello di riferimento A1 (art. 43 cpv. 1 lett. d LStrI).

Se il coniuge non dispone di competenze linguistiche orali del livello A1, è sufficiente la prova dell'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica che consenta di raggiungere almeno il livello A1(art. 43 cpv. 2 LStrI in combinato disposto con l'art. 73*a* cpv. 1 OASA). Tale prova deve essere presentata al più tardi al momento della notificazione in Svizzera.

Al più tardi al momento della proroga del permesso di dimora, il coniuge deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento (art. 73*a* cpv. 2 OASA).

Se sussistono motivi gravi, segnatamente una disabilità, una malattia o un'altra incapacità che pregiudichi ampiamente l'apprendimento di una lingua, si può derogare al requisito della prova delle conoscenze linguistiche (art. 49*a* LStrI).

I figli non coniugati minori di 18 anni non devono soddisfare questa condizione (art. 43 cpv. 3 LStrI). Si presume che imparino la lingua a scuola o nell'ambito della loro formazione professionale. A prescindere da ciò, le autorità cantonali competenti possono stipulare anche qui un accordo d'integrazione in caso di uno sviluppo negativo del processo d'integrazione. In tali casi di regola occorre fare appello alla responsabilità dei genitori detentori dell'autorità parentale o del genitore detentore dell'autorità parentale.

[218] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[219] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[220] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.

6.3.2 Accordo d'integrazione

Il primo rilascio del permesso di dimora può essere vincolato alla conclusione di un accordo d'integrazione o si possono stabilire corrispondenti condizioni se vi è un bisogno d'integrazione particolare (art. 43 cpv. 4 LStrI; n. 3.3.2).

Se si accerta uno sviluppo negativo del processo d'integrazione soltanto successivamente, la proroga del permesso di dimora può essere vincolata alla conclusione di un accordo d'integrazione o si possono stabilire corrispondenti condizioni. L'inosservanza di un accordo d'integrazione può in ultima istanza portare alla revoca del permesso di dimora o al rifiuto di prorogarlo (n. 8.3).

6.3.3 Rilascio del permesso di domicilio

Il coniuge straniero del titolare di un permesso di domicilio ha diritto al rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni durante il quale è vissuto in unione coniugale e in coabitazione con il coniuge se sono soddisfatti i criteri d'integrazione (art. 43 cpv. 5 LStrI; cfr. n. 3.3.1). Per il computo di tale durata si rinvia al n. 6.2.4.

Competenze linguistiche: il coniuge deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento (art. 73*b* OASA).

I figli minori di 12 anni hanno subito diritto al rilascio del permesso di domicilio (art. 43 cpv. 6 LStrI). I figli tra i 12 e i 18 anni d'età hanno solo diritto al rilascio del permesso di dimora (art. 43 cpv. 1 in combinato disposto con il cpv. 3 LStrI). Se i figli ottengono un permesso di dimora, il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 34 LStrI. Se il figlio è integrato, non sussistono motivi di revoca ed è in grado di comunicare bene nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, il permesso di domicilio può essere rilasciato già dopo cinque anni (art. 34 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 62 OASA, cfr. n. 3.5.3.2).

Se i genitori non sono sposati ma convivono, il figlio minore di 12 anni riceve il permesso di domicilio se il genitore che detiene l'autorità parentale ha un permesso di domicilio. Per quanto riguarda ulteriori costellazioni, in particolare la custodia alternata, si veda il numero 6.1.2.

6.4 Familiari di stranieri titolari del permesso di dimora

Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora possono essere ammessi nel quadro del ricongiungimento familiare (art. 44 LStrI). Non possono però far valere un diritto sancito per legge. I Cantoni possono vincolare il rilascio del permesso a condizioni più severe.

6.4.1 Condizioni

6.4.1.1 Coabitazione

Si rinvia ai numeri 6.1.4 e 6.9.

6.4.1.2 Abitazione conforme ai bisogni

La famiglia deve disporre di un'abitazione conforme ai propri bisogni (art. 44 cpv. 1 lett. b LStrI). Tale è il caso se l'abitazione consente di accogliere l'intera famiglia senza risultare sovraffollata (cfr. n. 6.1.4).

6.4.1.3 Mezzi finanziari: né aiuto sociale né prestazioni complementari

Devono essere disponibili mezzi finanziari che rendano possibile il ricongiungimento familiare senza causare una dipendenza dall'aiuto sociale (art. 44 cpv. 1 lett. c LStrI). Devono essere disponibile perlomeno i mezzi finanziari indicati nelle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'assistenza sociale (direttive CSIAS). I Cantoni decidono liberamente se esigere mezzi finanziari più cospicui che consentano allo straniero di garantire la propria integrazione sociale in Svizzera.

In linea di massima non sono presi in considerazione eventuali introiti futuri. Questo in particolare perché gli stranieri ammessi nel quadro del ricongiungimento familiare con persone titolari di un permesso di dimora annuale non hanno un diritto sancito per legge al rilascio di un permesso. Se tuttavia è rilasciato un permesso di dimora, queste persone hanno diritto a esercitare un'attività lucrativa. Un eventuale reddito futuro può pertanto essere considerato, in via eccezionale, se molto probabilmente potrà essere conseguito in maniera duratura (posto di lavoro reale, sicuro nonché possibilità effettiva di esercitare un'attività lucrativa alla luce della situazione familiare).

Lo straniero a cui si ricongiunge la famiglia non deve ricevere prestazioni complementari al momento della presentazione della domanda né potrebbe riceverne con grande probabilità nel prossimo futuro in seguito al ricongiungimento familiare (art. 44 cpv. 1 lett. e LStrI). Per quanto riguarda i relativi obblighi di notifica delle autorità federali e cantonali si veda il numero 8.11.5.

6.4.1.4 Competenze linguistiche

Il congiunge che raggiunge l'altro coniuge in Svizzera deve essere in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza. Le competenze linguistiche orali devono essere almeno del livello di riferimento A1 (art. 44 cpv. 1 lett. d LStrI).

Se il coniuge non dispone di competenze linguistiche orali del livello A1, è sufficiente la prova dell'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica che consenta di raggiungere almeno il livello A1(art. 44 cpv. 2 LStrI in combinato disposto con l'art. 73*a* cpv. 1 OASA). Tale prova deve essere presentata al più tardi al momento della notificazione in Svizzera.

Al più tardi al momento della proroga del permesso di dimora, il coniuge deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento (art. 73*a* cpv. 2 OASA).

Se sussistono motivi gravi, segnatamente una disabilità, una malattia o un'altra incapacità che pregiudichi ampiamente l'apprendimento di una lingua, si può derogare al requisito della prova delle conoscenze linguistiche (art. 49*a* LStrI).

I figli non coniugati minori di 18 anni non devono soddisfare questa condizione (art. 43 cpv. 3 LStrI). Si presume che imparino la lingua a scuola o nell'ambito della loro formazione professionale. A prescindere da ciò, le autorità cantonali competenti possono stipulare anche qui un accordo d'integrazione in caso di uno sviluppo negativo del processo d'integrazione. In tali casi di regola occorre fare appello alla responsabilità dei genitori detentori dell'autorità parentale o del genitore detentore dell'autorità parentale.

6.4.2 Accordo d'integrazione

Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione o si possono stabilire corrispondenti condizioni se vi è un bisogno d'integrazione particolare (n. 3.3.2).

Se si accerta uno sviluppo negativo del processo d'integrazione, la proroga del permesso di dimora può però essere vincolata alla conclusione di un accordo d'integrazione o si possono stabilire corrispondenti condizioni. L'inosservanza di un accordo d'integrazione può in ultima istanza portare alla revoca del permesso di dimora o al rifiuto di prorogarlo (n. 8.3).

6.4.3 Rilascio del permesso di domicilio

I familiari di stranieri titolari del permesso di dimora soggiacciono alle condizioni generali per il rilascio del permesso di domicilio (art. 34 LStrI; n. 3.5).

Il diritto al rilascio del permesso di domicilio può essere invocato cinque anni dopo che il coniuge ha ottenuto il proprio permesso di domicilio, sempreché siano rispettati i criteri d'integrazione (art. 43 cpv. 5 LStrI).

6.5 Familiari di stranieri titolari del permesso di soggiorno di breve durata

L'autorità cantonale competente in materia di stranieri può ammettere il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata, nel quadro del ricongiungimento familiare (art. 45 LStrI). Non sussiste un diritto sancito per legge. I familiari ottengono un permesso di soggiorno di breve durata avente la medesima validità.

I presupposti sono gli stessi di quelli per il ricongiungimento di stranieri titolari del permesso di dimora, fatta eccezione per le competenze linguistiche (art. 44 LStrI; n. 6.4).

Conformemente alla prassi, se una persona che soggiorna in Svizzera per al massimo quattro mesi e non necessita di un permesso (art. 12 OASA) è raggiunta dai propri familiari, questi ultimi non ottengono alcun permesso. Anche in questi casi il soggiorno è regolato mediante autorizzazione del rilascio del visto o assicurazione di rilascio del permesso.

6.6 Familiari di rifugiati riconosciuti che hanno ottenuto asilo

Nel caso di un rifugiato riconosciuto che si sposa dopo aver ottenuto asilo in Svizzera possono presentarsi due situazioni. Se il coniuge del rifugiato riconosciuto si trova già in Svizzera, ottiene anch'esso, su richiesta e fatte salve circostanze particolari, la qualità di rifugiato e l'asilo secondo l'articolo 51 LStrI anche ove la comunità familiare sia stata fondata solo in Svizzera (sentenza di principio del Tribunale amministrativo federale DTAF 2017 VI/4).

Se, invece, il coniuge si trova all'estero, il ricongiugimento familiare è retto dalle disposizioni del diritto in materia di stranieri (art. 43 segg. LStrI). Non vi è riunione della famiglia ai sensi dell'articolo 51 LAsi. Gli eventuali diritti garantiti per legge vanno esaminati *nell'ottica del diritto in materia di stranieri*, in applicazione degli articoli 43 seg. LStrI, ovvero dell'articolo 8 CEDU o dell'articolo 13 Cost. (decisione di principio del TF 2C_320/2013 dell'11 dicembre 2013, consid. 1.3.3). Laddove sussista una relazione familiare stretta, autentica ed effettiva e non sia possibile o ragionevolmente esigibile che gli interessati la coltivino altrove (protezione garantita dall'art. 8 CEDU), il ricongiungimento familiare va negato a un rifugiato riconosciuto che ha ottenuto asilo e possiede un permesso di dimora soltanto se non sono soddisfatti i presupposti per il rilascio del permesso conformemente all'articolo 44 LStrI in combinato disposto con l'articolo 73 OASA oppure se sussistono motivi di estinzione ai sensi dell'articolo 51 capoverso 2 LStrI (sentenza 2C_983/2012, consid. 2.1).

Non si può presumere alla leggera che sia ragionevolmente esigibile che gli interessati coltivino altrove la loro relazione familiare, soprattutto se il partner dispone di un permesso di dimora umanitario in un altro Stato. Poiché il rifugiato a cui è stato concesso l'asilo perderebbe il suo statuto in Svizzera in caso di trasferimento all'estero, non si può dire che i coniugi potrebbero ragionevolmente vivere il loro rapporto in un altro Stato con cui hanno legami può stretti che con la Svizzera (DTF 139 I 330, consid. 3.3).

Nell'ottica del ricongiungimento familiare, non è possibile invocare contro il rifugiato riconosciuto che ha ottenuto asilo la propria dipendenza personale dall'aiuto sociale (decisione di principio del TF 2C_983/2012, consid. 3). Se invece vi è il rischio che il familiare desideroso di raggiungerlo in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare cada a carico dell'aiuto sociale o faccia aumentare la dipendenza dall'aiuto sociale del rifugiato in Svizzera, può essere giustificato, nell'interesse pubblico, rifiutare il permesso di dimora. L'esistenza di mezzi finanziari sufficienti e quindi lo sgravio dell'aiuto sociale e delle finanze pubbliche è riconosciuta quale presupposto per il ricongiungimento familiare anche conformemente alla giurisprudenza relativa all'articolo 8 CEDU (sentenze di principio del TF 2C_983/2012, consid. 3.2; 2C_1018/2012, consid. 3.2).

Per quanto riguarda la dipendenza dall'aiuto sociale, il Tribunale federale ha ritenuto che questo motivo non può più essere fatto valere nei confronti di una coppia sposata ove il rifugiato riconosciuto abbia intrapreso quanto si poteva da lui ragionevolmente esigere in vista di inserirsi nel mercato del lavoro (primario), così da sovvenire quanto più possibile autonomamente ai propri bisogni e a quelli della sua famiglia (fondata dopo la fuga e che si trova ancora all'estero), oppure renda verosimile che la coppia disporrà a breve di un reddito sufficiente per colmare l'importo tuttora versato dall'aiuto sociale (sentenza TF 2C_660/2015 del 26 agosto 2015, consid. 2.2).

Conformemente alla prassi del Tribunale federale, ragioni finanziarie possono opporsi al ricongiungimento laddove vi sia il pericolo di una dipendenza considerevole e prolungata dall'aiuto sociale. Nel valutare questo rischio occorre fondarsi sulla situazione in essere, considerando però anche il probabile sviluppo finanziario sul lungo periodo (2C_320/2013, consid.4.1 e le sentenze precitate). In questo contesto va tenuto conto del fatto che la volontà di proteggere l'assistenza pubblica dal rischio di un ulteriore onere giustifica un pregiudizio massiccio o perfino l'impossibilità della vita familiare di rifugiati riconosciuti cui è stato concesso l'asilo soltanto se il pericolo in questione è reputato ingente in termini di durata e di entità; in quest'ottica la Svizzera deve assumersi determinate conseguenze derivanti dalla concessione dell'asilo, dalla libertà di matrimonio dell'interessato (art. 14 Cost.) e dall'eventuale futura creazione di una famiglia (DTF 139 I 33, consid. 4.2).

Dal 1° maggio 2019 viene attuata l'Agenda Integrazione Svizzera[221], che tra l'altro prevede l'elaborazione di piani d'integrazione vincolanti con tutti i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente. I piani d'integrazione tengono conto delle prescrizioni dell'articolo 58*a* LStrI. La loro attuazione è accompagnata da un nuovo servizio responsabile dei casi (Case Management), che coordina in particolare l'acquisizione delle competenze linguistiche. Il criterio della comprensione della lingua parlata nel luogo di residenza (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. d LStrI) o il requisito dell'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica è soddisfatto, nel quadro

[221] L'Agenda Integrazione Svizzera prevede obiettivi vincolanti e misurabili per l'integrazione di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente. Le priorità dell'Agenda Integrazione sono state stabilite nel rapporto del gruppo di coordinamento politico Confederazione-Cantoni del 1° marzo 2018, consultabile all'indirizzo: www.sem.ch > Entrata & soggiorno > Integrazione > Agenda Integrazione Svizzera.

del primo rilascio del permesso, se il servizio responsabile del caso conferma alla competente autorità che è stato elaborato un piano d'integrazione; non occorre apportare un attestato individuale delle competenze linguistiche.

6.7 Familiari di persone ammesse provvisoriamente

Cfr. n 6.3.9 delle Istruzioni SEM III.

6.8 Ricongiungimento familiare parziale

La giurisprudenza in materia di ricongiungimento familiare in virtù della LDDS stabiliva che lo scopo delle disposizioni in questo ambito era di permettere di conservare o ricostituire la comunità familiare fra i due genitori e i figli minori in comune. I figli cresciuti all'estero presso l'altro genitore non avevano il diritto incondizionato di raggiungere il genitore stabilitosi in Svizzera.

Nel 2010 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza in materia di ricongiungimento familiare parziale (DTF 136 II 78): i figli non sono più tenuti a vivere con entrambi i genitori. Anche uno solo dei genitori può dunque far valere gli articoli 42 capoverso 1 e 43 LStrI per ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno per il figlio (i figli) minore(i) di 18 anni, sempre che le condizioni dell'articolo 47 LStrI o il termine transitorio di cui all'articolo 126 capoverso 3 LStrI siano rispettati (DTF 136 II 78). Lo stesso vale per l'articolo 44 LStrI (sentenze 2C_764/2009; 2C_537/2009). I parametri stabiliti dalla nuova giurisprudenza del TF valgono anche quando si tratta di esaminare, alla luce dell'articolo 8 CEDU, il diritto al ricongiungimento familiare parziale (sentenza 2C_764/2009). Gli articoli 42–44 non consentono più di giustificare l'applicazione delle condizioni restrittive previste dalla vecchia giurisprudenza nel caso dei ricongiungimenti parziali che subordinavano il diritto al ricongiungimento al fatto che il figlio vivesse con entrambi i genitori. Queste condizioni possono tuttavia assumere una certa rilevanza nel caso di «gravi motivi familiari» ai sensi dell'articolo 47 capoverso 4 LStrI se il diritto al ricongiungimento familiare differito è fatto valere fuori del termine di cui all'articolo 47 capoverso 1 LStrI (DTF 136 II 78). Il passaggio alla nuova giurisprudenza non significa che, nel caso di un ricongiungimento familiare parziale, le autorità debbano applicare gli articoli 42–44 LStrI in modo automatico. Infatti, questa forma di ricongiungimento può porre problemi specifici, soprattutto quando il figlio per il quale si chiede il permesso di dimora in Svizzera vive all'estero con l'altro genitore o con la famiglia di quest'ultimo.

Le autorità migratorie competenti per il rilascio del permesso di dimora nell'ambito di un ricongiungimento familiare devono verificare che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

1. il ricongiungimento familiare parziale non deve essere stato invocato abusivamente (art. 51 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a LStrI).
2. Il genitore richiedente deve essere titolare unico dell'autorità parentale; nel caso in cui l'autorità parentale sia congiunta, l'altro genitore residente all'estero deve aver dato il suo esplicito consenso (cfr. DTF 125 II 585, consid. 2a). Fatti salvi casi eccezionali, il genitore che ritiene che sia nell'interesse del figlio lasciare che questi possa raggiungerlo in Svizzera deve avere il diritto di vivere con il figlio secondo le regole del diritto civile. Una semplice dichiarazione del genitore che rimane all'estero e che autorizza il figlio a raggiungere l'altro genitore in Svizzera non è sufficiente (sentenze 2C_132/2011, consid. 6.2.3; 2C_537/2009, consid. 4; 2C_75/2011, consid. 4.4).

3. Occorre tenere in debita considerazione l'interesse superiore del minore ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS *0.107*). Ciò significa che il ricongiungimento familiare non deve comportare uno sradicamento traumatizzante per il minore o avvenire contro la sua volontà, risultando quindi in una separazione dalla sua famiglia residente nel Paese d'origine. Il Tribunale federale sottolinea che le autorità godono di un potere discrezionale limitato nell'esame dell'interesse superiore del minore e che possono intervenire e negare il ricongiungimento familiare soltanto se è manifestamente contrario all'interesse del minore (sentenza 2C_526/2009; nel contesto dell'ALC: DTF 136 II 177; si veda anche la sentenza 2C_247/2012, consid. 3.2 con ulteriori riferimenti). Il TF è tuttavia severo nei riguardi di persone che entrano illegalmente in Svizzera ponendo le autorità dinanzi a un fatto compiuto. Non esclude che, laddove un genitore faccia entrare illegalmente in Svizzera un figlio che viveva precedentemente presso l'altro genitore all'estero, l'interesse pubblico a non incoraggiare un tale comportamento prevalga sull'interesse privato al ricongiungimento familiare parziale in Svizzera (sentenza 2C_639/2012, consid. 4.5.2).

6.9 Deroghe al requisito della coabitazione

Il requisito della coabitazione per l'ammissione del coniuge straniero (art. 42 cpv. 1, 43 cpv. 1, 44 lett. a LStrI) non è applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di due domicili separati e se la comunità familiare continua a sussistere (art. 49 LStrI). L'articolo 49 LStrI non mira tuttavia a permettere ai coniugi di vivere separatamente in Svizzera per un lungo periodo ed esige il mantenimento dell'unione familiare (sentenza 2C_308/2011, consid. 3.2); non intende nemmeno permettere di fare chiarezza in merito alla relazione (sentenze 2C_575/2009 del 1° giugno 2010, consid. 3.6 e 2C_891/2012 del 7 giugno 2013, consid. 2.3).

I motivi gravi devono essere oggettivi e di un certo peso. Si può dare per acquisito il sussistere di un motivo grave qualora i coniugi abbiano possibilità scarse o inesistenti di influire sulla loro situazione (separazione) senza che ciò rischi di esporli a seri pregiudizi (sentenza 2C_544/2010 del 23 dicembre 2010, consid. 2.3.1).

Sono considerati motivi gravi per una deroga all'esigenza della coabitazione in particolare gli obblighi professionali (anche se non tutti i motivi professionali costituiscono un motivo importante per una deroga all'esigenza della coabitazione; sentenza 2C_50/2010 del 17 giugno 2010, consid. 2.3.1) o una separazione temporanea a causa di notevoli problemi familiari (art. 76 OASA; sentenza 2C_40/2012, consid. 4 con ulteriori riferimenti). I notevoli problemi familiari devono essere dovuti a situazioni particolarmente difficili (sentenza 2C_ 635/2009, consid. 4.4). Un peggioramento della salute non rappresenta, di per sé, un motivo grave. La vaga possibilità di una futura ripresa della vita in comune non deve essere assimilata al mantenimento della comunità coniugale (sentenza 2C_ 1027/2012, consid. 3.3). La libera decisione dei coniugi di «vivere insieme ma separatamente» («*living apart together*» in quanto tale e senza risultare da altri motivi non costituisce un motivo grave ai sensi dell'articolo 49 LStrI (cfr. sentenze 2C_207/2011 del 5 settembre 2011, consid. 4.2; 2C_792/2010 del 25 maggio 2011, consid. 3.1; 2C_388/2009 del 9 dicembre 2009, consid. 4). Sotto il profilo del diritto in materia di stranieri si può dare per acquisita l'estinzione della volontà di vivere un matrimonio laddove i coniugi vivano separati sebbene non vi siano pertinenti motivi con una rilevanza

giuridica e tra i coniugi non siano visibili legami forti (sentenza 2C_638/2014 del 10 novembre 2014, consid. 2–3.1). Dopo una separazione di un anno si presume che la comunità coniugale sia sciolta (sentenza 2C_308/ 2011, consid. 3.2).

Se sussistono motivi gravi per una deroga all'esigenza della coabitazione, continua a sussistere anche il diritto al rilascio del permesso di domicilio (art. 42 cpv. 3 LStrI).

6.10 Termine per il ricongiungimento familiare

Il diritto al ricongiungimento familiare deve essere fatto valere entro cinque anni; per i figli di età superiore ai 12 anni il termine si riduce a 12 mesi (nel caso di ricongiungimento familiare con cittadini svizzeri o stranieri titolari del permesso di domicilio: art. 47 cpv. 1 LStrI; con stranieri titolari del permesso di dimora: art. 73 OASA; con persone ammesse provvisoriamente: art. 74 cpv. 3 OASA). S'intende così promuovere un'integrazione per quanto possibile rapida in Svizzera. È determinante l'età del figlio al momento della presentazione della domanda. Il diritto al ricongiungimento non cessa se il figlio compie 12 anni durante la procedura, prima del rilascio dell'autorizzazione (DTF 136 II 497).

Se il figlio straniero compie 12 anni durante il quinquennio accordato per il ricongiungimento, un termine di un anno decorre da tale giorno se sono trascorsi meno di quattro anni dall'inizio del termine iniziale di cinque anni. Se al compimento dei 12 anni è trascorso più di quattro anni rispetto al termine iniziale di cinque anni, il ricongiungimento familiare deve essere richiesto prima della scadenza del termine iniziale di cinque anni. Il termine di un anno ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1 secondo periodo LStrI non è un termine supplementare a quello di cinque anni ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1 primo periodo, ma corrisponde a una riduzione del termine di cinque anni (in proposito cfr. sentenza 2C_205/2011). Questi termini non sono applicabili ai familiari stranieri di cittadini svizzeri in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato da uno Stato UE/AELS con cui è stato concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 47 cpv. 2 LStrI; n. 6.2.2).

Il fatto di fissare limiti massimi di età al fine di garantire una buona integrazione dei minori stranieri non è previsto unicamente dal diritto svizzero. Si veda in merito la direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 pagg. 12–18), secondo cui uno Stato membro nel quale un minore che abbia superato i 12 anni giunga indipendentemente dal resto della famiglia può, prima di autorizzare l'ingresso e il soggiorno, esaminare se siano soddisfatte le condizioni per la sua integrazione richieste dalla legislazione nazionale; occorre tenere conto «della capacità di integrazione dei minori nei primi anni di vita e assicurare che essi acquisiscano a scuola l'istruzione e le competenze linguistiche necessarie» (art. 4 par. 1 in fine e consid. 12 della direttiva). Secondo la direttiva, inoltre, gli Stati membri possono richiedere che le domande riguardanti il ricongiungimento familiare di figli minori siano presentate prima del compimento del quindicesimo anno di età. Ove dette richieste vengano presentate oltre il quindicesimo anno di età, gli Stati membri che decidono di applicare la presente deroga autorizzano l'ingresso e il soggiorno di siffatti figli per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (art. 4 par. 6; cfr. Astrid Epiney/Andrea Faeh, *Zum Aufenthaltsrecht von Familienangehörigen im europäischen Gemeinschaftsrecht, Jahrbuch für Migrationsrecht 2005/2006*, Berna 2006, pagg. 49 segg., 74 segg.).

Con sentenza del 27 giugno 2006 (causa C-540/03) la CGUE ha respinto un ricorso del Parlamento europeo teso a revocare la disciplina del termine per il ricongiungimento familiare. Secondo la Corte, il limite d'età fissato a 12 anni e il criterio d'integrazione di cui all'articolo 4

paragrafo 1 della direttiva erano compatibili con il potere discrezionale degli Stati membri previsto dall'articolo 8 CEDU e con gli scopi ivi perseguiti; essa ha inoltre sottolineato che la necessità dell'integrazione poteva essere dedotta da diversi obiettivi legittimi conformemente all'articolo 8 paragrafo 2 CEDU (sentenza della CGUE, n. 62 segg.).

Anche nel caso in cui i termini siano rispettati, può sussistere, in casi singoli, un abuso di diritto, ad esempio qualora il ricongiungimento sia invocato al solo scopo di eludere le prescrizioni d'ammissione e non in vista di ricostituire la famiglia in Svizzera (n. 6.14).

Nell'esaminare l'età dei figli nel contesto del ricongiungimento familiare è determinante la data del deposito della pertinente domanda.

Decisioni del Tribunale federale:

DTF 129 II 13, consid. 2; DTF 129 II 252, consid. 1.2	Per la valutazione dell'età occorre fondarsi sulla data in cui è stata presentata la domanda.
DTF 130 II 6, consid. 5.4	Confronto LStrI e disciplina UE riguardo ai termini per il ricongiungimento familiare
DTF 136 II 497	È determinante l'età del figlio al momento della presentazione della domanda. Il diritto al ricongiungimento non cessa se il figlio compie 12 anni durante la procedura, prima del rilascio dell'autorizzazione.

6.10.1 Inizio dei termini

I termini per il ricongiungimento con familiari stranieri decorrono:

- per i cittadini svizzeri:

  dall'entrata in Svizzera o dall'insorgere del legame familiare (art. 47 cpv. 3 lett. a in combinato disposto con l'art. 41 cpv. 1 LStrI; nessun termine per il ricongiungimento nel caso dell'art. 42 cpv. 2 LStrI);

- per i titolari di un permesso di domicilio:

  dal rilascio del permesso oppure dall'insorgere del legame familiare (art. 47 cpv. 3 lett. b);

- per i titolari di un permesso di dimora:

  dal rilascio del permesso oppure dall'insorgere del legame familiare (art. 73 OASA);

- per le persone ammesse provvisoriamente:

  da che possono beneficiare del ricongiungimento familiare, ossia tre anni dopo la data dell'ammissione provvisoria (art. 85 cpv. 7 LStrI). Se in quel momento il legame famigliare non è stabilito, i termini per chiedere il ricongiungimento familiare iniziano a decorrere dall'insorgere del legame familiare (art. 74 cpv. 3 OASA).

Se lo straniero poteva beneficiare del ricongiungimento familiare prima del rilascio del permesso attuale a seguito del passaggio dall'ammissione provvisoria al permesso di dimora o dal permesso di dimora al permesso di domicilio, ne è tenuto conto nel computo del termine per il ricongiungimento familiare. Gli stranieri che hanno presentato senza successo una prima domanda di ricongiungimento familiare quando non ne avevano diritto possono, se sopravviene una circostanza che conferisca loro tale diritto, presentare una nuova domanda se la

precedente richiesta era stata depositata entro i termini di cui all'articolo 47 LStrI e la seconda domanda è presentata entro tali scadenze a contare dall'insorgere del diritto (DTF 137 II 393, consid. 3.3). Per maggiori dettagli si veda anche la sentenza 2C_888/2011, consid. 2.4 e 2.5.

Inoltre se lo straniero che ottiene un permesso di dimora dopo essere stato titolare di un permesso di soggiorno di breve durata (max. 2 anni; art. 32 LStrI) poteva già beneficiare del ricongiungimento familiare (art 45 LStrI), non ne viene tenuto conto nel calcolo del termine per richiedere il ricongiungimento familiare. Di fatto, tenuto conto del carattere chiaramente temporaneo del soggiorno legittimato da un permesso di breve durata, non si può pretendere che lo straniero prenda, ancora a questo stadio, una decisione definitiva in merito al ricongiungimento familiare, tanto più che lo scopo di favorire un'integrazione rapida in Svizzera non ha la stessa rilevanza quando il soggiorno è di breve durata. Di conseguenza l'articolo 47 capoverso 3 lettera b LStrI stabilisce giustamente il *dies a quo* a partire dalla concessione del permesso di dimora.[222]

Il termine inizia a decorrere con l'insorgere del legame familiare, ossia alla data del matrimonio se gli interessati sono sposati. Conformemente al diritto in materia di stranieri, il legame di filiazione ai sensi dell'articolo 47 LStrI insorge, in linea di principio, alla nascita del figlio, anche ove la paternità sia registrata o riconosciuta soltanto successivamente. Sono fatti salvi i casi in cui inizialmente la filiazione non è stata riconosciuta o è stata litigiosa. In questo caso il vincolo di filiazione insorge al momento del riconoscimento del figlio o del passaggio in giudicato della decisione del giudice nel contesto del processo per stabilire la paternità; pertanto il termine per il deposito della domanda di ricongiungimento familiare inizia a decorrere soltanto da tale data. Allo stesso modo, il vincolo di filiazione insorge al momento dell'adozione e il termine inizia a decorrere da tale data.

Sentenza TF 2C_205/2011 del 3 ottobre 2011, consid. 4.5	Nessun nuovo termine di ricongiungimento se questo interessa, oltre al figlio, anche l'altro genitore.
DTF 137 II 393, consid. 3.3 Sentenza TF 2C_888/2011 del 20 giugno 2012, consid. 2.4	Se il genitore che giunge in Svizzera non ha diritto al ricongiungimento (p. es. non possedendo un permesso B), con l'insorgenza ulteriore di un diritto (p. es. in caso di rilascio di un permesso C o di matrimonio con un cittadino svizzero) decorre un nuovo termine per il ricongiungimento se in passato era stato richiesto senza successo, entro i termini previsti, il ricongiungimento del figlio.

6.10.2 Ricongiungimento dei figli dopo lo scadere del termine

Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente *se possono essere fatti valere gravi motivi familiari* (art. 47 cpv. 4 LStrI). La disciplina derogatoria va applicata con moderazione nell'interesse di una buona integrazione. Il ricongiungimento differito dei figli è pertanto possibile solo se il benessere degli stessi lo richiede (art. 75 OASA). Segnatamente in questi casi occorre esaminare l'eventualità di vincolare il rilascio del permesso all'obbligo di frequentare un corso di lingue o d'integrazione (art. 58*a* LStrI; n. 3.3.3).

Se necessario, i figli di più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento. Di regola, l'audizione avviene presso la rappresentanza svizzera nel luogo di residenza (art. 47 cpv. 3 LStrI; art. 73 cpv. 3 e 74 cpv. 4 OASA). La procedura secondo il diritto in materia di stranieri è

[222] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° giugno 2025.

tuttavia svolta prevalentemente per scritto, per cui non è indispensabile che i figli siano sentiti personalmente e oralmente, fermo restando che devono poter esprimere adeguatamente il loro punto di vista (sentenza 2C_576/2011, consid. 3.3).

I principi giurisprudenziali sviluppati sotto il diritto previgente in materia di ricongiungimento familiare parziale sussistono se il ricongiungimento è chiesto per importanti motivi familiari (sentenza 2C_1198/2012, consid. 4.2; DTF 137 I 284, consid. 2.3.1; 136 II 78, consid. 4.7; sentenza 2C_ 205/2011, consid. 4.2, v. anche n. 6.8).

Il riconoscimento di un diritto al ricongiungimento familiare presuppone pertanto un cambiamento importante delle circostanze, segnatamente di ordine familiare, nel Paese d'origine, come ad esempio una modifica delle possibilità di presa in carico educativa all'estero. In questi casi occorre tuttavia esaminare se vi sono soluzioni alternative che permettono al minore di restare dove vive. Tale esame è ancor più importante nel caso di adolescenti (sentenze 2C_1198/2012, consid. 4.2 con ulteriori riferimenti; 2C_132/2012, consid. 2.3.1 con ulteriori riferimenti; 2C_709/2010, consid. 5.1.1 con ulteriori riferimenti). In generale, più a lungo il giovane ha vissuto all'estero e più è vicino alla maggiore età, più seri e solidi devono essere i motivi che giustificano lo spostamento del centro dei suoi interessi (sentenze 2C_1198/2012, consid. 4.2 con ulteriori riferimenti; 2C_132/2012, consid. 2.3.1 con ulteriori riferimenti; 2C_555/2012, consid. 2.3, 2C_909/2019 del 7 aprile 2020 consid. 4.6.8).

Il bene del minore non deve essere l'unico criterio da considerare. Occorre esaminare la situazione globale tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti. Devono pertanto essere considerati il senso e lo scopo della normativa sui termini dell'articolo 47 LStrI, che mira ad agevolare l'integrazione dei minori, permettendo loro, grazie a un ricongiungimento familiare precoce, di beneficiare in particolare di una formazione scolastica in Svizzera il più completa possibile. Bisogna parimenti evitare che siano presentate abusivamente domande di ricongiungimento familiare in favore di figli in procinto di raggiungere l'età lavorativa, il cui obiettivo consiste anzitutto in un accesso agevolato al mercato del lavoro e non alla ricostituzione della vita familiare (cfr. sentenza 2C_532/2012, consid. 2.2.2 con ulteriori riferimenti).

L'assistenza differita da parte dei genitori in Svizzera può tuttavia rendersi necessaria ad esempio in caso di disabilità del figlio o qualora venga meno la necessaria assistenza all'estero (p. es. decesso o malattia della persona che detiene la custodia del minore).

Tenuto conto delle condizioni di assistenza presenti e future, va considerato anche il grado d'integrazione del minore nel proprio Paese d'origine per valutare le possibilità o le difficoltà d'integrazione che incontrerebbe in Svizzera (sentenza TF 2A.92/1998 non pubblicata del 29 ottobre 1998 nella causa Y.).

Il ricongiungimento familiare non può essere motivato da ragioni economiche (migliori prospettive professionali ed esistenziali, assistenza di fratelli o sorelle più piccoli, svolgimento dei lavori domestici per la famiglia in Svizzera), né da motivi legati alla situazione politica nel Paese d'origine.

Se la domanda di ricongiungimento riguarda un figlio in procinto di compiere 18 anni che ha già vissuto in Svizzera beneficiando di un permesso di domicilio prima di ritornare nel Paese d'origine, è lecito supporre che la nuova domanda non sia motivata dalla volontà di ricostituire la comunità familiare (DTF 119 Ib 81 segg.).

I gravi motivi familiari per il ricongiungimento differito devono essere interpretati in maniera conforme al diritto fondamentale al rispetto della vita familiare (art. 13 Cost., art. 8 CEDU).

Occorre inoltre tenere conto dell'interesse superiore del minore conformemente all'articolo 3 paragrafo 1 CDF (sentenza 2C_687/2010, consid. 4.1).

DTF 137 II 393	Nessun grave motivo familiare: adolescente di 17 anni, problemi di salute della nonna e decesso di quest'ultima, famiglia numerosa nel Paese d'origine (nonni, zii e madre).
Sentenza TF 2C_709/2010,	Nessun grave motivo familiare: adolescente di 14 anni che parla soltanto albanese; madre e alcuni familiari vivono nel Paese d'origine.
Sentenza TF 2C_304/2011,	Rinvio del dossier alle autorità inferiori per complemento d'istruzione, precisando che in caso di conferma delle allegazioni avanzate andrebbe rilasciato un permesso di dimora a un'adolescente tredicenne, ben integrata sul piano scolastico, che afferma di non aver più alcun sostegno nel Paese d'origine (madre partita in Italia, nonni paterni e materni deceduti e rifiuto della sorella maggiore di prendersi a carico l'adolescente).
Sentenza TF 2C_205/2011 del 3 ottobre 2011, consid. 4.3 segg. Sentenza TF 2C_981/2010, consid. 4.3	Dall'autorizzazione contemporanea al ricongiungimento della madre e di un fratello / una sorella minore non risulta alcun motivo familiare importante secondo l'articolo 47 LStrI per il ricongiungimento tardivo del fratello / della sorella maggiore.
Sentenza TF 2C_906/2012 del 5 giugno 2013	Decesso in patria della nonna finora incaricata della custodia: motivo importante per il ricongiungimento tardivo del figlio sedicenne negato in base alle circostanze concrete.
Sentenza TF 2C_909/2019 del 7 aprile 2020, consid. 4	Nessun grave motivo familiare: figlia quasi sedicenne che a soli quattro anni la madre ha lasciato alla famiglia del defunto marito. La figlia è praticamente sempre vissuta separata dalla madre ed è stata socializzata nel Paese di origine, dove ha l'opportunità di seguire una formazione universitaria.

6.10.3 Ricongiungimento familiare del coniuge dopo lo scadere del termine

Salvo ove ragioni oggettive e plausibili giustifichino il contrario, nella prassi si considera che dei coniugi che per anni vivono volontariamente separati manifestano un interesse minimo alla vita comune (sentenze 2C_348/2016 del 17 marzo 2017, consid. 2.3; 2C_914/2014 del 18 maggio 2015, consid. 4.1).

Un motivo appare tanto più serio quanto più ingenti sarebbero gli inconvenienti per i coniugi in caso di cambiamento della situazione abitativa (sentenza 2C_544/2010 del 23 dicembre 2010, consid. 2.3.1).

6.11 Attività lucrativa dei familiari

Cfr. numero 4.4.1.

6.12 Estinzione dei diritti in materia di ricongiungimento familiare

I diritti in materia di ricongiungimento familiare previsti nella LStrI si estinguono in virtù dell'articolo 51 LStrI se sono invocati abusivamente o se sussistono motivi di revoca del permesso.

6.13 Estinzione dei diritti a causa di un motivo di revoca

I motivi di revoca che provocano l'estinzione dei diritti nel quadro del ricongiungimento familiare con il titolare del permesso di domicilio (art. 43 LStrI), dell'ammissione in vista d'adozione (art. 48 LStrI) nonché dello scioglimento della comunità familiare sono retti dall'articolo 62 o 63 capoverso 2 LStrI (art. 51 cpv. 2 lett. b LStrI; cfr. n. 8.3). Per maggiori dettagli in merito all'esame di una domanda di ricongiungimento familiare in presenza di una condanna all'espulsione penale si rimanda ai numeri 6.1.6 e 8.4.2.2.

Nel quadro del ricongiungimento dei familiari stranieri con un cittadino svizzero (art. 42 LStrI), i motivi di revoca sono retti dall'articolo 63 LStrI (art. 51 cpv. 1 lett. b LStrI).

6.13.1 Violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici e dipendenza dall'aiuto sociale

Gli articoli 62 e 63 LStrI si distinguono unicamente nella definizione che viene data della violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici nonché della dipendenza dall'aiuto sociale che possono portare a una revoca dei permessi. I requisiti sono più elevati nell'articolo 63 LStrI (art. 62 lett. c e d LStrI rispetto all'art. 63 cpv. 1 lett. b e c LStrI).

La modifica dell'articolo 63 capoverso 2 LStrI (cfr. anche n. 8.3.3; Commutazione), secondo cui ora un permesso di domicilio può essere rimpiazzato da un permesso di dimora se i criteri d'integrazione dell'articolo 58*a* LStrI (cfr. n. 3.3.1) non sono soddisfatti, nonché la possibilità di una revoca del permesso di domicilio anche dopo un soggiorno di oltre 15 anni in Svizzera in caso di dipendenza durevole e considerevole dall'aiuto sociale, influiscono anche sulla valutazione di un'eventuale dipendenza dall'aiuto sociale nel caso del ricongiungimento familiare con uno svizzero. Se infatti il criterio d'integrazione che prevede la partecipazione alla vita economica o all'acquisizione di una formazione non è adempiuto per propria colpa, questo costituisce un motivo per una commutazione e quindi per una revoca del permesso di domicilio.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, scrupoli di natura finanziaria non bastano da soli a giustificare il rigetto della domanda, se sussiste un diritto al ricongiungimento familiare secondo la LStrI o l'articolo 8 CEDU; a tal fine deve semmai sussistere un pericolo concreto di dipendenza durevole e considerevole dall'assistenza sociale (cfr. DTF 119 Ib 81 consid. 2; DTF 122 II 1 consid. 3 e DTF 125 II 633 pag. 641).

Occorre considerare non soltanto la dipendenza dall'aiuto sociale dello straniero interessato, ma anche su quella delle persone a suo carico come il coniuge e figli minorenni.

Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 135 II 265 consid. 3.7; sentenza TF 2C_448/2007 del 20 febbraio 2008 consid. 3.4 e 3.5), le prestazioni complementari[223] e le riduzioni di premi, sebbene commisurate al salario e al fabbisogno, non costituiscono una dipendenza dall'aiuto sociale nel quadro dell'applicazione della LStrI (cfr. DTF 127 V 368, consid. 5 pag. 369). Per il ricongiungimento familiare di coniugi e figli di persone titolari di un permesso di domicilio, di dimora o di soggiorno di breve durata vige ora il presupposto che non siano o non possano essere percepite prestazioni complementari a causa del ricongiungimento familiare (cfr. n. 6.3.1.3 e 6.4.1.3). Il diritto al ricongiungimento familiare si estingue pertanto per principio non appena sono percepite prestazioni complementari (in merito all'obbligo di notifica delle autorità cfr. in seguito).

[223] Per informazioni sulle prestazioni complementari cfr. un opuscolo dell'UFAS: www.ufas.ch > Pubblicazioni & Servizi > Pubblicazioni > Opuscoli: Le prestazioni complementari - Un sistema efficace spiegato in breve.

Anche se percepire prestazioni complementari e ottenere riduzioni di premi non siano assimilabili alla dipendenza dall'aiuto sociale, il rilascio di permessi a cittadini di Stati terzi può essere vincolato a determinate condizioni (art. 32 cpv. 2 e 33 cpv. 2 LStrI). Se una tale condizione non viene più soddisfatta, il permesso può essere ritirato, sempreché il diritto federale non preveda un diritto al permesso. Ciò vale anche se la condizione imposta prevede che lo straniero disponga di mezzi finanziari sufficienti e questi fa successivamente richiesta di aiuto sociale o prestazioni complementari.

L'articolo 97 capoverso 3 lettera d^{ter} LStrI e l'articolo 26*a* della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC, RS *831.30*) obbliga gli organi incaricati della determinazione e del versamento delle prestazioni complementari a comunicare spontaneamente alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione la concessione di prestazioni complementari della Confederazione a stranieri residenti in Svizzera (disposizione d'esecuzione: art. 82*d* OASA) ai fini della verifica del loro diritto di soggiorno. La notifica si riferisce al versamento di prestazioni complementari annue della Confederazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC; le spese riconosciute comprendono anche l'importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, art. 10 cpv. 3 lett. d LPC) nonché al rimborso delle spese di malattia e invalidità nei casi di cui all'articolo 14 capoverso 6 LPC, ove l'importo superi 6000 franchi l'anno. Non soggiacciono all'obbligo di notifica le prestazioni complementari concesse dai Cantoni conformemente all'articolo 2 capoverso 2 LPC.

Ove l'autorità competente nel settore della migrazione revochi o rifiuti di prorogare un permesso per i motivi evocati in precedenza, deve comunicarlo entro 20 giorni a contare dal passaggio in giudicato della sua decisione (art. 82*d* cpv. 4 OASA) agli organi incaricati della determinazione e del versamento delle prestazioni complementari (art. 97 cpv. 3 lett. d^{ter} LStrI). La portata della comunicazione e maggiori informazioni al riguardo sono reperibili nella circolare congiunta SEM-UFAS del 19 dicembre 2018 «Scambio di dati relativi al versamento di prestazioni complementari» in vigore dal 1° gennaio 2019[224].

Decisioni del Tribunale federale:

Sentenza non pubblicata del 23 ottobre 2001 nella causa A., 2A.267/2001	Inosservanza dell'**ordine pubblico**. Presupposti: Lo straniero reo di numerosi reati minori che rifiuta di pagare le multe inflittegli o ignora gli ammonimenti dimostra di non volere o non essere capace di adattarsi all'ordinamento vigente. A maggior ragione se il suo comportamento generale, segnatamente nei confronti delle autorità comunali e cantonali, ha dato adito a reclami.
Sentenza non pubblicata del 30 novembre 2001 nella causa J., 2.A.382/2001).	Inosservanza dell'**ordine pubblico**. Inosservanza di obblighi finanziari.
Sentenza TF 2C_1058/ 2013 dell'11 settembre 2014, consid. 3 - 4	Revoca del permesso di dimora della moglie straniera di un cittadino svizzero (art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI) non proporzionale:

[224] Consultabile sotto: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni e servizi > Istruzioni e circolari > II. Accordo sulla libera circolazione delle persone.

	nessuna **dipendenza dall'aiuto sociale** per propria colpa. Inoltre, esistono possibilità non ancora sfruttate affinché la donna non continui a dipendere dall'aiuto sociale, o per lo meno non nella misura attuale.

Gli altri motivi di revoca (identici) previsti dagli articoli 62 e 63 LStrI sono:

- inganno nei confronti delle autorità,
- condanna a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si è in presenza di una pena detentiva di lunga durata se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva (con o senza condizionale) di oltre un anno (DTF 135 II 377, consid. 4.2; sentenza 2C_515/2009, consid. 2.1). Anche in questo caso, tuttavia, l'autorità è tenuta a verificare la proporzionalità della revoca. Al riguardo si rinvia alla prassi che veniva applicata in caso di espulsione secondo l'articolo 10 LDDS. I principi validi allora possono essere applicati per analogia alla revoca secondo l'articolo 62 lettera b LStrI (cfr. messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF *2002* 3377). I diritti si estinguono in particolare qualora la persona interessata sia stata condannata a una pena detentiva di due o più anni e non vi siano circostanze particolari che giustifichino una deroga a tale regola (cfr. al riguardo n. 8.3.1.2 e 8.3.2.2).

Decisioni del Tribunale federale concernenti una condanna penale:

DTF del 18.12.1996 nella causa R. H., 2A/362/1996	La regola dei due anni è indicativa e non assoluta. Se sussiste un interesse pubblico preponderante all'allontanamento dello straniero in questione, i diritti precitati possono estinguersi anche se la durata della pena detentiva è inferiore a due anni, ad esempio se si tratta di violazioni ripetute alle disposizioni del diritto in materia di stranieri o se non sono state rispettate altre decisioni.
DTF del 22.05.2001 nella causa F. P.; 2A.512/2000	Solo circostanze del tutto speciali e un rischio minimo di recidiva consentono una deroga alla regola dei due anni. Ciò vale segnatamente in caso di sentenze pronunciate per reati contro la vita e l'integrità o per violazione della legge sugli stupefacenti.
Sentenza del 21.02.02 nella causa A, 2A.563/2002, e sentenza del 15.05.02 nella causa X, 2A.225/2002	Dato l'elevato rischio potenziale che i reati legati alla droga costituiscono per la società, proprio dinnanzi a siffatti reati si deve tollerare solo un rischio residuo trascurabile. In presenza di una simile violazione dell'ordine e della sicurezza pubblici, il permesso del coniuge straniero di un cittadino svizzero perde ogni validità, anche se l'interessato è cittadino di uno Stato dell'UE/AELS. In siffatti casi non sussiste un diritto autonomo a dimorare in Svizzera in virtù delle disposizioni dell'ALC.
DTF 125 II 521	Il motivo di espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS presuppone una condanna giudiziaria per un crimine o un delitto; poco importa che la sanzione inflitta sia una pena o una misura.

DTF 130 II 181	In virtù dell'art. 2 ALC, ai coniugi di cittadini di Stati contraenti non può essere applicata una disciplina più severa di quella applicabile ai cittadini svizzeri.
DTF 130 II 185	Ammissibilità del rifiuto di prorogare il permesso di dimora di uno straniero della seconda generazione condannato per ripetuti reati gravi, coniugato con una doppia cittadina svizzera/UE.
DTF 130 II 187	Considerazione di affermazioni delle autorità preposte al perseguimento penale e all'esecuzione delle pene in merito al pericolo di recidiva nonché ai comportamenti non (ancora) giudicati.
DTF 137 II 297	Impossibilità di cumulare differenti pene privative della libertà a 12 mesi nel calcolo del limite fissato dal TF in materia di «lunga pena privativa della libertà». Differenze tra i motivi di revoca degli art. 62 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b LStrI.
2C_1170/ 2012	Condanna a una pena detentiva di due anni, allontanamento e divieto di entrata per tre anni; in seguito matrimonio nel Paese d'origine con una compatriota titolare di un permesso di domicilio. La scadenza del periodo di prova previsto dal diritto in materia di stranieri (art. 67 LStrI) giustifica una nuova valutazione del diritto al ricongiungimento familiare, ma non significa che nel frattempo i reati precedenti abbiano perso importanza al punto da non contare più come motivi di estinzione (art. 51 LStrI). Occorre considerare in particolare l'intensità dei vincoli familiari con la Svizzera, in quanto tale criterio funge da base per la graduazione legale dei motivi di estinzione. Più gravi sono le possibili violazioni di beni giuridici, meno severi sono i requisiti posti per il potenziale rischio di recidiva. Più lontani nel tempo sono i reati commessi dallo straniero, maggiore è la fiducia che si può nutrire presumendo che non commetterà altri reati.

- L'inosservanza di una delle condizioni legate al permesso costituisce un ulteriore motivo di revoca (art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI). Viene considerata in particolare se il rilascio del permesso è vincolato alla condizione di frequentare un corso di lingue o d'integrazione (secondo la disposizione previgente art. 54 cpv. 1 LStr).

Nell'esaminare l'estinzione di un diritto legato al ricongiungimento familiare, ci si deve attenere al principio della proporzionalità (cfr. anche l'art. 96 LStrI).

Siccome, in alcuni casi, interessi pubblici di minore entità bastano a provocare l'estinzione dei diritti secondo gli articoli 43, 48 e 50 LStrI (art. 51 cpv. 1 LStrI), va attribuito un peso minore anche agli interessi privati opposti.

In casi limite, la revoca del permesso può rivelarsi una misura eccessiva mentre il rifiuto del permesso può essere ammissibile in quanto costituisce un provvedimento meno drastico rispetto alla revoca. In linea di principio, è mantenuta la prassi previgente del Tribunale federale (DTF 120 Ib 129 segg.; 122 II 385 segg.; DTF 2A.43/1996 non pubblicata del 19 settembre 1996 nella causa F. F. e DTF 2A.208/2003 dell'11 settembre 2003 nella causa X).

6.14 Estinzione dei diritti invocati abusivamente

I diritti legati al ricongiungimento familiare (art. 42, 43, 48 e 50 LStrI) si estinguono se sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della LStrI o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno (art. 51 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a LStrI).

In generale, vi è abuso di diritto quando un istituto giuridico è utilizzato contrariamente alla propria finalità al fine di realizzare interessi che esso non intende proteggere (DTF 121 I 367 segg.; DTF 110 Ib 332 segg.).

Nel contesto del ricongiungimento familiare, vi è abuso di diritto segnatamente quando è invocata l'esistenza di un matrimonio nonostante non sussista più l'unione coniugale oppure il matrimonio sia stato contratto unicamente onde eludere le disposizioni d'ammissione (cosiddetto matrimonio fittizio o di compiacenza). Vi è inoltre abuso di diritto anche quando la domanda riguarda figli in procinto di compiere 18 anni ed è presentata soltanto per motivi economici (attività lucrativa, tirocinio, ecc.).

I principi relativi all'abuso di diritto sviluppati dal Tribunale federale nel contesto della LDDS valgono anche per la LStrI.

6.14.1 Matrimoni formali invocati abusivamente

Vi è abuso di diritto se uno straniero invoca un matrimonio che esiste solo formalmente al solo scopo di ottenere o di non perdere il permesso di dimora, senza che vi siano prospettive di una costituzione o ripresa della vita coniugale.

Spesso è impossibile dimostrare direttamente l'esistenza di un matrimonio contratto abusivamente. Solitamente ci si basa su indizi, i quali possono essere forniti da circostanze esterne, ma anche fattori interiori, psichici (volontà dei coniugi).

In virtù della LStr gli ufficiali dello stato civile possono rifiutarsi di celebrare il matrimonio qualora appaia evidente che uno degli sposi non intende fondare un'unione coniugale, bensì persegua il matrimonio al solo scopo di eludere le prescrizioni d'ammissione del diritto in materia di stranieri. Al riguardo si rinvia alle Istruzioni UFSC n. 10.07.12.01 del 5 dicembre 2007 concernenti gli abusi di diritto in materia di matrimoni e unioni registrate.

Decisioni del Tribunale federale:

Condizioni per l'esistenza di un abuso di diritto	
2C_177/2013, consid. 3 2C_587/2008, consid. 4 DTF 121 II 97 DTF 121 II 103 DTF 121 II 296 DTF 123 II 53 DTF 126 II 269 DTF 130 II 117	Distinzione tra matrimonio fittizio e matrimonio contratto abusivamente Condizioni su cui si fonda l'ipotesi dell'abuso di diritto da parte del coniuge straniero.
Problemi probatori in caso di abuso di diritto	

DTF 127 II 57	Residenza / domicilio del coniuge svizzero ignota/o. Nemmeno il fatto che il coniuge svizzero risieda nel Cantone che ha rilasciato il permesso consente di escludere che il matrimonio sia invocato abusivamente.
DTF 128 II 152	Lo scopo primario dell'art. 7 LDDS consiste in primo luogo nel consentire e assicurare la conduzione della vita familiare in Svizzera. Se, dopo parecchi anni di separazione fattuale, non vi sono manifestamente più prospettive di una ripresa della vita coniugale, i motivi che hanno condotto alla separazione dei coniugi non hanno più importanza alcuna per la questione dell'abuso di diritto; l'abuso di diritto è confermato.
Nessuna prospettiva di una ripresa della vita coniugale	
DTF 127 II 58	Dopo parecchi anni di separazione fattuale, senza che i coniugi prendano contatto tra loro, a prescindere dalla responsabilità per la situazione creatasi.
DTF 130 II 117	Anche se la ricorrente non esclude a priori una ripresa della vita coniugale, vista la situazione dei fatti non vi sono dubbi che il matrimonio esista solo formalmente.
Altre questioni	
DTF 127 II 49	Esistenza di un *matrimonio di compiacenza* negata per mancanza di indizi sufficienti (consid. 4). Lo scopo della legge nel prevedere il diritto al ricongiungimento con il coniuge consiste in primo luogo nel permettere e assicurare la conduzione della vita familiare in Svizzera. Se, dopo parecchi anni di separazione fattuale, non vi sono manifestamente più prospettive di una ripresa della vita coniugale, i motivi che hanno condotto alla separazione dei coniugi non hanno più importanza per la questione dell'abuso di diritto; l'abuso di diritto è confermato.
DTF 128 II 145	Il coniuge straniero, nel frattempo divorziato, di un cittadino svizzero beneficia in linea di principio del diritto al rinnovo del permesso di dimora se, prima dello scioglimento del vincolo matrimoniale, aveva acquisito il diritto all'ottenimento del permesso di domicilio (consid. 1). Un abuso di diritto ai sensi dell'*articolo 7 LDDS* può sussistere anche quando il coniuge straniero si oppone al divorzio (secondo le nuove disposizioni in materia di divorzio) durante il periodo di quattro anni previsto dall'*articolo 114 CC*; il fatto che il giudice del divorzio consideri esigibile una continuazione dell'unione coniugale, giusta l'*articolo 115 CC*, non è determinante (consid. 2). Le constatazioni da parte del giudice del divorzio in merito all'esistenza di un matrimonio di compiacenza non sono vincolanti per le autorità migratorie; decisivo è (in primo luogo) il punto di vista dello straniero (consid. 3.1); l'abuso di diritto è confermato.
DTF 130 II 113	Rifiuto di prolungare il permesso di dimora al coniuge (avente la nazionalità di uno Stato terzo) di un cittadino comunitario; ricongiungimento familiare; abuso di diritto; giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Importanza della vita in comune dei coniugi per il ricongiungimento familiare in virtù degli articoli 7 capoverso 1 e 17 caoiverso 2 LDDS.

	Limiti risultanti dall'abuso di diritto (richiamo della giurisprudenza, consid. 4). Presa in considerazione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee anteriori al 21 giugno 1999 per l'interpretazione dell'articolo 3 paragrafi 1, 2 e 5 Allegato I ALC (art. 16 cpv. 2 ALC). Portata di questa giurisprudenza per il giudice svizzero (consid. 6). Natura del diritto derivato dei familiari di un lavoratore comunitario di «stabilirsi» con il medesimo, ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 Allegato I ALC (consid. 7). Per il coniuge questo diritto esiste per tutta la durata formale del matrimonio (consid. 8), fatto salvo il caso di un abuso di diritto (consid. 9 e 10). Attuabilità dei criteri per l'ammissione di un abuso di diritto sviluppati nel quadro dell'interpretazione dell'articolo 3 Allegato 1 ALC (consid. 9 e 10).
DTF 139 II 393	Mancata proroga del permesso di dimora del(l'ex) coniuge (proveniente da Paese terzo) di un cittadino UE; ricongiungimento familiare; abuso di diritto: Conferma della giurisprudenza precitata (consid. 2). Nell'ottica della situazione giuridica parallela perseguita con l'ALC dalle parti contraenti, il TF deroga soltanto per validi motivi all'interpretazione della CGUE di disposizioni del diritto comunitario aventi una rilevanza per l'accordo (consid. 4.1). Un soggiorno fondato sull'articolo 3 paragrafo 6 Allegato I ALC presuppone che il ritorno del figlio in patria sembri inesigibile e che si tratti di portare a termine una formazione iniziata prima del decadere della comunione familiare su cui si fonda il diritto di soggiorno derivato (consid. 4.2).

6.14.2 Matrimoni di compiacenza

È considerato di compiacenza (o fittizio) il matrimonio contratto senza volontà alcuna di fondare un'unione coniugale, bensì nel solo intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri.

L'esistenza di un matrimonio di compiacenza può essere dimostrata unicamente basandosi su pertinenti indizi. Ciò è possibile soltanto se tutte le autorità coinvolte (Cantoni, Confederazione, rappresentanze svizzere) collaborano strettamente, ciascuna entro la sua sfera di competenza, scambiandosi le informazioni raccolte nel rispetto della protezione dei dati. Le autorità sono tenute a prestarsi assistenza giudiziaria e a scambiarsi i dati in virtù dell'articolo 97 capoverso 3 LStrI in combinato disposto con l'articolo 82 seg. OASA.

Nell'ottica della lotta ai matrimoni fittizi, in occasione dell'esame delle domande d'entrata occorre prestare particolare attenzione ai criteri seguenti:

- il matrimonio è legato a una procedura di allontanamento (decisione negativa in materia d'asilo, mancata proroga del soggiorno);
- i fidanzati si sono conosciuti poco tempo prima del matrimonio;
- vi è una grande differenza d'età tra i fidanzati, in particolare età nettamente superiore della fidanzata;
- il fidanzato autorizzato a soggiornare in Svizzera (cittadino svizzero, cittadino dell'UE/AELS, titolare del permesso di domicilio) appartiene manifestamente a un gruppo sociale marginale (alcolizzato, tossicodipendente, prostituta);

- i fidanzati non sono in grado di comunicare perché non parlano la stessa lingua;
- i fidanzati non conoscono i rispettivi modi di vita (p. es. parentado, abitazione, hobby ecc.);
- non vi sono legami con la Svizzera;
- i richiedenti formulano affermazioni contraddittorie;
- il matrimonio è stato contratto dietro versamento di una somma di denaro o la consegna di stupefacenti.

Se, in sede di procedura, si constata l'esistenza di uno o più indizi in tal senso, le autorità coinvolte, in stretta collaborazione tra loro, esaminano a fondo la domanda di rilascio del permesso di dimora e, se del caso, la respingono.

6.14.2.1 Competenze e collaborazione delle autorità

6.14.2.1.1 Rifiuto di celebrare il matrimonio in casi evidenti di matrimoni fittizi (CC)

Con l'entrata in vigore della LStr (1° gennaio 2008) è stato parimenti modificato il Codice civile (CC)[225].

L'ufficiale di stato civile rifiuta di collaborare quando uno dei fidanzati manifestamente non intende creare un'unione coniugale, bensì eludere le regole sull'ammissione e la dimora degli stranieri (art. 97*a* CC).

Se l'abuso è scoperto a matrimonio concluso, l'unione può essere annullata d'ufficio (art. 105 n. 4 CC). La nullità pronunciata dal giudice fa cessare la presunzione legale di paternità (art. 109 cpv. 3 CC).

6.14.2.1.2 Dimostrazione del soggiorno regolare durante la procedura preparatoria del matrimonio o durante la procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica

Dall'avvio della procedura preparatoria del matrimonio e fino al matrimonio le persone interessate devono dimostrare la legalità del loro soggiorno.[226]

Il soggiorno è regolare se lo straniero:[227]

- possiede un titolo di soggiorno oppure beneficia di uno statuto particolare durante il periodo di validità del permesso di soggiorno in questione (permesso L, B, C, F, N, S o Ci);
- non sottostà all'obbligo del visto durante il periodo in cui può soggiornare in Svizzera senza permesso (n. 2.3.3);
- sottostà all'obbligo del visto durante il periodo in cui può soggiornare in Svizzera senza permesso, salvo se la durata di validità del visto è più breve;
- è tenuto a lasciare il Paese in virtù di una decisione di allontanamento passata in giudicato durante il termine di partenza.
- ha ottenuto un attestato in vista del matrimonio. In tal caso può soggiornare in Svizzera per la durata di validità dell'attestato (tre mesi, prorogabile di al massimo altri tre mesi). Un siffatto attestato riguarda unicamente le situazioni in cui due persone in situazione

[225] RS **210**
[226] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[227] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 giugno 2026.

irregolare desiderano sposarsi. Esso formalizza la tolleranza del loro soggiorno in vista del matrimonio. Viene rilasciato allorquando la decisione di allontanamento non è ancora passata in giudicato, sempreché non vi siano motivi per una restrizione legittima del diritto al matrimonio (matrimonio fittizio, minaccia dell'ordine e della sicurezza pubblici, matrimonio forzato; cfr. sentenza TF 2C_480/2024 del 1° maggio 2025 consid. 5.5 e 5.6). L'attestato può essere rilasciato anche dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento a condizione che il termine di partenza non sia scaduto. Se il matrimonio non è celebrato durante tale periodo (max. sei mesi) dev'essere eseguito l'allontanamento. Non è rilasciato un attestato se la decisione è passata in giudicato ed esecutiva.

Le persone in situazione irregolare in Svizzera che vogliono sposare una persona di nazionalità svizzera o una persona straniera titolare di un diritto di soggiorno permanente hanno la possibilità di presentare una domanda di permesso di soggiorno in vista della preparazione del matrimonio. Fondandosi sull'articolo 17 LStrI, il Tribunale federale ha precisato le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno in vista del matrimonio in tali casi (DTF 137 I 351 confermata nella DTF 138 I 41; DTF 139 I 37, consid. 2; sentenza TF 2C_76/2013 del 23 maggio 2013). Devono essere adempiute le condizioni seguenti:[228]

- non esistono indizi secondo cui il richiedente intende, attraverso l'istituto del matrimonio, invocare abusivamente le regole sul ricongiungimento familiare e;
- appare in modo chiaro che il richiedente, dopo la sua unione, adempierà palesemente le condizioni di ammissione.

Se appare subito che il richiedente non potrà, nemmeno da sposato, essere ammesso a soggiornare in Svizzera, non deve essere rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio (sentenza TF 2C_977/2012 del 15 marzo 2013, consid. 3.1).[229]

Il Tribunale federale ha ritenuto tale prassi conforme al rispetto del diritto al matrimonio derivante dal diritto convenzionale e costituzionale (art. 12 CEDU e 14 Cost.) nonché al diritto alle relazioni personali (art. 8 CEDU).

Il matrimonio durante un soggiorno con un visto per visitatore non fa decadere il diritto al ricongiungimento familiare. La competente autorità in materia di migrazione è tenuta, su richiesta tempestiva, ad avviare una procedura di autorizzazione e a vagliare il ricongiungimento familiare. Se non è emanata alcuna decisione positiva di prima istanza durante il soggiorno esente da autorizzazione, l'interessato deve attendere all'estero la decisione relativa al permesso, tranne se le condizioni di ammissione o autorizzazione potrebbero essere considerate molto probabilmente adempiute ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 LStrI (DTF 139 I 37, consid. 3).

In generale il soggiorno è regolato con il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata (per la procedura preparatoria del matrimonio, senza attività lucrativa).

In assenza di prove circa la legalità del soggiorno, l'ufficio dello stato civile competente fissa un termine adeguato entro il quale la persona in questione può produrre i documenti necessari. Il termine non ha nessuna ripercussione sul diritto di soggiorno. Serve unicamente a ottenere i documenti necessari (p. es. termine di consegna per il rilascio di un documento d'identità) e

[228] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 giugno 2026.
[229] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 giugno 2026.

non è vincolante per le autorità competenti in materia di migrazione in caso di procedura di rilascio di un permesso nell'ambito del diritto in materia di stranieri.

Se, allo scadere di tale termine non è presentato nessun documento attestante la legalità del soggiorno oppure il permesso di soggiorno provvisorio in vista del matrimonio è rifiutato, l'ufficio dello stato civile comunica alla persona in questione il rifiuto di celebrare il matrimonio e notifica all'ufficio dello stato civile della competente autorità di migrazione l'identità e l'indirizzo attuale della persona.

Gli uffici dello stato civile hanno accesso al SIMIC a scopo di controllo. Se sussistono dubbi oppure se non è prodotto nessun mezzo probatorio, sono altresì abilitati a far verificare la legalità del soggiorno dall'autorità cantonale di migrazione.

6.14.2.1.3 Decisione d'ammissione delle autorità cantonali competenti in materia di stranieri

In virtù della ripartizione delle competenze nel diritto in materia di stranieri, il rilascio o il rifiuto dei permessi di soggiorno e la necessaria autorizzazione per il rilascio del visto (autorizzazione d'entrata) competono ai Cantoni.

Compete pertanto in prima linea alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri svolgere gli accertamenti del caso per stabilire se sussiste un matrimonio fittizio e decidere le eventuali misure da adottare. Ciò vale anche qualora le autorità dello stato civile abbiano già celebrato il matrimonio (v. lett. b). I provvedimenti previsti dal diritto in materia di stranieri sono adottati a prescindere dalla validità giuridica del matrimonio.

6.14.2.1.4 Procedura d'approvazione presso la Segreteria di Stato della migrazione

In caso di violazione del diritto federale, la SEM può negare l'autorizzazione al rilascio di un permesso in virtù del diritto in materia di stranieri. Ciò vale anche qualora un tribunale cantonale abbia approvato il rilascio del permesso. Se nella fattispecie è stabilita l'esistenza di un matrimonio fittizio o forzato, la SEM nega l'approvazione.

6.14.2.1.5 Rilascio del visto da parte delle rappresentanze svizzere

Le rappresentanze svizzere all'estero non sono abilitate a rilasciare o rifiutare il visto d'entrata nel contesto del rilascio di un permesso di soggiorno. Quanto al ricongiungimento familiare o al soggiorno in vista della preparazione del matrimonio, le rappresentanze all'estero possono rilasciare visti soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti (art. 13 cpv. 3 e art. 23 OEV; RS *142.204*).

Le rappresentanze svizzere all'estero sottopongono alle autorità svizzere competenti in materia di permessi le domande d'entrata o di visto unitamente alla documentazione necessaria. In presenza dell'autorizzazione cantonale per il rilascio del visto, le rappresentanze rilasciano il visto. In caso di decisione negativa della competente autorità, notificano la stessa al richiedente all'estero.

La revoca dell'autorizzazione per il rilascio del visto compete esclusivamente alle autorità in Svizzera. Le rappresentanze all'estero non sono autorizzate a rifiutare il visto di propria iniziativa qualora l'autorità competente per il rilascio del permesso in Svizzera abbia autorizzato il rilascio del visto in previsione di un soggiorno sottostante a permesso.

6.14.2.1.6 Collaborazione tra le autorità coinvolte

Le rappresentanze all'estero sono tenute a notificare alle autorità cantonali tutti i fatti che possono indicare un matrimonio fittizio e che potrebbero pertanto essere essenziali per la decisione relativa al permesso (art. 82*a* cpv. 2 OASA).

Le autorità cantonali devono tenere conto di tali informazioni nella loro decisione. Se del caso, chiedono ulteriori chiarimenti alle rappresentanze all'estero.

Se trasmettono a terzi le informazioni ottenute dalle rappresentanze all'estero, le autorità cantonali vegliano al rispetto dell'anonimato delle persone di fiducia di cui si avvalgono le rappresentanze all'estero. Se del caso trasmettono le informazioni sotto forma di riassunto contenente i principali elementi e chiarimenti (cfr. per analogia art. 27 e 28 PA[230] e DTF 129 II 193, consid. 5).

Anche le autorità dello stato civile sono tenute a comunicare alle autorità di migrazione eventuali fatti che possono indicare un matrimonio fittizio. Ciò vale anche se il matrimonio è stato celebrato perché non era possibile dimostrare che si trattava in tutta evidenza di un matrimonio fittizio (art. 82*a* cpv. 2 OASA). Le autorità di migrazione tengono conto di tali indicazioni nella loro decisione relativa al ricongiungimento familiare e, in particolare, in caso di proroga del permesso di dimora del coniuge. L'adozione di provvedimenti previsti dal diritto in materia di stranieri è possibile a prescindere dalla validità giuridica del matrimonio.

La competente autorità dello stato civile notifica inoltre all'autorità di migrazione del luogo di dimora dell'interessato l'identità e l'attuale indirizzo del fidanzato che non è stato in grado di dimostrare la legalità del proprio soggiorno (cfr. 6.14.2.1.2).[231]

6.14.2.2 Esame della domanda d'entrata

In linea di principio, la domanda d'entrata va presentata all'estero presso la rappresentanza svizzera competente per il luogo di domicilio.

6.14.2.2.1 Domanda presentata all'estero

La rappresentanza svizzera all'estero esamina, nel contesto di una procedura sommaria, se sono adempiute le condizioni d'entrata (completezza dei dati, passaporto valido, controllo degli atti, senza tuttavia procedere ad accertamenti dispendiosi).

In presenza di fatti che possono indicare un matrimonio fittizio o forzato (n. 6.14.2.1 e n. 6.14.2.1.4), la rappresentanza all'estero ne fa menzione al momento di trasmettere la domanda d'entrata all'autorità cantonale competente in materia di stranieri (art. 82*a* cpv. 2 OASA). Nel parere vanno riportate in particolare le eventuali peculiarità del Paese in questione (p. es. usi e costumi o altre circostanze determinanti, di cui la rappresentanza è a conoscenza grazie alla sua presenza sul posto).[232]

L'autorità cantonale competente in materia di stranieri esamina la domanda d'entrata. Essa può autorizzare il rilascio del visto unicamente se, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, gli indizi di un matrimonio fittizio o forzato notificati dalla rappresentanza

---

[230] RS **172.021**

[231] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

[232] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2023.

all'estero non sono sufficienti per un rifiuto e se ritiene che non siano opportuni ulteriori accertamenti.[233]

6.14.2.2.2 Domanda depositata in Svizzera

Se la domanda di rilascio del permesso di dimora è presentata in Svizzera, l'autorità cantonale competente in materia di stranieri verifica se sono adempiuti i presupposti per il rilascio del permesso (mezzi finanziari, alloggio, comportamento delle persone che già vivono in Svizzera).

Essa decide se procedere a ulteriori chiarimenti all'estero. Se sussistono indizi, in particolare secondo il n. 6.14.2.1, è opportuno procedere ad accertamenti presso la rappresentanza svizzera all'estero qualora si presuma che essi consentano di raccogliere elementi aggiuntivi a conferma di un matrimonio fittizio.

Se le autorità cantonali non procedono ad accertamenti presso la rappresentanza all'estero e quest'ultima, nel contesto della procedura di rilascio del visto, constata fatti che indicano un matrimonio fittizio, ne informa l'autorità cantonale nonché la SEM, sollecitando istruzioni per il seguito del caso.

Decisioni del Tribunale federale:

DTF 121 II 2, consid. 2 DTF 121 II 6, consid. 3a; DTF 121 II 101, consid. 3; DTF 121 III 150, consid. 2a DTF 122 II 294, consid. 2a; DTF 123 II 52, consid. 5c; DTF 127 II 55, consid. 4 DTF 130 II 117, consid. 4.2, 9.3	Matrimonio fittizio volto a eludere le prescrizioni del diritto in materia di stranieri. Se, manifestamente, il matrimonio non è stato celebrato con lo scopo di fondare una vera unione coniugale, tale vizio non può essere sanato con la semplice coabitazione dei coniugi. Lo scopo primario dell'art. 42 LStrI (precedentemente art. 7 LDDS) consiste nel consentire e assicurare la conduzione della vita familiare in Svizzera. Se dopo parecchi anni di separazione fattuale non vi sono manifestamente più prospettive di una ripresa della vita coniugale, i motivi che hanno condotto alla separazione dei coniugi non hanno più importanza per la questione dell'abuso di diritto.
DTF 121 II 101, consid. 3; DTF 127 II 56, consid. 4b; DTF 130 II 117, consid. 4.2	Criteri che consentono di accertare l'esistenza di un matrimonio fittizio.
DTF 122 II 295, consid. 2c;	Sussiste un matrimonio fittizio.
DTF 121 II 3, consid. 2c, d	Se, manifestamente, il matrimonio non è stato celebrato con lo scopo di fondare una vera unione coniugale, tale vizio non può essere sanato con la semplice coabitazione dei coniugi.
DTF 128 II 152, consid. 3.1	Le constatazioni da parte del giudice del divorzio in merito all'esistenza di un matrimonio fittizio non sono vincolanti per le autorità di migrazione.

[233] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2023.

Sentenza TF 2C_310/2014 del 25 novembre 2014 con altri riferimenti.	Lo straniero che durante la procedura del permesso ha fornito dati falsi o incompleti non può invocare il rilascio del permesso quale elemento atto a escludere la successiva presunzione di matrimonio fittizio. Il fatto che dapprima l'autorità – sebbene nutrisse qualche dubbio – abbia rilasciato o prorogato il permesso non consente di dedurre che abbia negato con decisione passata in giudicato l'esistenza di un matrimonio fittizio. Un esame successivo resta possibile. Nel caso della proroga di un permesso scaduto non sono applicabili le regole concernenti la revoca di permessi passati in giudicato. L'autorità può affermare l'esistenza di un matrimonio fittizio basandosi su una valutazione globale – che tenga conto sia di elementi già noti in passato sia di nuovi.
Altre sentenze sui matrimoni fittizi	del 31 ottobre 2008: 2C_222/2008 dell'8 gennaio 2009: 2C_815/2008 del 27 febbraio 2009: 2C_589/2008 del 27 marzo 2009: 2C_626/2008 del 3 aprile 2009: 2C_842/2008 del 22 aprile 2009: 2C_106/2009 del 18 maggio 2009: 2C_883/2008 del 2 dicembre 2011: 2C_400/2011 dell'8 maggio 2012: 2C_656/2011

6.14.2.3 Il matrimonio di compiacenza quale fattispecie penale

Secondo l'articolo 118 LStrI, l'inganno delle autorità è generalmente passibile di pena qualora sia teso al conseguimento abusivo di uno dei permessi previsti dal diritto in materia di stranieri.

Secondo l'articolo 118 capoverso 2 LStrI, il matrimonio fittizio è un esempio lampante di tale inganno. In virtù dell'articolo 118 capoverso 1 LStrI, sono tuttavia punibili anche il fatto di far registrare un'unione domestica fittizia (conformemente alla LUD) o di fornire false indicazioni sui genitori effettivi di un figlio nel contesto del ricongiungimento familiare.

Secondo l'articolo 118 capoverso 3 LStrI, chiunque inganna le autorità a scopo di arricchimento oppure ha agito per un'associazione o un gruppo costituiti per commettere tale reato in modo continuato è passibile di una pena più severa. Tale disposizione mira a punire più severamente la tratta di esseri umani e l'attività dei passatori.

Se vi sono indizi per un matrimonio fittizio le autorità competenti in materia di migrazione sono autorizzate a incaricare gli organi di polizia di effettuare pertinenti accertamenti. Tali accertamenti non costituiscono un'imposizione o una pressione sproporzionate, anche quando non può essere dimostrata alcuna condotta punibile (Sentenza TF 2C_595/2017 del 13 aprile 2018, consid. 4).

6.14.3 Matrimoni forzati e matrimoni con minorenni[234]

Si è in presenza di un matrimonio forzato[235] qualora almeno uno dei coniugi sia stato costretto a contrarre il matrimonio. Si parla di matrimoni con minorenni nei casi in cui al momento della celebrazione del matrimonio almeno uno dei coniugi era minorenne, ossia minore di 18 anni. Un matrimonio con una persona minorenne può essere al contempo un matrimonio forzato, tuttavia non tutti i matrimoni con minorenni possono essere considerati forzati; vi sono inoltre casi di matrimoni forzati che non riguardano minorenni.

I matrimoni forzati e i matrimoni con minorenni sono costitutivi di un motivo di nullità ai sensi del diritto civile.

Pertanto le conseguenze sul piano del diritto in materia di stranieri dei matrimoni forzati e dei matrimoni con minorenni si basano su fatti con una rilevanza per il diritto civile che dovranno essere esaminati dalle autorità di diritto civile (autorità in materia di stato civile e riconoscimento nonché giudici di diritto civile). I matrimoni forzati si basano inoltre su fatti con una rilevanza per il diritto penale (v. n. 6.14.3.1).

I presupposti materiali della celebrazione del matrimonio in Svizzera sono valutati senza eccezione conformemente al diritto svizzero (art. 44 LDIP).

6.14.3.1 Conseguenze civili e penali in caso di matrimonio forzato

La volontà di contrarre matrimonio deve essere libera. Se la domanda di matrimonio manifestamente non emana dalla libera volontà dei fidanzati, l'ufficiale di stato civile deve rifiutare di celebrare il matrimonio (art. 71 cpv. 5 dell'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile; [OSC][236]). Se il matrimonio è già stato celebrato viene annullato (art. 105 n. 5 CC). Lo stesso vale per i matrimoni celebrati all'estero (art. 45*a* LDIP).

Se una persona è costretta a contrarre matrimonio (civile o religioso), vi è coazione (art. 181*a* CP). La fattispecie penale di matrimonio o unione domestica registrata forzata è punibile con una pena detentiva fino a cinque anni.

La pressione esercitata sulla persona costretta a sposarsi può manifestarsi sotto varie forme quali minacce, ricatto affettivo e altri metodi di denigrazione o controllo. In casi estremi, il matrimonio forzato comporta atti quali violenza fisica, sessuale e psichica, rapimento o sequestro di persona. Il matrimonio combinato va distinto dal matrimonio forzato. L'atto di combinare un matrimonio che poi viene contratto volontariamente da ambo i coniugi non è punibile e non è passibile di un'azione di nullità.

Le autorità dello stato civile sono tenute a denunciare i casi in cui costatino l'esercizio di pressione (art. 43*a* cpv. 3bis CC). Esaminano se sono soddisfatti i requisiti del matrimonio, in particolare se non sussistono circostanze che inducono a costatare che la domanda manifestamente non corrisponda alla libera volontà dei fidanzati. (art. 99 cpv. 1 n. 3 CC). È punibile anche chi commette il reato all'estero (art. 181*a* cpv. 2 CP).

---

[234] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° gennaio 2025.

[235] Maggiori informazioni sul tema dei matrimoni forzati sono reperibili al link https://www.sem.admin.ch/sem/it/home.html > Integrazione & naturalizzazione > Innovazione nel settore dell'integrazione > Matrimoni forzati > Documenti; si vedano in particolare le schede tematiche afferenti (in tedesco e francese).

[236] RS **211.112.2**

6.14.3.2 Conseguenze civili e penali in caso di matrimoni con minorenni

Un matrimonio celebrato all'estero non è riconosciuto se al momento della celebrazione uno dei coniugi non aveva compiuto il diciottesimo anno di età e almeno uno di essi era *domiciliato in Svizzera* (art. 45 cpv. 3 lett. b LDIP). Questa regolamentazione mira in particolare a prevenire i matrimoni conclusi durante le vacanze estive. I matrimoni in cui uno dei coniugi non ha ancora compiuto 16 anni non sono riconosciuti in alcun caso e *a questo stadio* non ne deriva nessun diritto secondo la legislazione in materia di stranieri (art. 45 cpv. 3 lett. a LDIP). Se al momento del matrimonio i coniugi avevano meno di 16 anni, ma li hanno compiuti al momento dell'esame, si applica l'articolo 105*a* CC e viene quindi promossa un'azione di nullità del matrimonio.

Il giudice dichiara il matrimonio nullo se uno dei coniugi era minorenne al momento della celebrazione e non ha ancora compiuto 25 anni al momento della promozione dell'azione di nullità. Un siffatto matrimonio viene tuttavia dichiarato valido se il coniuge di cui sopra:

- è ancora minorenne e il giudice giunge alla conclusione che il mantenimento del vincolo coniugale corrisponde a un interesse preponderante della persona in questione e alla sua libera volontà; oppure
- è ormai maggiorenne e il giudice giunge alla conclusione che la persona in questione esprime la sua libera volontà di mantenere il vincolo coniugale.

La nullità dei matrimoni con minorenni celebrati prima del 1° gennaio 2025 è retta dal nuovo diritto (v. n. 6.14.3.3). Se al 1° gennaio 2025 entrambi i coniugi hanno compiuto il diciottesimo anno di età, il motivo di nullità può essere invocato unicamente dalla persona coniugatasi da minorenne e che al momento della promozione della causa di nullità non aveva ancora compiuto il venticinquesimo anno di età.

6.14.3.3 Conseguenze per il diritto in materia di stranieri

Le disposizioni del diritto in materia di stranieri concernenti il ricongiungimento dei coniugi sono tese a consentire loro di ricostituire in Svizzera l'unione coniugale voluta da entrambi. Il diritto al ricongiungimento familiare con il coniuge presuppone dunque la validità del matrimonio e l'assenza di una causa di nullità secondo l'articolo 105 o 105*a* CC. Non deve trattarsi di un matrimonio forzato o di un matrimonio contratto da una persona minorenne.

Se nell'ambito dell'esame della domanda di ricongiungimento familiare secondo gli articoli 42–45 LStrI le autorità competenti constatano elementi che consentono di sospettare un matrimonio forzato o la minore età al momento della celebrazione del matrimonio del coniuge tuttora minore di 25 anni (art. 105*a* CC), ne informano l'autorità cantonale competente per promuovere l'azione di nullità conformemente all'articolo 106 CC (art. 45*a* LStrI).

Se nell'esaminare la domanda di ricongiungimento familiare secondo gli articoli 42–45 LStrI l'autorità cantonale preposta alla migrazione riscontra elementi che fanno pensare a un matrimonio contratto durante le vacanze estive o a un matrimonio con una persona minore di 16 anni (cfr. art. 45 cpv. 3 LDIP), il matrimonio dev'essere considerato a priori non valido (il matrimonio non è riconosciuto) e non si deve concedere il ricongiungimento del coniuge. Occorre peraltro sempre verificare se uno dei coniugi era minorenne al momento della celebrazione del matrimonio, qual è la sua età al momento dell'esame e se al momento della celebrazione uno dei coniugi era domiciliato in Svizzera.

Lo stesso vale se l'esame del diritto al ricongiungimento riguarda il coniuge di una persona ammessa provvisoriamente o di un rifugiato ammesso provvisoriamente (art. 85*c* cpv. 3 LStrI). Dal 1° gennaio 2025 la SEM deve esaminare anche in questo caso se il coniuge che non ha ancora compiuto il venticinquesimo anno di età si è sposato da minorenne. In caso positivo la SEM ne informa l'autorità cantonale competente per promuovere l'azione di nullità (ossia l'autorità competente per promuovere l'azione di nullità del Cantone di domicilio della persona che desidera farsi raggiungere dal coniuge in Svizzera). Anche qui sono fatti salvi i casi particolari di cui all'articolo 45 capoverso 3 LDIP.

Se ritiene che sia dato un motivo di nullità, l'autorità competente promuove un'azione di nullità dinanzi al tribunale competente. Se si sospetta un matrimonio forzato, il giudice competente verifica se il matrimonio è stato contratto liberamente o, in caso di matrimonio con una persona minorenne, procede a una ponderazione degli interessi, conformemente all'articolo 105*a* capoverso 2 CC.

La richiesta di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione dell'autorità competente e, in caso di azione giudiziaria, fino al passaggio in giudicato della sentenza. La persona interessata deve attendere la decisione all'estero (art. 17 LStrI). Se il giudice decide di annullare il matrimonio con sentenza passata in giudicato, la domanda di ricongiungimento è respinta. Se rinuncia ad annullare il matrimonio, la richiesta di ricongiungimento è riattivata al momento del passaggio in giudicato della decisione.

Se l'autorità competente rinuncia a intentare un'azione, l'autorità competente in materia di migrazione riprende l'esame della richiesta di ricongiungimento.

Se le autorità migratorie constatano un matrimonio forzato o la minore età di uno dei coniugi dopo la celebrazione del matrimonio in Svizzera oppure dopo il ricongiungimento del coniuge, ne informano l'autorità competente per promuovere l'azione di nullità (vedi sopra, art. 106 cpv. 1 CC). Possono essere adottate misure secondo il diritto in materia di stranieri soltanto dopo il passaggio in giudicato dell'annullamento del matrimonio pronunciato dal giudice.

Dopo una condanna penale passata in giudicato per matrimonio forzato occorre esaminare se sono soddisfatte le condizioni per la revoca del permesso di soggiorno degli autori del reato (per la fine del soggiorno v. n. 8.3). Tra i rei e i correi possono figurare, oltre ai genitori e all'altro coniuge, anche altri familiari o terzi. Sono punibili anche l'istigazione e la complicità.

Il prosieguo del soggiorno della vittima di un matrimonio forzato sottostà a disposizioni speciali. In questo contesto, un matrimonio contratto senza la libera volontà di uno degli sposi può costituire un grave motivo personale che dà diritto al rilascio di un permesso di dimora dopo lo scioglimento della comunità familiare (art. 50 cpv. 2 LStrI; cfr. n. 6.15.3). Questo a condizione che il matrimonio sia stato annullato da un giudice o che venga dimostrato in altro modo che si tratta di un matrimonio forzato. Se sussiste un sospetto concreto è opportuno procedere a un esame approfondito della domanda (p. es. interrogare i coniugi separatamente). Nel valutare i criteri d'integrazione, l'autorità competente considera debitamente le circostanze personali dello straniero. Le conseguenze negative di un matrimonio forzato giustificano, nello specifico, il mancato o l'incompleto adempimento dei criteri d'integrazione (art. 77*f* lett. c n. 4 OASA).

Nel caso di una persona vittima di matrimonio forzato o di matrimonio contratto da minorenne che è stata trasferita all'estero ai fini della celebrazione del matrimonio e a causa di ciò ha

perso il permesso di soggiorno in Svizzera, si può esaminare la concessione di una riammissione (art. 49 cpv. 1 OASA) o di un permesso rilasciato in virtù di un caso personale particolarmente grave (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI, v. n. 5.6.10).

Le disposizioni del presente capitolo concernenti il matrimonio forzato o il matrimonio contratto da minorenne si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali (art. 52 LStrI). Per le persone rientranti nel campo d'applicazione dell'ALC rimandiamo alle Istruzioni SEM II numero 7.4.1. Si noti che per quanto riguarda il mancato riconoscimento dei matrimoni con minorenni o la sospensione del ricongiungimento del coniuge in siffatti casi l'ALC prevede condizioni diverse.

Alle procedure e competenze si applicano per analogia le spiegazioni del numero 6.14.2.1.6. Anche le direttive dell'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) possono essere utili: www.bj.admin.ch > Società > Stato civile > Direttive > Matrimonio e unione domestica > Dir. 10.13.07.01 Misure contro i matrimoni forzati e le unioni registrate forzate e contro i matrimoni di minorenni.

6.15 Regole applicabili al soggiorno dopo lo scioglimento della comunità familiare

Al fine di evitare casi di rigore, la disciplina del soggiorno resta invariata, a determinate condizioni, anche dopo lo scioglimento dell'unione coniugale o della comunità familiare, sempreché una buona integrazione o importanti motivi personali esigano il prosieguo del soggiorno in Svizzera.

Il prosieguo del soggiorno in Svizzera può imporsi quando il coniuge decede o il reinserimento familiare e sociale nel Paese d'origine risulti particolarmente difficile a causa del fallimento del matrimonio. Ciò è inoltre il caso se dall'unione sono nati dei figli e se questi sono molto legati ai genitori e ben integrati in Svizzera. Occorre inoltre considerare le circostanze che hanno condotto allo scioglimento dell'unione coniugale o alla cessazione della convivenza.

Il ritorno nello Stato d'origine è invece esigibile se il soggiorno in Svizzera è stato di breve durata, le persone non hanno vincoli stretti con la Svizzera e la loro reintegrazione nel Paese d'origine non pone problemi particolari.

Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli di un cittadino svizzero o di un titolare del permesso di domicilio o di dimora al rilascio e alla proroga del permesso di soggiorno sussiste (art. 50 cpv. 1 LStrI) se:

a. l'unione coniugale è durata almeno tre anni in Svizzera e sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58*a* LStrI; o

b. gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.[237]

L'unione coniugale secondo la lettera a) presuppone l'esistenza di una relazione effettiva. Inoltre il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento (art. 77 OASA).[238]

Questi diritti si applicano per analogia in caso di concubinato, qualora a uno dei concubini sia stato rilasciato un permesso di dimora in ragione di un caso personale particolarmente grave ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI affinché possa rimanere presso l'altro

[237] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° gennaio 2025.
[238] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° gennaio 2025.

(art. 50 cpv. 4 LStrI). Le disposizioni dell'articolo 50 LStrI si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali (art. 52 LStrI).[239]

I coniugi e i figli di persone titolari di un permesso di soggiorno di breve durata hanno diritto alla proroga del permesso di soggiorno di breve durata. Esso può essere prorogato fino a due anni (art. 32 cpv. 3 LStrI). L'articolo 50 LStrI non instaura per queste persone un diritto al permesso di dimora, giacché il coniuge avente diritto a titolo personale non può più trasmettere diritti più estesi di quelli di cui beneficia. Allo scadere della durata massima del permesso di soggiorno di breve durata si esaurisce il diritto secondo l'articolo 50 LStrI. La persona interessata può, all'occorrenza, chiedere il rilascio di un permesso per casi personali particolarmente gravi secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI.[240]

Dopo lo scioglimento della comunità familiare anche le persone ammesse provvisoriamente conservano l'ammissione provvisoria (art. 50 cpv. 1 LStrI; competenza SEM). Per quanto riguarda i cittadini UE/AELS, sono determinanti le disposizioni dell'ALC e le Istruzioni SEM II afferenti (n. 7.4.2).[241]

6.15.1 Durata dell'unione coniugale o del concubinato[242]

Per il calcolo della durata dell'unione coniugale ogni unione va considerata separatamente. Non è possibile sommare le unioni coniugali perché in caso di divorzio evidentemente non sussiste più la necessaria volontà di essere sposati. In caso di molteplici matrimoni con lo stesso partner, nell'ottica del diritto degli stranieri la situazione di partenza è essenzialmente la stessa che per vari matrimoni con partner diversi. Un trattamento privilegiato dei casi in cui uno straniero sposa più volte lo stesso partner con cittadinanza svizzera o permesso di domicilio non è pertanto giustificato (sentenza TF 2C_394/2017 del 28 settembre 2017, consid. 3.4).

Per il calcolo del termine di tre anni per le coppie in concubinato (art. 50 cpv. 4 LStrI) la durata del concubinato decorre dalla presentazione alle autorità cantonali della domanda di regolamentazione secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI (per l'ammissione v. n. 5.6.3 e 5.6.4), a condizione che al momento della presentazione della domanda la coppia in concubinato conviva già in Svizzera e che già soddisfi i requisiti per ottenere uno statuto che permetta di soggiornare nel Paese. Sulla base dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI, se una domanda per entrare in Svizzera in situazione di concubinato è depositata all'estero e viene accolta, il calcolo del termine di tre anni decorre dall'entrata in Svizzera.

Poiché l'unione dev'essere vissuta in Svizzera, il calcolo del termine di tre anni non tiene conto del concubinato vissuto prima del soggiorno comune in Svizzera. *A contrario*, al momento della concessione iniziale di un permesso «di rigore» per concubinato – in particolare in sede di valutazione del criterio di «esistenza di una relazione stabile di una certa durata» e di «intensità della relazione» –, va tenuto conto della convivenza in concubinato vissuta prima dell'entrata in Svizzera o vissuta in Svizzera senza permesso di soggiorno sulla base dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI.

Qualora un matrimonio sia celebrato dopo un periodo di concubinato, gli anni di concubinato riconosciuti prima del matrimonio conformemente all'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI

[239] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° gennaio 2025.
[240] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° gennaio 2025.
[241] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° gennaio 2025.
[242] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° giugno 2025.

sono conteggiati nel calcolo dei tre anni. Questo principio non va nella stessa direzione della giurisprudenza del TF (DTF 137 II 1) sull'applicazione del vecchio articolo 50 LStrI, in quanto il legislatore non aveva applicato analogamente l'articolo 50 LStrI alle coppie in concubinato.

Decisioni del Tribunale federale:

DTF 136 II 113, consid. 3.3.1 segg.	L'articolo 50 capoverso 1 lettera a LStrI subordina il rilascio e la proroga del permesso di dimora (oltre che all'integrazione avvenuta con successo) alla durata dell'unione coniugale in Svizzera, che deve essere di almeno tre anni. Determinante non è la durata formale del matrimonio, bensì quella della comunione domestica (salvo nel caso della deroga di cui all'art. 49 LStrI).
DTF 137 II 345	La durata minima di tre anni fissata per legge ha valore assoluto. Illustrazione dettagliata dell'art. 50 LStrI, consid. 3.
2C_430/2011, consid. 4.1.2	Possibilità di considerare, nel calcolo della durata minima di tre anni, i diversi periodi di vita comune in Svizzera (addizione) se questi ultimi sono intervallati da periodi di vita comune all'estero. La durata di tre anni di vita comune in Svizzera può dunque essere vissuta interrottamente.
2C_556/2010, consid. 4.1	Il periodo di tre anni di cui all'articolo 50 capoverso 1 lettera a LStrI decorre dall'inizio della convivenza dei coniugi in Svizzera e termina quando i coniugi cessano di vivere sotto lo stesso tetto.
DTF 140 II 129, consid. 3	Il coniuge straniero non può appellarsi all'art. 50 LStrI qualora il permesso di domicilio del coniuge con cui vive in unione coniugale sia revocato ed egli perda in tal modo il proprio diritto di soggiorno derivato. Riguardo alla genesi dell'art. 50 LStrI, consid. 3.5
DTF 140 II 289, consid. 3	L'interpretazione grammaticale, della genesi, sistematica e teleologica dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI fa sì che per il calcolo del termine di tre anni non sia possibile sommare più unioni coniugali di durata inferiore con partner diversi.
DTF 140 II 345, consid. 4	I coniugi in un primo tempo vivono in un'economia domestica comune in Svizzera (periodo 1), dopodiché la moglie si trasferisce all'estero per lavoro, mentre il marito straniero è autorizzato a rimanere in Svizzera in virtù dell'art. 49 LStrI (periodo 2). La moglie torna a stabilirsi col marito durante parecchi mesi dopo che il permesso di quest'ultimo non è stato rinnovato a causa della durata ingiustificatamente lunga della sua separazione dalla moglie, conclusasi con lo scioglimento dell'unione coniugale (periodo 3). Il periodo 1 può essere sommato al periodo 2 qualora durante la separazione i coniugi nutrano una volontà effettiva di condurre un matrimonio; può essere sommato anche al periodo 3, persino laddove esso sia stato preceduto da una separazione ingiustificatamente protratta dei coniugi – nell'ottica dell'art. 49 LStrI.
2C_1174/2013, consid. 3.2 con altri riferimenti	In linea di massima, il calcolo della durata dell'unione coniugale si fonda sull'unione coniugale e di domicilio percettibile all'esterno. Tut-

	tavia, tale principio non si applica laddove vi siano chiari indizi secondo cui, nonostante l'alloggio comune, non vi è (più) unione coniugale.

6.15.2 Criteri d'integrazione per i casi di rigore dopo il divorzio[243]

Se l'unione coniugale in Svizzera è durata almeno tre anni, occorre appurare anche se i criteri d'integrazione (art. 58*a* LStrI) sono soddisfatti (n. 3.3.1). Per la proroga del permesso di dimora, del permesso di soggiorno di breve durata o del diritto all'ulteriore disposizione dell'ammissione provvisoria il richiedente deve dimostrare che dispone di competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza almeno del livello A1 del quadro di riferimento (art. 77 OASA). Per valutare l'integrazione bisogna considerare le circostanze del singolo caso (decisione TF 2C_145/2022 del 6 aprile 2022, consid. 6.3). Un'integrazione riuscita presuppone saldi legami personali e professionali con la Svizzera (DTF 136 II 113, consid. 3.3.3). Se uno straniero è integrato nel mondo del lavoro, ha un impiego stabile, è indipendente finanziariamente, tiene un comportamento corretto e padroneggia una lingua nazionale, occorrono circostanze serie e speciali per negare la sua integrazione (decisione TF 2C_541/2019 del 22 gennaio 2020, consid. 3.4.1; all'art. 77 cpv. 4*a* OASA ivi menzionato corrispondono oggi i criteri d'integrazione secondo l'articolo 58*a* LStrI).[244]

Dal punto di vista economico non è integrato chi non è in grado di conseguire un reddito lavorativo che permetta di coprire i propri consumi e dipende a lungo da prestazioni sociali senza che la situazione migliori in modo significativo. Un'integrazione economica riuscita non implica che lo straniero abbia realizzato un percorso professionale in un'attività che richiede un particolare livello di qualifica. È altrettanto irrilevante che consegua un reddito elevato. È determinante invece che lo straniero sopperisca ai propri bisogni, non dipenda in modo significativo dall'aiuto sociale e non sia eccessivamente indebitato (sentenza TF 2C_653/2021 del 4 febbraio 2022, consid. 4.3.1, e sentenza TF 2C_353/2023 del 22 novembre 2023, consid. 4.3.1):

- non dipende in modo significativo dall'aiuto sociale lo straniero che ne ha beneficiato per un breve periodo di due mesi durante l'attività lavorativa (sentenza TF 352/2014 del 18 marzo 2015, consid. 4.4)
- Non è eccessivamente indebitato lo straniero che sana i suoi debiti (prima di contattare le autorità) e ha un debito residuo relativamente modesto di circa 28 000 franchi (sentenza TF 2C_847/2021 del 5 aprile 2022, consid. 3.3.2). L'impatto dell'indebitamento sulla valutazione dell'integrazione dipende dall'ammontare del debito, dalle sue cause e dal fatto che la persona lo abbia estinto o si stia impegnando in modo continuo ed efficace ad estinguerlo. A questo proposito va pertanto considerato l'evolvere della situazione finanziaria (sentenza TF 2C_723/2022 del 30 novembre 2022, consid. 4.1). Periodi d'inattività lucrativa di durata ragionevole non implicano necessariamente che lo straniero non sia integrato (sentenza TF 2C_749/2011 del 20 gennaio 2011, consid. 3.3). L'integrazione nel mercato del lavoro secondario ha carattere di aiuto sociale; tramite programmi statali di promozione occorre infatti migliorare le competenze professionali e sociali delle persone interessate, pena una riduzione delle prestazioni (sentenza TF 2C_522/2015 del 12 maggio 2016, consid. 3.3.1).

[243] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° aprile 2024.
[244] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° gennaio 2025.

Pene di poca entità non escludono l'integrazione (sentenza TF 2C_653/2021 del 4 febbraio 2022, consid. 4.4). Il fatto che lo straniero non abbia commesso reati e riesca a mantenersi senza ricorrere all'aiuto sociale non comporta di per sé un'integrazione riuscita (sentenza TF 2C_584/2020 del 3 dicembre 2020, consid. 6.6).

Un indizio che depone a sfavore di un'integrazione riuscita è il fatto che:

- la vita sociale di uno straniero si svolga essenzialmente con propri compatrioti (sentenze TF 2C_749/2011 del 20 gennaio 2012, consid. 3.3; 2C_546/2010 del 30 novembre 2010, consid. 5.2.4);
- lo straniero sia indebitato, anche quando il debito non è stato contratto in malafede (sentenza TF 2C_834/2022 del 1° giugno 2023, consid. 4.4.1).

6.15.3 Gravi motivi personali

Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo l'articolo 50 capoverso 1 lettera b LStrI il fatto che il coniuge sia stato vittima di violenza domestica, che il matrimonio sia stato contratto contro la sua volontà (cfr. n. 6.14.3) o che la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulti fortemente compromessa (art. 50 cpv. 2 LStrI). Non si tratta, nello specifico, di condizioni cumulative. Ognuna di esse infatti può costituire singolarmente – in funzione delle circostanze e della loro gravità – un motivo personale grave. Tuttavia, in generale quando si cumulano giustificano il mantenimento del diritto di soggiorno del coniuge e dei figli (DTF 136 II 1 confermata nella DTF 137 II 1, consid. 4.1). Le ragioni che possono giustificare il prosieguo del soggiorno in Svizzera, inoltre, non sono elencate in modo esaustivo, il che lascia alle autorità un certo margine di manovra (DTF 136 II 1, consid. 4 e 5; decisione 2C_467/2012 del 25 gennaio 2013, consid. 2.1.3). Anche gli aspetti elencati all'articolo 31 capoverso 1 OASA possono rivestire un ruolo importante ai fini della valutazione del caso, sebbene non costituiscano, presi singolarmente, ragioni sufficienti per giustificare un caso di rigore. Se è negata l'esistenza di un motivo personale grave ai sensi dell'articolo 50 capoverso 1 lettera b LStrI, conformemente alla giurisprudenza occorre indicare al tempo stesso che non si tratta di un caso personale particolarmente grave ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI (decisione TAF C-6133/2008 del 15 luglio 2011, consid. 8.3).[245]

6.15.3.1 Figli comuni

Il mantenimento, dopo lo scioglimento dell'unione coniugale, del rapporto parentale con un figlio avente diritto a soggiornare in Svizzera può costituire un motivo grave (art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI) per rimanere in Svizzera (DTF 143 I 21 consid. 4.1).[246]

Determinanti sono anche le circostanze che hanno condotto allo scioglimento dell'unione coniugale e il fatto che si possa escludere un abuso di diritto. I figli nati fuori matrimonio da una relazione parallela con un terzo, che non hanno relazioni con il padre (sociale), non rientrano nella nozione di «figli comuni», la quale, senza altri motivi (violenza coniugale, reintegrazione sociale fortemente compromessa nel Paese di provenienza, ecc.), potrebbe richiedere la presenza della moglie divorziata e dei figli (DTF 143 I 21 consid. 4.2.1).[247]

[245] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° gennaio 2025.
[246] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[247] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.

Nel valutare se prevale l'interesse personale di un genitore straniero a rimanere in Svizzera occorre considerare come standard minimi i criteri sviluppati in relazione all'articolo 8 numero 1 CEDU (sentenza TF 2C_934/2021 del 15 febbraio 2022 consid. 4.2). Per i criteri secondo l'articolo 8 numero 1 CEDU si veda il numero 6.17.2.4.2.[248]

a) Legame affettivo stretto genitore-figlio

Rilascio o proroga del permesso a un genitore straniero che non ha l'autorità parentale su un figlio titolare di un diritto di residenza nel nostro Paese:

- Per un genitore straniero che non ha l'autorità parentale sul figlio titolare di un diritto di residenza garantito in Svizzera e che è già stato titolare di un permesso di dimora grazie a un matrimonio, nel frattempo dissolto, con un cittadino svizzero o con un titolare del permesso di domicilio, il requisito di rapporti affettivi particolarmente intensi è considerato già soddisfattose i contatti personali del genitore con il figlio sono effettivamente curati nel quadro di un diritto di visita usuale conforme ai criteri vigenti (DTF 144 I 91 consid. 5.2.1; DTF 139 I 315 consid. 2.5).[249]
- Si continuerà invece a esigere un rapporto particolarmente stretto con il minore se il genitore straniero che non ha l'autorità parentale chiede per la prima volta un permesso di dimora: in questi casi continua ad essere richiesto un diritto di visita generoso, dove per «generoso» s'intende «chiaramente al di sopra delle condizioni usuali». In ogni caso il diritto di visita dev'essere esercitato in maniera continua e armoniosa. L'entità formale del diritto di visita è determinante soltanto laddove il diritto di visita è effettivamente esercitato. L'autorità competente deve pertanto imperativamente accertare, tramite i provvedimenti del caso, l'esistenza di contatti personali (DTF 139 I 315 consid. 2.5; sentenza TF 2C_728/2014 del 3 giugno 2015, consid. 3.3).[250]

Rilascio o proroga del permesso a un genitore straniero che ha l'autorità parentale su o la custodia di un figlio titolare di un diritto di residenza nel nostro Paese:

- Per motivi dettati dal diritto di famiglia, in linea di principio i minori condividono, sotto il profilo del diritto in materia di stranieri, la sorte del genitore che detiene l'autorità parentale; devono, pertanto, lasciare la Svizzera con il genitore se quest'ultimo non gode (più) di un diritto di soggiorno (DTF 143 I 21 consid. 5.4).[251]
- Nel caso di un genitore che ha l'autorità parentela su o la custodia di un figlio titolare di un diritto di residenza in Svizzera, il permesso va rilasciato unicamente in circostanze particolari, giacché serve esclusivamente ad agevolare l'esercizio del diritto di visita tra il figlio e l'altro genitore (DTF 137 I 247 consid. 4.2.3; DTF 143 I 21 consid. 5.2).[252]

b) Legame economico stretto genitore-figlio

- Il legame economico è considerato stretto se la persona straniera interessata versa interamente gli importi definiti nel quadro della procedura civile. Vanno considerate anche le prestazioni in natura. Occorre inoltre distinguere se la persona straniera non

[248] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[249] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[250] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[251] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[252] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.

adempie ai suoi obblighi perché non è autorizzata a lavorare o non è in grado di lavorare per motivi di salute, oppure se, per pura indifferenza, non cerca un lavoro che le consentirebbe di contribuire al mantenimento del figlio. È importante stabilire se la persona tenuta al mantenimento non si sforza di conseguire un reddito che le consenta di adempiere ai suoi obblighi o se, al contrario, pur facendo tutto ciò che è possibile e ragionevolmente esigibile, non è oggettivamente in grado di guadagnare di più (formazione insufficiente, difficile situazione sul mercato del lavoro, cura dei figli, ecc.). Anche un importo di natura meramente simbolica, versato spontaneamente e regolarmente come riconoscimento dei doveri corrispondenti, può bastare, nel contesto generale, per presumere l'esistenza di un legame economico sufficientemente stretto (sentenza TF 2C_904/2018 del 24 aprile 2019 consid. 4.2).[253]

- Nel caso in cui la cifra corrisposta per il mantenimento ammonti a 500 franchi, il rapporto economico è comunque sufficientemente stretto, seppur di poco (sentenza TF 2C_934/2021 del 15 febbraio 2022 consid. 4.5.1).[254]

c) Distanza tra la Svizzera e lo Stato in cui dovrebbe recarsi la persona straniera

Distanza che consente di mantenere il rapporto:[255]

- Kosovo (sentenza TF 2C_818/2018 del 25 novembre 2019 consid. 4.5)
- Tunisia (sentenza TF 2C_125/2021 del 17 agosto 2021 consid. 5.3.2)
- Bosnia e Erzegovina (sentenza TF 2C_934/2021 del 15 febbraio 2022 consid. 4.6.3)

Distanza che rende concretamente impossibile mantenere il rapporto:[256]

- Messico (DTF 144 I 91 consid. 5.2.3 con rimando alla DTF 139 I 315)
- Angola (sentenza TF 2C_493/2018 del 9 dicembre 2019 consid. 4.1)
- Nigeria (sentenza TF 2C_728/2014 del 3 giugno 2015 consid. 4.2)

d) Condotta irreprensibile

- Il criterio della condotta irreprensibile è applicato rigorosamente e finora la prassi è stata leggermente allentata soltanto in casi eccezionali (sentenza TF 2C_635/2016 del 17 marzo 2017 consid. 2.1.3).[257]
- In caso di reati (minori) contro l'ordine pubblico (delinquenza minore ai sensi della legge sugli stranieri o sull'ordine pubblico; breve periodo di fruizione dell'aiuto sociale senza colpa, ecc.), il criterio della condotta irreprensibile può essere ponderato in minor misura, in modo che prevalgano gli altri criteri (intensità effettiva del legame affettivo o economico con il figlio, regolamentazione delle relazioni familiari sotto il profilo del diritto civile, durata della relazione e del soggiorno, grado di integrazione di tutte le parti coinvolte, interesse superiore del minore, ecc.; sentenza TF 2C_904/2018 del 24 aprile 2019 consid. 5.2).[258]

---

[253] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[254] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[255] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[256] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[257] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[258] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.

– La condotta non è considerata irreprensibile qualora la persona interessata percepisca o abbia percepito a lungo termine prestazioni dell'aiuto sociale in un modo a lei imputabile (sentenze TF 2C_234/2010 dell'11 luglio 2011 consid. 2.4.3; 2C_870/2018 del 13 maggio 2019 consid. 4.3).[259]

6.15.3.2 Decesso del coniuge[260]

Il proseguo del soggiorno in Svizzera può tuttavia rivelarsi necessario in caso di decesso del coniuge. In caso di morte di un coniuge svizzero l'Alta corte considera che se nessuna circostanza particolare permette di dubitare della fondatezza del matrimonio o dell'intensità dei legami tra i coniugi, si presume che il decesso del coniuge costituisce un motivo personale grave che impone il proseguimento del soggiorno in Svizzera del coniuge straniero superstite senza che sia necessario esaminare il carattere fortemente compromesso del suo reinserimento nel Paese d'origine.

Tale presunzione può tuttavia essere confutata: le autorità di polizia degli stranieri possono dimostrare l'esistenza di circostanze particolari che permettono di dubitare dell'autenticità dei legami che univano i coniugi e mettere in evidenza altre circostanze concrete (condanne penali, ricorso all'aiuto sociale, ecc.), il che comporterebbe, in seguito a una valutazione globale ai sensi dell'articolo 96 LStrI, il rifiuto del prosieguo del soggiorno in Svizzera (DTF 138 II 393, consid. 3.3 seg.; cfr. anche decisione 2C_ 358/2012).

6.15.3.3 Vittime di violenza domestica[261]

Ai sensi della giurisprudenza che fonda un diritto di soggiorno, violenza domestica significa un maltrattamento sistematico finalizzato a esercitare potere e controllo (DTF 138 II consid. 3.2.2; decisione 2C_295/2012 del 5 settembre 2012, consid. 3.2). La violenza domestica può essere di natura fisica o psichica. Occorre dimostrare che, a fronte di questa violenza, ragionevolmente non si può più esigere che la persona ammessa nell'ambito del ricongiungimento familiare prosegua l'unione coniugale. È il caso quando la convivenza minaccia gravemente l'integrità della persona ammessa in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare e la continuazione della relazione matrimoniale non è più ragionevolmente esigibile (decisione 2C_554/2009, consid. 2.1).

Con il rilascio di un permesso dimora (o di soggiorno di breve durata; v. n. 6.15) autonomo ci si propone di evitare che una persona vittima di violenza domestica continui a vivere in un'unione coniugale per lei oggettivamente inaccettabile unicamente perché una separazione avrebbe per lei conseguenze negative sotto il profilo del diritto in materia di stranieri (DTF 138 II 229 consid. 3.2.2; decisione TF 2C_777/2018 dell'8 aprile 2019 consid. 4.3).

Dal 1° gennaio 2025 le disposizioni dell'articolo 50 LStrI non si applicano più unicamente ai coniugi e ai figli di cittadini svizzeri e di cittadini stranieri titolari di un permesso di domicilio, bensì anche ai coniugi e ai figli di persone titolari di un permesso di dimora o di soggiorno di breve durata oppure ammesse provvisoriamente. Si applicano anche in caso di concubinato, qualora a uno dei concubini sia stato rilasciato un permesso di dimora in ragione di un caso personale particolarmente grave ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI affinché possa rimanere presso l'altro. Si veda al riguardo il numero 6.15.

---

[259] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[260] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° gennaio 2025.
[261] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° gennaio 2025.

Anche secondo il nuovo diritto la competenza per la valutazione e la decisione in merito all'esistenza di violenza domestica in un caso specifico conformemente alla giurisprudenza sopracitata incombe alle autorità cantonali in materia di migrazione (mentre nel caso di persone ammesse provvisoriamente la competenza incombe alla SEM).

Le competenti autorità possono esigere prove. In caso di violenza domestica, le circostanze particolari devono essere esaminate anche se il soggiorno è stato breve. Vanno altresì presi in debita considerazione gli interessi personali della vittima a restare in Svizzera.

Una volta che è stato messo agli atti il raggiungimento della soglia della violenza domestica ai sensi dell'articolo 50 capoverso 2 LStrI, il diritto invocato non può essere negato sulla base del (presunto) desiderio soggettivo della vittima di dare una chance al matrimonio nonostante l'inammissibilità oggettiva della situazione. Non importa quale dei coniugi decida per primo di avviare le pratiche di separazione. È sufficiente che vi sia una correlazione sufficientemente stretta tra la violenza nel matrimonio e la separazione (decisione TF 2C_1004/2020 del 23 marzo 2021 consid. 4.2.3 con rimandi).

In caso di deficit nell'integrazione come conseguenza diretta e comprovata di violenza domestica, ciò non deve andare a svantaggio della vittima. Pertanto nel valutare i criteri d'integrazione occorre considerare debitamente le circostanze personali dello straniero. Nello specifico, le conseguenze negative della violenza domestica giustificano una deroga a detti criteri (art. 77*f* lett. c n. 4 OASA). Per eliminare tali deficit può però essere opportuno stipulare un accordo d'integrazione tenendo particolarmente conto del singolo caso.

Sono considerati indizi di violenza domestica in particolare (art. 50 cpv. 2 lett. a n. 1-6):

- il riconoscimento della persona quale vittima ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LAV da parte delle autorità competenti:

  secondo la LAV, ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto a un aiuto. Sono autorità competenti i consultori privati o pubblici autonomi o altre autorità competenti per l'erogazione di prestazioni dell'aiuto alle vittime;

- la conferma, da parte di un servizio specializzato contro la violenza domestica solitamente finanziato dalla mano pubblica, della necessità di assistenza o protezione:

  tra i servizi specializzati si annoverano in particolare gli alloggi di rifugio e di emergenza; per esempio strutture affiliate all'Organizzazione mantello delle case per donne maltrattate della Svizzera e del Liechtenstein, nonché altre strutture simili riconosciute dalle autorità. Il fatto che il servizio specializzato sia solitamente finanziato dalla mano pubblica garantisce il rispetto di criteri standard. Il finanziamento pubblico può fondarsi su un finanziamento parziale, sul finanziamento di un progetto o su un sostegno di altro tipo;

- misure di polizia o giudiziarie a tutela della vittima:

  ne fanno parte tutte le misure ordinate dalla polizia o da un giudice nonché le misure pronunciate da un pubblico ministero se finalizzate alla tutela della vittima di violenza domestica. Si pensi alle misure sinora codificate a livello di ordinanza conformemente all'articolo 28*b* CC. Siffatte misure riguardano il divieto di avvicinarsi alla vittima o di accedere a un perimetro determinato nonché

l'esclusione dell'autore della violenza dal domicilio comune. Queste misure possono essere attuate anche ricorrendo alla sorveglianza elettronica (art. 28*c* CC);

- rapporti medici o altre perizie:

  un rapporto medico o una perizia devono descrivere in particolare gli esami medici effettuati, i risultati medico-legali, la natura fisica e/o psicologica delle menomazioni subite dalla vittima e altre informazioni dettagliate sul suo stato di salute, la diagnosi e il trattamento proposto. In pratica, può trattarsi anche di rapporti di dimissione ospedaliera;

- rapporti di polizia e denunce penali; o
- condanne penali.

Questo elenco dei possibili indizi di violenza domestica non è esaustivo. Occorre prendere in considerazione tutti gli indizi che rendano verosimile l'esistenza di violenza domestica. Può trattarsi anche di testimonianze di terzi, per esempio vicini di casa.

Le vittime sono tenute a collaborare con le autorità (art. 90 LStrI). Anche l'autorità di rilascio dei permessi o di ricorso ha l'obbligo di procedere in modo indipendente ad accertamenti nell'ambito della massima inquisitoria (p. es. decisioni 2C_465/2023 del 6 marzo 2024 consid. 4.2; 2C_1016/2021 del 12 ottobre 2022 consid. 4.3). L'autorità migratoria competente può, all'occorrenza, sollecitare maggiori informazioni presso i servizi del caso (art. 97 LStrI).

Un caso concreto poco chiaro può richiedere che, per appurare i fatti, le autorità migratorie cantonali conducano la procedura non solo per scritto, ma che sentano anche la persona interessata prima di emettere la loro decisione (decisione TF 2C_1024/2019 del 27 agosto 2020, consid. 5.8). In questo modo in determinate condizioni è possibile che la persona interessata accetti maggiormente la decisione e che eventualmente rinunci a presentare ricorso[262].

Se a una vittima di violenza nel matrimonio è rilasciato un permesso di dimora in ragione di un caso personale grave, anche le condizioni di soggiorno dell'autore della violenza possono essere oggetto di un esame approfondito (vedi n. 8.3, nello specifico la possibilità di retrogradazione di cui al n. 8.3.3; vedi anche la decisione TF 2C 50/2017 del 22 agosto 2018, consid. 7.2, con rimandi).

6.15.3.4 Reinserimento sociale nel Paese di provenienza

Il diritto di rimanere in Svizzera può essere mantenuto anche laddove la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulti fortemente compromessa. Non si tratta di stabilire se per l'interessato sia più facile vivere in Svizzera; si tratta soltanto di valutare se, stante la situazione personale professionale e familiare dell'interessato, le condizioni per il suo reinserimento sociale non sarebbero fortemente pregiudicate in caso di rimpatrio.

Decisioni del Tribunale federale:

Violenza nel matrimonio	
DTF 136 II 1, consid. 5.3	Violenza nel matrimonio e reinserimento sociale fortemente compromesso non sono condizioni cumulative; la LStrI non prevede un

[262] Cfr. rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 15.3408 Feri del 5 maggio 2015 «Diritto di soggiorno delle vittime di violenza domestica», n. 6.3 (questo documento non è disponibile in italiano).

	elenco esaustivo; la violenza nel matrimonio deve aver raggiunto una certa intensità: urla e uno schiaffo non sono sufficienti.
2C_554/2009, consid. 2.1	Violenza nel matrimonio: la continuazione del matrimonio non è più ragionevolmente esigibile perché l'integrità della persona è seriamente minacciata.
2C_586/2011, consid. 3.2	Le violenze coniugali non devono necessariamente essere oggetto di una condanna penale per giustificare l'applicazione dell'articolo 50 capoverso 1 lettera b LStrI.
DTF 138 II 229	La pressione psicologica molto intensa esercitata su una persona può comportare il riconoscimento di un caso di rigore. La violenza domestica deve tuttavia essere grave: violenza domestica psichica, limitazione della libertà di movimento e di azione, ecc. al punto che la violazione della dignità e della personalità della vittima rende impossibile il proseguimento della relazione.
2C_289/2012, consid. 4.2.2	La violenza nel matrimonio può essere di natura sia fisica sia psichica.
Sentenza 2C_432/2013 del 16 maggio 2013, consid. 3.3	La violenza fisica o psichica e le sue conseguenze devono denotare una certa costanza o intensità. Una relazione che si sviluppa in una direzione infelice, opprimente o non corrispondente alle aspettativa personali non basta a motivare un caso di rigore susseguente al matrimonio e a fondare un diritto di soggiorno (originario) in Svizzera.
DTF 140 II 289, consid. 4	La gelosia o la minaccia di denuncia non costituiscono una pressione psicologica ai sensi del DTF 138 II 229 (vedi sopra), e nemmeno il fatto che la moglie è incinta di un altro uomo. Simili motivi possono, sì, portare alla fine di una relazione, tuttavia, se il matrimonio è fallito per motivi comprensibili, non è dato sistematicamente un caso di rigore susseguente al matrimonio.
Sentenza 2C_451/2014 del 24 dicembre 2014, consid. 6.1	Il pericolo (concreto) di abuso sessuale su un minore da parte del patrigno che vive con la madre rientra già nella definizione di violenza nel matrimonio e può pertanto costituire un importante motivo personale. Il riconoscimento di un caso di rigore personale susseguente al matrimonio in virtù di un siffatto pericolo (sufficientemente concreto) presuppone invece che l'unione coniugale sia stata abbandonata in primis per questo motivo. In caso contrario, ossia se l'unione coniugale è stata sciolta prevalentemente per altri motivi, non sussiste un caso di rigore susseguente al matrimonio.
Sentenza 2C_1039/2012 del 16 febbraio 2013, consid. 3.3	La violenza nel matrimonio può costituire un motivo di rifiutare il permesso di dimora all'autore della violenza. Secondo le norme legali, le ripetute vie di fatto e lesioni corporali sono considerate una grave violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, in particolare se perpetrate nel matrimonio.
Soggiorno protratto in Svizzera	

2C_475/2010, consid. 4.4	Di per sé una durata del soggiorno protratta (prima del matrimonio in qualità di richiedente l'asilo, poi di persona ammessa provvisoriamente) non costituisce un motivo personale importante.
DTF 2C_682/2010, consid. 3.2	Di per sé una durata del soggiorno protratta (principalmente in qualità di richiedente l'asilo e sottacendo un matrimonio alla deriva) e il fatto di essersi integrati (lavoro regolare, nessuna condanna penale, nessuna dipendenza dall'aiuto sociale) non bastano a rendere necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera ai sensi dell'articolo 50 capoverso 1 lettera b LStrI.
Decesso del coniuge svizzero	
2C_678/2011, consid. 3.4	Motivi personali gravi ammessi nel caso di un matrimonio durato più di tre anni prima del decesso del coniuge svizzero ma la cui relazione durava da 14 anni prima che la ricorrente giungesse in Svizzera per sposarsi. Prima dell'arrivo in Svizzera i coniugi si sono frequentemente resi visita, telefonati e scritti. Durante il matrimonio la ricorrente si è occupata del marito malato.
Reinserimento sociale nello Stato d'origine fortemente pregiudicato	
2C_13/2012, consid. 4	Motivi personali gravi in relazione alle difficoltà d'esecuzione di un allontanamento, ovvero eventuale impossibilità giuridica del ritorno nello Stato d'origine (Cuba).
2C_1119/2012, consid. 5.1 2C_1258/2012, consid. 5.1	Il solo fatto che lo straniero troverà condizioni di vita che nel suo Paese d'origine sono usuali non costituisce un grave motivo personale ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI, nemmeno se queste condizioni di vita sono meno vantaggiose di quelle di cui beneficia in Svizzera.
Onere della prova	
DTF 138 II 229 consid. 3.2.3	Nello stabilire i fatti, la persona straniera è soggetta a un obbligo di collaborare di ampio raggio. Deve rendere credibile in maniera adeguata la violenza nel matrimonio, ovvero l'oppressione domestica. Non bastano allegazioni generiche o riferimenti a tensioni episodiche; se è allegata una violenza nel matrimonio sotto forma di oppressione psichica, occorre concretizzarne in maniera oggettivamente comprensibile e comprovata il carattere sistematico, ovvero il perdurare nel tempo e il sentimento soggettivo di oppressione che ne deriva. Lo stesso vale per l'allegazione secondo cui dopo il ritorno risulterebbe fortemente compromesso. Anche qui non bastano indicazioni generiche; gli ostacoli temuti devono risultare credibili nel caso individuale, sulla base di circostanze concrete.

6.16 Mantenimento del permesso di dimora o di domicilio in caso di formazione all'estero

Talvolta i minorenni stranieri ammessi in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare seguono una formazione o una formazione continua all'estero per alcuni anni mantenendo il domicilio presso i genitori.

Questi minorenni stranieri soggiornano una parte dell'anno fuori dalla Svizzera. Possono continuare a beneficiare del permesso di dimora o di domicilio purché il centro della loro vita familiare rimanga effettivamente in Svizzera, vi ritornino regolarmente (p. es. in visita dai genitori durante le vacanze scolastiche o di semestre) e – fatto salvo il mantenimento del permesso di domicilio (cfr. n. 3.5.3.2.3) – la loro assenza dal Paese non oltrepassi i sei mesi (art. 61 cpv. 2 LStrI). La durata della formazione all'estero deve essere limitata; occorre tenere conto delle circostanze del caso individuale e delle eventuali difficoltà di integrazione in Svizzera che questi giovani rischiano di incontrare in seguito alla frequentazione di una scuola all'estero. Una tale situazione non sarebbe compatibile con la decisione di principio adottata dal legislatore nella LStrI di promuovere l'integrazione degli stranieri e di farne addirittura una condizione per poter soggiornare in Svizzera (cfr. n. 3.4.3 e 3.5.5 nonché sentenza TF 2C_609/2011 del 3 aprile 2012).

Oltre all'attestazione dell'istituto scolastico certificante gli studi, devono essere prodotti certificati attestanti gli effettivi soggiorni in Svizzera.

Se prima di ripartire per intraprendere la formazione all'estero, lo straniero ha soggiornato per poco tempo in Svizzera, occorre esaminare in maniera approfondita se le disposizioni relative al ricongiungimento familiare non siano state eluse.

La formazione all'estero è computata sul termine per il rilascio del permesso di domicilio purché durante la formazione siano stati mantenuti sia il permesso di dimora sia il centro degli interessi in Svizzera. In questi casi, prima di rilasciare il permesso di domicilio occorre valutare accuratamente il grado d'integrazione (art. 60 OASA).

6.17 Protezione della vita privata e della vita familiare secondo l'articolo 8 CEDU[263]

In linea di principio l'articolo 8 CEDU non conferisce un diritto di soggiornare in un dato Stato: la Convenzione non garantisce a una persona il diritto di entrare o risiedere in uno Stato di cui non ha la cittadinanza o di non esserne espulsa. In virtù di un principio ben consolidato sancito dal diritto internazionale, infatti, gli Stati contraenti hanno diritto di controllare l'entrata, il soggiorno e l'allontanamento dei cittadini non nazionali. Tuttavia, il fatto di negare un diritto di soggiorno a uno straniero la cui famiglia si trova in Svizzera può ostacolare la sua vita familiare e, pertanto, violare il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito da questa disposizione. Se però è lecito aspettarsi dalle persone interessate che realizzino la loro vita familiare all'estero, non vi è violazione del diritto al rispetto della vita familiare; l'articolo 8 CEDU non è violato a priori se il membro della famiglia con diritto di residenza in Svizzera può lasciare il Paese senza difficoltà insieme allo straniero a cui è stato negato un permesso di soggiorno. Se invece non si può esigere a priori e senza altre difficoltà che il membro della famiglia con diritto di residenza in Svizzera lasci il Paese, è opportuno soppesare gli interessi in gioco ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 CEDU. In questo contesto è tenuto conto dell'insieme delle circostanze e vengono soppesati tra loro l'interesse privato all'ottenimento di un titolo di soggiorno e l'interesse pubblico al rifiuto di tale permesso (DTF 144 I 91 consid. 4.2, DTF 140 I 145 consid. 3.1).

[263] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2023.

6.17.1 Portata della protezione della vita familiare secondo l'articolo 8 CEDU

Abrogato[264]

6.17.1.1 Separazione dei membri della famiglia

Il diritto al rispetto della vita familiare sancito dall'articolo 8 CEDU può essere invocato solo qualora una misura statale di allontanamento o respingimento conduca alla separazione della famiglia (DTF 126 II 335, consid. 3°). Secondo l'approccio «*elsewhere*» (altrove) di norma non vi è ingerenza da parte dello Stato se si può ragionevolmente esigere dai membri di una famiglia che conducano la loro vita familiare comune all'estero (Cfr. però DTF 126 II 425, consid. 4c/cc in relazione all'approccio «connections» (legami) anziché «elsewhere» (altrove)). Se il familiare autorizzato a soggiornare in Svizzera ha la possibilità di trasferirsi all'estero con il familiare straniero a cui è stato negato un permesso previsto dal diritto degli stranieri, generalmente non vi è violazione della tutela garantita dall'articolo 8 CEDU (DTF 135 I 153; 122 II 289, consid. 3b).

L'articolo 8 paragrafo 1 CEDU non può essere invocato neppure se il ricongiungimento familiare risulterebbe in una nuova divisione in seno alla famiglia, ad esempio perché non tutti i figli verrebbero in Svizzera.

6.17.1.2 Nessun diritto incondizionato

Il principio della protezione della vita familiare non implica alcun diritto incondizionato al rilascio di un permesso di dimora, soprattutto nel caso in cui lo straniero ha deciso di sua iniziativa di vivere in un altro Paese separandosi dalla famiglia, se non vi sono interessi familiari preponderanti né ragioni valide per un ricongiungimento familiare e se l'autorità non si oppone al mantenimento dei contatti esistenti (DTF 125 II 585 segg.; 122 II 385 segg.; DTF 119 Ib 91 segg.).

Infine, non sussiste alcun diritto a un permesso di dimora sulla base dell'articolo 8 paragrafo 1 CEDU se il ricongiungimento non mira a preservare la vita familiare comune, bensì ad assicurare ai familiari un avvenire professionale o economico migliore (DTF 119 Ib 91 segg.).

6.17.2 Condizioni per invocare la protezione della vita familiare secondo l'articolo 8 CEDU

Il diritto di invocare l'articolo 8 CEDU sussiste soltanto se la persona:

- ha una relazione familiare intatta ed effettiva con parenti prossimi;
- beneficia di un diritto di residenza garantito in Svizzera, e
- una ponderazione complessiva degli interessi rivela che gli interessi privati sono preponderanti rispetto agli interessi pubblici.

6.17.2.1 Relazione familiare intatta ed effettiva con parenti prossimi

In questo contesto occorre procedere a un apprezzamento dei rapporti familiari. Nelle seguenti situazioni si presume sussista una relazione familiare intatta ed effettiva con parenti prossimi (nucleo familiare stretto secondo l'art. 8 CEDU):

- coppie sposate;

[264] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2023.

- partner registrati;
- genitori e i loro figli nati dal matrimonio o da una relazione consolidata;
- figli adottivi e i loro genitori adottivi.

Il legame familiare tra genitori e figli può essere sciolto soltanto in determinate circostanze. Per lo scioglimento non basta un rapporto difficile tra genitori e figli né il fatto che non vivano insieme.

In caso di detenzione è esclusa una relazione intatta ed effettiva. Pertanto, dall'articolo 8 paragrafo 1 CEDU non si può dedurre un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno duraturo a favore della moglie straniera di un detenuto svizzero allo scopo di agevolare l'esercizio del suo diritto di visita (DTF 131 II 265 consid. 5).[265]

6.17.2.1.1 Familiari con rapporto di forte dipendenza

Le persone che non fanno parte di questo nucleo familiare stretto possono avvalersi dell'articolo 8 CEDU soltanto se dipendono effettivamente dalla persona titolare di un diritto di soggiorno consolidato in Svizzera, com'è il caso per le persone portatrici di handicap mentali o fisici o affette da una malattia grave, che richiedono cure continue (DTF 120 Ib 257). Ciò vale anche per i familiari in linea ascendente di persone con diritto di soggiorno in Svizzera. La prestazione di cura e assistenza in questione deve essere obbligatoriamente fornita dai familiari autorizzati a risiedere in Svizzera (Sentenza TAF 2C_757/2019 del 21 aprile 2020 consid. 2.2.1 con rimandi). Nel caso in cui sussista un tale rapporto di dipendenza, anche i fratellastri e le sorellastre possono invocare il diritto alla protezione della vita familiare (DTF 120 Ib 260 seg.).

6.17.2.1.2 Rapporto dei figli maggiorenni con i genitori

Di norma i rapporti dei figli maggiorenni con i genitori non ricadono sotto l'articolo 8 paragrafo 1 CEDU. A tal fine è determinante l'età del figlio al momento della decisione (DTF 126 II 335, consid. 1b; sentenza TF 2C_214/2010, consid. 1.3 e DTF 120 Ib 257; 115 Ib 1 segg.). Se un figlio diventa maggiorenne durante la procedura, in linea di principio il diritto al permesso garantitogli dall'articolo 8 CEDU decade; ciò vale perlomeno in assenza di un rapporto particolare di dipendenza tra il figlio e il genitore autorizzato a risiedere in Svizzera (DTF 136 II 497 consid. 3.2 pag. 499 seg. con rimandi; DTF 145 I 227 consid. 6 pag. 234 segg.).

6.17.2.1.3 Fidanzati / concubinato[266]

In un rapporto di concubinato senza figli, sussiste un diritto giuridico al ricongiungimento familiare secondo l'articolo 8 CEDU soltanto se la relazione è durevole e consolidata e il matrimonio è imminente (sentenze TF 2C_53/2012 del 25 gennaio 2012, consid. 2.2.3 e 2C_846/2010 del 22 novembre 2010, consid. 2.1.2). Se è stato disposto l'allontanamento di un partner straniero, si esige l'esistenza di una comunità consolidata analoga al matrimonio o un matrimonio o una registrazione dell'unione domestica imminente (sentenze TF 2C_456/2016 del 15 novembre 2016, consid. 4 e 2C_97/2010 del 4 novembre 2010, consid. 3.1).

[265] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2023.
[266] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

6.17.2.1.4 Coppie omosessuali

Le coppie omossessuali hanno diritto a un permesso di dimora in base al diritto alla vita privata secondo l'articolo 8 CEDU alle stesse condizioni secondo le quali le coppie eterosessuali hanno diritto alla vita familiare ai sensi di questa disposizione (DTF 126 II 425).

6.17.2.2 Diritto consolidato di soggiornare in Svizzera

La persona a cui il familiare straniero intende ricongiungersi deve disporre di un diritto di soggiorno consolidato:

- cittadinanza svizzera;
- permesso di domicilio; oppure
- permesso di dimora fondato su un diritto consolidato (DTF 135 I 153; 135 I 143, consid. 1.3; 130 II 281, consid. 3.1, 131 II 350, consid. 5.) (p. es. per i rifugiati riconosciuti).

Una durata del soggiorno in Svizzera di almeno dieci anni e le normali relazioni private che ciò comporta non bastano a conferire il diritto al rilascio di un permesso per il partner straniero in virtù dell'articolo 8 paragrafo 1 CEDU (DTF 126 II 377, consid. 2c).

6.17.2.3 Eccezione: combinazione degli ambiti di protezione della vita privata e familiare

Secondo il Tribunale federale si ha un'eccezione nel caso in cui si sia in presenza della duplice esigenza di proteggere la vita privata e quella familiare. Si parla di combinazione degli ambiti di protezione se una persona si può avvalere sia della protezione della vita familiare (relazione intatta con i familiari residenti in Svizzera) sia della protezione della vita privata (titolo di soggiorno di lunga data più volte rinnovato dalle autorità, v. 6.17.3). In siffatti casi non occorre un grado d'integrazione superiore alla media, com'è invece richiesto qualora sia invocata la protezione della vita privata (DTF 130 II 281, consid. 3.2). Nel caso in questione il ricorrente era in possesso di un permesso di dimora che non si fondava su un diritto consolidato. Il suo permesso di dimora si basava in ultima analisi su una condizione di fatto di soggiorno continuo (oltre 20 anni di soggiorno in Svizzera). Il Tribunale federale ha confermato un diritto di soggiorno consolidato sulla base dell'estremamente lunga permanenza in Svizzera sulla base di una combinazione degli ambiti di protezione della vita privata e della vita familiare, poiché non si poteva ragionevolmente esigere che nessuno dei due ambiti fosse vissuto altrove (DTF 130 II 281, consid. 3.2 seg.).

6.17.2.4 Ponderazione degli interessi

Bisogna soppesare gli interessi individuali al rilascio o al mantenimento del diritto di soggiorno e gli interessi pubblici al suo rifiuto. A tal fine occorre effettuare una ponderazione complessiva di tutte le circostanze del caso.

6.17.2.4.1 Interesse pubblico

Secondo l'articolo 8 paragrafo 2 CEDU un'ingerenza nel bene giuridico protetto dal paragrafo 1 dello stesso articolo è ammessa se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, nonché la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

L'interesse pubblico prevale se la misura è giustificata da un'«esigenza sociale eccezionale» e appare proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito legalmente ovvero corrisponde a una

ponderazione «equa» degli interessi (V. anche DTF 139 I 330, consid. 2.1 f.; DTF 135 I 153; 135 I 143; 120 Ib 1, consid. 4b pag. 5, 22, consid. 4a pag. 25; sentenza 2C_437/2008 del 13 febbraio 2009, consid. 2.1).

La CEDU esige che vengano soppesati gli interessi contrapposti al rilascio del permesso, da un lato, e al rifiuto, dall'altro. Per risultare preponderante, quest'ultimo deve costituire una misura necessaria (DTF 135 I 143, consid. 2.1; 135 I 153; 122 II 1, consid. 2 pag. 6 con ulteriori rimandi; 116 Ib 353, consid. 3 pagg. 357 segg.). Tra gli interessi pubblici ammissibili vi è anche l'attuazione di una politica migratoria restrittiva. Tale politica è ammissibile, alla luce dell'articolo 8 paragrafo 2 CEDU, per garantire l'equilibrio tra popolazione autoctona e straniera, la creazione di condizioni quadro favorevoli per l'integrazione in Svizzera degli stranieri che già vi abitano, il miglioramento della struttura del mercato del lavoro nonché il maggior equilibrio possibile dal punto di vista occupazionale (DTF 135 I 153; 120 Ib 1, consid. b pag. 5, 22, consid. 4a pag. 25; sentenza 2C_437/2008 del 13 febbraio 2009, consid. 2.1).

Esempio: respingimento del coniuge straniero di una cittadina svizzera se è stato condannato a una pena detentiva di due o più anni per reati commessi (DTF 120 Ib 6 segg.; cfr. parimenti n. 8.3.1.2 delle presenti Istruzioni). Tale regola si applica per analogia ai coniugi stranieri di stranieri titolari di un permesso di domicilio o di dimora fondato su un diritto giuridico consolidato (Sentenze non pubblicate 2A.43/1996 del 19 settembre 1996 nella causa F.F.; 2C_784/2009 del 25 maggio 2010, consid. 2.3).

6.17.2.4.2 Rapporto genitori-figli e diritto di visita in particolare

Il criterio determinante nel quadro della procedura di rilascio del visto secondo il diritto in materia di stranieri è il rapporto parentale con un figlio al beneficio di un diritto di soggiorno garantito in Svizzera. Nella valutazione occorre considerare in maniera cumulativa i criteri seguenti (DTF 144 I 91 consid. 5.2; sentenza 2C_1032/2020 del TAF del 26 novembre 2021 consid. 4.2):

- un legame *affettivo* perlomeno normale e un legame *economico* (particolarmente) stretto tra genitori e figlio;

  È possibile che uno straniero il cui comportamento è corretto e il cui diritto di visita è costantemente (in modo unilaterale) ostacolato possa parimenti far valere un rapporto affettivo con il proprio figlio (sentenza TF 2C_547/2014 del 5 gennaio 2015 consid. 3.6.2).[267]

- la circostanza secondo cui il rapporto non potrebbe più essere mantenuto a causa della *distanza* tra la Svizzera e lo Stato in cui lo straniero dovrebbe trasferirsi; e

- il prerequisito secondo cui la persona tenuta a lasciare la Svizzera si è comportata in modo *prevalentemente irreprensibile* nel nostro Paese.[268]

  In situazioni specifiche, tuttavia, la giurisprudenza ha relativizzato questa condizione (DTF 144 I 91 consid. 5.2.4). Qualora l'allontanamento del genitore straniero che ha l'affidamento esclusivo ed esercita l'autorità parentale rimetta in questione il soggiorno in Svizzera del figlio di nazionalità svizzera, la giurisprudenza non esige più un comportamento irreprensibile dal genitore che intende invocare l'articolo 8 CEDU, e solo

[267] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2023.
[268] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.

una violazione di una certa gravità dell'ordine e della sicurezza pubblici può prevalere sul diritto del figlio di poter crescere in Svizzera (DTF 140 I 145 consid. 3.3).[269]

Questi criteri restano determinanti. La portata formale dell'assegnazione o degli accordi dei genitori riguardo ai diritti di custodia o di cura non è atta a modificare questo dato di fatto (sentenza 2C_27/2016 del TAF del 14 novembre 2016 consid. 5.5.4).[270]

Qualora i figli vivano separati da entrambi i genitori a causa di un provvedimento di collocamento pronunciato in applicazione del diritto di protezione del minore, l'analisi della situazione alla luce dell'articolo 8 paragrafo 2 CEDU deve tenere conto del fatto che in questo caso l'organizzazione del rapporto tra figli e genitori non dipende in primis dalla volontà degli stessi ma da quella dell'autorità. In questo contesto occorre tenere presente che la presa in carico di un minore ai fini dell'assistenza è pensata quale provvedimento temporaneo, da revocare non appena la situazione lo consente, e che lo Stato deve adottare misure atte a riunire i genitori e il minore interessato. Le autorità competenti in materia di diritto della migrazione sono pertanto chiamate, nella misura del possibile, a emanare decisioni che non precludano definitivamente una riunione dei figli collocati con i genitori naturali, preferibilmente in Svizzera se il minore in questione ha la cittadinanza svizzera. Occorre valutare le circostanze con prudenza, tanto più che il genitore straniero il cui soggiorno in Svizzera è rimesso in questione è l'unico con il quale è concepibile che il figlio collocato possa essere riunito (sentenza 2C_707/2021 del 2 febbraio 2022 consid. 5.2).[271]

a) Il genitore straniero non detiene l'autorità parentale:

Il Tribunale federale ha stabilito quanto segue in merito al ritiro dell'autorità parentale di un genitore non autorizzato a soggiornare in Svizzera nei confronti del figlio che invece possiede un diritto di soggiorno consolidato in Svizzera:

Se al genitore non autorizzato a soggiornare in Svizzera di un figlio che vive in Svizzera in virtù di un diritto di soggiorno consolidato si ritira l'autorità parentale, ciò non ha come obiettivo la separazione del genitore dal figlio. Nel presente in esame la regolamentazione dell'autorità parentale aveva come obiettivo garantire al figlio il diritto di continuare a soggiornare in Svizzera. Poiché mediante questa misura il rapporto tra il genitore che non deteneva l'autorità parentale e il figlio sarebbe stato compromesso se il genitore fosse dovuto tornare all'estero, l'unica soluzione consisteva nel rilasciare un permesso di dimora al genitore. Il rapporto tra il figlio e il genitore era in questo caso eccezionalmente buono e stretto. Gli interessi privati del genitore interessato e del figlio hanno prevalso sugli interessi pubblici ad attuare una politica migratoria restrittiva (Sentenza 2C_497/2014, consid. 6.2 del 26 ottobre 2015).

Se dopo lo scioglimento del matrimonio si verifica un caso di rigore secondo l'articolo 50 capoverso 1 lettera b LStrI (cfr. n. 6.15.3.1) è sufficiente un diritto di visita strutturato secondo i criteri usuali. Questo criterio è stato confermato dal Tribunale federale nel caso di un genitore straniero, che non deteneva l'autorità parentale, di un figlio con permesso di soggiorno. Durante il matrimonio con un cittadino svizzero il genitore era stato in possesso di un permesso di dimora per la Svizzera (DTF 139 I 315).

[269] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2023.
[270] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[271] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2023.

b) Il genitore straniero detiene l'autorità parentale e la custodia

La giurisprudenza tende ad essere più restrittiva se il genitore detentore dell'autorità parentale e della custodia vuole rimanere in Svizzera con i figli per agevolare la continuazione del loro rapporto con il genitore autorizzato a soggiornare in Svizzera in virtù di un diritto consolidato (DTF 143 I 21, consid. 5.2). (Per quanto concerne la dipendenza dall'aiuto sociale del genitore detentore dell'autorità parentale v. sotto).

6.17.2.4.3 Il bene del minore

Il bene del minore acquista un valore sempre più fondamentale nella ponderazione degli interessi da parte delle istanze nazionali ed europee (Corte europea dei Diritti dell'Uomo, Corte EDU) (Sentenza della Corte EDU El Ghatet contro la Svizzera § 46 con indicazioni). Nell'ottica del diritto degli stranieri, il bene del minore rimane però uno dei tanti elementi da considerare. Nella procedura amministrativa di diritto degli stranieri l'autorità competente deve pertanto appurare scrupolosamente con strumenti adeguati a quale titolo e come vengono effettivamente esercitati i contatti tra i genitori e il figlio, nella misura in cui tale questione non sia già stata decisa in termini di diritto civile; in questo contesto sono determinanti le istruzioni (di diritto civile) effettivamente vissute al momento dell'ultima decisione giudiziaria cantonale in merito alla questione dell'autorizzazione. La procedura di autorizzazione di diritto degli stranieri non va sospesa fino all'accertamento definitivo degli effetti accessori nella procedura di divorzio (DTF 143 I 21, consid. 5.5.4).

a) Esigibilità della partenza e dell'entrata

In sede di ponderazione degli interessi secondo l'articolo 8 paragrafo 2 CEDU, le autorità devono valutare anche se si possa esigere dai familiari aventi il diritto di soggiornare in Svizzera che seguano lo straniero respinto. La decisione non viene presa in funzione di condizioni e desideri soggettivi e personali, bensì ponderando oggettivamente la situazione personale e l'insieme delle circostanze. Anche se non si può esigere la partenza all'estero dei familiari che vivono in Svizzera, tale elemento deve entrare nella valutazione degli interessi, ciò non basta da solo a impedire che il permesso venga rifiutato (DTF 122 II 6; DTF 116 Ib 353).

Se la partenza dalla Svizzera può essere ragionevolmente pretesa, ma comporta comunque una serie di svantaggi, occorre invece considerare la gravità dei motivi che esigono l'adozione di una misura di respingimento (DTF 115 Ib 6). Se il figlio è ancora in un'età in cui può facilmente adeguarsi a circostanze nuove, di regola è ragionevole esigere la sua partenza (Sentenze TF 2A 377/2005 del 15 giugno 2005 e 2C_648/2014 del 6 luglio 2015, consid. 3.4).

b) Ammissibilità della partenza e dell'entrata di bambini piccoli con cittadinanza svizzera

Anche in questo caso occorre tenere particolarmente in considerazione il bene del minore (v. spiegazioni in merito al bene del minore qui sopra). Per obbligare un minore svizzero a lasciare la Svizzera, oltre all'esigibilità della partenza, devono sussistere particolari motivi di polizia inerenti all'ordine e alla sicurezza atti a giustificare le gravi conseguenze della decisione (DTF 137 I 247, consid. 4.2.1; 136 I 285, consid. 5.2; sentenza 2C_ 54/2011, consid. 2 e 3). Se non vi sono elementi per considerare persona indesiderata il genitore straniero detentore dell'autorità parentale su un figlio svizzero e non vi sono indizi di un comportamento volto ad ottenere abusivamente il diritto di soggiornare in Svizzera, è lecito ritenere che non sia ragionevole esigere che il minore svizzero segua il genitore straniero nel suo Paese d'origine. Pertanto,

nel quadro della ponderazione degli interessi secondo l'articolo 8 paragrafo 2 CEDU, prevale il suo interesse privato su quello pubblico ad attuare una politica migratoria restrittiva (DTF 135 I 153; sentenza TF 2C_406/2013 del 23 settembre 2013, consid. 6.4).

Soltanto una violazione di una certa gravità dell'ordine e della sicurezza pubblici permette di rifiutare al genitore straniero titolare dell'autorità parentale il permesso di restare nel Paese e di obbligare quindi il figlio svizzero a partire con lui. In questa situazione non si esige nemmeno che il genitore titolare dell'autorità parentale si comporti in modo irreprensibile (Sentenza TF 2C_7/2018, consid. 2.3).

Di recente il Tribunale federale ha negato l'entrata e il soggiorno a lungo termine di un bambino svizzero di otto anni e del genitore titolare dell'autorità parentale, cittadino di uno Stato terzo, che sarebbe con grande probabilità dipeso dall'aiuto sociale. A causa della cattiva integrazione in termini linguistici e professionali durante il tempo trascorso in Svizzera si presumeva che tale stato sarebbe durato a lungo. In questo caso l'interesse pubblico va quindi considerato preponderante (Sentenza TF 2C_7/2018, consid. 3.1). Per quanto riguarda il bene del minore non vi è pertanto alcun interesse a tornare in Svizzera. Il figlio verrebbe strappato al suo ambiente abituale senza necessità. Dunque, nonostante la sua cittadinanza svizzera, è ragionevole esigere che il bambino rimanga nello Stato terzo insieme al genitore detentore dell'autorità parentale (Sentenza TF 2C_7/2018, consid. 3.2).

Il Tribunale federale ha però stabilito che tale giurisprudenza non si applica nei casi in cui un figlio provenienti da un Paese terzo sia titolare di un permesso di domicilio o di dimora (DTF 137 I 247, consid. 4; sentenza TF 2C_467/2012 del 25 gennaio 2013, consid. 2.1.4).

a) Esigibilità del proseguimento della vita familiare all'estero di minori con cittadinanza svizzera[272]

Se un minore con cittadinanza svizzera esprime il desiderio di entrare in Svizzera e di stabilirvisi, in base all'età tale desiderio va preso in considerazione (nel caso in questione l'adolescente aveva 15 anni). Se il genitore detentore dell'autorità parentale appoggia il desiderio del figlio minorenne di vivere in Svizzera, e se non vi è un'alternativa ragionevole grazie alla quale il minore possa vivere in Svizzera senza il genitore detentore dell'autorità parentale, in linea di principio il minore può proseguire la propria vita familiare in Svizzera con il genitore. In questo contesto occorre evitare (art. 24 cpv. 2 Cost.) o giustificare (art. 36 Cost.) una violazione della libertà di domicilio. Per tale ragione va verificato se sussista un obbligo positivo di rilasciare in via eccezionale un permesso di soggiorno al genitore detentore dell'autorità parentale e quindi consentire l'esercizio della vita familiare (sentenza del TF 2C_273/2023 del 30 maggio 2024, consid. 5.6).

6.17.3 La protezione della vita privata secondo l'articolo 8 CEDU

A prescindere dall'esistenza di un rapporto familiare, una misura di respingimento di diritto degli stranieri può violare il diritto alla vita privata secondo l'articolo 8 CEDU, segnatamente nel caso di stranieri di seconda generazione (Sentenza TF 2C_105/2017 dell'8 maggio 2018, consid. 3.4).

Il Tribunale federale ha di recente modificato la sua giurisprudenza in merito all'articolo 8 CEDU (protezione della vita privata). Per la prima volta viene attribuita notevole importanza alla precedente durata del soggiorno. Quanto più a lungo una persona vive in un determinato

[272] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° giugno 2025.

Paese tanto più stretti saranno in generale i rapporti che la persona vi ha stretto (Sentenza TF 2C_105/2017 dell'8 maggio 2018).

Inoltre, per giudicare una tale soglia temporale il Tribunale federale si è basato sulle disposizioni del diritto nazionale, ossia soprattutto sulla soglia temporale prevista per il rilascio di un permesso di domicilio e per la presentazione della domanda di naturalizzazione ordinaria. In merito il Tribunale federale afferma che, a partire da una certa durata della permanenza in Svizzera, il diritto di soggiorno non può più essere semplicemente revocato. Il potere discrezionale che spetta alle autorità competenti in materia di migrazione, al di là delle autorizzazioni di diritto, viene quindi limitato (sentenza TF 2C_105/2017 dell'8 maggio 2018, consid. 3.9 seg.). La DTF 144 I 266 si riferisce unicamente ai casi di fine o mancata proroga di un diritto di soggiorno ma non ai casi in cui tale diritto viene stabilito per la prima volta (sentenze TF 2C_5/2022 del 17 agosto 2022 consid. 4.2; 2C_141/2021 del 13 aprile 2021 consid. 2.4).[273]

A partire da una durata del soggiorno di dieci anni si può normalmente partire dal presupposto che i rapporti sociali in Svizzera siano ormai così stretti che per porre fine al soggiorno siano necessari motivi particolari. Se invece il soggiorno è inferiore a dieci anni e se l'integrazione è già particolarmente buona (oltre a rapporti sociali stretti in particolare anche in termini linguistici, professionali ed economici), anche il mancato rinnovo di un permesso può violare il diritto al rispetto della vita privata. Inoltre, il Tribunale federale ritiene qui che sia nell'interesse dell'economia svizzera (art. 3 LStrI) permettere un ulteriore soggiorno. L'interesse essenzialmente legittimo di controllare l'immigrazione può in queste circostanze non essere sufficiente da solo per rifiutare la proroga di un permesso di soggiorno (Sentenza TF 2C_105/2017 dell'8 maggio 2018, consid. 3.9).

Abrogato[274]

6.17.4 Trasformazione dell'ammissione provvisoria in permesso di dimora[275]

Per parecchio tempo il Tribunale federale non si è pronunciato in modo definitivo su un eventuale diritto convenzionale alla trasformazione dello statuto dell'ammissione provvisoria in un permesso di dimora (sentenza TF 2C_689/2017 del 1° febbraio 2018 consid. 1.2.2). Il Tribunale giunge alla conclusione che una quindicenne siriana ammessa provvisoriamente in Svizzera dieci anni fa unitamente alla famiglia ha diritto al rilascio di un permesso di dimora in virtù dell'articolo 8 CEDU. L'Alta Corte sostiene che a causa della sua età la ragazza è maggiormente esposta agli inconvenienti dell'ammissione provvisoria rispetto a ragazzi più giovani. Con l'avvicinarsi della maggiore età il suo interesse a uno statuto di soggiorno consolidato in Svizzera aumenta. La sua mobilità internazionale è limitata, il che può essere problematico in relazione alla sua formazione o a viaggi scolastici. La giovane si accinge inoltre a terminare la scuola dell'obbligo e l'ammissione provvisoria potrebbe costituire un ostacolo nella ricerca di un apprendistato. Infine, la ragazza non ha omesso nessuno sforzo integrativo che si era in diritto di aspettarsi da lei (DTF 151 I 62). In un'altra sentenza riguardante uno straniero che lamenta di essere ostacolato dall'ammissione provvisoria nella propria integrazione professionale, l'Alta Corte rileva una contraddizione tra l'allegazione addotta e la quantità di assunzioni di cui l'interessato ha beneficiato sinora. Inoltre, nonostante il soggiorno pluriennale, l'integrazione personale, sociale e professionale è insufficiente, per cui il rifiuto del permesso di dimora

[273] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2023.
[274] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2023.
[275] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 giugno 2026.

è compatibile con l'articolo 8 CEDU (sentenza TF 2C_201/2025 del 10 dicembre 2025 consid. 3.4.4 e 3.5).

7 Membri del personale di rappresentanze estere e organizzazioni internazionali, tirocinanti e delegati presso organizzazioni internazionali, domestici privati

7.1 Definizioni e basi legali

Per membri di rappresentanze diplomatiche si intendono i membri di missioni diplomatiche, posti consolari, missioni, rappresentanze e delegazioni permanenti, titolari di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) (art. 43 cpv. 1 lett. a OASA).

Per Organizzazioni internazionali (OI) si intendono le organizzazioni con cui la Svizzera ha concluso un accordo relativo a privilegi, immunità e facilitazioni[276] (diverse categorie di organizzazioni con diversi tipi di accordi secondo l'art. 2 cpv. 1 della legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite, LSO[277]).

Per funzionari internazionali si intendono i funzionari e i collaboratori di OI con sede in Svizzera, titolari di una carta di legittimazione del DFAE (art. 43 cpv. 1 lett. b OASA).

Per persone che operano in veste ufficiale si intende il personale che lavora per queste organizzazioni, titolare di una carta di legittimazione del DFAE (art. 43 cpv. 1 lett. c OASA).

Per tirocinanti si intendono i tirocinanti e borsisti chiamati a effettuare un tirocinio presso una rappresentanza straniera o un'OI in Svizzera.

Per delegati si intendono le persone che, a prescindere dalla nazionalità o dal tipo di passaporto, partecipano a una conferenza in veste di membri di una delegazione di uno Stato o di un'OI.

Per domestici privati si intendono le persone che, da un lato, sono impiegate nel servizio domestico privato di membri di rappresentanze straniere o di funzionari internazionali e, dall'altro, sono titolari di una carta di legittimazione di tipo F rilasciata dal DFAE conformemente all'articolo 2 dell'ordinanza sui domestici privati (ODPr)[278].

Il titolare principale è la persona che esercita le funzioni ufficiali in Svizzera.

Le persone autorizzate ad accompagnare il titolare principale sono definite all'articolo 20 dell'ordinanza sullo Stato ospite (OSOsp)[279]. Il termine «coniuge» si riferisce al coniuge in senso stretto, al partner registrato e al concubino ai sensi dell'articolo 20 OSOsp.

Le principali basi legali a livello internazionale sono date dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961[280] sulle relazioni diplomatiche e dalla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963[281] sulle relazioni consolari nonché dagli accordi relativi a privilegi, immunità e facilitazioni conclusi dalla Svizzera con le OI aventi la propria sede sul suo territorio.

---

[276] V. la lista delle OI pubblicata dal DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico, disponibile sotto: www.eda.admin.ch > Politica estera > Diritto internazionale pubblico > Privilegi e immunità > Lista delle organizzazioni con cui la Svizzera ha concluso un accordo relativo a privilegi, immunità e facilitazioni.
[277] RS **192.12**
[278] RS **192.126**
[279] RS **192.12**
[280] RS **0.191.01**
[281] RS **0.191.02**

Sul piano nazionale, la concessione di privilegi, immunità e facilitazioni a rappresentanze straniere e OI è retta dalla legge sullo Stato ospite (LSO)[282] e dall'OSOsp. Le condizioni per l'entrata, l'ammissione, il soggiorno e l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera dei domestici privati sono rette dall'ODPr.

La Missione svizzera ha emanato delle linee guida per il rilascio delle carte di legittimazione del DFAE per le missioni permanenti con sede a Ginevra e le OI con sede in Svizzera (in francese e inglese).

7.1.1 Campo d'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)

Fintanto che il loro soggiorno è disciplinato tramite la carta di legittimazione, i cittadini dell'UE/ALES non beneficiano, in linea di principio, delle disposizioni dell'ALC. Al termine della funzione ufficiale o del termine fissato dal DFAE (termine di cortesia), il titolare principale e le persone autorizzate ad accompagnarlo sono tenuti a restituire la loro carta di legittimazione e a lasciare il territorio svizzero, oppure a sollecitare un permesso di soggiorno conformemente al diritto ordinario (LStrI o disposizioni dell'ALC laddove applicabili).

Una persona che può appellarsi all'ALC e che accompagna in Svizzera un funzionario internazionale o un membro del personale chiamato dalle OI è tuttavia libera di sollecitare da subito un permesso in virtù dell'ALC anziché far disciplinare il proprio soggiorno tramite una carta di legittimazione.

7.2 Membri del personale delle rappresentanze straniere e delle OI

7.2.1 Entrata in Svizzera

Il rilascio dei visti Schengen come anche l'accesso, l'uscita e la circolazione nello spazio Schengen sono oggetto di una nota informativa del DFAE (in francese e inglese), che rimanda alle prescrizioni in materia di visti della SEM.

7.2.2 Carta di legittimazione del DFAE

Ai funzionari internazionali e ai membri delle loro famiglie nonché ai membri di rappresentanze estere e alle loro famiglie viene rilasciato un visto per l'entrata in base alla LSO e alla OSOsp. Al momento dell'entrata in funzione, le persone beneficiarie devono essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (art. 16 cpv. 1 OSOsp).

Il soggiorno del titolare principale e delle persone autorizzate ad accompagnarlo è regolato essenzialmente mediante la carta di legittimazione del DFAE, che funge da titolo di soggiorno (art. 17 OSOsp). La carta di legittimazione serve da carta di soggiorno in Svizzera, attesta eventuali privilegi e immunità di cui beneficia il suo titolare ed esenta quest'ultimo dall'obbligo del visto per la durata delle sue funzioni (art. 17 cpv. 3 OSOsp).

In linea di principio, il coniuge che accompagna il titolare principale deve vivere con lui sotto lo stesso tetto (deroghe: art. 20 cpv. 2bis OSOsp). Il suo soggiorno è disciplinato dalla carta di legittimazione. Lo statuto del coniuge resta vincolato a quello del titolare principale per tutta la durata delle funzioni ufficiali di quest'ultimo in Svizzera (art. 43 cpv. 2 OASA).

[282] RS **192.12**

I figli non coniugati del titolare principale o del suo coniuge devono vivere in comunione domestica con il titolare principale (deroghe: art. 20 cpv. 2bis OSOsp). Ottengono una carta di legittimazione. Lo status giuridico dei figli dipende dal diritto di soggiorno del titolare principale finché questi svolge una funzione ufficiale in Svizzera (art. 43 cpv. 2 OASA). I figli sono ammessi nel quadro del ricongiungimento familiare fino all'età di 25 anni. Ricevono una carta di legittimazione (art. 43 cpv. 2 OASA).

I figli non coniugati di età superiore ai 25 anni possono essere ammessi in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare soltanto in via eccezionale. Essi devono vivere in comunione domestica con il titolare principale in Svizzera e ricevono una carta di legittimazione (art. 43 cpv. 2 OASA).

Quando il titolare principale termina la sua funzione ufficiale, il proseguo del soggiorno del coniuge e dei figli, come anche del titolare principale, sottostà alle disposizioni della LStrI o dell'ALC.

Il DFAE definisce le condizioni di rilascio delle carte di legittimazione conformemente all'OSOsp e rilascia le carte stesse. Il Protocollo del DFAE a Berna è competente per il settore bilaterale (ambasciate e posti consolari). La Missione permanente della Svizzera presso le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra (Missione svizzera) è competente per il settore multilaterale (Missioni permanenti e OI).

7.2.2.1 Reclutamento sul posto

Il funzionario internazionale reclutato sul posto da un'OI con accordo di sede, che al momento dell'assunzione è già titolare di un permesso di dimora o di domicilio conformemente al diritto ordinario, ottiene una carta di legittimazione in cambio del suo permesso (art. 17 cpv. 1 lett. a OSOsp). Al termine delle sue funzioni ufficiali restituisce la carta di legittimazione e riottiene il permesso di cui era titolare in precedenza. Il numero di anni trascorsi in Svizzera in virtù della carta di legittimazione non è computato nel numero di anni necessari per il rilascio del permesso di domicilio (permesso C).

I coniugi di funzionari internazionali di un'OI con accordo di sede, che erano titolari di un permesso di dimora o di domicilio conformemente al diritto ordinario già prima che il titolare principale assumesse la sua funzione, possono mantenere questo permesso oppure scambiarlo con una carta di legittimazione. Lo stesso vale per i loro figli non coniugati al di sotto dei 25 anni. Se essi si trasferiscono presso un genitore (padre o madre), che già possiede un permesso di dimora o di domicilio, ottengono lo stesso permesso. Se il coniuge e i figli scelgono la carta di legittimazione, tale scelta – che è definitiva – deve avvenire entro due mesi da quando il titolare principale assume la sua funzione. Se tale funzione termina, il coniuge e i figli possono riottenere il precedente permesso di dimora o di domicilio, sempreché, secondo le disposizioni del diritto ordinario, non sussistano motivi di revoca di diritto degli stranieri. Il numero di anni trascorsi in Svizzera in virtù della carta di legittimazione non è computato nel numero di anni necessari per il rilascio del permesso di domicilio (permesso C).

La persona reclutata in Svizzera da un'organizzazione quasi intergovernativa o internazionale di altro tipo, che al momento dell'assunzione è già titolare di un permesso di dimora o di domicilio conformemente al diritto ordinario, può conservare tale permesso, fatto salvo il caso in cui godano di immunità secondo l'accordo su privilegi, immunità e facilitazioni stipulato con l'organizzazione in questione (art. 17 cpv. 1 lett. b OSOsp). Il soggiorno in Svizzera maturato durante l'esercizio delle proprie funzioni ufficiali è computato nel numero di anni necessari per il

rilascio del permesso di domicilio (permesso C). La stessa regola vale per il coniuge e i figli del titolare principale.

La persona reclutata dalle rappresentanze straniere in Svizzera, che al momento dell'assunzione è già titolare di un permesso di dimora o di domicilio conformemente al diritto ordinario, può conservare tale permesso (art. 38 Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, art. 71 Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari). Il soggiorno maturato durante l'esercizio delle proprie funzioni ufficiali è computato nel numero di anni necessari in vista del rilascio del permesso di domicilio (permesso C). La stessa regola vale per il coniuge e i figli del titolare principale.

7.2.2.2 Casi particolari

Agli operai, agli impiegati e agli specialisti che effettuano dei lavori negli stabilimenti delle rappresentanze straniere nonché alle persone reclutate in virtù di un contratto di prestito di personale per effettuare dei lavori presso un'OI si applicano le disposizioni ordinarie del diritto in materia di stranieri, segnatamente la LStrI e l'OASA. Per i domestici privati si rimanda invece al numero 7.5.

7.2.3 Attività lucrativa

7.2.3.1 Titolare principale

In via eccezionale, il titolare principale può essere autorizzato a esercitare un'attività accessoria. La stessa non dovrà tuttavia eccedere le 10 ore settimanali (art. 21 cpv. 2 OSOsp e 44 OASA). Tale attività – che non è imputata sui contingenti per lavoratori stranieri – sottostà alla previa autorizzazione delle autorità cantonali. Il pertinente permesso può essere rilasciato sotto forma di lettera. L'autorità cantonale competente emana la propria decisione d'intesa con il DFAE (art. 21 cpv. 2 OSOsp). Ciò a condizione che l'interessato risieda in Svizzera e che l'attività non sia incompatibile con l'esercizio delle sue funzioni ufficiali (art. 21 cpv. 2 OSOsp). L'insegnamento in un settore di competenza specifico può essere considerato un'attività accessoria ammissibile. Sono invece considerate incompatibili con le funzioni ufficiali in particolare tutte le attività di carattere commerciale (art. 21 cpv. 3 OSOsp). La persona che esercita un'attività lucrativa accessoria non beneficia di nessun privilegio o immunità in relazione a tale attività. Sottostà in particolare alla legislazione svizzera sulla sicurezza sociale e i redditi della sua attività lucrativa accessoria sono imponibili in Svizzera, fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni bilaterali di doppia imposizione o di convenzioni di sicurezza sociale (art. 21 cpv. 4 OSOsp).

Il titolare principale che lascia le proprie funzioni ufficiali per accedere al mercato del lavoro elvetico sottostà alle disposizioni generali del diritto in materia di stranieri (art. 54 OASA), segnatamente a quelle riguardanti il contingentamento dei lavoratori stranieri.

7.2.3.2 Coniuge e figli dei membri del personale delle rappresentanze straniere e delle OI

I coniugi beneficiano di un accesso agevolato al mercato del lavoro svizzero, sempreché vivano in Svizzera in comunione domestica con il titolare principale (art. 45 cpv. 1 OASA e art. 22 OSOsp; deroghe: art. 20 cpv. 2^{bis} OSOsp). I figli non coniugati ammessi prima dei 21 anni d'età beneficiano di un accesso agevolato al mercato del lavoro, sempreché vivano in Svizzera in comunione domestica con il titolare principale (art. 45 cpv. 1 OASA e art. 22 OSOsp; deroghe: art. 20 cpv. 2^{bis} OSOsp). I figli non coniugati possono fare uso dell'accesso agevolato al mercato del lavoro sino all'età di 25 anni. Dopo i 25 anni, devono regolare le loro

condizioni di soggiorno e di lavoro in Svizzera conformemente alla legislazione concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 22 cpv. 1 lett. d ed e OSOsp).

7.2.3.2.1 Attestato per l'accesso agevolato al mercato del lavoro

Il coniuge e i figli ricevono, a richiesta, un documento del DFAE destinato ad attestare ai potenziali datori di lavoro che la persona interessata non sottostà al contingentamento della manodopera estera, al principio della priorità in materia di reclutamento e alle disposizioni sul mercato del lavoro (principio della priorità dei lavoratori residenti e controllo preventivo delle condizioni di remunerazione e di lavoro; art. 22 cpv. 2 OSOsp). Questo attestato consente alla persona interessata di ottenere un permesso speciale denominato «permesso Ci» (cfr. n. 7.2.3.2.2) in vista di esercitare un'attività lucrativa in Svizzera.

L'attestato è valido unicamente se è accompagnato dalla carta di legittimazione o dal permesso Ci. Il suo titolare lo presenta al datore di lavoro potenziale o all'autorità incaricata di autorizzare l'esercizio di un'attività indipendente.

I figli entrati in Svizzera dopo i 21 anni, autorizzati a soggiornare con i genitori e beneficiari di una carta di legittimazione, soggiacciono alle disposizioni ordinarie del diritto in materia di stranieri per quanto riguarda l'esercizio di un'attività lucrativa (art. 22 cpv. 1 lett. d ed e OSOsp). Pertanto non possono ottenere né un attestato né un permesso Ci.

7.2.3.2.2 Permesso Ci (permesso speciale che autorizza il soggiorno con attività lucrativa per coniugi e figli)

Lo straniero titolare di un permesso Ci autorizzato a svolgere un'attività lucrativa indipendente o dipendente può svolgere la propria attività in tutta la Svizzera Il permesso Ci è rilasciato dall'autorità in materia di migrazione del Cantone di residenza dietro presentazione dell'attestato del DFAE che garantisce un accesso agevolato al mercato del lavoro (cfr. n. 7.2.3.2.1), in cambio della carta di legittimazione; questo presuppone che il richiedente presenti un contratto di lavoro, una proposta di lavoro vincolante (cfr. art. 45 OASA) o una dichiarazione scritta di voler esercitare un'attività lucrativa indipendente. L'attività lucrativa indipendente può essere effettivamente svolta soltanto se il titolare del permesso Ci ha ottenuto dalle autorità competenti le autorizzazioni necessarie per svolgere la professione o l'attività in questione. La carta di legittimazione in cambio della quale è rilasciato il permesso Ci è ritornata per posta al DFAE (Protocollo a Berna o Missione svizzera secondo i casi).[283]

Il richiedente ha diritto di cominciare a lavorare immediatamente dopo aver deposto personalmente la propria domanda di permesso presso l'autorità competente nel luogo del domicilio.[284]

Il titolare del permesso resta beneficiario dei privilegi e delle immunità ai quali ha diritto in quanto familiare del titolare principale, tranne per quanto concerne l'attività lucrativa. Detti privilegi e immunità sono attestati mediante un foglio allegato al permesso Ci.

Secondo la prassi, il permesso Ci perde ogni validità allorquando il titolare:

- chieda la restituzione della propria carta di legittimazione al termine dell'attività lucrativa;
- da tre mesi non eserciti più un'attività lucrativa;

[283] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.
[284] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022.

- perda il diritto alla carta di legittimazione a motivo di una modificazione dello statuto giuridico del titolare principale (trasferimento, dimissioni, rinvio, pensionamento o decesso);
- acceda ad uno statuto indipendente.

Il permesso Ci consente di accedere al mercato del lavoro svizzero e il suo detentore soggiace alle assicurazioni sociali svizzere e al pagamento delle imposte sul reddito, fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni bilaterali di doppia imposizione o di convenzioni di sicurezza sociale. Occorre rilasciare un permesso Ci anche al coniuge che risiede in Svizzera con il titolare principale e che esercita un'attività lucrativa per un datore di lavoro con sede all'estero (p. es. nel quadro del telelavoro).

Se il titolare del permesso Ci perde il proprio impiego, egli può conservare il permesso e richiederne la proroga per il periodo durante il quale beneficia dell'assicurazione contro la disoccupazione a condizione che il titolare principale conservi la propria residenza e le proprie funzioni ufficiali in Svizzera.

Il coniuge beneficiario di un permesso Ci non può ottenere la trasformazione dello stesso in un permesso indipendente fintantoché il titolare principale esercita le proprie funzioni ufficiali.

Il rilascio del permesso Ci non necessita l'approvazione della SEM.

I titolari di un permesso Ci possono mantenere questo titolo di soggiorno fintantoché dipendono dal diritto di soggiorno del titolare principale e vivono in comunione domestica con lui (deroghe: art. 20 cpv. 2bis OSOsp). Se queste condizioni non sono date, devono restituire il permesso Ci all'autorità cantonale che l'ha rilasciato.

È possibile derogare al requisito della comunione domestica se il titolare del permesso Ci svolge un'attività lavorativa in una regione svizzera lontana dal luogo di domicilio del titolare principale, cosa che gli impedisce di tornare quotidianamente in tale luogo di domicilio. Il titolare del permesso Ci è tenuto a comunicare il proprio indirizzo durante la settimana all'autorità cantonale in materia di stranieri competente per il luogo di domicilio (luogo di domicilio del titolare principale) e a impegnarsi per scritto a tornare ogni fine settimana al domicilio del titolare principale. In caso di inosservanza delle condizioni suindicate, l'autorità cantonale ritira il permesso Ci.

Se l'attività lucrativa non supera le 10 ore settimanali (15 ore per gli studenti; art. 38 cpv. 1 lett. b OASA), il richiedente può conservare la propria carta di legittimazione. In tal caso, l'attività è autorizzata mediante una lettera dell'autorità cantonale competente, d'intesa con il DFAE.

La persona che esercita un'attività lucrativa accessoria non beneficia di alcun privilegio o immunità. L'attività è soggetta alla legislazione svizzera in materia di assicurazioni sociali e imposizione fiscale, fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni bilaterali di doppia imposizione o di convenzioni di sicurezza sociale.

7.2.3.2.3 Cambiamento di posto di lavoro, di professione o di Cantone

Il titolare di un permesso Ci non cittadino UE/AELS deve chiedere al Cantone l'autorizzazione per cambiare posto di lavoro, professione o Cantone.

Se il titolare di un permesso Ci intende esercitare un'attività professionale in un Cantone diverso da quello che gli ha rilasciato il permesso, il Cantone di lavoro informerà il Cantone di residenza.

Se il titolare di un permesso Ci, a prescindere dalla sua cittadinanza, intende esercitare un'attività professionale in un Cantone diverso da quello in cui risiede, il DFAE deve verificare se il titolare principale esercita ancora le funzioni ufficiali per le quali è stato ammesso e se il titolare del permesso Ci convive sempre con il titolare principale.

Il cambiamento di posto di lavoro, di professione o di Cantone non necessita l'accordo preliminare delle autorità preposte al mercato del lavoro. Non occorre neppure l'approvazione della SEM.

7.2.3.3 Lavoro durante le vacanze

Il figlio ammesso nel quadro del ricongiungimento familiare prima dei 21 anni di età può ottenere dall'autorità cantonale competente un permesso sotto forma di lettera, che lo autorizza a esercitare un'attività lucrativa durante le vacanze fino a una durata di tre mesi. Il Cantone informa il Protocollo del DFAE a Berna o la Missione svizzera a Ginevra.

Per l'attività lucrativa temporanea dei figli non vale alcun privilegio o immunità. L'attività è soggetta alla legislazione svizzera in materia di assicurazioni sociali e imposizione fiscale, fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni bilaterali di doppia imposizione o di convenzioni di sicurezza sociale.

7.2.3.4 Frontalieri

Se il funzionario internazionale risiede nella zona di frontiera limitrofa, il coniuge e i figli che desiderano esercitare un'attività lucrativa in Svizzera sottostanno alle disposizioni concernenti i frontalieri. Ai cittadini UE/AELS sono applicabili le disposizioni dell'ALC.

7.2.4 Perdita del diritto alla carta di legittimazione

Il titolare della carta di legittimazione che perde il diritto a tale documento deve lasciare la Svizzera entro il termine impartito dal DFAE (termine di cortesia) o sollecitare il regolamento delle sue condizioni di soggiorno giusta le disposizioni generali del diritto in materia di stranieri.

7.2.5 Pensionamento del titolare principale

7.2.5.1 Funzionari internazionali

7.2.5.1.1 Pensionamento giusta gli statuti dell'OI

Il funzionario internazionale che va in pensione in Svizzera all'età stabilita dagli statuti dell'OI può ottenere un permesso di dimora ordinario se ha raggiunto l'età minima di 55 anni (art. 28 LStrI e art. 25 OASA), oppure in qualità di straniero senza attività lucrativa in Svizzera o all'estero se circostanze particolari lo giustificano (caso personale particolarmente grave o importanti interessi pubblici secondo gli art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI e 31 e 32 cpv. 1 OASA). Previa approvazione della SEM, può ottenere immediatamente il permesso di domicilio (art. 34 LStrI) senza attività lucrativa in Svizzera o all'estero se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

a) ha risieduto e lavorato ininterrottamente in Svizzera, per detta OI, durante i cinque anni immediatamente precedenti l'età del pensionamento;

b) non sussiste nessun motivo di revoca secondo l'articolo 62 LStrI;

c) dispone di mezzi finanziari sufficienti per garantire la propria esistenza; e

d) è integrato ai sensi dell'articolo 58*a* capoverso 1 LStrI e dispone, in particolare, delle necessarie conoscenze linguistiche secondo l'articolo 62 capoverso 1bis OASA.

Anche i cittadini di Stati con cui è stato stipulato un accordo di domicilio devono dimostrare le conoscenze linguistiche. Si tratta degli Stati seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. L'elenco di questi accordi è reperibile al numero 0.2.1.3.2 e nel relativo allegato.[285]

Se la durata del soggiorno in Svizzera è di almeno cinque anni ma le conoscenze linguistiche sono insufficienti (art. 62 cpv. 1bis OASA), il funzionario internazionale ottiene soltanto un permesso di dimora. Può richiedere un permesso di domicilio solo se dimostra di aver acquisito le conoscenze linguistiche richieste (art. 62 cpv. 1bis OASA). Se cinque anni dopo aver ottenuto il permesso di dimora il funzionario internazionale pensionato non dispone ancora delle conoscenze linguistiche richieste secondo l'articolo 62 capoverso 1bis OASA, sono applicabili le disposizioni ordinarie del diritto in materia di stranieri (art. 34 LStrI).

Se il soggiorno anteriore in Svizzera è durato meno di cinque anni, la persona interessata può ottenere dall'autorità cantonale competente un permesso di dimora in qualità di redditiere (art. 28 LStrI e 25 OASA) oppure in qualità di straniero senza attività lucrativa in Svizzera o all'estero, in particolare se si tratta di un caso personale particolarmente grave o se vi sono importanti interessi pubblici (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI e art. 31 e 32 cpv. 1 OASA). È fatta salva l'approvazione della SEM. Dopo un soggiorno ininterrotto di cinque anni in Svizzera successivamente al rilascio della carta di legittimazione, l'interessato può ottenere il permesso di domicilio a condizione di soddisfare i criteri d'integrazione secondo l'articolo 58*a* capoverso 1 LStrI.

Le conoscenze linguistiche devono essere dimostrate in base a diplomi linguistici riconosciuti (n. 3.3.1.3.2).

Il permesso di domicilio può parimenti essergli rilasciato al ritorno da una missione all'estero effettuata per conto dell'OI, sempreché il trasferimento abbia avuto luogo entro i cinque anni immediatamente precedenti l'età del pensionamento ed egli abbia risieduto e lavorato in Svizzera per un'OI ininterrottamente durante i 10 anni precedenti il trasferimento all'estero; si applicano i medesimi criteri d'integrazione sopracitati. Per le persone che hanno lavorato in Svizzera a più riprese (per un totale di oltre dieci anni), la SEM esamina caso per caso se e in che misura tali soggiorni possono essere computati per il rilascio di un permesso di domicilio.

Per i funzionari internazionali cittadini di Stati dell'UE/AELS si applicano inoltre le disposizioni dell'ALC, dell'OLCP e delle Istruzioni SEM II.

Il coniuge e i figli minorenni del titolare principale pensionato e beneficiario del permesso C hanno diritto al ricongiungimento familiare. Se durante i cinque anni immediatamente precedenti il pensionamento sono vissuti senza interruzioni in comunione domestica con il titolare principale hanno diritto al rilascio immediato del permesso di domicilio; si applicano i medesimi criteri d'integrazione valevoli per il titolare principale.

[285] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

7.2.5.1.2 Pensionamento anticipato

Il funzionario internazionale che usufruisce del pensionamento anticipato può ottenere un permesso di dimora ordinario se ha raggiunto l'età minima di 55 anni (art. 28 LStrI e 25 OASA), oppure in qualità di straniero senza attività lucrativa in Svizzera o all'estero se circostanze particolari lo giustificano, in particolare se si tratta di un caso personale particolarmente grave o se vi sono importanti interessi pubblici (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI e 31 e 32 cpv. 1 OASA). Previa approvazione della SEM, può ottenere immediatamente il permesso di domicilio (art. 34 LStrI) senza attività lucrativa in Svizzera o all'estero se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

a) ha risieduto e lavorato ininterrottamente in Svizzera, per detta OI, durante i dieci anni immediatamente precedenti il pensionamento anticipato;

b) non sussiste nessun motivo di revoca secondo l'articolo 62 LStrI;

c) dispone di mezzi finanziari sufficienti per garantire la propria esistenza; e

d) è integrato ai sensi dell'articolo 58a capoverso 1 LStrI e dispone, in particolare, delle necessarie conoscenze linguistiche secondo l'articolo 62 capoverso 1bis OASA.

Secondo la giurisprudenza del TF (sentenza TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2. e 4.3) anche i cittadini di Stati con cui è stato stipulato un accordo di domicilio devono dimostrare le conoscenze linguistiche. Si tratta degli Stati seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. L'elenco di questi accordi è reperibile al numero 0.2.1.3.2 e nel relativo allegato.[286]

Se la durata del soggiorno in Svizzera è di almeno dieci anni ma le conoscenze linguistiche sono insufficienti (art. 62 cpv. 1bis OASA), il funzionario internazionale ottiene soltanto un permesso di dimora. Può richiedere un permesso di domicilio solo se dimostra di aver acquisito le conoscenze linguistiche richieste (art. 62 cpv. 1bis OASA). Se cinque anni dopo aver ottenuto il permesso di dimora il funzionario internazionale pensionato non dispone ancora delle conoscenze linguistiche richieste secondo l'articolo 62 capoverso 1bis OASA, sono applicabili le disposizioni ordinarie del diritto in materia di stranieri (art. 34 LStrI).

Le conoscenze linguistiche devono essere dimostrate in base a diplomi linguistici riconosciuti (n. 3.3.1.3.2).

Per i cittadini di Stati dell'UE/AELS si applicano inoltre le disposizioni dell'ALC, dell'OLCP e delle Istruzioni SEM II.

7.2.5.1.3 Pensionamento dei membri del personale delle rappresentanze straniere

Il membro di una rappresentanza straniera giunto all'età del pensionamento prevista dalla legge dello Stato distaccante può ottenere un permesso di dimora in qualità di redditiere se ha raggiunto l'età minima di 55 anni (art. 28 LStrI e 25 OASA), oppure in qualità di straniero senza attività lucrativa in Svizzera o all'estero se circostanze particolari lo giustificano (caso personale particolarmente grave o importanti interessi pubblici secondo gli art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI e 31 e 32 cpv. 1 OASA). Può ottenere il permesso di domicilio secondo le disposizioni ordinarie del diritto in materia di stranieri (art. 34 LStrI).

[286] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

Per i cittadini di Stati dell'UE/AELS si applicano inoltre le disposizioni dell'ALC, dell'OLCP e delle Istruzioni SEM II.

7.2.6 Statuto indipendente del coniuge e dei figli

7.2.6.1 Coniuge

Laddove non abbia più diritto a una carta di legittimazione e desideri accedere a un permesso di soggiorno in Svizzera, il coniuge del titolare principale sottostà al diritto ordinario, segnatamente al contingentamento della manodopera straniera.

Per i cittadini di Stati dell'UE/AELS si applicano inoltre le disposizioni dell'ALC, dell'OLCP e delle Istruzioni SEM II.

7.2.6.2 Figli

Le autorità di migrazione possono rilasciare, a richiesta, al figlio maggiore di 21 anni un permesso di dimora o di domicilio indipendente dallo statuto del titolare principale se non ha più diritto a una carta di legittimazione, in particolare giacché non vive più in comunione domestica con il titolare principale. Il permesso sottostà all'approvazione della SEM.

Il permesso di dimora indipendente può parimenti essere rilasciato prima dell'età di 21 anni se il figlio fonda una famiglia, acquisisce con il proprio lavoro in Svizzera un'autonomia finanziaria sufficiente e, con ciò, non vive più in comunione domestica con il titolare principale. Nella sentenza F-2209/2021 del 29 luglio 2025 il TAF ha confermato questi criteri. La ricorrente, una diciassettenne che dalla nascita risiede in Svizzera con i genitori, funzionari di un'agenzia speciale delle Nazioni Unite, è titolare di una carta di legittimazione. Questo documento la esime dalle disposizioni generali del diritto in materia di stranieri fintantoché i genitori svolgono la predetta funzione. Nella sua sentenza il TAF sostiene che la ricorrente non soddisfa i requisiti per il rilascio di un permesso di domicilio. Secondo il diritto vigente, gli anni trascorsi in Svizzera in virtù di una carta di legittimazione non possono essere computati sul termine richiesto per il rilascio di un siffatto permesso fintantoché la persona beneficia di tale statuto speciale (cfr. n. 3.5.4.7). La ricorrente vive tuttora con i genitori, non ha fondato un'economia domestica propria e non svolge un'attività lucrativa.[287]

Il figlio che ha perso il proprio diritto alla carta di legittimazione (n. 7.2.7) può, dopo un soggiorno complessivo di dodici anni successivamente al rilascio della carta di legittimazione, ottenere il permesso di domicilio se negli ultimi cinque anni ha soggiornato ininterrottamente in Svizzera.

Dopo un soggiorno di dieci anni successivamente al rilascio di un permesso di dimora indipendente dallo statuto del titolare principale, il figlio può ottenere un permesso di domicilio se negli ultimi cinque anni ha soggiornato ininterrottamente in Svizzera.[288]

Nel caso del cittadino di uno Stato con cui la Svizzera ha stipulato un accordo di domicilio ciò è possibile già dopo cinque anni oppure in virtù di una prassi pluriennale (n. 0.2.1.3.2). Per ottenere il permesso di domicilio il figlio deve essere integrato (art. 58*a* cpv. 1 LStrI) e disporre delle necessarie conoscenze linguistiche (art. 60 cpv. 2 OASA).[289]

---

[287] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 giugno 2026.
[288] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[289] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

Secondo la giurisprudenza del TF (sentenza TF 2C_881/2021 del 9 maggio 2022 consid. 4.2. e 4.3) anche i cittadini di Stati con cui è stato stipulato un accordo di domicilio devono dimostrare le conoscenze linguistiche. Si tratta degli Stati seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. L'elenco di questi accordi è reperibile al numero 0.2.1.3.2 e nel relativo allegato.

Se il figlio è stato domiciliato in Svizzera ma ha effettuato degli studi nella vicina zona di frontiera oppure ha risieduto nella zona di frontiera pur effettuando la maggior parte della scolarità in Svizzera, egli è assimilato al figlio che ha studiato e soggiornato in Svizzera. Le autorità di migrazione possono accordargli un permesso di dimora o di domicilio se soddisfa le condizioni summenzionate.

Per i cittadini di Stati dell'UE/AELS si applicano inoltre le disposizioni dell'ALC, dell'OLCP e delle Istruzioni SEM II.

7.2.7 Decesso, divorzio e trasferimento definitivo del titolare principale

7.2.7.1 Conseguenze per il coniuge

In generale, se il titolare principale lascia la Svizzera (trasferimento o cessazione dell'attività), il coniuge lo accompagna. Il DFAE può accordargli un termine ragionevole (termine di cortesia) per preparare la partenza. Se è titolare di un permesso Ci, anche l'autorità cantonale può accordargli un termine di cortesia. Se il coniuge intende restare durevolmente in Svizzera, sottostà alle prescrizioni ordinarie del diritto in materia di stranieri.

Per i cittadini di Stati dell'UE/AELS si applicano inoltre le disposizioni dell'ALC, dell'OLCP e delle Istruzioni SEM II.

In caso di decesso del titolare principale o a motivo di una separazione o di un divorzio, per contro, può essere giustificato rilasciare al coniuge un permesso di dimora al fine di tenere conto delle circostanze.

L'autorità cantonale competente in materia di stranieri valuta tuttavia liberamente la richiesta e decide segnatamente in funzione del grado d'integrazione del coniuge nonché della durata della sua dimora anteriore. È necessaria l'approvazione della SEM.

Fintantoché una coppia è soltanto separata, la carta di legittimazione del coniuge accompagnante e dei figli resta valida fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (deroghe: art. 20 cpv. 2bis lett. c OSOsp).

Se il funzionario internazionale è trasferito all'estero dalla propria OI per un periodo limitato e se al termine della missione è stabilito che riprenderà il proprio posto, l'autorità competente in materia di stranieri può, se circostanze particolari lo giustificano (studi dei figli, attività, luogo del trasferimento, ecc.), autorizzare il coniuge a restare temporaneamente in Svizzera e, se del caso, a proseguire la propria attività lucrativa. In questa configurazione, l'interessato ottiene un permesso di soggiorno temporaneo conformemente al diritto ordinario, sempreché l'OI indichi la durata presumibile dell'assenza del membro del proprio personale e assicuri che al termine della missione egli riprenderà la propria funzione in Svizzera. È necessaria l'approvazione della SEM.

7.2.7.2 Conseguenze per i figli

In caso di decesso del titolare principale o se i genitori si separano o divorziano, il figlio minore di 18 anni segue le condizioni di soggiorno del genitore alle cui cure è affidato. Se quest'ultimo

lascia o deve lasciare la Svizzera, in generale il figlio deve accompagnarlo. Per tenere conto dei suoi legami con la Svizzera, del suo grado d'integrazione nonché di circostanze particolari, il figlio maggiore di 18 anni può ottenere un permesso di dimora (art. 54 OASA). Il permesso di dimora necessita l'approvazione della SEM.

Se il titolare principale è trasferito all'estero o lascia le proprie funzioni, il figlio minore di 18 anni deve accompagnare i genitori. Se il titolare è trasferito durante l'anno scolastico, il DFAE può concedere un termine di cortesia di al massimo sei mesi per consentire al minorenne di terminare l'anno scolastico. All'occorrenza, il coniuge beneficia del medesimo termine.

Per tenere conto dei suoi legami con la Svizzera e del suo grado d'integrazione, il figlio maggiore di 18 anni può ottenere un permesso di dimora a condizione che occupi un impiego stabile o, se è studente, che abbia vissuto in Svizzera in comunione domestica con il titolare principale durante più anni (art. 54 OASA). Il permesso cantonale necessita in ogni caso l'approvazione della SEM. Per i cittadini di Stati dell'UE/AELS si applicano inoltre le disposizioni dell'ALC, dell'OLCP e delle Istruzioni SEM II.

Allorquando il funzionario internazionale sia trasferito all'estero per un periodo limitato, l'autorità cantonale competente in materia di stranieri può, se circostanze particolari lo giustificano, autorizzare i figli a restare in Svizzera e, se del caso, a proseguire la loro attività lucrativa. È rilasciato loro un permesso di dimora temporaneo (permesso B), sempreché l'OI indichi la durata prevista dell'assenza del funzionario e assicuri che questi riprenderà il proprio posto in Svizzera al termine della sua missione. Il permesso necessita l'approvazione della SEM. Il DFAE può parimenti accettare che il coniuge e i figli conservino la propria carta di legittimazione per la durata del trasferimento temporaneo del funzionario internazionale.

7.3 Tirocinanti presso le rappresentanze straniere e le OI

7.3.1 Entrata in Svizzera

I visti sono rilasciati ai tirocinanti conformemente alla nota informativa del DFAE contenente rimandi alle prescrizioni in materia di visti della SEM.

I tirocinanti non hanno diritto di farsi accompagnare dai familiari.

7.3.2 Soggiorno

I tirocinanti reclutati all'estero ottengono una carta di legittimazione se hanno un contratto di oltre 90 giorni. Questa carta di tipo «H» non conferisce alcun privilegio né alcuna immunità ed è valevole per la durata dello stage.

Detta carta non conferisce al titolare alcun diritto alla concessione di vantaggi in materia di soggiorno, di lavoro o di domicilio né per quanto concerne il proseguo del soggiorno in Svizzera al termine del tirocinio. Consente di legittimare la presenza nei confronti delle autorità elvetiche e dispensa il tirocinante dall'obbligo del visto di ritorno.

I tirocinanti reclutati in Svizzera, che dispongono di un permesso di dimora per gli studi, devono prima verificare presso l'autorità cantonale se e a quali condizioni sono autorizzati a svolgere un tirocinio presso una rappresentanza straniera o un'OI.

7.3.3 Partenza dalla Svizzera

Al termine del tirocinio, la partenza dalla Svizzera deve aver luogo entro il termine fissato dal DFAE.

7.4 Delegati delle conferenze internazionali

7.4.1 Entrata in Svizzera

I visti sono rilasciati ai delegati conformemente alla nota informativa del DFAE (in francese e inglese), che contiene rimandi alle prescrizioni in materia di visti della SEM.

7.4.2 Proroga della durata del visto

Se necessario, l'autorità cantonale competente in materia di stranieri proroga la durata del visto per la conferenza e i pertinenti lavori, purché la durata complessiva del soggiorno non superi tre mesi. Il visto è prorogato gratuitamente (art. 13 cpv. 1 lett. b OEmol-LStrI).

7.4.3 Partenza dalla Svizzera

La partenza dalla Svizzera deve avvenire al termine della conferenza o dei pertinenti lavori.

7.5 Domestici privati

Le condizioni d'entrata, di soggiorno e di lavoro per i domestici privati sono rette dall'ODPr.

I domestici privati non sono impiegati della rappresentanza straniera o dell'OI per cui lavora il loro datore di lavoro. Essi sono assunti dal datore di lavoro sulla base di un contratto di lavoro di diritto privato. Per «servizio domestico» si intende ogni compito adempiuto dal domestico privato al domicilio del datore di lavoro, come i compiti domestici, la cucina, il servizio a tavola, la lavanderia, la custodia dei bambini o i lavori di giardinaggio.

Quando il rapporto di lavoro termina, il domestico privato dispone di un periodo massimo di due mesi dopo la sua scadenza per cercare un altro datore di lavoro ai sensi dell'ODPr. Un domestico privato entrato in Svizzera conformemente dell'ODPr non può far valere il numero di anni che ha trascorso in Svizzera in qualità di titolare di una carta di legittimazione del DFAE per rivendicare una carta di soggiorno ai sensi della LStrI. Se desidera rimanere in Svizzera senza essere assunto da un datore di lavoro ai sensi dell'ODPr, deve adempiere le condizioni previste dalla LStrI.

Si rimanda anche alle istruzioni del DFAE sull'assunzione di domestici privati da parte dei membri del personale delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle organizzazioni internazionali in Svizzera nelle lingue francese, inglese e spagnola nonché alla nota informativa destinata ai domestici privati, che riassume l'ODPr, in diverse lingue.

8 Misure di allontanamento e di respingimento

8.1 Applicabilità ai cittadini di Stati dell'UE/AELS

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) conferisce diritti individuali in materia di soggiorno. Questi diritti possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. Secondo l'articolo 5 paragrafo 1 dell'Allegato I all'ALC sono applicabili le direttive 64/221/CEE[290], 72/194/CEE[291] e 75/35/CEE[292] (cfr. a questo proposito anche il cap. 10 delle Istruzioni SEM II). Nel quadro dell'esame della sentenza che ordina l'espulsione penale (obbligatoria o non obbligatoria), spetta al giudice penale stabilire se lo straniero può invocare le disposizioni dell'ALC (cfr. a questo proposito anche il cap. 10 delle Istruzioni SEM II).

Cittadini del Regno Unito: dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici che non beneficiano dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini soggiacciono alle condizioni d'ammissione ordinarie della LStrI. Le persone ammesse prima del 1° gennaio 2021 possono usufruire dei loro diritti acquisiti. Si veda al riguardo la circolare SEM del 14 dicembre 2020 «Brexit – Tutela dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell'ALC».

In virtù della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), per «misura ai sensi della direttiva 64/221 CEE» s'intende ogni atto che tange il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (Sentenza della CGCE del 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau, racc. 1977, 1999, n. marg. 21 segg.; cfr. DTF 129 II 215, consid. 6.3 pag. 221, confermata in DTF 130 II 176, consid. 31 pag. 179). Ne fanno parte ad esempio la revoca, la mancata proroga o il rifiuto di un permesso. Nell'adottare tali misure, occorre tenere conto della CEDU nonché del principio della proporzionalità (DTF 130 II 176, consid. 3.4.2 pag. 184, considerate le sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau, racc. 1977, 1999, n. marg. 29 e dell'11 luglio 2002, causa C-60/00, Carpenter, racc. 2002, I-6279, n. marg. 42 segg.).

La CGUE ha stabilito che, nel diritto comunitario, la nozione di «ordine pubblico» va intesa in senso stretto, segnatamente se tesa a giustificare una deroga al principio essenziale della libera circolazione dei lavoratori. La portata della nozione non deve quindi poter essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro, senza ulteriore esame da parte dei competenti organi comunitari. Le circostanze speciali che potrebbero giustificare il ricorso alla nozione di ordine pubblico possono tuttavia variare da Paese a Paese ed evolvere nel tempo, offrendo in tal modo alle autorità nazionali un certo potere discrezionale, pur entro i limiti stabiliti dall'Accordo[293]. Globalmente, le limitazioni dei poteri degli Stati membri in materia di diritto degli stranieri si presentano come una manifestazione particolare del principio sancito dagli articoli 8–11 CEDU, secondo cui le limitazioni dei diritti garantiti dai predetti articoli, imposte a salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblici, non devono superare le proporzioni necessarie a garantire tale salvaguardia in una società democratica (Sentenza della CGCE del 28 ottobre 1975, causa 36/75, Rutili, racc. 1975, 1219, n. marg. 32, cfr. anche sen-tenza della CGCE del 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau, racc. 1977, 1999, n. marg. 33 segg.; sull'insieme, cfr. DTF 129 II 215, consid. 6.2 pag. 220 seg.).

[290] GU L 56 del 4 .4.1964, pag. 850
[291] GU L 121 del 26.5.1972, pag. 32
[292] GU L 14 del 20.1.1975, pag. 14
[293] Cfr. sentenza della CGCE del 4 dicembre 1974, causa 41/74, van Duyn, racc. 1974, 1337, n. 18

Le misure di allontanamento e di respingimento presuppongono pertanto che la persona in questione costituisca una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave di un interesse fondamentale della società (Cfr. giurisprudenza della CGCE, p. es. le sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau, racc. 1977, 1999, n. marg. 33 segg.; del 18 maggio 1982, cause 115/81 e 116/81, Adoui e Cornuaille, racc. 1982, 1665, n. marg. 8 nonché del 19 gennaio 1999, causa C-348/96, Calfa, racc. 1999, I-11, n. marg. 23 segg.).

Non tutte le violazioni del diritto nazionale costituiscono una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave di un interesse fondamentale della società. Una tale minaccia sussiste in particolare qualora lo Stato ospitante applichi anche nei confronti dei propri cittadini che tengono un siffatto comportamento misure coercitive o altre misure effettive ed efficaci per lottare contro tale comportamento. Siccome però gli Stati contraenti non possono espellere i propri cittadini, è ammissibile applicare un trattamento differenziato per quanto concerne le misure da adottare (Cfr. tra l'altro la sentenza della CGCE del 18 maggio 1982, cause 115/81 e 116/81, Adoui e Cornuaille, racc. 1982, 1665, n. marg. 7–8.).

Inoltre, a meno che non si tratti di misure volte alla salvaguardia della sanità pubblica, l'unico fattore determinante è il comportamento personale della persona in questione[294]. Le misure non possono essere ordinate per motivi di prevenzione generale (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE)[295].

L'esistenza di condanne penali (anteriori) può essere presa in considerazione per disporre misure di allontanamento o di respingimento solo in quanto le circostanze che hanno portato a tali condanne provino un comportamento personale costitutivo di una minaccia attuale per l'ordine pubblico.

Sotto il profilo dell'attualità della minaccia, una misura volta alla salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblici non presuppone che lo straniero debba necessariamente commettere altri reati. Considerata l'importanza del principio della libera circolazione delle persone, non si deve tuttavia abbassare eccessivamente la soglia delle esigenze per quanto concerne la probabilità di futuri turbamenti della sicurezza e dell'ordine pubblici (Cfr. DTF 130 II 176, consid. 4.3.1 pag. 185 seg.; DTF 130 II 493, consid. 3.3 pag. 499 seg.).

Con la revoca del permesso di dimora o di domicilio (o del permesso per frontalieri) in applicazione degli articoli 62 o 63 LStrI si estingue anche il diritto di soggiorno degli aventi diritto alla libera circolazione delle persone. Una nuova domanda di rilascio di un permesso è esaminata soltanto dopo un termine adeguato o un cambiamento sostanziale della situazione (sentenza TF 2C_253/2017 del 30 maggio 2017, consid. 4.5.4). Conformemente alla giurisprudenza, il termine adeguato non può essere inferiore a cinque anni. Allo scadere del termine adeguato è dato un diritto all'entrata nel merito della domanda e al suo esame in vista di stabilire se sussiste (ancora) una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Un cambiamento della situazione deve essere tale da consentire di prendere seriamente in considerazione un esito diverso. Se l'allontanamento è passato in giudicato, una nuova valutazione presuppone che sia stato dato seguito all'allontanamento e che l'interessato abbia dato buona prova di sé in patria (sentenza TF 2C_860/2016 del 2 dicembre 2016, consid. 3.3.3)

[294] Articolo 3 paragrafo 1 della direttiva 64/221/CEE, cfr. articolo 5 paragrafo 2 Allegato I ALC
[295] Cfr. la sentenza della CGCE del 26 febbraio 1975, causa 67/74, Bonsignore, racc. 1975, 297, n. marg. 6 seg.

Qui di seguito è riportata una sintesi della giurisprudenza del Tribunale federale relativa ai presupposti necessari per la disposizione di misure di allontanamento e di respingimento nei confronti di persone che possono appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione delle persone:

Osservanza della CEDU e del principio della proporzionalità nel quadro delle misure di allontanamento e di respingimento: 130 II 184, consid. 3.4.2; 130 II 500, consid. 3.3, 131 II 358, consid. 3.3.

Nozione di ordine pubblico: 129 II 220, consid. 6.2; 130 II 180, consid. 3.1; 130 II 498, consid. 3.2, 3.3, 131 II 357, consid. 3.2.

Messa in pericolo attuale e sufficientemente grave dell'ordine pubblico:

- valutazione in base al comportamento personale dell'interessato e del pericolo che ne deriva: 131 II 358, consid. 3.2;
- nel quadro di misure di allontanamento disposte prima della scarcerazione di cittadini UE e stranieri della seconda generazione che presentano un rischio di recidiva: 130 II 189, consid. 4.4, 131 II 336, consid. 3.2, 4.3;
- non in caso di divieto d'entrata nei confronti di cittadini UE: 131 II 359, consid. 4;
- nel quadro di reati fiscali commessi all'estero per i quali la Svizzera commina multe pecuniarie che rivestono un carattere perlopiù amministrativo: 134 II 29, consid. 4.3.1, 4.3.2;
- espulsione di una persona condannata per traffico di stupefacenti originaria di uno Stato dell'UE:129 II 221, consid. 7;
- mancata proroga del permesso di dimora di un cittadino dell'UE o di uno straniero della cosiddetta seconda generazione condannato a più riprese e coniugato con una cittadina svizzera che possiede anche un'altra cittadinanza (binazionale): 130 II 181, consid. 3–4;
- rifiuto di rilasciare il permesso di dimora a un cittadino dell'UE condannato a più riprese e che presenta un rischio di recidiva: 130 II 500, consid. 4;
- rifiuto di rilasciare il permesso di dimora a un cittadino dell'UE che prima dell'entrata ha scontato in patria una pena detentiva di una certa entità e che è stato condannato in Svizzera per violazioni della legge sugli stupefacenti; 2C_410/2015, consid. 3.2;
- rifiuto di rilasciare il permesso di dimora a un cittadino dell'UE che ha commesso diversi reati della circolazione stradale nello Stato di origine. Nonostante termini di prova e sospensioni alla guida ha continuato a delinquere; 2C_360/2020 consid. 4.3;
- revoca del permesso di domicilio di un cittadino UE nato in Svizzera condannato a una pena detentiva di 32 mesi per infrazione alla LStup (vendita di 400kg di marijuana e 28kg di haschisch) e riciclaggio di denaro. Proporzionalità accolta, anche se non padroneggia la sua lingua d'origine: sentenza TF 2C_401/2012 del 18 settembre 2012;
- revoca del permesso di domicilio di un cittadino UE nato in Svizzera che ha subito 39 condanne (ciascuna fino a 18 mesi con la condizionale) per infrazioni alla LStup (inclusi rapina, furto e lesioni personali): sentenza TF 2C_41/2011 del 30 giugno 2011;

- revoca del permesso di domicilio di un cittadino UE nato in Svizzera condannato a una pena detentiva complessiva di 6,5 anni per reati patrimoniali e falsità in documenti: sentenza TF 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012;
- revoca del permesso di domicilio di un cittadino UE condannato a una pena detentiva di lunga durata per atti sessuali con minori, risalente tuttavia a vari anni fa. Recenti condanne per consumo di pornografia infantile. Costituisce un grave pericolo per l'ordine pubblico: sentenza TF 2C_473/2011 del 17 ottobre 2011;
- revoca del permesso di domicilio a un cittadino UE che vive in Svizzera dall'età di un anno e che, nell'arco di nove anni è stato condannato sette volte a pene detentive che raggiungono complessivamente quattro anni (tra le altre cose per furto per mestiere, infrazione alla LStup), l'ultima delle quali ammonta a 30 mesi. Considerevole rischio di recidiva, integrazione non particolarmente buona, dipendenza dall'aiuto sociale: sentenza 2C_862/2012 del 12 marzo 2013;
- revoca del permesso di domicilio a un cittadino UE oggetto di 14 condanne (tra cui in particolare una pena detentiva di 4 anni per giuramento falso, oltraggio e violazioni della LStup). A fronte dell'insieme delle circostanze (in particolare tossicodipendenza): sentenza 2C_328/2015 del 2 novembre 2015.

Misura ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato I ALC:

- espulsione assimilabile sia a una misura di allontanamento che a una misura di respingimento: 129 II 221, consid. 6.3;
- nessuna violazione del diritto nazionale e di quello in materia di trattati internazionali, decidere quanto prima o prima della fine dell'esecuzione della pena o della misura in merito all'espulsione: 137 II 233, consid. 5;
- mancata proroga del permesso di dimora: 130 II 180, consid. 4.1;
- ammonimento secondo l'articolo 96 capoverso 2 LStrI.

L'ALC non disciplina l'ammonimento e pertanto non vi si oppone; l'articolo 96 capoverso 2 LStrI può pertanto essere applicato anche ai cittadini degli Stati membri dell'UE e dell'AELS. La corrispondente misura permette, ai sensi dell'Accordo e della sua più ampia attuazione possibile, di rendere attenti (anche) i cittadini di Paesi dell'UE e dell'AELS che i diritti conferiti loro dalla libera circolazione delle persone sono a rischio e che ci si attende che correggano il loro comportamento (sentenza TF 2C_114/2012 del 26 marzo 2013).

Secondo l'articolo 3 dell'Accordo del 6 novembre 1963 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima (RS *0.142.115.143*), le decisioni di rinvio, i divieti d'entrata come pure le espulsioni pronunciate dalle autorità amministrative o giudiziarie e valevoli per tutto il territorio della Svizzera hanno effetto anche per il territorio del Principato del Liechtenstein.

Per i cittadini britannici rimandiamo alla circolare SEM del 14 dicembre 2020 «Brexit – Tutela dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell'ALC».

In linea di principio, soltanto i cittadini britannici e loro familiari che beneficiano di diritti acquisiti possono continuare ad appellarsi alle disposizioni dell'ALC. In presenza di un reato commesso prima del 1° gennaio 2021 occorre accertare in virtù delle disposizioni dell'ALC se si tratta di

un reato sufficientemente grave. Ai reati commessi dopo il 31 dicembre 2020 si applicano anche per questi cittadini britannici le disposizioni più severe previste per i cittadini di Paese terzo.

A tutti gli altri cittadini britannici si applicano in tutti i casi le disposizioni ordinarie della LStrI.

8.2 Recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (modifica della LStrI)

Il 1° gennaio 2011 sono entrate in vigore le modifiche della LStrI e della LAsi in seguito al recepimento e all'attuazione della direttiva sul rimpatrio[296], che costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen (cfr. decreto federale [297]). Oggetto principale delle modifiche sono le misure di allontanamento e di respingimento, il rinvio coatto e le misure coercitive. L'obiettivo principale perseguito con la direttiva consiste nel definire norme chiare, trasparenti ed eque che fungano da base per una politica di rimpatrio efficace, concepita quale parte integrante indispensabile di una politica migratoria adeguatamente disciplinata. La direttiva dovrebbe contribuire ad uniformare, all'interno dello spazio Schengen, le procedure di allontanamento applicabili a cittadini di Paesi esterni all'UE e all'AELS (Stati terzi) il cui soggiorno è irregolare. Essa contiene in particolare disposizioni concernenti l'emanazione di decisioni di allontanamento, la carcerazione allo scopo di garantire l'esecuzione dell'allontanamento, l'espulsione e l'emanazione di divieti d'entrata. Nella LStrI l'allontanamento senza formalità è stato sostituito con una procedura di allontanamento formale (art. 64 LStrI). È stato inoltre introdotto l'obbligo di pronunciare, in determinati casi, un divieto d'entrata nei confronti degli stranieri il cui soggiorno è irregolare (art. 67 LStrI). Un'altra modifica importante della LStrI riguarda la durata massima di tutti i tipi di carcerazione amministrativa, che, in virtù della direttiva sul rimpatrio, è stata ridotta da 24 a 18 mesi (art. 79 LStrI; cfr. n. 9.12).

La direttiva sul rimpatrio si applica esclusivamente ai cittadini di Stati terzi che non possono avvalersi del diritto alla libera circolazione delle persone.

Essa non si applica in caso di espulsione penale ordinata dal giudice penale, in quanto espressamente previsto da una base legale (cfr. art. 124*a* LStrI; art. 2 par. 2 lett. b della direttiva sul rimpatrio; cfr. anche il n. 8.4). La direttiva sul rimpatrio può non essere applicata ai cittadini di Paese terzo oggetto di una sanzione penale, sempreché una legge formale lo preveda. Ciò è stato previsto nel quadro del recepimento e della trasposizione dei regolamenti relativi alla riforma del sistema d'informazione Schengen (SIS, cfr. n. 8.13). D'ora in poi le disposizioni della direttiva sul rimpatrio non si applicano alle decisioni di espulsione penale secondo gli articoli 66*a* e 66*a*^{bis} CP nonché 49*a* e 49*a*^{bis} CPM. Tuttavia, in alcuni casi le espulsioni penali sono segnalate nel SIS (cfr. n. 8.4.2.8). Sebbene il recepimento della direttiva si sia tradotto nell'adeguamento e nella modifica di diverse disposizioni della LStrI, i principi in essa sanciti non comportano un cambiamento radicale della linea seguita nel settore delle migrazioni. Nell'ambito della tutela giurisdizionale e dell'assistenza, le disposizioni svizzere sono già conformi agli standard europei e in parte vanno oltre. Il valore aggiunto apportato dalla direttiva risiede essenzialmente nella cooperazione in ambito europeo.[298]

Anche la legge sull'asilo è stata leggermente modificata, in particolare la disposizione sulla decisione di allontanamento (art. 45 LAsi).

---

[296] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare (L 348/98).
[297] RU **2010** 5929
[298] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

Ai sensi della direttiva sul rimpatrio, per «rimpatrio» s'intende il processo di ritorno di un cittadino di Paese terzo – in ossequio volontario o coatto all'obbligo di lasciare la Svizzera:

- nel proprio Paese d'origine oppure
- in un Paese di transito conformemente a un accordo bilaterale di riammissione o a un altro accordo oppure
- in un altro Paese terzo in cui l'interessato desidera tornare liberamente e nel quale sarà ammesso.

Le disposizioni della LStrI sulle misure di allontanamento, di respingimento e sulle misure coercitive continuano tuttavia a essere sussidiarie a quelle dell'ALC anche per quanto riguarda i cittadini, e rispettivi familiari, di Stati membri dell'UE e dell'AELS (art. 2 cpv. 2 e 3 LStrI). Se queste persone non possono far valere il diritto di soggiorno in virtù dell'ALC, in particolare se sono oggetto di un divieto nazionale d'entrata, nei loro confronti possono essere ordinate le pertinenti misure (cfr. anche n. 8.1).

8.3 Fine del soggiorno

Lo straniero che soggiorna regolarmente in Svizzera in virtù di un titolo di soggiorno rischia di perdere tale titolo per diversi motivi. Ciò vale sia per i titolari di un permesso di durata determinata eventualmente vincolato a condizioni, sia per i titolari di un permesso di domicilio di durata indeterminata e non vincolato a condizioni. Inoltre, dal 1° gennaio 2019, un permesso di domicilio può essere revocato e commutato in un permesso di dimora se il titolare non mostra la volontà di contribuire autonomamente alla propria integrazione e non soddisfa quindi i criteri d'integrazione.

Nell'emanare questi provvedimenti (revoca, mancata proroga e commutazione), l'autorità cantonale deve tener conto del principio della proporzionalità (art. 96 LStrI). L'interesse pubblico a emanare un tale provvedimento deve prevalere sull'interesse privato dello straniero. Nel disporre l'allontanamento bisogna tenere conto dell'integrazione e dell'insieme delle circostanze del singolo caso. Conformemente alla prassi consolidata del Tribunale federale, occorre inoltre valutare segnatamente la gravità della colpa della persona interessata, la durata della sua presenza in Svizzera e i potenziali svantaggi per lei e la sua famiglia. Il provvedimento non è adottato nel caso in cui una misura meno drastica (p. es. minaccia della revoca del permesso, commutazione) basti a conseguire lo scopo desiderato. L'interessato può eventualmente essere ammonito affinché modifichi il suo comportamento (art. 96 cpv. 2 LStrI).

La scelta del provvedimento non deve seguire una gerarchia, ma essere adeguata al caso in esame. La legge non prevede che la revoca debba essere preceduta da un ammonimento e/o dalla commutazione. Il provvedimento deve invece sempre essere proporzionato.

Ammonimento (art. 96 cpv. 2 LStrI):

se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento. L'ammonimento costituisce una fase preliminare a una misura di allontanamento e rappresenta una misura autonoma secondo il diritto in materia di stranieri. Va inteso quale «ultima opportunità» ove siano soddisfatte le condizioni per la revoca del permesso ma il provvedimento appaia sproporzionato (sentenza TF 2C_94/2016 del 2 novembre 2016, consid. 3.4). Nel caso vi siano dei deficit di integrazione (art. 58*a* LStrI), per i titolari del permesso di domicilio invece dell'ammonimento può essere valutata una commutazione (cfr. n. 8.3.3).

Meno severo della revoca del permesso, l'ammonimento si giustifica in particolare laddove l'interessato si trovi già da molto tempo in Svizzera o vi sia nato, giacché il suo interesse a conservare il permesso è giocoforza molto elevato. La misura influisce sullo statuto giuridico della persona che ne è oggetto; il suo diritto di residenza ne risulta indebolito giacché, nel quadro delle future decisioni secondo il diritto in materia di stranieri, potrà essere tenuto conto di questa misura (ponderazione degli interessi nel quadro dell'art. 8 n. 2 CEDU, risp. degli art. 62 e 63 LStrI; p.es. sentenza TF 2C_114/2012 del 26 marzo 2013 consid. 1.1 con rimandi).

Siccome l'ammonimento stabilisce un rapporto di diritto ed è impugnabile (decisione finale), può essere opportuno pronunciare dapprima un avvertimento. Esso costituisce un'azione materiale e contiene di norma una semplice informazione su una situazione giuridica. L'interessato è informato delle conseguenze giuridiche cui si espone se non cambia atteggiamento. Sia l'ammonimento conformemente all'articolo 96 capoverso 2 LStrI sia l'avvertimento mirano a prevenire le conseguenze giuridiche comminate o possibili (sentenza TF 2C_1018/2016 del 20 maggio 2017, consid. 3.2).

Per informazioni su eventuali pretese secondo l'articolo 8 CEDU si veda il numero 6.17.

Occorre segnalare nel SIS se a una persona oggetto di una decisione di allontanamento non è stato possibile ritirare il permesso non ancora scaduto, ovvero la carta di soggiorno non ancora scaduta.

Per ulteriori informazioni sulla fine del soggiorno (p. es. estinzione e mancata proroga di permessi) si rinvia al capitolo 3 («Regolamento delle condizioni di soggiorno») e al capitolo 6 («Ricongiungimento familiare», in particolare i n. 6.15 e 6.17).

8.3.1 Revoca dei permessi (art. 62 LStrI)

La revoca dei permessi giusta l'articolo 62 LStrI comprende in particolare i permessi di soggiorno di breve durata e i permessi di dimora (per la revoca del permesso di domicilio si veda invece il n. 8.3.2), il visto nazionale (visto D) e l'assicurazione del permesso. Oltre alla revoca del permesso occorre disporre l'allontanamento (art. 64 cpv. 1 lett. c LStrI) e se del caso il divieto d'entrata (art. 67 LStrI; n. 8.10.1.2).

La competente autorità può revocare tali permessi per i motivi elencati qui di seguito.

8.3.1.1 Lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali (art. 62 cpv. 1 lett. a LStrI)

Tale motivo di revoca poggia sull'obbligo di collaborare previsto dalla LStrI per lo straniero e per le altre persone interessate al permesso (art. 90 LStrI). L'obbligo di informare in maniera veritiera si estende a tutti i fatti e circostanze che possono essere determinanti per la decisione di rilascio e influenzarla. Ciò vale anche se l'autorità competente non richiede esplicitamente un'informazione su fatti che avrebbe potuto, con la debita cura, stabilire da sé. Tra questi motivi di revoca si annoverano per esempio il matrimonio di compiacenza (in combinato disposto con l'art. 51 LStrI) o il fatto di fornire false indicazioni sull'identità o la cittadinanza (segnatamente i cosiddetti «pseudo-ALC»).

In linea di massima, il permesso può essere revocato anche se le indicazioni false o i fatti essenziali taciuti non sono stati determinanti per il rilascio del permesso (sentenza TF 2C_47/2010, consid. 3.1).

Tra i fatti significativi per la decisione in materia di permesso, di cui lo straniero deve essere al corrente, figurano, secondo la prassi del Tribunale federale, anche «fatti privati» quali ad

esempio l'intenzione di non proseguire un matrimonio esistente o di contrarre un nuovo matrimonio nonché l'esistenza di figli nati fuori matrimonio.

Nella procedura di permesso i familiari devono rispondere delle affermazioni, delle azioni e del comportamento del familiare straniero richiedente.

Per la revoca non è necessario che il permesso sarebbe dovuto essere rifiutato in caso di indicazioni veritiere e complete. D'altro canto, l'esistenza di un motivo di revoca non comporta necessariamente una revoca effettiva. Al momento della decisione di revoca occorre tenere adeguatamente conto delle circostanze particolari del singolo caso (in merito al diritto previgente secondo LDDS: sentenza 2A.551/2003 del 21 novembre 2003, consid. 2 e sentenza 2A.638/2005 del 17 novembre 2005). Una revoca è esclusa se l'autorità ha rilasciato il permesso nonostante fosse pienamente a conoscenza del comportamento discutibile dello straniero (in merito al diritto previgente secondo LDDS: sentenze 2A.46/2002 del 23 maggio 2002, consid. 3.4; 2C_682/2012, consid.4.1).

8.3.1.2 Lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi dell'articolo 64 o 61 del Codice penale (art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI)

La ponderazione degli interessi secondo il diritto in materia di stranieri deve basarsi sulla colpa imputata allo straniero; quest'ultima si riflette in primo luogo nella pena irrogata dal giudice penale. Ove il giudice penale pronunci o rinunci a pronunciare l'espulsione penale, le autorità in materia di migrazione competenti non possono revocare il permesso per questo solo motivo (art. 62 cpv. 2 LStrI; per maggiori dettagli in merito alla limitazione delle possibilità di revoca in caso di condanna all'espulsione penale o di rinuncia alla condanna da parte del giudice penale, cfr. sopra e n. 8.4.2.1). Le esigenze concernenti la gravità della colpa di diritto penale devono essere tanto più severe quanto più a lungo lo straniero ha vissuto in Svizzera. Occorre inoltre tenere conto dell'età dello straniero all'arrivo in Svizzera. Anche nel caso in cui la persona in questione sia nata e abbia vissuto tutta la sua vita in Svizzera («stranieri della seconda generazione»), la revoca del permesso non è di per sé da escludere nel caso di reati violenti, sessuali e reati legati al traffico di stupefacenti, e a maggior ragione in caso di recidiva (DTF 130 II 176, consid. 4.4.2, pag. 190 con riferimenti). In considerazione di tutti questi fattori, anche una sola condanna per un reato particolarmente grave può comportare la revoca del permesso. Al di fuori del campo d'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, il pericolo di recidiva non assume un'importanza prioritaria; di fronte a reati violenti non può essere accettato neppure un rischio relativamente trascurabile (cfr. DTF 130 II 176, consid. 4.2–4.4, pag. 185 segg. con riferimenti).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si è in presenza di una pena detentiva di lunga durata ai sensi dell'articolo 62 capoverso 1 lettera b LStrI (nel caso di persone con permesso di domicilio, in combinato disposto con l'art. 63 cpv. 1 lett. a LStrI) se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva (con o senza condizionale) superiore a un anno (DTF 135 II 377, consid. 4.2; sentenza 2C_515/2009, consid. 2.1; cfr. anche n. 8.3.2, Revoca del permesso di domicilio). In caso di durata inferiore della pena, il permesso può essere revocato soltanto facendo valere sussidiariamente i motivi di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera c e all'articolo 63 capoverso 1 lettera b LStrI; in virtù di questi articoli, la revoca è lecita se il titolare di un permesso di dimora ha violato in modo rilevante o ripetutamente (o, nel caso del titolare di un permesso di domicilio, gravemente) l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (cfr. n. 8.3.1.3 e n 8.3.2.3).

In ogni caso, anche se la pena detentiva è superiore a un anno e sussiste quindi un motivo di revoca ai sensi dell'articolo 62 capoverso 1 lettera b LStrI, va comunque dimostrato che il provvedimento è conforme al principio della proporzionalità (art. 96 LStrI). A tal fine, occorre esaminare la gravità della colpa, il grado d'integrazione dello straniero, la durata del soggiorno in territorio svizzero e i potenziali svantaggi per l'interessato e la sua famiglia.

Se il coniuge straniero di un cittadino svizzero richiede il rinnovo del permesso di dimora già dopo un breve soggiorno, nella sua giurisprudenza consolidata il Tribunale federale fissa a una pena detentiva di due anni il limite a partire dal quale non è più rilasciato un permesso o è disposto l'allontanamento (DTF 110 Ib 201, 130 II 176, consid. 4.1 pag. 185 con ulteriori riferimenti). Lo stesso vale in presenza di una combinazione di pena detentiva e pecuniaria (considerazione del numero di aliquote giornaliere e della pena detentiva). Non ha importanza se la pena è stata pronunciata con o senza sospensione condizionale. In questi casi il rilascio del permesso è giustificato solo in situazioni particolari. La regola dei due anni non va tuttavia intesa come assoluta; questo termine può infatti essere inferiore o superiore. Ciò che conta è la ponderazione degli interessi privati e pubblici in gioco nel singolo caso. Questa prassi resta applicabile sotto il regime della LStrI (DTF 135 II 377, consid. 4.4). Sebbene la regola dei due anni sia stata concepita innanzitutto per i coniugi di cittadini svizzeri, viene applicata in modo rigoroso anche nel caso di coniugi di titolari di un permesso di domicilio (sentenza TF 2C_784/2009 del 25 maggio 2010).

Per poter revocare il permesso ai sensi dell'articolo 62 capoverso 1 lettera b LStrI bisogna che lo straniero sia stato condannato per un reato penale. Non è necessario che la condanna sia contenuta in una sentenza penale svizzera. Come sinora, anche una condanna pronunciata all'estero può giustificare la revoca (In merito alla giurisprudenza attuale si rinvia ad esempio alle sentenze del Tribunale federale 2C_609/2008 dell'8 gennaio 2009, consid. 2 e 3; 2C_381/2008 del 14 gennaio 2009, consid. 2; 2A.57/2000 del 17 aprile 2000, consid. 3; 2A.127/1994 del 17 ottobre 1995, consid. 3a; 2A.315/2005 del 18 ottobre 2005, consid. 3.2.1; cfr. inoltre DTF 134 II 25, consid. 4.3.1 pag. 29). Ciò vale in particolare se la condanna è stata pronunciata in uno Stato in cui è garantita l'osservanza dei principi procedurali e dei diritti di difesa fondamentali dello Stato di diritto.

Un comportamento punibile può tuttavia provocare la revoca di un permesso indipendentemente dalla condanna da parte di un tribunale, sempreché sia incontestato o, in base agli atti, non sussista alcun dubbio che tale comportamento è attribuibile all'interessato (un tale fatto rientra tuttavia nel campo d'applicazione dell'art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI).

Il nuovo motivo di revoca introdotto nella LStrI relativo all'esistenza di condanne penali è più incisivo di quanto previsto in virtù della LDDS nella giurisprudenza del TF (cfr. DTF 125 II 521, consid. 3).

Ove il giudice penale abbia già pronunciato una pena o una misura ma abbia rinunciato a pronunciare l'espulsione penale obbligatoria (applicazione dell'art. 66*a* cpv. 2 CP: grave caso di rigore personale o fatto commesso per legittima difesa discolpante o in stato di necessità discolpante) o l'espulsione penale non obbligatoria, l'articolo 62 capoverso 2 LStrI vieta all'autorità in materia di migrazione competente di revocare il permesso fondandosi unicamente su quel reato. Questo principio si applica anche al caso in cui il giudice penale ordini l'espulsione penale: anche qui, l'autorità in materia di migrazione competente non può revocare il permesso fondandosi unicamente sulla condanna penale che ha originato l'ordine di espulsione penale.

La revoca è invece possibile in presenza di *altri motivi di revoca* (p.es. dipendenza dall'aiuto sociale) oltre alla condanna penale per la quale il giudice penale ha rinunciato a ordinare l'espulsione penale oppure per reati commessi prima del passaggio in giudicato dell'espulsione penale, ovvero prima del 1° ottobre 2016. In questo caso, la condanna vertente sulla rinuncia a ordinare l'espulsione penale potrà essere presa in considerazione nel quadro dell'esame globale della revoca del permesso (per maggiori dettagli sulle possibilità di revoca in caso di espulsione penale, cfr. n. 8.4.2.2).

8.3.1.3 Lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI, art. 77*a* e 77*b* OASA)

La sicurezza e l'ordine pubblici (lett. c) costituiscono il concetto sovraordinato dei beni che la polizia è tenuta a proteggere: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della convivenza ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato.

Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di violazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (p. es. mancato pagamento delle imposte, accumulo di debiti; cfr. art. 77*a* cpv. 2 lett. a e b OASA). Questo comportamento può sussistere anche in presenza di atti che di per sé non giustificano una revoca ma la cui ripetizione lascia supporre che l'interessato non è disposto ad osservare l'ordine vigente.

Vi è inoltre violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la tranquillità pubblica, un genocidio, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità (art. 77*a* cpv. 1 lett. c OASA).

Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 77*b* OASA). La legge federale sulle attività informative (LAIn; RS *121*) entrata in vigore il 1° settembre 2017 descrive gli ambiti che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 6 cpv. 1 lett. a LAIn) nonché le attività ad essi collegate (art. 19 cpv. 2 LAIn).

Rappresenta una minaccia per la sicurezza anche chi partecipa a un'organizzazione criminale (art. 260ter CP; RS *311.0*), sostiene una tale organizzazione o la istiga pubblicamente. In linea di principio i partiti estremisti e le formazioni o organizzazioni politiche d'opposizione che si servono di strumenti adeguati (non criminosi) non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 260ter CP.

8.3.1.4 Lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione (art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI)

Anche in questo caso la decisione di revoca o di allontanamento deve essere conforme al principio della proporzionalità (art. 96 LStrI). Tra le altre condizioni, assumono una rilevanza particolare la mancata osservanza dell'accordo d'integrazione art. 58*b* LStrI) e lo scioglimento della comunità familiare (art. 50 LStrI).

8.3.1.5 Revoca o mancata proroga del permesso di dimora a causa del percepimento di prestazioni dell'aiuto sociale (art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI)[299]

Secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera e LStrI, la revoca o la mancata proroga del permesso di domicilio è possibile in caso di dipendenza dall'aiuto sociale. I fattori determinanti sono l'entità dei contributi versati e la valutazione della probabilità che un giorno lo straniero possa porre fine a tale dipendenza (sentenza del TF 2C_212/2019 del 12 settembre 2019 consid. 4.1).

Oltre alle prestazioni dell'aiuto sociale percepite sinora e a quelle percepite attualmente occorre porre sulla bilancia anche la probabile evoluzione della sua situazione finanziaria sul lungo periodo. In quest'ottica il fattore determinante è la previsione del probabile sviluppo della situazione finanziaria, tenendo conto delle prospettive di reddito realizzabili di tutti i membri della famiglia (sentenza del TF 2C_311/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 3.1).

Se lo straniero non percepisce più prestazioni dell'aiuto sociale giacché nel frattempo si è prepensionato e percepisce una rendita AVS con prestazioni complementari, il permesso di dimora non può essere revocato (sentenze del TF 2C_642/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 3.3.2; 2C_49/2023 dell'11 aprile 2023 consid. 5).

La soglia per la mancata proroga del permesso di dimora è inferiore rispetto alla soglia per la revoca del permesso di domicilio (n. 8.3.2.4). È quanto emerge dal confronto tra la formulazione dell'articolo 62 capoverso 1 lettera e LStrI «dipende dall'aiuto sociale» e quella dell'articolo 63 capoverso 1 lettera c LStrI «dipende dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole» (sentenza del TF 2C_395/2017 del 7 giugno 2018 consid. 4.1).

La circolare della SEM del 2 febbraio 2021 «Commenti alle spiegazioni generali riguardanti l'aiuto sociale conformemente all'OA-DFGP» contiene considerazioni di carattere generale in merito al calcolo dell'aiuto sociale computabile, all'obbligo di notifica e alla collaborazione delle autorità. È stata adeguata per tenere conto dell'abolizione dell'articolo 4 lettera g OA-DFGP (soppressione dell'approvazione federale in caso di cospicue prestazioni di aiuto sociale). Si vedano anche le domande frequenti sul soggiorno e i criteri d'integrazione.[300]

Esame della proporzionalità

In caso di percepimento di prestazioni dell'aiuto sociale occorre esaminare la proporzionalità del provvedimento. In questo contesto occorre parimenti esaminare se la dipendenza dall'aiuto sociale è imputabile allo straniero o meno (sentenze del TF 2C_264/2021 del 19 agosto 2021 consid. 3.2; 2C_268/2021 del 27 aprile 2021 consid. 5.2.2; 2C_370/2021 del 28 dicembre 2021 consid. 3.4). Il percepimento di prestazioni dell'aiuto sociale è considerato imputabile all'interessato qualora questi, in modo riprovevole e sull'arco di più anni, non sfrutti a sufficienza il potenziale lavorativo e le opzioni a sua disposizione per cessare in modo duraturo la propria dipendenza dall'aiuto sociale (sentenze del TF 2C_570/2021 del 13 ottobre 2021 consid. 2.2.2; 2C_311/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 4.3.1; 2C_370/2021 del 28 dicembre 2021 consid. 5.1; 2C_1048/2017 del 13 agosto 2018 consid. 4.5.2).

Nei seguenti casi il TF considera che la dipendenza dall'aiuto sociale è imputabile all'interessato:

[299] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° settembre 2023
[300] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° aprile 2025.

- l'interessato sostiene di essere in ampia misura inabile al lavoro da ormai dieci anni e due decisioni dell'AI passate in giudicato contraddicono la sua affermazione (sentenza del TF 2C_949/2017 del 23 marzo 2018 consid. 4.2);
- l'interessato non lavora da sette anni a contare dal passaggio in giudicato della decisione negativa dell'AI (sentenza del TF 2C_984/2018 del 7 aprile 2020 consid. 6.1.2);
- l'interessato sostiene di essere totalmente inabile al lavoro e la sua richiesta di beneficiare di prestazioni dell'AI è stata respinta; inoltre le autorità competenti non sono entrate nel merito della sua richiesta di revisione di tale decisione (sentenza del TF 2C_193/2020 del 18 agosto 2020 consid. 2.3);
- l'interessato si è candidato per un impiego solo sette volte nell'arco di tre anni, pur conoscendo le conseguenze della sua disoccupazione ed essendo al corrente della necessità di trovare un impiego (sentenza del TF 2C_248/2022 del 16 dicembre 2022 consid. 4.5.1).

Si può ragionevolmente esigere che una madre svolga un'attività lucrativa (a tempo parziale) al più tardi a partire dal terzo anno di età del più giovane dei suoi figli, a prescindere dal fatto che sia genitore unico (sentenze del TF 2C_870/2018 del 13 maggio 2019 consid. 5.3.3; 2C_775/2017 del 28 marzo 2018 consid. 4.4.2) o viva secondo un modello familiare tradizionale (sentenze del TF 2C_730/2018 del 20 marzo 2019 consid. 5.2.1; 2C_311/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 4.3.1). Secondo le Linee guida COSAS, capitolo C6.4, è auspicabile che l'esercizio di un'attività lucrativa o la partecipazione a una misura di integrazione avvenga, al più tardi, quando il bambino ha compiuto un anno. Per i genitori unici non si può escludere a priori un percepimento di prestazioni dell'aiuto sociale loro imputabile (sentenze del TF 2C_89/2022 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.2; 2C_234/2019 del 14 ottobre 2019 consid. 6.1.2).

La dipendenza dall'aiuto sociale può essere considerata non imputabile all'interessato qualora questi abbia provato a uscirne ricercando attivamente un impiego adatto alle sue condizioni di salute o cercando di ottenere il sostegno delle assicurazioni sociali (sentenza del TF 2C_653/2019 del 12 novembre 2019 consid. 9.2 *a contrario*).

Occorre peraltro considerare i motivi per i quali la persona è diventata dipendente dall'aiuto sociale, la durata del suo soggiorno in Svizzera sinora, il suo grado di integrazione, le sue condizioni di salute, la qualità dei suoi legami sociali, culturali e familiari in Svizzera, i suoi legami con il Paese d'origine e gli svantaggi che comporterebbe per lei e per la sua famiglia un eventuale ritorno in tale Paese (sentenze del TF 2C_370/2021 del 28 dicembre 2021 consid. 3.3; 2C_580/2020 del 3 dicembre 2020 consid. 5.2).

Nel valutare la proporzionalità della revoca occorre considerare parimenti che eventuali prestazioni complementari future rappresenterebbero un onere per le finanze pubbliche (sentenza del TF 2C_83/2018 del 1° febbraio 2019 consid. 4.2.4). Si veda anche la circolare congiunta SEM-UFAS del 19 dicembre 2018 sullo scambio di dati relativi al versamento di prestazioni complementari.

Comunicazione tra autorità preposte alla migrazione e autorità preposte all'aiuto sociale

Le autorità preposte alla migrazione e la autorità preposte all'aiuto sociale hanno competenze e compiti diversi. Nella pratica questo può condurre a valutazioni diverse. Per l'esame dei casi specifici è pertanto importante che le autorità preposte alla migrazione e quelle preposte

all'aiuto sociale comunichino tra di loro. Le autorità preposte all'aiuto sociale sono tenute a notificare spontaneamente alle autorità in materia di migrazione il versamento di prestazioni dell'aiuto sociale a stranieri (art. 97 cpv. 3 lett. d LStrI e art. 82*b* OASA). La valutazione finale e la decisione riguardante la disposizione di misure secondo il diritto in materia di stranieri competono alle autorità preposte alla migrazione.

8.3.1.6 Lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell'ambito di un annullamento (art. 62 cpv. 1 lett. f LStrI).

Per maggiori dettagli sulla procedura di annullamento di una naturalizzazione si vedano le Istruzioni SEM V; per le domande dal 1° gennaio 2018 si rimanda al capitolo 8 n. 83, per le domande fino al 31 dicembre 2017 si rimanda al capitolo 6.

8.3.1.7 Lo straniero disattende senza motivi scusabili un accordo d'integrazione (art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI):

Per maggiori dettagli sull'accordo d'integrazione si rinvia al numero 3.3.3.

Si può partire da questo presupposto, ad esempio, quando le offerte di promozione linguistica concordate non vengono frequentate ripetutamente e senza motivi giustificabili oppure quando non sono rispettati obiettivi parziali chiaramente definiti o altri accordi (n. 3.3.3.1.6).

Sentenze del Tribunale federale:

Lettera a: indicazioni false, fatti essenziali taciuti	
La revoca del permesso è ammessa anche se le indicazioni false o i fatti essenziali volutamente taciuti non sono stati determinanti per il rilascio del permesso.	2C_47/2010, consid. 3.1
Questione della conclusione abusiva del matrimonio e del riconoscimento del figlio (e pertanto della trasmissione della nazionalità svizzera al figlio): se il rapporto di filiazione con il genitore che ha trasmesso la nazionalità svizzera al figlio è revocato, in linea di massima il figlio perde la nazionalità svizzera. Di conseguenza non è applicabile la recente giurisprudenza riguardante il cosiddetto «ricongiungimento familiare rovesciato» (n. 6.17.2.4.3) giacché il figlio non ha la cittadinanza svizzera. In assenza di una contestazione con esito positivo, tuttavia, il figlio della ricorrente è considerato cittadino svizzero, pertanto, conformemente alla prassi del Tribunale federale, la madre avente diritto di custodia può conservare il proprio diritto di soggiorno in Svizzera.	2C_303/2013, consid. 3
Lettera b: condanna a una pena detentiva di lunga durata (NB: la giurisprudenza sviluppata qui appresso si applica anche ai reati commessi prima del 1° ottobre 2016. Da tale data, in caso di ordine dell'espulsione penale o di rinuncia a ordinare l'espulsione penale da parte del giudice penale, le autorità in materia di migrazione competenti non possono più fondare la revoca del permesso sulla *sola* condanna che ha originato l'ordine dell'espulsione penale o la rinuncia a ordinare tale provvedimento (cfr. n. 8.4.2.1 e art. 62 cpv. 2 e 63 cpv. 3 LStrI).	
Prevalgono gli interessi privati dell'interessato a restare in Svizzera: un'unica condanna; rischio di recidiva limitato; non è possibile esigere che la moglie svizzera si trasferisca in Afghanistan per convivere con il marito; anche il figlio	DTF 139 I 145

sarebbe coinvolto (perdita del padre che finora si è occupato bene del figlio); l'interessato risiede da lungo tempo in Svizzera ed è integrato. È stato tuttavia emanato un ammonimento formale.	
L'interesse pubblico ad allontanare la persona interessata prevale sul suo interesse privato a rimanere in Svizzera: ripetute condanne, pericolo di recidiva, condizioni dell'art. 62 lett. c ed e LStrI parimenti soddisfatte. Nonostante l'affidamento forzato del figlio svizzero e nonostante i problemi psichici della persona interessata, l'ordine pubblico prevale sull'interesse privato ad allevare il figlio in Svizzera.	2C_972/2011

8.3.2 Revoca del permesso di domicilio (art. 63 cpv. 1 LStrI)

L'espulsione di titolari del permesso di domicilio applicata sinora (art. 10 LDDS) comporta al contempo il ritiro del permesso di domicilio, l'allontanamento dalla Svizzera e un divieto d'entrata.

Giusta l'articolo 63 LStrI è possibile revocare il permesso di domicilio in presenza di determinati motivi. Oltre alla revoca del permesso di domicilio occorre emanare – come per la revoca del permesso di dimora – parimenti una decisione d'allontanamento (art. 64 cpv. 1 lett. c LStrI) e, se del caso, un divieto d'entrata (art. 67 LStrI).

Secondo l'articolo 63 capoverso 2 LStr sinora vigente, il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera non può essere revocato unicamente per dipendenza durevole e considerevole dall'aiuto sociale o per aver fornito indicazioni false o taciuto fatti essenziali. Grazie al margine di manovra creato dall'abrogazione di tale disposizione, le autorità possono revocare il permesso di domicilio di una persona dipendente dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole anche se è in Svizzera da più di 15 anni (cfr. n. 8.3.2.4).

Se vi è motivo di revoca del permesso, ma essa non è proporzionata nel caso specifico, oltre all'ammonimento può essere valutata una commutazione (art. 63 cpv. 2 LStrI; cfr. n. 8.3.3.) La motivazione della revoca del permesso di domicilio deve pertanto riportare perché non è stata applicata una commutazione. Una commutazione è sensata soltanto se i deficit di integrazione esistenti possono essere colmati. Se una revoca del permesso di domicilio è tuttavia proporzionata, essa va eseguita poiché in tal caso non vi è margine di manovra per una commutazione.

Il permesso di domicilio può essere revocato nei casi elencati qui di seguito.

8.3.2.1 Lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali (art. 63 cpv. 1 lett. a LStrI)

Cfr. le considerazioni al n. 8.3.1.1.

8.3.2.2 Lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi dell'articolo 64 o 61 del Codice penale (art. 63 cpv. 1 lett. a LStrI)

Si rimanda anche alle considerazioni al n. 8.3.1 lettera b e ai numeri 8.3.1.2, 3.4.4, 3.5.6, 8.4.2.3 e qui sopra per la limitazione delle possibilità di revoca dei permessi ove il giudice ordini l'espulsione penale o rinunci a ordinare tale provvedimento.

Secondo la giurisprudenza del TF, si è in presenza di una pena detentiva di lunga durata ai sensi dell'articolo 62 capoverso 1 lettera b LStrI (nel caso di persone con permesso di domicilio, in combinato disposto con l'art. 63 cpv. 1 lett. a LStrI) se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva (con o senza condizionale) *superiore a un anno* (DTF 135 II 377, consid. 4.2). Questo principio si applica alla revoca sia del permesso di dimora che di quello di domicilio. In quest'ultimo caso si deve tuttavia tenere conto del periodo, solitamente più lungo, in cui lo straniero ha soggiornato nel Paese e del conseguente maggior grado d'integrazione, il tutto in osservanza del principio della proporzionalità. Il Tribunale federale ha confermato la revoca del permesso di domicilio di uno straniero di 32 anni domiciliato in Svizzera sin dall'infanzia a causa dei reati ripetuti e della mancata integrazione (sentenza TF 2C_262/2010 del 9 novembre 2010).

In caso di reati ripetuti o gravi una revoca del permesso di domicilio non è esclusa nemmeno se lo straniero è nato e ha trascorso tutta la sua vita in Svizzera (sentenze 2C_267/2013 consid 2.1; 2C_562/2011, consid. 3.3).

Ove il giudice penale abbia già pronunciato una pena o una misura ma abbia rinunciato a pronunciare l'espulsione penale obbligatoria (applicazione dell'art. 66*a* cpv. 2 CP: grave caso di rigore personale o fatto commesso per legittima difesa discolpante o in stato di necessità discolpante) o l'espulsione penale non obbligatoria, l'articolo 63 capoverso 3 LStrI vieta all'autorità in materia di migrazione competente di revocare il permesso fondandosi unicamente su quel reato. Questo principio si applica anche al caso in cui il giudice penale ordini l'espulsione penale: anche qui, l'autorità in materia di migrazione competente non può revocare il permesso fondandosi unicamente sulla condanna penale che ha originato l'ordine di espulsione penale.

La revoca è invece possibile in presenza di altri motivi di revoca (p.es. dipendenza dall'aiuto sociale) oltre alla condanna penale per la quale il giudice penale ha rinunciato a ordinare l'espulsione penale oppure per reati commessi prima del passaggio in giudicato dell'espulsione penale, ovvero prima del 1° ottobre 2016. In questo caso, la condanna vertente sulla rinuncia a ordinare l'espulsione penale potrà essere presa in considerazione nel quadro dell'esame globale della revoca del permesso (per maggiori dettagli sulle possibilità di revoca in caso di espulsione penale, cfr. n. 8.4.2.3).

8.3.2.3 Lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI; art. 77*a* e 77*b* OASA)

Per la revoca di permessi e altre decisioni basta una violazione rilevante e ripetuta dell'ordine pubblico. Per la revoca del permesso di domicilio occorre invece una violazione grave o una grave esposizione a pericolo. Sono pertanto applicate esigenze superiori rispetto alla revoca del permesso di dimora. In caso di violazione o minaccia di beni giuridici supremi devono perlomeno essere soddisfatti i presupposti qualificati dell'articolo 63 capoverso 1 lettera b LStrI (sentenza TF 2C_17/2013, consid. 2.2).

Per la delimitazione dell'articolo 62 capoverso 1 lettera c LStrI cfr. DTF 137 II 297, consid. 3.

Il Tribunale federale si è pronunciato sulla portata del grado di integrazione in una decisione affermando che la revoca del permesso di domicilio secondo la LStrI o l'espulsione secondo il diritto previgente (LDDS) è ammessa soltanto a determinate condizioni qualificate (DTF 134 II 1). Lo straniero non può dunque mantenere il permesso di domicilio che gli è stato rilasciato unicamente in virtù del criterio dell'integrazione intesa come assimilazione.

Indebitamento temerario, giurisprudenza TF (p. es. 2C_997/2013 del 21 luglio 2014, consid. 2.3): l'indebitamento di per sé non è un motivo di revoca del permesso di domicilio. Ai fini della revoca, l'indebitamento deve essere stato causato in maniera temeraria dalla persona stessa. Nel caso di uno straniero oggetto di un ammonimento secondo il diritto degli stranieri (art. 96 cpv. 2 LStrI) è di decisiva importanza osservare se successivamente continua a contrarre debiti in maniera temeraria. In tale contesto occorre considerare che chi è oggetto di una procedura di realizzazione secondo il diritto esecutivo (segnatamente pignoramento dello stipendio) non ha a priori alcuna possibilità di pagare i propri debiti al di fuori della procedura esecutiva. Ciò può far insorgere nuove esecuzioni o far aumentare l'importo dell'esecuzione in atto, senza che vi sia per questo temerarietà dell'interessato. È molto più importante osservare gli sforzi consentiti dall'interessato per sanare la propria situazione. È apprezzabile il fatto che una persona abbia pagato precedenti debiti. La revoca è invece ammissibile laddove l'interessato accumuli temerariamente nuovi debiti.

8.3.2.4 Revoca del permesso di domicilio a causa del percepimento di prestazioni dell'aiuto sociale (art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI)[301]

Secondo l'articolo 63 capoverso 1 lettera c LStrI, il permesso di domicilio può essere revocato unicamente in caso di dipendenza durevole e considerevole dall'aiuto sociale.

Il Tribunale federale considera durevole una dipendenza dall'aiuto sociale della durata di almeno due-tre anni (sentenze del TF 2C_679/2019 del 23 dicembre 2019 consid. 6.4.1; 2C_984/2018 del 7 aprile 2020 consid. 5.3; 2C_870/2018 del 13 maggio 2019 consid. 5.3.1; 2C_13/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 3.2; 2C_311/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 3.4). Oltre alle prestazioni dell'aiuto sociale percepite sinora e a quelle percepite attualmente occorre porre sulla bilancia anche la probabile evoluzione della sua situazione finanziaria sul lungo periodo. È determinante che la valutazione del carattere durevole della dipendenza dall'aiuto sociale tenga conto anche della prognosi per il futuro (sentenza del TF 2C_813/2019 del 5 febbraio 2020 consid. 2.2). Vi è dipendenza durevole se al momento della decisione non sussistono prospettive di miglioramento e con tutta probabilità la dipendenza permarrà nonostante le possibilità di sostegno da parte dei familiari. Per quanto riguarda le famiglie occorre procedere a una valutazione globale; l'importo delle prestazioni sociali percepite non deve essere ripartito tra gli individui interessati. Inoltre occorre considerare le fonti di reddito di tutti i membri della famiglia (sentenza TF 2C_130/2010 del 25 giugno 2010, consid. 3.2 e DTF 119 Ib 1, consid. 3c).

Se una persona non percepisce più prestazioni dell'aiuto sociale giacché frattanto si è prepensionata e percepisce una rendita dell'AVS con prestazioni complementari, il permesso di domicilio non può essere revocato (DTF 149 II 1 consid. 4.7).

La soglia di rilevanza per un'economia domestica composta da una o due persone si situa tra 60 000 e 100 000 franchi, mentre per economie domestiche di più di due persone oltrepassa i 100 000 franchi. Per il TF è giustificato revocare il permesso di domicilio se le prestazioni dell'aiuto sociale versate superano gli 80 000 franchi durante almeno due-tre anni (sentenze del TF 2C_716/2021 del 18 maggio 2022; 2C_173/2017 del 19 giugno 2017 consid. 4.2; 2C_837/2017 del 15 giugno 2018 consid. 6.3; 2C_1228/2012 del 20 giugno 2013 consid. 2.2). In numerose sentenze il TF ha tuttavia sostenuto che a seconda dei casi un importo di

[301] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° settembre 2023

50 000 franchi può già essere considerato rilevante (sentenze del TF 2C_263/2016 del 10 novembre 2016 consid. 3.1.3; 2C_1085/2015 del 23 maggio 2016 consid. 4.3; 2C_780/2013 del 2 maggio 2014 consid. 3.3.3; 2C_672/2008 del 9 aprile 2009 consid. 3.3).

La circolare della SEM del 2 febbraio 2021 «Commenti alle spiegazioni generali riguardanti l'aiuto sociale conformemente all'OA-DFGP» contiene considerazioni di carattere generale in merito al calcolo dell'aiuto sociale computabile, all'obbligo di notifica e alla collaborazione delle autorità. È stata adeguata per tenere conto dell'abolizione dell'articolo 4 lettera g OA-DFGP (soppressione dell'approvazione federale in caso di cospicue prestazioni di aiuto sociale).[302]

Esame della proporzionalità

In caso di percepimento di prestazioni dell'aiuto sociale occorre esaminare la proporzionalità del provvedimento. In questo contesto occorre esaminare se la dipendenza dall'aiuto sociale è imputabile allo straniero o meno (sentenza del TF 2C_458/2019 del 27 settembre 2019 consid. 4.3).

Nei seguenti casi il TF considera che la dipendenza dall'aiuto sociale è imputabile all'interessato:

- la dipendenza pluriennale dall'aiuto sociale è dovuta principalmente alla passività dell'interessato e alla sua scarsa motivazione a svolgere un'attività lucrativa (sentenza del TF 2C_458/2019 del 27 settembre 2019 consid. 5.1.3);
- la persona interessata sostiene di essere totalmente inabile al lavoro e dopo che anche la terza domanda di rendita AI non ha dato esito positivo non ci si può aspettare che percepisca una tale rendita in futuro (sentenza del TF 2C_716/2021 del 18 maggio 2022 consid. 3.2.1 e consid. 3.2.2);
- la persona collabora scarsamente con i servizi sociali e finora non ha contribuito in alcun modo alle spese di alloggio per il collocamento fuori casa del proprio figlio, per cui questi costi sono interamente a carico delle autorità sociali (sentenza del TF 2C_726/2021 dell'8 giugno 2022 consid. 4.2.2);
- dopo lunghi anni di inattività (ca. 13 anni) la persona partecipa a un'offerta d'integrazione nel mondo del lavoro e svolge solo attività di volontariato nell'ambito dell'assistenza di vicinato (sentenza del TF 2C_30/2022 del 29 novembre 2022 consid. 4.5.2).
- Occorre peraltro considerare i motivi per i quali la persona è diventata dipendente dall'aiuto sociale (sentenza del TF 2C_716/2021 del 18 maggio 2022 consid. 3.2.1). In questo contesto vanno considerati anche i retroscena che hanno condotto alla disoccupazione o a una situazione di necessità senza colpa della persona interessata (sentenza del TF 2C_176/2020 del 1° novembre 2021 consid. 3.1).

Secondo la giurisprudenza del TF in merito al permesso di domicilio si può ragionevolmente esigere che una madre svolga un'attività lucrativa (a tempo parziale) al più tardi a partire dal terzo anno di età del più giovane dei suoi figli, a prescindere dal fatto che sia genitore unico o viva secondo un modello familiare tradizionale. Secondo le Linee guida COSAS, capitolo C6.4, è auspicabile che l'esercizio di un'attività lucrativa o la partecipazione a una misura di integrazione avvenga, al più tardi, quando il bambino ha compiuto un anno.

[302] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° aprile 2025.

Nel valutare la proporzionalità della revoca occorre considerare parimenti che eventuali prestazioni complementari future rappresenterebbero un onere per le finanze pubbliche (sentenza del TF 2C_30/2022 del 29 novembre 2022 consid. 4.5.3). Le decisioni sull'AI passate in giudicato vincolano per principio le autorità in materia di migrazione (sentenza del TF 2C_306/2022 del 13 luglio 2022 consid. 7.4). Si veda anche la circolare congiunta SEM-UFAS del 19 dicembre 2018 sullo scambio di dati relativi al versamento di prestazioni complementari.

Comunicazione tra autorità preposte alla migrazione e autorità preposte all'aiuto sociale

Le autorità preposte alla migrazione e la autorità preposte all'aiuto sociale hanno competenze e compiti diversi. Nella pratica questo può condurre a valutazioni diverse. Per l'esame dei casi specifici è pertanto importante che le autorità preposte alla migrazione e quelle preposte all'aiuto sociale comunichino tra di loro. Le autorità preposte all'aiuto sociale sono tenute a notificare spontaneamente alle autorità in materia di migrazione il versamento di prestazioni dell'aiuto sociale a stranieri (art. 97 cpv. 3 lett. d LStrI e art. 82*b* OASA). La valutazione finale e la decisione riguardante la disposizione di misure secondo il diritto in materia di stranieri competono alle autorità preposte alla migrazione.

8.3.2.5 Lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell'ambito di un annullamento (art. 63 cpv. 1 lett. d LStrI).

Per maggiori dettagli sulla procedura di annullamento di una naturalizzazione si vedano le Istruzioni SEM V; per le domande dal 1° gennaio 2018 si veda il capitolo 8 n. 83, per le domande fino al 31 dicembre 2017 si veda il capitolo 6.

Sentenze del Tribunale federale:

Lettera a: art. 62 cpv. 1 lett. b e diritto previgente art. 63 cpv. 2 LStr	
Proporzionalità della revoca approvata: lo straniero è nato e vive da 40 anni in Svizzera. Ha commesso reati per cui è stato condannato, tra le altre cose, a una pena detentiva di 18 mesi. Inoltre anche violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici per indebitamento. Lo straniero minimizza i reati commessi e non sembra comprenderne la gravità. Integrazione non riuscita (debiti, dipendenza dall'aiuto sociale, frequentazione del giro della prostituzione e della tratta di esseri umani) .	2C_348/2012 del 13 marzo 2013
Panoramica della giurisprudenza della Corte EDU e della prassi del TF: Criteri per l'esame della proporzionalità nel caso di stranieri che hanno commesso reati	DTF 139 I 16, consid. 2 e 3
Proporzionalità della revoca approvata: Straniero non integrato professionalmente, senza figli e celibe. Reati in materia di stupefacenti (deposito, trasporto e intermediazione di parecchi chili di eroina), condannato a 24 mesi di detenzione.	DTF 139 I 31, consid. 3
Proporzionalità della revoca respinta:	DTF 139 I 16, consid. 3

Straniero integrato nel mercato del lavoro, che non ha mai commesso reati né prima né dopo, celibe e senza figli, residente in Svizzera dall'età di 7 anni. Reati: coinvolgimento in un reato riguardante 1 kg di eroina, condannato a 18 mesi di detenzione (con la condizionale).	
Lettera b: violazione grave della sicurezza e dell'ordine pubblici	
Durante otto anni e mezzo sono stati emanati 11 decreti d'accusa e condanne, che hanno comportato pene detentive di complessivamente 29 mesi e 15 giorni nonché una pena pecuniaria. Più volte ammonito. Anche se la colpa relativa ai singoli reati è piuttosto lieve, dalla ripetuta commissione dei reati risulta che l'interessato non poteva o voleva comprendere i suoi torti.	2C-934/2011 del 25 luglio 2012
Indebitamento temerario: Allo straniero non è rimproverata unicamente una gestione negligente dei mezzi finanziari. Nonostante un ammonimento pronunciato nei suoi riguardi conformemente al diritto in materia di stranieri, negli anni egli non ha mostrato nessuna volontà di riprendere seriamente in mano la propria situazione finanziaria e di ridurre i propri debiti. La sua situazione finanziaria si è invece ulteriormente e nettamente deteriorata anche durante la procedura di revoca. Coppia di stranieri con tre figli: per anni i coniugi hanno accumulato debiti. Accordo di integrazione non adempito. La moglie non ha frequentato un corso di lingua né ha svolto un'attività lucrativa, sebbene i figli andassero a scuola all'estero.	2C_997/2013 del 21 luglio 2014, consid. 2.3145 Sentenza TF 2C_164/2017, consid. 3.1
Buona panoramica della giurisprudenza del TF	2C_699/2014 del 1° dicembre 2014, consid. 3.3 2C_1152 del 14 settembre 2015, consid. 3.4
Lettera c: dipendenza durevole e grave dall'aiuto sociale	
Casuistica inerente all'entità dell'aiuto sociale percepito	2C_268/2011 del 22 luglio 2011, consid. 6.2.3

8.3.3 Commutazione di un permesso di domicilio (art. 63 cpv. 2 LStrI)

È possibile revocare il permesso di domicilio e rimpiazzarlo mediante un permesso di dimora ove l'interessato non soddisfi i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58*a* capoverso 1 LStrI (commutazione del permesso C con un permesso B). Lo scopo della commutazione è quello di indurre l'interessato a modificare il proprio comportamento e a integrarsi meglio. La commutazione riveste pertanto un carattere preventivo. La decisione può essere vincolata a un accordo d'integrazione o a una raccomandazione per l'integrazione conformemente all'articolo 58*b* LStrI o deve perlomeno contenere determinati elementi (cfr. art. 62*a* OASA; n. 8.3.3.4).

La commutazione ottiene in questo modo un'importanza propria, distinta dalla revoca. Le autorità competenti in materia di migrazione hanno così la possibilità di agire in modo differenziato e appropriato alla situazione se dopo il rilascio del permesso di domicilio incondizionato e di durata indeterminata i criteri d'integrazione non sono (più) soddisfatti. La commutazione è

una forma di attuazione del principio di proporzionalità. Pertanto, nella decisione di revoca del permesso di domicilio, occorre esaminare la sostituzione con un permesso di dimora.

Tuttavia, se nel singolo caso è soddisfatto uno dei motivi di revoca di cui all'articolo 63 capoverso 1 LStrI e il provvedimento è proporzionato, non vi è margine per un ammonimento o una commutazione. (cfr. sentenza TF 2C_782/2019 del 10 febbraio 2020 consid. 3.3.4). Solo gravi deficit integrativi possono condurre a una commutazione. La commutazione di un permesso di domicilio rilasciato prima del 1° gennaio 2019 deve fondarsi essenzialmente su eventi intervenuti prima del 1° gennaio 2019 e che perdurano tuttora oppure che sono intervenuti dopo il 1° gennaio 2019 (cfr. DTF 148 II 1 consid. 5.3).[303]

Abrogato[304]

Per la delimitazione tra commutazione ed espulsiione penale si veda il numero 8.4.2.3.[305]

8.3.3.1 Abrogazione dell'art. 63 cpv. 2 LStrI finora vigente

Secondo l'articolo 63 capoverso 2 LStr sinora vigente, il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera non può essere revocato unicamente per dipendenza durevole e considerevole dall'aiuto sociale o per aver fornito indicazioni false o taciuto fatti essenziali. Grazie al margine di manovra creato dall'abrogazione di tale disposizione, le autorità possono revocare il permesso di domicilio di una persona dipendente dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole anche se è in Svizzera da più di 15 anni (cfr. n. 8.3.2.4).

8.3.3.2 Procedura

Nella valutazione della commutazione occorre dapprima stabilire in che misura il comportamento dell'interessato non risponde ai criteri d'integrazione. Tuttavia se dagli accertamenti emerge che sono soddisfatti addirittura i presupposti per la revoca del permesso di domicilio (art. 63 cpv. 1 LStrI; n. 8.3.2), anziché la commutazione occorre ordinare la revoca del permesso. È questo il caso, ad esempio, se ad un comportamento delittuoso (pena detentiva superiore a un anno) si accompagna la percezione di importi importanti dell'aiuto sociale e una minaccia concreta e grave della sicurezza e dell'ordine pubblici.

8.3.3.3 Esempi di commutazione

La commutazione è prevista, ad esempio, nei seguenti casi:

- chiari indizi della mancanza di volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione (p. es. disoccupazione volontaria, rifiuto di frequentare i corsi di lingua o integrazione);
- se dopo il rilascio del permesso risulta che non sono soddisfatte le aspettative, giustificate e proporzionate, in termini di integrazione.

Sono possibili diversi scenari, ad esempio:

Fattispecie	**Motivi per la commutazione**

[303] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 dic. 2021.
[304] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 dic. 2021.
[305] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 dic. 2021.

Dopo un rilascio anticipato del permesso di domicilio non sono soddisfatte le aspettative in termini di integrazione (p. es. partecipazione insufficiente alla vita economica, debiti, disoccupazione imputabile alla persona in questione)	Commutazione possibile nella misura in cui è prevedibile che un ammonimento non sia efficace e le autorità non sono state attivamente ingannate per quel che concerne il grado d'integrazione, nel qual caso sussiste un motivo di revoca ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 LStrI.
Dopo un ricongiungimento familiare il coniuge non intende acquisire le conoscenze linguistiche o conseguire una formazione.	Anche in questo caso occorrerebbe esaminare in un primo momento se sia opportuno un invito (ammonimento) e un accordo d'integrazione. In assenza della volontà d'integrarsi (acquisizione di conoscenze linguistiche) occorre vvalutare la commutazione come misura preventiva, che potrebbe semplificare un provvedimento di revoca in futuro se non vi è un cambiamento positivo.
Dopo il rilascio rilascio di un permesso di domicilio sulla base di un accordo di domicilio vengono constatati deficit d'integrazione.	Commutazione in linea di massima consentita dal momento che il ritiro del permesso di domicilio (revoca o commutazione) è retto dall'ordinario diritto nazionale (svizzero). Ciò include anche le competenze linguistiche, sebbene non possano essere verificate in sede di rilascio del permesso di domicilio.
Violazione dei valori della Costituzione federale e/o conoscenze linguistiche insufficienti.	Commutazione consentita se un ammonimento è inopportuno. Una revoca è possibile se il comportamento costituisce anche una grave violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 63 cpv. 1 LStrI).

8.3.3.4 Decisione

La commutazione è pronunciata nei casi in cui, nonostante il comportamento scorretto dell'interessato, la sua permanenza in Svizzera resti comunque possibile. Siccome il prosieguo del soggiorno è retto da un permesso di dimora, è consigliabile stipulare un accordo d'integrazione con l'interessato o formulare nei suoi riguardi una raccomandazione per l'integrazione (v. n. 3.3.3). Gli accordi d'integrazione possono essere definiti anche come condizione e costituire quindi una parte integrante del permesso stesso.

Ove ci si astenga dal farlo, nella decisione di commutazione occorre tuttavia precisare quali sforzi integrativi ci si aspetta in futuro dall'interessato. Lo scopo della commutazione è raggiunto unicamente se le autorità competenti forniscono all'interessato le indicazioni necessarie affinché egli possa modificare il proprio comportamento in modo tale da poter rimanere in Svizzera (p. es. partecipazione a un programma di integrazione, un corso di lingua, una formazione).

L'accordo d'integrazione, la raccomandazione d'integrazione o la decisione possono coinvolgere altri servizi cantonali (p. es. servizio cantonale specializzato per l'integrazione, servizi sociali ecc.).

Se non viene vincolata a un accordo d'integrazione o a una raccomandazione per l'integrazione, la decisione di commutazione deve contenere almeno gli elementi seguenti (art. 62*a* cpv. 2 OASA):

a. i criteri d'integrazione che lo straniero non soddisfa;

b. la durata di validità del permesso di dimora;

c. le condizioni per poter rimanere in Svizzera;

d. le conseguenze per il soggiorno in Svizzera in caso d'inadempimento delle condizioni di cui alla lettera c.

8.3.3.5 Revoca e nuovo rilascio

In linea di principio, dopo la commutazione è possibile, quale passo supplementare, revocare il permesso di dimora o rifiutarne la proroga qualora, senza validi motivi, non siano soddisfatte le condizioni connesse con il permesso oppure non sia rispettato un accordo di integrazione (art. 62 cpv. 1 lett. d e f LStrI). In ogni caso occorre dare all'interessato il tempo necessario per adempiere le esigenze formulate nei suoi riguardi.

La commutazione fa scattare un periodo d'attesa di cinque anni prima che possa essere valutato un nuovo rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 6 LStrI). Il periodo d'attesa inizia a decorrere il giorno seguente il passaggio in giudicato della revoca (art. 61*a* cpv. 2 OASA). Si veda anche il numero 3.5.2.1.

Il permesso di domicilio può essere riassegnato se non sussistono motivi di revoca e i criteri d'integrazione e le competenze linguistiche (minimo A2 orale e A1 scritto) sono soddisfatti. Non vi è diritto al nuovo rilascio del permesso di domicilio.

8.3.4 Mancata proroga dei permessi

Il permesso di domicilio di durata indeterminata può essere revocato solo nel quadro di una pertinente procedura (n. 8.3.2, fatti salvi i motivi in virtù dei quali, per legge, il permesso perde ogni validità, cfr. anche n. 3.4.3 e 3.5.5). Un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora è invece revocato regolarmente prima della sua scadenza.

Se la competente autorità dispone la revoca del permesso di soggiorno di breve durata o di dimora e se, al momento della decisione, la durata di validità del permesso è scaduta, in sede di ricorso non è più esaminata la revoca, bensì la legittimità della mancata proroga. È così proseguita la prassi adottata sotto il regime della vecchia LDDS.

Spesso le autorità vengono a conoscenza di eventuali motivi di revoca solo grazie ai dati forniti nella domanda di proroga. In seguito, sono tenute a esaminare se, nel caso individuale, si giustifica il rifiuto della proroga. Le condizioni alle quali le autorità possono rifiutare la proroga del permesso non si desumono direttamente dalla LStrI.

La mancata proroga di un permesso di dimora, al rilascio del quale lo straniero non ha diritto, è sempre possibile in presenza di motivi di revoca. La mancata proroga è tanto più giustificata se una fattispecie giustifica la revoca (prassi consolidata del TF).

La proroga del permesso di dimora va rifiutata anche quando una condizione ad esso vincolata non è più adempiuta. Di norma, le competenti autorità vincolano il permesso di dimora a un dato scopo del soggiorno (p. es. unione coniugale, attività lucrativa, studio, cure mediche ecc.). Lo scopo del soggiorno costituisce una condizione ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 LStrI. Al momento di prorogare il permesso l'autorità cantonale deve verificare che lo scopo del soggiorno sia ancora valido. Se tale non è il caso, si considera di regola che lo scopo del soggiorno non è adempiuto. Ne consegue la fine del soggiorno (mancata proroga e allontanamento).

Anche nel quadro della mancata proroga dei permessi, le autorità che applicano il diritto devono tenere conto del principio della proporzionalità (art. 96 LStrI). Diversamente da quanto accade per la revoca del permesso, nel quadro della mancata proroga di un permesso non fondato su un diritto, le competenti autorità non sono tenute a vagliare l'adeguatezza dell'allontanamento con la medesima precisione, in quanto la mancata proroga non ha alcuna incidenza su un titolo di soggiorno valido.

Ove il giudice penale abbia già pronunciato una pena o una misura ma abbia rinunciato a pronunciare l'espulsione penale obbligatoria, l'articolo 62 capoverso 2 LStrI vieta all'autorità in materia di migrazione competente di revocare il permesso fondandosi unicamente su quel reato. Questo principio si applica anche in caso di rifiuto della proroga dei permessi (art. 32 LStrI con rimando agli art. 62 e 63 LStrI nel loro insieme). La revoca è invece possibile in presenza di altri motivi di revoca (p.es. dipendenza dall'aiuto sociale) oltre alla condanna penale per la quale il giudice penale ha rinunciato a ordinare l'espulsione penale oppure per reati commessi prima del passaggio in giudicato dell'espulsione penale, ossia prima del 1° ottobre 2016. In questo caso, la condanna vertente sulla rinuncia a ordinare l'espulsione penale potrà essere presa in considerazione nel quadro dell'esame globale della revoca del permesso (per maggiori dettagli sulle possibilità di revoca in caso di espulsione penale, cfr. n. 8.4.2.3).

In merito alla mancata proroga dei permessi di dimora cfr. anche n. 3.4.5 e 8.3.1.

8.3.5 Aiuto al ritorno per prostitute (vittime di reati)

Il Consiglio federale ha deciso il 22 ottobre 2014 di abolire lo statuto di artista di cabaret (v-art. 34 OASA).[306] Conformemente alla volontà del legislatore, l'articolo 30 capoverso 1 lettera d LStrI si applicava ormai unicamente alle artiste di cabaret, pertanto il Consiglio federale ha proposto di revocarlo in concomitanza con la revoca dello statuto.[307] Il diritto previgente riconosceva alle artiste di cabaret il diritto di beneficiare di un aiuto al ritorno (art. 30 cpv. 1 lett. d i.r. con l'art. 60 cpv. 2 lett. b LStr). Con la modifica di legge del 14 dicembre 2018 il legislatore ha deciso di modificare il contenuto della disposizione summenzionata e di indicare ormai quali beneficiarie dell'aiuto al ritorno non già le artiste di cabaret, ma le persone che, durante l'esercizio della prostituzione, sono vittima di reati ai sensi della LAV. Trattasi di una misura di accompagnamento all'abolizione dello statuto di ballerina di cabaret.

Pertanto, dal 1°giugno 2019, alle persone che, durante l'esercizio della prostituzione, sono vittima di reati ai sensi della LAV, può essere corrisposto un aiuto al ritorno conformemente all'articolo 60 capoverso 2 lettera b LStrI (disposizione potestativa).

8.4 Espulsione penale

Gli stranieri condannati per determinati reati o che hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno (art. 121 cpv. 3–6 Cost.)[308]. Le persone condannate sono parimenti oggetto

[306] Istituito nel 1995 allo scopo di proteggere dallo sfruttamento le ballerine di cabaret, lo statuto di artista di cabaret permetteva di derogare alle condizioni di ammissione dei lavoratori provenienti da Paesi terzi autorizzando l'esercizio di questa attività in Svizzera per la durata di otto mese l'anno al massimo.
[307] FF **2018** 1398
[308] L'iniziativa popolare «per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)» è stata accolta il 28 novembre 2010. Il 20 marzo 2015 il Parlamento ha adottato le modifiche del Codice penale e del Codice penale militare nonché di talune disposizioni della LStrI e della LAsi. Queste modifiche sono entrate in vigore il 1° ottobre 2016, le relative disposizioni esecutive il 1° marzo 2017.

di un divieto d'entrata di durata compresa tra cinque e 15 anni (cfr. n. 8.4.2.4). Queste disposizioni costituzionali sono concretizzate negli articoli 66*a*-66*d* del Codice penale (CP)[309] 49*a*-49*c* del Codice penale militare (CPM)[310].

Pur riferendosi al CP, le presenti istruzioni sono parimenti valevoli per le disposizioni corrispondenti del Codice penale militare.

Per i cittadini di Stati dell'UE/AELS si veda il numero 8.4.2.1.3 e il numero 10.1 (Istruzioni SEM II. Accordo sulla libera circolazione delle persone).

8.4.1 Campo d'applicazione delle disposizioni penali

L'espulsione può essere pronunciata soltanto nei confronti di stranieri maggiorenni, infatti il codice penale non si applica alle persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i diciott'anni (cfr. art. 9 cpv. 2 LStrI). A causa del divieto di retroattività e del principio della legge più mite («lex mitior»), inoltre, l'espulsione penale non è applicabile a persone resesi colpevoli di un reato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa ma condannate soltanto dopo il 1° ottobre 2016 (sentenze TF 2C_450/2019 del 19 settembre 2019 consid. 3.2; con rimandi e 2C_508/2019 del 10 settembre 2019 consid. 2; per analogia anche: 2C_778/2017 del 12 giugno 2018 consid. 6.2 e 2C_140/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 6.2).

8.4.1.1 Espulsione obbligatoria

Il giudice pronuncia un'espulsione obbligatoria nei confronti dello straniero condannato per reati chiaramente definiti (cfr. catalogo dei reati di cui all'art. 66a cpv. 1 CP). La durata è compresa tra cinque e 15 anni, in caso di recidiva è di 20 anni o a vita (art. 66b CP). Il catalogo comprende, nello specifico, reati in cui delle persone vengono uccise, gravemente ferite o la loro vita e incolumità fisica sono in pericolo, i reati sessuali gravi e tutti i reati gravi contro la proprietà, ma anche i reati come l'incendio doloso. Una condanna per contravvenzione non comporta un divieto d'entrata (art. 105 cpv. CP).

Nei casi seguenti il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione obbligatoria:

- se questa costituirebbe per lo straniero un **grave caso di rigore personale** e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera (cfr. art. 66*a* cpv. 2 CP). Il giudice tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera. Il giudice non è tenuto a rinunciare all'espulsione, tuttavia può farlo se sono soddisfatte le condizioni cumulative previste dalla disposizione (sentenze 6B_296/2018 del 13 luglio 2018 consid. 3.2 e 6B_506/2017 del 14 febbraio 2018 consid. 1.1 con rimandi). Trattandosi di una disposizione potestativa, nell'esercizio del proprio margine discrezionale il giudice deve rispettare i principi costituzionali. Se sono soddisfatti i presupposti della clausola riguardante i casi di grave rigore personale ma il giudice non rinuncia a pronunciare il divieto d'entrata, è data una violazione del principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 capoverso 2 Cost. (DTE 144 IV 332 consid. 3.3). Tuttavia il CP non definisce la nozione di «grave caso di rigore personale», né i criteri di cui occorre tenere conto nella ponderazione degli interessi in presenza. Secondo il TF, per stabilire se è dato un grave caso di rigore personale, in

[309] RS **311.0**
[310] RS **321.0**

linea di massima è giustificato basarsi sui criteri per il rilascio di un permesso di dimora in un caso personale particolarmente grave (cfr. art. 31 OASA). Tuttavia, siccome l'elenco di cui all'articolo 31 OASA non è esaustivo e l'espulsione rappresenta un provvedimento penale, il giudice che esamina l'esistenza di un grave caso di rigore personale deve tenere conto anche delle prospettive di reintegrazione sociale della persona condannata (cfr. DFT 144 IV 341 consid. 3.3.2 con rimandi). Secondo il TF, per valutare la situazione di uno straniero nato o cresciuto in Svizzera occorre tenere conto dei criteri sviluppati dalla giurisprudenza per quanto riguarda la revoca del permesso di domicilio di stranieri della seconda generazione; in questo contesto occorre considerare l'inasprimento della normativa rigente perseguito con l'introduzione degli articoli 121 cpv. 3–6 Cost. e 66*a* segg. CP (DTF 144 IV 332 consid. 3);

- se il reato è stato commesso per **legittima difesa discolpante** (art. 16 cpv. 1 CP) o in stato di necessità discolpante (art. 18 cpv. 1 CP; art. 66*a* cpv. 3 CP).

8.4.1.2 Espulsione non obbligatoria

Il giudice può parimenti espellere dal territorio svizzero lo straniero che ha commesso uno dei rimanenti crimini e delitti secondo il codice penale e il diritto penale accessorio, ossia che non figurano nel catalogo dei reati di cui all'articolo 66*a* capoverso 1 CP. Questa espulsione non è obbligatoria, ma è pronunciata dopo esame approfondito del caso specifico. In questo contesto occorre considerare il principio di proporzionalità di cui agli articoli 5 capoverso 2 e 36 capoversi 2 e 3 Cost. Il giudice deve valutare se l'interesse pubblico all'espulsione prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Una siffatta ponderazione degli interessi in presenza è peraltro rispettosa delle esigenze previste dall'articolo 8 paragrafo 2 CEDU quali condizioni per giustificare un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare (cfr. sentenze 6B_549/2019 del 29 maggio 2019 consid. 2.1, 6B_242/2019 del 18 marzo 2019 consid. 1.1 e 6B_1314/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 5.1). Se lo straniero è entrato in Svizzera in età adulta, nel valutare la proporzionalità occorre considerare, in particolare, il tipo e la gravità del reato, il lasso di tempo trascorso dalla sua commissione, il comportamento del colpevole finora, la durata del suo soggiorno in Svizzera, la sua integrazione sociale e culturale nonché l'intensità dei suoi legami familiari sia nello Stato ospite che in patria (cfr. DTF 139 I 145 consid. 2.4, pag. 149, 139 I 31 consid. 2.3.3, pag. 34 segg. e 135 II 377 consid. 4.3, pag. 381 nonché sentenze 6B_549/2019 consid. 2.1, 6B_242/2019 consid. 1.1 e 6B_1314/2018 consid. 5.1). Questa espulsione dura tra cinque e 15 anni. Non occorre definire la durata dell'espulsione calcandola su quella della pena pronunciata (cfr. sentenza 6B_242/2019 del 18 marzo 2019 consid. 1.3).

8.4.2 Conseguenze per il diritto in materia di stranieri

8.4.2.1 Rapporto tra le misure conformemente al diritto in materia di stranieri e l'espulsione penale nonché applicazione dell'ALCP

8.4.2.1.1 Principio del divieto di dualismo

Una delle principali conseguenze della reintroduzione dell'espulsione penale risiede nella limitazione del dualismo che potrebbe esistere tra le decisioni del giudice, con cui si rinuncia all'espulsione, e le decisioni di revoca dei permessi emanate dalle autorità in materia di migrazione competenti. Questo principio è codificato negli articoli 62 capoverso 2 e 63 capoverso 3 LStrI. Queste disposizioni mirano a coordinare i procedimenti amministrativi e penali.

Pertanto, le autorità migratorie non possono revocare un permesso sulla sola base del reato commesso dallo straniero e per il quale il giudice ha rinunciato a pronunciare l'espulsione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è peraltro irrilevante se la rinuncia a pronunciare l'espulsione penale figuri espressamente sulla sentenza o no (DTF 146 II 321 consid. 4): in generale non spetta alle autorità amministrative correggere gli errori delle autorità penali revocando i permessi di dimora o domicilio di stranieri condannati ma non espulsi (cfr. DTF 146 II 1 consid. 2.2 e 146 II 49 consid. 5.4; per le condanne penali estere si veda la sentenza 2C_362/2019 del 10 gennaio 2020, consid. 8). Spetta al Pubblico ministero ricorrere in appello se il giudice indebitamente non ordina l'espulsione penale o se dimentica di farlo (DTF 146 II 321 consid. 4.7).[311]

Le autorità possono tuttavia continuare a revocare o a non prorogare i permessi di stranieri che commettono reati se la condanna penale all'origine della loro decisione è stata pronunciata prima del 1° ottobre 2016 (cfr. sentenze TF 2C_169/2017 del 6 novembre 2017 consid 3.1; 2C_778/2017 del 12 giugno 2018, consid. 6.2).

Sebbene il principio del divieto del dualismo non concerna i divieti d'entrata, la SEM non pronuncerà un divieto d'entrata fondato unicamente sulla condanna penale che ha originato una rinuncia a pronunciare l'espulsione penale oppure la pronuncia dell'espulsione penale (per il divieto d'entrata si vedano i n. 8.4.2.5 e 8.10). Infatti, l'espulsione penale comporta il divieto di tornare in Svizzera per una durata compresa fra i 3 e i 15 anni e addirittura fino ai 20 anni oppure a vita in caso di recidiva.

L'espulsione penale può essere pronunciata solamente dal giudice. Tuttavia, non è escluso che il pubblico ministero possa rinunciare tacitamente o esplicitamente a pronunciare un'espulsione penale mediante decreto d'accusa. In questo caso, tuttavia, le autorità amministrative non sono vincolate a tale decreto (sentenza 2C_728/2021 del 4 marzo 2022 consid. 5).[312] [313]

8.4.2.1.2 Deroga al divieto del dualismo

In determinati casi (cfr. n. 8.4.2.2; 8.4.2.3), le autorità di migrazione competenti conservano la competenza di revocare il permesso o di rifiutarne la proroga. Inoltre, in determinati casi la SEM continuerà a esaminare la possibilità di pronunciare un divieto d'entrata anche laddove il giudice abbia pronunciato o rinunciato a pronunciare l'espulsione penale.

La direttiva sul rimpatrio non è applicabile alle espulsioni penali, poiché nel quadro dei lavori parlamentari legati alla ripresa del regolamento SIS il Parlamento le ha escluse dal campo d'applicazione di questa direttiva (cfr. art. 2 par. 2 lett. b della direttiva sul rimpatrio e n. 8.2).[314]

8.4.2.1.3 Rapporto tra l'applicazione dell'ALC e l'espulsione

L'ALC non contiene disposizioni penali e non costituisce un accordo secondo il diritto penale. La Svizzera non è vincolata dall'ALC quando legifera in materia di diritto penale sul proprio territorio. Tuttavia, nell'interpretare l'ALC deve conformarsi alle disposizioni dell'ALC concordate nel quadro del diritto internazionale (DTF 145 IV 55 consid. 3.3).

Nello stabilire se disporre un divieto d'entrata ci si basa pertanto sul diritto svizzero. Se, secondo il diritto applicabile, l'espulsione deve essere ordinata, può sorgere l'ulteriore questione

[311] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 giugno 2026.
[312] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[313] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 giugno 2026.
[314] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

se essa debba essere rinviata (ai sensi dell'art. 66*d* CP) o se un trattato internazionale come l'ALC (i criteri della CEDU dovranno regolarmente già essere esaminati nella valutazione del caso di rigore) costituisca un ostacolo all'espulsione (sentenza 6B 907/2018 del 23 novembre 2018 consid. 2.4.2). Pertanto occorre esaminare di volta in volta se l'articolo 5 paragrafo 1 allegato I ALC osta all'espulsione o la preclude (per i prerequisiti di questa disposizione si veda il n. 8.1). Si tratta sostanzialmente di esaminare la proporzionalità dell'attività dello Stato (art. 5 cpv. 2 Cost.) nel limitare la libera circolazione ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 allegato I ALC.

Questo significa che nel caso di cittadini dell'UE l'espulsione può entrare in linea di conto soltanto a partire da una determinata gravità del reato commesso (sulla base dell'art. 5 par. 1 all. I ALC). Di norma, questa condizione è soddisfatta, per esempio, in caso di traffico qualificato di stupefacenti (art. 19 cpv. 2 LStup; sentenza TF 6B_378/2018 del 22 maggio 2019 consid. 4.4).

Si vedano anche il numero 10.1 delle Istruzioni SEM II.

8.4.2.2 Estinzione dei permessi

Il permesso in essere si estingue con il passaggio in giudicato dell'espulsione penale obbligatoria (art. 61 cpv. 1 lett. e LStrI, cfr. n. 3.4.3) o, al più tardi, con l'esecuzione dell'espulsione penale non obbligatoria (art. 61 cpv. 1 lett. f LStrI, cfr. n. 3.5.5).

In caso di espulsione penale, non occorre che l'autorità di migrazione competente pronunci una decisione di allontanamento con termine di partenza basato sulla LStrI. Il termine di partenza è fissato dalle autorità cantonali competenti per l'esecuzione dell'espulsione penale (art. 372 CP). In determinati casi (consegna o trasferimento in vista dell'esecuzione di una sanzione nel Paese d'origine), spetta alle autorità federali incaricate di rispondere alle domande di assistenza giudiziaria fissare il termine di partenza in collaborazione con le autorità cantonali competenti.

a) Espulsione obbligatoria

L'espulsione penale obbligatoria pronunciata dal giudice penale provoca la perdita del titolo di soggiorno e di ogni diritto di soggiorno in Svizzera, l'obbligo di lasciare il Paese e un divieto di entrare sul suo territorio per una certa durata (art. 121 cpv. 3 e 6 Cost). I permessi secondo il diritto in materia di stranieri si estinguono con il passaggio in giudicato della sentenza penale (art. 61 cpv. 1 lett. e LStrI), anche in caso di carcerazione o internamento oppure di esecuzione stazionaria o ambulante, in deroga al principio codificato all'articolo 70 capoverso 1 OASA secondo cui il permesso in essere rimane valido fino alla liberazione (sentenza 2C_144/2018 del 21 settembre 2018 consid. 5).

b) Espulsione non obbligatoria

L'espulsione penale non obbligatoria pronunciata dal giudice penale non comporta la perdita del diritto di soggiorno sin dal passaggio in giudicato della sentenza penale. I permessi secondo il diritto in materia di stranierisi estinguono unicamente in concomitanza con l'esecuzione dell'espulsione (art. 61 cpv. 1 lett. f LStrI). In linea di massima, essi conservano la loro validità almeno fino alla lieberazione o fino al termiine dell'esecuzione della misura istituzionale (art. 70 cpv. 1 OASA). Il diritto di soggiorno di uno straniero condannato a un'espulsione non obbligatoria deve essere riesaminato al più tardi al momento della liberazione o della fine della misura istituzionale (art. 70 cpv. 2 OASA).

- Se l'espulsione penale non obbligatoria può essere eseguita dopo la liberazione della persona, il permesso di soggiorno, risp. il termine di controllo del permesso di domicilio non è prorogato.
- Se l'espulsione penale non obbligatoria non può essere eseguita dopo la liberazione dello straniero, questa situazione non rientra nel campo d'applicazione del divieto del dualismo di cui agli articoli 62 capoverso 2 e 63 capoverso 3 LStrI (cfr. n. 8.4.2.1), giacché il fatto di non revocare o di prorogare il permesso contraddirebbe la decisione del giudice penale, il quale ha emanato una sentenza di espulsione non obbligatoria dal territorio svizzero. Il principio di divieto del dualismo (cfr. n. 8.4.2.1.1) è pertanto osservato. L'esame del rifiuto di proroga o della revoca del permesso consente di fondare la decisione del giudice penale ed evita pertanto la pronuncia di decisioni contraddittorie da parte di due autorità distinte (cfr. anche n. 6.1.6 in caso di domanda di ricongiungimento familiare). Lo stesso vale anche in presenza di altri motivi di revoca derivanti dall'articolo 62 capoverso 1 lettere a e c–e o dell'articolo 63 capoverso 1 lettere a e c LStrI, che giustificano parimenti la revoca del permesso o il rifiuto della sua proroga, oppure in caso di nuova domanda fondata su un nuovo motivo d'ammissione.

Nel caso di uno straniero condannato a un'espulsione penale non obbligatoria e a una misura ambulatoriale (art. 63 CP), l'esecuzione della misura non osta all'esecuzione dell'espulsione; infatti, l'articolo 66*c* CP tratta unicamente di misure privative della libertà. Se la pena è stata pronunciata con la condizionale, nemmeno la condizionale all'esecuzione della pena osta all'esecuzione dell'espulsione penale non obbligatoria (vedi anche sentenza 2C_144/2018 vom 21 settembre 2018 consid. 5.4.2).

In caso di revoca del permesso o di rifiuto della sua proroga, lo straniero rimane in Svizzera senza titolo di soggiorno fino all'esecuzione dell'espulsione. Non è possibile disporre l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 9 LStrI).

8.4.2.3 Revoca o rifiuto della proroga dei permessi

Gli articoli 62 capoverso 2 e 63 capoverso 3 LStrI vietano all'autorità in materia di migrazione competente di revocare un permesso fondandosi unicamente su un reato per il quale il tribunale penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato a pronunciare un'espulsione penale obbligatoria o non obbligatoria (divieto del dualismo, cfr. n. 8.4.2.1). Come detto, non è rilevante se la rinuncia a disporre l'espulsione penale figuri espressamente nella sentenza penale o no (cfr. n. 8.4.2.1.1).

Nel caso di reati commessi a partire dal 1° ottobre 2016 per i quali entra in linea di conto l'espulsione penale, il tribunale penale può, nel quadro dell'esame di un caso personale particolarmente grave (art. 66*a* cpv. 2 CP), tenere conto anche di reati commessi anteriormente. Su tale base non può pronunciare l'espulsione penale ma può valutare il pericolo di recidiva. Se il giudice penale ha tenuto conto di tutti gli atti perseguibili commessi da uno straniero prima e dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni e ha rinunciato espressamente a ordinare l'espulsione penale a causa dell'esistenza di un caso personale particolarmente grave (art. 66*a* cpv. 2 CP), l'autorità in materia di migrazione perde la propria competenza di revocare un permesso basandosi sui fatti valutati dal giudice penale (sentenza TF 2C_580/2019 del 9 marzo 2020 consid. 2.4; DTF 146 II 1 consid. 2).

L'autorità di migrazione competente può, invece, revocare il permesso o rifiutarne la proroga se:

- lo scopo del soggiorno è raggiunto;
- esistono altri motivi di revoca (p. es. dipendenza dall'aiuto sociale) oltre alla condanna su cui si è fondato il giudice penale per rinunciare a pronunciare oppure per pronunciare un'espulsione
- se i reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dell'espulsione penale, ossia prima del 1° ottobre 2016. In questi casi non era possibile ordinare l'espulsione penale (sentenze TF 2C_108/2018 del 28 settembre 2018 consid. 3.3; 2C_778/2017 del 12 giugno 2018 consid. 6.2; 2C_140/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 6.2; 2C_986/2016 del 4 aprile 2017 consid. 2.1);
- l'autorità competente viene a conoscenza di nuovi elementi non connessi al reato, che non erano noti al momento della sentenza penale o che risalgono a dopo l'emanazione della sentenza (cfr. messaggio del 26 giugno 2013, FF 2013 5230). È il caso ove l'autorità di migrazione venga a conoscenza di un motivo di revoca ignoto al momento della condanna penale;
- si può presumere che, vista la lieve entità del reato commesso dopo il 1° ottobre 2016, il tribunale penale non ha preso in considerazione a priori un'espulsione facoltativa (DTF 146 II 49 consid. 5.6; confermato dalla sentenza TF 2C_6/2025 del 20 ottobre 2025 consid. 5.2.3).[315]

Nel caso di reati commessi sia prima che dopo il 1° ottobre 2016, l'autorità in materia di migrazione competente può revocare il permesso o rifiutarne la proroga se:

- il tribunale penale, senza esporre una particolare motivazione, rinuncia a un'espulsione penale in relazione a reati commessi dopo il 1° ottobre 2016, in particolare se la sentenza è emanata senza motivazione scritta oppure in procedura abbreviata e l'atto accusatorio non fornisce particolari spiegazioni (DTF 146 II 321 consid. 5.1; confermato dalla sentenza 2C_6/2025 del 20 ottobre 2025 consid. 5.2.3);[316]
- a partire dal 1° ottobre 2016 sono stati commessi unicamente reati per i quali, teoricamente, sarebbe entrata in linea di conto un'espulsione penale non obbligatoria, ma vista la scarsa gravità dei reati commessi il giudice non ha nemmeno considerato tale possibilità (DTF 146 II 49 consid. 5.6);
- una condanna è pronunciata mediante un decreto d'accusa, che in ogni caso non può prevedere un'espulsione (art. 352 cpv. 2 CPP e contrario; cfr. sentenze TF 2C_628/2019 del 18 novembre 2019 consid. 7.4; 2C_358/2019 del 18 novembre 2019 consid. 3.4; 2C_945/2019 del 15 gennaio 2020 consid. 2.2.1).

In questi casi la valutazione che ha dato luogo alla decisione di non pronunciare l'espulsione può essere presa in considerazione nel quadro dell'esame circostanziato della revoca o della mancata proroga del permesso.

Per gli stranieri minorenni condannati penalmente in applicazione del diritto penale minorile, le autorità in materia di migrazione competenti hanno comunque la possibilità di rifiutare la proroga del permesso oppure di revocarlo, infatti i minori non possono essere condannati a un'espulsione penale (il CP non si applica ai minori; cfr. n. 8.4.1, prima frase).

[315] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 giugno 2026.
[316] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 giugno 2026.

Di norma, è possibile revocare o rifiutare di prorogare un permesso ove il giudice abbia rinunciato a infliggere una pena o una misura all'autore di un reato a causa della sua incapacità o per altri motivi (art. 62 cpv. 2 e 63 cpv. 3 LStrI e contrario).

Il divieto del dualismo (art. 63 cpv. 3 LStrI) non è violato in caso di commutazione, giacché la commutazione non comporta direttamente un'espulsione ed è il risultato di un deficit integrativo. Se il giudice penale (o il pubblico ministero nella procedura del decreto d'accusa) ha rinunciato a un'espulsione penale, la commutazione è tuttavia possibile a causa del reato sanzionato dal tribunale penale (sentenza TF 148 II 1, consid. 4.3.4 e 4.3.5).[317] La sentenza TF 148 II 1 si applica per analogia in quanto anche l'ammonimento previsto dalla legge sugli stranieri (art. 96 cpv. 2 LStrI) non comporta l'espulsione immediata. Il diritto in materia consente pertanto l'ammonimento per una condanna penale, se in precedenza è stata esclusa l'espulsione.[318]

Per l'esame di una domanda di ricongiungimento familiare in presenza di una condanna a un'espulsione penale si rimanda al numero 6.1.6.

8.4.2.4 Rifiuto / revoca di documenti di viaggio svizzeri per stranieri[319]

Lo straniero che è stato condannato con sentenza passata in giudicato all'espulsione non ha diritto al rilascio di un documento di viaggio (art. 59 cpv. 3 LStrI). Pertanto l'espulsione rappresenta la base sia per rifiutare il rilascio di un documento di viaggio (art. 19 cpv. 1 lett. d^{bis} ODV) sia per revocare un documento di viaggio già rilasciato (art. 22 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 ODV).

Nel caso di espulsione passata in giudicato di rifugiati o stranieri sprovvisti di documenti il titolo di viaggio per rifugiati o il passaporto di uno straniero deve essere ritirato e consegnato alla SEM (Divisione Ammissione Dimora, Sezione Documenti di viaggio). Qualora i documenti di viaggio dovessero servire per l'esecuzione dell'allontanamento, d'intesa con la Divisione Ammissione Dimora possono essere di caso in caso lasciati. Al più tardi dopo l'avvenuta partenza il documento di viaggio – se ancora possibile – deve essere ritirato. Se in questo caso il documento non può essere ritirato, occorre inserire una segnalazione di documento smarrito nel RIPOL. A tal fine il Cantone competente contatta la SEM (Sezione Documenti di viaggio) che richiederà a fedpol di inserire la segnalazione del documento smarrito nel RIPOL (art. 22 cpv. 2 ODV).

8.4.2.5 Divieto d'entrata

L'espulsione penale implica il divieto di tornare in Svizzera per una certa durata. La durata dell'espulsione obbligatoria oscilla tra i cinque e i 15 anni, quella dell'espulsione non obbligatoria fra i tre e i 15 anni (art. 66*a* cpv. 1 e 66*a*^{bis} cpv. 1 CP). La durata concreta dell'espulsione rientra nel margine d'apprezzamento del giudice. Quest'ultimo si basa sul principio della proporzionalità (cfr. messaggio del 26 giugno 2013[320]). In caso di nuova condanna a un'espulsione obbligatoria (art. 66*b* cpv. 1 CP), la nuova espulsione obbligatoria dev'essere pronunciata per una durata di 20 anni (art. 66*b* cpv. 1 CP). Se il nuovo reato che ha indotto il giudice penale a pronunciare una nuova espulsione obbligatoria è commesso durante la validità della prima espulsione, la nuova espulsione obbligatoria può essere pronunciata a vita (art. 66*b* cpv. 2 CP), ma in ogni caso non per meno di 20 anni (art. 66*b* cpv. 1 CP). Nei due casi, se la

[317] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 dicembre 2021.
[318] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° aprile 2024.
[319] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[320] FF **2013** 5163, qui 5206

seconda espulsione pronunciata dal giudice è un'espulsione non obbligatoria, il giudice è libero di determinarne la durata conformemente al principio della proporzionalità (fra 3 e 15 anni; art. 66*a*^{bis} CP).

In caso di pronuncia o di rinuncia (con sentenza passata in giudicato) a pronunciare un'espulsione penale obbligatoria da parte del giudice, la SEM rinuncia di norma a pronunciare un divieto d'entrata basato sui medesimi reati (art. 67 cpv. 2 LStrI). In questo modo si evita il dualismo che potrebbe esistere tra le decisioni di due autorità distinte.[321]

In caso di pronuncia di un'espulsione penale facoltativa da parte del giudice, la SEM perde la competenza di pronunciare un divieto d'entrata basato sui medesimi reati e questo anche qualora ritenga che la durata dell'espulsione pronunciata dalle autorità penali sia manifestamente insufficiente (cfr. decisione del TAF F-1776/2019 del 16 novembre 2022, consid. 6.3). In caso di rinuncia implicita del giudice a pronunciare un'espulsione facoltativa, la SEM non è vincolata da tale decisione (cfr. decisione precitata, consid. 6.4). Se, invece, il giudice rinuncia esplicitamente a pronunciare tale provvedimento, la SEM è vincolata dalla decisione (salvo qualora il giudice non sia comunque abilitato a pronunciare un tale provvedimento per una durata inferiore a 3 anni; cfr. decisione precitata, consid. 6.5).[322]

Se in un'ordinanza penale il Ministero pubblico rinuncia esplicitamente a pronunciare un'espulsione penale facoltativa, la decisione non vincola la SEM. Infatti, se il Ministero pubblico considera l'espulsione necessaria, deve deferire il caso a un tribunale penale per motivi di competenza (cfr. decisione precitata, consid. 6.5).[323]

Se invece esistono altri motivi di revoca o altri reati commessi prima del 1° ottobre 2016, la SEM esamina come in precedenza l'opportunità di pronunciare questa misura in aggiunta all'espulsione (per il divieto d'entrata vedi n. 8.10). Questo vale anche per l'esame di divieti d'entrata durante il procedimento penale/la procedura di ricorso pendente.[324]

In caso di rinuncia a pronunciare un'espulsione penale, ma in presenza di una decisione di allontanamento pronunciata dai Cantoni per altri motivi, è possibile considerare di pronunciare un divieto d'entrata conformemente all'articolo 67 capoverso 1 lettere c e d LStrI.

Nei casi seguenti, la SEM ha la possibilità – a prescindere dal fatto che il giudice penale abbia pronunciato o rinunciato a pronunciare un'espulsione – di esaminare l'opportunità di pronunciare dei divieti d'entrata, giacché i motivi per pronunciare un divieto d'entrata in questi casi non sono vincolati a una condanna penale in Svizzera in presenza:

- di un allontanamento immediatamente esecutivo o in caso di soggiorno illegale (art. 67 cpv. 1 lett. a e b LStrI; art. 11 n. 1 Direttiva sul rimpatrio);
- di spese d'aiuto sociale (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI);
- di una decisione di carcerazione amministrativa (art. 67 cpv. 2 lett. b e art. 75–78 LStrI);
- di condanne penali all'estero (sentenza estera).

Spetta esclusivamente alla SEM (eventualmente su richiesta delle autorità cantonali di migrazione) pronunciare un divieto d'entrata o una decisione di allontanamento nei confronti di un minore oggetto di una sentenza emanata conformemente al diritto penale minorile; infatti, i

[321] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° settembre 2025.
[322] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° settembre 2025.
[323] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° settembre 2025.
[324] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

minori non possono essere oggetto di un'espulsione penale (cfr. messaggio del 26 giugno 2013[325]; n. 8.4.2.1).[326]

Abrogato[327]

I divieti d'entrata e l'espulsione pronunciati da fedpol (art. 67 cpv. 4 e 68 LStrI; n. 8.7.1 e 8.10.2) possono essere ordinati congiuntamente a un'espulsione penale, giacché si tratta di misure di polizia volte a preservare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Infatti può sussistere una minaccia della sicurezza interna o esterna della Svizzera anche laddove non siano soddisfatte le condizioni per pronunciare un'espulsione penale.

8.4.2.6 Esecuzione dell'espulsione penale

L'esecuzione dell'espulsione penale compete ai Cantoni, che ne disciplinano le modalità, le responsabilità e la collaborazione tra i servizi interessati (polizia, servizi di migrazione, autorità esecutive della giustizia[328]). I Cantoni definiscono l'autorità responsabile di eseguire le espulsioni penali.

La legge prevede tuttavia che il DFGP assista i Cantoni nell'esecuzione di questo incarico (art. 71 cpv. 1 LStrI). In virtù dell'articolo 1 OEAE, questa competenza è delegata alla SEM analogamente all'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri secondo la LStrI (cfr. n. 9.1). Determinate informazioni sui Paesi sono pubblicate sul sito internet della SEM – Informazioni sui paesi d'origine, oppure, per le autorità cantonali competenti in materia di migrazione, anche sul sito internet della SEM. Come sinora nel quadro dell'esecuzione degli allontanamenti, le autorità cantonali di migrazione hanno la possibilità di rivolgersi alle persone competenti presso la SEM per sapere se vi sono ostacoli all'allontanamento. Possono ostare all'allontanamento fattori inerenti alla situazione personale dello straniero o alla situazione nel Paese d'origine. Le domande delle autorità penali devono essere rivolte alla SEM per il tramite delle autorità cantonali di migrazione competenti, le quali sono i partner diretti della SEM per le questioni riguardanti l'eseguibilità di un'espulsione penale in un dato Paese d'origine.

Il termine di partenza è fissato dalle autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione penale (art. 372 CP, cfr. n. 8.4.2.2). La durata dell'espulsione decorre dal momento in cui lo straniero ha lasciato la Svizzera (art. 66*c* cpv. 5 CP). In caso di partenza controllata, la data di partenza effettiva è nota. In caso di partenza volontaria è spesso difficile prevedere la data della partenza effettiva. In questo caso occorre dare per acquisito che lo straniero ha lasciato la Svizzera alla data indicata nella decisione emanata dall'autorità esecutiva (art. 17*a* dell'ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare [OCP-CPM][329]). Nei casi in cui nel dispositivo della sentenza il giudice ha ordinato di segnalare nel SIS l'espulsione, che di conseguenza vale per l'intero spazio Schengen, la durata dell'espulsione è calcolata invece a partire dal giorno in cui lo straniero ha lasciato lo spazio Schengen. Finché la partenza della persona dallo spazio Schengen non è assicurata, la segnalazione per il rimpatrio rimane nel SIS (cfr. n. 8.4.2.8).[330]

---

[325] FF **2013** 5163, qui 5199
[326] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[327] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[328] FF **2013** 5163, qui 5193
[329] RS **311.01**
[330] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

Se è già stata emanata una decisione di allontanamento esecutiva basata sulla LStrI, che tuttavia non è ancora stata eseguita e se frattanto è passata in giudicato una decisione di espulsione penale (cfr. art. 26*g* cpv. 1 e 2 OERE sulla prevalenza dell'esecuzione dell'espulsione giudiziaria sull'esecuzione di un allontanamento ordinato nel quadro di una procedura d'asilo), è prioritaria l'esecuzione dell'espulsione penale. Se una persona contro cui sono stati pronunciati un'espulsione giudiziaria e un divieto d'entrata secondo il diritto in materia di stranieri secondo l'articolo 67 capoversi 1 e 2 LStrI ritorna in Svizzera, viene eseguita l'espulsione giudiziaria (art. 26*g* cpv. 3 OERE).

8.4.2.7 Sospensione dell'espulsione

Un'espulsione penale obbligatoria o non obbligatoria passata in giudicato non può essere revocata (cfr. messaggio del 26 giugno 2013, FF 2013 5230). Ciò nonostante, l'esecuzione dell'espulsione penale può essere sospesa.

- L'esecuzione dell'espulsione penale obbligatoria è sospesa se norme imperative del diritto internazionale vi si oppongono (art. 66*d* cpv. 1 CP; in particolare art. 3 CEDU e art. 33 della Convenzione sullo statuto di rifugiato; cfr. anche sentenza TF 6B_423/2019 del 17 marzo 2020 consid. 2.1.2).

  Nell'emanare la propria decisione, l'autorità esecutiva cantonale deve partire dalla presunzione che un'espulsione verso uno Stato designato dal Consiglio federale come sicuro ai sensi dell'articolo 6*a* capoverso 2 LAsi non infranga l'articolo 25 capoverso 2 Cost. (art. 66*d* cpv. 2 CP).

  Anche in caso di sospensione, il permesso si estingue con il passaggio in giudicato della sentenza penale con cui è pronunciata l'espulsione obbligatoria (13.056, Messaggio del 26 giugno 2013, FF *2013* 5193). Non è più possibile decretare l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 7 e 9 LStrI).

- Il CP non codifica la sospensione dell'espulsione penale non obbligatoria, pertanto se ne può dedurre che è possibile sospendere questo provvedimento per motivi diversi da quelli evocati all'articolo 66*d* CP. Se non lo ritiene opportuno, il giudice penale non è tuttavia tenuto a pronunciare la sospensione. Si può pertanto dare per acquisito che, durante tale analisi, il giudice penale esamina i motivi che potrebbero ostare all'esecuzione dell'espulsione non obbligatoria, siano essi connessi alla situazione personale dello straniero o di altra natura. Se successivamente alla decisione del giudice penale le circostanze cambiano, la legge non esclude, in caso di condanna a un'espulsione penale non obbligatoria, la presa in considerazione di altri criteri (non connessi alla situazione personale dello straniero) che non quelli di cui all'articolo 66*d* CP, affinché la misura possa essere sospesa, in particolare in caso di impossibilità di ottenere i documenti, di situazione generalizzata di pericolo o di epidemia. In tutti i casi sono fatti salvi i criteri dell'articolo 66*d* CP, ossia il principio del non refoulement e le norme imperative del diritto internazionale pubblico, che ostano sistematicamente all'esecuzione di un'espulsione non obbligatoria.

Se uno straniero è condannato a un'espulsione obbligatoria e a un'espulsione non obbligatoria e se le due misure devono essere eseguite simultaneamente, la sospensione dell'espulsione non obbligatoria va esaminata nell'ottica dei criteri di cui all'articolo 66*d* CP (art. 12*a* cpv. 2 OCP-CPM).

In ogni caso occorre esaminare periodicamente la sospensione dell'espulsione penale (obbligatoria o non obbligatoria) e, non appena vengono meno le condizioni per la sospensione, procedere all'esecuzione dell'espulsione penale.

8.4.2.8 Registrazione delle espulsioni penali[331]

Una parte delle espulsioni penali ordinate nei riguardi di stranieri che hanno commesso uno o più reati sarà pronunciata in luogo di una decisione di allontanamento o di un divieto d'entrata (divieto del dualismo, cfr. n. 8.4.2.1 e 8.4.2.3). Esse devono quindi figurare in sistemi d'informazione distinti affinché le pertinenti restrizioni possano essere applicate e le diverse autorità possano accedere a queste informazioni.

I dati sulle espulsioni penali di cittadini di Stati sia terzi sia UE/AELS sono registrati dalle autorità penali o amministrative incaricate dell'esecuzione innanzitutto nel sistema d'informazione VOSTRA sul casellario giudiziale (cfr. ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006[332]). Nel caso sia ordinata l'esecuzione, le autorità preposte all'esecuzione inseriscono le espulsioni in SIMIC e, solo nel caso di cittadini di Paesi terzi, nella parte nazionale del SIS (N-SIS). In caso di ordine d'esecuzione, la segnalazione nell'N-SIS ai fini del rimpatrio dell'espulsione, sia obbligatoria che non obbligatoria, è obbligatoria se il giudice ha inserito nel dispositivo della sentenza penale la segnalazione a livello di spazio Schengen (art. 68*a* cpv. 1 lett. c LStrI). Ciò vale anche per le espulsioni penali pronunciate nei confronti di cittadini di Stati terzi di cui non si conosce il luogo di soggiorno. Pertanto, come argomento contrario, non è possibile segnalare nel SIS le espulsioni sospese. La sospensione dell'esecuzione dell'espulsione penale o la revoca di tale sospensione deve essere registrata in SIMIC. La revoca della sospensione implica una segnalazione nell'N-SIS da parte dell'utente (cfr. n. 8.13).

L'esame della proporzionalità in vista di una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d'entrata e del divieto di soggiorno spetta al giudice.

Dopo l'esecuzione dell'espulsione, ossia dopo lo scadere del termine di partenza fissato dall'autorità esecutiva o dopo che è stata constatata la partenza dalla Svizzera dello straniero (cfr. art. 17*a* OCP-CPM[333]) questa deve essere registrata in SIMIC (eMAP).

Per quanto riguarda la registrazione nel SIS, è determinante solo il fatto che la persona interessata abbia lasciato lo spazio Schengen. Ogni partenza della persona deve essere comunicata all'N-SIS tramite eMAP, in modo che la segnalazione ai fini del rimpatrio possa essere trasformata in segnalazione ai fini del rifiuto d'entrata e del divieto di soggiorno.

In futuro, con il progetto newVOSTRA verrà creata un'interfaccia tra SIMIC e VOSTRA per garantire che i dati sull'espulsione siano affidabili e che le autorità competenti, in linea di principio, inseriscano tutti i dati pertinenti una sola volta (art. 3 cpv. 4bis e 4ter della legge federale del 20 giugno 2003[334] sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo; LSISA). A partire da gennaio 2023, le espulsioni penali potranno essere trasmesse da VOSTRA a eMAP dal momento della loro entrata in vigore. Ciò consentirà di compilare alcune statistiche relative al SIS, come il numero di espulsioni penali registrate in questo sistema. Sarà inoltre possibile determinare il numero di casi in cui il tribunale penale ha rinunciato a

[331] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[332] RS **331**
[333] RS **311.01**
[334] RS **142.51**

pronunciare un'espulsione penale obbligatoria (art. 66*a* cpv. 2 CP). Le consuete statistiche sulle espulsioni (motivi ecc.) continuano a essere allestite dall'UST.

8.5 Introduzione misure di allontanamento e di respingimento

Le misure di allontanamento sono strumenti dei quali le autorità possono servirsi per allontanare stranieri che si trovano in Svizzera senza autorizzazione. L'allontanamento è retto dagli articoli 64 segg. LStrI (cfr. n. 8.6).

Le misure di respingimento sono invece strumenti con cui le autorità possono impedire a stranieri che si trovano all'estero di entrare in Svizzera; concretamente esse emettono un divieto d'entrata secondo l'articolo 67 LStrI (cfr. n. 8.10).

Queste due tipologie di misure possono anche essere combinate. Una volta conclusa una procedura di revoca e allontanamento, si può per esempio domandare alla SEM di emanare un divieto d'entrata per impedire che lo straniero interessato rientri in Svizzera.

Anche l'espulsione è una forma di misura di allontanamento combinata a una misura di respingimento (art. 68 LStrI; cfr. n. 8.7).

Nel vagliare l'adozione di misure di allontanamento o respingimento, le autorità cantonali competenti in materia di stranieri possono richiedere estratti di casellari giudiziali esteri, in particolare se vi sono indizi dell'esistenza di condanne penali pronunciate all'estero.

Prima di adottare una di queste misure ne va comunque esaminata la proporzionalità secondo l'articolo 96 LStrI.

8.6 Allontanamento

In linea di principio, nel caso si accerti che il soggiorno è illegale, viene sempre emanata una decisione scritta di allontanamento. Anche chi non ha mai soggiornato legalmente in Svizzera ed è quindi entrato nel Paese in modo illegale è, in linea di massima, allontanato secondo una procedura formale. L'emanazione di una decisione di allontanamento in caso di soggiorno illegale o di entrata illegale è, per ovvie ragioni, necessaria unicamente se l'interessato non è già stato allontanato in precedenza, ad esempio nel quadro di una decisione negativa in materia di asilo.[335]

Abrogato[336]

Vi sono tuttavia casi in cui, a causa del suo soggiorno illegale, una persona può essere allontanata senza formalità, ovvero se:[337]

- il cittadino di uno Stato terzo che soggiorna illegalmente in Svizzera è in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (art. 64 cpv. 2 LStrI);
    - eccezionalmente, in caso di minaccia alla sicurezza e all'ordine pubblici, sulla base dell'articolo 64 capoverso 1 LStrI può essere pronunciato un allontanamento formale dallo spazio Schengen, ma solamente se nel quadro della procedura di consultazione preliminare (cfr. n. 8.13) lo Stato consultato approva un allontanamento dallo spazio Schengen;

[335] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[336] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[337] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

– un cittadino di uno Stato terzo è riammesso in uno Stato in virtù di un accordo di riammissione stipulato con la Svizzera (art. 64*c* cpv. 1 lett. a LStrI);

– a un cittadino di uno Stato terzo è stata precedentemente negata l'entrata in virtù dell'articolo 14 del codice frontiere Schengen (art. 64*c* cpv. 1 lett. b LStrI).

Per maggiori dettagli sull'allontanamento senza formalità si rinvia al numero 8.6.2.

L'espulsione *obbligatoria* pronunciata dal giudice penale provoca la perdita del titolo di soggiorno e di ogni diritto di soggiorno in Svizzera, l'obbligo di lasciare il Paese e un divieto di entrare sul suo territorio per una certa durata (art. 121 cpv. 3 e 6 Cost). Il permesso in essere si estingue con il passaggio in giudicato dell'espulsione obbligatoria (art. 61 cpv. 1 lett. e LStrI, cfr. n. 3.4.3, 3.5.5 e 8.4.2.2).

L'espulsione *non obbligatoria* pronunciata dal giudice penale non comporta la perdita del diritto di soggiorno con il passaggio in giudicato della decisione penale. Il permesso in essere si estingue con l'esecuzione dell'espulsione non obbligatoria (art. 61 cpv. 1 lett. f LStrI, cfr. n. 3.4.3, 3.5.5 e 8.4.2.2). In questi casi non occorre che l'autorità di migrazione competente pronunci una decisione di allontanamento oltre all'espulsione penale e fissi un termine di partenza in virtù della LStrI. Il termine di partenza è fissato dall'autorità competente incaricata di eseguire l'espulsione penale (art. 372 CP; cfr. n. 8.4.2.6).

Sia per ragioni di controllo e rilevamento delle persone allontanate che a scopi statistici, gli allontanamenti di cittadini di Stati terzi come pure di cittadini di Stati UE e AELS vanno registrati in SIMIC (eMAP). D'ora in avanti devono essere registrati anche i motivi dell'allontanamento dopo la revoca o la mancata proroga di un permesso secondo il diritto in materia di stranieri oppure nel caso di persone non titolari di un diritto di soggiorno. Per maggiori dettagli al riguardo si rinvia alla circolare: Introduzione del nuovo modulo eGov eMAP.[338]

8.6.1 Allontanamento formale ordinario (art. 64, 64*b*, 64*d*–*f* LStrI)

Le autorità competenti emanano una decisione di allontanamento nei confronti dello straniero:

- che non è in possesso del permesso necessario;
- che non adempie o non adempie più le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 LStrI; oppure
- cui il permesso è negato o il cui permesso è revocato o non è prorogato dopo un soggiorno autorizzato.

Conformemente ai principi del diritto procedurale amministrativo, la decisione di allontanamento deve essere emanata in forma scritta. Dal punto di vista contenutistico, l'emanazione di una decisione di allontanamento è retta dagli articoli 64 segg. LStrI e dalle pertinenti disposizioni di ordinanza (art. 26*b*–26*e* OEAE). La decisione obbliga la persona allontanata a lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen entro un dato termine. La decisione contiene anche l'obbligo per la persona allontanata di recarsi nel suo Stato d'origine o in un altro Stato fuori dallo spazio Schengen disposto ad ammetterla sul proprio territorio. La decisione deve inoltre contenere la motivazione materiale e giuridica dell'allontanamento La decisione di allontanamento pronunciata nei confronti di una persona minorenne non accompagnata o di una famiglia con figli deve contenere una motivazione materiale e giuridica individuale per ogni minore, compresa una valutazione individuale del bene del minore. La decisione di allontanamento

[338] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2023.

deve inoltre contenere informazioni sui possibili rimedi giuridici. La decisione deve inoltre indicare i mezzi coercitivi in caso d'inadempienza (art. 26*b* OEAE). Per quanto concerne la traduzione della decisione di allontanamento, si rinvia al capitolo 8.6.1.3.

Prima che venga emanata una decisione di allontanamento, occorre concedere all'interessato il diritto di essere sentito in merito al previsto allontanamento e all'eventuale emanazione di un divieto d'entrata ad esso correlata. In questa occasione l'interessato deve inoltre rendere noto qualsiasi ostacolo che potrebbe frapporsi all'esecuzione della decisione (cfr. anche n. 9.1 concernente l'espulsione). La lingua dell'udienza non deve necessariamente essere la lingua materna dello straniero, ma semplicemente una lingua che questi possa capire (consultabile sotto Istruzioni Frontiera; allegati 28G–41G).

Se lo straniero fa valere (p. es. nel quadro del diritto di essere sentito) persecuzioni ai sensi dell'articolo 18 LAsi nel Paese in cui deve essere rimpatriato, in linea di principio va indirizzato al più vicino centro federale d'asilo(CFA). Se le condizioni di cui all'articolo 75 capoverso 1 lettera f LStrI sono adempiute, può essere posto in carcerazione preliminare.

Se il cittadino di uno Stato terzo entrato in Svizzera illegalmente deve essere allontanato mediante una decisione formale, quest'ultima è emanata mediante un modulo standard (art. 64*d* LStrI). Non è necessario tradurre la decisione; è infatti sufficiente fornire all'interessato un foglio informativo contenente le informazioni sulle basi legali su cui si fonda la decisione, sulla possibilità di avvalersi di rimedi giuridici e sulle conseguenze derivanti dall'inosservanza del termine di partenza (cfr. anche n. 8.6.1.3; consultabile sotto Istruzioni Frontiera; allegati 42G–55G). Per semplificare la procedura viene utilizzato un modulo standard, infatti in questo modo non è necessario tradurre la decisione. Come detto sopra, è sufficiente che l'interessato riceva un foglio con le informazioni necessarie scritte in una lingua a lui comprensibile. I moduli standard nelle lingue ufficiali e in dodici altre lingue sono forniti dalla SEM (consultabile sotto Istruzioni Frontiera). L'utilizzo dei moduli standard messi a disposizione dalla SEM non è obbligatorio. I Cantoni possono impiegare documenti propri, purché rispondano agli standard minimi sanciti dalle pertinenti disposizioni di legge e di ordinanza, nonché dalla direttiva sul rimpatrio.

Cfr. Allegati «Progetto di modulo sul diritto di essere sentiti», «Progetto di decisione d'allontanamento», «Progetto di foglio informativo».

8.6.1.1 Termine di partenza ed esecuzione immediata (art. 64*d* LStrI)

La definizione e fissazione di un termine di partenza richiedono sempre un esame del caso specifico.

In linea di principio, con la decisione di allontanamento ordinaria è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e 30 giorni. Il termine di partenza è più lungo o viene prolungato se circostanze particolari come la situazione familiare, problemi di salute o una durata protratta del soggiorno lo richiedono.

Tuttavia l'allontanamento è immediatamente esecutivo; in presenza di circostanze particolari può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni, ossia se:

– quando viene notificata la decisione di allontanamento, lo straniero costituisce un pericolo effettivo per l'ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

- è questo per esempio il caso qualora sussista già un divieto d'entrata nei confronti dell'interessato oppure qualora questi sia già stato condannato a pene ripetute e al termine dell'esecuzione della pena sarà espulso;
- indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto (effettivo pericolo di passaggio alla clandestinità). Gli indizi (criteri) di pericolo di passaggio alla clandestinità corrispondono ai prerequisiti per la carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 75 e 76 LStrI. Secondo la prassi del Tribunale federale, tali indizi sono dati in particolare se la persona:[339]
  - cerca di ostacolare l'esecuzione fornendo informazioni chiaramente poco credibili o contraddittorie;
  - lascia chiaramente a intendere di non essere disposta a ritornare nel suo Paese d'origine;
  - si è già data alla clandestinità in passato;
  - non osserva quanto disposto dalle autorità.

  La giurisprudenza in merito a tali criteri figura al n. 9.8 relativo alla carcerazione in vista di rinvio coatto;
- la domanda di rilascio di un permesso è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
- lo straniero è riammesso in uno degli Stati Schengen (art. 64*c* cpv. 1 lett. a LStrI) in virtù di un accordo di riammissione applicabile al momento dell'entrata in vigore, il 13 gennaio 2009, della direttiva sul rimpatrio.
- Secondo la direttiva sul rimpatrio, lo Stato Schengen che approva il rimpatrio è tenuto ad assicurare la corretta esecuzione della procedura di allontanamento. Affinché sia garantito il diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria secondo l'articolo 29*a* Cost., occorre consegnare all'interessato, su richiesta, una decisione emanata mediante modulo standard. L'allontanamento o il trasferimento verso lo Stato Schengen è tuttavia immediatamente esecutivo. L'esecutività immediata consente di effettuare la riammissione entro i termini stabiliti anche in caso di procedura di ricorso pendente;
- alla persona è stata precedentemente negata l'entrata in conformità dell'articolo 14 del codice frontiere Schengen (art. 64*c* cpv. 1 lett. b LStrI);
- in caso di rifiuto d'entrata, la direttiva sul rimpatrio non prescrive l'emanazione di una decisione di rimpatrio. È pertanto ammissibile procedere all'allontanamento senza decisione formale. Affinché sia garantito il diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria secondo l'articolo 29*a* Cost., occorre consegnare all'interessato, su richiesta, una decisione emanata tramite modulo standard. L'allontanamento è tuttavia immediatamente esecutivo giacché l'interessato è già stato sottoposto in precedenza a una procedura d'entrata formale secondo l'articolo 14 del codice frontiere Schengen;
- la persona in questione viene allontanata in base agli Accordi di associazione di Dublino (art. 64*a* LStrI).[340]

[339] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2023.
[340] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

Un allontanamento immediato può essere pronunciato soltanto se la partenza della persona può in effetti avvenire immediatamente (sentenza del TAF F-6632/2019 dell'8 ottobre 2020 consid. 6). Se una decisione di allontanamento è immediatamente esecutiva, il rinvio coatto secondo l'articolo 69 capoverso 1 lettera b LStrI può essere effettuato senza indugio. Ciò significa che, se è in corso una proceduta di ricorso, lo straniero deve attenderne l'esito all'estero. È per esempio il caso degli «hooligan» la cui condotta costituisce una minaccia manifesta.[341]

8.6.1.2 Obblighi dopo la notificazione della decisione di allontanamento (art. 64*e* LStrI)

Se non sussistono i presupposti per un'esecuzione immediata e viene impartito un termine di partenza, l'autorità competente può, dopo la notificazione della decisione di allontanamento, obbligare lo straniero a presentarsi regolarmente a un'autorità, a prestare adeguate garanzie finanziarie e/o a depositare documenti di viaggio. I suddetti obblighi hanno lo scopo di evitare che lo straniero si dia alla clandestinità e possono pertanto essere imposti, a titolo preventivo, già prima della scadenza del termine di partenza. In questo senso, costituiscono un provvedimento più moderato della carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri e, ove opportuno, dovrebbero quindi essere preferiti a quest'ultima. Gli obblighi di cui all'articolo 64*e* LStrI possono tuttavia essere imposti anche a persone il cui allontanamento non è momentaneamente possibile o ammissibile.

Si rinvia a questo proposito al capitolo 9 concernente le misure coercitive (cfr. n. 9.2).

8.6.1.3 Traduzione della decisione di allontanamento (art. 64*f* LStrI)

Su richiesta, la decisione di allontanamento deve essere tradotta per scritto od oralmente in una lingua che sia o che si possa supporre comprensibile allo straniero. Non deve trattarsi necessariamente della lingua madre.

Un'importante eccezione all'esigenza della traduzione su richiesta sussiste in caso di decisione emanata tramite modulo standard (art. 64*f* cpv. 2 LStrI; cfr. art. 64*b* LStrI e n. 8.5.2). In tal caso non è infatti necessario tradurre la decisione perché l'interessato riceverà, insieme al modulo standard, un foglio informativo contenente in particolare informazioni sulle basi legali su cui si fonda la decisione, sulla possibilità di avvalersi di rimedi giuridici e sulle conseguenze derivanti dall'inosservanza del termine di partenza. Il foglio informativo deve essere disponibile in almeno cinque delle lingue utilizzate o comprese più di frequente dagli stranieri che entrano illegalmente (art. 26*d* e 26*e* OEAE).

Oltre che nelle lingue ufficiali, i fogli informativi sono disponibili in altre dieci lingue e sono trasmessi ai Cantoni (consultabili sotto Istruzioni Frontiera; allegati 42G–55G).

La SEM raccomanda tuttavia di notificare la decisione in una lingua compresa dall'interessato e di chiedere allo stesso di firmare una conferma di ricevuta.

8.6.2 Allontanamento senza formalità

La legge prevede tre altri casi in cui gli stranieri possono essere allontanati senza formalità (cfr. n. 8.6.2.1–8.6.2.3). Anche in questi casi, tuttavia, va emanata una decisione di allontanamento scritta se l'interessato lo richiede oppure se quest'ultimo non ottempera all'invito di recarsi nello Stato Schengen nel quale possiede un permesso di soggiorno valido.

[341] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

L'interessato deve richiedere l'emanazione di una decisione senza indugio, ossia subito dopo la notificazione dell'allontanamento senza formalità.

Conformemente all'articolo 64*c* capoverso 2 LStrI, la decisione di allontanamento è emanata in entrambi i casi di cui all'articolo 64*c* capoverso 1 LStrI (cfr. n. 8.6.2.2 e 8.6.2.3) mediante un modulo standard. Non è necessario tradurla; è infatti sufficiente fornire all'interessato un foglio informativo (cfr. n. 8.6, in particolare n. 8.6.1.3).

Qui di seguito vengono spiegate nel dettaglio le singole disposizioni.

8.6.2.1 Allontanamento di uno straniero in possesso di un titolo di soggiorno valido in uno Stato Schengen (art. 64 cpv. 2 LStrI)

Lo straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera pur possedendo un permesso di soggiorno valido in un altro Stato Schengen deve essere invitato senza decisione formale a lasciare la Svizzera e a recarsi entro un giorno nello Stato che gli ha rilasciato il permesso di soggiorno (cfr. art. 26*c* OEAE; cfr. anche art. 6 par. 2 direttiva sul rimpatrio). Qualora lo straniero non ottemperi a questo invito, occorre emanare una decisione di allontanamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 LStrI, a meno che l'interessato possa essere riconsegnato allo Stato Schengen competente in virtù di un accordo di riammissione secondo l'articolo 64*c* capoverso 1 LStrI. Se vi sono motivi di ritenere che la persona in questione rappresenti un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblici (p. es. se questi è oggetto di un divieto nazionale d'entrata), va emanata una decisione formale di allontanamento senza previo invito (cfr. art. 64 cpv. 1 LStrI; n. 8.6.1).

8.6.2.2 Allontanamento in virtù di un accordo di riammissione (art. 64*c* cpv. 1 lett. a LStrI)

La disposizione in oggetto concerne l'allontanamento in virtù di accordi di riammissione vigenti con altri Stati Schengen al momento dell'entrata in vigore della direttiva sul rimpatrio (13 gennaio 2009). A tale data erano in vigore accordi di riammissione con i seguenti Stati: Austria, Paesi del Benelux, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. La direttiva sul rimpatrio prevede che, in caso di consegna o riammissione in virtù di un accordo bilaterale, lo Stato che riammette lo straniero è competente per lo svolgimento della procedura di allontanamento. Su richiesta presentata senza indugio, è tuttavia emanata una decisione mediante modulo standard (art. 64*c* cpv. 2 LStrI). L'obiettivo è garantire che, anche in questi casi, venga vagliata la possibilità dell'allontanamento verso lo Stato d'origine o di provenienza. È tuttavia possibile che l'allontanamento sia immediatamente esecutivo (art. 64*d* cpv. 2 lett. d LStrI).

Si vedano a questo proposito il n. 2.8 delle Istruzioni SEM III («Accordi di riammissione con gli Stati europei») e l'Allegato 4 al capitolo 2 di queste istruzioni («Formulario d'esame di una domanda di riammissione»).

8.6.2.3 Allontanamento in caso di rifiuto d'entrata secondo l'articolo 14 del codice frontiere Schengen (art. 64*c* cpv. 1 lett. b LStrI)

I cittadini di Stati terzi respinti alla frontiera conformemente all'articolo 14 del codice frontiere Schengen, che in seguito attraversano illegalmente la frontiera esterna Schengen e che nell'immediato contesto spazio-temporale dell'attraversamento vengono fermati in Svizzera possono essere allontanati senza decisione formale. In tal modo vengono evitati doppioni. Queste persone sono infatti già state oggetto di una procedura formale secondo il codice frontiere Schengen volta a verificare l'adempimento delle condizioni d'entrata. Anche in questi

casi, su richiesta presentata senza indugio, è emanata una decisione mediante modulo standard (art. 64*c* lett. 2 LStrI). Nella prassi il campo d'applicazione di questa disposizione derogativa potrebbe rivelarsi relativamente esiguo in quanto di norma le autorità di controllo nello spazio Schengen non sono al corrente di un rifiuto d'entrata verificatosi precedentemente alla frontiera esterna Schengen.

8.6.2.4 Riconoscimento delle decisioni di allontanamento estere (art. 83*a* OASA)

Lo straniero che è già stato allontanato da uno Stato Schengen in quanto non rispondeva alle condizioni d'entrata di cui all'articolo 6 paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen, è invitato dalle autorità cantonali competenti in materia di stranieri a lasciare la Svizzera e, se del caso, è allontanato conformemente alla direttiva 2001/40/CE[342] (art. 83*a* cpv. 1 OASA).

L'applicazione di questa direttiva obbliga le autorità cantonali a verificare se l'allontanamento disposto da un altro Stato Schengen è sempre lecito, ragionevolmente esigibile e possibile. La costatazione dev'essere consegnata in una decisione con rimedi giuridici conformemente all'articolo 83a capoverso 2 OASA.

La compensazione delle spese d'esecuzione connesse a questa procedura è disciplinata nell'articolo 83*a* capoverso 3 OASA. È opportuno che la SEM sviluppi una pertinente prassi, di concerto con gli altri Stati Schengen, analogamente a quanto potrebbe accadere nel quadro del riconoscimento delle decisioni in materia d'asilo e di allontanamento degli Stati Dublino (art. 31*a* lett. f e 31*b* LAsi, art. 29*c* Oasi 1). Il riconoscimento delle decisioni in materia di diritto e di allontanamento incombe alla SEM, la quale emana una decisione di non entrata nel merito.

8.6.3 Rifiuto d'entrata e allontanamento all'aeroporto (art. 65 LStrI)

Se l'entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di confine all'aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera. La SEM emana entro 48 ore, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen, una decisione motivata e impugnabile. Può autorizzare gli organi di controllo alla frontiera a emanare e notificare il divieto d'entrata (art. 23 cpv. 3 OEV). Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide entro 72 ore. La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro la zona di transito dell'aeroporto per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi confronti il rinvio coatto (art. 69 LStrI), la carcerazione in vista di rinvio coatto o la carcerazione cautelativa (art. 76, 77 e 78 LStrI). Sono fatte salve le disposizioni relative all'ammissione provvisoria (art. 83 LStrI) e alla presentazione di una domanda d'asilo (art. 22 LAsi).

Per ulteriori dettagli si rinvia al n. 2.8.3.1 delle Istruzioni frontiera («Rifiuto d'entrata e allontanamento alla frontiera esterna»).

[342] Direttiva 2001/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

8.6.4 Allontanamento in base all'Accordo di associazione alla normativa di Dublino (art. 64*a* LStrI)

8.6.4.1 Recepimento e attuazione del regolamento Dublino III

Le basi legali originarie del sistema Dublino sono state interamente rivedute nel 2013. Il nuovo regolamento Dublino III[343] e il nuovo regolamento Eurodac[344] sono sviluppi dell'acquis Dublino/Eurodac. Il recepimento di questi sviluppi[345] ha necessitato adeguamenti della LStrI e della LAsi[346] come anche delle pertinenti ordinanze, con effetto al 1° luglio 2015 (per le norme riguardanti Dublino III) e al 20 luglio 2015 (per le norme riguardanti Eurodac).

8.6.4.2 Allontanamento nel quadro della procedura Dublino

Se, in virtù del regolamento Dublino III, un altro Stato europeo è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo, la SEM emana una decisione di allontanamento nei confronti delle persone che risiedono illegalmente in Svizzera.

La decisione è emanata dall'Ufficio Dublino presso la SEM ed è notificata dall'autorità cantonale di migrazione o dalla SEM.

L'allontanamento è immediatamente esecutivo oppure, in presenza di circostanze particolari, può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni (art. 64*d* cpv. 2 lett. f LStrI; cfr. anche n. 8.6.1.1).

Nel caso di minorenni non accompagnati si applica l'articolo 64 capoverso 4 (art. 64*a* cpv. 3bis LStrI), secondo le autorità cantonali nominano, anche nel quadro della procedura Dublino, una persona di fiducia chiamata a difendere gli interessi del minore durante la procedura.

Il ricorso contro una «decisione di allontanamento Dublino» (art. 64*a* cpv. 1 LStrI; oppure una «decisione di non entrata nel merito Dublino» secondo l'art. 31*a* cpv. 1 lett. b LAsi) non ha automaticamente effetto sospensivo. Tuttavia l'interessato può, entro cinque giorni feriali dalla notificazione della decisione, sollecitare la concessione dell'effetto sospensivo. Conformemente a una sentenza TAF del 2 febbraio 2010 (E-5841/2009), in questi casi l'allontanamento

[343] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

[344] Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag.1.

[345] 14.029. Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento dei regolamenti (UE) n. 603/2013 e (UE) n. 604/2013 (Sviluppi dell'acquis di «Dublino/Eurodac»), FF 2014 2411 segg.

[346] Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale (Sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac), FF 2014 6351; decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT (Sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac), FF 2014 6359.

può essere eseguito solo previa decisione del TAF in merito alla concessione dell'effetto sospensivo. Tale decisione deve essere emanata entro cinque giorni civili (cfr. lettera ai Cantoni, del 7 dicembre 2010, concernente i termini di esecuzione nella Convenzione di Dublino). Se il TAF non osserva tale termine oppure respinge la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, è possibile procedere all'esecuzione dell'allontanamento o della consegna (art. 107*a* LAsi, art. 64*a* cpv 2 LStrI). Per garantire l'esecuzione dell'allontanamento durante una procedura pendente dinanzi al TAF, è possibile ordinare la carcerazione in vista di rinvio coatto ai sensi dell'articolo 76*a* LStrI.

Per ulteriori dettagli si rinvia al capitolo 2.3 delle Istruzioni SEM III (Presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento).

È opportuno designare una persona di fiducia per i minorenni non accompagnati che non hanno presentato alcuna domanda d'asilo e che sono oggetto di una procedura di allontanamento in virtù dell'accordo d'associazione a Dublino. Conformemente al regolamento Dublino III, applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2014 e interamente in vigore dal 1° luglio 2015, ogni minorenne non accompagnato dev'essere accompagnato durante le procedure Dublino fino al trasferimento effettivo nello Stato Dublino competente. Pertanto, il nuovo articolo 64*a* capoverso 3bis LStrI indica che l'articolo 64 capoverso 4 LStrI è applicabile ai minorenni non accompagnati. L'articolo 64 capoverso 4 LStrI prevede già la designazione di una persona di fiducia per i minorenni non accompagnati contestualmente a un allontanamento ordinario verso il Paese d'origine o di provenienza.

8.6.5 Momento della decisione di allontanamento nel caso di stranieri che scontano una pena

Nel caso di uno straniero che sconta una pena o è oggetto dell'esecuzione di una misura, occorre decidere in merito al suo allontanamento o espulsione al più tardi quando questi è liberato (art. 70 cpv. 2 OASA). Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, il momento esatto della decisione dipende dalle circostanze del singolo caso (soprattutto dal tipo e dalla gravità del reato e dalla possibilità di valutare la situazione dopo la liberazione). La decisione non deve essere presa troppo presto, ma comunque in tempo utile per consentire all'interessato di avvalersi di un rimedio giuridico mentre è ancora in carcere. L'obiettivo è di regolamentare, prima della liberazione, il futuro stato giuridico dello straniero mediante una decisione passata in giudicato (riguardo al diritto previgente: DTF 131 II 329). Questi principi, che hanno funto da base per il vecchio articolo 14 capoverso 8 ODDS, possono essere utilizzati anche per interpretare l'articolo 70 OASA.

Se per l'esecuzione di una sentenza penale vi è la possibilità di trasferire lo straniero in questione nel suo Paese d'origine, occorre decidere subito sulle condizioni di soggiorno (art. 70 cpv. 2 OASA).

In caso di condanna a un'espulsione penale obbligatoria, il permesso si estingue con il passaggio in giudicato della sentenza (cfr. 3.4.3, 3.5.5 e 8.4.2.2). Non è emanata nessuna decisione di allontanamento in virtù della LStrI (cfr. n. 8.6 e 8.4.2.2).

8.6.6 Allontanamento di minorenni autori di reati

I motivi di revoca previsti dagli articoli 62 e 63 LStrI non sottostanno a limitazioni d'età e possono essere applicati anche a minorenni. Gli stranieri minorenni condannati penalmente in

applicazione del diritto penale minorile non possono essere condannati a un'espulsione penale, giacché il codice penale non è loro applicabile. Le autorità di migrazione competenti hanno in ogni caso la possibilità di revocare o non prorogare il permesso (cfr. n. 8.4.2.3).

Nel quadro dell'esame della proporzionalità (art. 96 LStrI) nei casi concernenti minorenni autori di reati, occorre tenere conto delle circostanze seguenti:

- durata della dimora in Svizzera;
- grado d'integrazione e sviluppo del giovane (in particolare prestazioni scolastiche e professionali, comportamento a scuola oppure sul posto d'apprendistato o di lavoro);
- contesto familiare;
- gravità del reato.

Nel quadro della procedura di revoca occorre inoltre verificare l'osservanza dell'articolo 8 CEDU. Secondo il numero 1 di questo articolo, ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Non si tratta di un diritto illimitato. In particolare, la Convenzione non garantisce allo straniero un diritto diretto all'entrata o alla dimora in un dato Stato. Tuttavia, l'allontanamento di uno straniero da un Paese in cui vivono i suoi familiari in senso stretto può costituire una violazione dell'articolo 8 CEDU.

Stando alla giurisprudenza della Corte EDU, gli Stati firmatari della Convenzione sono tenuti a: preservare l'ordine pubblico, in particolare esercitando il loro diritto conformemente al diritto internazionale riconosciuto e fatti salvi gli obblighi convenzionali; disciplinare l'entrata e la dimora degli stranieri; e disporre l'espulsione degli stranieri oggetto di condanne penali. Ogni loro decisione al riguardo deve, qualora ingerisca nell'esercizio di un diritto protetto dall'articolo 8 CEDU, costituire una misura ritenuta necessaria in una società democratica, ossia giustificata da un'impellente esigenza sociale e proporzionale all'obiettivo da raggiungere (art. 8 cpv. 2 CEDU; cfr. anche la sentenza della Corte EDU del 17 aprile 2003 nella causa YILMAZ contro la Germania; n. 52853/99). Complessivamente, la revoca del permesso di un minorenne autore di reati deve sottostare a condizioni più severe rispetto a quelle applicabili a un maggiorenne, così da tenere conto in maniera adeguata dello sviluppo del giovane in questione.

Per quanto concerne i reati gravi (p. es. omicidi, reati sessuali gravi), la revoca del permesso va disposta con fermezza anche nei confronti di minorenni se l'interesse pubblico all'allontanamento è preponderante rispetto all'interesse privato a restare nel Paese.

Se del caso e nell'interesse del minore, le autorità competenti in materia di stranieri informano la competente autorità cantonale della necessità di vagliare l'eventuale collocamento in un istituto educativo o l'adozione di una misura meno severa.

8.6.7 Allontanamento di minorenni non accompagnati[347]

Prima di emanare una decisione di allontanamento, le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia per ogni minorenne non accompagnato (art. 64 cpv. 4 LStrI). Se la decisione di allontanamento è delegata all'autorità per il controllo di confine

[347] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° aprile 2024.

(art. 97 LD[348]; Legge sulle dogane), va garantito il rispetto delle disposizioni relative alla persona di fiducia, che cura gli interessi del minorenne non accompagnato per tutta la durata della procedura di allontanamento. Le sue mansioni sono definite dall'articolo 88*a* OASA.

I minorenni non accompagnati che soggiornano illegalmente in Svizzera e non hanno fatto domanda d'asilo possono essere allontanati, tenendo comunque conto del bene del minore (art. 64 cpv. 4 LStrI). Presentare una domanda d'asilo e interporre ricorso sono considerati diritti strettamente personali relativi, che un minorenne capace di discernimento può esercitare senza il consenso del suo rappresentante legale (sentenza TAF D-1211/2014 del 30 aprile 2015, consid. 2.1). L'eventuale incapacità va dimostrata dal diretto interessato o dalla persona di fiducia. Secondo la giurisprudenza del TAF, si può ritenere che la capacità di discernimento sia limitata nei bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni (a seconda dell'argomento trattato), variabile in quelli di undici o dodici anni (in funzione della loro maturità personale) e generalmente piena ed effettiva negli adolescenti a partire dai 13 anni (sentenza TAF E-4098/2018 del 25 luglio 2018, consid. 2.4).

8.6.8 Allontanamento di richiedenti l'asilo respinti

Una regolamentazione particolare è applicabile ai richiedenti l'asilo respinti. Contemporaneamente al rigetto della domanda d'asilo o al rifiuto d'entrare nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44–48 LAsi; cfr. n. 2.1 delle Istruzioni SEM III). Fissa nel contempo le modalità d'esecuzione.

Se su un richiedente l'asilo incombe un'espulsione penale passata in giudicato, la SEM non pronuncia la sospensione del suo allontanamento dalla Svizzera (art. 32 OAsi 1; cfr. n. 2.1 delle Istruzioni SEM III).

8.6.9 Abrogato[349]

8.6.10 Esecuzione dell'allontanamento

L'esecuzione dell'allontanamento compete alle autorità cantonali. Al fine di garantire tale esecuzione, le autorità cantonali competenti in materia di stranieri sono legittimate a ordinare, in determinate circostanze, misure coercitive (cfr. in merito il cap. 9).

8.6.11 Disposizione di misure sostitutive (ammissione provvisoria)

Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 segg. LStrI; art. 44 LAsi e art. 16 segg. OEAE).

Ai sensi dell'articolo 83 LStrI, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può essere allontanato né verso il Paese d'origine o di provenienza né in uno Stato terzo (cpv. 2). L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cpv. 3; art. 3 CEDU; cfr. anche DTF 121 II 300). L'esecuzione non è ragionevolmente esigibile se implica per lo straniero un pericolo concreto (cpv. 4).

L'autorità cantonale competente in materia di stranieri può proporre l'ammissione provvisoria. Lo straniero non può richiederla (art. 83 cpv. 6 LStrI).

---

[348] RS **631.0**

[349] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

Casuistica

Sentenza TF 2C_861/2013 dell'11 novembre 2013	La decisione di allontanamento - quale presupposto per la carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76 cpv. 1 Ingresso LStrI) - è mantenuta anche se lo straniero si trattiene per breve tempo in visita all'estero non lontano dalla Svizzera. Considerandi in merito all'esecuzione di un allontanamento in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino (art. 64*a* LStrI).
Sentenza TF 2C_13/2012 del 18 gennaio 2013, consid. 4.4.2 Sentenza TAF C-6436/2010 del 23 dicembre 2013, consid. 5.3.4	In merito all'eventuale impossibilità di eseguire l'allontanamento a destinazione di Cuba (art. 83 cpv. 2 LStrI): L'interessato deve presentare presso l'ambasciata cubana una richiesta formale di autorizzazione in vista di tornare definitivamente a Cuba. Si può dare per acquisita l'impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento soltanto se le autorità cubane respingono la richiesta.
Sentenza TF 2D_14/2018 del 13 agosto 2018 Requisiti art. 3 CEDU / medici. Possibilità di trattamento all'estero	Per considerare ammissibile l'esecuzione dell'allontanamento non sono richiesti gli standard di cura e assistenza svizzeri (consid. 5.2.2 e seg.). Nel quadro dell'art. 3 CEDU è sufficiente che sia garantito il servizio di base necessario alla sopravvivenza, eventualmente anche di qualità inferiore fintanto che non vi è pericolo di vita.

8.7 Espulsione per salvaguardare la sicurezza interna ed esterna

8.7.1 Espulsione pronunciata da fedpol (art. 68 LStrI)

fedpol può disporre l'espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 68 cpv. 1 LStrI). Con l'espulsione è impartito un termine di partenza adeguato (art. 68 cpv. 2 LStrI). L'espulsione è accompagnata da un divieto d'entrare in Svizzera di durata determinata o indeterminata, secondo quanto sancito all'articolo 67 capoverso 4 LStrI. L'autorità chiamata a pronunciarsi può, per motivi gravi, sospendere temporaneamente il divieto (art. 68 cpv. 3 LStrI). Questa misura di allontanamento e contemporaneamente di respingimento fa decadere qualsiasi diritto di soggiorno (art. 61 cpv. 1 lett. d LStrI). Essa può essere disposta anche contro persone che non sono mai entrate in Svizzera o che, quando è stata disposta, si trovavano all'estero.[350]

Se la persona interessata ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l'allontanamento è immediatamente esecutivo (art. 68 cpv. 4 LStrI).

La nozione di minaccia alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera comprende, conformemente alla prassi applicata sinora, in particolare la minaccia della sovranità statale in ambito militare e politico. Si tratta, ad esempio, delle minacce costituite dal terrorismo, l'estremismo violento, l'attività vietata di servizio d'informazione, la criminalità organizzata, gli atti o tentativi

[350] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

volti a compromettere gravemente le relazioni tra la Svizzera e altri Stati o a modificare mediante la violenza l'ordine dello Stato. In tali casi vi è un interesse pubblico preponderante e legittimo all'allontanamento e al respingimento di questa persona.

In casi di grande rilievo politico il Consiglio federale può ordinare direttamente l'espulsione in virtù dell'articolo 121 capoverso 2 Cost. (n. 8.6.2).

8.7.2 Espulsione pronunciata dal Consiglio federale (art. 121 cpv. 2 in combinato disposto con gli art. 184 cpv. 3 e 185 cpv. 3 Cost.)

Giusta l'articolo 121 capoverso 2 in combinato disposto con gli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 Cost., il Consiglio federale ha diritto di espellere dal territorio svizzero, per motivi politici, gli stranieri che compromettono la sicurezza interna o esterna del Paese. Tale provvedimento è pronunciato dal Consiglio federale qualora il caso rivesta un grande rilievo politico. Di questa competenza il Consiglio federale si è avvalso spesso durante la Seconda guerra mondiale, mentre attualmente ne fa uso di rado. La prassi relativa all'articolo 70 della vecchia Costituzione resta comunque applicabile.[351]

Ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 Org-DFGP[352], fedpol istruisce la procedura in caso di espulsioni politicamente rilevanti ed espulsioni in base alla Costituzione federale, ossia prepara il caso per il DFGP e di conseguenza si coordina anche con il SIC e il DFAE.[353]

La decisione del Consiglio federale non è impugnabile e le disposizioni procedurali possono essere applicate in maniera restrittiva per motivi legati al segreto di funzione. L'espulsione per motivi politici è un provvedimento eccezionale del potere esecutivo (cfr. però DTF 129 II 193). L'espulsione è eseguita da fedpol.

8.7.3 Esecuzione e punibilità in caso di inadempienza

L'esecuzione dell'allontanamento per salvaguardare la sicurezza interna ed esterna è di competenza cantonale. Se l'esecuzione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM può disporre l'ammissione provvisoria. Su richiesta delle autorità cantonali, di fedpol o del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), la SEM può revocare l'ammissione provvisoria ordinata perché l'esecuzione non era ragionevolmente esigibile o possibile e ordinare l'esecuzione dell'allontanamento se sussistono motivi di cui all'articolo 83 capoverso 7 LStrI (art. 84 cpv. 3 LStrI).

Lo straniero che contravviene all'allontanamento ordinato da fedpol o dal Consiglio federale si rende colpevole di violazione del bando secondo l'articolo 291 CP ed è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La durata della pena non è computata in quella del bando (art. 291 cpv. 2 CP).

8.8 Misure nei confronti di rifugiati riconosciuti

Nei confronti di un rifugiato al quale la Svizzera ha accordato l'asilo può essere pronunciata una misura di allontanamento unicamente se la persona in questione compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera o se ha violato gravemente l'ordine pubblico (art. 65 LAsi nonché art. 32 n. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati).

---

[351] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[352] RS **172.213.1**
[353] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

Il Tribunale federale considera che vi è violazione grave dell'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 65 LAsi in caso di violenza carnale, di violazione grave della legge federale sugli stupefacenti preceduta da altri reati nonché in caso di incendio intenzionale a mezzo di un cocktail Molotow (DTF 116 IV 105 segg.; sentenza 2A.313/2005 del 25 agosto 2005).

Il Tribunale federale ha deciso che la sua giurisprudenza precedente (DTF 135 II 110 segg.) relativa alla LAsi e alla LDDS resta valida anche sotto il regime della LStrI: le autorità cantonali competenti in materia di stranieri possono revocare o non prorogare il permesso di dimora o di domicilio conseguito con l'ottenimento dell'asilo e allontanare l'interessato senza che la SEM debba aver preliminarmente revocato l'asilo. Spetta alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri tener conto di eventuali ostacoli all'esecuzione al momento di disporre l'allontanamento e revocare o non prorogare il permesso soltanto se sono adempiute anche le condizioni per l'espulsione secondo l'articolo 65 LAsi (DTF 139 II 65; sentenza TF 2C_108/2018 del 28 settembre 2018).

Cfr. in merito "E6 – Fin de l'asile" il Manuale Asilo e ritorno (solo in tedesco e francese).

8.9 Dichiarazione di «persona non grata» da parte del DFAE

Per i diplomatici e i funzionari internazionali la cui dimora non è disciplinata in virtù della LStrI vigono regole speciali.

In virtù dell'articolo 9 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche[354], dell'articolo 23 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari[355] e delle disposizioni sugli accordi di sede con organizzazioni internazionali, il DFAE può dichiarare «persona non grata» una persona che, per via della sua funzione, beneficia di uno statuto particolare in Svizzera, segnatamente allorquando abbia dato adito a lamentele gravi, abbia abusato del suo statuto particolare, si sia fortemente indebitata o si sia data ad attività di spionaggio.[356]

La persona in questione perde l'immunità diplomatica nonché i diritti di soggiorno che le sono stati conferiti in virtù del suo statuto particolare. È inoltre tenuta a lasciare la Svizzera.

Non è possibile segnalare nel SIS una dichiarazione di «Persona non grata», in quanto non rappresenta una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva sul rimpatrio. Tuttavia se dopo essere stata dichiarata «Persona non grata», una persona rimane in Svizzera senza un permesso di dimora, è possibile adottare una decisione di allontanamento in virtù della LStrI, che potrebbe essere segnalata nel SIS se la persona è un cittadino di uno Stato terzo.[357]

8.10 Divieto d'entrata (art. 67 LStrI)

Il divieto d'entrata (art. 67 LStrI) è volto a impedire a uno straniero di entrare in Svizzera e costituisce pertanto una misura di respingimento, motivo per cui non sostituisce in nessun caso una misura di allontanamento. Il divieto d'entrata è disposto dalla SEM (n. 8.10.1) o da fedpol (n. 8.10.2).[358]

Il diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 29 segg. PA) include anche il diritto di pronunciarsi e di essere sentiti preliminarmente (art. 30 cpv. 1 PA); quest'ultimo garantisce all'interessato la possibilità di intervenire nella procedura tesa a stabilire i fatti essenziali. Prima di

[354] RS **0.191.01**
[355] RS **0.191.02**
[356] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[357] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[358] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

ogni ordine impartito dall'autorità, lo straniero ha diritto di pronunciarsi in merito a tutti i punti essenziali concernenti la constatazione dei fatti con una rilevanza giuridica e di ottenere dall'autorità interessata tutte le necessarie informazioni in merito (DTAF 2007/21, consid. 10.2; sentenza TAF C-3985/2007 del 2 febbraio 2009). Prima di emanare un divieto d'entrata, l'autorità chiamata a pronunciarsi deve offrire allo straniero la possibilità di esprimersi in merito alla misura prevista.[359]

Una volta conferito il diritto di essere sentiti, tutta la documentazione va trasmessa alla SEM. Quest'ultima decide poi se rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata per motivi umanitari o altri motivi gravi (art. 67 cpv. 5 LStrI).

Occorre segnalare nel SIS se a una persona oggetto di un divieto d'entrata non è stato possibile ritirare il permesso non ancora scaduto, ovvero la carta di soggiorno non ancora scaduta (art. 17 ordinanza N-SIS).

Abrogato[360]

Abrogato[361]

8.10.1 Divieto d'entrata pronunciato dalla SEM (art. 67 cpv. 1 e 2 LStrI)

Il divieto d'entrata è finalizzato a evitare qualsiasi perturbazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, non già a sanzionare un determinato comportamento. Si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non repressivo.

La SEM può pronunciare il divieto d'entrata di propria iniziativa o su richiesta di un'altra autorità (art. 81 OASA). Finché vige il divieto, lo straniero non può varcare il confine senza il permesso esplicito della SEM.

La SEM iscrive i divieti d'entrata nel SIS conformemente al regolamento (UE) 2018/1861[362]. I divieti d'entrata iscritti nel SIS sono validi per tutto lo spazio Schengen.

Se nei confronti di un cittadino britannico con diritti acquisiti è pronunciato un divieto d'entrata, occorre immettere in SIMIC il codice di nazionalità 290, in modo da poter segnalare il divieto d'entrata o l'espulsione nel SIS. Tale segnalazione è consentita perché i cittadini del Regno Unito sono ora cittadini di Stato terzo. Si veda la circolare SEM del 14 dicembre 2020 «Brexit – Tutela dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell'ALC».[363]

In determinati casi, la SEM non ha praticamente altra possibilità se non quella di pronunciare un divieto d'entrata (art. 67 cpv. 1 LStrI), in altri ha invece un certo potere discrezionale (art. 67 cpv. 2 LStrI).

Se il giudice pronuncia o rinuncia a pronunciare un'espulsione giudiziaria (obbligatoria o non obbligatoria), la SEM non pronuncia, in aggiunta, un divieto d'entrata basato unicamente sul reato che ha originato la sentenza. Così facendo si evita il dualismo che potrebbe sussistere

[359] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[360] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[361] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° giugno 2025.
[362] Regolamento (EU) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, versione secondo la GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.
[363] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

tra due decisioni emananti da autorità distinte. Se invece vi sono altri motivi o altri reati commessi prima del 1° ottobre 2016 atti a giustificare la pronuncia di un divieto d'entrata, la SEM esamina come sinora l'opportunità di pronunciare tale provvedimento in aggiunta della misura penale. Per maggiori dettagli si veda il. n. 8.4.2.5, in cui sono menzionati i casi in cui la SEM esamina l'opportunità di pronunciare un divieto d'entrata (art. 67 cpv. 1 lett. a e b, 67 cpv. 2 lett. b, 67 cpv. 2 lett. c, 75–78 LStrI).[364]

8.10.1.1 Divieto d'entrata secondo l'articolo 67 capoverso 1 LStrI[365]

Fatto salvo l'articolo 67 capoverso 5 LStrI, la SEM vieta l'entrata in Svizzera a uno straniero se:[366]

- l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64*d* capoverso 2 lettere a-c LStrI (sentenza del TAF F-6632/2019 dell'8 ottobre 2020 consid. 6);
- lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli;
- ha violato o minaccia la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero;
- è stato punito, poiché ha commesso oppure ha cercato di commettere reati sensi degli articoli 115 capoverso 1 oppure 116–118 LStrI.

Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente in caso di violazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato. Questo comportamento può sussistere anche in presenza di atti che di per sé non giustificano una revoca ma la cui ripetizione lascia presupporre che l'interessato non è disposto ad osservare l'ordine vigente (cfr. anche n. 8.3.1.3, revoca dei permessi).

Ciò significa che nei casi di cui all'articolo 67 capoverso 1 lettere a-d LStrI, in linea di massima è sempre disposto un divieto d'entrata, valido per tutto lo spazio Schengen, allo straniero allontanato se questi non è titolare di un diritto di soggiorno in altri Stati Schengen e la segnalazione nel SIS è proporzionale ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1861. Tuttavia, se la persona è titolare di un diritto di soggiorno in un altro Stato Schengen, è necessaria una procedura di consultazione preliminare (cfr. n. 8.13). Il potere decisionale della SEM è pertanto molto limitato.

I Cantoni devono richiedere alla SEM di pronunciare un divieto d'entrata, anche nel caso di richiedenti l'asilo respinti, se la SEM ha ordinato l'esecuzione dell'allontanamento secondo il numero 8.6.8.

Secondo il tenore dell'articolo 67 capoverso 1 LStrI, in vigore dal 22 novembre 2022, la SEM vieta l'entrata in Svizzera agli stranieri allontanati. La limitazione alle persone allontanate tuttavia non rispecchia la volontà del legislatore, in quanto i divieti d'entrata possono essere necessari anche nei confronti di persone che non soggiornano in Svizzera e che pertanto non devono essere allontanate (DTAF 2024 VII/4, consid. 7.11).[367]

---

[364] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[365] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[366] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° giugno 2025.
[367] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° giugno 2025.

8.10.1.2 Divieto d'entrata secondo l'articolo 67 capoverso 2 LStrI[368]

Nell'ambito del proprio potere discrezionale la SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che:

- ha causato spese assistenziali;
- si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (art. 75–78 LStrI).

In linea di principio, tale divieto d'entrata può essere pronunciato anche a prescindere dall'emanazione di una decisione di allontanamento. Ciò vale anche per le persone che hanno violato o minacciano la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero e si trovano all'estero.

Il divieto d'entrata deve poter essere disposto in particolare anche quando una nuova entrata potrebbe provocare nuove spese assistenziali o di rinvio. Se lo straniero si trova in carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto o in carcerazione cautelativa, si può parimenti disporre nei suoi confronti un divieto d'entrata. Lo stesso vale anche se la carcerazione non è stata esaminata da un giudice dell'arresto.

8.10.1.3 Durata del divieto d'entrata (art. 67 cpv. 3 LStrI)

Il divieto d'entrata è pronunciato di norma per una durata massima di cinque anni. Se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, può essere pronunciato per una durata più lunga. In ogni caso, il divieto d'entrata pronunciato dalla SEM è limitato a una durata determinata (cfr. sentenza TAF C-5819/2012 del 26 agosto 2014, consid. 6).

8.10.1.4 Sospensione e revoca (art. 67 cpv. 5 LStrI)

Procedura

Ogni richiesta di sospensione temporanea o di revoca del divieto d'entrata va sottoposta, debitamente motivata e documentata, alla SEM. Se necessario, la SEM chiede il parere dell'autorità cantonale interessata. In caso di una prima sospensione, la SEM consulta sempre il Cantone dell'ultimo luogo di domicilio.

Sospensione

Nella prassi, queste richieste sono accolte solo in casi eccezionali e per motivi gravi. Di regola, in considerazione delle circostanze che hanno condotto alla decisione di divieto d'entrata, possono essere considerati motivi gravi: la convocazione a un'udienza in tribunale, il decesso di un familiare residente in Svizzera, la visita a parenti prossimi in occasione di feste importanti, riunioni di famiglia di rilievo (matrimonio, battesimo).

Una prima sospensione per motivi familiari o privati può essere esaminata al più presto tre anni dopo la partenza dalla Svizzera, a meno che non sussistano motivi familiari particolarmente importanti (decesso, grave malattia).

La sospensione entra in linea di conto per le persone che hanno violato gravemente la sicurezza e l'ordine pubblici soltanto se dimostrano un comportamento irreprensibile per lungo tempo all'estero[369].

---

[368] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[369] Inserito il 25 ott. 2013 in base al rapporto nell'adempimento del postulato 12.3002 CIP-S Divieto di entrata sul territorio svizzero. Decisioni e revoche.

La decisione di sospensione si applica unicamente all'entrata in Svizzera e non a tutto lo spazio Schengen; essa è inoltre valida soltanto dietro presentazione di un documento di legittimazione valevole e, se necessario, del visto d'entrata. Sulla decisione è apposto un timbro all'entrata e all'uscita dal posto di confine; lo straniero deve portarla con sé durante il soggiorno in Svizzera e, al momento dell'uscita dal Paese, deve restituirla al posto di confine, che la trasmette alla SEM.

In caso di abuso di una decisione di sospensione non sono concesse ulteriori sospensioni se non sussistono motivi impellenti (p. es. citazione a comparire, visita medica richiesta in materia di assicurazioni sociali e altri motivi impellenti). Un abuso sussiste quando l'autorità competente ha dato seguito alla domanda di revoca fondandosi su indicazioni false dell'interessato ed è stata pertanto ingannata. D'altro canto, si presuppone un abuso se l'interessato non lascia la Svizzera dopo la scadenza della decisione di sospensione o, pur avendo fatto valere un motivo legittimo per la concessione di una revoca provvisoria, ha commesso un reato durante la permanenza in Svizzera. Dal punto di vista del diritto in materia di stranieri è irrilevante che fosse determinato a commettere un reato prima dell'entrata o soltanto durante il soggiorno in Svizzera[370].

Revoca

La revoca del divieto d'entrata presuppone che non sussista alcun interesse pubblico che giustifichi una misura di respingimento, perché non vi sono motivi di ritenere che la persona in questione rappresenti un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblici.

In linea di massima, se il divieto d'entrata era stato disposto per una durata indeterminata, secondo la prassi in vigore la sospensione è di norma riesaminata al più presto dopo un intervallo di dieci anni. Nel caso di persone aventi diritto alla libera circolazione, il Tribunale federale ha tuttavia recentemente deciso che, alla luce delle disposizioni in materia di libera circolazione delle persone e del nuovo tenore dell'articolo 67, risalente a gennaio 2011, non ci si può più fondare su un termine di dieci anni dopo che è stata scontata l'ultima pena detentiva. Non ha tuttavia stabilito se il termine andasse fissato sempre a cinque anni oppure potesse anche essere maggiore a seconda delle circostanze (sentenza TF 2C_487/2012 del 2 aprile 2013).

La sospensione e la revoca del divieto d'entrata sottostanno a un emolumento (art. 10 cpv. 1 OEmol-LStrI).

Si può rinunciare al prelievo dell'emolumento se all'entrata è associato un interesse pubblico (p. es. audizione da parte delle autorità inquirenti).

Ai sensi dell'articolo 115 capoverso 1 lettera a LStrI, lo straniero che contravviene a un divieto d'entrata è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

8.10.2 Divieto d'entrata pronunciato da fedpol (art. 67 cpv. 4 LStrI)

Fedpol può vietare a uno straniero di entrare in Svizzera allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna del Paese (p. es. nel caso di terroristi, diplomatici che hanno svolto all'estero attività illecite legate ai servizi d'informazione o alti funzionari di organizzazioni estremiste violente). Prima di procedere, fedpol è tuttavia tenuto a consultare il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Un divieto d'entrata ordinato da fedpol può essere pronunciato in più della decisione di espulsione penale (cfr. n. 8.4.2.5).

[370] Passaggio inserito il 25 ottobre 2013 in base al rapporto nell'adempimento del postulato 12.3002 CIP-S Divieto di entrata sul territorio svizzero. Decisioni e revoche.

8.11 Obbligo di comunicare delle autorità

Nel quadro dell'assistenza amministrativa e della comunicazione di dati secondo l'articolo 97 LStrI, il Consiglio federale ha stabilito agli articoli 82–82*g* OASA che le autorità preposte all'esecuzione del diritto in materia di stranieri sono tenute a comunicare l'avvio di inchieste penali, le sentenze di diritto civile e penale, le modifiche legate allo stato civile e il diniego a contrarre matrimonio nonché il versamento di prestazioni dell'aiuto sociale e di prestazioni complementari. Questi obblighi di comunicazione permettono alle autorità competenti nel settore della migrazione di intervenire nei casi in cui il comportamento di uno straniero faccia presagire un esito sfavorevole dell'integrazione.

L'autorità cantonale competente nel settore della migrazione trasmette alla SEM le comunicazioni che possono essere rilevanti per la sua decisione. La proroga dei permessi di dimora di cittadini di Paesi terzo che negli ultimi tre anni hanno percepito un aiuto sociale di almeno 50 000 franchi per persona singola o di almeno 80 000 franchi per famiglia o economia domestica di più persone non è più sottoposta per approvazione alla SEM (soppressione dell'art. 4 lett. g OA-DFGP, n. 1.3.2.1; cfr. circolare della SEM del 2 febbraio 2021 «Commenti alle spiegazioni generali riguardanti l'aiuto sociale conformemente all'OA-DFGP»).[371]

Per l'obbligo di comunicazione dell'autorità cantonale competente in materia di migrazione in relazione a matrimoni forzati e con minorenni (art. 45*a* LStrI) si rimanda al numero 6.14.3.2.

8.11.1 Obblighi di comunicare in relazione a inchieste penali e sentenze di diritto civile e penale (art. 82 OASA)

Le autorità di polizia, quelle giudiziarie e quelle preposte alle indagini penali comunicano spontaneamente alle autorità cantonale della migrazione l'avvio e la sospensione di inchieste penali, la carcerazione o la liberazione e le relative sentenze di diritto civile e penale, sempreché riguardino uno straniero. Ciò vale anche per gli stranieri sottostanti al diritto penale minorile.[372]

Comunicano parimenti se uno straniero controllato soggiorna illegalmente in Svizzera.[373]

8.11.2 Obblighi di comunicare in relazione allo stato civile (art. 82*a* OASA)[374]

Le autorità di stato civile e quelle giudiziarie comunicano spontaneamente e in ogni caso alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione i matrimoni, i dinieghi a contrarre matrimonio, le dichiarazioni di nullità, le separazioni e i divorzi di stranieri. Tali disposizioni sono applicabili per analogia anche all'unione domestica registrata.

Le autorità di stato civile notificano inoltre alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione nel luogo in cui soggiorna l'interessato l'identità e l'indirizzo del fidanzato o partner se quest'ultimo non ha potuto dimostrare di soggiornare legalmente nel Paese (cfr. n. 6.14.2.1.2).

Le autorità di stato civile comunicano alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione i fatti che possono indicare un matrimonio abusivo, contratto allo scopo di eludere le prescrizioni d'ammissione secondo l'articolo 51 LStrI, anche qualora il matrimonio sia già stato celebrato. Tale obbligo si applica anche alle rappresentanze svizzere all'estero. Nel caso di una decisione a posteriori concernente la proroga di un permesso rilasciato nel quadro del

[371] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° aprile 2025.
[372] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[373] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.
[374] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

ricongiungimento familiare, occorre che le autorità competenti in materia di migrazione siano a conoscenza dell'esistenza di indizi di un matrimonio di compiacenza, anche se tali indizi si sono rivelati insufficienti per il diniego del matrimonio.

8.11.3 Obblighi di comunicare in relazione al versamento di prestazioni dell'aiuto sociale (art. 82*b* OASA)

Le autorità competenti per l'erogazione di prestazioni dell'aiuto sociale comunicano spontaneamente alle autorità competenti nel settore della migrazione il versamento di tali prestazioni a stranieri. Vanno comunicati sia la durata che l'importo delle prestazioni percepite nel caso individuale.

8.11.4 Obblighi di comunicare degli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione in relazione a cittadini di Stati membri dell'UE/AELS (art. 82c OASA)

Allo scopo di accertare il diritto al soggiorno, gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione comunicano spontaneamente alle autorità competenti nel settore della migrazione il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo dei cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS:

a. che s'iscrivono a un ufficio del lavoro ai fini del collocamento durante il primo anno di soggiorno in Svizzera;
b. cui è negato il diritto alle indennità di disoccupazione;
c. per i quali non è riconosciuta l'idoneità al collocamento;
d. il cui versamento delle indennità di disoccupazione termina.

L'obbligo di comunicazione non è applicabile se lo straniero in questione è titolare del permesso di domicilio.

L'articolo 82*c* OASA si applica anche ai cittadini britannici coperti dall'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini (cfr. n. 0.2.1.7).

8.11.5 Obblighi di comunicare in relazione al versamento di prestazioni complementari (art. 82*d* OASA)

La trasmissione di dati su stranieri cui sono versate prestazioni complementari mira a permettere alle autorità competenti nel settore della migrazione di verificare le condizioni di soggiorno in Svizzera e le nuove condizioni per il ricongiungimento familiare.

Le autorità competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari devono informare le autorità competenti nel settore della migrazione in merito al versamento di prestazioni complementari. Lo devono fare spontaneamente, ossia senza richiesta delle autorità competenti nel settore della migrazione (art. 82*d* cpv. 1 OASA). L'obbligo di comunicazione comprende le prestazioni complementari annue (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC) e il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità nei casi di cui all'articolo 14 capoverso 6 LPC, se l'importo rimborsato supera i 6000 franchi per anno civile (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC); non riguarda gli aiuti cantonali.

La comunicazione deve intervenire entro 20 giorni in forma scritta (fax, e-mail o raccomandata). Il termine inizia a decorrere il giorno dopo il primo versamento mensile della prestazione complementare annua (art. 82*d* cpv. 3 OASA).

In caso di cambiamento di domicilio del beneficiario delle prestazioni complementari è applicabile l'articolo 54*a* capoverso 4 dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI; RS *831.301*). In questo caso anche l'autorità competente per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari del nuovo Cantone di domicilio soggiace all'obbligo di comunicare spontaneamente i dati. Deve pertanto informare l'autorità competente nel settore della migrazione sin dall'inizio del diritto alla prestazione complementare da versare mensilmente.

La legalità del soggiorno è una delle condizioni fondamentali per il versamento di prestazioni complementari (cfr. art. 5 cpv. 1 LPC). Le autorità competenti nel settore della migrazione sono pertanto tenute a informare gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari circa una mancata proroga o una revoca di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora (art. 97 cpv. 4 LStrI). Questa comunicazione deve essere effettuata entro 20 giorni dal passaggio in giudicato (art. 82*d* cpv. 4 OASA). Ciò vale anche se la SEM nega l'autorizzazione al rilascio di un permesso di dimora.

Sull'entità di questa comunicazione e per altre informazioni si rimanda alla circolare congiunta SEM-UFAS del 19 dicembre 2018 «Scambio di dati relativi al versamento di prestazioni complementari», in vigore dal 1° gennaio 2019[375] e alle considerazioni del numero 6.13.1.

8.11.6 Obblighi di comunicare in relazione a misure disciplinari di autorità scolastiche (art. 82*e* OASA)

Le autorità scolastiche comunicano spontaneamente all'autorità competente nel settore della migrazione le decisioni concernenti sospensioni definitive di stranieri dalla frequenza scolastica.

L'esclusione dalla scuola è un provvedimento ordinato in *ultima ratio*. Di norma interviene dopo l'accumularsi di un certo numero di eventi. Le violazioni delle norme che portano all'esclusione dalla scuola sono da considerarsi particolarmente gravi per cui non si può escludere un processo di integrazione sfavorevole.

La possibilità prevista da alcuni Cantoni di esentare anticipatamente un allievo dall'obbligo scolastico nonché l'esclusione dalla scuola pronunciata dapprima con effetto immediato non costituiscono misure disciplinari, bensì provvedimenti temporanei a fini di sicurezza.

L'obbligo di comunicazione non è applicabile agli allievi stranieri che non dimorano legalmente in Svizzera («sans-papiers»).

8.11.7 Obblighi di comunicare in relazione a misure di protezione del figlio e dell'adulto (art. 82*f* OASA)

Per quanto riguarda le misure di protezione del figlio, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) comunica la curatela ai sensi dell'articolo 308 CC, nella misura in cui riguardi la curatela per agevolare il diritto di visita, la privazione della custodia parentale (art. 310 CC), la privazione dell'autorità parentale (art. 311–312 CC) e la nomina di un tutore (art. 327*a* CC). Per queste misure, l'obbligo di comunicare serve a coordinare le decisioni che interessano minori e che limitano i diritti del detentore dell'autorità parentale.

[375] Consultabile alla pagina www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari > II. Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Per quanto riguarda le misure di protezione degli adulti, l'APMA comunica la curatela di rappresentanza con limitazione dell'esercizio dei diritti civili ai sensi dell'articolo 394 capoverso 2 CC e la curatela generale ai sensi dell'articolo 398 CC, poiché queste misure comportano per legge la privazione dell'esercizio dei diritti civili della persona, che in una procedura di diritto degli stranieri deve essere obbligatoriamente rappresentata dal curatore.

L'elenco di queste misure di protezione dei minori e degli adulti non è esaustivo.

Le autorità giudiziarie che ordinano misure di protezione del figlio ai sensi degli articoli 310–312 e 327*a* CC nell'ambito di una procedura del diritto di famiglia hanno l'obbligo di comunicarle all'autorità cantonale competente nel settore della migrazione.

Si vedano anche le raccomandazioni della Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA).

8.12 Sanzioni amministrative e penali

8.12.1 Sanzioni amministrative nei confronti del datore di lavoro

L'autorità competente può respingere o accogliere solo in parte le domande di ammissione a favore di lavoratori stranieri che non hanno diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, se le stesse sono presentate da un datore di lavoro che ha violato reiteratamente la LStrI (art. 122 cpv. 1 LStrI). L'autorità competente può parimenti minacciare di applicare sanzioni al contravventore. Le spese non coperte occasionate all'ente pubblico dal sostentamento, dall'infortunio, dalla malattia oppure dal viaggio di ritorno del lavoratore straniero non autorizzato a esercitare un'attività lucrativa sono a carico del datore di lavoro che lo ha assunto o che aveva l'intenzione di assumerlo.

Oltre alle sanzioni amministrative contemplate dall'articolo 122 LStrI, il datore di lavoro e il dipendente possono incorrere nelle sanzioni penali previste dalle pertinenti disposizioni penali della LStrI.

8.12.2 Sanzioni penali e giurisprudenza

La LStrI ha, in generale, comportato un inasprimento delle disposizioni penali. Le diverse fattispecie sono articolate in maniera sistematica e comprendono gli articoli riportati qui di seguito.

Art. 115	**Entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione** Osservazione È illegale la partenza avvenuta in un punto non aperto al passaggio della frontiera oppure in violazione delle prescrizioni d'entrata dello Stato limitrofo. Se è pendente una procedura di allontanamento o di espulsione, il procedimento penale avviato esclusivamente in seguito a un'entrata o una partenza illegale è sospeso (cpv. 4): il ritorno ha priorità rispetto alla punizione e non dev'essere ritardato (cfr. 8.12.3 giurisprudenza della CGCE sulla direttiva rimpatri). Se la pronuncia o l'esecuzione di una pena prevista per le medesime fattispecie ostacola l'immediata esecuzione di una decisione, passata in giudicato, di allontanamento o di espulsione, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione (cpv. 5). A titolo eccezionale, la procedura secondo i capoversi 4 e 5 non si applica se lo straniero è di nuovo entrato in Svizzera violando un divieto d'entrata o se con il suo comportamento ha impedito l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione (cpv. 6). Anche i procedimenti penali per attività lucrativa non autorizzata ai sensi del capoverso 1 lettera c non sono trattati conformemente ai capoversi 4 e 5.

	Giurisprudenza: Capoverso 1 lettera b: nessuna applicazione della lex mitior in caso di reato continuato di soggiorno illegale e di tre diverse pertinenti condanne tra il 2006 e il 2011: sentenza TF 6B_196/2012 del 24 gennaio 2013. Capoverso 1 lettera c: delimitazione tra reato continuato e conseguenze di vari reati: sentenza TF 6B_196/2012 del 24 gennaio 2013. Giurisprudenza relativa alla direttiva sul rimpatrio: Applicazione della direttiva sul rimpatrio in relazione alla punibilità nazionale durante la procedura di rimpatrio: sentenza TF 6B_196/2012 del 24 gennaio 2013, consid. 2. In casu è stata approvata l'irrogazione di una pena detentiva in quanto l'interessato, dopo il rimpatrio, è rientrato e ha soggiornato illegalmente in Svizzera. Sentenza TF 6B_701/2019: la direttiva rimpatri si applica nei confronti della punibilità nazionale anche se l'entrata illegale in Svizzera è avvenuta dopo la scadenza di un divieto d'entrata precedentemente disposto, è avvenuta attraverso una frontiera interna e il cittadino di un Paese terzo in questione può essere riammesso da un altro Stato Schengen. È stata approvata una pena detentiva di tre mesi nei confronti di persone che non possono essere rimpatriate in modo coatto e si rifiutano di partire volontariamente: 6B_617/2012 e 6B_618/2012 dell'11 marzo 2013.
Art. 116	**Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali** Osservazione Questa disposizione penale è destinata a combattere la criminalità nell'ambito dell'attività dei passatori. Il contenuto corrisponde all'articolo 23 capoverso 1 quinto periodo e capoverso 2 LDDS. Il capoverso 1 contiene la fattispecie, mentre il capoverso 3 concerne la perpetrazione qualificata del reato. Le pene sono state inasprite. Giurisprudenza: Procurare un'attività lucrativa illegale secondo il capoverso 1 lettera b: concetto e genesi: DTF 137 IV 153, consid. 1.3-1.8; 137 IV 159, consid. 1.5.1 delimitazione dagli articoli 115 capoverso 1 lettera c e 117 capoverso 1 LStrI: DTF 137 IV 153, consid. 1.3, 1.4; 137 IV 159, consid. 1.5 include anche la complicità di reato secondo l'articolo 115 capoverso 1 lettera c LStrI: DTF 137 IV 153, consid. 1.7, 1.8; 137 IV 159, consid. 1.5.1 Il fatto di procurare un'attività lucrativa illegale è approvato se alle prostitute sono messi a disposizione locali e, su richiesta e dietro retribuzione, anche infrastrutture: DTF 137 IV 153, consid.1.9
Art. 117	**Impiego di stranieri sprovvisti di permesso** Osservazione Questa disposizione corrisponde in larga misura a quanto sancito nell'articolo 23 capoversi 4 e 5 LDDS, benché le pene siano più severe. Anche i beneficiari di prestazioni estere possono ora essere puniti se non dispongono dei necessari permessi. Ciò concerne i mandanti in senso lato giusta il Codice delle obbligazioni (CO), ossia anche chi ha stipulato contratti d'appalto o misti. Giurisprudenza: Per quanto concerne la nozione di datore di lavoro: DTF 137 IV 159, consid. 1.1–1.4
Art. 117a	**Violazione degli obblighi inerenti l'annuncio dei posti vacanti**

	Nei gruppi professionali, nei settori di attività o nelle regioni economiche con un tasso di disoccupazione superiore alla media, i datori di lavoro annunciano al servizio pubblico di collocamento i posti di lavoro vacanti (art. 21*a* cpv. 3 LStrI). Il servizio pubblico di collocamento trasmette al datore di lavoro, entro breve termine, i dossier delle persone in cerca d'impiego che sono registrate e che ritiene adeguate. Il datore di lavoro invita i candidati che corrispondono al profilo richiesto a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale. I risultati sono comunicati al servizio pubblico di collocamento (art. 21*a* cpv. 4 LStrI). Chiunque intenzionalmente viola questi obblighi è punito con la multa sino a 40 000 franchi conformemente all'articolo 117*a* LStrI. Se l'atto è commesso per negligenza, la pena è della multa sino a 20 000 franchi.
Art. 118	**Inganno nei confronti delle autorità** Osservazione Questa disposizione è volta a lottare contro la contrazione o l'incitamento alla celebrazione di matrimoni di compiacenza. La disposizione concerne però anche altri comportamenti volti a ingannare le autorità (p. es. nel caso di un'unione domestica registrata analogamente al matrimonio di compiacenza, oppure di false indicazioni circa i rapporti di parentela, o di produzione di documenti errati in materia di stato civile). Giusta il capoverso 3, le persone che commettono tali infrazioni a scopo di arricchimento oppure in gruppo rischiano di incorrere in pene più severe. Ciò consentirà di punire più duramente le persone che incitano a contrarre matrimoni di compiacenza o che si prestano a tali matrimoni a scopo di lucro.
Art. 119	**Inosservanza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno o del divieto di accedere a un dato territorio** Osservazione Questa disposizione corrisponde in larga misura all'articolo 23*a* LDDS. Vengono ora disciplinati anche i casi in cui si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione (cpv. 2).
Art. 120	**Altre infrazioni** Questa disposizione sostituisce l'articolo 23 capoverso 6 LDDS. Le «altre infrazioni alle prescrizioni di polizia degli stranieri» ivi menzionate sono ora elencate. Secondo l'OASA (art. 90*a*), è punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l'obbligo di presentare o consegnare la carta di soggiorno secondo gli articoli 63 o 72 OASA. Le infrazioni del datore di lavoro all' obbligo di notificazione notificazione di un'attività lucrativa di persone ammesse provvisoriamente previsto dall'articolo 85*a* LStrI saranno punite. Secondo l'articolo 120 capoverso 1 lettere f e g previsto dall'articolo 85*a* LStrI saranno punite. L'articolo 120 capoverso 1 LStrI il datore di lavoro è punito con la multa se viola l'obbligo di notificare l'attività lucrativa secondo l'articolo 85*a* LStrI, rifiuta i controlli o fornisce dati falsi o incompleti nella procedura di notifica non rispettando le condizioni connesse alla notificazione (art. 85*a* cpv. 2 - 4 LStrI). Allo stesso tempo la competente autorità cantonale può revocare il permesso di esercitare un'attività lucrativa rilasciata all'atto della notificazione (art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI). In applicazione dell'articolo 120 capoverso 2 LStrI (Infrazioni alle disposizioni d'esecuzione), nell'OASA sono stati previsti nuovi obblighi e nuove sanzioni. Dal 1° novembre 2019, in caso di violazione dell'obbligo di notificazione del datore di lavoro dopo cinque di attività in Svizzera i frontalieri di Stati terzi possono essere puniti con una multa fino a 1000 franchi in virtù dell'articolo 13*a* in combinato disposto con l'articolo 90*a* OASA.

	Lo stesso vale per i frontalieri europei in virtù degli articoli 9 capoverso 3 e 32*a* capoverso 2 dell'ordinanza sulla libera circolazione delle persone (OLCP[376]).

Il procedimento penale e il giudizio da parte di un'autorità giudiziaria delle fattispecie previste agli articoli 115 segg. LStrI spettano ai Cantoni. Vigono inoltre le disposizioni della parte generale del Codice penale (CP).

Se più favorevoli all'autore, le disposizioni penali della LDDS si applicano alle infrazioni commesse prima del 1° gennaio 2008 (art. 126 cpv. 4 LStrI).

8.12.3 Giurisprudenza CGUE in merito alla direttiva sul rimpatrio

Per quanto riguarda l'interpretazione della direttiva sul rimpatrio, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata a più riprese in merito al sanzionamento penale dell'entrata illegale e/o del soggiorno illegale:

1. La direttiva sul rimpatrio armonizza soltanto le procedure relative al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi in situazione illegale. Gli Stati Schengen non hanno pertanto perso il diritto di sanzionare penalmente l'entrata o il soggiorno illegali (CGUE, causa C-329/11 [Achughbabian], n. marg. 28; causa C-430/11 [Sagor], n. marg. 31).
2. Le corrispondenti normative nazionali non devono tuttavia compromettere e rendere praticamente inefficaci le norme e procedure comuni introdotte con la direttiva sul rimpatrio (CGUE, causa C-61/11 PPU [El Dridi], n. marg. 55; causa C-329/11 [Achughbabian], n. marg. 39; causa C-430/11 [Sagor], n. marg. 32). La direttiva mira ad allontanare quanto prima, nel rispetto delle sue disposizioni, i cittadini di Paesi terzi in situazione illegale (CGUE, causa C-329/11 [Achughbabian], n. marg. 31; causa C-430/11 [Sagor], n. marg. 43 seg.).
3. Una tale compromissione sussiste se l'irrogazione di una pena detentiva per soggiorno illegale ritarda o rischia di ritardare l'allontanamento (CGUE, causa C-61/11 PPU [El Dridi], n. marg. 59; causa C-329/11 [Achughbabian], n. marg. 37 segg.). Ciò concerne anche il caso in cui l'entrata è avvenuta attraverso una frontiera interna (CGUE, C 47/15 [Affum], n. marg. 93).
4. Non sussiste, tuttavia, compromissione alcuna se l'entrata dopo un rimpatrio avvenuto nel quadro di una procedura di allontanamento anteriore è avvenuta in violazione di un divieto d'entrata (EuGH, Rs C-290/14 (Celaj), Rz. 33).
5. Non sussiste compromissione alcuna nemmeno se la sanzione consiste in una pena pecuniaria, anche se questa può essere commutata in un'espulsione (causa C-430/11 [Sagor], n. marg. 35 segg.; ovviamente occorre valutare nel singolo caso se vanno rispettate le condizioni di cui all'art. 7 par. 4 [nessun termine per la partenza volontaria] o 11 della direttiva sul rimpatrio [divieto d'entrata]. Sussiste tuttavia una compromissione se la pena pecuniaria può essere commutata in arresti domiciliari (CGUE, causa C-430/11 [Sagor], n. marg. 43 segg.).
6. È possibile evitare una compromissione se il diritto nazionale prevede che l'espulsione prevale sull'esecuzione degli arresti domiciliari (o della pena detentiva). In tale contesto la CGUE (nel senso di un *obiter dictum*) ha ritenuto ammissibile una

[376] RS **142.203**

normativa che prevede che l'esecuzione di una pena di arresti domiciliari nei confronti di una persona in situazione illegale è conclusa non appena l'interessato può essere allontanato (CGUE, causa C-430/11 [Sagor], n. marg. 45).

Conclusione:

La legislazione svizzera è conforme alla giurisprudenza della CGUE.

8.13 Segnalazione nel SIS di misure di allontanamento e di respingimento[377]

Il SIS è un sistema elettronico di ricerca gestito congiuntamente dagli Stati Schengen, potenziato e migliorato grazie ai seguenti regolamenti approvati dall'UE il 28 novembre 2018: regolamento (UE) 2018/1862[378] (SIS polizia), regolamento (UE) 2018/1861 (SIS frontiere) e regolamento (UE) 2018/1860[379] (SIS rimpatri). Pertanto ora il SIS poggia su tre regolamenti che disciplinano l'esercizio e l'utilizzo del sistema nei diversi ambiti. Il settore della migrazione è interessato principalmente dai due regolamenti «SIS rimpatri» e «SIS frontiere». Il pacchetto di riforme entra in vigore nel novembre 2022.

Il regolamento UE «SIS rimpatri» contiene norme riguardanti il rimpatrio di cittadini di Stati terzi e di conseguenza stabilisce a livello europeo quando un allontanamento deve essere segnalato nel SIS ai sensi della direttiva sul rimpatrio. Ai fini dell'attuazione di questo regolamento UE è stato modificato il diritto svizzero, precisamente è stato aggiunto l'articolo 68*a* LStrI[380] il cui capoverso 1 definisce quali decisioni devono essere segnalate nel SIS ai fini del rimpatrio.

L'autorità competente registra nell'N-SIS i dati dei cittadini di Stati terzi oggetto di una decisione formale di allontanamento ordinaria (art. 64 cpv. 1 LStrI e art. 44, 45 e 65 LAsi), di espulsione (art. 68 LStrI) e di espulsione penale nel momento in cui è pronunciato il relativo ordine di esecuzione (cfr. n. 8.4.2.8) verso uno Stato terzo al di fuori dello spazio Schengen. La decisione di allontanamento pronunciata all'aeroporto (art. 65 LStrI) invece non è registrata in questo sistema, bensì nel sistema di ingressi/uscite EES. Le segnalazioni nell'N-SIS vengono generate automaticamente da SIMIC.

L'autorità cantonale competente deve ora inserire in SIMIC (eMAP) diverse informazioni ai fini della segnalazione nel SIS, tra cui i motivi della decisione di allontanamento (entrata senza visto, mancata proroga del titolo di soggiorno, reati, aiuto sociale) o dell'espulsione penale, e se l'allontanamento è accompagnato da un divieto d'entrata. Il ritardo o la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione penale devono essere immediatamente segnalati in SIMIC (eMAP) e nel SIS. Queste informazioni saranno utili anche per la compilazione di alcune statistiche.

---

[377] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

[378] Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.

[379] Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1.

[380] FF **2020** 8813

Le condizioni per la segnalazione di misure di respingimento sono invece disciplinate nel regolamento «SIS frontiere». Questo regolamento rende obbligatoria la segnalazione nel SIS dei divieti d'entrata pronunciati nei confronti di cittadini di Stati terzi per ragioni di sicurezza o per motivi inerenti al diritto in materia di stranieri. Una volta segnalato nel SIS, il divieto d'entrata vale per l'intero spazio Schengen. Il nuovo articolo 68*a* capoverso 2 LStrI stabilisce quali divieti d'entrata devono essere segnalati nel SIS ai sensi del regolamento «SIS frontiere». Le autorità federali o cantonali competenti registrano nel SIS i dati dei cittadini di Stati terzi oggetto di un divieto d'entrata ai sensi degli articoli 67 e 68 cpv. 3 LStrI oppure di un'espulsione penale (cfr. n. 8.4.2.8), sempreché siano soddisfatte le condizioni del regolamento «SIS frontiere».

I nuovi regolamenti SIS prevedono diverse procedure di consultazione in caso di segnalazioni nel SIS ai fini del rimpatrio o del rifiuto d'entrata e del divieto di soggiorno e recentemente anche una procedura di consultazione preliminare alla segnalazione nel SIS. Precisamente si tratta delle procedure seguenti:

- la procedura di consultazione preliminare alla segnalazione nel SIS ai fini del rimpatrio o del rifiuto d'entrata e del divieto di soggiorno viene svolta quando una persona possiede un titolo di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da un altro Stato Schengen. Se la Svizzera intende inserire questa persona nel SIS, consulta in via preliminare l'altro Stato Schengen (art. 10 regolamento «SIS rimpatri» e art. 28 regolamento «SIS frontiere»). In questo caso, le autorità cantonali inviano alla SEM la loro domanda e vengono da questa informate qualora siano state presentate domande simili da un altro Stato Schengen. La risposta deve essere data entro 14 giorni civili, con una possibile proroga di 12 giorni (art. 19*b* cpv. 2 e 21 cpv. 2 ordinanza N-SIS);
- la procedura di consultazione successiva si svolge quando uno Stato Schengen si accorge di aver segnalato nel SIS una persona che possiede un titolo di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da un altro Stato Schengen. In questo caso, consulta questo Stato successivamente (art. 11 regolamento SIS rimpatri e art. 29 regolamento SIS frontiere). La risposta deve essere data entro 14 giorni civili, con una possibile proroga di 12 giorni (art. 15 cpv. 1 lett. i n. 2 ordinanza N-SIS);
- se uno Stato Schengen intende rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata a un cittadino di uno Stato terzo oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini del rimpatrio, divieto d'entrata incluso, effettuata da un altro Stato Schengen, esso consulta lo Stato Schengen segnalante. Quest'ultimo deve dare una risposta entro dieci giorni. Qualora non dia alcuna risposta, si dà per scontato che non ci siano obiezioni contro il rilascio o la proroga. Se la segnalazione ai fini del rimpatrio non è accompagnata da un divieto d'entrata, il rilascio dell'autorizzazione comporta la cancellazione della segnalazione ai fini del rimpatrio (cfr. art. 9 «SIS rimpatri» e art. 15 cpv. 1 lett. i n. 1 ordinanza N-SIS);
- se la Svizzera constata che una persona segnalata ai fini del rimpatrio o del rifiuto d'entrata da un altro Stato Schengen possiede un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro Stato Schengen, consulta gli Stati Schengen interessati tramite lo scambio di informazioni supplementari (cfr. art. 12 «SIS rimpatri» e art. 30 «SIS frontiere»);
- se, al momento dell'entrata nello spazio Schengen, si accerta che un cittadino di un Paese terzo è segnalato ai fini del rimpatrio e che la decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d'entrata, lo Stato Schengen di esecuzione informa immediatamente

lo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari. Lo Stato Schengen segnalante deve quindi cancellare la segnalazione ai fini del rimpatrio e inserire una segnalazione ai fini del rifiuto d'entrata e del divieto di soggiorno. Se la decisione di rimpatrio non è accompagnata da un divieto d'entrata, lo Stato Schengen di esecuzione informa immediatamente lo Stato Schengen segnalante mediante lo scambio di informazioni supplementari, affinché quest'ultimo cancelli la segnalazione ai fini del rimpatrio (cfr. art. 8 «SIS rimpatri»).

Ai sensi dell'articolo 9 lettera a dell'ordinanza N-SIS, l'ufficio SIRENE, gestito da fedpol, si occupa della procedura di consultazione. La SEM funge da servizio di contatto per l'ufficio SIRENE per le questioni riguardanti le consultazioni o lo scambio di informazioni supplementari relative alle segnalazioni. Se necessario la SEM può richiedere informazioni supplementari anche alle autorità segnalanti (art. 15*a* cpv. 1 e 2 ordinanza N-SIS). In caso di consultazione preliminare, i Cantoni devono rivolgersi direttamente alla SEM.

Le segnalazioni nel SIS ai fini del rifiuto d'entrata e del divieto di soggiorno sono, in linea di principio, cancellate automaticamente dopo tre anni (art. 43 ordinanza N-SIS). Se la segnalazione si fonda su una decisione nazionale con una validità superiore a tre anni, la cancellazione avviene automaticamente dopo cinque anni. Le segnalazioni ai fini del rimpatrio sono cancellate nel momento in cui è avvenuto il rimpatrio dalla Svizzera o quando è stata ricevuta la conferma del rimpatrio (art. 14 regolamento «SIS rimpatri»). In ogni caso, la cancellazione è effettuata dall'autorità segnalante dello Stato Schengen. La SEM può assumere i compiti dei Cantoni se questo semplifica la cancellazione; inoltre può procedere alla cancellazione nel quadro di determinate procedure di consultazione oppure al momento della naturalizzazione. La SEM e le autorità di controllo delle frontiere possono ugualmente inserire in SIMIC (eMAP) una partenza nel momento in cui è constatata e procedere quindi alla cancellazione di una segnalazione ai fini del rimpatrio.

9 Rinvio coatto e misure coercitive nel diritto in materia di stranieri

9.1 Rinvio coatto

In virtù dell'articolo 69 LStrI, l'autorità cantonale competente dispone il rinvio coatto se:

a. lo straniero lascia scadere il termine impartitogli per la partenza;

b. l'allontanamento o l'espulsione sono immediatamente esecutivi;

c. lo straniero è in carcerazione amministrativa e la decisione d'allontanamento o d'espulsione è passata in giudicato.

L'autorità competente può rinviare nel Paese di sua scelta lo straniero che ha la possibilità di recarsi legalmente in più di uno Stato (art. 69 cpv. 2 LStrI). Lo straniero non ha quindi la scelta sul Paese in cui essere rinviato. Va comunque sempre osservato il divieto di respingimento («non-refoulement»).

Per eseguire questo provvedimento può essere necessario ricorrere alla coercizione di polizia in osservanza delle disposizioni della legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Legge sulla coercizione, LCoe)[381]. Va inoltre rispettato il principio della proporzionalità.

Nell'articolo 69 capoverso 3 LStrI è disciplinato il differimento del rinvio coatto per un congruo periodo in presenza di circostanze particolari (p. es. problemi di salute, assenza di possibilità di trasporto o ricorsi pendenti con effetto sospensivo). L'autorità competente in materia deve trasmettere allo straniero una conferma scritta del differimento. Il differimento va distinto dalla pronuncia dell'ammissione provvisoria (art. 83 LStrI), infatti comporta unicamente il rinvio del termine di partenza fino alla rimozione degli ostacoli che ne impediscono l'esecuzione. Gli ostacoli fondamentali all'allontanamento o alla sua esecuzione sono invece esaminati già nel quadro della procedura di allontanamento e possono essere addotti nell'ambito del ricorso contro la decisione di allontanamento. Se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, è disposta l'ammissione provvisoria (art. 83 LStrI). Ciò vale anche in caso di violazione del principio di non respingimento.

L'autorità chiamata a decidere definitivamente in merito al differimento dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è l'autorità d'esecuzione. Se, fino al nuovo termine di partenza, l'interessato non si trova in stato di fermo presso l'autorità d'esecuzione del rinvio o dell'espulsione, gli è inviata una conferma scritta della proroga del termine.

Secondo l'articolo 69 capoverso 4 LStrI, prima di allontanare un minore non accompagnato occorre accertare che questi sarà ricondotto a un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio.

Il DFGP assiste i Cantoni incaricati dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione degli stranieri (art. 71 cpv. 1 LStrI). In virtù dell'articolo 1 OEAE, questa competenza è delegata alla SEM.

[381] RS **364**

9.2 Introduzione misure coercitive

9.2.1 Tipi di misure coercitive

La legge federale sugli stranieri prevede le seguenti misure coercitive:

- fermo (art. 73 LStrI);
- assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio (art. 74);
- carcerazione preliminare (art. 75 LStrI);
- carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76 LStrI);
- carcerazione Dublino (art. 76*a* LStrI)
- carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio (art. 77 LStrI);
- carcerazione cautelativa (art. 78 LStrI).

Nel diritto in materia di stranieri la carcerazione preliminare, quella in vista di rinvio coatto, la carcerazione Dublino e la carcerazione cautelativa sono riassunte nel concetto di carcerazione amministrativa. La carcerazione preliminare è impiegata allo scopo di garantire l'esecuzione della procedura di allontanamento; quella in vista di rinvio coatto è invece finalizzata a garantire che venga eseguita una decisione di allontanamento, almeno di prima istanza, già emanata, ma non necessariamente passata in giudicato. La carcerazione cautelativa è finalizzata a indurre un cambiamento di atteggiamento da parte delle persone tenute a lasciare la Svizzera nei casi in cui l'esecuzione, allo scadere del termine di partenza, della decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato non appare (più) possibile senza la cooperazione degli interessati, a prescindere dal prodigarsi delle autorità in tal senso (DTF 135 II 105). Contestualmente alla procedura Dublino, la carcerazione Dublino serve a garantire l'espletamento della procedura di trasferimento e l'esecuzione del trasferimento.

Per garantire l'esecuzione di una procedura penale suscettibile di sfociare nell'espulsione penale, o per garantire l'esecuzione dell'espulsione penale (n. 8.4), l'autorità cantonale competente può ordinare la carcerazione preliminare (art. 75 LStrI, cfr. n. 9.7), la carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76 LStrI; cfr. n. 9.8) o la carcerazione cautelativa (art. 78 LStrI, cfr. n. 9.11).

9.2.2 Presupposti e principi

Conformemente all'articolo 5 paragrafo 1 lettera f CEDU, la carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri è ammessa soltanto nei confronti di uno straniero che si trova sul territorio di uno Stato se, contro la persona in questione, è in corso un «procedimento d'espulsione o d'estradizione» («procedura di allontanamento o di espulsione» secondo la terminologia svizzera). Nella prassi, ciò presuppone che la carcerazione sia finalizzata a un allontanamento possibile e ammissibile dello straniero; se queste due condizioni non sono soddisfatte, non può essere raggiunto l'obiettivo della carcerazione, dato che quest'ultima non può essere ordinata. In questi casi ciò che conta non è se la procedura di allontanamento è stata formalmente conclusa o se sussiste una decisione di allontanamento, bensì soltanto se, sotto il profilo materiale, si può stabilire con sufficiente probabilità che la misura di allontanamento può essere implementata entro un termine prevedibile (DTF 127 II 168, consid. 2b con rimandi).

Vanno infine osservati i principi procedurali, in particolare quello di proporzionalità (cfr., n. 1.1).

9.2.3 Tutela giurisdizionale

Nella procedura d'esame della carcerazione nel diritto in materia di stranieri secondo l'articolo 86 capoverso 2 della LTF devono essere istituiti tribunali superiori quali ultime istanze cantonali. Per tribunale cantonale superiore nel campo d'applicazione dei ricorsi di diritto pubblico il Tribunale federale intende i tribunali amministrativi cantonali. Le altre autorità giudiziarie sono considerate tribunali cantonali superiori nella misura in cui non sono subordinate a nessun altro tribunale e sono competenti per l'intero Cantone.

9.3 Ripercussioni di atti normativi internazionali sulle misure coercitive (direttiva UE sul rimpatrio e regolamento Dublino III)

9.3.1 Recepimento della direttiva dell'UE sul rimpatrio

In seguito al recepimento della direttiva sul rimpatrio, che rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen, sono state adeguate la LStrI e la LAsi; le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2011[382]. Gli adeguamenti riguardavano soprattutto le misure di allontanamento e di respingimento, nonché quelle coercitive (cfr. n. 8.2).

Il limite massimo per la durata della carcerazione amministrativa è ora di 18 mesi (art. 79 cpv. 2 LStrI). Per i minori tra i 15 e i 18 anni d'età la durata massima assoluta è di 12 mesi (sia per la carcerazione in vista di rinvio coatto sia per quella cautelativa). Se si tratta di una prima carcerazione, la carcerazione in vista di rinvio coatto può essere ordinata per un massimo di sei mesi. La durata massima della carcerazione è vincolante per tutti i tipi di carcerazione previsti dal diritto nazionale e per le combinazioni di tali tipi di carcerazione. I motivi atti a giustificare la proroga o l'ordine di carcerazione di oltre sei mesi sono applicabili a tutti i tipi di carcerazione. I motivi di proroga sono pertanto retti dall'articolo 79 LStrI per tutti i tipi di carcerazione (cfr. n. 9.12).

Conformemente alle disposizioni della direttiva sul rimpatrio, la carcerazione può essere ordinata soltanto se, nel caso concreto, non possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive. L'assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio erano già concepite come misure meno coercitive nella LStrI (art. 74 LStrI). A queste si aggiungono ora diversi obblighi dopo la notificazione della decisione di allontanamento (art. 64*e* LStrI) ovvero l'obbligo di presentarsi a un'autorità, di prestare adeguate garanzie finanziare e di depositare documenti di viaggio (cfr. n. 8.6.1.2).

Le misure coercitive cui si fa riferimento nelle presenti istruzioni e che sono previste nelle modifiche di disposizioni vigenti o in nuove disposizioni (in vigore dal 1° gennaio 2011) sono state introdotte in applicazione della direttiva sul rimpatrio.

9.3.2 Recepimento del regolamento Dublino III

Nel quadro del recepimento della direttiva UE, il 1° gennaio 2011 sono entrate in vigore tre nuove fattispecie di carcerazione volte a garantire l'esecuzione degli «allontanamenti Dublino». Le fattispecie di carcerazione sono dovute essere adeguate in base alla nuova disposizione afferente del regolamento Dublino III (art. 28), recepita dalla Svizzera quale sviluppo dell'acquis Dublino/Eurodac (cfr. n. 8.6.4). È inoltre stata integrata una nuova disposizione

[382] RU **2010** 5925.

sulla carcerazione Dublino (art. 76*a* LStrI, n. 9.9). Queste modifiche sono entrate in vigore il 1° luglio 2015.

9.4 Modifiche urgenti della legge sull'asilo

Il 28 settembre 2012, il Parlamento ha adottato alcune modifiche urgenti della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri, entrate in vigore il 29 settembre 2012 e applicabili fino al 28 settembre 2015. Nel quadro del messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo (proroga delle modifiche urgenti della legge sull'asilo), le modifiche urgenti sono state prorogate fino all'entrata in vigore del progetto sul riassetto del settore dell'asilo, ma al massimo fino al 28 settembre 2019. Nel diritto in materia di stranieri sono stati modificati gli articoli 74 capoverso 2, 76 capoverso 1 lettera b numero 5 e 80 capoverso 1 LStrI. Si tratta di disposizioni sulla carcerazione amministrativa nei confronti di persone alloggiate in un centro speciale per richiedenti l'asilo (art. 24*a* LAsi). L'autorità cantonale competente per il centro può imporre a queste persone di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio o può ordinare una carcerazione preliminare (art. 74 cpv. 2, art. 80 cpv. 1 LStrI). Inoltre, nel centro speciale può essere notificata una decisione di allontanamento ed essere disposta la carcerazione in vista del rinvio coatto (art. 76 cpv. 1 lett. b n. 5 LStrI).

Cfr. anche n. 9.6 e 9.8.

9.5 Fermo secondo l'articolo 73 LStrI

Il fermo può essere disposto dalle autorità federali o cantonali. Una delle funzioni assolte dal fermo è quella di notificare una decisione relativa allo statuto di soggiorno della persona interessata, come per esempio una decisione di allontanamento secondo l'articolo 64 LStrI o una decisione in materia d'asilo. La funzione principale, tuttavia, è quella di accertare l'identità di una persona di cui si rende necessaria la collaborazione. Tale condizione è data ad esempio in caso di accompagnamenti all'ambasciata per accertare l'identità o di audizioni centralizzate della SEM.

Il fermo può essere ordinato soltanto per la durata degli accertamenti necessari o per quella della notifica della decisione (trasporto incluso). Se, in seguito a un fermo, la persona interessata deve essere posta in carcerazione preliminare, cautelativa o in vista del rinvio coatto, tale misura va disposta subito dopo l'accertamento dell'identità o la notificazione della decisione.

Il fermo può durare al massimo tre giorni (art. 73 cpv. 2 LStrI). Su richiesta, la legittimità del fermo può essere sottoposta successivamente a verifica da parte dell'autorità giudiziaria (art. 73 cpv. 5 LStrI). Se, dopo il fermo, è ordinata una carcerazione in vista di rinvio coatto, una carcerazione preliminare o una carcerazione cautelativa, la durata del fermo non è computata in quella della carcerazione (art. 73 cpv. 6 LStrI).

Il termine per l'esame, entro 96 ore, della carcerazione nell'ambito di un'udienza (art. 80 cpv. 2 LStrI) inizia tuttavia a decorrere dal momento in cui una persona è fermata per ragioni inerenti al diritto in materia di stranieri. Ciò significa che, nell'arco di 96 ore dal momento in cui è ordinato il fermo, un giudice deve esaminare la legalità e l'adeguatezza della carcerazione (sentenza TF 2C_60/2007).

Il fermo di breve durata secondo la LStrI si distingue da quello secondo l'articolo 19 LCoe. Quest'ultimo è disposto tra l'altro in caso di scorta di polizia o di procedimento penale in virtù del diritto in materia di stranieri e non deve eccedere le 24 ore.

9.6 Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio secondo l'articolo 74 LStrI

L'assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio secondo l'articolo74 capoverso 1 lettera a LStrI esplicano una duplice funzione. Da un lato, sono destinati agli stranieri che turbano l'ordine e la sicurezza pubblici ma che non possono essere allontanati immediatamente (p. es. per via di una domanda d'asilo pendente o dell'assenza di documenti di viaggio). Dall'altro, servono anche a tenere lontano da un determinato luogo una persona che non può essere espulsa perché sussiste un ostacolo all'allontanamento.

L'assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio secondo l'articolo 74 capoverso 1 lettera a LStrI possono essere ordinati in particolare per lottare contro il traffico di stupefacenti. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per disporre tale misura basta il semplice sospetto che sia stato commesso un reato in materia di droga (2A.347/2003, consid. 2.2). Un tale sospetto può risultare anche se la persona è arrestata una sola volta in possesso di una quantità poco importante di stupefacenti destinata ad uso personale (sentenza menzionata 2A.148/2003, consid. 3.3). Secondo la giurisprudenza, per rispettare il principio di proporzionalità l'assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio devono costituire misure adeguate e necessarie. Inoltre, lo scopo di tali misure e i mezzi per raggiungerlo devono essere caratterizzati da un rapporto reciproco ragionevole. Tale principio deve essere considerato in particolare al momento di determinare l'entità e la durata della misura. Il divieto di accedere a un determinato territorio deve essere determinato mantenendo possibili i contatti sociali e l'esplicazione di questioni urgenti (DTF 6B 808/2011, consid. 1.3).

Secondo l'articolo 74 capoverso 1 lettera b LStrI, l'autorità competente può vietare a uno straniero di abbandonare o di accedere a un dato territorio anche se è stata pronunciata una decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato e l'interessato non ha rispettato il termine di partenza impartitogli. Dal 1°gennaio 2011 per disporre tale divieto è sufficiente la presenza di indizi che facciano sospettare l'inosservanza di tale termine.

L'autorità preposta all'esecuzione dell'allontanamento ha la possibilità di vietare a uno straniero di abbandonare o di accedere a un dato territorio in caso di differimento del rinvio coatto (art. 69 cpv. 3 LStrI) al fine di garantire che l'allontanamento sia effettivamente eseguito (art. 74 cpv. 1 lett. c LStrI). Questa misura è particolarmente indicata nei casi in cui il rinvio coatto sia stato differito a causa della temporanea impossibilità di effettuare il trasporto.

L'assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio può esplicare, analogamente alla carcerazione amministrativa, una certa pressione finalizzata al rispetto del divieto di partire (cfr. sentenze 2C_1044/2012 e 2C_231/2007 in merito al diritto previgente).

L'assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio sono disposti dal Cantone responsabile dell'allontanamento e dell'espulsione. Il divieto di accesso può essere disposto anche dal Cantone in cui si trova il territorio in questione. Nel caso di persone che risiedono nei centri federale d'asilo (CFA) o in centri speciali secondo l'articolo 24a LAsi (cfr. n. 9.4), la competenza è del Cantone in cui si trovano tali centri (art. 74 cpv. 2 LStrI).

Giurisprudenza del Tribunale federale in materia di assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio:

Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche da un Cantone terzo, a tal fine è sufficiente l'interesse astratto di tale Cantone a non dover tollerare la presenza sul suo territorio di stranieri tenuti a lasciare il Paese; esame della legittimità	2C_231/2007
Esame della proporzionalità: un divieto di accedere a un dato territorio della durata di un anno per violazione della LStup e divieto in questione nonché per fuga da controlli di polizia è proporzionato	2C_534/2008
Esame della proporzionalità: l'assegnazione a una zona del Comune per due anni è proporzionata, in quanto sarebbero adempiute anche le condizioni per la carcerazione cautelativa. Nulla da eccepire al fatto che è stata scelta la misura meno severa dell'assegnazione a un determinato territorio (soprattutto in vista dell'attuazione della direttiva sul rimpatrio)	2C_1044/2012
Disposizione del divieto di accedere a un determinato territorio per indurre l'interessato a modificare il proprio comportamento	2A_514/2006

9.7 Carcerazione preliminare secondo l'articolo 75 LStrI

La carcerazione preliminare è ordinata per garantire l'attuazione di un'eventuale ulteriore procedura di allontanamento durante la preparazione della decisione sull'autorizzazione di soggiorno. Può essere ordinata anche per garantire l'esecuzione di una procedura penale suscettibile di sfociare in un'espulsione penale ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49*a* o 49*a*^{bis} CPM ove la persona rifiuti di dichiarare la propria identità, presenti più domande d'asilo sotto diverse identità o non dia seguito ripetutamente a una citazione, senza sufficiente motivo, o, nella procedura d'asilo, non ottemperi ad altri ordini impartitigli dall'autorità (art. 75 cpv. 1 lett. a LStrI; cfr. n. 9.2.1). Per poter ordinare la carcerazione preliminare, occorre che lo straniero privo di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio adempia uno dei motivi di carcerazione elencati all'articolo 75 lettere a–h LStrI. In linea di principio, la carcerazione preliminare e quella in vista di rinvio coatto si escludono a vicenda. Se sussiste una decisione di prima istanza, di norma non è più ammissibile ordinare la carcerazione preliminare, oppure la carcerazione preliminare va trasformata in carcerazione in vista di rinvio coatto (DTF 125 II 377, consid. 2).

La carcerazione preliminare secondo l'articolo 75 capoverso 1 lettera f LStrI può essere ordinata se lo straniero soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d'asilo allo scopo evidente di eludere l'imminente esecuzione di un allontanamento o di un'espulsione; tale scopo è presunto allorché sarebbe stato possibile e ragionevolmente esigibile presentare prima la domanda d'asilo e non, invece, in prossimità di una carcerazione, di un procedimento penale, dell'esecuzione di una pena o dell'emanazione di una decisione di allontanamento. (cfr. anche la sentenza TF 2C_275/2007 del 4 settembre 2007).

La durata massima della carcerazione preliminare è di sei mesi. Conformemente all'articolo 79 capoverso 2 LStrI è ora possibile prorogare tale durata per un periodo non superiore a 12 mesi (cfr. n. 9.12).

Affinché una persona possa essere mantenuta in carcerazione preliminare occorre che sia rispettato l'imperativo di celerità (art. 75 cpv. 2 LStrI).

Giurisprudenza del Tribunale federale in materia di carcerazione preliminare:

Scopo della carcerazione preliminare	127 II 170, consid. 2b; 129 II 10, consid. 4.2
(Non) eseguibilità dell'allontanamento: la carcerazione preliminare è lecita se l'esecuzione della misura di allontanamento che si intende garantire con tale carcerazione è possibile e ammissibile di diritto e di fatto.	127 II 170, consid. 2, 3
Capoverso 1 lettera c: lo straniero cui è stato impartito un divieto d'entrata durante il soggiorno in Svizzera può essere incarcerato in vista di rinvio coatto soltanto se ha violato tale divieto lasciando il territorio elvetico per poi farvi ritorno. La medesima condizione si applica nel caso in cui venga ordinata una nuova carcerazione in vista di rinvio coatto nei confronti di uno straniero che ha già esaurito il termine massimo di detenzione. Esigenze in merito alla prova che lo straniero sia effettivamente uscito dalla Svizzera e vi abbia poi fatto ritorno (consid. 4).	125 II 465, consid. 3, 4
Capoverso 1 lettera g: condizione della minaccia o dell'esposizione a serio pericolo della vita o della salute altrui	121 II 55, consid. 2, 3; 125 II 375, consid. 3b/bb; 129 II 9, consid. 4.2 122 II 52, consid. 2c; 125 II 375, consid. 3b/bb

9.8 Carcerazione in vista di rinvio coatto secondo l'articolo 76 LStrI

Una decisione di allontanamento di prima istanza (non necessariamente passata in giudicato), la prevedibilità dell'esecuzione dell'allontanamento («procedura di espulsione in corso») e la presenza di un motivo di carcerazione rappresentano le condizioni per ordinare, in prima istanza, la carcerazione in vista di rinvio coatto o di espulsione penale ai sensi dell'articolo 66*a* o 66*a*^{bis} CP oppure dell'articolo 49*a* o 49*a*^{bis} CPM (cfr. n. 9.2.1). L'esecuzione dell'allontanamento deve essere oggettivamente possibile e applicabile anche contro la volontà della persona interessata. L'autorità competente è tenuta ad avviare e «portare avanti» senza indugio i provvedimenti necessari in vista dell'esecuzione dell'allontanamento (imperativo di celerità). La carcerazione in vista di rinvio coatto deve essere proporzionata e finalizzata alla garanzia di una procedura di allontanamento o di espulsione; occorre sempre accertare, in base a tutte le circostanze, se è adatta, necessaria e ragionevolmente esigibile (sentenza 2C_749/2012). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la privazione della libertà è illegale se per più di due mesi non è stato adottato alcun provvedimento in vista dell'esecuzione dell'allontanamento (DTF 124 II 49, consid. 3a). La presentazione di una domanda d'asilo durante la carcerazione in vista di rinvio coatto o di espulsione penale non comporta la fine della carcerazione o la sua commutazione in carcerazione preliminare se si può presumere che la procedura sarà conclusa entro un lasso di tempo ragionevole (2A_304/2005).

La durata massima della carcerazione in vista di rinvio coatto o di espulsione penale è retta dall'articolo 79 LStrI (cfr. n. 9.12). Se è ordinata la carcerazione in vista di rinvio coatto o di espulsione penale in un centro federale d'asilo (CFA) oppure in un centro speciale secondo l'articolo 24a LAsi (art. 76 cpv. 1 lett. b n. 5 LStrI; cfr. n. 9.4), la durata della carcerazione va computata nella durata massima di cui all'articolo 79 LStrI.

Giurisprudenza del Tribunale federale in materia di carcerazione in vista di rinvio coatto:

Capoverso 1	
Scopo della carcerazione in vista di rinvio coatto	121 II 61, consid. 2a; 128 II 197, consid. 2.2.2
Computo su una pena detentiva	124 IV 2, consid. 2
In linea di principio, nel quadro dell'esame della carcerazione in vista di rinvio coatto non è esaminata la legittimità dell'allontanamento, della precedente assegnazione di un luogo di soggiorno o del precedente divieto di accedere a un dato territorio	121 II 61, consid. 2b; 125 II 382, consid. 3b; 128 II 197, consid. 2.2.1, 2.2.2; 129 I 149, consid. 4.3.2; 130 II 379, consid. 1
Deroga nel caso in cui l'allontanamento, l'assegnazione a un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio sia evidentemente illegale	121 II 61, consid. 2c; 125 II 382, consid. 3b; 128 II 197, consid. 2.2.1
Proporzionalità negata; interpretazione direttiva sul rimpatrio: Esecuzione dell'allontanamento non sufficientemente prevedibile; garanzia dell'esecuzione dell'allontanamento possibile con misure meno severe (assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio, obbligo di notifica)	Sentenza 2C_749/2012 del 28.08.2012, consid. 3
La decisione di allontanamento o di espulsione non è necessariamente passata in giudicato	121 II 61, consid. 2a; 122 II 150, consid. 1; 124 II 3, consid. 1; 125 II 467, consid. 2a; 128 II 104, consid. 1.1; 128 II 196, consid. 2.1; 128 II 242, consid. 2.1; 129 I 149, consid. 4.3.2; 129 II 5, consid. 2, 3.2; 130 II 378, consid. 1
In che misura si può prevedere l'esecuzione, momentaneamente impossibile	125 II 467, consid. 2a; 128 II 104, consid. 1.1, 1.3; 128 II 242, consid. 2.1; 129 II 5, consid. 2, 3.2; 130 II 379, consid. 1
Rischio di passaggio alla clandestinità; p. es. effettiva manovra d'inganno; passaggio alla clandestinità già occorso; intenzione manifesta di non voler tornare nel Paese d'origine, ecc. Rischio di passaggio alla clandestinità negato: Misura meno severa opportuna (i. c. obbligo di notifica); interpretazione direttiva sul rimpatrio Affermazioni contraddittorie sulla scomparsa di un familiare e nessuna intenzione di partire	121 II 109, consid. 2b; 121 II 114, consid. 2c; 122 II 50, consid. 2a; 122 II 151, consid. 2a; 125 II 219, consid. 1; 125 II 375, consid. 3b/aa; 128 II 243, consid. 2.1; 130 II 58, consid. 3.1; 130 II 386, consid. 3.3.3 Sentenza 2C_871/2013 del 28.01.2013, consid.4 seg. Sentenza 2C_237/2013 v. 27.03.2013
Valutazione globale del comportamento dello straniero	129 I 146, consid. 4.2.1

Relazione con l'articolo 13*b* capoverso 1 lettera d LDDS	130 II 382, consid. 3.2.2
Straniero che ha minacciato seriamente la sicurezza pubblica	122 II 159, consid. 3b
Straniero entrato in Svizzera violando le prescrizioni in materia di visti e che ha rifiutato ripetutamente di ritornare al Paese d'origine	130 II 59, consid. 3.2
Capoverso 4	
Imperativo di celerità in generale	124 II 50, consid. 3a; 125 II 219, consid. 1; 126 II 441, consid. 4c; 128 II 243, consid. 2.1, 3.1; 130 II 58, consid. 1; 130 II 492, consid. 4.1
Acquisizione dei documenti perseguita con tenacia	124 II 50 E 3a; 129 II 5, consid. 2; 130 II 492, consid. 4.1, 4.2
Conseguenze di un esame della carcerazione non tempestivo	134 I 92, 99 f., consid. 3.2.2., 2C_504/2007
Violazione del principio di celerità	DTF 139 I 206, consid. 2

9.9 Carcerazione Dublino (art. 76*a* LStrI)

Le basi legali originarie del sistema Dublino sono state interamente rivedute nel 2013. Le fattispecie di carcerazione riguardanti la procedura Dublino sono dovute essere adeguate in base alla nuova disposizione afferente del regolamento Dublino III (art. 28), recepita dalla Svizzera quale sviluppo dell'acquis Dublino/Eurodac (cfr. n. 8.6.4). L'articolo 76*a* LStrI introduce una nuova fattispecie di carcerazione per l'espletamento della procedura di trasferimento e per la sua esecuzione. Queste modifiche sono entrate in vigore il 1° luglio 2015.

Il regolamento Dublino III riduce i termini di trattamento nel quadro della procedura Dublino in caso di carcerazione. L'articolo 28 del regolamento Dublino III contempla due possibilità di carcerazione per garantire il trasferimento nello Stato Dublino responsabile: il trattenimento prima o durante l'accertamento dello Stato Dublino responsabile della presa in carico (cfr. n. 9.2.2) e il trattenimento per garantire il trasferimento in tale Stato (cfr. n. 9.2.3).[383]

9.9.1 Condizioni generali per la carcerazione Dublino

La carcerazione amministrativa nel quadro della procedura Dublino mira a garantire la preparazione della decisione e l'esecuzione del trasferimento nello Stato Dublino competente. Può essere disposta in qualsiasi momento purché siano soddisfatti i requisiti seguenti (art. 76*a* cpv. 1 LStrI):

- indizi concreti secondo l'articolo 76*a* capoverso 2 LStrI fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento, fuggendo o passando alla clandestinità: si tratta, nello specifico, del rifiuto di conformarsi a prescrizioni e decisioni o di ottemperare a ordini impartiti dalle autorità, della presentazione di più domande d'asilo sotto diverse identità, della messa in pericolo o minaccia della sicurezza interna o

[383] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.

esterna e dell'ordine pubblico della Svizzera nonché di false indicazioni (questi motivi sono quasi identici a quelli previsti per la carcerazione preliminare, di cui all'art. 75 cpv. 1 lett. a, b, c, f, g, h e 1bis e per la carcerazione in vista di rinvio coatto, di cui all'art. 76 cpv. 1 lett. b n. 3 e 4 LStrI);[384]

- la carcerazione è proporzionale, ossia appropriata, necessaria, adeguata e ragionevole; non devono esistere altre misure meno incisive che consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e la durata della carcerazione dev'essere quanto più breve possibile. Nella DTF 143 I 147, il Tribunale federale ha ritenuto che il collocamento di minori di 15 anni in istituzione e la carcerazione dei loro genitori in vista dell'allontanamento violano il diritto al rispetto dell'unità della famiglia ai sensi dell'articolo 8 CEDU. Considerati gli interessi del minore, una tale ingerenza nella vita della famiglia non è proporzionale ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 CEDU, a meno che la carcerazione venga ordinata quale *ultima ratio*, dopo aver scartato altre misure meno incisive previo esame approfondito e nel rispetto meticoloso del principio di celerità (consid. 4).[385]
- *Abrogato*[386]

Sebbene il testo di legge non lo dica espressamente, anche la carcerazione Dublino soggiace al principio di celerità.

La carcerazione Dublino è computata sulla durata massima di tutti i tipi di carcerazione (art. 79 LStrI).

9.9.1.1 Abrogato[387]

9.9.2 Carcerazione Dublino per preparare la decisione («carcerazione preliminare» nell'ambito della procedura Dublino)

La durata massima della carcerazione Dublino per preparare la decisione è di sette settimane (art. 76*a* cpv. 3 lett. a LStrI), di cui:

- quattro settimane a contare dalla domanda d'asilo per presentare la richiesta di presa in carico;[388]
- due settimane per la risposta dello Stato Dublino richiesto;
- al massimo una settimana per vagliare la risposta e innescare le fasi procedurali successive (p. es. redazione e notifica della decisione di non entrata nel merito con decisione di allontanamento; ordine della carcerazione in vista di rinvio coatto).[389]

Una volta ordinata la carcerazione Dublino, l'autorità cantonale competente informa senza indugio la SEM, così da garantire il rispetto del termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico.

Se lo Stato Dublino richiesto rifiuta la presa in carico e la Svizzera non approva tale decisione, è applicabile una speciale procedura di risoluzione delle controversie (procedura di riesame

[384] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[385] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[386] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[387] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[388] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[389] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.

della competenza Dublino). Anche durante questa procedura può essere ordinata la carcerazione Dublino. La carcerazione Dublino può essere prorogata di un periodo massimo equivalente alla durata massima di questa procedura, ossia di al massimo cinque settimane (art. 76*a* cpv. 3 lett. b LStrI).[390]

9.9.2.1 Abrogato[391]

9.9.3 Carcerazione Dublino per garantire la procedura di trasferimento («carcerazione in vista di rinvio coatto» nel quadro della procedura Dublino)

Per garantire il trasferimento nello Stato Dublino competente, lo straniero può essere mantenuto in carcere o incarcerato per al massimo sei settimane a contare dalla notifica della decisione o dalla fine dell'effetto sospensivo di un eventuale rimedio giuridico (art. 76*a* cpv. 3 lett. c, LStrI).[392]

La CGUE ha precisato la durata di carcerazione autorizzata secondo l'articolo 28 del Regolamento Dublino III (sentenza Amayry, C-60/16 del 13 settembre 2017):

- il termine massimo di sei settimane entro il quale dev'essere eseguito il trasferimento si applica unicamente nel caso in cui *lo straniero interessato è già in stato di trattenimento* al momento dell'accettazione tacita o esplicita della richiesta di presa in carico o della fine dell'effetto sospensivo del ricorso (n. 39).[393]
- se *lo straniero interessato è in stato di trattenimento dopo* l'accettazione tacita o esplicita della richiesta di presa in carico, può essere mantenuto in carcere per al massimo due mesi [durante i quali è possibile eseguire validamente il trasferimento], sempreché, da un lato, la durata della carcerazione non superi il tempo necessario all'espletamento della procedura di trasferimento, stabilito in considerazione delle esigenze concrete di questa procedura per ogni caso specifico e, dall'altro lato, questa durata non si estenda al di là di sei settimane a contare dalla fine dell'effetto sospensivo dell'eventuale ricorso (n. 49).[394]

Nella DTF 148 II 169, il Tribunale federale giunge alla conclusione che, secondo la giurisprudenza della CGUE, la possibilità di carcerazione è limitata a sei settimane a contare dalla fine dell'effetto sospensivo o del carattere esecutivo della decisione di trasferimento (consid. 4.2.4). Conclude inoltre che l'articolo 76*a* capoverso 4 LStrI non si applica giacché è incompatibile con i requisiti dell'articolo 28 del Regolamento Dublino III secondo l'interpretazione che ne fa la CGUE nella sentenza Amayry; in quest'ottica, l'articolo 28 del Regolamento Dublino III prevale sulla normativa nazionale dell'articolo 76*a* cpv. 4 LStrI (cfr. consid. 5.3.4).[395]

[390] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[391] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[392] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[393] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[394] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.
[395] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.

9.9.3.1 Abrogato[396]

9.9.4 Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione nel quadro della procedura Dublino (art. 80*a* LStrI)

9.9.4.1 Ordine di carcerazione

L'ordine di carcerazione conformemente all'articolo 76*a* compete:

- se l'interessato risiede in un centro della Confederazione: al Cantone che è stato dichiarato competente per l'esecuzione dell'allontanamento in virtù dell'articolo 46 capoverso 1bis terza frase LAsi; negli altri casi, al Cantone d'ubicazione del centro della Confederazione;
- se l'interessato è già stato attribuito a un Cantone oppure vi risiede senza aver presentato alcuna domanda d'asilo (art. 64*a*): a quel Cantone.

9.9.4.2 Esame della legalità e dell'adeguatezza dell'ordine di carcerazione

Se la carcerazione è stata ordinata dalla SEM, la procedura tesa a esaminare la legalità e l'adeguatezza della carcerazione e la pertinente competenza sono rette dagli articoli 105, 108, 109 e 111 LAsi. La procedura è svolta per scritto.

Se la carcerazione è stata ordinata dal Cantone, su richiesta dello straniero incarcerato la legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.

La legge non stabilisce un termine in ore o giorni, entro cui deve avere luogo l'esame della carcerazione Dublino richiesto con ricorso. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la decisione tempestiva sull'ordine di carcerazione ai sensi dell'articolo 80*a* capoverso 2 LStrI in combinato disposto con l'articolo 109 capoverso 2 LAsi si misura, in linea con la giurisprudenza relativa all'articolo 5 numero 4 CEDU e all'articolo 31 capoverso 4 Cost., sulla base delle circostanze concrete nel singolo caso. Come filo conduttore va tuttavia preso l'articolo 80 capoverso 2 LStrI. L'esame dell'ordine di carcerazione deve di conseguenza avvenire entro al massimo 96 ore anche per la carcerazione Dublino (sentenza TF 2C_207/2016 del 2 maggio 2016).

9.9.5 Scarcerazione

Lo straniero incarcerato può presentare istanza di scarcerazione in ogni tempo. L'autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali in procedura scritta.

La carcerazione termina se:

- il motivo è venuto a mancare (p. es. non vi è più alcun pericolo che l'interessato passi alla clandestinità) o si rivela che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;
- è stata accolta un'istanza di scarcerazione; oppure
- la persona incarcerata comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.

Trattasi dei medesimi motivi previsti per la carcerazione amministrativa all'infuori della procedura Dublino (art. 80 LStrI).

[396] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° luglio 2022.

9.9.6 Disposizioni speciali per minorenni non accompagnati riguardanti l'ordine della carcerazione Dublino (art. 80*a* cpv. 6 LStrI)

La persona di fiducia di cui all'articolo 17 capoverso 3 LAsi o all'articolo 64*a* capoverso 3bis LStrI è informata preliminarmente dell'incarcerazione Dublino di un minorenne non accompagnato.

9.10 Carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio secondo l'articolo 77 LStrI

La carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio rappresenta una particolare fattispecie della carcerazione in vista di rinvio coatto secondo l'articolo 76 LStrI. Come per la carcerazione preliminare e per quella in vista di rinvio coatto, questa misura può essere disposta soltanto in presenza di una «procedura di espulsione in corso». Tuttavia, a differenza della carcerazione in vista di rinvio coatto, la «procedura di espulsione» («allontanamento» secondo la terminologia svizzera) deve essersi conclusa con decisione passata in giudicato. Inoltre, il termine di partenza deve essere scaduto e i documenti di viaggio (acquisiti dalle autorità) devono essere disponibili al momento di ordinare la carcerazione. È possibile disporre tale misura, per esempio, se sussiste il pericolo che l'interessato passi alla clandestinità una volta che l'autorità competente ha acquisito i documenti. La procedura d'esame della carcerazione si svolge per scritto (art. 80 cpv. 2 LStrI).

La durata massima di questo tipo di carcerazione è di 60 giorni.

Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile la carcerazione in vista di rinvio coatto ordinata secondo l'articolo 77 LStrI, poiché questa può essere ordinata solamente per assicurare l'esecuzione dell'imminente allontanamento in presenza di documenti di viaggio. Pertanto procurare i documenti di viaggio «entro breve termine» non è sufficiente per ordinare una carcerazione in vista di rinvio coatto secondo l'articolo 77 LStrI. Se sono state fornite solo garanzie, va eventualmente presa in esame una carcerazione in vista di rinvio coatto secondo l'articolo 76 LStrI (sentenza del TF 2C_366/2022 del 27 maggio 2022 consid. 3.2).[397]

9.11 Carcerazione cautelativa secondo l'articolo 78 LStrI

La carcerazione cautelativa è ordinata allo scopo di incitare una persona tenuta a partire a modificare il proprio comportamento nei casi in cui, una volta scaduto il termine di partenza, senza la sua collaborazione le autorità non possono eseguire un allontanamento o un'espulsione definitiva nonostante gli sforzi profusi (DTF 130 II 56, consid. 4.2.3 pag. 62 seg.). Può essere ordinata anche ove lo straniero sia oggetto di una decisione di espulsione penale ai sensi dell'articolo 66*a* o 66*a*^{bis} CP oppure 49*a* o 49*a*^{bis} CPM passata in giudicato (cfr. n. 9.2.1) La carcerazione cautelativa è impiegata quale ultimo rimedio nel caso in cui non si riesca con nessun'altra misura coercitiva a rinviare nel Paese d'origine o di provenienza uno straniero in situazione di soggiorno irregolare (DTF 133 II 100, consid. 2.2). Sussistono le condizioni per la carcerazione cautelativa per esempio nel caso in cui uno straniero non può essere espulso nonostante siano disponibili i documenti di viaggio, perché il rimpatrio nel Paese in questione non può essere eseguito senza il consenso dell'interessato. La carcerazione cautelativa può tuttavia servire anche a indurre la persona a collaborare nell'acquisire i documenti o nell'accertare la sua identità.

[397] Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 1° ottobre 2022.

Sebbene non menzionato nel testo di legge, l'imperativo della celerità si applica anche alla carcerazione cautelativa. L'autorità competente non può limitarsi a voler modificare un comportamento mediante la carcerazione, bensì deve adoperarsi al fine di acquisire i documenti, accertare l'identità oppure eseguire l'allontanamento o l'espulsione.

L'interessato è rimesso in libertà se, per esempio, nonostante la sua collaborazione, non è possibile procedere alla partenza volontaria e regolare (art. 78 cpv. 6 lett. a LStrI) o se questi ottempera al suo obbligo di partire, il che presuppone la partenza seguita da ingresso regolare in un altro Paese (art. 78 cpv. 6 lett. b LStrI; DTF 133 II 97, consid. 4.2.2).

La carcerazione cautelativa può essere ordinata in un primo tempo per un mese e prorogata di volta in volta di due mesi. La durata massima della carcerazione o della proroga è retta dall'articolo 79 LStrI. La durata massima della carcerazione cautelativa, se non è stato ordinato in precedenza un altro tipo di carcerazione, sarà di 18 mesi (12 mesi per i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni). La durata massima della proroga, pari a due mesi, è retta dall'articolo 78 capoverso 2 LStrI (cfr. anche n. 9.12). In caso di carcerazione cautelativa, le domande di scarcerazione non sono vincolate a scadenze (art. 78 cpv. 6 lett. d LStrI; sentenza TF 2C_913/2014, consid. 2.2).

Il Tribunale federale suddivide i casi in cui può essere ordinata la carcerazione cautelativa in due categorie: la prima concerne gli stranieri che, malgrado siano disponibili i documenti, non possono essere allontanati in quanto il rimpatrio nel Paese in questione non può essere eseguito senza il consenso dell'interessato; la seconda contempla le situazioni in cui la carcerazione cautelativa obbligherebbe lo straniero a collaborare all'acquisizione dei documenti o all'accertamento dell'identità.

Giurisprudenza del Tribunale federale in materia di carcerazione cautelativa:

Scopo e natura giuridica della carcerazione cautelativa	134 I 94, consid. 2.1.2 und 2.3.3; 134 I 204, consid. 2.2.1 basato tra l'altro sull'articolo 5 paragrafo 1 lettera f CEDU e per analogia con l'articolo 5 paragrafo 1 lettera b CEDU:
Obbligo di partenza: adempito con la partenza regolare verso un altro Stato (solitamente il Paese d'origine), ma non con la disponibilità a recarsi illegalmente in uno Stato terzo	133 II 102, consid. 4.2
Osservanza del principio della proporzionalità	133 II 100, consid. 2.2, 4.2.3; 134 I 97, consid. 2.3.2; 134 I 204, consid. 2.2.2, 2.2.5
Relazione con la carcerazione in vista di rinvio coatto	134 I 96, consid. 2.3.1
Relazione con le conseguenze penali di un soggiorno illegale	134 I 97, consid. 2.3.3
Diritto all'assistenza gratuita di un avvocato nella procedura di proroga o di esame della proroga della carcerazione	134 I 99, consid. 3.2.2-4, 134 I 101, consid. 4
Rifiuto ingiustificato dell'ulteriore proroga della carcerazione cautelativa in un caso individuale	134 II 204, consid. 2

Liberazione legittima dalla carcerazione cautelativa in un caso individuale. La detenzione nel caso concreto deve apparire, con un minimo di probabilità, adeguata e consona allo scopo perseguito e non può violare il divieto di eccesso.	135 II 105, consid. 2.2. f.
Se lo straniero in carcerazione cautelativa presenta una domanda d'asilo, lo scopo della carcerazione decade. Infatti, la carcerazione cautelativa può essere ordinata soltanto previa decisione di allontanamento passata in giudicato ed esecutiva e dopo che lo straniero abbia avuto l'opportunità di lasciare volontariamente la Svizzera. Ciò in virtù del fatto che durante la procedura d'asilo non si può in linea di massima più esigere che lo straniero si metta in contatto con lo Stato potenzialmente persecutore (art. 42 e 97 LAsi). Occorre tuttavia vagliare se sono soddisfatte le condizioni per la carcerazione preliminare.	140 II 409

9.12 Durata massima della carcerazione secondo l'articolo 79 LStrI

La durata massima della carcerazione è di 18 mesi e di 12 mesi per i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni (cfr. anche n. 9.3).

I diversi tipi di carcerazione (preliminare, in vista di rinvio coatto, cautelativa) possono essere combinati tra loro. La direttiva sul rimpatrio fissa a sei mesi la durata massima della carcerazione in vista dell'allontanamento. Il limite massimo di sei mesi (art. 79 cpv. 1 LStrI) vale sia per la durata complessiva di un tipo di carcerazione sia per la combinazione di diversi tipi di carcerazione. La proroga della carcerazione o un nuovo ordine di carcerazione, di durata superiore a sei mesi, è possibile unicamente per mancata cooperazione da parte dello straniero o per ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da Stati terzi (art. 79 cpv. 2 LStrI). Tali motivi di proroga corrispondono sia ai motivi che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (p. es. DTF 130 II 56, consid. 4.1.2 e 4.1.3) giustificano una proroga della carcerazione in vista di rinvio coatto sia al motivo di proroga della carcerazione cautelativa previsto nell'articolo 78 capoverso 2 LStrI.

Se tra la carcerazione amministrativa (p.es. dopo una decisione negativa sull'asilo) e la disposizione della carcerazione in vista di rinvio coatto nel quadro di un'espulsione penale trascorrono diversi anni, ciò può giustificare l'inizio di un nuovo termine legale ai sensi dell'articolo 79 capoverso 1 LStrI (sentenza TF 2C_135/2019 del 18 novembre 2019 consid. 3.5 seg.).

Per i giovani è mantenuta la possibilità di prorogare la carcerazione di sei mesi al massimo. Conformemente alla direttiva sul rimpatrio è tuttavia consentito incarcerare i minori non accompagnati e le famiglie con minori solo in mancanza di altre soluzioni e per un periodo adeguato il più breve possibile. Contrariamente alla direttiva sul rimpatrio, in cui non è fissata un'età minima per l'incarcerazione di minori, la LStrI prevede un limite inferiore di 15 anni per tutti i tipi di carcerazione amministrativa (art. 80 cpv. 4 LStrI).

Giurisprudenza del Tribunale federale in materia di procedura di proroga della carcerazione

Articolo 79 capoverso 3 (giurisprudenza precedente relativa all'art. 76 cpv. 3)	
Esigenza vincolante dell'approvazione giudiziaria	128 II 245, consid. 3.5

La proroga presuppone trattative orali	121 II 111, consid. 1; 122 II 151, consid. 1; 124 II 3, consid. 1; 128 II 245, consid. 3.5
Garanzia procedurale imprescindibile	128 II 245, consid. 3.5
Diritto all'assistenza gratuita di un avvocato durante la procedura di proroga della carcerazione	122 I 52, consid. 2c/cc, d; 126 II 441, consid. 4c
Durata massima della carcerazione in vista di rinvio coatto	125 II 468, consid. 3b; 127 II 175, consid. 2b/aa
Computo dei termini	127 II 175, consid. 2b
Proporzionalità della proroga della carcerazione in vista di rinvio coatto	126 II 440, consid. 4a; 130 II 60, consid. 4.1.2

9.13 Condizioni di carcerazione secondo l'articolo 81 LStrI

La libertà delle persone incarcerate deve essere limitata soltanto nella misura necessaria a raggiungere lo scopo della carcerazione e a garantire il mantenimento dell'ordine all'interno dell'istituto in cui viene eseguita la misura. Di qui la differenza tra la carcerazione in ambito di diritto in materia di stranieri e quella in ambito di diritto processuale penale. Nel primo caso non è infatti prevista alcuna restrizione al contatto con il mondo esterno o con altre persone nei confronti delle quali è stata ordinata la carcerazione amministrativa. Secondo il Tribunale federale tali restrizioni si giustificano soltanto nella misura in cui sono funzionali allo scopo di sicurezza connesso con la carcerazione o alle esigenze dell'istituto in cui si trova la persona.

La carcerazione è eseguita in stabilimenti carcerari destinati all'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto o della carcerazione cautelativa. Se in casi eccezionali, in particolare per motivi di capienza, ciò non fosse possibile, gli stranieri incarcerati sono alloggiati separatamente dalle persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena (art. 81 cpv. 2 LStrI).

Queste norme corrispondono alla direttiva sui rimpatri. Il Tribunale federale ne ha definito l'entità nei termini seguenti: in linea di principio, la carcerazione secondo il diritto in materia di stranieri deve avvenire in uno stabilimento d'esecuzione delle pene speciale. In casi eccezionali e giustificati, la carcerazione può essere effettuata in strutture di detenzione ordinarie se è garantita la separazione dagli altri detenuti e se c'è una ragione importante per questa procedura che, dal punto di vista amministrativo, non può essere gestita in altro modo (DTF 146 II 201 consid. 8). L'ammissibilità della carcerazione separata in un'ala speciale di un penitenziario regionale può essere solo dell'ordine di poche ore o giorni; altrimenti, la carcerazione deve avvenire in strutture ad hoc le cui condizioni di detenzione e gli elementi strutturali sottolineano generalmente che la carcerazione è di natura amministrativa e non ha alcun legame con l'esecuzione di una pena o una carcerazione preventiva. Si sottolinea così che si tratta di una norma di deroga, da interpretare in senso stretto, al principio di base della sistemazione separata in speciali edifici ad hoc più adatti a condizioni di carcerazione più libere, che mostrano anche esteriormente che si tratta dell'applicazione di una misura amministrativa per cittadini di Paesi terzi che risiedono illegalmente nel Paese e non di una sanzione per un reato (DTF 146 II 201 consid. 6.2.2). Il motivo del collocamento in una sezione separata di un nor-

male penitenziario deve essere giustificato in modo dettagliato e appropriato nell'ordine di carcerazione, in modo che il giudice dell'arresto possa riesaminare le ragioni addotte sotto il profilo dell'ammissibilità della carcerazione (DTF 146 II 201 consid. 8). La direttiva sul rimpatrio contiene alcune prescrizioni concernenti l'incarcerazione di persone bisognose di protezione, di minori e di famiglie. Per esempio, i minori devono avere la possibilità di svolgere attività di svago durante la carcerazione amministrativa. Nella maggior parte dei casi, queste prescrizioni sono già osservate dai Cantoni e figurano in parte nei pertinenti atti normativi cantonali. Si tratta inoltre di esigenze perlopiù consone alla giurisprudenza del Tribunale federale concernente la carcerazione amministrativa nel diritto in materia di stranieri. Per quanto concerne la carcerazione amministrativa di minori, va precisato che la LStrI, contrariamente alla direttiva sul rimpatrio, prevede un limite d'età minimo di 15 anni. In materia di organizzazione della carcerazione, la LStrI contiene poche prescrizioni quadro fondamentali, visto che la competenza per l'esecuzione della carcerazione preliminare, di quella in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa spetta ai Cantoni.

Le organizzazioni nazionali, internazionali e non statali competenti hanno la possibilità di visitare gli stabilimenti carcerari utilizzati per la carcerazione di cittadini di Stati terzi conformemente alla LStrI. Le visite devono essere precedute da una richiesta motivata scritta e da una pertinente approvazione. I Cantoni possono concedere un accesso agevolato agli stabilimenti carcerari.

9.14 Panoramica delle misure coercitive

Misura	**Base LStrI**	**Scopo**	**Condizione**	**Durata**
Fermo	Art. 73 LStrI	Notificazione decisione; accertamento identità	Nessun diritto di soggiorno	3 giorni
Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio	Art. 74 LStrI	Assegnazione luogo soggiorno/divieto d'accesso a dato territorio; garanzia dell'esecuzione	Lett. a: nessun diritto di soggiorno, perturbazione sicurezza e ordine pubblici Lett. b: decisione di assegnazione/divieto passata in giudicato	
Carcerazione preliminare	Art. 75 LStrI	Garanzia procedura esecuzione o procedura penale suscettibile di sfociare in un'espulsione penale (art. 66a e 66abis CP e 49a e 49abis CPM).	Nessun diritto di soggiorno e motivo carcerazione (p. es. più identità)	mass. 18 mesi (art. 79 LStrI)
Carcerazione in vista di rinvio coatto (caso normale)	Art. 76 LStrI	Garanzia esecuzione dell'espulsione o allontanamento o di una decisione di prima istanza vertente sulla pronuncia di un'espulsione penale	Decisione di prima istanza, esecuzione probabile, motivo carcerazione (p. es. rischio di passaggio alla clandestinità)	mass. 18 mesi (art. 79 LStrI) 30 giorni (art. 76

Carcerazione in vista di rinvio coatto a partire dal CFA (caso speciale)	Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 5 LStrI	(art. 66a e 66abis CP e 49a e 49abis CPM).	Decisione di allontanamento: secondo art. 31*a* i.r. con art. 45 LAsi presso il CFA secondo art. 64a cpv. 1 LStrI, notificata nel Cantone, esecuzione prevedibile	cpv.2 LStrI)
Carcerazione Dublino	Art. 76a	Garanzia esecuzione	Motivo carcerazione: rischio di passaggio alla clandestinità	mass. 7 settimane; (più 5 settimane procedura riesame competenza Dublino)
			Decisione prima istanza, esecuzione imminente, motivo carcerazione: rischio di passaggio alla clandestinità	mass. 6 settimane
			Decisione prima istanza, esecuzione imminente, motivo carcerazione: comportamento dell'interessato ostacola il trasferimento	6 settimane (prorogabile fino a mass. 3 mesi)
Carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio	Art. 77 LStrI	(cpv. 4)	Decisione passata in giudicato, termine di partenza scaduto, documenti di viaggio disponibili	60 giorni
Carcerazione cautelativa	Art. 78 LStrI	Garanzia esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione penale (art. 66a e 66abis CP e 49a e 49abis CPM).	Decisione passata in giudicato, comportamento personale ha impossibilitato l'esecuzione, carcerazione in vista di rinvio coatto non ammissibile, nessuna pena inferiore possibile	mass. 18 mesi (art. 79 LStrI)

Durata della carcerazione (art. 79 LStrI)

Carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto e cautelativa (art. 75–78 LStrI): complessivamente 18 mesi al massimo. Per minori di età tra i 15 e i 18 anni: 12 mesi al massimo.

La carcerazione Dublino va computata sulla durata massima della carcerazione di cui all'articolo 79 LStrI giacché vi è la possibilità che la procedura Dublino sia trasformata in una procedura nazionale (p. es. entrata nel merito).

Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione (art. 80 LStrI)

Tutti tipi di carcerazione sono ordinati dalle autorità cantonali (esame della carcerazione da parte dell'autorità giudiziaria cantonale; per quanto concerne la correlazione l'art. 80 cpv. 2 e 5 LStrI, cfr. DTF 137 I 23, consid. 2.4.4 seg.).

9.15 Partecipazione finanziaria della Confederazione alla costruzione e alla pianificazione di stabilimenti cantonali per l'esecuzione della carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri

La legge federale sugli stranieri (art. 82 LStrI), l'OEAE (art. 15 e art. 15*j*–*o*), nonché l'ordinanza del 22 settembre 2014 del DFGP sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l'esecuzione delle misure coercitive di diritto degli stranieri[398], definiscono il contributo finanziario, l'ammontare dei sussidi ed i costi di gestione che sono riconosciuti e rimborsati, l'organizzazione e la procedura secondo la quale gli importi forfettari saranno assegnati.

La SEM e l'UFG sono responsabili dell'attuazione del finanziamento della costruzione e pianificazione di stabilimenti cantonali di carcerazione amministrativa. La SEM è competente per quanto concerne la valutazione dei bisogni e la pianificazione dei luoghi dove è necessaria, a livello nazionale, la creazione di ulteriori posti di carcerazione. L'UFG è responsabile degli aspetti tecnici ed edilizi, così come della valutazione degli avamprogetti, dei progetti e delle visite cantonali per la costrizione di stabilimenti per la carcerazione amministrativa.

[398] RS **142.281.3**

10 Tutela giurisdizionale

10.1 Basi legali

La procedura delle autorità cantonali è retta anzitutto dal diritto procedurale cantonale. Il diritto cantonale deve rispettare determinate esigenze procedurali che derivano segnatamente dagli articoli 7–36 Cost. nonché dagli articoli 5 e 6 CEDU (cfr. Andreas Kley-Struller, *Anforderugen des Bundesrechts an die Verwaltungsrechtspflege der Kantone bei der Anwendung von Bundesverwaltungsrecht, Aktuelle Juristische Praxis (AJP)* 2/95, pag. 148 segg.).

La procedura dinanzi alle autorità federali è retta dalla PA nonché dalla LTAF[399] e dalla LTF.

10.2 Diritto di essere sentiti

Il diritto di essere sentiti è garantito dall'articolo 29 Cost. È sancito anche in alcune disposizioni speciali del diritto federale e cantonale. Ogni persona interessata da un procedimento ha il diritto di essere sentita prima che una decisione impugnabile sia presa nei suoi confronti. Questo diritto può essere fatto valere, oralmente o per iscritto, entro un determinato lasso di tempo (sul diritto di essere sentiti in generale cfr. DTF 121 V 150 segg., 118 Ia 17 segg.; sentenza 2P.33/2000 del 3 aprile 2000; sentenza 2A.1/2003/1P.1/2003 del 25 aprile 2003). Il diritto di essere sentito comprende il diritto dell'interessato di esprimersi sugli elementi essenziali prima che sia emanata una decisione, di fornire pertinenti prove, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'acquisizione delle prove essenziali o per lo meno di esprimersi sul suo risultato, qualora ciò sia atto a influire sulla decisione da emanarsi (DTF 126 I 7, consid. 2b e DTF 124 II 132, consid. 2b).

La giurisprudenza ammette parimenti che il diritto di essere sentito non impedisce all'autorità di porre termine all'istruttoria qualora le prove amministrate le abbiano consentito di formare il proprio parere e, procedendo in maniera non arbitraria a un apprezzamento anticipato delle prove che le sono ulteriormente proposte, abbia la certezza che non sono atte a modificare la sua opinione.

Se la legge non dispone altrimenti (p. es. in caso di una decisione particolarmente urgente), il diritto di essere sentito deve sempre essere rispettato. Non esiste tuttavia un diritto a essere sentiti oralmente. Una violazione del diritto di essere sentito commessa in corso di procedura può essere riparata a determinate condizioni (DTF 117 Ib 64 segg.; 118 Ib 111).

In una procedura di diritto in materia di stranieri occorre vegliare al rispetto del diritto di essere sentito, sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, purché il minore sia interessato dalla procedura. Il tenore dell'articolo 12 paragrafo 1 della Convenzione – il minore ha «il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa» – lascia un certo margine di manovra per quel che concerne il campo d'applicazione di tale diritto. Esso presuppone anzitutto che il minore sia capace di discernimento.

In una procedura amministrativa o giudiziaria, gli interessi del minore possono essere «in gioco» senza che sia tuttavia giustificata una sua audizione sulla questione.

Ai sensi della Convenzione, il diritto del minore di essere sentito deve limitarsi ragionevolmente alle procedure vertenti direttamente su interessi essenziali concernenti la sua persona. Tale è segnatamente il caso qualora il minore sia separato dalla famiglia (cfr. art. 314 CC [Procedura

[399] RS **173.32**

relativa alle misure di protezione del figlio]) o qualora si tratti di decidere chi avrà la custodia parentale in seguito al divorzio (cfr. art. 144 CC).

Il diritto di essere sentito può segnatamente essere invocato nel quadro di procedure durante le quali sia rimesso in questione il diritto di soggiorno del figlio o della persona che ne ha la custodia. Se la loro relazione personale è effettiva e importante, è possibile che l'interruzione o l'ostacolamento eventuale delle possibilità di contatto con il genitore o con un altro familiare che non ha la custodia del minore interessi quest'ultimo in modo da rendere necessario dargli la possibilità di esprimere la propria opinione in virtù dell'articolo 12 paragrafo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (sentenza 2A.348/2005 non pubblicata del 21 ottobre 2005, n. 4).

10.3 Diritto di consultare gli atti

Il diritto di essere sentito comprende quello di consultare gli atti, previsto dall'articolo 29 Cost. La procedura dinanzi alle autorità cantonali è retta dal diritto procedurale cantonale. La procedura in sede federale è disciplinata dagli articoli 26–28 PA.

Lo straniero (o un suo rappresentante) può dunque visionare gli atti, a meno che sussistano interessi pubblici o privati importanti o che l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso vi si opponga (art. 27 PA). L'autorità che mostra gli atti decide quando siffatti interessi prevalgono sul diritto di essere sentito.

Occorre distinguere tra il diritto di consultare gli atti in una procedura pendente e il diritto generale d'accesso secondo la legge federale sulla protezione dei dati (LPD)[400] e il diritto di accesso ai documenti ufficiali secondo la legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras)[401].Conformemente all'articolo 8 LPD, ogni persona può domandare al detentore di una collezione di dati se dati che la concernono sono trattati. Conformemente al principio della trasparenza di cui all'articolo 6 LTras, ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali non soggiacenti a limitazioni d'accesso (art. 7–9 LTras).

10.4 Obbligo di motivare la decisione

Il diritto di essere sentito implica parimenti l'obbligo dell'autorità di motivare la decisione (DTF 126 I 97, consid. 2b). La motivazione della decisione deve citare quali fatti vengono posti a carico dello straniero oppure le ragioni per cui la sua istanza viene respinta. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 123 I 31 segg.; 122 IV 8, consid. 2c; 112 Ia 109 segg.; 98 Ib 195 segg.), è sufficiente che dalla decisione si possano perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui quali l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio. Lo straniero deve avere la possibilità di impugnare la decisione nel merito. La portata della motivazione da fornire dipende inoltre sempre dal tipo di decisione (DTF 111 Ib 2).

10.5 Lingua della decisione

Secondo l'articolo 33*a* PA, il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni.

Il principio della libertà di lingua sancito dall'articolo 18 Cost. non conferisce un diritto alla libera scelta della lingua ufficiale per la procedura.

[400] RS **235.1**
[401] RS **152.3**

10.6 Notifica della decisione

L'autorità notifica le decisioni alle parti per scritto (art. 34 PA). La notifica è un atto giuridico che entra in vigore al momento della consegna. Secondo la giurisprudenza, non è necessario che sia consegnata direttamente al destinatario. Un atto è infatti ricevuto dal momento in cui il suo destinatario ne può prendere conoscenza. Da tale momento comincia a decorrere il termine di ricorso (DTF 116 Ib 321 segg.). È dunque sufficiente che l'atto si trovi entro la sfera d'influenza del destinatario e che questi sia in grado di prenderne conoscenza (DTF 113 Ib 296).

Un invio per raccomandata ha lo scopo di comunicare la data in cui il destinatario lo ha effettivamente ricevuto oppure il fatto che non ha potuto essere consegnato direttamente al destinatario. Se l'invio non ha potuto essere recapitato personalmente all'interessato o alla persona abilitata a riceverlo in sua vece, e se queste persone non l'hanno ritirato presso l'ufficio postale, esso è considerato come ricevuto l'ultimo giorno del termine di deposito presso l'ufficio postale se il destinatario avrebbe dovuto aspettarsi la consegna (cosiddetta notificazione fittizia; cfr. DTF 123 III 492, consid. 1). La decisione può pertanto essere considerata come notificata anche allorquando è ritornata alla SEM con la menzione «non ritirato». Queste regole si applicano per analogia anche se la decisione dev'essere notificata all'estero. Il termine per ritirare il documento è però determinato dal diritto locale. In siffatti casi, la decisione va notificata per via diplomatica o consolare, a meno che un trattato internazionale non disponga altrimenti (DTF 124 V 47).

La decisione dev'essere notificata direttamente allo straniero interessato o a una persona autorizzata a rappresentarlo (mandatario). Finché la procura non è stata revocata, l'autorità notifica le decisioni al mandatario anziché all'interessato. Se l'originale della decisione è consegnato allo straniero benché vi sia un mandatario, non si tratta di un vizio di forma che invalidi la decisione, bensì di un errore nella decisione. La decisione sarà considerata non valida unicamente se il vizio da cui è lesa è grave ed evidente. Per risolvere la questione occorre soppesare gli interessi in presenza (Rhinow/Krähenmann, *Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung*, Besilea 1990, n. 40, pag. 118 segg.).

10.7 Indicazione dei rimedi giuridici

La decisione dell'autorità deve indicare i mezzi e i termini di ricorso, designare l'autorità di ricorso e i requisiti formali indispensabili per l'inoltro dell'eventuale gravame.

10.8 Rimedi giuridici

10.8.1 Procedura di ricorso

Le decisioni dell'autorità cantonale competente in materia di stranieri possono essere impugnate dinanzi all'autorità cantonale superiore. A seconda delle leggi procedurali cantonali in materia di amministrazione della giustizia, vi possono essere una o più autorità di ricorso.

10.8.1.1 Ricorsi dinanzi al Tribunale amministrativo federale

Sul piano federale il TAF è il tribunale amministrativo generale della Confederazione (art. 1 LTAF). In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale giudica quale autorità di grado precedente. Se la LTAF non dispone altrimenti, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA.

Di norma una decisione della SEM deve essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante (quest'ultimo deve allegare di regola la procura). I termini summenzionati si ritengono rispettati quando il gravame è consegnato, al più tardi l'ultimo giorno, direttamente all'autorità, all'indirizzo di questa, ad un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare elvetica (art. 20 segg. PA).

Secondo l'articolo 31 LTAF e fatto salvo l'articolo 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 PA emanate da un'autorità di cui all'articolo 33 LTAF.

Il Tribunale amministrativo federale è pertanto l'autorità di ricorso per tutte le decisioni della SEM nell'ambito del diritto in materia di stranieri.

È possibile interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale per violazione del diritto federale compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale applica d'ufficio il diritto federale in materia di procedura di ricorso. Secondo l'articolo 62 capoverso 4 PA, non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso e può accogliere o respingere un gravame anche per motivi diversi da quelli invocati. In linea di principio è determinante la situazione dei fatti e del diritto al momento della sua decisione (cfr. consid. 1.2 della sentenza TF 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 parzialmente pubblicata in DTF 129 II 215).

10.8.1.2 Ricorsi dinanzi al Tribunale federale:

Le decisioni di autorità cantonali di ultimo grado e del TAF possono in linea di principio essere impugnate dinanzi al Tribunale federale (art. 86 cpv. 1 LTF).

Nel settore del diritto in materia di stranieri, il ricorso è inammissibile contro le decisioni concernenti (art. 83 lett. c LTF):

1. l'entrata in Svizzera;
2. i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
3. l'ammissione provvisoria;
4. l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 Cost. e l'allontanamento;
5. le deroghe alle condizioni d'ammissione;
6. la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti.

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e liberamente la sua competenza o l'ammissibilità di un rimedio giuridico (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 133 I 185, consid. 2 pag. 188, con rimandi).

Nel settore del diritto in materia di stranieri è escluso il ricorso contro il rifiuto di permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (art. 83 lett. c n. 2 LTF). Le autorità decidono liberamente per quanto concerne la concessione o la proroga di un permesso, purché l'interessato non possa appellarsi a una regolamentazione speciale del diritto federale che gli garantisce un pertinente diritto (cfr. DTF 131

II 339, consid. 1 Ingresso pag. 342; 128 II 145, consid. 1.1.1; sentenza 2C_21/2007 del 16 aprile 2007, consid. 1.2).

Contro le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado è inoltre possibile interporre ricorso (sussidiario) in materia costituzionale se non è ammissibile un ricorso secondo gli articoli 72–89 LTF. Con il ricorso (sussidiario) in materia costituzionale può essere censurata soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 113 segg. LTF).

Secondo l'articolo 115 lettera b LTF, è legittimato al ricorso in materia costituzionale chiunque ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. È legittimato a ricorrere unicamente chi può appellarsi a una norma che gli conferisce un diritto garantito per legge o che serve a proteggere gli interessi di cui pretende che siano stati lesi (DTF 133 I 185 segg.). Se, nel quadro di un litigio vertente su un permesso del diritto in materia di stranieri, il ricorrente fa valere unicamente una violazione del divieto d'arbitrarietà, ciò non è atto a conferirgli un interesse giuridicamente protetto (DTF 133 I 185 segg.).

10.8.2 Revisione

La revisione è prevista espressamente nella legislazione (cfr. art. 66 PA, 121 segg. LTF, art. 45 segg. LTAF). È un rimedio giuridico straordinario disciplinato che mira a ottenere la modifica o l'annullamento di una decisione. È competente l'autorità di ricorso che si è occupata per ultima del caso. La domanda di revisione dev'essere indirizzata all'autorità di ricorso entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro dieci anni dalla notificazione della decisione del ricorso (art. 67 PA).

Conformemente all'articolo 66 PA, infatti, l'autorità di ricorso entra nel merito di una domanda di revisione se la parte allega nuovi fatti determinanti o produce nuovi mezzi di prova. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, non sono da ritenere nuovi i fatti avvenuti dopo la decisione, bensì i fatti intercorsi prima della decisione; il ricorrente deve tra l'altro fare intendere di essere stato impossibilitato, senza sua colpa, a presentare i citati fatti o mezzi di prova durante la procedura ordinaria (DTF 116 Ia 433; DTF 109 Ia 105).

I fatti avvenuti dopo la decisione non costituiscono un motivo di revisione della decisione di ricorso.

10.8.3 Domanda di riesame

10.8.3.1 Domanda di riesame semplice

La domanda di riesame non è un rimedio giuridico in senso stretto, bensì costituisce soltanto un mezzo di ricorso. Tale mezzo può essere dedotto dalle garanzie procedurali generali di cui all'articolo 29 Cost. Non è previsto direttamente dal diritto federale (PA) e non riveste, in linea di principio, un carattere obbligatorio per l'autorità cui si rivolge. La domanda di riesame va valutata dall'autorità che ha emanato la prima decisione.

La domanda di riesame intende modificare o annullare una decisione originariamente corretta in seguito a un cambiamento successivo della situazione. Non è legata a forme o termini temporali di sorta. Non deve tuttavia servire a rimettere continuamente in questione le decisioni amministrative oppure a eludere i termini ricorsuali (DTF 120 Ib 42; 116 Ia 433).

La domanda di riesame non può servire a sanare l'omissione o la negligenza di obblighi durante la prima procedura né a far valere fatti che la parte avrebbe potuto invocare già durante

la prima procedura (cfr. sentenza TF 5A_524/2007 del 17 aprile 2008, consid. 4.2, e sentenza TAF A-5612/2007 del 1° marzo 2010, consid. 2.4.3 e 3.3.2).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, l'autorità è tenuta ad entrare nel merito della domanda di riesame se le circostanze si sono modificate in maniera determinante dal momento dell'emanazione della decisione, oppure se il ricorrente presenta fatti e mezzi di prova importanti che non conosceva, di cui non poteva o di cui non aveva ragione di prevalersi all'epoca della prima decisione (DTF 116 Ia 441, consid. 5b). Il fatto che uno straniero sia stato espulso dalla Svizzera da oltre sei anni non significa automaticamente che le circostanze determinanti siano mutate in modo tale da giustificare un riesame e il rilascio di un nuovo permesso di dimora (sentenza 2A.103/2005 del 4 agosto 2005).

La domanda di riesame può essere ritenuta inammissibile se le condizioni di cui sopra non dovessero essere soddisfatte. L'autorità emana indi una decisione, impugnabile, di non entrata nel merito. Le domande di riesame immotivate e/o abusive possono essere diffalcate senza formalità. In caso di ricorso, l'esame della decisione verte sulla alla mancata entrata nel merito e non sull'oggetto litigioso.

Nella misura in cui sono invocati fatti nuovi importanti, l'autorità pondera gli interessi in presenza e decide se respingere o accogliere la domanda di riesame. In caso di ricorso contro tale decisione, l'autorità competente si pronuncia sul merito.

10.8.3.2 Domanda di riesame qualificata:

La cosiddetta domanda di riesame qualificata costituisce un ulteriore caso speciale. Si tratta per così dire di una domanda di revisione contro una decisione della SEM, in quanto la PA non prevede la possibilità di rivedere decisioni di prima istanza. Nel caso della domanda di riesame qualificata sono fatti valere i motivi di revisione di cui agli articoli 66 segg. PA. Si tratta pertanto della revoca di una decisione originariamente gravata da vizio. Il trattamento di tale domanda compete alla SEM, in quanto la decisione emanata nella procedura ordinaria non è stata impugnata oppure nella procedura di ricorso è stata evasa soltanto con decisione formale.

10.8.4 Denunzia

Secondo l'articolo 71 capoverso 1 PA chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza (nella fattispecie la Segreteria generale del DFGP) i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. La denunzia è soltanto un mezzo di ricorso, non legato a una forma o a un termine, la cui trattazione non costituisce un diritto.

11 Sistemi d'informazione dell'UE

11.1 Sistema di ingressi/uscite EES[402]

Il sistema di ingressi/uscite (EES) serve a rilevare elettronicamente gli ingressi e le uscite dei cittadini di Stati terzi che si recano nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata.

- Maggiori informazioni sulla procedura legislativa sono reperibili agli indirizzi:
  - Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] n. 2017/2226 e 2017/2225) (sviluppo dell'acquis di Schengen)
  - Disposizioni esecutive concernenti l'uso del sistema di ingressi/uscite (EES)

Maggiori informazioni sui compiti delle autorità di migrazione in relazione all'EES sono reperibili:

- nell'Allegato ad numero 11.1
- nel Manuale d'uso Portis (Extranet)

* * *

[402] Nuova versione dell'intero testo. Introdotto dalla modifica delle direttive LStrI del 15 settembre 2025.